TESORO DEL FORO TOSCANO O SIA RACCOLTA DELLE DECISIONI DEL SUPREMO...

TESORO

DEL

FORO TOSCANO

OSSIA

RACCOLTA DELLE DECISIONI

DEL

SUPREMO CONSIGLIO

E DELLE

REGIE RUOTE CIVILI

DELLE

PRIME APPELLAZIONI DI TOSCANA

OPERA

Dell'Avvoc. Lorenzo Cantini, e Canc. Domenico Menci

TOMO XXXII.

FIRENZE
TIPOGRAFIA DEL GIGLIO
1834.

DECISIONE I.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana seu Laren. Praetensae Reintegrationis Bonorum Emphyteuticorum diei 22. Februarii 1833.

IN CAUSA

PIAZZESI E ORLANDI

PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI — *PROC. MESS. ANGIOLO FABBRINI*

ARGOMENTO

Quegli, che come livellare di beni di diretto dominio di una Comunità, ne fa, coll'annuenza del Principe, la cessione del Gius formale enfiteutico, con i medesimi patti, e colle medesime condizioni della prima investitura, pone in essere un Contratto irretrattabile, nè possono i Chiamati pretendere la rivendicazione degli alienati Beni livellari.

SOMMARIO

1. 20. *L'oggetto del Motuproprio del 24. Maggio 1783., e delle successive Istruzioni del 7. Giugno è di restituire al commercio, ed alla libera disponibilità i beni delle Comunità, ed altri Luoghi Pii esenti dalla Legge d'Amortizzazione.*

2. *Il Possessore di un Fondo restituibile ad altri, se in seguito diviene in esso libero il diritto di disporne, l'alienazione si convalida nell'alienatario, e diventa irretrattabile.*

3. 4. *Quegli, che supplica il Sovrano ad accordargli la Grazia di vendere un Fondo livellare di diretto dominio di una Comunità per dimettere col prezzo i Creditori, che lo molestano, e per supplire ai bisogni della Famiglia, manifesta la volontà di vendere il Fondo irretrattabilmente.*

5. 6. 7. 8. 9. *Il livellario di Beni di diretto dominio di una Comunità, che ricorre al Principe per poterne far la cessione, deve intendersi questa del Gius formale enfiteutico, e non della sola percezione dei frutti per durante la sua vita.*

10. *Qualunque livellare ha il diritto di poter distrarre, durante la sua vita, i frutti del Fondo enfiteutico.*

11. *La cessione dei frutti del Fondo enfiteutico non può risguardarsi per una vera, e propria alienazione.*

13. *Quando per le dichiarazioni del livellare di beni di una Comunità, di coloro, che presiedono all'interesse della stessa Comunità, e per il fatto del Principe tutte le vedute sono dirette alla sostituzione di un nuovo livellare, non può dubitarsi della perpetua cessione del Fondo.*

14. *Le frasi* dà, cede, *e* vende *unite alle clausule del* costituito, dell'avere ec. *e* possedere ec. *non sono conciliabili, che con una vera, e propria vendita.*

15. *La relazione avuta ad un'atto è di sua natura repetitiva di tutto ciò che nel relato si contiene.*

16. 17. 18. *Il prezzo della cessione indica se questa debba intendersi dei soli frutti durante la vita del cedente, o sivvero del dominio utile del Fondo.*

19. *Le frasi, e dizioni susseguentemente adoprate in un'atto qualunque debbono considerarsi pedisseque, e famulative colla precedente chiara disposizione.*

20. *Il Laudemio non forma una condizione essenziale delle alienazioni enfiteutiche, le quali possono sussistere senza che il pagamento del medesimo venga dedotto in speciale stipulazione.*

21 *Il Laudemio è una sequela delle alienazioni dei Beni livellari che per effetto delle medesime viene attribuito al domino diretto.*

22. *I chiamati ad un livello stato ceduto non possono rivendicarlo per non avere del passaggio del medesimo il cessionario pagato il laudemio diretto.*

23. *Il Gius del terzo non può allegarsi se non da chi ne ha l'esclusiva facoltà.*

24. *Quando il domino diretto assoggetta il Cessionario dei Beni enfiteutici ai patti, e condizioni dell'antica investitura la laudazione dello stesso Cessionario non è in modo assoluto, e indipendente.*

25. *I Laudemi sono sempre subordinati alle consuetudini, ed agli usi locali.*

26. 27. 28. 29. 31. *La voltura ai libri estimali in testa del cessionario di un livello, dimostra, che la cessione è una vera perpetua alienazione del dominio utile.*

30. *Non può da quello, nè dai di lui aventi causa impugnarsi ciò, che una volta è stato confessato.*

32. *I Figli di colui, che ha ceduta la porzione di un Fondo livellare, se fanno la recognizione* in dominum *dell' altra porzione loro rimasta, e riconoscono per confinante il Cessionario, confermano l' alienazione.*

33. *Il Cessionario di beni livellari, ch' esercita degli atti incompatibili con una precaria retenzione dei medesimi, sotto gli occhi dei figli del cedente, acquista una prova della conferma ione della cessione ad esso fatta.*

34. *Coll' Editto del* 2. *Marzo* 1769. *venne stabilito il Giusreale della libera alienabilità dei livelli di manomorta.*

35. *Per manimorte s' intendono tutti quei corpi morali, e quelle persone immaginarie, che per esistere hanno bisogno di un necessario rappresentante.*

36. 37. 38 39. 47. *Sono eccettuate dalla osservanza della Legge d'amortizzazione tutte quelle manimorte, che nel termine di due mesi dal dì della detta Legge, esibivano il privilegio d'esenzione ottenuto dall' augusto antecessore del Granduca Leopoldo.*

40. *La Legge d'Amortizzazione non conferì un Gius quesito ai possessori dei Livelli spettanti alle manimorte sulla loro libera disponibilità.*

41. *Col Motuproprio del* 19. *Aprile* 1794. *si spiega, che tutte le facoltà accordate ai livellari col paragr.* 18. *della Legge del* 1769. *riguardavano quei livelli, il dominio diretto dei quali alla pubblicazione della stessa Legge esisteva presso manimorte non esenti, per il che debbono considerarsi appodiati, e quasi allodiali.*

42. 43. 44. 48. *Dalla qualità di Beni appodiati, e quasi allodiali data dalla leggi d' amortizzazione ai Beni Enfiteutici di diretto dominio delle mani morte dipende assolutamente la loro disponibilità, che non si riscontra nei beni di quelle manimorte state dichiarate esenti.*

45. *La libera commerciabilità dei beni enfiteutici di diretto dominio delle manimorte fu l' effetto immediato di quell' appodio, e finto allodio, per cui ne nacque la loro disponibilità.*

46. *Non può instituirsi un regolare ragionamento sopra gli effetti di una Legge* nisi tota lege perspecta.

49. *Il fine del Legislatore colla Legge d'amortizzazione fu quello di promuovere l'agricoltura, ed il Commercio, che sono le sorgenti positive, e reali della pubblica prosperità.*

50. *Il Regolamento, e relative Istruzioni ai Magistrati comunitativi pubblicate nel* 29. *Settembre* 1774. *per la Provincia Fiorentina, e* 17. *Giugno* 1776. *per la Provincia Pisana sono efficaci per spiegare qual fosse la mente del legislatore nella Legge del* 2 *Marzo* 1769.

51, 52. 53. 54. *Colle Istruzioni ai Magistrati comunitativi fu pre-*

scritto, che nelle nuove concessioni livellarie, che fossero fatte dalle Comunità, i beni che formano il subietto si debbono reputare appodiati, o quasi allodiali.

55. 56. *I livelli delle Comunità, anteriori ai Regolamenti, ricevono dal Motuproprio del* 24. *Maggio* 1783. *l'impronta della loro libera disponibilità.*

57. *Il Regolamento speciale pe' livelli d'antica concessione dello Scrittoio delle Possessioni del* 28. *Aprile* 1826. *il normale Rescritto del* 20. *Ottobre* 1826. *non portano novazione alcuna in proposito della inalienabilità dei livelli antichi non ridotti alla forma dei moderni Regolamenti.*

58. 61. *In varie Comunità della Provincia Pisana, ed in specie in quella di Lari, è consuetudine il credere che siano commerciabili i Livelli d'antica Investitura, sempre che concorra il consenso nel domino diretto, e la sovrana approvazione.*

59. 60. *Per giustificare una consuetudine bastano tre atti univoci, ed anche due.*

62. *Non v' ha bisogno di giudicati per porre in essere la consuetudine.*

63. *Quando la consuetudine è ben nota al Principe spiega anco maggior forza della Legge scritta.*

64. *Molto più la consuetudine ha forza quando è invalsa con replicati atti nella stessa Famiglia.*

65. 66. 69. 71. *Le alienazioni dei beni livellari fatte per alimentare la famiglia dell' alienante, per pagare i debiti, coll' annuenza del Principe, debbono rispettarsi, malgrado le pazioni ostative dei Contratti Enfiteutici.*

67. 68. *Il Principe nel suo eminente potere ha la facoltà di derogare ai diritti dei Terzi, tanto più quando vi concorre una causa di pubblico bene, o altra causa necessaria, ed urgente.*

72. 73. 74. *Per la cessione di Gius Enfiteutico durante la linea del cedente, ed ai patti medesimi del Contratto d'originaria concessione è bastante per la sua efficacia il consenso del domino diretto, appoggiato alla sovrana sanzione.*

75. *Il carattere di appodialità, e quasi allodialità impresso dalle Leggi d'amortizzazione ai beni di diretto dominio delle sole mani morte non esenti, fu esteso colle Istruzioni del* 1783. *anche ai beni delle mani morte non esenti.*

MOTIVI

Fino del 16. Agosto 1686. Iacopo d' Orlando da Lari per i rogiti del Notaro Luchetti condusse a Livello dal Comunello di Perignano stio-

ra 132. di terreno sodo con Sterpi in luogo detto *Poggio di Frate*, e *Vallibella* e sua linea masculina in perpetuo per l'annuo canone di Lire 71. e col patto di migliorarlo, e ridurlo a coltivazione.

Incapace l'Orlandi per la scarsità de' suoi mezzi di fortuna a sostenere la totalità dell'impegno assunto con la detta conduzione, riportato il consenso del domino diretto e l'approvazione dei surrogati dei nove, col Contratto del 25. Settembre 1689. rogato Biagini, procedè a cedere una porzione del fondo livellare a Francesco Franchi.

Altra porzione maggiore ne cederon dappoi dalla necessità spinti il di lui figlio Giovanni ed Andrea Nipote a Gio. Paolo Cucianti col Contratto del 27. Dicembre 1712. previo il solito consenso, ed approvazione, ed autorizzati di più da un Sovrano Rescritto del 28. Agosto dello stesso anno 1712.

Ma non migliorando le fortune della famiglia Orlandi, Giuseppe di Andrea Orlandi, nel quale erasi consolidato il possesso di questo residuo livello, aggravato di debiti, e di figli, cui non avea mezzo di provvedere con i necessari alimenti, propose a Lorenzo Natale Piazzesi la cessione di un altra frazione del livello medesimo.

Consentita questa cessione dal Piazzesi sul cader dell'anno 1778., l'Orlandi umiliò Preci al Real Trono, nelle quali raperesentava « ivi « Esser pover'uomo con numerosa famiglia, con diversi debiti, ed inca« pace onninamente di procacciarsi il vitto giornaliero; possedere a Li« vello alcuni pezzi di terra dati ai suoi Autori dalla Comunità di Lari, « e desiderando di soddisfare, e pagare i creati debiti per esimersi da « quelle esecuzioni, che gli vengon minacciate dai suoi Creditori, nè po« tendo ciò effettuare se non per mezzo di una cessione di ragioni, e ven« dita di uno di detti pezzi di terra; che però genuflesso ec. Supplica ec. « volersi degnare d'accordare all'Oratore la *vendita nelle consuete for« me* d'uno dei detti pezzi di terra attenenti alla divisata Comunità di « Lari, con ordinare al Magistrato di Lari, e suo Cancelliere, che ne pas« si il Contratto di cessione, e renunzia a favore di quella persona, che « dall'Oratore verrà nominata, per potere così esimersi da superflui, ed « onerosi dispendj. »

E su queste Preci dell'Orlandi il Magistrato Comunitativo di Lari con sua deliberazione del 28. Gennaio 1779. così dichiarava: « ivi » Con« siderata la buona qualità del Cessionario, con loro legittimo partito di « voti favorevoli cinque, nessuno contrario, prestarono, e prestano ogni « opportuno consenso per la cessione, e renunzia del detto Livello nella « persona del detto Piazzesi, con che dal medesimo si celebri il Contrat« to di conduzione con la Comunità, e rilasci una copia autentica alla « loro Cancelleria a tutte spese del Conduttore. »

Quindi rimesso l'affare per il canale ordinario all'informazione del

Provveditore dell' Ufizio de' Fossi di Pisa, questi nel dì 8. Febbraio 1779 in tal guisa riferiva a S. A. R. « ivi » Dalla compiegata responsiva del « Cancelliere di Lari, ed annessa deliberazione Magistrale costa del pie- « nissimo consenso dei Rappresentanti la Magistratura Comunitativa di « detto luogo per la cessione che s' implora con le presenti Preci di Giu- « seppe Orlandi a favore di Lorenzo Natale Piazzesi di un pezzo di terra « appartenente per diretto dominio alla suddetta Comunità, e ciò stante il « vantaggio, che questa viene a risentire per la miglior qualità del Ces- « sionario, et a condizione, che dal Cessionario medesimo se ne celebri « il nuovo Contratto di conduzione, e se ne rilasci una copia autentica « alla suddetta Cancelleria a spese del Conduttore, come pure resulta « che il caso della reversione del fondo è probabilmente lontano, giacchè « il Supplicante ha figlioli maschi, ed è chiamata a Livello tutta la sua « Linea Mascolina in perpetuo. — In simili casi è stata sempre solita la « R. A. V. di benignamente rescrivere tali Suppliche, onde in risoluzione « della presente, ardirei proporre il solito Rescritto. Quanto all' interes- « se della Comunità di Lari concedesi come si domanda, e con le condi- « zioni proposte. »

Conformemente a questa proposizione rescrisse il Sommo Imperante nel dì 15. Febbraio successivo.

Ed in coerenza di questo Rescritto si procedè fra le Parti nel dì 28 Agosto 1780. alla stipulazione della privata Scritta relativa alla già annunziata cessione nel modo seguente « ivi » In virtù della presente, ben- « chè privata Scritta da valere, e tenere come se fosse un pubblico giu- « rato, e garantito Istrumento fatto per pubblico Notaro fiorentino appa- « risca, e sia noto qualmente Giuseppe del fu Andrea Orlandi di Lari, « non per forza ec. ma spontaneamente ec. dà, cede, e renunzia, vende, « e trasferisce a Lorenzo Natale del fu Domenico Piazzesi di Lari, pre- « sente, accettante, è stipulante come sopra, un pezzo di terra parte la- « vorativa, e parte soda con uccelliera luogo detto il Poggio del Frate, « confinata a primo levante via di Stiado, 2. mezzogiorno Gio. Antonio ec. « Volpi, 3. via vicinale, e 4. via vicinale di misura stiora 30. e pertiche « 45. che è parte dell' effetto livellare goduto dal medesimo Orlandi co- « me ultimo dei chiamati, di proprietà del soppresso Comune di Perigna- « no nuovo patrimonio della Comunità di Lari, ad avere, tenere, e pos- « sedere con la clausula del costituto; costituzione di Procuratore, e ces- « sione di ragioni in quanto all' utile dominio solamente, ed in ordine « alla grazia ottenutane da S. A. R. alla quale ec. Qual vendita, cessione, « e renunzia fecero, e fanno dette parti per il prezzo di Sc. 69. con che « detti Piazzesi devino annualmente pagare alla nuova Comunità di Lari « le Lire 16. di canone annuo da defalcarsi dalla posta del suddetto Giu- « seppe Orlandi ed a tutte spese, aggravi, e gabella del Compratore, e « così ec. »

« E tutto a forma delle stime state fatte da amici comuni concordi, « e così ec. Della qual somma di Sc. 69. detto Giuseppe Orlandi confessò, e confessa di averli ricevuti anticipatamente dal detto Natale Piazzesi, e perciò ne fece, e fa fine, saldo e ricevuta generale, e quietanza, « con patto perpetuo di altro mai non domandare cos'alcuna per prezzo « e valore di detto effetto che sopra, chiamandosi contento, e sodisfatto « che così, e non altrimenti.

« A tal'effetto obbligarono, ed obbligano ciascheduno di dette parti « le loro proprie persone, eredi, e beni dei loro eredi presenti, e futuri « renunziando, sottoponendo ec. Ed in fede ec. »

Perfezionata in tal guisa la cessione, e così subentrato il cessionario Piazzesi nei diritti, che competevano al suo cedente Orlandi, procedè nel giorno medesimo alla pattuita stipulazione del Contratto di conduzione con la Comunità domina diretta, conforme resulta dal Pubblico Istrumento rogato Anichini « ivi » Essendochè Giuseppe del fu Andrea Orlandi di « Lari nello scorso anno 1778. porgesse Suppliche a S. A. R. di poter « cedere, vendere, e renunziare le sue ragioni utili di uno dei pezzi di « terra della Tenuta luogo detto Sotto Poggio del Frate ec. condotto a li« vello dal vecchio comune di Perignano, in oggi riunito alla nuova Co« munità di Lari da Jacopo di Andrea Orlandi per l'annuo canone di L. « 71. in tutto benchè alienato in parte per le susseguenti cessioni, come « appare dal Contratto ec. E che la magistratura della nuova Comunità « di Lari, a cui fino sotto dì 28. Gennaio 1779. fu partecipata tal Sup« plica accettasse la nomina fatta dal nuovo conduttore nella persona del « sig. Lorenzo Natale Piazzesi, stante la buona qualità del detto cessiona« rio, e perciò ne prestasse per mezzo di magistrale partito l'opportuno « consenso, per detta cessione, e renunzia nel medesimo sig. Piazzesi, « con che ne celebrasse il Contratto di conduzione colla Comunità, e ne « fosse rilasciata la copia di esso alla Cancelleria, con quanto ec. E che « essendo stato riproposto quanto sopra alla R. A. V. con Benigno Re« scritto del dì 13. Febbraio 1779. si degnasse di comandare. Che quan« to all'interesse della Comunità di Lari concedasi con le condizioni pro« poste, come costa dalla copia estratta dal signor Alessandro Papeschi « aiuto, dalla vegliante Filza di Suppliche Provveditorali dell'anno 1779 « nell'Ufizio dei Fossi di Pisa alla quale ec. E che altresì in conformità « di quanto sopra avendo detto Giuseppe Orlandi ceduto, venduto, e re« nunziato a detto sig. Lorenzo Natale Piazzesi un pezzo di terra di detta « Tenuta livellare di Stiora 30. e pertiche 45. lavorativa, e sodiva con « Uccelliera luogo detto Poggio del Frate, a cui confina ec. per il prez« zo di Sc. 69. e con che detto sig. Piazzesi si accolli l'annuo canone di « L. 16. da pagarsi a detta nuova Comunità di Lari, e da defalcarsi dal « Canone, che attualmente paga detto Orlandi, e come più latamente ap-

« pare dalla scritta privata di tal renunzia, e vendita fatta fra detto Orlan-
« di, e Piazzesi di questo suddetto giorno, che sarà da me Notaro rimes-
« sa al Pubblico, e generale Archivio della città di Firenze, senz' obbligo
« di copiarla in calce del presente Istrumento, che però fermo stante quan-
« to sopra.

« Per il presente pubblico Istrumento apparisca, e sia noto come
« costituito personalmente avanti di me Notaro, e Cancelliere della Co-
« munità di Lari, e Testimoni sottoscritti il sig. Gio. Batt. Bardi, in que-
« sta parte come deputato della Magistratura della Comunità di Lari con
« partito del 7. Ottobre 1779. dal quale premessa solenne protesta di non
« obbligar se ec., ma gli effetti, e beni di detta Comunità, e con tal pro-
« testa prestò, e presta ogni opportuno consenso nella suddetta vendita,
« renunzia, e cessione stata fatta da detto Giuseppe del fu Andrea Orlan-
« di al predetto sig. Lorenzo Natale del fu Domenico Piazzesi di detto
« luogo in vigore di detta privata Scritta con tutti i medesimi patti, ob-
« blighi, e condizioni, che sono espressi nel citato Contratto del 16. Ago-
« sto 1686. e con che si paghi da detto sig. Piazzesi, e suoi ec. L. 16. di
« annuo canone a detta Comunità da defalcarsi alla posta di detto Orlan-
« di da principiare a decorrere detto annuo canone dal di 16. Agosto
« 1780, e così seguitare donec ec. presente accettante, e conducente det-
« to sig. Lorenzo Natale Piazzesi e per esso assente, il signor Domenico
« Piazzesi suo figlio, che così, e non altrimenti. »

Ed immediatamente dopo la stipulazione di questo Contratto procedè il Compratore Piazzesi a far la voltura in sua testa all' Estimo del pezzo di terra cedutogli dall' Orlandi con espressa indicazione « ivi »
« Levato dalla testa di Giuseppe Andrea di Cipriano Orlandi in questo
« art.78. per averlo acquistato detto Lorenzo Natale Piazzesi per renunzia
« del detto Giuseppe Orlandi a forma della grazia dal detto Orlandi ot-
« tenuta da S. A. R. col pagamento dell' annuo canone di Lire 16. a favo-
« re della nuova Comunità di Lari, come per Contratto rogato ec.

E coerentemente a questa voltura fu anche successivamente per opera del Cancelliere di quella Comunità, e nell' interesse della medesima fatto lo stacco, e defalco dalla posta Orlandi al campione dei Livelli, onde separare i possessi, ed il canone come apparisce dal certificato rilasciato da quella Cancelleria nel primo Settembre 1831.

Dopo che in tal guisa erano state definitivamente regolate le cose rapporto a questa cessione tra l' Orlandi, ed il Piazzesi, per lungo tempo ne goderono questo, e i di lui successori tutti in pienissimi effetti anche di fronte ai figli del venditore Orlandi, che successivamente mancò alla vita, i quali devenendo col Contratto il 27. Settembre 1821, alla recognizione in dominum della Comunità di Lari, indicarono quella sola porzione del Livello, che lor rimaneva dopo l'alienazione pater-

na, senza riservo alcuno, e tanto questa riconobbero senza reclamo, che nella descrizione dei loro beni livellarj, indicarono come confinanti i successori del primo alienatario Piazzesi « ivi » confina a primo Jacopo « e fratelli Piazzesi con beni cedutigli da Giuseppe Orlandi loro autori.

E questo godimento progredì pacifico, e tranquillo malgrado che per parte dell'alienatario fosse totalmente cambiata la faccia dei fondi cedutigli dall'Orlandi sotto i di lui occhi, e sotto quelli dei di lui successori, finchè i fratelli Andrea, ed Agostino Orlandi figli dell'alienante Giuseppe Orlandi concepirono lo strano divisamento di molestare nel possesso i sigg. Jacopo, Giuseppe, e Giovanni Piazzesi successori del primo alienatario Lorenzo Natale Piazzesi; E con Scrittura di Domanda esibita negli atti del Tribunale di Lari sotto dì 7. Settembre 1827. mostrandosi inscienti di quella cessione, che avea fatta al loro padre a Lorenzo Natale Piazzesi, e di cui non a guari si eran dichiarati consapevoli, allorquando nel 27. Settembre 1821. procederono al menzionato Contratto di recognizione in dominum colla Comunità, ed esponendo che i detti sigg. fratelli Piazzesi si eran fatti lecito di esercitare degli atti possessorj sopra una quota di quei beni, che formavan parte del Livello condotto dal loro autore Jacopo del quondam Andrea Orlandi per se, e sua generazione mascolina in perpetuo, ed al quale essi avevano come unici maschi superstiti della famiglia Orlandi una vocazione incontrovertibile, fecero istanza, onde previa la dichiarazione della pertinenza ai medesimi della detta quota di beni, fossero quindi reintegrati nel di loro possesso espellendone i sigg. Piazzesi, colla di loro condanna alla restituzione dei frutti indebitamente percetti dal dì 18. Marzo 1820. epoca della morte del di loro padre, esclusi gli anteriori per non essere stati i medesimi di lui eredi.

Contro questa inattesa domanda sorsero opponenti i signori fratelli Piazzesi, e con Scrittura del 30. Novembre 1827. contestarono, ch' essi possedevano legittimamente, ed avean diritto di ritenere quell' appezzamento di terra, che dagli Orlandi veniva investito in ordine al Sovrano Rescritto del 13. Febbraio 1779. del quale già facemmo menzione, e con cui il Principe secondando le Preci del loro autore Giuseppe Orlandi, accordò ad esso la facoltà di cedere, vendere, e renunziare al defonto Lorenzo Natale Piazzesi loro Avo l'appezzamento ridetto, della qual facoltà egli difatto si valse con l'indicato privato atto del 28. Agosto 1780., approvato nelle debite forme dalla Magistratura Comunitativa di Lari.

Che questo possesso poi si era tanto più in essi consolidato dopo la emanazione del Sovrano Motuproprio del dì 24. Maggio 1783. e delle successive istruzioni del 7. Giugno, quando tutt'ora trovasi in vita l'alienante Giuseppe Orlandi, mentre l'oggetto politico di questa Legge, essendo quello di restituire al Commercio, ed alla libera disponibilità i be-

ni delle Comunità, ed' altri Luoghi Pii esenti dalle Leggi di ammortizzazione, conforme era stato ritenuto dalla recente circolare dell'I. e R. Consulta del 16. Novembre 1826. non poteva revocarsi in dubbio, che qualora fosse potuto disputarsi sulla irretrattabilità di quella vendita, e renunzia, che avea fatto l'Orlandi in ordine al rammentato Rescritto, questa disputa però cessar doveva per le enunciate successive disposizioni legislative, per le quali nel silenzio dell'alienante veniva a mancar di fondamento qualunque reclamo per la regola, che quando il possessore di un fondo alieno, o soggetto ad essere ad altri restituito, ha proceduto ad alienarlo, se sopravviene in seguito nell'alienante per qualsivoglia titolo, o ragione il diritto di liberamente disporne, l'alienazione anteriormente fatta si convalida nell'alienatario, e diventa irretrattabile, come se si fosse effettuata nel momento della sopravvenuta facoltà di disporre.

A siffatte deduzioni replicavano i fratelli Orlandi, che la cessione, e renunzia delle controverse terre livellari fatta dal loro padre, non poteva servir di ostacolo alle di loro istanze appoggiate a quella pazione contrattuale, cui non poteva in verun modo derogarsi, vietando le Leggi di quel tempo l'alienazione dei beni delle Comunità, e non potendo tal diritto considerarsi remosso per il Sovrano Rescritto del 13. Febbraio 1779 non solo perchè in ordine alle massime di ragione i Rescritti del Principe non posson distruggere, o paralizzare i diritti dei Terzi, quanto ancora perchè nelle particolari circostanze del caso, lungi che il Principe rescrivente intendesse d'inferire un tal pregiudizio, spiegò in lettera ch'egli senza rapporto alcuno ai diritti dei chiamati, concedeva l'implorata autorizzazione per la cessione in disputa quanto all'interesse della Comunità Domina diretta.

Replicarono inoltre, che molto meno questa cessione poteva acquistar legittima sussistenza, e così esser loro pregiudicevole per il sopravvenuto Sovrano Motuproprio del 24. Maggio 1783. susseguito quindi dalle relative istruzioni nel 7. Giugno, mentre le disposizioni quivi contenute investivano esclusivamente le contrattazioni future, che avvenir potessero di quei beni, i quali restituivansi alla libera commerciabilità, ed in ogni evento determinando delle forme speciali, nel concorso delle quali soltanto poteva considerarsi indotta nell'attual possessore la facoltà di disporre dei beni attenenti alle Comunità malgrado i vincoli della pazione, non potevano esser atte a convalidar quell'atto in origine nullo per il difetto di potestà nel renunziante, non riscontrandosi in questo adoprate quelle solennità, che nelle indicate istruzioni particolarmente erano state prescritte.

Contestata in tal guisa la lite procederono intanto i fratelli Piazzesi a ricondurre in figura moderna questo livello in seguito dell'autorizzazione riportata col Sovrano Rescritto del dì 8. Maggio 1828. il quale appro-

vava il relativo partito della Magistratura Comunitativa di Lari del 9. Aprile precedente.

A maggior sostegno poi dei loro diritti allegavano in atti con scrittura del 3. Luglio 1828. diversi esempj di cessioni di Livelli autorizzate dalla Comunità di Lari con le stesse forme, con cui erasi proceduto in quella, della quale disputavasi, intendendo con questi di giustificare, che i Livelli antichi delle Comunità, ed in speciel modo di quelle di Lari, e di famiglia erano per consuetudine alienabili.

Anche su queste allegazioni dedussero le loro osservazioni i fratelli Orlandi, sia rapporto all'inefficacia della consuetudine, che pretendevan da quella indurre, e che ravvisandosi senza equivoco per una consuetudine *contra Legem* tanto più difficilmente dicevano era ammissibile, esigendo essa il cupulativo concorso di molti requisiti sostanzialissimi fra i quali in specie un costante, e non mai variato modo di agire per un tempo diuturno, quale non verificavasi nel caso attuale, atteso il breve periodo di tempo, entro di cui erano avvenute le allegate cessioni; Sia rapporto alla contestata nuova riconduzione di questo Livello a forma dei moderni Regolamenti, sulla quale, mentre concordavano la di lui efficacia, ove fosse stata effettuata durante la vita di Giuseppe Orlandi, sostenevano poi la di lei totale irrilevanza, per essere stata posta in essere, quando già erasi ad essi quesito il diritto alla rescissione della vendita fatta dal loro Autore, e quando di più era già su di questa stata contestata la Lite.

Così compito il giudiciale procedimento della prima Istanza, ne successe quindi la formale pronunzia del Tribunale di Lari nel 20. Agosto 1828. colla quale venne rigettata la domanda dei fratelli Orlandi, con la plenaria assoluzione dei fratelli Piazzesi, e la condanna di quelli nelle spese.

Tre furono i principali fondamenti, che motivarono quel giudicato. In primo luogo si ritenne il generale proscioglimento dei Livelli tutti di mano morta in ordine alle due Toscane Leggi del 1. Febbraio 1751. e del 2. Marzo 1769. al quale riputavasi non fare ostacolo la successiva esenzione dei beni spettanti alle Comunità per le disposizioni contenute nel Motuproprio del 23. Novembre 1769. atteso esser questa preordinata al pubblico bene, e non già influita dalla contemplazione di quei diritti, che potevano spettare ai compresi nel Livello, i quali ravvisavansi, come ormai irretrattabilmente pregiudicati dalle disposizioni precedenti; si considerò in secondo luogo, che progredendo il Legislatore nella veduta di rendere assolutamente commerciabili tutti i beni indistintamente delle mani morte, anche prima che avvenisse la disputata contrattazione fra Orlandi, e Piazzesi, erano stati fin dal 17. Giugno 1776. pubblicati per i Livelli di nuova Conduzione dai Regolamenti fondati sul sistema di libertà non ostante l'indole pazionata delle investiture, i quali poi furono

stesi anco a Livelli antichi col Motuproprio del 23. Maggio 1783. semprechè fossero ricondotti in guisa moderna secondo le forme, che colle successive istruzioni venivan prescritte; cosicchè nell'alienazione dell'Orlandi riscontrandosi presso che adempite queste forme, doveva in ogni evento riconoscersi nel silenzio che egli in quella circostanza, ed anche successivamente praticò, indotta una costante perseveranza di rendere irretrattabile quel Contratto, al quale sicuramente egli era devenuto coll'inteso scopo di tsasfondere tutto il gius enfiteutico nell'alienatario Piazzési; E si considerò finalmente, che indipendentemente da quella libera commerciabilità di questa classe di beni, che poteva indistintamente considerarsi indotta per le rammentate Leggi Toscane, concorreva un'opinione assai generale, ed un'uso quasi comune nella Comunità di Lari di risguardare come validamente alienati tutti i Livelli anche pazionati, allorquando riconcorreva il consenso della Comunità predetto, e l'annuenza del Principe.

Da questo giudicato appellò alla Ruota Pisana Andrea Orlandi anche per l'interesse che riguardava il fratello Agostino, di cui era divenuto donatario universale, e presso questo Dicastero vennero sviluppati pressochè i medesimi fondamenti, e relative obiezioni ch'erano state dedotte avanti il Tribunale di Prima Istanza, se non che qualche disputa elevossi sulla volontà del cedente Giuseppe Orlandi, di cedere piuttostochè il gius formale enfiteutico sull'appezzamento di Terra in disputa la sola comodità di percipere i frutti durante la di lui vita.

Ma in questo secondo giudiciale esperimento non fu pari la sorte pei fratelli Piazzesi, poichè con la sua pronunzia del 15. Novembre 1830. la Ruota Pisana decretò essere stato bene appellato per parte di Andrea Orlandi dalla precedente rammentata Sentenza del Tribunal di Lari, e quella revocando dichiarò essersi aperta a favore di Andrea, ed Agostino fratelli Orlandi fino dal 18. Marzo 1820. giorno della morte di Giuseppe Orlandi di loro Padre la vocazione al godimento delle ragioni livellarie provenienti dal Contratto di concessione del 16. Agosto 1686. sopra l'appezzamento di terra predetto, e doversi perciò rimuovere dal possesso del medesimo i sigg. fratelli Piazzesi; rilasciando a tal'effetto contro i medesimi ogni opportuno mandato immissivo, ed espulsivo, e condannandogli inoltre alla refusione delle spese di ambedue i Giudizj, ed alla restituzione dei frutti percetti sopra il detto fondo dal giorno della principal domanda presentata dai fratelli Orlandi, e di quelli, che potessero percipere fino all'effettivo rilascio del medesimo.

Un'opposto modo di ragionare sugli effetti della Legge del 2. Marzo 1769. non che delle Leggi successive, e sulla non giustificata libera alienabilità dei beni di diretto dominio della Comunità di Lari, ed anco, ove l'uopo della Causa l'avesse richiesto, la non riconosciuta volontà

dell' alienante Orlandi di cedere irretrattabilmente il gius formale enfiteutico, somministrarono i principali elementi di questo secondo giudicato.

Di fatti quei Giudici Ruotali avvertivano che non sussisteva in veruna guisa che il sommo Imperante colla Legge del 2. Marzo 1769. avesse nei beni spettanti per diretto dominio ai Corpi morali distrutto, ed annientato senza distinzione alcuna il vincolo d'investitura *ex pacto et providentia* senza curare in veruna guisa l'interesse dei chiamati, e che i posteriori Motupropri del 19. Aprile, e 14. Dicembre 1769. sottraendo all' ammortizzazione i Patrimonj delle Città, Comunità, ed altri luoghi Pij Laicali sottoposti ai Magistrati del Gran-Ducato, non avessero potuto anche nell' interesse dei chiamati cancellare quell' appodialità, che nei beni medesimi, secondo l'avviso dei difensori dei fratelli Piazzesi, era stata omai impressa irretrattabilmente dalla Legge precedente. Imperocchè lungi che ciò si verificasse, veniva anzi un tale concetto riprovato dallo stato della Giurisprudenza Toscana nella soggetta materia costantemente osservata nella contingenza di simili casi, in ordine alla quale era oggimai accertato, che comunque nella sanzione generale della Legge del 1769. volessero apprendersi per comprese anche le Comunità; L'esenzione per altro che a prò di quelle sopravvenne, ed a tutti gli effetti con i già citati successivi Motupropri, e che in modo non equivoco venne anche dichiarata dalle istruzioni ec. i Notari, sulla detta Legge, e sulla precedente del primo Febbraio 1751. aveva sottratti pienamente i Patrimonj Comunitativi da qualunque influenza della già proclamata allodialità dei beni spettanti ai corpi morali, ed avea conseguentemente conservati intatti ed inviolabili i diritti dei futuri compresi nell' enfiteutiche concessioni.

Avvertivano in secondo luogo, che la consuetudine pretesa indotta nella Comunità di Lari di considerare liberamente alienabili i beni ad essa spettanti per dominio diretto, non era rimasta in guisa veruna giustificata negli atti, mentre i Contratti di consimili cessioni Livellarj, che si allegavano erano stati per la massima parte preceduti dal Rescritto del Principe, e così non in forza della consuetudine eransi considerati autorizzati, ma per l'annuenza del Sommo Imperante, il quale nella pienezza del suo potere avea potuto muoversi a tali speciali concessioni in veduta di particolari circostanze, che nella contingenza dei respettivi casi rendeva plausibile una tale misura. E mentre poi non costava dagli atti, che all' epoca di quelle allegate alienazioni dei beni Livellarj fossero esistiti quelli, che dopo gli alienanti vantavano dei titoli di vocazione per i patti d'investitura al dominio utile, o che essendo esistite avessero rispettate queste alienazioni medesime, o sivvero che dietro il loro reclamo, fossero quelle state giudicialmente pronunziate irretrattabili; senza di che non poteva concludersi, che in tutti quei casi si fosse sempre venduto col sacri-

fizio irreparabile del diritto dei chiamati, e che in tal guisa fosse rimasta consolidata la consuetudine di disporre in quella forma dei beni Comunitativi Livellarj.

Avvertivano poi in terzo luogo, che non era poi nemmeno concorsa la volontà dell'alienante Orlandi di disporre irretrattabilmente col disputato Contratto del gius formale enfiteutico in pregiudizio de' suoi figli, ch'eran dal patto della originaria investitura successivamente invitati a questo Livello; poichè il tenore e le clausule dei due respettivi atti di rescissione, e di prestazione di consenso per parte della Comunità Padrona diretta, la mancanza di ogni stipulazione per parte del Cessionario Piazzesi, per i suoi Successori, e la discreta quantità del prezzo di questa cessione insinuavano invece con tutto il fondamento, che la misura della durabilità della Cessione stessa progredir dovesse con quella della vita dell'alienante, e non più oltre.

E soggiungevano finalmente, che quando pur fosse costato di questa volontà d'altronde inefficace per le cose precedentemente discorse, nulla refluiva per convalidarla il posteriore Rescritto del Principe, quando a questo attribuir si volesse la forza di distruggere i diritti dei successivi chiamati: Imperocchè considerato anzi il tenore del Rescritto medesimo, col quale il Principe sulle preci dell' Orlandi concedeva in contemplazione speciale, e restrittiva dell' interesse della Comunità, restava escluso per conseguenza, ch'egli avesse diretto il pensiero al diverso interesse dei chiamati, e concluso invece ch' egli avesse lasciato quèsto subordinato alle disposizioni di ragione, per le quali era già stata dimostrata la di lui intangibilità.

Mal paghi i fratelli Piazzesi di questo secondo giudicato, che lor ritoglieva tutti i benefici effetti della pronunzia di prima Istanza, portarono contro di quello i lor reclami avanti il Supremo Consiglio, ove nel contradittorio dei valentissimi Difensori delle Parti ricevè la Causa quel maggiore sviluppo sopra i rilievi dedotti *hinc inde*, che dal loro solertissimo ingegno, e dalla loro dottrina necessariamente emergevano.

Tornò a disputarsi sulla volontà dell' alienante Giuseppe Orlandi, e subalternamente quindi si questionò più acerrimamente sulla di lui potestà.

Sostenevano i Difensori dei Piazzesi per le cose già avvertite nella narrativa dei fatti, e nei motivi dei giudicati precedenti non poter oggimai dubitarsi, che l' Orlandi con la privata Scritta del 28, Agosto 1780. avea inteso di fatto di cedere ai Piazzesi il gius formale enfiteutico sull'appezzamento di Terra in questione, e non la semplice comodità di perciperne i frutti durante la di lui vita: Lo impugnavano i Difensori dell'attuale Orlandi, sostenendo, che mentre niuna contemplazione dei chiamati, e la modicità del prezzo di quest'alienazione, stavano piuttosto ad indurre

nella persuasione, che questa contenesse soltanto la semplice cessione dei frutti, non s'incontravano d'altronde in questa contrattazione delle convenzioni, e dei fatti, i quali coartassero un' intelligenza diversa, come sarebbe stato d'uopo per concluderla, massime nel difetto di quella potestà ch'essi in qualunque evento contrastavano che concorresse nell'Alienante, e dalla quale sempre per le comuni regole di diritto deve prender norma la volontà.

E su questa potestà insistevano i primi col maggiore impegno, desumendola primieramente da quella quasi appodialita, o libera disponibilità, che essi credevano indotta indistintamente nei beni appartenenti a tutti i corpi morali indefettibili per un' effetto indeclinabile delle disposizioni contenute nella patria Legge del 2. Marzo 1769. comunque in seguito fossero alcuni di questi dichiarati esenti dall'influenza della già pronunziata di loro generale amortizzazione, mentre questa esenzione era, giusto il loro divisamento, limitata, e circoscritta al solo interesse di quel corpo morale ch'era chiamato a profittarne, e non già al diverso interesse dei chiamati, il quale ormai era stato irrevocabilmente pregiudicato dalle disposizioni antedette.

Lo desumevano poi dalla specialità, che offriva la causa attuale, avuto particolarmente riguardo al consenso dispositivo che riportò l'alienante Orlandi dalla Comunità domina diretta; E dalle particolari circostanze del caso attuale, ossia dalla consuetudine, che tuttor sostenevasi invalsa sull'alienabilità dei beni livellarj attenenti alle Comunità, ed in specie a quella di Lari dal Rescritto del Principe, che autorizzò quest' alienazione, e dal concorso di cause urgenti, e necessarie, che dettero luogo alla medesima.

Combattute queste deduzioni dai Difensori dell'Orlandi, i quali gia si eran fatti forti sul difetto di qualunque potestà, sia per l' inesistenza dell'allodialità indotta dalla Legge, sia per il preteso non giustificato concorso del consenso dispositivo, e di una consuetudine capace d'imprimer su i beni quella libera disponibilità, che loro toglievano i patti della originaria investitura, sia per l'inefficacia all' uopo inteso dai Piazzesi del Rescritto del Principe, e delle cause urgenti, dalle quali si voleva quest' alienazione animata, si fece luogo presso di noi ad un' accurato esame di una Causa così interessante, per cui dopo il lungo perorar degli egregj Difensori delle Parti, restammo pienamente convinti, che destituta fosse d' ogni legal fondamento l'azione reivindicatoria intentata dai fratelli Orlandi, e quindi procedemmo in questo giorno alla plenaria revoca dell' appellata Sentenza, in quanto credemmo esuberantemente dimostrato, che l'alienante Orlandi colla privata Scritta del 28. Agosto 1780. e con gli atti, che la precederono, e la susseguirono, avesse spiegata una deliberatissima volontà di cedere all'Autore degli attuali Piazzesi il gius for

male del Livello, di cui si disputa, e che come questa volontà poteva ne' suoi effetti incontrare ostacolo insuperabile, ove si fosse riconcentrata sotto la esclusiva influenza della Legge del 2. Marzo 1769.; così all'opposto incontrar doveva un pienissimo effetto, attese le specialità della Causa, e le particolari circostanze del caso.

Scendendo quindi a sviluppar le ragioni di questa nostra opinione, compiremo questo officio in tre distinte Ispezioni, discorrendo nella prima della volontà, e riservando alle altre due la dimostrazione dei di lei diversi effetti di fronte alla Legge del 2. Marzo 1769. ed alla detta specialità della Causa, ed alle particolari circostanze del caso.

INSPEZIONE I.ª

Sulla Volontà.

I fatti in principio esposti già di per se soli stanno a concludere, che Giuseppe Orlandi intese realmente col disputato Contratto di trasfondere in Lorenzo Natale Piazzesi le ragioni utili di Livello, e che questa intenzione, come si fe comune a quest' Acquirente, così fu partecipata e divisa da tutti quelli ch' ebbero parte nella preparazione, e compimento di quest'affare. La riassunzione quindi dei medesimi, e poche osservazioni, che vi si applichino, basteranno per render questa conclusione evidentissima.

L' Orlandi nelle preci umiliate al Principe, e testè rammentate, domandava in lettera di esser autorizzato a vendere uno dei pezzi di terra Livellarj della Comunità di Lari per liberarsi dalle molestie dei Creditori, e per supplire il vitto giornaliero alla sua famiglia; Così annunziava una Causa di necessità positiva, ed assoluta, alla quale non poteva in altra guisa far fronte, se non che con quel maggior retratto, di cui poteva essere suscettibile quel piccolo fondo, ch'ei divisava di vendere ai Piazzesi; E siccome questo maggior retratto, trattandosi di un terreno in gran parte sterile, non poteva ottenersi, che mediante un'assoluta, ed irretrattabile distrazione del medesimo, quindi era luogo ad argomentarsi, siccome annunziava il tenore anco materiale delle dette preci, che l' autorizzazione, che a tal'uopo imploravasi, risguardava positivamente la traslazione del controverso fondo livellare, e l' abdicazione perpetua di ogni suo diritto dell' Orlandi sul medesimo.

Confermava questo concetto medesimo l'istanza che nelle stesse preci si conteneva diretta ad impetrare, che fosse ordinato al Magistrato Comunitativo di Lari di passare col Cessionario l' opportuno Contratto di cessione, e renunzia, lo che dimostrava ch' egli voleva esser tolto di mezzo assolutamente, e che tutte le obbligazioni da esso assunte, anche nell'

interesse de' suoi successòri dovevano esclusivamente appartenere al cessionario medesimo

E più poi lo confermava la non dissimulata, anzi da esso dichiarata esistenza di una numerosa famiglia, nel di cui sostentamento doveva in parte erogarsi il ritratto, e l'essersi poi per tale ogetto rivolto al Principe, cui sarebbe stato totalmente estraneo qualunque ricorso, ove fosse stato suo divisamento, invece del gius formale enfiteutico, di cedere la semplice comodità di percipere i frutti perdurante la sua vita. 5

Che così intendesse l'Orlandi, lo apprese anche la Comunità domina diretta, cui furon circolate le di lui preci per la relativa informazione, mentre con la di Lei quasi coeva deliberazione magistrale dichiarò « ivi »
« che inerendo alla domanda dell' Orlandi di poter cedere, e vendere le
« ragioni livellarie di un pezzo di terra, sentito il Piazzesi, considerata
« la buona qualità del cessionario, prestarono il consenso per la cessione,
« e renunzia del Livello, con che il Piazzesi celebrasse *il Contratto di*
« *conduzione colla Comunità* e ne rilasciasse copia ec. » 6

E lo spiegò immediatamente allorquando dal suo Cancelliere rinviandosi l'affare al Principe per l'organo consueto del Provveditore dell'Uffizio dei Fossi di Pisa nella lettera dei tre Febbrajo 1779. esprimeva, ch'era stato prestato il consenso per la cessione, o renunzia impetrata dall'Orlandi, inquanto che il possessore attuale del livello aveva più figli maschj, e per conseguenza la terminazione della Linea sarebbe per esser lontana, e nel cessionario Piazzesi veniva ad incontrare una persona più solvente nel bebitore del canone; lo che era inconciliabile con la veduta di tener preservati i diritti dei successivi chiamati, mentre la contemplazione portata alla maggior durata della Linea Orlandi, ed all'acquisto d'un miglior debitore del canone, stava a spiegar necessariamente, che il Livello passato, che fosse nei Piazzesi andava a prender sotto ogni rapporto un'aspetto più proficuo per il domino diretto, e che così dopo questa cessione dovèan considerarsi come tolti affatto di mezzo tutti gli Orlandi, senza che lo scopo istesso della Comunità concedente non avrebbe potuto sortire il suo completo effetto. 7

Lo stesso Provveditore di Pisa dopo le deliberazioni comunitative informando il Principe sulle dette preci dell'Orlandi denotava chiaramente di avere appreso lui pure la perpetuità della cessione, che si proponeva in favore del Piazzesi, mentre anch'egli nel proporre, che fosse benignamente concesso l'implorata autorizzazione insisteva in quelle medesime vedute di utilità, dalle quali le dette deliberazioni erano state animate, e che non potevano, se non che da questo sistema conciliarsi, essendo incompatibile il rispetto alla linea dell'Orlandi, ed alla esistenza dei Maschj chiamati col vantaggio di un Cessionario più solenne, e con la nuova con-

duzione, alla quale doveva devenirsi per la volontà dello stesso Orlandi
8 assentita dal Magistrato Comunitativo.

E questa volontà dell'Orlandi preordinata necessariamente per le già annunziate cause alla completa abdicazione di ogni gius enfiteutico, e così ritenuta dalla Comunità di Lari, e dal Provveditore dell' Ufizio dei Fossi di Pisa, riconoscevasi anche dallo stesso Principe, il quale rescrivendo sulla supplica dello stesso Orlandi, concedeva benignamente quell' autorizzazione, che veniva richiesta per portarla ad effetto, mentre ove egli
9 avesse potuto altrimenti apprendere, che quello, che dal supplicante domandavasi era relativo alla semplice comodità di percipere i frutti durante la sua vita, non sarebbesi prestato ad una concessione inutile, che totalmente, ed esclusivamente dipendeva dal libero arbitrio del richiedente, non potendo ignorarsi da chicchessia, che risiede nella indipendente facoltà di qualunque Livellare il poter distrarre liberamente il diritto di po-
10 ter percipere i frutti del fondo enfiteutico durante la sua vita, secondo che fra i molti, che potrebbero allegarsi avvertono. *Fulgin de jur. Emphyt. tit. de caduc. quaest.* 6. *N.* 6. *De Luc. de feudis Disc.* 110. *N.* 6. *e la Rot. Rom. nelle Nuperriom. Vol.* 8. *Dec.* 131. *N.* 8., e ciò anche nel caso, in cui nel contratto d'investitura, come in quello dell' Orlandi, riscontrisi pattuita la proibizione di ogni alienazione, perchè la cessione della comodità di percipere i frutti non può risguardarsi per una vera, e
11 propria alienazione, secondo l'opinione del *Corbulo nel suo trattato de Emphyt. tit. de caet. privat N.* 3. la quale è oggi mai elevata al grado di massima incontrovertibile, giusta le cose avvertite dall' antica *Ruota*
12 *nostra* tra le raccolte nel *Tesoro Ombrosiano Tom.* 3. *Decis.* 49. *N.* 14.

Quando per tanto per le dichiarazioni dello stesso Orlandi, della Comunità di Lari, del Provveditore dell'Ufizio dei Fossi di Pisa, e per il fatto dello stesso Principe rescrivente tutte le vedute eran preordinate, e dirette alla sostituzione di un nuovo livellare all'antico, ed alla conciliazione del di lui interesse con quello del domino diretto incompatibile, e l'uno, e l'altro col sistema di una precaria distrazione, sembrò al Supremo Consiglio, che nulla più occorresse per considerar dimostrato, che tutti gli atti precedenti alla disputata cessione coartavano necessariamente la volontà dell'Orlandi alla completa, e perpetua refusione del gius
13 formale enfiteutico sul fondo in disputa.

E questa volontà che avea di certo l'Orlandi precedentemente alla cessione si mantenne perseverante anche nell'atto stesso di portarla ad effetto come resultava dal tenor materiale della medesima, e dalle circostanze, che l'accompagnarono.

Con questa cessione contenuta nel già menzionato Chirografo del 28. Agosto 1780. l'Orlandi dà, cede, renunzia, vende, e trasferisce a Piazzesi presente, ed accettante ec. *ad avere, tenere, e possedere, colla*

Clausula del costituto, costituzione di Procuratore, e cessione di ragioni, quanto all'utile dominio solamente, ed in ordine alla grazia ottenuta da S. A. R. alla quale ec.

E come poteva egli esprimer più efficacemente il suo concetto dell'assoluta irretrattabile traslazione del dominio utile nel cessionario Piazzesi? Le frasi usate « dà, cede, vende ec. unite alle più effrenate clausule del constituto, dell'avere, possedere ec. non sono altrimenti conciliabili, che con una vera, e propria vendita, e con quella renunzia abdicativa, che nasceva dalla refutazione del fondo parziale nella Comunità domina diretta. 14

Più poi lo persuade la relazione ch'egli fà alle preci, alla informazione, ed al rescritto, nei quali atti, non potendo dubitarsi per le cose già avvertite, che la volontà per un'assoluta vendita fosse completamente spiegata, conveniva ritener per necessità la perseverenza di questa volontà medesima, non essendo ignoto in giurisprudenza, che la relazione avuta ad un' atto è di sua natura repetitiva di tutto ciò, che nel relativo si contiene. 15

Lo porta poi ad evidenza, che non ammette possibile in contrario, il prezzo di questa cessione, il modo con cui venne determinato, ossia la perizia, ed il modo poi con cui venne stabilito il pagamento del canone al domino diretto.

Il prezzo fù determinato in Scudi 69. di fronte a stiora 30. di Terreno livellare, sul quale posar doveva l'annuo canone di Lire 16. — — La natura di questo terreno indicato nello stesso Contratto di cessione come parte lavorativo, e parte sodo, e descritto poi più particolarmente nel pubblico Istrumento di notorietà riposto negli atti, e firmato da cinque Testimoni Seniori fra i possidenti della Collina Larese, come consiste nella massima parte « ivi » In grotta di terra sterile, e rossigna con biancane, « sbroccature, e rosicaje, in gran parte sodo, e ricoperto di ginestre, ti- « gnamiche, e piccole stipe ec. » stava a determinare la congruità di questo pezzo nel sistema di una vera, e propria alienazione del gius enfiteutico, persuadendo la sola ragion naturale, che la semplice cessione del comodo di percipere il frutto durante la vita del cedente Orlandi sopra un fondo di questa meschina entità, e nella massima parte sterile, non poteva di gran lunga ascendere a questa somma. 16

Ma se maggior chiarezza si fosse desiderata per aver dei riscontri positivi, che realmente questo prezzo non potesse convenire che ad una vendita effettiva, la somministravano alcuni esempi forniti negli atti dai sigg. Fratelli Piazzesi.

Lorenzo Casini col Contratto del 29. Luglio 1818., e così in un'epoca, nella quale i Terreni erano in assai maggior valutazione, vendè un pezzo di Terra lavorativa con viti della medesima estensione di St. 30., e-

pertiche 15. contiguo a quello ceduto dall'Orlandi per il prezzo di soli Scudi 25.

Nel 20. Dicembre 1826., e così in un' epoca assai più florida per il valore delle contrattazioni fondiarie un certo Fanali vendè ad un tal Carletto per i rogiti del Notaro Ciabatti un pezzo di Terra lavorativa, vitata con alcuni piccoli olivi, e così d' una cultura assai migliore posto al Poggio a Lippi presso il terreno dell'Orlandi di stiora 16. per il prezzo di Scudi 65. al netto del canone livellare pagabile alla Comunità in Lire 4. 1. — ogni anno, talchè quadruplicato il canone, che restava accollato al Piazzesi, e considerata la infinitamente peggior qualità di terreno da lui acquistato, non dissimile al confronto restava anche il prezzo di questa moderna alienazione.

17

Qual maggior riprova pertanto, che il prezzo di questa disputata cessione fù l'equivalente effettivo di una vera, e propria alienazione? E venendo poi al modo, con cui per il concordato delle Parti, venne questo prezzo determinato, questo non poteva in altra guisa ravvisarsi, che come conveniente, e proporzionato al prezzo di una vera, e propria vendita.

Due Periti prescelti dalle Parti il sig. Francesco Panicacci, e Bartolommeo Jacoponi eseguirono la stima dell'appezzamento di terra in questione descrivendolo « ivi » di misura circa stiora 30. parte lavorativo, « parte sodo. » E dissero averlo valutato « ivi » buono, e cattivo Sc. 4. « lo stioro con patto si deva considerare in detto prezzo il canone dovuto « alla Comunità, estimo, e scoli, che li possono toccare ec. »

Quindi la contemplazione ch' ebbero questi Periti alla natura del suolo piuttostochè al di lui prodotto, e l'adottato sistema delle detrazioni solite praticarsi nell'effettivo passaggio dei beni da una in un'altra persona, non lasciavan dubbio che i periti medesimi, lungi dal considerare nella loro stima quella supposta cessione della comodità di percipere i frutti durante la vita del cedente Orlandi, non ebbero altra veduta, che di valutare l'intrinseco prezzo di questo fondo, onde servir potesse di norma alla di lui irretrattabile alienazione.

Ed a quest'alienazione del gius enfiteutico, conferiva poi, quasi come corollario dei tanti riscontri, che stavano a dimostrarla, il distacco dalla posta Orlandi di quella parte del canone, che doveva sul fondo renunziato pagarsi dal Piazzesi, e suoi ec., lo che rendeva inconcepibile, come potesse parlarsi sul serio della cessione della semplice comodità di percipere i frutti; mentre in questo caso dovendo sempre considerarsi come livellare l' Orlandi, era quegli, che dirimpetto il domino diretto compariva sempre il debitore del canone, e la impostazione per conseguenza non poteva restar soggetta ad alcun cambiamento.

18

Ne per far piegare a questa parziale cesssione la volontà dell'Orlandi dopo i tanti riscontri già notati precedenti al contratto, e quelli non

meno che lo accompagnarono, sembraron meritevoli di considerazione due circostanze, che marcatamente si notavano dagli accurati Difensori degli attuali Orlandi, quella cioè, che nell' atto di procedere alla cessione in disputa erasi qualificato l'Orlandi come l'ultimo dei chiamati, e l'altra che non vedevasi in questo Contratto fatta menzione di alcun laudemio, mentre almeno il piccolo doveva al Domino diretto esser corrisposto, quando ancora la nuova conduzione si fosse circoscritta nei limiti della primitiva investitura.

Imperocchè era in primo luogo osservabile, che l'Orlandi aveva in ordine alle convenzioni pattuite col Piazzesi dietro la riportata Sovrana annuenza condotta al termine irretrattabilmente questa vendita colle frasi di *renunzia, o cessione delle sue ragioni Livellarj, e traslazione del Dominio utile, e nuova conduzione dei Piazzesi* come veniva enunciato nell'atto stesso della Cessione. Perlochè rendevasi affatto indifferente la qualificazione che gli si fosse data, o di ultimo, o d' intermedio chiamato, quando per le dette convenzioni era senza equivoco accertato ch'egli avea voluto spogliare la sua Famiglia di tutto il gius enfiteutico, e così un meschino inciso di quell' atto di cessione al quale in forza delle stesse convenzioni devenivasi, non poteva di perse solo retroagire contro gli effetti della cessione medesima già in antecedente fra le parti concordata in un modo assoluto e non suscettibile di alcuna modificazione.

E quando per questi si fosser potuti modificare, non avrebbe giammai questo potuto verificarsi, se non che per un concordato espresso dei Contraenti, il quale al certo non poteva restar operato da una semplice enunciativa di una qualità, la quale non coartava un' intelligenza diversa da quella, che i medesimi contraenti aveano ritenuta, e prima del Contratto, e nell'atto stesso della stipulazione del medesimo, allorchè di cessione, e vendita del gius enfiteutico espressamente discorrevano, essendo omai regola vorgatissima, che le frasi, e dizioni susseguentemente adoprate in un atto qualunque debbon sempre conciliarsi, e considerarsi pedisseque, e famulative colla precedente chiara, ed indubitata disposizione. *Thesaur. Ombros. Tom.* 11. *Decis.* 14. *N.* 17. 19

Era poi da osservarsi in secondo luogo, che questo enunciativo della qualità nell'Orlandi di ultimo dei Chiamati non trovavasi adoprata nella parte sostanziale della stipulazione, quasi che egli avesse potuto intender di obbligarsi soltanto in questa supposta qualità, e così senz' animo di pregiudicare ai suoi successori, quando la vocazione enfiteutica non fosse in lui venuta ad estinguersi: Di fatti la stipulazione della vendita del gius enfiteutico era già stata dedotta all'atto, e consumata, e perfetta, quando procedendosi alla descrizione del fondo, che avea formato subietto di questa vendita medesima, era questo stato indicato « ivi » goduto « detto fondo dall'Orlandi come ultimo dei chiamati. »

Quindi doveva ritenersi, che questa frase lungi dall'essere adoprata, per volontà dell'Orlandi, il quale già fin dal principio della trattativa di quest'affare aveva annunziato nelle preci stesse umiliate al Principe d'esser Padre d'una numerosa famiglia, fosse piuttosto l'effetto d'errore involontario del redattore di quest'atto, il quale altra volta avea data una così erronea qualificazione ad un certo Prete Ignazio Fiori nel pubblico contratto del 5. Ottobre 1780., malgrado che si parlasse di un Livello perpetuo, la di cui investitura proseguiva nella linea del solidal conducente Niccolao Fiori.

In altra guisa sarebbe stato inconcepibile, come avesse potuto usarsi una frase tanto avversativa a quel concetto, che con evidente chiarezza era stato ritenuto da tutte le parti, e del quale erano benissimo scienti quegli istessi Testimonj, che assisterono a questa stipulazione, cioè il Cancelliere Anichini, che tutti conosceva i più minimi termini di questa contrattazione, e Gio. Batista Bardi ch' era quello stesso che avea firmato per l' Orlandi il precedente atto di nomina, ed accettazione del cessionario Piazzesi.

In quanto poi al difetto del pagamento del Laudemio era principalmente da avvertirsi, che questo non era rimasto giustificato con quell'evidenza, che sarebbe stata indispensabile per dedurne quelle conseguenze ostative ad un concetto già d'altronde deliberatamente dalle Parti pronunziato; Poichè dal non vedersi di quello fatta menzione nel Contratto, non era dato di argomentare, che per questo non fosse stato pagato, potendo ciò essersi verificato, o prima, o dopo la stipulazione di questo contratto, senza che perciò occorresse, o potesse nel medesimo esser rammentato.

D'altronde è a tutti noto, che questo Laudemio non forma una condizione essenziale delle alienazioni enfiteutiche, cosicchè non possan le medesime sussistere, senza che il pagamento del medesimo venga dedotto

20 in speciale stipulazione. Constituisce questo piuttosto una sequela di tali contrattazioni, mentre per effetto delle medesime viene attribuito al Domino diretto, che nasce per il solo fatto dell'avvenuta alienazione, e che si mantiene sempre esercibile in qualunque tempo, ancorchè il domino diretto fosse inconsapevole di quest' alienazione medesima, come con mol-

21 ti concordanti avverte la *Sacra Ruota cor Olivat. Decis.* 1. *Num.* 2. *et segg. ec.*

E se così è, e se in tal guisa la Comunità di Lari domina diretta indipendentemente da qualunque convenzione avea potuto acquistare il diritto di esigere il Laudemio per l'avvenuto passaggio dei beni enfiteutici nel Piazzesi, a mal tempo deducevano oggi i di lui successori l'inadempi-

22 mento per parte dell'acquirente di questa obbligazione, mentre allegavano in questo modo il gius del terzo, quel gius, che poteva esser già stato esercitato da chi ne aveva la esclusiva facoltà, e che in qualunque evento poteva ancora esercitarsi; massime al durissimo effetto di far denaturare un

Contratto, che così esplicitamente era stato pronunziato con tutte le caratteristiche convenienti alla vera, e propria alienazione. 23

Ma vi era ancor più da notarsi in proposito di questo Laudemio. Poteva ancora dalla Comunità domina diretta essere appreso, giusta l'opinione del *De Luc. nel suo discor. 22. de Emphyt.* che questa retribuzione, la quale suol darsi per la laudazione del nuovo Conduttore, dovesso considerarsi estranea al caso presente, inquantochè la stessa Comunità non laudava i Piazzesi in un modo assoluto, ed indipendente, ma gli assoggettava ai patti, e condizioni dell'antica investitura. 24

Era poi osservabile ancora, che questi Laudemj son sempre subordinati alle consuetudini, ed agli usi locali, come prescrivono anche le nostre istruzioni per i Notari sulla Legge del 2. Marzo 1769. §. 16. 25

E ciò ritenuto, quando il Processo somministrava degl'indubitati riscontri, che la Comunità di Lari nella circostanza di alienazioni consimili a quella dell'Orlandi, non era stata solita di prendere il laudemio, come appariva dalle due cessioni Gianniechi, e Anguillesi, e Francioni, e Frassi, la prima ricevuta nei Rogiti del Cancellier Anichini sotto dì 28. Dicembre 1779. e l'altra in quelli del Notaro Mattei sotto dì 23. Ottobre dell'anno medesimo, non poteva recar meraviglia, se quando pur si fosse verificato, avesse la stessa Comunità di Lari praticato lo stesso sistema anco rapporto alla Vendita dell'Orlandi, tanto più che nel concreto del caso il non uso di questo diritto, d'altronde di piccolissima entità, poteva essere stato consigliato, e dalle riconosciute buone qualità del nuovo Conduttore, e dal conseguente vantaggio che venivasi a risentire dalla traslazione del Livello in un più solvente Cessionario.

Esclusa così ogn'influenza delle due avvertite circostanze sulla limitazione di quella volontà del cedente Orlandi, che appariva evidentemente preordinata all'assoluta alienazione del gius enfiteutico per la combinazione di tante operazioni e dichiarazioni concordi precedenti, e concomitanti quell'Atto, con cui la medesima restava perfezionata, poco ci arresteremo sopra gli Atti conseguenziali, e sopra i riscontri di osservanza, che pur dal Processo emergono in comprova, se occoresse, dell'alienazione medesima.

Il primo fra questi riscontri si presenta nella immediata voltura, che fece l'Acquirente Piazzesi di quest'appezzamento di terra ai Libri dell'Estimo, facendolo così descrivere nel 22. Novembre 1780. « ivi » Lo a« veva acquistato il Piazzesi, per renunzia fattane dall'Orlandi, a forma « della grazia ec. 26

Quindi era evidente, che se nello stesso Piazzesi non fosse assolutamente trapassato il dominio utile di quest'appezzamento, non gli sarebbe stato concesso di alterare la impostazione estimale per il solo comodo della percezione dei frutti, ne l'Orlandi, che ne fù reso necessariamente con-

27 sapevole dalle posteriori Cartelle del Dazio, avrebbe tollerata questa pregiudiciale innovazione del suo civile possesso.

Altro riscontro importantissimo susseguiva per lo stacco, e defalco, che il Cancelliere della Comunità domina diretta fece della posta Orlandi al campione dei Livelli onde separare in tal guisa i possessi, ed il canone, appoggiando questa operazione al titolo che appresso « ivi » Per con« tratto del 28. Agosto 1780. rogato Anichini, Lorenzo, e Natale autori « dei moderni Piazzesi, come Cessionarj di Giuseppe d'Andrea, ed altri

28 « Orlandi, condussero a livello a linea mascolina un' appezzamento ec. »

Questa dichiarazione era di per se sola perentoria, ed atta ad escluder qualunque dubbiezza sul concetto di questa contrattazione preordinata, e consumata nel sistema di una vera, e propria vendita, tanto più, che con la medesima stava in perfetta corrispondenza la indicazione, che nel campione stesso era stata fatta dall'antica posta Orlandi, sotto le vendite, che anteriormente avevano avuto luogo, come già fù annunziato in principio della seguente partita di sgravio « ivi » Parimente Giuseppe Orlandi « cedè le ragioni utili di staja 30. pan. 45. a Lorenzo, Natale e Domenico

29 « Piazzesi, che ne fù investito dalla Comunità per contratto ec. con l' i« stessi patti, e condizioni della prima investitura come appare dalla par« tita Piazzesi a 42.

Di fatti questa indicazione, che si partiva dallo stesso Orlandi nelle espresse causali, racchiudeva la recognizione della efficacia della renunzia, e riconduzione del Livello in favore del Piazzesi, cosicchè non poteva più da quello, ne dai suoi aventi causa essere impugnato ciò che una volta era stato confessato, come in proposito avverte *Gratian. Discept. for.*

30 *cap.* 727. *N.* 19.

E tanto più, che lo stesso venditore Orlandi, e quei medesimi di Lui figli, che attualmente impugnavano questa vendita, per il corso di 50. anni si eran di questa valsi in proprio sgravio per gli utili effetti della diminuzione del Canone, e del Dazio, cosicchè non poteva a meno di ravvisarsi come repugnante al fatto proprio, e contraria a tutti i principj di ragione, la impugnativa che oggi pretendevan di farne per gli effetti onerosi.

Un terzo riscontro emergeva dal fatto dell'Orlandi medesimo posteriormente all' avvenuta cessione, mentre nel rilasciare egli la quietanza nel 5. Marzo 1798. al cessionario Piazzesi per l'ottenuto rimborso di alcune imposizioni sopra il fondo in disputa, lo avean qualificato, come assolutamente alienato « ivi » Ho ricevuto dal sig. Domenico Piazzesi Lire

31 « 20. 9. 8. per rimborso delle imposizioni dello scolo del Zannone corse « sopra l'effetto da me vendutogli in St. 30. p. 45.

Un quarto riscontro sorgeva poi dall'atto di recognizione in dominum stipulato colla Comunità nel 27. Settembre 1821. pei rogiti del Notaro Colzi dai figli del venditore, mentre in questa circostanza essi non

indicarono come subietto di questa recognizione, che quella sola porzione dei beni livellari che lor rimaneva dopo l'alienazione paterna senza niuna clausula preservativa di quei diritti, che avean poi dedotti nel giudizio attuale, e di più nel far la descrizione dei beni medesimi espressero il confine Piazzesi « ivi » confina a 1. Jacopo, e fratelli Piazzesi con beni « cedutigli da Giuseppe Orlandi loro Autore » dando così non equivoci segni di quel concetto, nel quale essi pure erano sulla volontà del loro autore preordinata ad una vera, e propria alienazione, cosicchè doveva concludersene, che per la loro stessa dichiarazione, e segnatamente per la speciale designazione di questo confine restava accertato il trapasso del dominio dell'appezzamento controverso al cessionario Piazzesi, secondo che in proposito avvertono *Mans. Cons.* 128. *N.* 11. *e l'antica Rota Nostr. nella Florentina finium regundorum* 16. *Septembris* 1741. *cor. Franceschini N.* 15. 32

E questo stesso concetto conservarono anche successivamente gli Orlandi, allorquando vedendo che per parte dei Piazzesi si esercitavano degli atti, i quali erano incompatibili con una precaria ritensione, come l'incorporo di quest'appezzamento con altri per formarne un podere, l'edificazione in contiguità del medesimo di una casa colonica, l' apertura in mezzo a quello di una strada, l'edificazione di un Casino in mezzo all'Uccelliera chi esisteva nell'appezzamento medesimo, e così la di lui totale inversione, invece di avanzare alcun reclamo, costantemente si tacquero, e così somministrarono il compimento di quelle giustificazioni, le quali più nulla lasciano a desiderare nel proposito di che si tratta; E per il di cui complesso può francamente concludersi dietro l'insegnamento della stessa *antica Ruota nostra nel Tesoro Ombrosiano Tom.* 11. *Dec.* 34. *N.* 42. che da un osservanza così piena, tanto affermativa, quanto negativa, l'intenzione del venditore Orlandi doveva necessariamente considerarsi completametè, e sotto ogni rapporto dimostrata. 33

INSPEZIONE II.ª

Sopra gli effetti della volontà di fronte alla Legge del 2. *Marzo* 1769.

Comunque per le premesse osservazioni potesse oggi mai ritenersi come indubitabile, che Giuseppe di Andrea Orlandi avesse realmente inteso col privato atto del 28. Agosto 1780. di cedere irretrattabilmente a Lorenzo Natale Piazzesi il gius formale enfiteutico del più volte rammentato appezzamento di terra, non per questo però ne veniva la indeclinabile conseguenza, che questa cessione, come poteva considerarsi perfetta, ed irretrattabile di fronte al Cedente, così egualmente dovesse ravvisarsi, e

rispettarsi dai di lui figli, i quali indipendentemente da esso, e per il patto, e la provvidenza del primo acquirente, in ordine al Contratto del 16 Agosto 1686. avevano acquistato un diritto di vocazione al livello di Poggio del Frate, e Valbella, del quale faceva parte l'appezzamento ridetto, massime quando per parte dei sigg. fratelli Piazzesi pretendevasi, che per il solo, ed esclusivo effetto della libera disponibilità indotta in tutti i beni di mano morta in ordine alla Legge del 2. Marzo 1769. questi figli non potessero altrimenti impugnare il fatto paterno.

Non era ne poteva esser questione, che mentre con la Riforma Cesarea del 1751. era stato ormai vulnerato il gius personale delle mani morte, col successivo benefico Editto del 2. Marzo 1769. fu investito anche il vincolo dei beni, venendo stabilito il gius reale della loro libera alienabilità: Così di fatti disponevasi al §. 18. dell' Editto medesimo « ivi » Tutti i beni stabili di suolo di diretto dominio delle mani morte, « veruno eccettuato, dei quali il dominio utile, ed il possesso con titolo « d'Enfiteusi, di livello precario, o affitto perpetuo, sia attualmente in « mano dei Laici, ancorchè insolubile pei patti, e condizioni apposte nei « Contratti, si considerino come appodiati, e quasi allodiali dei possesso« ri, all' effetto che abbiano il pieno arbitrio di disporne come beni pro-
34 « pri per atti tra i vivi, e di ultima volontà ec ».

Non conveniva però lasciarsi illudere da questa apparente universale appodialità, e quasi allodialità, quasichè per un conseguente necessario effetto di queste disposizioni legislative potesse concludersi che attribuito una volta il diritto ai possessori dei beni enfiteutici, il di cui dominio diretto spettasse alle mani morte di poter di quelli liberamente disporre, questo diritto istesso non potesse altrimenti ritogliersi, e che qualunque susseguente disposizione, per la quale alcuni corpi morali fossero esenzionati dalla generale amortizzazione, non potesse prender di mira, che l' interesse dei corpi morali medesimi, ai quali voleasi inferire un vantaggio, ma non già il diverso interesse delle persone contemplate nelle investiture enfiteutiche, mentre in tal guisa sarebbesi inferito un danno reale, e positivo a quegli stessi cui poco innanzi aveasi voluto far risentire i benefici effetti della libera commerciabilità de' fondi livellari da loro posseduti.

Era duopo in questo proposito formarsi prima un concetto esatto sopra le mani morte, le quali restavan subordinate a questa sanzione legislativa.

Non v'ha dubbio, che col §. 1. di questa Legge imprendendosi a dar la definizione di quelle mani morte, rapporto alle quali voleva fissarsi lo stato della Legge di amortizzazione pubblicata nel 1751. tutti in genere almeno apparentemente restassero investiti quei corpi morali, e quelle persone immaginarie, che per esistere avean bisogno di un necessario rap-

presentante, e così anche quelle, che già aveano ottenuto il privilegio di esenzione dalla indicata precedente Legge del 1751. allorquando in tal guisa esprimevasi il legislatore. « Ivi » Che sotto nome di mani morte « incapaci, per la legge di qualunque acquisto s'intendano compresi per « l'effetto di cui si tratta tutti i corpi, Collegi, e Università tanto Ecclesiastiche, che Laiche erette a forma delle Leggi, e consuetudini del nostro Granducato. E tutte quelle persone immaginarie, che per esistere « debbono necessariamente esser rappresentate da Esecutori, e Amministratori, o legittimi, o lasciati per atti tra i vivi, o di ultima volontà « pensate, o che possono pensarsi in avvenire per far passare sotto qualunque specioso titolo in frode della Legge il patrimonio libero dello « Stato nelle mani morte sopra divisate ec. » 3.

Ma quest' apparente universalità dileguavasi però immediatamente, e cedeva il posto alle speciali disposizioni successive, dacchè lo stesso Legislatore nel successivo §. 2. dopo aver nel primo genericamente determinata la incapacità di qualunque acquisto in tutte le mani morte indistintamente, procedeva ad eccettuare da questa generale proibizione di acquistare quelle fra le dette mani morte le quali dentro il termine di due mesi avessero esibito avanti il Segretario del Regio Diritto il privilegio di esenzione ottenuto dall'Augusto Predecessore dell' Immortale Pietro Leopoldo, o da lui medesimo. « ivi » Eccettuiamo dalla generale proibizio- « ne di acquistare tutte quelle mani morte, che dentro il termine di due « mesi da cominciare a decorrere dalla pubblicazione della precedente « Legge esibiranno avanti il nostro Segretario del Regio Diritto il privile- « gio di esenzione ottenuto dal nostro Augusto Genitore, o da noi ec. » 36

Così nella sostanza il Legislatore sapientissimo disponeva, che dovessero in Toscana ravvisarsi come mani morte incapaci di qualunque acquisto tutti i corpi morali indefettibili, meno quelli, che dentro un bimestre giustificassero di aver ottenuto il privilegio di esenzione, o da lui stesso, o dal suo predecessore. 37

E così disponendo direm noi con le auree parole di un chiarissimo Giureconsulto dei nostri tempi nella *Florentina praetensae Successionis* 19. *Marzo* 1805. §. *Dietro una simile* « Ivi » Ne veniva per con- « seguenza necessaria, che l'Augusto Legislatore da quel paragrafo in poi « non ebbe più presenti nell'ulterior progresso del suo piano legislativo « l'Istituti esenti, e già portati fuori del Piano medesimo, colla eccet- « tuazione scritta a loro favore, ne intese più di parlare di essi nei se- « guenti articoli della Legge, e nei successivi provvedimenti diretti ad « impedire le ammortizzazioni, o a rimettere in movimento per la gran « circolazione la massa dei beni già ristagnati. » E restava in tal modo preparata la retta intelligenza del successivo §. 18. della stessa Legge già di sopra riportato ove, sebben con frasi universali, ed apparentemente

esclusive di ogni limitazione avesse indotta a favore degli attuali possessori l'appodialità, e quasi allodialità dei Beni stabili di suolo appartenenti per il dominio diretto alle mani morte, e ritenuti per titolo di livello ec. dai Laici, e la conseguente di loro libera disponibilità, restava però necessariamente questa disposizione circoscritta a quei beni, il di cui dominio diretto realmente spettava alle vere, e proprie mani morte, le quali si volevan colpite da tutte le misure prescritte con la nostra Legge del 2. Marzo 1769. ma non già poteva estendersi a quei diversi beni, che per la loro organizzazione avrebbbero dovuto anch' essi riconoscersi come mani morte, eran però in quel termine dal Legislatore stesso stabilito, stati dichiarati esenti, e così sotto ogni rapporto riconosciuti come mani

38 vive in forza di quella medesima Legge, che stabiliva i confini della vera ammortizzazione.

Infatti se la libera disponibilità di questi beni livellari, malgrado i vincoli della pazione enfiteutica, restava indotta, come non era da dubitarsi, da quella appodialità, e quasi allodialità, che la Legge andava ad imprimere sopra i beni stessi per il solo fatto della di loro pertinenza alle mani morte, male a proposito si sarebbe potuto attribuir la medesima, come pretendevano i Difensori dell' Orlandi, a quei distinti beni, i quali appartenevano a delle mani morte sì, ma esenzionate, e così a quelle, le

39 quali restavano escluse dalla censura di ammortizzazione, ed eran perciò incapaci di ricever la impressione di quelle caratteristiche, per le quali soltanto da detta libera disponibilità poteva venir' operata, e ciò per la regola tritissima, che mancata la causa vien necessariamente a mancare anco l'effetto.

Nè potè in diverso concetto sull' intelligenza di questa Legge esser condotto il Supremo Consiglio dall' avvertenza d'altronde solertissima degli stessi Difensori dei Piazzesi, la quale desumevasi dal supporre come quesito il diritto in tutti i possessori dei Livelli spettanti indistintamente alle mani morte alla loro libera disponibilità, e dall' indurne, come immediatamente conseguente, che quando lo stesso Legislatore susseguentemente accordò l'esenzione ad alcune mani morte, non potè questa esenzione spiegare altro effetto, che quello di restituire ad esse quella capacità pei futuri acquisti, della quale erano state prive, ma non già l'altro diverso, e ben distinto effetto di privare i possessori di quei livelli, che ad esse spettar potevano, del diritto di poterne liberamente disporre, che esplicitamente, ed irretrattabilmente era stato loro accordato, sostenendo di più, che stavan in perfetta armonia, con questo loro assunto, le successive Leggi del 19. Aprile dell'anno medesimo, e 23. Novembre successivo, con le quali in veduta del pubblico bene essendo stata pronunziata la esenzione a qualunque effetto dalle Leggi di ammortizzazione di tutte le Comunità del Gran-Ducato, doveva trarsene per conse-

guenza, che per quanto esigeva il vantaggio di questa Comunità, e fin dove condur poteva la veduta del pubblico bene, non era altrimenti accordato ai possessori dei Livelli il diritto della loro libera disponibilità, ma che d'altronde indipendentemente da ciò questa stessa disponibilità di fronte ai compresi nella pazionata investitura, il di cui diritto di vocazione delle Leggi di ammortizzazione era stato irreparabilmente colpito, non poteva oggi mai restar pregiudicata con le menzionate nuove disposizioni le quali mentre avevano espressamente contemplate le Comunità del Gran Ducato, al di cui esclusivo vantaggio eran dirette, niente aveva curato l'interesse di quelli, che avevano un abitual diritto di pazionata vocazione, se non inquanto potesse questo implicitamente almeno concernere il bene delle Comunità medesime.

A siffatto modo di ragionare opponevasi il tenore litterale, e chiarissimo della Legge del 2. Marzo 1769. combinato con le successive Leggi testè rammentate, e vi resisteva poi potentissimamente la ragione motrice e di quella, e di queste.

In riprova di ciò era in primo luogo osservabile, che lungi, che la Legge predetta avesse fin dal momento della di lei emanazione conferito un gius quesito ai possessori dei livelli spettanti alle mani-morte sulla di loro libera disponibilità, non poteva invece considerarsi aver concesso, che un mero gius eventuale dipendente da quel futuro verificabile evento sulla giustificazione di quella esenzione, che poteva essere già stata concessa, o che poteva ancora concedersi nel termine assegnato per la giustificazione medesima. 40

Ed in vero allorquando la Legge del 1769. al §. 18. nel pronunziare con un' apparente universalità la libera disponibilità dei beni spettanti alle mani-morte, dichiarò, che questi dovessero considerarsi come appodiati, e quasi allodiali, non può a meno di ritenersi, come conseguente a quel piano legislativo, che già era stato con non equivoca chiarezza spiegato nelle parti precedenti di questa Legge medesima, che questa libera disponibilità fu una conseguenza immediata, ed indeclinabile di quella appodialità, o quasi allodialità, che formava di quella il cardine principale, come avvertivasi in proposito nella *Pisana Emphyteusis del 29. Settembre* 1789. *av. Maccioni*, e come era stato anche in progresso ritenuto dal successore dell' immortale Leopoldo, di sempre cara memoria ai Toscani nel Motuproprio del 19. Aprile 1794. pubblicato colla notificazione dello stesso mese, ed anno, nel quale fu chiaramente spiegato, che tutte le facoltà accordate ai Livellari dal §. 18. della Legge del 1769 risguardavano quei Livelli, il diretto dominio dei quali al tempo della pubblicazione della Legge medesima esisteva appresso mani-morte non esenti, e che perciò dovean considerarsi come appodiati, e quasi allodiali. 41

Quindi da quest' appodialità, e quasi allodialità dipendendo assolutamente la libera disponibilità dei beni enfiteutici di diretto dominio delle
42 mani-morte era evidente che non potendo la medesima riscontrarsi in quelle fra queste, o che già precedentemente erano state dichiarate esenti, e che lo potevano essere entro il termine prefisse dall' Art. 2. della stessa Legge del 1769, il diritto alla libera disponibilità dei Beni di loro diretto do-
43 minio, non poteva considerarsi quesito, ed irretrattabile, fintantochè l'oracolo del Principe dopo il detto termine si fosse pronunziato su quella esenzione, la quale poteva a suo piacimento investire qualunque dei Corpi morali, che mentre per la loro intrinseca forma, e natura sarebber rimasti subordinati alla censura della Legge di amortizzazione, ne restavan poi esclusi in forza della detta esenzione, e così ricever non potevano la impressione di quell' appodialità, e quasi allodialità dalla quale soltanto
44 questo diritto della libera disponibilità poteva aver legittima sorgente.

Ed a confermarsi poi viemaggiormente in questa d' altronde dimostrata verità, giovava riflettere; che indipendentemente dalle disposizioni ordinate colla più volte lodata Legge del 1769., non era dato ai Possessori dei beni enfiteutici di mano-morta d'invertere in veruna guisa, e sotto alcuna forma, quell' ordine di successione in questi livelli, che ai successivi chiamati assicurava il patto dei primitivi Contratti d' investitura. Così vedevasi sempre più dimostrato, che se dopo l' enunciate disposizioni potevano gli attuali possessori dei Livelli portare i medesimi liberamente in commercio per via di qualunque contrattazione, questa commerciabilità fu l' effetto immediato di quell' appodio, e finto allodio, per cui restando questi beni per una finzione della Legge quasi nella loro indipendente proprietà, nasceva quindi quella libera disponibilità, che in altra guisa
45 non avrebbe potuto sussistere.

Di fatto, ove la considerazione del Giureconsulto si fosse arrestata all' Art. 1. della Legge suddetta combinato con le altre disposizioni conseguenti del successivo Art. 18. si sarebbe potuto ragionevolmente ritenere, che mentre per il detto Art. 1. dovevano apprendersi come mani-morte tutti i Corpi, Collegi, e Università, tanto Ecclesiastiche, che Laiche erette nel Granducato, e tutte quelle persone immaginarie, che per esistere hanno bisogno di un Rappresentante, l' appodialità, e quasi allodialità, che col detto articolo era stata impressa in tutti i beni delle mani-morte medesime, senza veruna eccettuazione, dei quali il dominio utile, ed il possesso esisteva in mano dei Laici, dovesse considerarsi indistintamente, e sotto ogni rapporto, in modo che tutti i beni di qualunque Corpo indefettibile fossero alla libera disposizione del possessore.

Ma quando non poteva esser dato di concentrarsi in questa limitata considerazione, mentre per regola volgatissima non può instituirsi un re-
46 golare ragionamento sopra gli effetti di una Legge, *nisi tota Lege per-*

specta, non poteva nella legale discussione sopra le conseguenze giuridiche della Legge del 1769., perdersi di vista l'articolo secondo intermedio fra il detto Art. 1., ed il susseguente 18.mo, ove eccettuandosi dalla generale precedente sanzione sopra le mani-morte tutti quei corpi morali, che dentro due mesi decorrendi dalla Legge medesima avessero esibito, o un precedente, o un susseguente privilegio di esenzione, chiaro addiveniva, che questi Corpi morali eccettuati non potevano dalla Legge d'ammortizzazione essere investiti, e che perciò quell' apparente universalità, con la quale veniva in favor degli attuali possessori ordinata la libera disponibilità dei beni delle mani-morte doveva considerarsi limitata, e circoscritta a quei beni, che appartenevano per il dominio diretto alle mani morte non esenzionate. 47

E con la lettera della Legge del 1769. dalla quale spontaneamente emergevano le fin qui notate osservazioni, che secondo il nostro avviso conducevano alla dimostrazione mattematica, che i possessori degli antichi Livelli spettanti alle mani-morte esenti, invano reclamavano la libera disponibilità dei medesimi col semplice presidio della Legge del 2. Marzo 1769. consuonavano perfettamente le Leggi successive testè rammentate, con le quali nel pronunziarsi l'esenzione di tutte le Comunità del Granducato entro quel termine, che lo stesso Legislatore erasi riservato per sottrarre alla censura della Legge di ammortizzazione quelli fra i Corpi morali indefettibili, che nella sua eminente saviezza fossero riconosciuti meritevoli di un tal privilegio, venne con nuovi, e sempre crescenti fondamenti a restar giustificato, che se questi Corpi morali esenti eran ritolti all' influenza di quell' ammortizzazione dalla quale gli altri eran rimasti investiti, non potevan poi sotto l' influenza medesima ritenersi per l'unico esclusivo effetto di soggiacere alla libera disponibilità di quei loro beni, che con titolo di Livello ritenevansi da terze persone, comunque Laiche, non solo perchè colla proclamata esenzione restava affatto eliminata quell' appodialità, e quasi allodialità dei beni stessi, dalla quale unicamente, come più volte notammo, restava autorizzata per la lettera stessa della Legge precedente la disponibilità medesima; quanto ancora perchè 48 accuratamente riflettendo allo spirito, d'onde il Legislatore era stato animato, ed in questa, e nelle successive disposizioni era giuoco forza il restar convinti, che mentre il suo primo scopo era stato quello coll' impedire il ristagno dei beni nei Corpi morali indefettibili di promuovere l'agricoltura, ed il commercio sorgenti positive, e reali della pubblica pro- 49 sperità aveva inteso per altro di prosperare lo sviluppo di questo incommensurabile beneficio sociale, con quella gradazione e quella filosofica economia, dalla quale son sempre preceduti quegli avvenimenti, che interessano il ben'essere di una Nazione; Cosichè senza arrestarsi egli in quei primi momenti di questa grand' opera al particolare interesse dei pos-

sessori dei Livelli, il quale tutto al più potè meritar nella sua mente come secondaria contemplazione, unicamente conseguente a quella principale, ond'era dominato, fu sua cura principale quella di determinare il vero stato delle mani-morte sia nel rapporto della di loro futura incapacità a qualunque acquisto, sia nell'altro rapporto d'impedire l'inattività, e l'ammortizzazione degli acquisti già fatti; onde quel secondario diritto, che in ordine a queste disposizioni reclamar potessero i possessori dei Livelli spettanti per il dominio diretto ai Corpi morali inedefettibili, restava necessariamente subordinato alle disposizioni medesime, le quali risguardàndo unicamente quelli fra questi Corpi morali, i quali nella classe delle mani-morte venivano riposti, non potevano applicarsi a quei diversi Corpi morali, che o già erano stati dalla classe medesima sottratti, o che avrebbero potuto sottrarsi in futuro per la sovrana concessione.

Ad aggiunger poi luce, se così può dirsi, alla luce meridiana, accorrevano il Regolamento, e relative istruzioni ai Magistrati Comunitativi pubblicate con sovrana approvazione nel 29. Settembre 1774. per la Provincia Fiorentina, e nel 17. Giugno 1776. per la Provincia Pisana, i quali, come derivanti da quel medesimo fonte di saviezza ond'emerse la Legge del 2. Marzo 1769. non ponno a meno di ritenersi come atti, ed efficacissimi a spiegar qual fosse in quella la mente del sapientissimo Legislatore.

50 Fu con queste istruzioni prescritto, che nelle nuove concessioni livellarie, che venissero fatte dalle Comunità, i Beni che formavano il subietto dovessero reputarsi a tutti gli effetti di ragione, come appodiati, e quasi allodiali, e che perciò i possessori medesimi ne potessero liberamente disporre tanto per atti fra i vivi, che di ultima volontà.

51 Qual maggior riprova per tanto, che l'appodialità, e quasi allodialità nei Beni spettanti alle Comunità, e tali appunto son quelli, sopra i quali si disputa, non era stata impressa colla Legge del 1769. sia nell'interesse di questi Corpi morali medesimi, sia nell'interesse dei Livellari.

52 Ove perciò fosse avvenuto sarebbe assolutamente mancato qualunque oggetto, e di questo regolamento, e di queste istruzioni, poichè laddove fosse potuto ritenersi, che per la detta Legge fosse rimasta indotta quella libera disponibilità nei Beni spettanti alle Comunità, comunque i compresi nelle pazionate investiture avessero potuto vantare su di quelle un gius quesito preordinato a far rispettare le graduali già convenute successioni, tanto più il concetto di questa Legge avrebbe potuto spiegare la sua influenza sopra quei beni, che dalle stesse Comunità fossero in seguito stati concessi a Livello, mentre inallora qualunque patto, che tra le parti contraenti si fosse potuto stipulare negl'Istrumenti di concessione, lungi che avesse potuto dar vita in favor dei compresi nel Livello ad un diritto quesito alla di loro pro-

gressiva successione, avrebbe invèce incontrato l'ostacolo di quel giùs della libera disponibilità nell'attuale possessore del Livello, che dovrebbe ravvisarsi, come irretrattabilmente dalla Legge determinato. 53

Se pertanto vi fu bisogno di un nuovo Regolamento, ed analoghe istruzioni per stabilire, che i beni costituenti i nuovi Livelli, che si ponessero in essere dalle Comunità doveano considerarsi come appodiati, e quasi allodiali, e perciò liberamente disponibili, resta fuori del disputabile, che gli antichi Livelli di queste Comunità medesime non avean potuto risentir l'influenza di quelle Leggi di ammortizzazione, ond'erano stati espressamente sottratti; E sorge quindi una riprova convincentissima, che l'augusto Legislatore, lungi dall'avere inteso di vedere sviluppato in un momento solo tutte le conseguenze, delle quali potevano esser feconde le pubblicate Leggi di amortizzazione, volle che questo sviluppo gradatamente progredisse con quell'ordine, e per mezzo di quegl'intervalli, che alla sua gran mente venivan consigliati dalle circostanze, e dai bisogni dei Popoli soggetti. 54

Ciò è ancor più dimostrato dal Real Motuproprio del 24. Maggio 1783. destinato a sanzionare, e pubblicare altre istruzioni, con le quali facilitavasi la contrattazione, e l'affrancazione di quei Beni, che dalle Comunità erano stati concessi a livello prima degli enunciati nuovi Regolamenti del 1774, e del 1776, talchè nulla più restava a desiderarsi per restar pienamente convinti, e di una convizione che non ammette possibile in contrario, che i Livelli delle Comunità anteriori a questi Regolamenti stessi non aveano ancora ricevuta fino all'epoca della emanazione di questo Motuproprio medesimo la impronta della di loro libera disponibilità, che già ravvolgeasi nella mente del Legislatore sapientissimo, il quale preparava anco lo svincolamento di questi beni dalle pazioni enfiteutiche, prescrivendo con le dette istruzioni quelle forme speciali, con le quali poteva quello restare operato. 55

A tante dimostrazioni univasi poi anco il sistema di giudicare dei Tribunali superiori del Granducato, avendo questi in molte, e ripetute occasioni sempre risposto, che la libera disponibilità dei beni enfiteutici spettanti alle mani morte, non poteva applicarsi a quei beni, il di cui dominio diretto spettasse a quei Corpi morali comunque indefettibili, i quali sebbene per la loro intrinseca forma, e sostanza potessero fra quelle annoverarsi, eran però dal Legislatore state dichiarate esenti, e per conseguenza immuni dalla censura delle Leggi di amortizzazione, conforme infra le altre decisioni, che potrebbero allegarsi trovasi risoluto da questo stesso *Supremo Consiglio nella sua Decisione del 4. Agosto* 1820. *in causa Michelt, e Bulletti.* 56

Ed invano per eccitar dei dubbi, ov'era tanta chiarezza erasi per parte dei d'altronde egregii Difensori dei fratelli Piazzesi, fatto ricor-

so alla moderna Circolare dell' I. e R. Consulta del 16. Novembre 1826. imprestando alla medesima un significato, cui d'altronde opponevasi quello stesso subietto, che ne avea motivata l'emanazione, e per il quale credeano di aver raggiunta la vera intelligenza delle Leggi di ammortizzazione, atte secondo il supposto concetto dell' attuale augusto Sommo Imperante partecipato per mezzo della Circolare medesima, a imprimer la libera disponibilità in tutti beni enfiteutici, che spettar potessero senza distinzione alcuna alle mani-morte, ed anco a quelle, che già eran dichiarate esenti, e lo furon dappoi. Imperocchè portata un' accurata considerazione sul tenore della Circolare medesima, non solo ci fu dato di rintracciare in quella delle risoluzioni, le quali rendessero meno evidente la nostra opposta convinzione, ma invece trassimo da quella dei nuovi argomenti per consolidarci nella convinzione medesima.

Esponevasi in questa Circolare; che mentre diversi possessori di Beni Livellari di dominio diretto di Amministrazioni pubbliche, Regie, e Comunitative aveano impetrata dal Granduca nostro Signore una dichiarazione interpetrativa delle già annunziate istruzioni normali del 1783., se cioè il nuovo Contratto stipulato a forma di queste istruzioni per i Livelli di antica concessione, producesse l'effetto della libera alienabilità dei Beni, che ne formavano il soggetto, in quel modo stesso, che venne indotta rapporto ai Beni livellari delle mani-morte non esenti, nonostante i patti delle antiche investiture, l'oracolo Sovrano con Rescritto del 20. Ottobre precedente avea risposto, che si stasse all' altro Rescritto del 28. Aprile 1826., ed all' Art. 16. del medesimo, col quale era stato ordinato che per lo spirito, e per l'oggetto politico del Motuproprio del 24. Maggio 1783. dovendo considerarsi posti in commercio, e resi alienabili i Beni di dominio diretto delle RR. Possessioni, restava perciò in piena facoltà non solo del primo, quanto degl' intermedi investiti, di disporre liberamente dei Beni medesimi.

Ritenendo quindi il tenore di questa Circolare, e delle disposizioni nella medesima contenute, Noi per verità, non seppemo concepire come sul serio potesse quindi trarsi argomento per dubitare, non che sostenere, che il Principe aveva chiaramente pronunziata la sua opinione dispositiva rapporto ai Livelli di antica istituzione delle mani-morte esenti dichiarando anche questi suscettibili di una libera commerciabilità, indipendente da qualunque riconduzione, a tenore dei moderni Regolamenti.

Quando questi Livelli imploravano la dichiarazione Sovrana sopra gli effetti di questa nuova riconduzione, era chiaro, ed evidentissimo, che tanto essi, che domandavano, quanto il Principe che rescriveva nel 20. Ottobre 1826. non potevano intender giammai di portar la di loro considerazione sopra i Livelli delle mani-morte esenti, che non avessero subito la nuova riconduzione, non solo perchè in tal guisa sarebbesi coar-

tata una relazione incongrua a ciò che non formando subietto delle ricerche, tanto meno poteva interessare le relative risoluzioni, quanto ancora perchè non poteva essere immaginabile fra noi, ove tutte le pronunzie legislative sono accompagnate da tutte quelle regolari forme, e da tutta quella autenticità, che sta a garantire nel modo il più positivo, e solenne l'esatto andamento della giustizia, che disposizioni di tal fatta, ove fosse piaciuto al Sommo Imperante di adottarle, come inducenti un gius nuovo, ed esplicitamente derogatorio a quello, che avea fino a quell' epoca servito di norma ai Tribunali Toscani, si fossero potute sanzionare con una forma tanto meno solenne, ed atta soltanto a rendere operative quelle dichiarazioni interpetrative, che nel dubbio sono eccitate dalle Istanze dei sudditi, e dei medesimi Tribunali.

E lo stesso dir si doveva di quel Rescritto del 28. Aprile 1826, del quale l' altro Rescritto testè rammentato avea maturata la risoluzione delle preci di questi Livellari mentre sebbene con questo avesse il Legislatore risposto alle preci di altri Livellari dello Scrittoio delle RR. Possessioni, che in ordine al Motuproprio del 24. Maggio 1783. i Beni tutti di diretto dominio di questo Scrittoio, malgrado le posizioni ostative, doveano considerarsi liberamente alienabili, era egualmente chiarissimo, che questa libera alienabilità restando indotta dalle disposizioni contenute nel Motuproprio medesimo, non poteva altrimenti riferirsi, che a que Beni livellari, i quali fossero stati ricondotti a forma dei moderni Regolamenti, mentre questa nuova riconduzione era appunto il mezzo, col quale il Granduca Lopoldo nella sua progressiva estensione della commerciabilità de' Beni nazionali, aveva resi alienabili anche i Beni livellari delle manimorte esenti, col citato Motuproprio del 24. Maggio 1783.

E che questa relazione fosse la vera, unica, ed esclusiva di qualunque altra, lo spiegò successivamente anche lo stesso attuale sommo Imperante, allorquando in seguito delle pretensioni di alcuni Livellari del Regio Ufizio del Bigallo, i quali sostenevano, che i Livelli di antica concessione di quest'Azienda alla pari di quelli di tutte le Amministrazioni Pubbliche, Regie, e Comunitative esenti dalle Leggi di mano-morta, dovevano oggi considerarsi parificati a quelli di mano-morta non esente quanto alla facolta nel possessore dei medesimi di poterne in qualunque modo, e con piena efficacia disporne, indipendentemente dalla loro riduzione in forma moderna secondo le istruzioni normali approvate col ripetutamente allegato Motuproprio del 24. Maggio 1783. inquantochè a queste istruzioni supponevasi derogato col Regolamento per lo Scrittojo delle Possessioni approvato col citato Rescritto del 28. Aprile 1826; e con l'altro Sovrano Rescritto del 28. Ottobre dell' anno medesimo, partecipato colla indicata Circolare dell' I. e R. Consulta del 16. Novembre successivo, interro-

gato in proposito per mezzo di una Rappresentanza del Commissario di quel Dipartimento, rispose, come resulta dal Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Stato diretto allo stesso Commissario nel 15. Ottobre 1830. « ivi » Che non avendo il Regolamento speciale per i Livelli « di antica concessione dello Scrittojo delle RR. Possessioni del 28. « Aprile 1826. nè il Sovrano normale Rescritto del 20. Ottobre 1826. « comunicato con Circolare della Consulta del 16. Novembre succes- « sivo, portata alcuna novazione in proposito dell' inalienabilità dei Li- « velli di antica istituzione non ridotti alla forma dei moderni Rego- « lamenti, essi rimangono perciò sempre subordinati alle disposizioni 57 « delle Leggi, ed ordini veglianti, ch' erano precedentemente, e sono « rimasti in vigore. »

Dopo tutto questo conveniva por fine all' attuale Inspezione con la conclusione, che riducevasi ad una pretensione destituta d'ogni legal fondamento quella d' insistere sulla libera facoltà dei possessori dei Livelli di antica instituzione, spettanti alle mani-morte esenti, di disporre con pieno arbitrio dei medesimi, alla pari di quelli che spettavano alle vere, e proprie mani morte, indipendentemente dalla di loro nuova riconduzione secondo le forme tracciate nelle istruzioni approvate col Motuproprio del 24. Maggio 1783. ed affidandosi unicamente alle generali disposizioni contenute nella Legge del 2. Marzo 1769. Che questa Legge quanto era vero, che impresse la libera disponibilità dei beni enfiteutici di diretto dominio di quei Corpi morali indefettibili, che ritenne nella classe delle mani-morte, perchè litteralmente impresse in questi beni medesimi quell' appodialità, e quasi allodialità, che alla detta disponibilità conseguentemente conduceva, altrettanto non sussisteva, che in riguardo di quei diversi corpi morali, che in allora prediliger voleva coll' esimerli dall' ammortizzazione, fossero i loro Livelli restituiti a quella indipendente commerciabilità, che non poteva star disgiunta dalla detta appodialità, e quasi allodialità, della quale soltanto furon rivestiti per il tratto avvenire con i Regolamenti, ed istruzioni annesse del 29. Settembre 1774. e 17. Giugno 1776. e per quelli che già esistevano con le altre posteriori istruzioni già più volte rammentate del 24. Maggio 1783. E che per conseguenza quando i fratelli Piazzesi possessori del Livello in disputa di antica concessione del Comunello di Perignano aggregato quindi alla Comunità di Lari, per acquisto fattone da Giuseppe di Andrea Orlandi uno dei compresi nell' originaria conduzione, senza che da quest' alienante si fosse proceduto a ricondurlo in forma moderna, sostenevano, di non poter essere disturbati nel pacifico possesso del medesimo col semplice presidio della Leopoldina Legge di ammortizzazione in quanto questa soltanto dovesse reputarsi sufficiente per convalidare questo loro acquisto assumevano tale intrapre-

sa, la quale incontrava direttamente l'ostacolo della Lettera, e dello spirito della detta Legge, e dell'intelligenza, con cui la medesima era stata ricevuta nei Tribunali Toscani, e di quella medesima intelligenza, che gli àvea data lo stesso autore della medesima con tanti ordinamenti successivi, non che l'Erede del di lui nome, e della di lui scienza legislativa nei recenti Rescritti, dei quali teste rammentammo.

ISPEZIONE III.ª

Sopra gli effetti della volontà di fronte alle specialità della Causa, ed alle particolari circostanze del caso.

Se per altro i fratelli Piazzesi mal tutelavano questo loro acquisto, affidati soltanto a quella libera disponibilità ch' essi credevano inerente nei possessori dei Livelli di antica concessione spettanti nei corpi morali indefettibili comunque esenzionati dalla Legge di amortizzazione, e sebbene di quelli non si fosse verificata la moderna riconduzione, non per questo poteva considerarsi compiuta la disputa fra le Parti contendenti in modo, che l'attuale Orlandi potesse credersi assicurata quella reintegrazione, ch'egli adesso, e con lui in prima l'altro fratello Agostino Orlandi aveano con tanto impegno reclamata.

La Causa invece offriva delle specialità tali, e concorrevano in essa delle circostanze così notabili, delle quali però può dirsi se non affatto iniziato, almen congiunto, ed avvalorato lo sviluppo in questo terzo stadio giudiciario, e d'onde in noi torsero delle potentissime ragioni per credere, come fin da principio annunziammo, che quella volontà che al certo fu deliberata nell'alienante Giuseppe Orlandi di cedere agli Autori degli attuali Piazzesi il gius formale enfiteutico sopra l'appezzamento di terra di che si tratta, debb'esser dai di lui figli, senza diritto a plausibil reclamo, rispettata.

La premessa narrazione dei fatti, come preparò lo sviluppo della prima Ispezione sulla volontà dell' alienante Giuseppe Orlandi, così egualmente forniva i materiali, ed i riscontri per la dimostrazione di ciò, che risguarda questa terza Ispezione.

Senza quindi ripetere il già detto bastava all'uopo il sommare le cose principali, e fra queste in primo luogo, che la volontà costante delle Parti contraenti, del Magistrato Comunitativo di Lari, degl' Informanti, e del Principe Rescrivente, fu quella di stipulare, consentire, ed autorizzare una vendita perpetua dell'appezzamento di terra in disputa, ed una mutazione conseguente delle linee.

E' questa una volontà già dimostrata, sulla quale siamo d'avviso, che non possa oggi mai eccitarsi alcun dubbio, come nella sostanza non

l'eccitaron poi negli ultimi periodi di questa Causa gli stessi valenti difensori dell'Orlandi, i quali tutto il nervo della difesa concentravano nel difetto di potestà nel di lui Autore, quasiche questa potestà, quando in lui se ne verificasse il difetto, non gli potesse venir mutata da quel sommo Imperante, il quale tutto poteva, ed anche in limitazione del diritto dei Terzi, specialmente quando vi concorra la veduta del pubblico bene.

Ritenuta questa volontà era poi a rimarcarsi, come un resultato delle cose già narrate, che in varie Comunità della Provincia Pisana, ed in specie quella di Lari, era da molti anni invalsa la comune opinione, la quale per i molti esempj, ond'è tratta, può dirsi elevata al grado di consuetudine, che fossero liberamente commerciabili anche i beni attenenti ai Livelli di antica investitura, semprechè vi concorresse il consenso del Domino diretto, e la Sovrana approvazione.

58

A giustificare questa consuetudine, per la di cui induzione bastavano d'altronde tre atti univoci secondo l'opinione osservata dall'antica Ruota nella *Pisana Emphyteusis* 14. *Julij* 1744. *cor Finetti pag.* 19. ed anche due secondo la più moderna opinione dell'egregio sig. *Auditor Sermolli, e nella Florentina, seu Liburnen praetensae nullitatis contractus emphiteutici* 2. *Aprile* 1806. gli enunciati esempj, che si allegavano, e comprovavano questi atti, potevano dividersi in due classi, in quanto che a due distinte epoche si riferivano.

59

60

I primi risguardavano l'epoca antecedente al sistema di libertà territoriale introdotto dalle Leggi di ammortizzazione, e quindi proseguito con i Regolamenti successivi: I secondi risguardavano l'epoca posteriore.

Appartengono alla prima classe le due vendite fatte dall'Autore dell'attuale Orlandi, come in principio fu annunziato, di due frazioni di quest'istesso Livello, una cioe nel 25. Settembre 1689. a Francesco Franchi, e l'altra nel 24. Dicembre 1712. a Gio. Paolo Cacianti, ed ambedue furon compre rispettate dagl'istessi Orlandi successori dell'alienante; la famiglia Franchi possiede sempre quell'acquisto, e quello del Cacianti non fu giammai impugnato, e fu quindi trapassato in Santucci, conforme dimostrava il Processo.

La cessione di un Livello di Cevoli fatta dal Bianconi per Contratto rogato Guerrieri. li 8. Novembre 1713.

La vendita di un Livello di Perignano fatta fra Giovangori, e Barzottini per Contratto del 10. Maggio 1713. rogato Segoni.

La cessione di un Livello di Cevoli, fra Bandinelli, e Fariellotti per Contratto del 7. Agosto 1714.

La vendita di un Livello di Perignano fatta dal Volpi al Tozzi per Contratto del 3. Marzo 1724.

La renunzia di altro Livello fatta dal Samminiatelli a Dell'Hoste per Contratto del 21. Marzo 1745. rogato Biondi.

E la vendita finalmente fatta dal Cacianti al Casini nel 27. Maggio 1746. per Contratto rogato Biondi.

E tutte queste Vendite, e cessioni, delle quali esisteva la prova irrefragabile in un Libro a tal'uopo esistente nella Cancelleria di Lari, contestavasi dai Piazzesi, e non era stato contradetto dall'Orlandi, ch'erano state generalmente rispettate senza reclamo alcuno per parte di quelli, che vantar potevano dei diritti sopra questi Livelli, limitandosi egli ad osservare in proposito, che non essendo le medesime state sanzionate dall' Autorità giudiciaria dietro una contestazione, che si fosse potuta elevare tra le Parti, che vi avevano interesse, non poteva per conseguenza dalle medesime restare indotta quella consuetudine atta, e capace di convalidare anche le operazioni future.

Appartengono alla classe seconda.

La renunzia di un'antico Livello fatta nel 1779. dai fratelli Nuti della Comunità di Vicopisano, con la condizione, che ne venisse investito un certo Gio. Batista Picchianti, che con Rescritto Sovrano del 17. Febbraio venne approvato mediante il nuovo Contratto, che con questo Picchianti venne stipulato. La renunzia, che nel 1778. i fratelli Campani domandarono di fare al Cavalier Lanfranchi, la quale fu autorizzata con Rescritto del 26. Ottobre, in quanto venne dagl' Informanti ritenuto che questa grazia era stata solita accordarsi, escluso il caso della reversione, e così malgrado il gius dei Vecchi chiamati; Ed è notabile che questo Rescritto venne concepito in quel modo istesso, con cui venne proferito quello alle Preci dell'Orlandi « ivi » Quanto all' interesse della Comunità, concedesi come si domanda, e con che se ne celebri l'opportuno Contratto di Livello. »

La vendita, che nel 18. Gennaio 1779. i fratelli Franciosi furono autorizzati a fare in favore del Trassi di un'antico Livello della Comunità di S. Luca, nella qual circostanza venne emanato un Rescritto coeguale al precedente, essendo di più notabile in questo caso, che allorquando il Magistrato comunitativo prestò il suo assenso per quest' alienazione, rilevò, che in tal guisa ad evacuarsi la linea dei Franciosi, restando invece surrogata quella del nuovo acquirente.

La vendita dietro pariforme Rescritto del 20. Ottobre 1779. fatta da Sebastiano Giannicchi a favore dell' Anguillesi di un'antico Livello della Comunità di Fauglia, nella qual circostanza era stato in egual modo proposto dagl' Informanti di accordare la grazia per l'evacuazione delle linee del primo Contratto d'investitura, e così per la surroga dei Figli dell' alienatario, in luogo degli antichi chiamati.

La vendita approvata con altro eguale Rescritto del 15. Maggio 1781. che fecero i fratelli Casini in favore di Lorenzo Lazzeri.

E finalmente per sommar gli altri allegati esempj in poche parole

le vendite fatte fra Armelleschi, e Zanobini di un'antico Livello di Famiglia, in favore di Agostino Nocchi di un Livello simile di Vicopisano, l'altro fatto da Alessandro Santocchi di un Livello della stessa Comune, e l'altra non meno di un Livello di Cevoli, fatta dai Fratelli Cecchi a Bartolommeo Jacoponi, le quali tutte vennero autorizzate con coeguali Rescritti del 29. Maggio 1781. del 10. Novembre 1781. del 9. Ottobre 1781. e del 17. Maggio 1782.

Ed anco tutte queste alienazioni in egual modo giustificate negli atti erano state alla pari delle altre rispettate, e tutt'ora, come provava il Processo, ne venivan goduti gli effetti, o dai primi alienatarj, o dai loro successori.

Questi esempj per tanto, e così ripetuti, a noi sembrò, che fornissero delle prove sufficienti per considerare invalsa nella Provincia Pisana la consuetudine induttiva dell'alienazione anco dei Livelli antichi tanto prima che dopo la pubblicazione delle Leggi d'ammortizzazione, e indipendentemente ancora dalle successive prescritte nuove forme del 1783. mentre da molti meno atti, come già notammo, l'hanno ravvisato posta in essere i nostri Tribunali, non rilevando, che per eliminare gli effetti, non avesse questa giammai ricevuta la giudiciaria sanzione; Semprechè senza di questa non è la prima volta, che ha spiegati i suoi giuridici effetti, particolarmente nella soggetta materia, come ne attestano *Calcagnin. de Emphyt. et feud. observ.* 12. *N.* 10. *Rot. Rom. cor. Lancetta Decis.* 674. *N.* 15. *et cor Ansald. Decis.* 572. *N.* 36. *et Rot. Nostr. in Thes. Ombros. Tom.* 6. *Decis.* 56. *N.* 11. ove in specie vien riferito, che non vi è bisogno di giudicati per porre in essere la consuetudine, E questo concetto dovea tanto più ritenersi nel concreto del caso in cui trattandosi di consuetudine nota al Principe, come ne attestano tutti i Rescritti, ch'ebbero luogo negli allegati esempj, acquistava un'autenticità tale da spiegare anco maggior forza della Legge scritta, come osservò il *Conti nella Florentina praetensae exenptionis* 15. *Marzo* 1730. *N.*25. *e ripetè l'Auditor Maggi nella Florentina Emphyteusis* 20. *Luglio* 1787. E più ancora perchè trattandosi di una consuetudine invalsa nella stessa famiglia degli Orlandi, come ne facevan fede le due antecedenti alienazioni, delle quali fu già da noi discorso nella narrazione de fatti, questa rendevasi ancor più valutabile, ed atta a respinger gli attacchi di quei membri della stessa famiglia, che volessero opporvisi, come osservò con molti concordanti lo stesso *Auditor Finetti nella citata Pisana Emphyteus* 14. *Luglio* 1744.

61

62

63

64

Or questa consuetudine così corroborata, e dall'annuenza del Principe, che ripetutamente diè, prove di rispettarla, e dal sòlito della famiglia, a noi sembrò, che fosse più che sufficiente per assicurare i fratelli Piazzesi nel pacifico godimento del Livello in disputa, e per respinger

le indebite molestie dell' attuale Orlandi, il quale alla medesima piegando era astretto a rispettare il fatto del proprio Autore, maggiormente perchè riportando la considerazione a quella causa, per cui questi domandò di procedere, e procedè poi di fatto all' alienazione in disputa, non poteva a meno di esser ravvisata come necessaria, ed urgentissima, come influita dal bisogno di alimentare la famiglia dell' alienante, e da quello di dimettere quelle passività, delle quali trovavasi aggravato, nella qual circostanza tutti gli Scrittori alla materia, ed anco ai Tribunali hanno sempre risposto che simili alienazioni avvenute sotto l'influenza dell'Autorità Sovrana, debbano esser rispettate, malgrado le pazioni ostative dei Contratti enfiteutici, come infra gli altri osservano *Marzimed. Decis. exam.* 3. *N.* 92. *Urceol. Decis. flor.* 3. *N.* 2. e come anche più modernamente fu rilevato nella *Castrifranci Inferioris Bonorum Emphyteuticorum cor. Raffaelli, Simonelli, e Fenzi,* nella qual decisione, sebbene fosse canonizzato il diritto dei successivi chiamati, che dovean rispettare l'alienazione, alla reintegrazione, questo per altro avvenir non poteva di fronte all'Orlandi, il quale siccome gli altri figli dell' Alienante, avean già piena, ed esuberante reintegrazione ottenuta nella dimissione dei debiti paterni, cui quest' alienazione venne in special modo destinata, nel sostentamento ricevuto dal Padre, e più nella ottenuta costruzione di una Casa, la quale ad essi offriva quei comodi, dei quali prima nel loro stato d' inopia eran mancanti. 65 66

Indipendentemente poi da tutto questo, quando prescindendo dalla consuetudine si fosse arrestata la semplice considerazione sul rescritto dell' Orlandi, che autorizzò la disputata cessione, a noi sembrò, che questa sola autorizzazione sarebbe stata a parer nostro efficacissima per rendere irretrattabile quest' alienazione medesima.

Non è, nè può essere dubitabile, che il Principe nel suo eminente potere, abbia la facoltà indipendentemente da qualunque causa di derogare ai diritti dei terzi, e tanto più poi quando vi concorra una causa di pubblico bene, o altra causa necessaria, ed urgente, che renda indispensabile questa deroga medesima. Tutti i pubblicisti sono concordi in questo principio, e ad essi hanno fatto eco i Dottori, ed i Tribunali, sia che si tratti di diritti fideicommissarj, o feudatarj, o enfiteutici. Possono fra i molti riscontrarsi in proposito, *Savelli in Summa* §. *Princeps N.* 2. *Mart. de Success. part.* 10. *quaest.* 21. *art.* 19. *N.* 52. *Gob. Consult. Dec.* 28. *N.* 6. *Rota Nostra in Tesor. Ombros. T.* 10. *Dec.* 18. *Num.* 100., *et in Florentina seu ficiden. praetensi regressus* 8. *Agosto* 1788. §. 38. 67

Ciò ritenuto, ossia quello che il Principe volle col Rescritto del 15 Febbraio 1779. per le cose già dimostrate nella Ispezione prima, lo potè volere di fatto coll' autorizzazione della cessione del Livello Orlandi col-

l'autore dell'attuale Piazzesi, mentre tanto d'esso impetrava il cedente; tanto suggerivano gl'Informanti, e conformemente alle di loro proposte emanava il Rescritto medesimo, noi ravvisammo veramente meschina, ed incongrua l'indagine, che si portava sulla forma del Rescritto medesimo, ed in specie quanto alla dizione « Quanto all'interesse della Comunità» quasichè trar se ne potesse argomento, che nel solo interesse di questa si fosse inteso di conceder l'implorata autorizzazione senz'animo di recar lesione alcuna ai diritti dei chiamati. In primo luogo perchè quando era l'Orlandi, che supplicava, e supplicando esprimeva chiaramente di esser nella necessità positiva di distrarre il gius formale enfiteutico di una frazione del suo Livello nel Piazzesi, qual distrazione produceva il necessario pregiudizio dei successivi chiamati, non era dato il poter concepire, come quel Rescritto, che sulla detta supplica veniva emanato, potesse aver di mira l'esclusivo interesse della Comunità, che nulla avea richiesto dal canto suo, e solo proposto al Principe di autorizzare la cessione Orlandi, mediante il cambiamento, e la surroga della nuova linea dei Piazzesi: ed in secondo luogo poi perchè lungi, che questa dizione avesse neppure potuto eccitare una così limitata intelligenza del Rescritto, costava d'altronde per gli esempi testè riferiti, che il Principe nei casi simili avea sempre così rescritto, ed in quei casi, nei quali, come fu rilevato, non poteva eccitarsi dubbio, che simili Sovrane concessioni avessero prodotto l'effetto della libera irretrattabile disponibilità degli antichi Livelli nel richiedente.

68

69

Di fatti lo stesso Supplicante Orlandi domandava di essere autorizzato a vendere nelle solite forme, il solito benigno Rescritto con la indicata formula veniva proposto dal magistrato Comunitativo e dal Provveditore informanti. A tutto questo il Principe aderiva; Quindi bisognava convincersi, che prima delle Istruzioni del 1783. il modo era questo, quello cioè del Rescritto di permetter la vendita di quei Livelli, che non poteano esser colpiti dalla censura della Legge del 1769. malgrado le pazioni dell'originaria investitura.

Il proemio di quel medesimo Motuproprio del 24. Maggio 1783. nel quale vennero le medesime approvate, somministra una prova convincentissima, che tali erano i mezzi, con i quali il Principe, malgrado le già pronunziate esenzioni dei Livelli antichi di Comunità, avea sovente concesse delle particolari distrazioni dei medesimi. Questi era così concepito: « S. A. R. avendo prese in considerazione le diverse Suppliche per « cessioni, e affrancazione di Livelli contratti avanti i moderni regola« menti, e volendo anche in questa parte *facilitare* le *contrattazioni*, e « promuovere le affrancazioni mediante un sistema *uniforme*, e capace « di conciliare gl'interessi delle respettive aziende, e degli attuali posses-

« sori dei menzionati antichi livelli, si degnò di approvare le annesse « Istruzioni. »

In tal guisa il Principe spiegava, che già erano in vigore le cessioni, per le quali erano continue le Suppliche, e così rendevasi chiaro che in questa parte egli non volle indurre un gius nuovo, come inducevalo rapporto alle riduzioni, ed affrancazioni, ma che volle invece facilitare le contrattazioni con un sistema uniforme.

Era d'altronde coerente allo spirito, dal quale erano potentemente influite le promulgate Leggi di ammortizzazione, che progredir dovesse il generale proscioglimento dei beni spettanti alle mani morte qualunque esse si fossero, come venne a dimostrare col Motuproprio, ed annesse Istruzioni del 1774. rapporto a quelle ulteriori conduzioni enfiteutiche, che venissero poste in essere con le mani morte, e stava anche ciò in perfetta armonia con tutte le altre disposizioni successive, le quali annunziavano senza equivoco, essere stato questo lo scopo primario del sapientissimo Legislatore, diretto cioè a favorire con i pubblici Regolamenti e coi Rescritti la libera circolazione, ed alienazione dei beni vincolati ad enfiteusi di patto, e provvidenza, come fin dalla metà del passato secolo avean pensato anche i precedenti legislatori Toscani giustà le cose notate nella citata *Florentina praetensae successionis* 19. *Marzo* 1805. *cor. Puccini*.

70

Ed al completo sviluppo di questo importantissimo scopo egli appunto andava gradatamente preparando la via coll'autorizzazione di quelle cessioni degli antichi Livelli pazionati ch' eran sollecitate, e dai bisogni delle respettive famiglie, cui appartenevano, o da quella evidente utilità della causa pubblica ond' erano informate, e dirette, non valutandosi, che come secondario, e consequenziale il pregiudizio dei successivi chiamati come quelli, il di cui interesse ceder doveva il posto a quello universale, o perchè così venivano direttamente, o indirettamente a risentir gli effetti di quei provvedimenti, che l' attual possessore avesse con queste cessioni potuto adottare per il migliore andamento delle cose familiari.

Pertanto diveniva per noi completamente dimostrato, che, quando in una delle cessioni degli antichi Livelli, come quella dell' Orlandi, era intervenuto il Rescritto del Principe, che l' aveva autorizzata, nulla più restava a desiderarsi, onde questa cessione per tutti i numeri dovesse considerarsi valida, e perfetta, malgrado qualunque pazione ostativa, che s'incontrasse negli originarj Contratti d'investitura, poichè non potevano sfuggire alla mente di quel legislatore filosofo, il quale andava preparando la universale commerciabilità della fondiaria proprietà dei suoi soggetti, le occasioni, ed i mezzi, che poteano a grado a grado conciliare questa grand' opera della prosperità nazionale, e fra questi al certo primeggiar doveano quelli, che venivano eccitati dalle istanze di quei Livellari, i

quali, come nel caso in disputa, mossi da una causa di positiva necessità, e che d'altronde resultava in vantaggio anche di quelli immediati loro successori, cui spettava il diritto della progressiva vocazione, colle parziali distrazioni di qualche fondo livellare, per le quali imploravano la sovrana autorizzazione, venivano a dar principio a quell'universale movimento, che meno increscer doveva nel suo progresso ove più gli animi potevan restare influiti dal privato vantaggio, non che da quello pubblico, e universale che ne veniva poi in conseguenza.

E tanto più questo Rescritto diveniva per noi potente, ed efficace a rendere irretrattabile quell'alienazione degli antichi Livelli che si fosse fatta col di lui semplice presidio, ed indipendentemente da quelle forme, che sopravvennero colle Istruzioni del 1783. inquanto che altro, e ben diverso era l'effetto, che quello, e queste, secondo il nostro avviso potean produrre.

Infatti quando noi pensavamo, che il Rescritto del Principe fosse sufficiente a tutelare gli acquisti di quelli antichi Livelli, che erano stati dal medesimo autorizzati, non credemmo già, che oltre la sicurezza di questi acquisti nascesse negli alienatarj il diritto di quella susseguente libera disponibilità dei livelli medesimi, la quale non poteva esser prodotta, che da una proprietà assoluta, ed indipendente, o da quell'appodialità e quasi allodialità, che come nei beni delle vere, e proprie mani morte aveano impresse le Leggi di ammortizzazione, così andavano progressivamente imprimendo le Leggi successive ancora nei beni delle mani morte esenti, ed in specie i regolamenti ordinati col Motuproprio del dì 24. Maggio 1784.

Quindi come poteva star bene, e come ravvisavamo noi consentaneo a quel legale criterio, che nasce da un esatta disquisizione delle Leggi, che ove si fosse trattato d'indurre la libera, e indipendente commerciabilità dei Livelli antichi spettanti alle mani morte esenti, questa non avrebbe potuto legalmente sanzionarsi, senza il previo adempimento di quelle forme segnate nelle Istruzioni del 1783., le quali per questo preciso oggetto dal Legislatore prescritte, stavano a spiegare con esuberante chiarezza, che non poteva l'oggetto medesimo in altra guisa ottenersi, per la regola notissima che ciò, che sotto una condizione viene accordato, deve per l'inadempimento di quella considerarsi affatto e denegato, altrettanto però noi credemmo, che quel solo effetto di render tranquillo un acquirente di un'antico Livello di mano morta esente nel godimento del suo acquisto fosse esuberantemente sufficiente il solo Rescritto del Principe, che avesse precedentemente autorizzata una tale alienazione rimuovendo a questo unico atto l'ostacolo della pazionata investitura, e ciò tanto più ove si fosse trattato di alienazioni precedenti alle Istruzioni del 1783 le quali d'altronde eran preordinate a produrre anche rapporto a questi

Livelli delle mani morti esenti il pingue effetto della di loro appodialità, per il quale poteano liberamente trapassare in qualunque successivo alienatario; Imperocchè in altra guisa, e prima, e dopo la pubblicazione della Legge del 1769. rigurgitando i Rescritti di simili sovrane concessioni contro ogni principio, sarebbonsi dovuti considerare come inani, ed elusorj quando non necessarj per alcuno pella semplice comodità della cessione dei frutti durante la vita del concedente, non avessero potuto produrre, come produrre dovevano nella circostanza in cui erano emanati, l'unico implorato effetto della libera attuale disponibilità di quel livello dalla quale attendeano quelli, che a tal'uopo supplicavano il Principe, o un provvedimento alla loro miseria, o un miglior regime nella di loro domestica economia.

Richiamati in fatti i nostri Tribunali a spiegar la di loro opinione sopra l'influenza di simili Rescritti non esitarono a pronunziare, che questi immancabilmente convalidavano l'alienazione degli antichi Livelli nella persona dell'alienatario, e sostituendo la linea di questi con la distruzione delle antiche vocazioni. *Montis Caroli Emphyteusis* 26. *Agosto* 1823 *N.* 2. *cor. Gilles, Brocchi, e Matani Relat.* E che quest'alienazione non poteva considerarsi meno valevole, sebbene, o per la già avvenuta, o per la sopravvenuta pubblicazione del 1783. non si riscontrasse nella medesima l'adempimento di quelle forme, che prescrivevano le istruzioni medesime, poichè quando disputavasi, come nel caso attuale, non già dell'alienazione di un'antico Livello colla inversione dei patti, e condizioni della primitiva investitura, ma unicamente della cessione del Gius enfiteutico durante la linea dei Cedenti, ed ai patti medesimi, e alle stesse condizioni del Contratto di originaria concessione, fu sempre escluso il bisogno di quelle rigorose forme, le quali eran destinate ad imprimer nei Beni un'appodialità, e quasi allodialità permanente, e a tal'uopo fu reputato bastevole il consenso del domino diretto, tanto più quando riscontravasi appoggiato alla sovrana sanzione *Pisana Emphyteusis* 16. *Aprile* 1821. *in causa Comunità di Pisa, e del Tajo cor. Alberti, Niccolini. Relatore, e Del Signore.*

71

72

Il fin qui detto sia sulla consuetudine invalsa nella Provincia Pisana di alienar questi Livelli pazionati di antica investitura nel concorso del consenso del domino diretto, e della Sovrana annuenza, sia prescindendo da questo sull'efficacia di qualunque isolato Rescritto, che simili alienazioni avesse autorizzate, nulla più lascerebbe a desiderare per render tranquilli i fratelli Piazzesi nel godimento di quel meschino Livello, che formò il subietto di sì impegnosa discettazione nel prolungato corso di tre giudiciali esperimenti.

73

Ma quando pure l'efficacia di quest'alienazione benchè avvenuta antecedentemente, si fosse voluta in ogni ipotesi ricondurre sotto l'in-

fluenza delle preindicate Istruzioni del 1783 non per questo a Noi sembrò che i fratelli Piazzesi potessero considerarsi meno assicurati nel-
74 l'enunciato godimento.

A tal'uopo noi già ne abbiam data la traccia, convien distinguere i diversi effetti di una piena, e meno piena alienazione.

Le Istruzioni del 1783, le quali, come tante volte ripetemmo, eran destinate ad imprimer nei Beni di antica conduzione enfiteutica quel carattere di appodialità, e quasi allodialità, che limitata prima dalle Leggi di ammortizzazione alle vere, e proprie mani-morte, volle inseguito estendersi anche alle mani-morte esenti prescrivevano, che a tal'uopo richiedevasi che l'attuale possessore di un Livello di questa natura per mezzo degli amministratori di questi Corpi morali facesse determinare nello stato attuale dei Beni tanto il canone, che il laudemio da pagarsi da quel cessionario nel quale al detto possessore piacesse di trasferire il Livello per mezzo di perizie, e stime regolari coll'intervento del Giudice competente, per ciò che riguarda tanto l'approvazione della nomina dei Periti destinati ad eseguir queste stime, quanto ancora l'autenticità, e convalidazione delle medesime, che dovea quindi esser reso conto di tutto questo a S. A. R. per attenderne la Sovrana approvazione; E che ottenuta questa dovesse procedersi alla stipulazione del nuovo Contratto con il cessionario del detto possessore con i medesimi patti, condizioni, e cautele con cui si celebravano gl'Istrumenti dei moderni Livelli per interesse di questi Corpi morali secondo i nuovi Regolamenti.

L'adempimento di queste forme, e diciamolo pure, che non ammettevano supplemento, venivano a porre in essere in favore del cessionario di un Livello di questa specie, quella vera, e pienissima alienazione atta ad investir l'ordine della primitiva investitura, e capace d'infondere nel medesimo il pienissimo, ed indipendente diritto della libera di-
75 sponibilità successiva del Livello medesimo.

Ma mentre a questo resultato conduceva l'esatto adempimento delle istruzioni del 1783, non per questo poteva indursene la conseguenza, che meno il completo concorso di queste formalità, ogni altra alienazione anche meno piena restasse impedita, e quella ancora, che colla sola annuenza Sovrana fosse stata preparata, o consumata prima che dette istruzioni sopravvenissero.

L'alienazione, come quella in disputa non portava deroga alcuna alle condizioni, ed ai patti dell'originaria investitura, e non tendeva ad altro, che a surrogare uno ad un'altro Livellare, per cui il nuovo cessionario incontrava nei mantenuti vincoli della pazione enfiteutica l'impedimento a poter disporre successivamente del Livello cedutogli. Quindi tutto l'interesse di questa surroga era del domino diretto, il quale nel nuovo pagator del canone avea diritto di trovar o più pingui, o per lo

meno le stesse cautele, con le quali il Livellario primo avea garantito l'esatto adempimento di tutti gli oneri contratti, e così il di lui consenso costituir doveva la base essenziale di questa interpetrazione.

Questo concetto fu ritenuto dallo stesso Legislatore, il quale mentre colla Notificazione del 9. Aprile 1794. avea dichiarato che lungi, che i Soprintendenti dei Corpi morali esenti fossero obbligati a prestare il consenso per l'alienazione degli antichi Livelli, sopra i quali spettava loro il dominio diretto, doveva invece osservarsi esattamente quanto era stato prescritto dalle Istruzioni approvate col Motuproprio del 24. Maggio 1783 spiegò poi successivamente coll' altra notificazione del 2. Maggio dell'anno medesimo, che ove il consenso di questi domini diretti fosse ricercato per la semplice cessione delle ragioni livellárie durante il diritto dei Cedenti, e senza alterazione alcuna dei patti, e condizioni contenute nel Contratto, si tenesse in osservanza il disposto delle Leggi, sebbene si trattasse di Livelli non concessi a forma dei Regolamenti, senza che fosse necessario di osservare le formalità prescritte colle Istruzioni predette, ne di ricercare la Sovrana approvazione.

Era perciò evidente, che queste istruzioni del 1783. come non potean servir di ostacolo a qualunque distrazione di antichi Livelli, che in seguito potesse venir fatta senza alterazione alcuna dei patti, e convenzioni dell'originaria investitura, così molto meno invalidir potevano quelle consimili distrazioni, che si fossero fatte precedentemente, mentre le nuove forme relativamente alla perizia, al nuovo Contratto, ed alla Sovrana approvazione, risguardando unicamente l'interesse del domino diretto, il quale restando vincolato a sopportar nel nuovo enfiteuta una libera, ed indipendente disponibilità successiva nell' adempimento delle medesime, dovea trovare un compenso a questo maggior gravame, e con un possibile aumento di canone, e mediante il pagamento del Laudemio, nulla aver poteano di comune con la semplice cessione di questi Livelli, accompagnata dalla conservazione di tutte le convenzioni primitive, nelle quali questo domino diretto trovava tutela bastante per il proprio interesse.

Ove pertanto si fosse eccitata la disputa, se colla cessione riportata dai fratelli Piazzesi dall' Orlandi si si fosse impressa nei Beni enfiteutici, che ne formarono il subietto quell' appodialità, e quasi allodialità, della quale era conseguenza immediata la di loro libera disponibilità futura; giustamante sarebbe stato ai medesimi opposto, che trattandosi di un' antico Livello non ricondotto a forma dei nuovi Regolamenti, non poteva esser dato all'alienante Orlandi di trasfondere in essi quei più pingui diritti, i quali erano necessariamente subordinati al previo adempimento delle forme prescritte per la nuova riconduzione.

Ma quando invece disputavasi della disponibilità attuale, ossia se

avesse potuto l'Orlandi cedere il gius di questo Livello tale, e quale presso di esso ritrovavasi, ai detti fratelli Piazzesi, male a proposito sarebbesi allegato il difetto di quelle forme, le quali non eran atte, che ad imprimere nel Concessionario quella disponibilità successiva, sulla quale non raggiravasi punto la questione di che si tratta.

La disponibilità attuale era sanzionata dalla Sovrana approvazione, della quale già in antecedente ragionammo. Questa imprimeva nella disputata cessione quella validità, che d'altronde nell'interesse dei successivi chiamati avrebbon remosse le pazioni enfiteutiche, e presentava in qualunque evento anche l'adempimento di quell'unica forma, che tra le ordinate Istruzioni del 1783. risguardar poteva il di loro interesse.

Cosicchè anche nella ipotesi, della quale fin qui ragionammo, a Noi comparve legalmente dimostrato, che la cessione riportata dai fratelli Piazzesi dovesse considerarsi sotto ogni rapporto irretrattabile.

CONCLUSIONE

Dimostrato pertanto, che fu volontà espressa, e positiva dell'autore dell'attuale Orlandi di cedere in favore dell'autore degli attuali Piazzesi il gius formale enfiteutico del questionato Livello con i medesimi patti, e convenzioni della primitiva investitura: che questa volontà come fu divisa dalla Comunità di Lari domina diretta annuente a questa cessione, così lo fu dalla Camera di Soprintendenza Comunitativa del Compartimento Pisano, e dal Principe, che rescrisse analogamente alla fattagli proposizione; È che sebbene questa volontà avesse potuto incontrar l'ostacolo della pazione enfiteutica, ove si fosse meramente appoggiata al disposto generale delle Leggi di amortizzazione, trovava però nella specialità della causa, e nelle particolari circostanze del caso quel valido appoggio, che assicurava il di lei plenario compimento, sia perchè costava di una consuetudine nella Provincia Pisana, e specialmente nella Comunità di Lari di considerare alienabili anche i loro Livelli pazionati, quando costasse dell'adempimento di quelle forme, che in tali alienazioni eran solite usarsi, sia perchè anche il solo Rescritto Sovrano che le autorizzava, doveva considerarsi sufficiente a tutelarle, sia perchè tanto più questa Sovrana sanzione dovea indubitatamente produrre tali effetti dopo che le stesse Istruzioni del 1783. ne aveano spiegata la vera influenza, era ufficio nostro il pronunziare, conforme con la Sentenza di questo giorno fu pronunziato nella conferma della Sentenza del Tribunal di Lari del 20. Agosto 1828. che i fratelli Piazzesi doveano essere plenariamente assoluti dalle molestie loro inferite in principio da Andrea, ed Agostino, e quindi proseguite anche nel di lui interesse dal solo Andrea del fu Giuseppe Orlandi.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei sigg. Jacopo, Giuseppe, e Giovanni fratelli Piazzesi dalla Sentenza contro di essi, ed a favore del sig. Andrea del fu Giuseppe Orlandi proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto di 15. *Dicembre* 1830., *e male con detta Sentenza essere stato pronunziato, e dichiarato, perciò la medesima essersi dovuta, e doversi revocare, siccome quella revocò, e revoca in ogni sua parte; e previa detta revoca dice essersi dovuta, e doversi confermare, siccome confermò, e conferma la precedente Sentenza proferita dal sig. Vicario Regio di Lari del dì* 20. *Agosto* 1828., *ordina perciò la piena esecuzione di detta Sentenza, secondo la sua forma, e tenore; e detto sig. Andrea Orlandi condanna nelle spese, tanto del presente Giudizio, quanto di quello vegliato avanti la Regia Ruota di Pisa.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani Cosimo Silvestri
Luigi Bombici, e Baldassarre Bartalini *Relatore Consiglieri.*

DECISIONE II.

SUPREMO CONSIGLIO

***Florentina Licterarum Cambii diei* 22. *Februarii* 1833.**

IN CAUSA

ORLANDINI	E	REALI
PROC. MESS. AURELIO BOSSINI *PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI*		*PROC. MESS. PIETRO PARIGI* *AVV. ILL. SIG. VINCENZO SALVAGNOLI*

ARGOMENTO

Le Cambiali accettate da colui, che non è rivestito della qualità di negoziante non sono, che semplici promesse, e obbligazioni civili, malgra-

do la clausula *all'Ordine S. P.*, ed al Giratario il debitore può opporre tutte quelle eccezioni, che gli sarebbero competute contro il Creditore Originario.

SOMMARIO

1. *Nel secolo XIV. fu introdotto l'uso delle Cambiali per operare il trasporto del danaro da un luogo ad un altro, e la permuta della pecunia presente coll'assente con quella maggior sicurezza, e rapidità, che tanto interessa l'andamento del Commercio.*

2. *L'invenzione delle Cambiali ebbe in seguito dei miglioramenti, fra quali la clausula dell'* Ordine S. P. *che fu motivata dalla veduta di facilitare la commutazione della pecunia.*

3. *Prima del ritrovamento della Clausula all'* Ordine S. P. *malgrado il trapasso, che avesse fatto in un Terzo la Cambiale, doveva considerarsi legalmente estinta in mano di quello, che primo l'aveva ricevuta con danno del Prenditore successivo.*

4. 5. 6. 8. *Per non arrestare la libera commerciabilità successiva della pecunia rappresentata dalla Cambiale fu inventata la clausula simbolica all'* Ordine S. P. *per la quale l'Accettante, ed il Traente assumevano una indefinita obbligazione in faccia a tutti i possessori del Recapito.*

7. 9. 11. 18. *La clausula all'* Ordine S. P. *non spiega la sua influenza incontrandosi applicata alle contrattazioni non commerciali.*

10. *Gli effetti della delegazione non possono argomentarsi dall'uso esclusivo di questa clausula, ma dal complesso di quelle forme, e da quel sistema di contrattazione, che determinano l'operazione commerciale, congiuntamente all'uso della clausula all' O. S. P.*

12. 17. *In qualche tempo quegli non Negoziante, che contrattava mercantilmente, restava soggetto alle conseguenze delle obbligazioni dei veri Negozianti.*

13. *Il Cod. di Commercio Francese segna una linea di demarcazione fra' negozianti, ed non negozianti quanto alla forma, e le forme delle loro contrattazioni.*

14. 15. 31. *La Clausula* all'Ordine *è un attributo speciale delle* Cambiali *vere, e proprie, e* Biglietti *fatti per causa del Commercio.*

16. *La Gira delle Cambiali deve essere datata, deve esprimere il valore, ed annunziare il nome di quello,* all'Ordine *del quale è passata, diversamente non opera il trapasso.*

19. *Deve prendersi di mira la qualità delle Persone, che intervengono nelle Cambiali per determinare se questi recapiti abbiano quella perfezione, che può rendersi capace dei privilegi commerciali.*

20. *Essendo limitata ai soli recapiti mercantili l'azione privile-*

giata, non può nelle obbligazioni meramente civili essere indotta quella delegabilità, che in deroga del Gius Comune inducevano delle più compendiose forme nelle obbligazioni commerciali.

21. *La clausula* all'Ordine *scritta in un Recapito meramente civile, non basta a togliere al debitore il diritto di opporre contro il Giratario l'eccezioni, che ha contro il Girante.*

22. 28. *Se la clausula* all' Ordine *ne' recapiti dei non negozianti fra noi, che non era efficace sotto l'Impero delle Leggi Francesi, molto più è divenuta inoperativa dopo la pubblicazione della Patria Legge del 5. Settembre 1814.*

23. 24. 26. 29. 30. *Le lettere di cambio tratte, accettate, o girate dai non mercanti, si reputano, per la Legge del 5. Settembre 1814. semplici promesse, o obbligazioni, nè possono averne i privilegi, non ostante la clausula* all' Ordine S. P.

25. 27. *La clausula all'* Ordine S. P. *è un attributo speciale delle* Cambiali *vere, e proprie, e dei* Biglietti all' Ordine, *la qual clausula è inventata per favorire il Commercio.*

32. *Il debitore di una Cambiale all'* Ordine *girata può dare al Giratario tutte quelle eccezioni, che potevano competergli contro il suo Originario Creditore.*

Storia della Causa

Volendo il sig. Francesco Orlandini provvedersi di una somma per alcuni suoi particolari interessi, si diresse al sig. Giuseppe Gigli, a di cui favore sotto dì 4. Febbraio 1830. accettò cinque Cambiali di Lire 1000. per ciascheduna a varie scadenze, tutte all'ordine S. P. del sig. Gigli.

Nel 5. Febbraio il sig. Gigli cedè, e girò le Cambiali del sig. Orlandini al sig. Giuseppe Gaetano Reali.

Di ciò notiziato il sig. Orlandini prevedendo di essere in seguito richiamato al pagamento delle dette Cambiali sotto dì 6. Marzo 1830. rilasciò in atti della Cancelleria del Tribunale di Commercio sedente a Firenze una protesta colla quale giudicialmente dedusse a notizia del detto Reali come agente del già dichiarato fallimento di Giuseppe Gigli, che le accettazioni emesse all' ordine del Gigli delle cinque suddivisate Cambiali per quanto figurassero per valuta ricevuta in contanti importavano simulazione di valuta, poichè invece di contanti aveva ricevuti dal Gigli altrettanti buoni di Cassa rimasti senza pagamento dopo la di lui fuga, precipitosa, onde sottrarsi alla persecuzione de' suoi Creditori.

Dopo questa protesta nel 22. del mese di Marzo, e nel 17. del successivo mese di Aprile in difetto di pagamento vennero protestate due delle dette Cambiali contro il sig. Francesco Orlandini, cioè quella del 4. Febbraio 1830. scadente il 20. Marzo successivo, e l' altra dello stesso

4. Febbraio scadente il 16. Aprile, avendo nell'occasione di questi protesti replicato il detto sig. Orlandini, che queste due Cambiali, come le altre di successiva scadenza non gli facevano debito per le ragioni, che sarebbe stato a dedurre in Giudizio.

Quindi il Reali nel 9. Maggio 1830. contestò al signor Giuseppe Bartoli stato eletto Sindaco provvisorio al fallimento Gigli questi protesti, e citò contemporaneamente tanto il medesimo, quanto lo stesso sig. Orlandini per esser la mattina del 17. successivo avanti l' Udienza del Tribunale di Commercio ad oggetto di sentirsi entrambi condannare al pagamento delle due prime Cambiali di già scadute e protestate.

Si oppose a questa intimazione il sig. Francesco Orlandini con atto del 19. maggio 1830. e preservandosi l'azione criminale dedusse ch' egli avea accettate queste cambiali in buona fede senza che avesse avuto luogo la contazione del danaro asserita nella simulata valuta, mentre invece gli erano stati passati dal Gigli due buoni di Cassa, o pagherò datati dello stesso giorno in cui erano state create queste due Cambiali, ed esprimenti una somma perfettamente eguale, con scadenza l' uno al cinque, e l'altro al nove Febbraio, e questi poi dopo la fuga del Gigli eran rimasti senza pagamento, per lo che concludeva che fossero rigettate le istanze del sig. Reali, con la di lui condanna nelle spese.

Nel 3. Giugno susseguente lo stesso sig. Reali contestò al sig. Orlandini, ed al Sindaco Gigli le altre tre Cambiali, che teneva attive contro i medesimi, e delle quali era venuta la scadenza, dichiarando che egli intendeva che a queste si rendessero comuni le dichiarazioni relative alle altre due Cambiali.

Allora il sig. Orlandini comparso nuovamente negli atti, ed osservando, che la gira di questi recapiti fatta al sig. Reali in epoca prossima alla precipitosa fuga del sig. Gigli, il di cui stato di decozione era omai noto in piazza, dava grave sospetto, che lo stesso sig. Reali fosse complicato in quelle simulazioni, con le quali il detto Gigli avea tradita l'altrui buona fede, e spiegando l' interesse che avea di porre in essere la prova di alcuni fatti, i quali stassero a coadiuvare il sospetto di questa simulazione tanto di fronte al sig. Gigli, quanto in altri rapporti, produsse un Capitolo testimoniale sopra di cui doveva essere esaminato il sig. Francesco Binazzi testimone qualificato come mezzano all'operazione passata fra Orlandini, e Gigli unitamente ad una Cedola di capitoli deferiti a questo stesso Testimone, intimando Messer Parigi Procuratore Reali a comparire all' Udienza del Tribunale di Commercio del 18. Giugno per sentire ammettere questa prova testimoniale.

Si oppose a questa domanda il signor Reali sostenendo ch' egli come giratario delle Cambiali accettate dal sig. Orlandini all' Ordine S. P. del

sig. Giuseppe Gigli, non era passibile di quelle eccezioni, che avrebbe forse potuto opporre contro il sig. Gigli medesimo.

Si contestò allora il Giudizio fra i sigg. Orlandini, e Reali unicamente sulla disputa se il sig. Orlandini poteva opporre al terzo possessore asserto di buona fede, la eccezione del non contato denaro, che avrebbe potuto opporre al Gigli cedente de' suoi recapiti, ossia se egli potesse valersi del diritto ad opporre il privilegio, che supponevasi inerente alla clausula *all' Ordine S. P.* con la quale erano stati quei recapiti sottoscritti, clausula, che si pretendeva dai Difensori del sig. Reali esser bastante ad operare i privilegi della delegazione.

Ed in seguito di questa disputa ciascheduna delle Parti insisteva per l'ammissione, e respettivamente per l'esclusione della prova testimoniale dal sig. Orlandini domandata con la Scrittura del 15. Giugno 1830. diretta a provare la simulazione della valuta espressa nelle menzionate Cambiali.

Il Regio Tribunale di Commercio riunito l'incidente della prova testimoniale al merito della causa con Sentenza del 9. Agosto 1830. accolse pienamente le Istanze del sig. Giuseppe Gaetano Reali, poichè rigettando la prova testimoniale dal sig. Francesco Orlandini domandata con la surriferita Scrittura, lo condannò al pagamento delle controverse Cambiali.

Appellatosi il sig. Francesco Orlandini da quella Sentenza avanti la Regia Ruota di Firenze furono ritrovate giuste le ragioni dell'interposto appello, poichè detta R. Ruota, con scissura d'uno de' Giudici con Sentenza del 26. Settembre 1831. revocando in tutte le sue parti la precedente Sentenza proferita dal R. Tribunale di Commercio nel 9. Agosto 1830. dichiarò essersi potuto, e potersi ammettere detto sig. Orlandini a provare i fatti articolati nel capitolato testimoniale prodotto negli atti del Regio Tribunale di Commercio con Scrittura del 15. Giugno 1830., al qual' effetto ordinò che fosse proceduto all' esame del testimone, o testimoni indotti e che indur potesse detto sig. Orlandini.

Da questa Sentenza interpose appello il sig. Reali avanti questo R. Supremo Consiglio, sostenendo, siccome aveva sostenuto nelle due precedenti istanze, che la clausula *all' Ordine S. P.* apposta in qualunque recapito, o documento, ancorchè mero civile, opera i privilegi della delegazione, uno dei quali si è quello di non potere il delegante opporre al creditor delegato le eccezioni, che al delegatario avrebbe potuto opporre.

I difensori del sig. Francesco Orlandini sostenevano d'altronde, che nella clausula *all'Ordine S. P.* non si poteva ravvisare niente più che una semplice agnizione del mandato, o sia recognizione dell' obbligo di pagare il recapito, nel quale era stata apposta a qualunque portatore del

medesimo, incaricato dal primo possessore, e suoi successivi cessionari, poichè agli effetti della delegazione richiedendo la legge la presenza del creditor delegato, e la nuova stipulazione fra esso, ed il debitore; questa novazione non poteva esser virtualmente compresa in una clausula compendiosa, ed inventata per il comodo del commercio, quale è la clausula *all'Ordine S. P.*

Che se nei recapiti mercantili questa tacita delegazione è dalla legge figurata, ciò avviene a favore del commercio; ne il privilegio, che la legge ha voluto accordare ai recapiti mercantili, si potrebbe senza offender le regole di ragione, estendere ai recapiti, ed alle obbligazioni mere civili.

Il Regio Supremo Consiglio nel far plauso ai predetti rilievi, ed eccezioni, confermò la Sentenza di seconda istanza per i seguenti

MOTIVI

Lasciando a parte ogni disputa astratta, se nei recapiti non mercantili, ossia nelle pecuniarie obbligazioni meramente civili, possa per il consentimento delle Parti contraenti, porsi in essere, e pattuirsi la di loro delegabilità indipendentemente da quei modi, e da quelle forme prescritte dal Gius comune, e che in ordine ai notissimi *Testi in Leg. Si quis delegaverit ff. de novat. et in Leg. 1. Cod. de novat. et delegat.* non può porsi in essere senza l' intervento di tre persone, cioè del delegante, il quale a se stesso sostituisca un nuovo nome di debitore, del delegatario, che eccettuando questo nuovo nome disobblighi il delegante, e del debitore ceduto, il quale si obblighi di pagare liberamente il nuovo creditore, senza far conto di quelle eccezioni, che avrebbe potuto opporre contro il primo. Il vero tema della disputa insorta tra il sig. Orlandini, e il signor Reali riducevasi a determinare se avendo detto signor Orlandini, non mercante, accettate nel 4. Febbraio 1830. diverse Cambiali pagabili all' ordine S. P. del sig. Gigli mercante, potesse contro quest' ultimo, che lo richiamava al pagamento, dedurre quella eccezione del non contato denaro, che avrebbe potuto opporre contro l' originario suo Creditore, ossia contro il Traente; ed in altri termini se quella impropria delegazione, che mediante la clausula S. P. operavasi nelle Cambiali mercantili, restasse per l' uso di questa clausula operata anco in quei recapiti, i quali comunque rivestiti dell' apparente forma di Cambiali, riducevansi però per la intervenuta firma del debitore non negoziante, a mere obbligazioni Civili, massime di fronte alla Legge del 5. Settembre 1814 alla di cui influenza restavano necessariamente subordinate.

Circoscritto in tal guisa l'esame della Causa, non era fuor di proposito il premettere pochi cenni sull' origine della Clausula « all'Ordine S.

Pra per quindi dare un' adequata valutazione ai di lei effetti, sia di fronte agli usi, e leggi commerciali, sia di fronte alla nostra patria Legge del 5. Settembre 1814.

Introdotto nel Secolo XIV. l' uso delle Cambiali, onde operare il trasporto del denaro da un luogo all' altro; e la permuta della pecunia presente coll' assente con quella maggior sicurezza, e rapidità, che tanto interessa il miglior andamento del Commercio, come tutte le altre invenzioni, così subì questa quei miglioramenti, ed incrementi, dei quali la esperienza, ed il conosciuto bisogno di promuover di più la buona fede (1) mercantile la resero in seguito suscettibile.

Fra questi miglioramenti primeggia essenzialmente la clausula « all' ordine S. P. che si vede adietta successivamente alla lettera di Cambio e che fu motivata dalla veduta di facilitare viepiù la commutazione della (2) pecunia, mentre se per lo avanti, malgrado il trapasso, che avesse fatto in un Terzo la lettera di Cambio, doveva considerarsi legalmente estinta in mano di quello, che primo l' avea ricevuta, con grave danno del (3) prenditore successivo, come attesta il *Casareg. nel suo Cambista istruito cap. 5. n. 7. fino al N.* 15. onde ovviare a tale inconveniente, il quale arrestava necessariamente la libera commerciabilità successiva di quella pecunia, che rappresentava la Lettera di Cambio, fu appunto inventata questa clausula simbolica, per la quale atteso il significato convenzionale che gli era stato attribuito, l' accettante, ed il traente la lettera di Cambio assumevano una indefinita obbligazione in faccia a tutti i possessori del (4) recapito mercantile esclusa ogni eccezione, restando così operata per la prosperazione del Commercio una finta delegazione.

Ebbe dunque vita questa clausula dal Commercio come la ebbero le Lettere di Cambio delle quali essa non era che un adietto; Ed il dubitarne oggimai si ridurrebbe ad uno scetticismo riprovevole dopo quanto hanno scritto *Casaregg. Cambista istruito cap. 5. Ansald de Commerc, il Mercat. dis. 2. Lampred. Juris publ. univers. par. 1. cap.*11. *parag.* 20. *Ghid. Discorso della clausula all' ordine S. P. Edizione di Pisa del* 1772. *pag.*35. §. *Questo discorso, e seguenti. Valeriani Trattatello* (5) *del Cambio Traettizio mercantile paragr.* 2.

Ritenuto pertanto che la clausula all' ordine S. P. fu un ritrovato commerciale, perchè così quel mezzo rintracciossi, per cui la cambiale, che ne era munita in qualunque mano passando rappresentasse sempre la pecunia spendibile senza che il Traente, e l' Accettante potessero oppor- (6) re eccezioni, si è fatto subito un gran passo per determinare, che un effetto così prodigioso non può essere attribuito a questa clausula considerandola isolatamente di per se stessa, quasichè ella potesse spiegare la sua influenza, incontrandosi applicata a qualunque delle umane contrat-

7 tazioni affatto indipendenti dal Commercio, e non accomodate alle forme commerciali.

Difatti se per aumentare di uno in un altro successivo giratario la circolazione della pecunia rappresentata dalle Cambiali fu adottata questa clausula, onde la buona fede del possessore di questo recapito non restasse delusa dal pagamento, che per lo avanti poteva farsi legittimamente nelle mani di quello che il primo lo avea ricevuto è chiaro che la clausula medesima non stette che a designare il modo col quale le cam-
8 biali potevano avere una libera commerciabilità; ma questo modo per altro, che applicavasi alle Cambiali, ed in favore del Commercio, così propriamente detto, non poteva ritenersi per ogni altro Contratto, che non appartenesse a quello di cambio veramente commerciale, e per il quale soltanto erasi autorizzata quella delegazione impropria, che d'altronde le
9 Leggi Civili non riconoscono.

Così gli effetti di questa impropria delegazione non possono dall'uso esclusivo di questa clausula argomentarsi, ma dal complesso di quelle forme, e da quel sistema di contrattazione, che stanno a determinare la
10 operazione commerciale congiuntamente all' uso della clausula medesima.

Quindi è che insorta altra volta la disputa sotto l'influenza del gius comune sopra gli effetti di questa clausula inserita in atti estranei al Commercio, e per la loro forma, e per il loro subietto è stato sempre risposto, che lungi dal poter operare in questo caso la delegazione non aveva altra forza che quella di una preventiva agnizione di Mandato, senza, che per questo venissero meno quelle eccezioni, che come al debitore compe-
11 tevano contro l'originario Creditore, così erano egualmente esperibili contro qualunque di lui cessionario. Ne fan fede fra le altre le decisioni emanate dalla *Ruota di Roma in una Causa fra Costarelli e Creditori Bisenzi, cioè la urbevetana pecuniaria super consignatione del* 9. *Febbr.* 1818. *parag.* 3. *e* 4. *e. la confermatoria del dì* 8. *Giugno* 1818. §. 3. *e quindi l'altra conforme Decisione emanata nel* 13. *Dicembre* 1822. *parag.* 3.

Soltanto si dubitò allora, e forse avrebbe potuto inutilmente rinnovar questi dubbi il sig. Reali, quando i recapiti, dei quali egli era possessore sotto l' impero di quelle Leggi avessero preso vita, se non esistendo legge alcuna, la quale distinguendo i negozianti dai non negozianti, siccome le singrafe degli uni da quelle degli altri, avesse cancellato dal contesto di quest' ultimo ogni ombra di commerciabilità, come appunto negli andati tempi avveniva pur fra noi, anco il Cittadino non mercante, che commercialmente avea contrattato apponendo la sua firma in una singrafa avente tutte le caratteristiche della Lettera di Cambio, e trasportan-

do così sul Commercio la sua obbligazione potesse restar sottoposta alle conseguenze della vera, e propria obbligazione commerciale.

Ed in fatti quei Tribunali, che richiamati a risolver questo dubbio, risposero per l' affermativa si fondarono totalmente sulla facoltà, che aveva inallora il non negoziante di trarre in Commercio la sua obbligazione, inferendone quindi, che quando questi erasi volontariamente assoggettato alla contrattazione mercantile doveva mercantilmente ancora risentirne le conseguenze, onde il favor del Commercio non restasse defraudato. Lo attestano le *Romane Decisioni nella Pisaurien seu Seurgallien pecuniaria* 19. *Januarii* 1790. *cor. Paracciano parag.* 9. *e nella Romana Literarum Cambii quoad summam scutorum* 5533. 11. *Junii* 1802 *cor. Strasoldo parag.* 6. ove molte altre decisioni sono allegate.

12

Ma quando pure questa opinione potesse ritenersi, come assolutamente invalsa nel Foro per regolare le contrattazioni commerciali fatte dai non mercanti sotto l'impero delle Leggi di quei tempi, per le quali anche a questi non era impedito di godere dei favori del Commercio, ciò non ostante il diritto d'ineccezionabilità, sul quale fondavasi il sig. Reali per tutelare le sue Cambiali contro gli attacchi del signor Orlandini, non avrebbe potuto acquistare maggior forza, allorquando queste cambiali emesse nel 4. Febbraio 1830. conveniva necessariamente ritenerle sotto l' influenza del Codice Commerciale Francese, che tutt' ora è in vigore fra noi, e più particolarmente della Legge del 5. Settembre 1814.

Incominciando dal Codice Francese questo segna assolutamente una linea di demarcazione fra i negozianti, e i non negozianti quanto alla forma, e gli effetti delle dei loro contrattazioni.

13

La clausula all' ordine è un' attributo speciale delle Cambiali vere, e proprie, e Biglietti fatti per causa del Commercio. Lo insegna il signor *Merlin nel suo Repertorio di Giurisprudenza alla Dizione « Lettre, et Billet de Change* §. 1 *quinta Edizione di Bruselles an.* 1827. *Tom.* 18. *pag.* 163. *in fin.*

14

E ciò deriva in conseguenza diretta dalle disposizioni contenute negli articoli 110. 137. e 138. del Codice di Commercio, mentre col primo di questi articoli, oltre le altre caratteristiche assegnate alle Cambiali forma poi di tutte il corollario quella derivante dalla clausula « all' ordine » ivi. Elle est à l'ordre d'un tiers au à l'ordre de'tireur lui même. » Col secondo vien prescritto, che la gira deve esser datata, esprimere il valor fornito, ed annunziare il nome di quello, all' ordine del quale è passata, e col terzo poi viene stabilito, che ogni qualvolta la gira non sia accompagnata dalle formalità nell' articolo precedente stabilite, non si opera il trasporto.

15

16

Quindi da queste disposizioni ne emerge, che comunque si fosse potuto in avanti questa clausula all' ordine usurpare impunemente dalla

17 classe non commerciale, la riconducessero esclusivamente le leggi Francesi nella sfera del Commercio, allorquando la designarono come una delle caratteristiche essenziali delle cambiali, e nel restituirla così entro i confini della sua istituzione primitiva, stabilirono che non per il solo esclusivo effetto di quella restava indotta quella impropria delegazione operativa della inammissibilità di ogni eccezione di fronte a qualunque possessore del recapito, che la conteneva, ma bensì per la riunione, ed il concorso di tutti i requisiti, e di tutte le forme, che son proprie esclusivamente delle cambiali mercantili. Allorquando, come già è stato annunziato, dissero che la mancanza di alcuna di queste forme, o nella lettera di Cambio, o nella gira, non operava quel trasporto d'onde soltanto poteva nascere la delegabilità, risolvendosi allora gli effetti di questa clausula isolata in una semplice agnizione di mandato. 18

Così spiegaron gli effetti di queste disposizioni legislative tanto di fronte alla semplice gira, quanto di fronte alle Cambiali, o Biglietti all'ordine i più culti, ed i Tribunali Supremi di Francia fra i quali *Locré Esprit du Cod. de Commerc. Liv.* **1.** *tit.* **8.** *Sect.* **1.** *parag.* **1.** *art.* **110.** *vers. le n'est pas ici. Pardessus Cours. du droit. commerc. N.* **332.** *§. les ecrit qui pourroient. Pandect. Francaises Cod. de Commerce art.* **110.** *parag. En fin il faut. Decisione della Corte di Cassazione del* **23.** *Giugno* **1817.** *riportata in Sirey anno* **1818.** *par.* **1.** *pag.* **60.** *l'altra decisione riportata dallo stesso Sirey anno* **1818.** *par.* **2.** *pag.* **128.** *an.* **1816.** *p.* **2.** *pag.* **103.** *an.* **1814.** *par.* **2.** *pag.* **158.** *e nel Tom.* **1.** *par.* **2.** *pag.* **686.**

Ed una maggior riprova ancora di questa conclusione poteva rilevarsi dal combinato disposto degli altri *Art.* **113. 114. 636.** *e* **637.** dello stesso Codice di Commercio, ove la qualità delle persone, che intervengono nelle Cambiali particolarmente è presa di mira per determinare se questi recapiti abbiano tutta quella perfezione che può renderli suscettibili dei privilegi commerciali, cosicchè sebbene il difetto della qualità mercantile potesse produrre una imperfezione relativa, e non assoluta, non per questo i recapiti, che da questo difetto erano investiti cessavano d'esser recapiti imperfetti, fino al punto, che sulla istanza del Reo convenuto, che per causa di uno di questi fosse tradotto avanti il Tribunale di Commercio, dovea questi rinviando al Tribunal Civile, tanto è vero, che non erano reputati atti di Commercio, mentre altrimenti non sarebbero stati assoggettati alle discipline delle obbligazioni civili. 19

Così nel progredimento delle indagini in queste leggi commerciali acquistavamo sempre dei nuovi gradi di convinzione, che limitata ai soli recapiti mercantili l'azione privilegiata, non poteva nelle obbligazioni meramente Civili essere indotta quella delegabilità, che in deroga del gius

20 comune inducevano delle più compendiose forme nelle obbligazioni asso-

latamente commerciali, in modo che sembrava ormai incontrovertibile, come reiteratamente sanzionato dalla costante giurisprudenza dei Tribunali Francesi, che secondo il Codice di Commercio, se la clausula all'ordine è inserita in un recapito riconosciuto come meramente civile, essa non è sufficiente a togliere al debitore il diritto di opporre contro il giratario le eccezioni, che ha contro il girante. 21

E se sotto questo punto di vista bisognava considerar circoscritti gli effetti di questa clausula sotto l'Impero delle Leggi Francesi, con assoluta maggioranza di ragione poi conveniva mantenersi entro questi confini, allorquando, come nel caso attuale, si trattava di recapiti posti in essere dopo la pubblicazione della patria Legge del 5. Settembre 1814. 22 23

Questa provvidissima Legge influita dal lodevole scopo di rimediare a quei disordini, che gl'individui non negozianti arrecavano alle loro famiglie, con apporre le loro firme nei recapiti *propriamente non ad altro destinati, che al comodo del Commercio* come chiarissimamente appariva dalla di lei parte proemiale, a non men chiare note prescrisse «ivi» « Le Lettere di Cambio tratte, accettate, o girate dai non mercanti, si reputano semplici promesse, o obbligazioni, ne possono averne i privilegi. »

Come dunque di fronte ad una disposizione così precisa, e litterale, con la quale sono universalmente aboliti tutti i privilegi dei recapiti mercantili posti in essere dai non mercanti, come noi dicevamo, poteva dubitarsi, che da questa generica abolizione restasse esente quel privilegio attribuito, come già fu notato, alla clausula S. P. per lo esclusivo favore del Commercio, e quando per il Codice Francese, che tutt'ora ci governa, doveva ritenersi, che la clausula S. P. è un attributo speciale delle Cambiali vere, e proprie, e dei Biglietti all'ordine? 24

Questo dubbio per le già avvertite considerazioni avrebbe potuto forse plausibilmente proporsi, quando vagando indeterminata, e indistinta la facoltà di obbligarsi mercantilmente, attesa la niuna separazione fra la classe commerciale, e la non commerciale, i mercanti che contrattavano coi non mercanti potevano essere indotti nella giusta credulità, e buona fede di assicurare mercantilmente la di loro contrattazione. Ma dacchè questa credulità più non poteva sussistere, perchè la Legge Toscana vietando ai non mercanti di obbligarsi nei modi commerciali, riduceva a mere obbligazioni civili quelle Cambiali, o biglietti all'ordine, che da questi si emettessero, spogliandoli di tutti i privilegi che ai medesimi si attribuivano per il favor del Commercio, non poteva a meno di considerarsi alla pari di tutti gli altri annichilato anche il privilegio nascente dalla clausula all'ordine S. P. la quale esclusivamente inventata per aumentare in favor del Commercio la circolazione della pecunia, ed a questo esclusivamente restituita dalle Leggi, che dall'anno 1808. in poi diressero i de- 25 26

stini commerciali della Toscana, non poteva al certo farsi servire ad altri effetti indipendentemente da quelli ai quali fu nella sua origine preordinata, e ciò tanto più per il manifesto divieto della nostra Legge particolare, la quale dalle Cambiali, o Biglietti all'ordine emessi dai non mercanti eliminava affatto ogni prerogativa e privilegio commerciale.

27

Nè una volontà positiva manifestata dal non mercante d'imprestare ai recapiti, comunque meramente civili gli effetti di questa clausula, sebbene esclusivamente commerciale, poteva tampoco considerarsi sufficente per sottrarre i medesimi all'impero di quella Legge, mentre essendo essa preordinata ad impedire i disordini delle famiglie, e così al pubblico bene, non bastava il più deliberato consentimento per render meno efficaci i di lei precetti, i quali come una emanazione della eminente saviezza del Legislatore, dovevano essere scrupolosamente conservati in tutta la loro attività.

Oltre di che, siccome nel concreto del caso, questa volontà desumevasi dal semplice uso di questa clausula all'ordine, così non poteva parlarsi attualmente, che d'una volontà presunta.

E questa volontà presumevasi, in quanto che il signor Orlandini non mercante avendo firmati dei Biglietti all'ordine, e così dei recapiti rivestiti della forma commerciale nella scienza indubitata, che questi riducevansi per la litterale disposizione della Legge, a mere obbligazioni civili, come doveva avere necessariamente appreso di essersi obbligato soltanto civilmente, e di esser per conseguenza immune da tutti quei modi di privilegiata esecuzione, che la stessa Legge manteneva soltanto in vigore per le vere, e proprie cambiali, e per i Biglietti all'ordine, così nell'apporre in questa obbligazione civile la clausula all'ordine, non si poteva supporre che avesse altrimenti inteso, che d'indurre la delegabilità di questa sua obbligazione, la quale d'altronde autorizzata dalla Legge civile, sebben con forme più solenni, non poteva essere impedito di compendiarla in forme più semplici, purchè fossero atte a spiegar la intenzione di quello, che si proponeva di porre in essere la delegazione, e così di adottar quelle forme medesime, che nel commercio erano a tale uopo reputate sufficienti; mentre in altra guisa questa clausula in quei recapiti non sarebbe stata operativa di alcun effetto, ed anzi sarebbe rimasta totalmente inutile in onta a quei principii pei quali è noto, che nelle umane stipulazioni, tutti i patti, le forme e le clausule che trovansi in essi inserite son sempre preordinate ad un oggetto determinato.

28

29

Ma questa presunzione non era d'altronde neppure immaginabile di fronte alla chiarissima disposizione della Legge, la quale nell'annullare tutti i privilegi delle Cambiali, o Biglietti all'ordine firmati dai non mercanti, onde appunto impedire quel rovinoso modo di obbligarsi, che tanto contribuiva al dissesto delle loro famiglie cui voleva apporsi un ripa-

ro, non poteva aver rispettato il privilegio della delegabilità nascente dalla detta clausula all' ordine S. P. quando pur questo essenzialmente contribuiva a questo aborrito sistema di obbligazioni, e quando a questa clausula erasi un tal' effetto attribuito per lo esclusivo favore del Commercio, cosicchè il non mercante, che firmava una Cambiale, come sapeva, che in tal guisa non poneva in essere una obbligazione commerciale, perchè ad esso la legge impediva di commercalmente obbligarsi, saper doveva egualmente, che la clausula S. P. non poteva in questa Cambiale essere operativa di quegli effetti, che solo venivano ad essa attribuiti negli atti commerciali. 30

Senza che un diverso concetto potesse ad esso imprestarsi per la obiettata, e d'altronde riprovata inutilità di questa clausula in un atto, nel quale essa non avesse potuta spiegare influenza alcuna; Imperocchè oltre il riflesso, che questa inutilità, quando pur verificata si fosse, non poteva esser sufficiente per eccitare una volontà, la quale come nell' inrilevante uso delle altre formule, e caratteristiche proprie delle Cambiali, così anche in questo uso della clausula all' ordine doveva necessariamente restar subordinata all' impero della Legge, era poi da avvertirsi, che quando isolatamente si fosse dovuta considerar questa clausula apposta in una obbligazione meramente civile, sebbene non avesse potuto indurre la di lei libera delegabilità, per la quale in questa specie di contrattazioni aveva il gius comune prescritte delle forme positive, ed indeclinabili, non restava però destituita di qualunque effetto, potendo produrre quello della prova di un mandato, ossia della obbligazione del debitore di riconoscere come Creditore chiunque fosse possessore del recapito da esso soscritto, indipendentemente da una formale cessione ad esso notificata.

Laonde per il combinato disposto del Codice di Commercio Francese, e della Patria Legge del 1814. dovendo ritenersi, che la clausula S. P. forma una delle caratteristiche essenziali delle vere, e proprie cambiali, e dei Biglietti all' ordine, e che nell' abolizione di tutti i privilegi competenti a questi Recapiti, ove dai mercanti non fossero stati soscritti, deve restar necessariamente compreso anche il privilegio della ineccezionabilità nascente da questa clausula, e solo adottato per l' uso del Commercio, era conseguente il risolvere, che al signor Orlandini non mercante, ne obbligato per causa di Commercio, non poteva essere impedito di opporre contro il giratario sig. Reali comunque mercante, tutte quelle eccezioni, che ad esso sarebbero potute competere contro il suo originario creditore sig. Gigli, onde così restasse compito il voto di quella nostra Legge, la quale, nel provvedere al pubblico bene coll'impedire i disordini di tante famiglie, aveva ricondotte le commerciali obbligazioni in quel confine, che lor venne assegnato nella instituzione primitiva.

31

32

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Gaetano Giuseppe Reali dalla Sentenza contro il medesimo proferita, e respettivamente a favore del sig. Francesco Orlandini dalla Regia Ruota di Firenze il 26. *Settembre* 1831.

Dice perciò bene essere stato con detta Sentenza giudicato, e quella confermando, siccome conferma in tutte le sue parti, ordina che venga eseguita secondo la sua forma, e tenore. E l'appellante sig. Reali condanna nelle spese anco del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani Cosimo Silvestri
Luigi Bombici, e Baldassarre Bartalini *Relatore Consiglieri.*

DECISIONE III.

R. RUOTA DI PISA

***Plumbinen.** Judicii summar. Posses. et Admiss. Test.*
diei 5. Junii 1833.

IN CAUSA

FRANCESCHI E CIPRIANI

PROC. MESS. ANTONIO PIAZZINI — *PROC. MESS. FRANCESCO MOROSOLI*

ARGOMENTO

La prova Testimoniale si ammette quando trattasi di porre in essere la verità, e sussistenza di un fatto nel quale consiste essenzialmente la vertenza, che si agita.

Sommario

1. *La Scrittura di conferma d'Inibitoria costituisce la Domanda principale.*

2. 5. *Dalla domanda principale si determina, e stabilisce la natura, ed indole di un Giudizio qualunque, senza che possa esser tal natura, ed indole cangiata dall'eccezioni, e contestazioni, che sono fatte dal Reo convenuto.*

3. 4. *Le parole* diritto di proprietà della detta Macchia *si riferiscono alla proprietà non del Terreno, ma della Macchia, ed Alberi.*

6. 7. 8. *I Giudizi* possessori *non si cambiano, nè divengono propriamente* spetitori *per allegazione, che si faccia anche di un titolo di proprietà.*

9. *Il Giudizio di* Manutenzione in possesso *è indotto dalle Leggi, affinchè fino a ragion conosciuta sui diritti respettivi, le Parti Litiganti non vengano alle mani fra loro per cacciarsi, o mantenersi in quel possesso.*

10. *Il* Giudizio possessorio *dicesi* Giudizio preparatorio *del Giudizio* principale, e plenario, *dicesi* Sommarissimo *e tale che non ammette pronunzia* definitiva, *ma soltanto interlocutoria.*

11. *Le azioni* possessorie *non possono intentarsi se non da quelli, che godono il Fondo con titolo* non precario *nel tempo precedente all' atto della turbazione.*

12 *Non può cumularsi il Giudizio* possessorio sommarissimo *nè col Giudizio* possessorio plenario, *nè col* petitorio.

13. 14. *La prova Testimoniale si ammette quando si tratta di porre in essere la verità di un Fatto, sulla sussistenza del quale consiste essenzialmente la vertenza, che si agita fra' Litiganti.*

Storia della Causa

Tra i signori Cav. Conte Pietro, Giovan Batista, e Cav. Lelio Zii, e Nipote Franceschi possidenti domiciliati a Pisa appellanti rappresentati da M. Antonio Pazzini.

Ed il sig. Matteo Cipriani possidente domiciliato a Pisa appellato rappresentato da Mess. Francesco Morosoli.

Mess. Pazzini espose, che per Istrumento del dì 4. Settembre 1830. rogato dal Notaro Pietro Sambaldi il sig. Carlo Ruggieri Buzzaglia di Volterra vendè al sig. Matteo Cipriani tutti i Beni, che gli appartenevano situati nelle due Comuni di Severeto, e di Piombino, e tra questi la Tenuta conosciuta sotto la denominazione della Bottaccina, e Broncivalle ma nel prezzo non tenue convenuto niuna valutazione fù data al Pasco-

lo, ed al Legnatico della Tenuta suddetta, poichè fu in questo proposito spiegato quanto appresso negli articoli secondo, e terzo del suddetto Istrumento.

Secondo « Che nella presente Vendita, e respettiva Compra, e nel « sopraindicato prezzo non debba intendersi compreso il Diritto di Pa- « scolo dei Beni, come sopra venduti giacchè appartiene questo al sig. « Cav. Franceschi, e suoi ec. ed al Demanio dello Stato, ad esclusione « però del pascolo nella sopra descritta Tenuta della Casa di Cornia po- « sta nella Comunità di Severeto, quale appartiene liberamente al signor « Venditore, ed è perciò compreso nella Vendita presente, ed in quanto « al pascolo negl' altri Beni il sig. Venditore liberamente, e spontanea- « mente per se, e suoi, ma senza però alcuna sua responsabilità, o garan- « zia cede, e trasporta tutti, e singoli quei diritti e privilegj, che gli com- « petono, o gli possono competere sia per profittare del pascolo stesso, « sia per far cessere questa servitù passiva in tutto, o in parte da speri- « mentarsi però tali Diritti dal sig. Compratore qualora gli piaccia, a tut- « to suo carico rischio, pericolo, e spesa, e senza poter giammai nè in al- « cun tempo, nè in qualunque evento pretendere, o domandare dal sig. « Venditore indennizzazione, o rimborso alcuno perchè così per patto ec.

Terzo. « Che ugualmente non debba intendersi compreso, nè è com- « preso di fatto nella presente vendita, e respettiva compra, e nel sopra « stabilito prezzo il diritto del Legnatico nelle Macchie di Broncivalle, e « Bottaccina, qual diritto di Legnatico è preteso dal sig. cav. Franceschi, « come proprietario del Pascolo del Vignale, intorno al quale però detto « sig. Venditore rilascia al sig. Compratore la facoltà di sperimentare le « vie di ragione per la cessazione, o restrizione di tale pretesa servitù, al « quale effetto liberamente, spontaneamente per se, e suoi li cede senza « però alcuna sua responsabilita, e garanzia tutte, e singole le azioni, ra- « gioni, e diritti tali quali li si competono, e li possono competere con- « tro la servitù medesima costituendolo tanto per questa, quanto per « riguardo alla servitù del Pascolo di che nell' articolo precedente, come « Procuratore in fatto, e cosa propria a tutti gli effetti che di ragione, il « tutto però a tutte spese, rischio, o pericolo del Compratore medesimo, « e senza che possa giammai in alcun tempo, nè per qualunque evento « pretendere, e domandare dal sig. Venditore rimborso, o indennizzazione « alcuna, perchè così per patto ec.

Che la Famiglia Franceschi da tempo remotissimo era sempre stata nel possesso, o quasi possesso del Legnatico delle Macchie di Broncivalle, e Bottaccina come in qualunque altro Tenimento macchioso compreso nel circondario del così detto Pascolo grande di Vignale, e sapeva tutto questo il venditore sig. Ruggieri Buzzaglia, e lo sapeva il compratore sig. Cipriani cui col suddetto Istrumento era stato conceduto il

diritto non già di spogliare la famiglia Franceschi del suo possesso, o quasi possesso con vie di fatto, e facendosi per così dire da se medesimo giustizia, ma di far cessare, o restringere lo stesso possesso, o quasi possesso sperimentando le vie di ragione se queste vie ai termini di giustizia fossero competute.

Che ciò non ostante mentre i sigg. Franceschi continuavano col taglio ad esercitare il loro possesso, o quasi possesso del Legnatico, il sig. Cipriani senza veruna precedente citazione, e sopra una semplice sua istanza ottenne nel 10. Novembre 1830. un Decreto dal Tribunale di Piombino con cui fu inibito ai sig. Franceschi di trasportare le legna già tagliate, e di eseguire in seguito verun altro taglio.

Che i sigg. Franceschi nel 22. di quel mese dichiararono che per la sola obbedienza al Decreto, e non altrimenti si astenevano dal trasportare le Legna tagliate, e da ogni taglio ulteriore, si protestarono di ogni danno, e pregiudizio intrinseco, ed estrinseco, e di ogni spesa; E rammentando al sig. Cipriani l'obbligo di giustificare i fondamenti della trasmessa inibitoria, e di ottenere la dichiarazione della di lei conferma protestarono, che al momento in cui il medesimo si fosse a tutto questo accinto avrebbero domandato in Giudizio possessorio sommarissimo la manutenzione nel possesso, o quasi possesso del taglio, e la remozione, e la revoca della suddetta Inibitoria senza permettere giammai che si entrasse, e si passasse al petitorio se prima con detta revoca non venissero le cose restituite allo stato primiero.

Che non contento il sig. Cipriani di avere inibito senz' avere per altro giammai fatta la domanda di conferma, cominciò di proprio arbitrio ad eseguire un taglio raso di alto fusto, e forteto, nelle spianate della Tenuta della Bottaccina, ed i sigg. Franceschi nel dì 26. Novembre 1830. ottennero Decreto dal suddetto Tribunale di Piombino, con cui fu inibito al sig. Cipriani di continuare in quel Taglio, come di farne dei nuovi in altri luoghi compresi nel loro possesso, e quasi possesso del Legnatico.

Che il sig. Cipriani dopo qualche tempo tornò a tagliare, e diceva che quel taglio lo eseguiva per formare una strada, o viale, e per questo solo oggetto di pubblico interesse dichiararono i sigg. Franceschi con Scrittura dei 14. Dicembre 1831., che sebbene fossero nel possesso, e quasi possesso di tagliare, e vendere a proprio profitto il Legname, pure nell'unica veduta speciale, e non altrimenti, che dal sig. Cipriani si formasse, e si mantenesse una strada o viale, non impedivano il taglio necessario, ma sotto l'espresse condizioni senza le quali si sarebbero opposti, che la cosa non potesse giammai addursi in esempio, in lesione, o diminuzione del loro possesso, o quasi possesso. Che il taglio non eccedesse i limiti della proposta strada, o viale: E che il sig. Cipriani o consegnasse al loro Agente il legname tagliato, o dasse loro conto del suo valore.

Che il sig. Cipriani facendo sopra tutto man bassa è tagliando piante di alto fusto, e queste asportando, comparvero i sigg. Franceschi avanti il Tribunale di Piombino, e con Scrittura del 28. Gennaio 1832. dichiarando, che gli interessava di mantenersi nel possesso, e quasi possesso del taglio a proprio profitto nei Boschi della Bottaccina, domandarono Inibitoria, e l'ottennero col Decreto del giorno medesimo, essendo di fatto stato inibito al sig. Cipriani, al di lui Agente e ad Angiolo Fiorenzani caporale dei Tagliatori di eseguire, e fare eseguire il trasporto delle legna tagliate nella Bottaccina, e di devenire a nuovo taglio in quella, o in altra Tenuta.

Che ciò non fu bastante perchè il Cipriani fissò altra compagnia di Tagliatori guidata da Giuseppe Stefani, e cominciò ad eseguire altro taglio nelle Chiuse della Bottaccina, ed i sigg. Franceschi si trovarono nella necessità di richiedere altra Inibitoria, che ottenero con Decreto del 1. Febbraio 1832.

Che non potendo i medesimi ulteriormente confidare nelle parole del sig. Cipriani comparvero agli atti nel dì 21. di quel mese, e previa la protesta da intendersi repetuta quante volte fosse stato di bisogno che avevano sempre inteso, ed intendevano di concentrarsi nel Giudizio sommarissimo di possesso, e quasi pessesso ita ut potius, allegarono a sostegno delle loro inibitorie lo stesso Contratto di compra del sig. Cipriani nell'Art. terzo sopra trascritto, produssero molti documenti che stavano a giustificare il loro esclusivo possesso, e quasi possesso e per sempre più confermarlo produssero una Cedola di capitoli colla Nota dei Testimoni, ne domandarono l'ammissione, ed allora per quando fosse stata la prova testimoniale evacuata fecero istanza per la conferma delle Inibitorie, per la loro manutenzione nel possesso, o quasi possesso del Legnatico negli appezzamenti compresi nella Tenuta denominata Bottacina, e Broncivalle, e per la condanna del signor Cipriani alla refezione dei danni, scapiti, e pregiudizi, e nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della causa.

Che tentò il sig. Cipriani con Scrittura del 24. Marzo 1832. di volere insinuare che il Giudizio non fosse sommarissimo possessorio, ma piuttosto caratterizzare si dovesse per petitorio, e richiese la reiezione della prova testimoniale.

Che insorta disputa sulla natura del Giudizio, il sig. Vicario di Piombino con Decreto del 30. Giugno 1832. riunì alla questione, che disse principale della ammissibilità della prova per Testimoni il nuovo incidente sulla vera natura, ed indole del Giudizio per decidervi o congiuntamente, o separatamente, e con Sentenza del 21. Agosto decise, che era costato e costava dell'indole di possessorio plenario, e petitorio nel Giudizio instaurato dal sig. Cipriani colla Scrittura del dì 10. Novembre 1830. con,

tro i sigg. Franceschi, e da loro contestata con Scrittura del dì 26. di quel mese, e doversi perciò dai Litiganti discutere dei loro respettivi diritti nei termini di Giudizio possessorio plenario, e petitorio, e non possessorio sommario; Dichiarò inoltre esser costato, e costare della irrilevanza della prova testimoniale richiesta dai sigg. Franceschi, e ne rigettò l'ammissione all' oggetto per il quale era stata invocata, e diretta, e per ultimo condannò i sigg. Franceschi nelle spese dell'incidenti, che sebbene fossero le sole giudiudiciali e riguardassero i soli pochissimi atti degli incidenti gli piacque tassarle nell' enorme somma di L. 350. includendo in conseguenza nella tassazione tutti quanti gli atti relativi al merito, e più ancora le consultazioni degli Avvocati.

Che da questa Sentenza avevano i sigg. Franceschi appellato avanti la Regia Ruota; E premesse tali esposizioni Mess. Pazzini ha detto, che tutto l'andamento del processo giustifica, che il Giudizio è stato sempre ritenuto di natura possessoria sommarissima, e rimettendosi alle memorie comunicate ha fatto Istanza, affinchè revocata la Sentenza appellata sia dichiarato esser costato, e costare dell'indole di possessorio sommarissimo nel Giudizio vegliante tra le Parti avanti il Tribunale di Piombino, ed essersi dovuta, e doversi ammettere la prova testimoniale richiesta dai sigg. Franceschi colla condanna del sig. Matteo Cipriani nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente, e del passato Giudizio.

Mess. Morosoli rispose, che dal processo resulta, che il Giudizio introdotto dal sig. Cipriani, e contestato dai sigg. Franceschi assunse la natura di petitorio, o possessorio plenario; Che essendo state le Parti inibenti, e respettivamente inibite, dimostrava ciò un promiscuo possesso del Legnatico, per cui la manutenzione dipendeva dall'esame, e dall'importanza dei respettivi titoli; Che non potendo i sigg. Franceschi vantare tutt' al più che una mera servitù discontinua, non poteva esser luogo a manutenzione, ma si doveva necessariamente conoscere in Giudizio petitorio, o possessorio plenario quale tra i due Litiganti aveva titoli più potenti per continuare nel possesso; ed ha fatto istanza per la conferma della Sentenza appellata, e per la condanna dei sigg. Franceschi nelle spese tutte del presente Giudizio.

La Regia Ruota considerate le ragioni delle Parti così decise.

Motivi

Attesochè dalla evoluzione degli atti apparisce oltre modo chiaro e indubitato che il giudizio iniziato, e contestato fra il sig. Cavalier conte Pietro, Giovan Battista Cav. Lelio Franceschi, ed il sig. Matteo Cipriani davanti il Tribunale di Piombino è per la sua natura ed indole, mero sommarissimo possessorio. Infatti i sigg. Franceschi, dopo che fu loro tra-

smesso per parte del sig. Cipriani l' atto del 10. Novembre 1830. con cui s'inibiva ad essi il tagliare legna nelle prode de' campi nominati la *Cecilia* e *Lungagnole* facienti parte de' beni che detto sig. Cipriani avea di recente acquistato per compra dal sig. Carlo Ruggieri Buzzaglia, i signori Franceschi, dicemmo, con Scrittura del 22 Novembre 1830. anticipatamente e preventivamente dichiararono, che allorchè il sig. Cipriani fosse stato per fare istanza, seguendo quanto prescrive il vigente Regolamento di Procedura, che quell' atto inibitoriale venisse confermato, essi avrebbero domandato in giudizio *possessorio sommarissimo la manutenzione nel possesso e quasi possesso del taglio*, *la remozione di qualunque inibitoria per parte del Cipriani ec. e giammai permetteranno* (dissero) *che si entri o si passi al petitorio se prima non vengano restituite le cose allo stato primiero.*

Quindi nel 26. di questo mese i sigg. Franceschi inibirono per gli atti del Tribunale di Piombino al sig. Cipriani il tagliare, ciò che egli avea principiato, legna nelle spianate della Tenuta detta la Bottaccina compresa dessa pure ne' beni che il Cipriani aveva acquistato dal Buzzaglia, e poi nel 14. Dicembre 1831. protestarono in atti che essi erano nel possesso o *quasi possesso di tagliare a proprio profitto le legna dei Boschi nominati di Brongivalle e della Bottaccina e luoghi limitrofi*, il di cui suolo già di pertinenza del sig. Buzzaglia era passato nel sig. Cipriani per compra. Esposero che il sig. Cipriani aveva fatto tagliare alcuni tratti di bosco in quelle tenute per aprirvi una strada, e dichiararono di non opporsi a simile lavoro nell'unica veduta speciale, e non altrimenti che dal sig. Cipriani si formasse, e si mantenesse quella strada o viale, purchè un tal fatto non potesse addursi in esempio in lesione del loro possesso o quasi possesso poichè essi soltanto avevano in *ragione del rammentato possesso o quasi possesso la facoltà di tagliare o vendere a proprio profitto il legname*, e purchè inoltre ad essi venisse consegnato, come di loro pertinenza, il legname stato dal Cipriani tagliato.

Egualmente nel 28. Gennaio 1832. i sigg. Franceschi esposero al Tribunale di Piombino che il sig. Cipriani si era permesso tagliare piante d'alto fusto nella Tenuta della Bottaccina, e quindi arbitrariamente averne principiato ad eseguire il trasporto, e che interessava ad essi *momentaneamente il mantenersi nel possesso o quasi possesso del diritto di taglio* ne' boschi della Bottaccina a proprio profitto, urgeva che *provvisoriamente venisse inibito il trasporto di quelle legna;* chiesero perciò che fosse decretato dal Tribunale, coerentemente a questa loro istanza, come di fatti avvenne, poichè il Tribunale vietò al Cipriani il trasportare le legna tagliate nella Tenuta della Bottaccina, quanto ancora di devenire a nuovo taglio in quella ed in altre Tenute. Un altra istanza simile ed un altro simile decreto dovè da' sigg. Franceschi avanzarsi e dal

Tribunale respettivamente emanarsi nel dì 1. Febbraio 1832. a causa di un nuovo taglio che nelle macchie della Bottaccina si principiava ad eseguire per parte del sig. Cipriani coll'avervi lui introdotta una compagnia di tagliatori.

Finalmente con Scrittura del 21. di quello stesso mese di Febbraio i sigg. Franceschi si presentarono al Tribunale di Piombino, onde ottenere, a forma della vigente Procedura, la conferma della inibitoria da essi trasmessa. Intitolarono la causa *d' inibitoria in giudizio possessorio sommarissimo;* impugnarono nel loro avversario il diritto di eseguire qualunque taglio di legname nelle Tenute di Bottaccina, e Brongivalle comprese nel circondario del così detto *popolo di Vignale*, (ed è appunto in questo circondario che i sigg. Franceschi dicono essere nel possesso o quasi possesso di tagliare legna) aggiunsero *previa la protesta da intendersi ripetuta quante volte possa far di bisogno che i signori comparenti hanno sempre inteso, come intendono di concentrarsi nel giudizio sommarissimo di possesso, e quasi possesso, et ut potius ec.* e proseguirono *essere essi stati ed essere nel possesso e quasi possesso di far tagliare a loro esclusivo profitto il legname esistente in dette Tenute ec.* e però essere *arbitrario il taglio fatto dal Cipriani in disprezzo del loro possesso e quasi possesso del legnatico;* e quindi che il fatto di quel taglio arbitrario non era impugnato e che essi signori Franceschi provavano il loro *possesso o quasi possesso* co' diversi documenti che enunciarono in quella Scrittura e che producevano in atti; e in fine per sempre più giustificare il possesso e quasi possesso nell' amministrazione di vignale del legnaticio nelle dette Tenute *già Ruggeri Buzzaglia oggi Cipriani* produssero eziandio una Cedola di Capitoli perchè venissero sopra quelli esaminati i testimoni che indussero; *ed ora* (conclusero) *per quando sarà la prova testimoniale evacuata fanno istanza confermarsi la inibitoria trasmessa, manutenersi essi signori comparenti nel quasi possesso del legnatico negli appezzamenti compresi nelle Tenute denominate Bottaccina e Brongivalle ec.*

Dal tenore, e seguito di tutti questi atti è chiaro che il Giudizio iniziato davanti il Tribunale di Piombino fu un giudizio mero sommarissimo possessorio, perchè tale lo qualificarono, e lo vollero i signori Franceschi attori in causa, e tale lo qualificarono e lo vollero specialmente nella citata Scrittura di conferma d'inibitoria del 1. Febbraio 1832. la quale Scrittura costituisce la domanda o libello principale *Rot. di Firenze in causa Spighi e Satanassi 7. Giugno 1817. Giornale pratico Legale vol. 3. pag. 375. num. 3.* E dalla domanda e libello principale appunto si determina e stabilisce la natura ed' indole di un giudizio qualunque, senza che tale natura ed indole possa esser cangiata dalle eccezioni e contestazioni che vengono fatte dal reo convenuto *Rot. Rom. Dec.* 335

1

2

num. 13. *cor. Ludovis. et Dec.* 470. *num.* 6. *cor. eod. et Dec.* 354. *num.* 10. *part.* 10. *recen. Rot. di Pisa Dec.* 41. *nom.* 2. *et* 3. *tom.* 17. *Tes. del For. Toscano.*

Nè ostava che i sigg. Franceschi attori nella loro domanda inibitoriale del 26. Novembre 1830. dicessero che il taglio raso di alberi di alto fusto che si era permesso eseguire il sig. Cipriani *nuoce* agli interessi dei sigg. *Comparenti ed offende i loro diritti di proprietà sulla detta macchia.* Imperocchè tali espressioni son ben piccola cosa di fronte a quanto sì esplicitamente e sì ripetutamente si vede detto e dichiarato per parte di essi signori Franceschi attori, e specialmente nel loro libello principale introduttivo del giudizio, che intendevano cioè di agire in mero sommarissimo possessorio, e che si appoggiavano al loro possesso o quasi possesso, chiedendo di esservi mantenuti. Laonde essendo cotanto chiara la mente degli attori, le espressioni suddette dovevano di necessità ricevere una interpretazione limitata, alla asserta proprietà non del terreno, ma delle macchie ed alberi o sia del soprassuolo; lo che resta pure assai bene indicato dalle parole *diritto di proprietà sulla suddetta macchia*, e resta anche meglio spiegato da ciò che essi dissero nella successiva Scrittura di contestazione, e protesta del 14. Dicembre 1831, vale a dire che il Cipriani col taglio che aveva incominciato aveva leso il diritto *de' sigg. Comparenti sopra il legname, diritto nascente dal detto possesso o quasi possesso.*

E questa intelligenza così limitata e così coerente al tenore degli atti iniziativi del Giudizio, e alla regola che il libello principale è quello che determina la natura e importanza della lite, era nel caso tanto più da adottarsi quanto che è certo che in genere parlando di Giudizi possessorii, essi non si cangiano nè divengono propriamente petitorii per allegazione che si faccia anche di un titolo di proprietà *Rot. Rom. apud post de manutent. Dec.* 439. *N.* 2. *Rot. di Firenze dec.* 75. *N.* 3. *T.* 1. *Tes. del Foro Toscano;* giacchè tale allegazione o produzione s'intende fatta all'oggetto di essere più facilmente mantenuti nel possesso *Rota di Pisa cit. Dec.* 41. *Num.* 5. *T.* 17. *Tesoro del Foro Toscano*, e in questo senso è da intendersi quanto prescrive l'Art. 526. del vigente Regolamento di Procedura sulla necessità di produrre i documenti, e le prove che stanno a giustificare la inibitoria. Oltre di che, nel caso attuale nemmeno vi era veramente stata per parte degli attori l'allegazione di titoli o di documenti, e prove relative a proprietà o servitù costituita, e che in conseguenza accennassero piegare gli atti al petitorio; poichè i signori Franceschi, onde ottener conferma della trasmessa inibitoria ed esser mantenuti nel possesso del taglio, dedusser per fondamento il solo fatto *del possesso, o quasi possesso*, e rispetto soltanto a questo *asserito*

possesso o quasi possesso produssero documenti, e chiesero sperimentare 8
la prova testimoniale.

Attesochè pertanto, siccome anche il sig. Cipriani pretendeva deducendo le sue eccezioni di essere nel possesso o quasi possesso di tagliare le legna, e gli alberi, l'essenziale del Giudizio davanti il Tribunale di Piombino consistè nel dover conoscere e determinare chi de' due litiganti debba veramente dirsi essere in possesso e debba perciò mantenersi, finchè sia instaurato, e resoluto definitivamente il giudizio principale nel merito. Questo Giudizio di manutenzione in possesso è indotto dalle leggi acciocchè frattanto fino a ragion conosciuta su' diritti respettivi, le parti litiganti non vengono alle mani fra loro, per cacciarsi o mantenersi respettivamente in quel possesso. Quindi dicesi questo Giudizio preparatorio del giudizio principale, e plenario, dicesi sommarissimo, e tale che non ammette pronunzia definitiva, ma soltanto interlocutoria. Così insegnano i pratici e basti per tutti il Menochio *de interdict. possessor. de retinen. possession. remed. ult. num.* 1. 2. *et* 3. *Hoc iudicii genus preparatorium iudicii possessorii principalis atque plenarii recte appellat. Berrius. et num.* 4. *alii judicium summarissimum possessorium nuncupant et num.* 11. *In hoc iudicio non definitive pronunciatur, sed interloquendo declarat iudex, sine praeiudicio partis, an actor vel reus in ea possessione esse debeat donec lis principalis deffiniatur; prohibetur ob id adversario ne illum in possessione exitentem interim perturbet. Quae sane praxis originem duxisse videtur a Iurisconsulti responsе in Lege ec. quo decisum ex hoc iudicis officio incumbere ita rem componere inter litigantes ut ad orma et contentionem privatam minime accedans.* 9 10

Nè dissimili da questi principii e da queste regole fondate pure sulla natura delle cose, e sulla necessità di evitare inconvenienti gravissimi, sono le disposizioni del vigente Regolamento di Procedura contenute ne' Titoli II. III. IV. della parte seconda del Regolamento medesimo, ove è da notarsi che nell' art. 562. si dispone coerentemente alle massime dell'antica giurisprudenza che le azioni possessorie non possono intentarsi se non da quelli che godevano il fondo con titolo, che non fosse precario, nel tempo immediatamente precedente all'atto della turbazione; ed i sigg. Franceschi attori dissero in atti (sieno o no fondati in ragione, che non dobbiamo ora conoscerlo) che essi non solo da più di un anno ma da tempo immemorabile sono nel possesso o quasi possesso di tagliare a *proprio profitto le legna* ec. e che il loro possesso o quasi possesso fino al presente resulta dallo stesso Contratto di acquisto stipulato fra Cipriani, e Ruggeri Bazzaglia, e infine che si proponevano provare per mezzo 11
de' testimoni indotti il medesimo loro *quasi possesso fino al presente.*

Abbiamo dovuto inoltre notare eziandio quanto inopportunamente

si citassero per parte del sig. Cipriani, in via di autorità, varie decisioni della Rota Romana, che male erano applicabili al caso del sommarissimo possessorio indotto per evitare le private contese, e risse, fra i litiganti, e che inoltre basano sulla pratica di quel Tribunale di riunire nella congruità delle circostanze e in vista della celere speditezza delle sue risoluzioni, il giudizio possessorio al petitorio co' rescritti *videatur una cum petitorio*, *videatur etiam ad effectum manutentionis*, pratica che in questa parte quand' anche si estendesse al sommarissimo possessorio, si concilierebbe difficilmente colle nostre discipline, mentre abbiamo nell' Art. 565. del Regolamento di Procedura la disposizione che *non potrà essere cumulato il giudizio possessorio sommarissimo ne col giudizio possessorio plenario, nè molto meno col petitorio.*

Sommarissimo possessorio adunque era il Giudizio che agitavasi tra i signori Franceschi ed il sig. Cipriani davanti il Tribunale di Piombino. Questo giudizio pende tuttora davanti quel Tribunale stesso. Imperocchè avendo i signori Franceschi attori voluto indurre de' testimoni onde provare il loro possesso o quasi possesso, come un estremo essenziale del rimedio *retinendae possessionis*, da essi intenato il sig. Cipriani vi si oppose, e per fondamento della sua eccezione in questa emergenza incidentale, disse non potersi, nel caso, la prova testimoniale ammettere per trattarsi di un giudizio petitorio o possessorio plenario, in cui si dee conoscere del *titolo di proprietà* onde dedurne la facoltà di tagliare le legna. La Sentenza che si rivede decise ambedue queste questioni sopraffetate, per così dire, nel giudizio sommarissimo di inibitoria, e manutenzione, e disse essere il giudizio fra le parti vertente *possessorio plenario e petitorio*, e rigettò la domanda di ammissione di prova testimoniale. Noi le abbiamo decise oggi egualmente, ma in un senso del tutto opposto a quello adottato dal primo Giudice, giacchè per le ragioni sopravvertite abbiamo dichiarato essere il giudizio sommarissimo possessorio, e doversi la prova testimoniale ammettere come l' abbiamo di fatti ammessa restando così intatto il conoscersi poi dal Tribunale di Piombino sulla questione sommarissima della manutenzione in possesso fra le due parti contendenti.

Attesochè perciò che concerne la prova testimoniale, la di lei ammissibilità nel caso era evidente, poichè trattavasi di dover porre in essere la verità, e sussistenza di un fatto, giacchè nella verità e sussistenza del fatto *del possesso o quasi possesso* consiste essenzialmente la vertenza che si agita fra le parti ligitanti. Senza che osti la disposizione dell'art. 1341. del Codice Civile Francese tuttora vigente su questo particolare fra noi, poichè quell'articolo parla di diritti che possono dedursi in istipulazione o atto scritto, e nel caso attuale la circostanza di essere in possesso ed esercitare la facoltà di tagliar legna è cosa che non costituisce pro-

priamente, materia di un atto da scriversi, ma consiste nel mero fatto, ed è appunto nel senso, e nel caso di simili meri fatti che i nostri Tribunali hanno giustamente stabilito, che all'ammissione della prova testimoniale non osta il disposto del cit. Art. 1341.

Attesochè non appariva dagli atti ciò che nella Sentenza appellata si vede asserito; vale a dire, che il sig. Cipriani avesse convenuto del possesso ne' sigg. Franceschi a tagliare sul di lui terreno situato nel così detto popolo di Vignale, ed in ogni modo aveva egli poi impugnato e impugnava che tale possesso o quasi possesso fosse esclusivo a favore dei sigg. Franceschi, pretendendo di essere lui pure in possesso; per lo che non poteva certamente dirsi superflua la dedotta prova Testimoniale come quella che tendeva appunto a stabilire negli attori signori Franceschi il possesso o quasi possesso esclusivo e loro privativo di tagliare le legna nel pascolo di Vignale, e perciò nelle Tenute della Bottaccina, e Brongivalle, come resulta specialmente dai capitoli 5. 6. 7. 14

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei sigg. Cav. e Conte Pietro, Giovan Battista, e Cav. Lelio Zii, e Nepote Franceschi dalla Sentenza contro di essi, ed a favore del sig. Matteo Cipriani proferita dal Tribunale di Piombino sotto di 21. Agosto 1832. qual Sentenza perciò revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara che il Giudizio fra le parti iniziato, e vertente davanti il Tribunale di Piombino è un Giudizio mero sommarissimo possessorio, e che la prova Testimoniale indotta per parte dei sigg. Franceschi con la loro Scrittura del 21. Febbraio 1832. è ammissibile, e in conseguenza l'ammette, onde sia esaurita nei modi dalla Legge prescritti, e ne sia poi fatto in Causa quel capitale che di ragione. Condanna l' appellato sig. Cipriani a favore degli appellanti sigg. Franceschi nelle spese sì del passato, che del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Aud. Rel.*, Tito Coppi *Aud.*

N. B. La presente decisione fu accettata dalla parte succumbente.

DECISIONE IV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Donationis, diei 12. Februarii 1833.

IN CAUSA

BONANNINI E CRECCHI

PROC. MESS. GABBRIELLO PICCIOLI
Avvocati Ill. Sigg. { RANIERI LAMPORECCHI / VINCENZIO GIANNINI

PROC. MESS. GIO. BATTA. NALDI
Avvocato Ill. Sig. RANIERI SCHIPPISI

Argomento

La Donazione, affinchè possa dirsi, che legalmente comprende anche i Beni futuri aventi una Causa futura, deve esprimersi almeno con *equipollenti,* che non possino avere una diversa interpetrazione.

Sommario

1. 2. *La rinunzia gratuita, cessione, e donazione di Beni presenti e futuri comprende soltanto i Beni futuri aventi causa dè futuro, per credere diversamente d'uopo è che il disponente comprenda i Beni, che possono venirgli da una causa futura.*

3. 4. *Per includere nella rinunzia i Beni futuri aventi causa da futuro possono usarsi dalle parole equipollenti a quelle che concludono la comprensione dei suddetti Beni futuri aventi causa dè futuro.*

5. 6. 8. 16. 17. 18. *Nelle Donazioni non possono* per equipollenti *alla dizione* ex causa de futuro *apprendersi le parole generali.*

8. 9. *Le parole nelle Donazioni* da referirsi tanto allo stato presente, che a qualunque Gius de futuro *non comprendono i Beni futuri aventi causa de futuro , ma semplicemente i Beni futuri.*

10. *Alle parole non può darsi un' intelligenza migliore di quella datagli dal Disponente, che le proferì.*

11. *Le parole* provenienti da qualsivoglia causa, e titolo *debbano riferirsi alla generalità delle cose, e titoli preesistenti, senza bisogno di estenderle alla causa, e titoli sopravvenienti, e futuri.*

12. *L'indole della rinunzia abdicativa reale, ed estintiva, è di abbracciare tutto nella sua disposizione, e di togliere di mezzo affatto il Renunziante, il quale* habetur pro mortuo.

13. 14. *La donazione* universale *include i Beni futuri aventi Causa de futuro.*

15. *L'equipollente alle parole* ex Causa de futuro *nelle donazioni, è la donazione dell'Eredità, o di tutti i Beni, che il donante si troverà all'epoca della sua morte.*

19. 20. *Colui che fa Testamento dimostra di non aver fatta una donazione universale.*

21. 22. *L'Eredità che proviene da un remotissimo agnato, giovine, ed ammogliato, morto senza figli, proviene da causa non solamente futura, ma anco straordinaria, inopinabile.*

23. *Da Causa non solamente futura, ma straordinaria, ed inopinabile sono i Beni già fidecommissi divenuti Liberi per Leggi abolitive le sostituzioni.*

Storia della Causa

Nel 27. Novembre 1766. essendo in età di anni 39. circa, il signor Dottor Bartolommeo Crecchi Dottore in Legge, e Notaro, che dall'esercizio di queste due professioni aveva ritratto dei lucri considerabili, e altri era presumibile, e molto naturale, che ne facesse atteso il credito che erasi acquistato nell'esercizio delle medesime, trasferì al fratello Niccolà con titolo di donazione, tutti i suoi Effetti, Mobili, Immobili, Semoventi, gius, azioni, ragioni, e crediti tanto aviti, che paterni, e materni, niuna cosa esclusa, ne eccettuata da riferirsi tanto allo stato presente, che a qualunque Gius de futuro, e proveniente da qualsivoglia Causa, e titolo. I patti di questa donazione furono « 1. Che detto sig. Donatore debba, e « possa conseguire da tutti, e ciascheduno degli Effetti e Beni donati, tan- « to presenti, che futuri, il pieno, libero ed ed intiero usufrutto sua vita « naturale durante, come se la presente Donazione stata fatta non fosse. « 2. Che detto sig. Donatore debba essere, e sia durante la di lui vita na- « turale l'amministratore delle entrate, e rendite, non solo dei Beni dona- « ti, quanto ancora di tutti quelli, che hà, e può avere il sig. Donatario « nessuni esclusi, ne eccettuati, ne questa possa per detto sig. Donatario « essere impedita, o proibita, alla pena della nullità della presente Dona- « zione. — 3. Che detto sig. Donatario durante la vita naturale del detto « sig. Donatore non possa, ne debba in modo alcuno, ne per qualsiasi cau- « sa contrarre veruna obbligazione, non tanto reale, che personale, e non « tanto principale, che accessoria, e di qualunque altra sorte che dar si « potesse sì in proprio, che per interposta persona, senza l'espressa licen- « za, e permissione di detto sig. Donatore da ottenersi in carta, e non in

« altra maniera, e questa da conservarsi per di lui discarico, e prova, e « contraffacendo a quanto sopra la presente donazione s'intenda nulla, ir« rita, e come se fatta non fosse. — 4. Che per cautela maggiore detto « sig. Donatore intende, e vuole, che detto sig. Donatario abbia il carico, « e peso, conforme il medesimo sig. Donatario promesse nel termine di « due mesi da questo giorno decorrendi, far la voltura dei Beni spettanti « a detto sig. Donatore in testa di esso sig. Donatario, e lasciare nell'atto « della voltura copia autentica della presente Donazione, perchè si con« servi nella filza di giustificazioni di Estimo, acciò a notizia sia di tutti « con quali condizioni, e patti è stato fatto l'atto presente. — 5. Che la « presente Donazione s'intenda fatta, conforme il sig. Donatore hà inteso « farla con il riservo di Scudi 500. di Lire sette l'uno, qual somma detto « sig. Donatore intese, ed intende non restare compresa in questa Dona« zione, ma essersela riservata per disporre, volendo, per atti di ultima « volontà, della quale non disponendo s'intenda aggiunta, e compresa « nella presente Donazione. »

E' rimarcabile però, che in questo atto non si renunziò alla Legge *si unquam*, sebbene il Donante fosse in età di potere aver figli, che non si parlò di Beni fidecomissi, sia di quelli che possedeva, sia di quelli che potevano pervenire al Donante, e che non vi fu espresso, che la causa della donazione fosse uno speciale effetto al fratello Donatario, ne il desiderio di essere liberale verso il medesimo, e sua famiglia, ne quello di mantenere il lustro, e le ricchezze della Casa. Il Patrimonio posseduto in comune all' epoca della donazione dai due fratelli Bartolommeo, e Niccola Crecchi ammontava a oltre stiora 631. di terreno, quale derivava da Stefano, e Raffaello Crecchi, Padre il primo, Zio l'altro dei suddetti fratelli: Raffaello però aveva donato nel 1726. a Stefano la sua porzione sottoponendola a stretto vincolo di fidecommisso in favore dei figli, e dependenti maschi del Donatario: Bartolommeo Crecchi all'epoca della donazione contava fra i suoi congiunti, oltre il fratello Niccola, due remoti agnati in sesto grado, Francesco cioè, ed Ascanio figli di Giuseppe di Francesco di Raffaello Crecchi da molto tempo staccati dalla famiglia di Bartolommeo Crecchi ambedue più giovani di lui, ed ambedue possessori di un cospicuo Patrimonio, composto di Beni liberi, e di Beni fidecommissari parte dividui parte primogeniali.

Nel 30. Ottobre 1801, morì uno di questi agnati, cioè Francesco del Dottor Giuseppe Crecchi. Era questi l' ultimo di quel ramo della famiglia Crecchi, che da lungo tempo si era staccata dagli ascendenti di Bartolommeo Crecchi, giacchè Ascanio, che era il minore era morto senza discendenza fino del 1795. Questo Francesco morì senza figli nel 1801. mentre era di sei anni più giovane di Bartolomeo. Faforiti da questa combinazione Bartolommeo, e Niccola Crecchi, successero a Francesco Crec-

chi nei Beni liberi, e nei fidecommissi dividui, ma quanto ai Beni primogeniali, vi successe il solo Bartolommeo.

Nel Marzo 1802. un' altro impreveduto accidente aumentò il patrimonio di Bartolommeo Crecchi. Morì in quell'anno un certo Gio. Batista Bigongini cognato remotissimo della famiglia Crecchi, e la di lui mancanza aprì a favore del Dottor Bartolommeo Crecchi la successione ad un fidecommisso primogeniale istituito nel 1732. dal Dott. Giuseppe di Francesco Crecchi.

Nel primo Maggio 1808. morì Niccola Crecchi donatario dopo aver fatto Testamento pei rogiti del Notaro Jacoponi fino del 18. Febbraio 1808. nel quale, dopo aver lasciato usufruttuaria la moglie, ed eredi le figlie, si vede scritta fra le altre la seguente dichiarazione. « Alla morte di detta sua Consorte, ed usufruttuaria, si prelevi dalla di lui eredità un capitale in somma di scudi duemila, e questo debba essere erogato a mente della disposizione, che in forma pubblica, o privata sarà fatta dal Dottor Bartolommeo Crecchi. di lui fratello tolto onninamente alle infrascritte sue sigg. Eredi ogni facoltà di opporsi alla destinazione, che detto sig. Bartolommeo Crecchi avrà data a detto capitale.

Un mese dopo la morte di Niccola Crecchi, e così nel primo Giugno 1808. Bartolommeo Crecchi fece Testamento in forma olografa, in cui instituì eredi le di lui Nipoti figlie di Niccola Crecchi, e in questo Testamento emesse la dichiarazione della verificata risoluzione della donazione del 1766. per l'inadempimento alle condizioni ingiunte in quella al Donatario » Intanto nel dì 11. Luglio 1808. la Giunta Francese pubblicò in Toscana le Leggi, che abolivano i vincoli delle sostituzioni, e rendevano liberi i Beni fidecommissi nei giuridici possessori. In quest' epoca il Dott. Bartolommeo Crecchi rimasto unico maschio della sua casa, ed agnazione era divenuto il possessore giuridico della totalità dei fidecommissi tanto ascendentali, quanto trasversali, e tanto agnatizi, quanto cognatizi della famiglia.

Nel 18. Febbraio 1810. il Dott. Crecchi fu sorpreso da un colpo apopletico dal quale però si ristabilì ben presto, e nel successivo mese di maggio essendo variate le sue circostanze patrimoniali, specialmente per la sopravvenuta purificazione dei Beni fidecommissi, procedè a fare nuovo Testamento per i rogiti del Notaro Marcucci, in cui ordinò varii legati, e confermò quanto alla istituzione degli eredi il precedente Testamento olografo. Si accorse però ben presto il Crecchi, che questo Testamento era nullo per difetto di forme, e nel 28. Maggio, altro ne fece per i rogiti del Notaro Marcucci, che non è che una repetizione del precedente.

Nacque dubbio però anche sulla validità di questo Testamento, e il Crecchi fu costretto a farne uno nuovo, che fu rogato nel quattro Aprile

1811. dal Notaro Bacci, in cui fu tenuta ferma la istituzione delle Nipoti in eredi.

Tutti questi atti dimostrano, che Bartolommeo Crecchi era nell'opinione di avere la disponibilità del suo Patrimonio, e che questa opinione non era ignorata dalla famiglia. E dopo ciò insorsero fra il Dott. Crecchi da una, e le Nipoti, e la vedova di Niccola Crecchi da un'altra parte dei dissidj, dei dissapori, e delle querele, per cui in principio diminuì, e poi cessò l'affetto per le Nipoti. Conseguenza di queste querele furono, Primo, il Testamento fatto nel 21. Giugno 1811. da Bartolommeo Crecchi per i rogiti del Notaro Innocenzio Felloni, nel quale Bartolommeo Crecchi instituì erede Giuseppe d'Angiolo Bonannini; Secondo, l'atto fatto dal Crecchi nel 15. Luglio 1812., col quale intimò le Nipoti, e la Cognata a sentir dichiarare dal Tribunale la nullità, e rosoluzione della donazione del 1766. per quindi procedere alla divisione del Patrimonio; Terzo, Interrogatorio subito dal Crecchi nel 13. Agosto 1811. nel Giudizio d'interdizione promosso contro di lui dalla Cognata; nel 4. Settembre 1811. morì il Dott. Bartolommeo Crecchi.

Giuseppe Bonannini nella qualità di lui erede riassunse la causa promossa dal Crecchi coll' atto del 15. Luglio 1811: avendo però le Sorelle Crecchi impugnata al Bonannini la qualità di Erede per le nullità, che pretendevano essere nel Testamento fatto a di lui favore da Bartolommeo Crecchi nel 21. Luglio 1811. si contestò su questo un'incidente della validità di quel Testamento, che fu poi risoluta con la Decisione del Supremo Consiglio del 20. Agosto 1827., che sanzionò irrevocabilmente la validità di quella disposizione.

Ammantato il Bonannini da questa Decisione della veste di Erede di Bartolommeo Crecchi riassunse con la Scrittura de' 20. Marzo 1828. contro le sigg. Sorelle Crecchi la causa per la nullità, e risoluzione della donazione del 1766. che era stata promossa dal Crecchi con l'atto del 15. Luglio 1811.

Fino però del 7. Settembre 1827. le Sorelle Crecchi avevano esibita con Scrittura, nella quale dopo aver proposto diverse eccezioni, concludevano, che dal Magistrato Supremo fosse dichiarato; Primo, che la donazione del 1766. non poteva resciudersi, ma doveva star ferma; Secondo, che essa copriva tutto il Patrimonio del fu Bartolommeo Crecchi tanto extante all'epoca della di lei stipulazione, quanto sopravvenuto per qualunque causa, e titolo avente ancora la sua origine in tempo posteriore.

Fu questa istanza, che eccitò Angiolo Bonannini succeduto al premorto figlio Giuseppe erede instituito dal sig. Dott. Bartolommeo Crecchi a esibire, come esibì nel 23. Aprile 1829 una Scrittura d'istanza, in cui domandò, che piacesse al Magistrato di dichiarare; Primo la rescis-

sione assoluta della donazione di Bartolommeo Crecchi del 27. Novembre 1766. ricevuta nei rogiti del Notaro Alessandro Adorni, a forma della domanda del 15. Luglio 1811. proposta dal defunto sig. Bartolommeo Crecchi con la Scrittura di riassunzione, istanza, e allegazione esibita dal Comparente nel 20. Marzo 1828., e subalternamente fa istanza, che piaccia al Magistrato dichiarare la detta donazione essere comprensiva soltanto dei Beni, ed effetti di Bartolommeo Crecchi aviti, paterni, e materni, ed essere esclusi dalla donazione medesima i Beni, che non hanno la provenienza suddetta di aviti, paterni, e materni, come pure i Beni fidecommissi, e i Beni acquistati da Bartolommeo Crecchi con gli avanzi dell'usufrutto riservatosi sopra i Beni donati.

Il Magistrato Supremo fu quindi richiamato a decidere; Primo, se la donazione in disputa fosse, o non fosse meritevole di rescissione; Secondo, se la detta donazione coprisse, e comprendesse la totalità del Patrimonio posseduto da Bartolommeo Crecchi non tanto cioè estante all'epoca della stipulazione di tal donazione, quanto ancora di quello, che posteriormente al medesimo sopravvenne per qualunque causa, gius, e titolo, avente ancora la sua origine in tempo posteriore al 27. Novembre 1766. epoca della celebrazione dell' atto.

E su questi due articoli il Magistrato con Sentenza de' 28. Settembre 1829. dichiarò; Primo, valida, e sussistente la donazione; Secondo, che questa non era stata, nè era comprensiva dei Beni posseduti dal Donante nel giorno della sua morte stati dal medesimo acquistati con usufrutto dei Beni donati, riservatosi perdurante la sua vita, posteriormente alla donazione da esso fatta a detto sig. Niccola Crecchi, come pure non essere comprensiva dei Beni sottoposti a fidecommisso, che nel giorno di detta donazione il sig. Bartolommeo Crecchi, possedeva, ed aveva diritto di possedere come chiamato ai medesimi, ed anche pervenutigli con detto titolo di fidecommisso per successione apertasi dopo la precitata donazione, e finalmente, comprensiva la detta donazione dei Beni, quantunque liberi, che avesse potuto conseguire dietro la premorienza ad esso di Francesco di Giuseppe Crecchi, e perciò i detti Beni, ad assegnamenti essersi devoluti ad Angiolo Bonannini come erede di Giuseppe Bonannini stato erede del signor Dott. Bartolommeo Crecchi, in ordine al Testamento del dì 21. Giugno 1811. ricevuto nei rogiti del Notaro Innocenzio Felloni, dichiarato valido, ed efficace con la Decisione del Magistrato del dì 5. Febbraio 1822., confermata dalla Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia de' 20. Agosto 1827, e perciò essersi dovuto, e doversi condannare, siccome condanna dette sigg. Sorelle Crecchi a restituire, consegnare, e rilasciare liberamente i detti Beni, ed assegnamenti a detto Angiolo Bonannini, più i frutti sopra

i medesimi dal dì 20. Marzo 1828. fino al giorno dell' effettivo rilascio, e consegna dei medesimi, e secondo la liquidazione da farsene.

Da questa Sentenza interposero nelle parti contrarie appello le sigg. Crecchi. Anche per parte del Bonannini fu appello per via di adesione dalla precitata Sentenza, in quella parte però soltanto che restringeva la condanna delle sigg. sorelle Crecchi alla restituzione dei frutti percetti dai Beni non compresi nella donazione a quelli percetti dal 20. Marzo 1828. invece di riportare detta condanna al dì della morte di Bartolommeo Crecchi.

Nel Giudizio di appello le sigg. Crecchi sostennero, che la donazione del 1766. comprendeva i beni liberi appartenenti a Bartolommeo Crecchi all' epoca della sua morte per qualunque titolo, e causa eccettuato solo ciò che formò special subietto di riservo.

Il Bonannini sostenne all' apposto che la donazione era limitata ai Beni liberi attenenti al Donante nel giorno della donazione, ed ai Beni futuri tanto acquistati dal Donante istesso con la propria industria, quanto derivanti da cause previste, e prevedibili da esso, e che la restituzione dei frutti dei Beni non compresi nella donazione doveva estendesi a tutti quelli percetti dal dì della mossa lite, ossia dal dì della riassunzione fattane da Giuseppe Bonannini.

La Ruota con Sentenza del dì 19. Settembre 1831. pronunziò, che l' atto di donazione del 27. Novemb. 1766. rogato Adorni investe, e si estende a tutto il Patrimonio indistintamente dal Dott. Bartolommeo Crecchi col detto atto donato al di lui fratello Niccola Crecchi, e così esser rimasti, e dover rimanere nella donazione, di cui si tratta compresi anche i Beni di posteriore nuovo acquisto per qualunque siasi causa, e titolo, ad eccezione soltanto dei Beni, che si potessero giustificare acquistati con gli avanzi del riservatosi usufrutto, e ad eccezione ancora della somma riservatasi dal Donante per testare, e di che in detto atto di donazione.

Da questa Sentenza appellò il Bonannini.

Le questioni da decidersi dal Supremo Consiglio furono: Se la donazione de' 27. Novembre 1766. deva dirsi limitata ai Beni liberi spettanti al Donante all' epoca della donazione, ed ai Beni futuri acquistati posteriormente da esso con la di lui industria, o derivati da cause previste, e facilmente prevedibili, o se deva dirsi tanto amplia da investire la totalità del Patrimonio posseduto dal donante all' epoca della sua morte, e così comprendere ancora i Beni tutti di posteriore nuovo acquisto per qualunque siasi causa, e titolo, salvo il riservo per testare, ed eccettuati gli acquisti fatti coll' usufrutto, e se le sigg. Crecchi devono essere condannate alla restituzione dei frutti percetti dai Beni non compresi nella donazione, dal dì della morte del Donante, o dal 20. Marzo 1828.

Previa discussione fu proferita l' appresso decisione all' appoggio dei seguenti.

Attesochè è massima di ragione elevata oramai al grado di regola, e comunemente applaudita, e sanzionata dal voto concorde dei Dottori, e dei Tribunali, che la renunzia gratuita, cessione, e donazione dei beni presenti, e futuri comprende soltanto i beni futuri, aventi causa de futuro. *Olea de cess. iur. tit.* 3. *quaest.* 10. *N.* 21. e 22. *Torre de pact. futur. Success. Lib.* 2. *cap.* 40. *num.* 25. La Rota Romana *in Romana renunciationis* 10. *Decembris* 1710. *cor. Priolo* §. *His praemissis et seq. in Ravennaten. Donationis* 3. *Julii* 1719. *cor. Falconerio* §. *nulla sane in Romana, seu Patavina successionis* 23. *Januari* 1739. *cor. Calcagnino* §. 22. *et segg. in Anconitana Relicti prelatitii super primo dubio* 28. *Februarii* 1780. *cor. Riminaldo num.* 2. *et seqq. et in Signina petitionis Haereditatis* 22. *Martii* 1782. *cor. Martinez del Campo* §. 6. *e la Rot. nostra nella Florentina Donationis* 4. *Julii* 1652. *cor. Michaloro Bononio, et Blanchello parag. ulterius*; *nella Florentina successionis, et fideicommissei* 28. *Septembris* 1773. *cor. Luci, Vinci, et Mansilli parag. Può fortemente:* Nella *Castrifranci superioris praetensae Donationis* 5. *Augusti* 1783. *cor. Raffaelli, Simonelli, et Maggi parag.* 5. *in Selectis post Thes. Ombros. T.* 1. *Dec.* 23. *parag.* 158. *num.* 140. *Vers. Per distinguere;* e più modernamente nel *Giornal Prat. Leg. T.* 1. *Dec.* 58. *num.* 16. 1

Attesochè per recedere da questa regola è necessario, che il disponente esprima di voler comprendere nella renunzia, cessione, e donazione dei beni futuri, anco quei beni futuri, che a lui possono sopravvenire da una Causa futura, giusta l'insegnamento del *Bartolo in repet. ad L.* 1. *Cod. de pact. Vers.* « Sed si verba pacti porrigerentur in futurum « hoc modo. » *Si quo tempore res ad me pertineret, etiam ex causa de « futuro, facio tibi pactum de non petendo, aut similia verba tunc puto « quod illud valeret.* » 2

Attesochè sebbene sia vero, che il disponente, all'effetto d'includere nella sua renunzia, cessione, e donazione i Beni futuri aventi causa de futuro, non abbia bisogno di usare assolutamente, ed esclusivamente le parole *ex causa de futuro*, e possa quindi esternare una tale volontà ancora con altre parole alle medesime *equipollenti* conforme ammesse lo stesso *Bartolo loc. cit.* « *Vers.* » *Aut similia verba* » e rilevò *la Rota Rom. cor. Molines Dec.* 1048. *num.* 25. *et segg.* egli è certo però che gli *equipollenti* devono esser tali, che concludano *per necesse* la comprensione dei beni futuri aventi causa de futuro, talchè se la loro intelligenza rimane in qualunque modo dubbia, ed incerta, non possano altrimenti considerarsi come equipollenti alle parole *ex causa de futuro* siccome osservò la stessa savia Rota in *Romana renunciationis* 23. *Janua-* 3 4

rii 1708. *parag. Ratio autem cor. Scotto* 15. *Junii eiusd. ann. parag. Porro specialem cor. eodem* 10. *Martii* 1710 *num.* 6. *et* 7. *cor. Crispo et* 10. *Decembris* 1710. *parag. sed statim, et seg. cor. Priolo.*

Attesochè sulla scorta di tali principii presa attentamente in esame la donazione fatta nel 27. Novembre 1766. dal Dott. Bartolommeo Crecchi al suo fratello Niccola è così concepita. « ivi » *Dette e donò, e con « titolo di mera, e semplice, ed irretrattabile donazione dà, e dona al « sig. Niccola del fu Stefano Crecchi suo carnale fratello presente, « ed accettante, salvo l' usufsutto, riservo, patti, e condizioni, che « si diranno in appresso, tutti i suoi Effetti, e Beni, Mobili, Immo- « bili, Semoventi, Gius, azioni, ragioni, crediti tanto aviti, che pater- « ni, e materni, niuna cosa esclusa, ne eccettuata, da referirsi tanto « allo stato presente, che a qualunque gius de futuro, e proveniente da « qualsivoglia causa, e titolo* » e dietro tale esame avendo considerato

5 che la ridetta donazione non contiene ne la dizione *ex causa de futuro*, nè parole ad essa *equipollenti*, il supremo Consiglio dovette persuadersi, che *equipollenti* alla dizione *ex causa de futuro* non potevano apprendersi le parole generali, con le quali Bartolommeo Crecchi donò al fratello « ivi » *Tutti i suoi Effetti, e Beni mobili, Immobili, Semoventi, « gius, azioni, ragioni, crediti, tanto aviti, che paterni, e materni, « niuna cosa esclusa, ne eccettuata* » poichè tali parole generali possono congruamente referirsi alla totalità dei Beni presenti, e futuri, aventi causa *de praeterito*, et de *praesenti*, e in conseguenza non portano *per neces-*

6 *se* all' inclusione dei beni futuri anco aventi causa de futuro, come oltre tutte le sopracitate autorità insegnò la *Rota nostra in Pontremulen. divisionis* 20. *Martii* 1730. §. *non relevante cor. Ricci, Finetti, et Mari Relat.* « Vers. » Quia non obstante obiectata eorum amplitudine, possunt « sine aliqua incongruitate restringi ad bona praesentia, et futura, seclusa « omni comprachensione iurium, et bonorum futurorum ex causa de fu- « turo. »

Attesochè *equipollenti* alla dizione *ex causa de futuro* non sono neppure le altre parole, con le quali Bartolommeo Crecchi, dopo aver donati al fratello, *tutti i suoi beni niuna cosa esclusa, ne eccettuata,*

7 soggiunse « ivi » *Da referirsi tanto allo stato presente, che a qualunque « gius de futuro, e proveniente da qualsivoglia causa, e titolo.* »

Poichè se si tratta di quelle prime parole da *referirsi tanto allo stato presente, che a qualunque gius de futuro*, è accertato dalla comune opinione dei DD. e dei Tribunali, che esse, lungi dall' indicare i

8 Beni futuri aventi causa de futuro stanno solo ad includere nella renunzia, cessione, e donazione i beni semplicemente futuri. *Albe Cons.* 66. *num.* 3. *Menoch. Cons.* 749. *sub num.* 6. *Mantic. de success. legal. par.* 1. *quaest.* 14. *art.* 4. *num.* 1. *et* 2. *Massin. ad Guazzin. de confiscat.*

Quaest. 43. *num.* 66. *Roc. Thes. Disput. jur. cap.* 11. *num.* 18. *Palm. allegat.* 304. *n.* 24. *e* 25. *Rot. Rom. in Rec. part.* 1. *Decis.* 549. *n.* 4. *et part.* 5. *Dec.* 542. *n.* 27. *inter recollectas a Belmont. Dec.* 46. *n.* 27. *cor. Ludovis. Decis.* 265. *n.* 6. *cor. Molines Decis.* 911. *num.* 9. *et in Ariminen. Fideicommissorum Bandi, et Enée de Bandis* 2. *Decembris* 1669, *cor. de Tremoille, che è la decis.* 4. *dopo la Dissertazione* 84. *del Paoluzzi ec.* lo che tanto più è da ritenersi nel presente caso, inquanto che i beni futuri non essendo stati ancor nominati nella Donazione del Crecchi, avevano bisogno di esserci inclusi con altre parole, senza le quali sarebbero rimasti dalla medesima esclusi. *Gloss. in Leg. final Cod. quae res pignor. obligar. possint* alla parola » *pertinentium* « *Voet ad pandectas lib.* 39. *tit.* 5. *sub n.* 10. *Surd. Cons.* 450. *n.* 42. *et Decis.* 233. *n.* 8. *ibique Hodier num.* 1. *et* 2. *Gratian. discept. for. cap.* 98. *num.* 1. *et* 21. *Fontanell de pact. nuptial claus.* 4. *Gloss.* 21. *par.* 2. *n.* 23. *Torr. de pact. futur. Success. lib.* 2. *cap.* 40. *num.* 22. *Palm allegat.* 67 *n.* 35. *Rota nostra in Florentina Donationis* 4. *Julii* 1652. *cor. Michaloro Bononio, et Blanchello* §. *Ratio ec. in Florentina Successionis* 28. *Septembris* 1773. *cor. Mansilli* §. *Poichè nelle due Castri franci superioris praetensae donationis* 5. *Augusti* 1783. *cor. Simonelli, Maggi et Raffaelli Relat.* §. 3. *et* 6. *Aprilis* 1784. *cor. Vinci Brichieri, et Maccioni Relat.* §. *Imperocchè*; e modernamente il nostro Supremo Consiglio nella *Cortonen. Donationis et incompetentiae* 11. *Augusti* 1828. *cor. Sermolli, Moriubaldini, Brocchi, Matteucci, et Matani Relat. N.* 2. *et* 3. massimamente poi nella circostanza, che lo stesso Bartolommeo Crecchi nell'Art. 1. che succede al paragrafo contenente le controverse parole « *da referirsi tanto allo stato presente, che a qualunque gius futuro* » spiegò di aver compresi sotto quelle parole non già i beni futuri aventi causa de futuro, ma i beni semplicemente futuri, esprimendosi « ivi » *Che detto sig. Donante debba, e possa conse-* « *guire da tutti, e ciascheduni effetti, e beni donati, tanto presenti,* « *che futuri il pieno, libero, ed intiero usufrutto* » noto essendo, che non può darsi alle parole un' intelligenza migliore di quella datagli dallo stesso Disponente, che le proferì. *Rota nostra in Thes. Ombros. T.* 11 *Dec.* 40. *N.* 58.

9

10

Se poi si tratta delle altre parole successive « e *proveniente da qualsivoglia causa, e titolo* » è pure accertato dalla comune opinione dei DD. e dei Tribunali, che anco queste espressioni possono, e devono congruamente referirsi alla generalità delle cause, e titoli preesistenti, senza bisogno di estenderle a comprendere anco le cause e titoli sopravvenienti, e futuri. *Rot. Rom. in recent. par.* 5. *T.* 2. *decis.* 480. *n.* 4. *e dec.* 545. *n.* 1. *Ravennaten. Donationis* 3. *Julii* 1719. *cor. Falconerio*

11

num. 1. *et segg. in Signina petitionis haereditatis* 22. *Martii* 1822. *cor. Martinez del Campo* §. 7.

Attesochè a questa regola così stabilita, e ricevuta nel Foro, e nei Tribunali non si oppongono le autorità, che si allegavano dai diligenti, e dotti Difensori delle sig. sorelle Crecchi, e dalle quali appariva, che alle generali sopraindicate espressioni « *tutti i beni, e diritti de futuro, niuno escluso, ne eccettuato, e provenienti da qualunque titolo e causa* » era stata in quei casi attribuita dai DD. e dai Tribunali l' efficacia d' includere nella renunzia, cessione, donazione, anco i Beni futuri aventi causa de futuro. Poichè esaminate ad una ad una coteste autorità, rilevò il Consiglio, che le allegate decisioni, o erano revocate, o procedevano in casi, nei quali coteste parole erano associate ad altre disposizioni, dichiarazioni, ed epressioni, le quali accertavano l' universalità della disposizione, e la compreensione in essa anco dei beni futuri, aventi causa de futuro.

Tale era, ed è la *Decisione* 1048. *cor. Molines*, la quale fu revocata dalle 4. successive *del* 23. *Gennaio*, e *del* 5. *Giugno* 1808. *cor. Scotto*, *del* 10. *Marzo* 1810. *cor. Crispo*, e *del* 0. *Dicembre* 1810. *cor. Priolo*; conforme sentendosela obiettare rispose la stessa *Sacra Rota nella signina petitionis Haereditatis* 22. *Martii* 1822. *cor. Martin. Del Campo* §. 8. *Vers. Porro decisio* 1048. *cor. Molines revocata fuit.*

Tale era, ed è la *Dec.* 169. *nel T.* 9. *delle Nuperrime*, nella quale intanto fu deciso, che le parole « *tutti i beni provenienti da qualanque causa, e titolo, niuno escluso, ne eccettuato* » comprendevano anco i beni futuri aventi causa de futuro, inquanto che la disponente aveva in quel caso renunziato in lettera anco i Beni futuri aventi causa de futuro, come rilevasi dal *N.* 12. *della stessa Decisione* « ivi » Rursus renuntia- « re expressit omnia iura, quae tam ex Testamento, quam ab intestato ad « se poterant *in futurum* pertinere*: quod quidem clare indicat renun-* « *ciasse etiam iuribus de futuro ex nova causa superventibus, cum suc-* « *cessio ab intestato dari non possit nisi post obitum viventium*, *et sic* « *ex causa de futuro.* »

Tali erano, e sono la *Tiburtina renunciationis* 19. *Januarii* 1722 *cor. Foscaro*, e *la Romana Legatorum* 1735. *cor. Harranch.* 1745. *cor. Vicecomite*, e 1746. *cor. Caprara*, nelle quali concorreva la circostanza, che il Disponente avea nella parte dispositiva dell' atto renunziati i beni *presenti e futuri*, e quindi per modo ampliativo aveva aggiunte le seguenti parole « ivi » *Et alia quaecumque bona ipsi pervenientia*, « *et in futurum perventura quomodo libet etiam ex quavis causa titu-* « *lo ratione, et successione.* » La Rota forzata dalla menzione di questa doppia specie di beni futuri, disse, che siccome i *Beni futuri aventi causa de praeterito, et de praesenti* erano già stati renunziati nella parte an-

tecedente così i *Beni futuri* ampliativamente renunziati nella parte successiva non potevano essere i medesimi, e dovevano perciò necessariamente essere *quelli aventi causa de futuro*. Disapplicò così queste sue decisioni la stessa sacra Rota nella *Romana*, *seu Patavina successionis* 10. *Maii* 1734. *cor. Peralta* §. 10. 11. «Vers.» Ubi erat fatispecie exami-« nata *in dicta Thiburtyna renunciationis* cor. bonae memoriae Fossaro « allegata in obiecto in quo definitam fuit verba illa, *et alia quaecum-* « *que bona ipsa provenientia*, *et in futurum perventura quomodo libet* « *etiam* ex quamvis causa, titulo, ratione, et *successione* complecti debere « bono licet nullam de praeterito causam habentia, *ex quo*, *cum appo-* « *sita fuerint post quam bonis praesentibus*, *et futuris renuntiatum am-* « *plissime extitit*, *opus per necesse fuit alia comprehendere bona quae* « *nova ex causa de futuro competeret*.»

Tali erano, e sono le due *Maceraten Legati* 20. *Junii* 1794. et 9. *Maii* 1795. *cor. Parracciano*, trattavasi in quel caso, come ben rilevasi dal parag. 9. della seconda divisione della *renunzia abdicativa reale*, *ed estintiva* fatta da una fanciulla nell'atto di vestire l'abito religioso. Non è meraviglia se in quel caso alle parole generali, *tutti i beni presenti*, *e futuri provenienti da qualunque titolo*, *o causa niuno escluso*, *ne eccettuato*, fu attribuita la virtù di comprendere anco i beni futuri aventi causa de futuro. Ciò era coerente all'indole della renunzia abdicativa reale, ed estintiva, proprietà della quale è di abbracciare tutto nella sua disposizione, e di togliere affatto di mezzo il renunziante, il quale come dicono i Dottori *habetur pro mortuo*. 12

Tali erano, e sono le *Faventine Immissionis* 26 *Januarii* 1787. e 27. *Februarii* 1788. *cor. Strasoldo*, e 4. *Junii* 1788. *cor. Malvasia*. Aveva in quel caso il Donante dichiarato di fare una *donazione universale*, lo che includeva necessariamente anco i Beni futuri aventi causa de futuro altrimenti non sarebbe più universale. E' questo, a senso dei Dottori, e dei Tribunali, uno degli *equipollenti* alle parole *ex causa de futuro*. Lo rilevano le stesse *Maceraten Legati* « *ivi* » *Universalis* « *est novatio : ut si limitationem*, *seu restrictionem aliquam ea patere-* « *tur amplius profecta non esset donatio universalis.* » 13 14

Tali finalmente erano, e sono le *Alatrinae immissionis* 6. *Aprilis* 1821. et 4. *Februarii* 1822. *cor. Marco*. Uno degli *Equipollenti*, e forse il più perfetto degli *equipollenti* alle parole *ex causa de futuro* è la donazione *dell'eredità*, *o di tutti i beni*, *che il Donante si troverà all'epoca della sua morte*, come ben rilevò la Rota nostra nella *Montremulen. divisionis* 20. *Martii* 1730. *cor. Ricci*, *Finetti*, e *Mari Relat.* «Vers.» « Ad differentiam verbi « *haereditas et similium quae* ut hanc significa-« tionem exprimant, nullo alio egent extrinseco signo. » Ora nel caso esaminato dalle dette *Alatrinae Immissionis* concorreva appunto questo 15

equipollente « ivi » *Subjectum donatum relationem dicit ad universum patrimonium, quod moriens ipsa donatrix reliquisset.*

Attesochè siccome nessuna delle circostanze valutate nei casi esaminati dalle Decisioni come sopra allegate dai Difensori delle sigg. sorelle Crecchi concorre nel caso, che si esamina di fronte al tenore della donazione fatta da Bartolommeo Crecchi a suo fratello Niccola, non è lecito il deviare dalla regola, ed anzi è giusto di attenersi a quel significato, che le controverse parole generali hanno sempre ricevuto in esclusione dei beni futuri aventi causa de futuro, come disapplicando le obiettate decisioni avvertì la stessa *Sacra Rota nella Romana, seu Patavina successionis* 10. *Maii* 1734. *paragr.* 10. *et segg.* « *Vers.* » *Coeterum ubi verba cor. Peralta*, e nuovamente nella *Signina petitionis haereditatis* 22. *Martii* 1822. *parag.* 8. *cor. Martinez. Del Campo.*

16

Attesochè per far discendere il Supremo Consiglio in un sentimento opposto a quello da lui adottato, inutilmente ricorsero i Difensori ingegnosissimi delle sigg. sorelle Crecchi alle circostanze di fatto, ed ai riscontri della volontà esternata da Bartolommeo Crecchi inducenti la comprensione anco dei Beni futuri aventi causa de futuro. Tali a senso loro erano.

1. La circostanza, che se, non s' intendono compresi nella donazione i beni futuri aventi causa de futuro, viene a mancare quasi affatto il subietto della donazione. Sì perchè pochissimi all' epoca del Contratto erano i beni liberi della famiglia Crecchi: E sì perchè tanto di essi, quanto dei Beni fidecommissi si riservò il Donante sua vita natural durante, il pieno, e libero usufrutto.

2. La circostanza, che Bartolommeo Crecchi fece al fratello la donazione della quale si tratta, ad intuito, e contemplazione del futuro di lui matrimonio.

3. La circostanza che Bartolommeo Crecchi nelle Scritte matrimoniali delle sue nipoti Elisabetta, e Maria, dichiarò, che tanto esse, quanto le loro sorelle dovevano succedere tanto nell'Eredità del padre, quanto nell' eredità del zio paterno, e conseguire un' egual porzione di patrimonio, che di presente, e di futuro si ritroveranno detti fratelli Crecchi.

4. La circostanza di essersi il Crecchi espresso nel Testamento Ologra del 1. Giugno 1808. di non voler decedere ab intestato, ma disporre di tutte le sue sostanze, e beni, e di quanto da lui si possedeva.

5. E finalmente la considerazione, che se niuna delle suddette circostanze era per se sola bastante a presentare nel Crecchi la chiara volontà di donare anche i beni futuri aventi causa de futuro, nel loro insieme però arrivavano a dimostrarla per la nota regola *singula quae non prosunt unita iuvant.*

Attesochè prese in considerazione tutte le surriferite circostanze, par-

ve al Consiglio, che niuna concludesse la prova, che il Crecchi volesse includere nella sua donazione anco i beni futuri aventi causa de futuro.

1. Non la *prima* circostanza, perchè non sussiste in fatto, che senza i beni futuri aventi causa de futuro manchi quasi affatto il subietto della donazione. Di fatti le Fedi estimali esistenti in Processo provano, che il patrimonio libero posseduto dai fratelli Crecchi nel 1766. ascendeva, oltre due case in Cascina, a stiora 631. e pertiche 45. di terra, a cui aggiungendo i mobili, ed i Beni futuri aventi causa de praeterito, et de praesenti si ha un subietto non piccolo di donazione senza bisogno di ricorrere ai beni futuri aventi causa de futuro, e sì perchè, anche quando la donazione del Crecchi per mancanza di subietto venisse a diventare superflua, ed inutile, doveva ritenersi quanto in questo preciso rapporto avvertì la Sacra Rota in *dicta Romana seu Patavina successionis* 1739. *cor. Calcagnino al parag.* 24. che cioè « ivi » potius toleranda sit superfluitas, « quam renunciationes extensio, ad iura futura ex causa de futuro.» 17

2. Non la *seconda* circostanza: Perchè l'Istrumento di donazione non offre traccia veruna, che il Crecchi procedesse alla medesima ad intuito, e contemplazione del futuro matrimonio del fratello: e perchè anche quando una tal causa fosse stata espressa nell'Istrumento di donazione, non per questo sarebbe lecito argomentare, che ella dovesse presumersi estesa anco ai beni futuri aventi causa de futuro. Il che è tanto vero, quanto è certo, che fra le sopraallegate decisioni della Rota Romana, e della Rota Fiorentina, che ristrinsero le donazioni ai beni presenti, e futuri aventi causa de praeterito, et de praesenti, ve ne sono alcune le quali procedono in termine di renunzia, cessione, e donazione fatta da un parente all'altro, e segnatamente da un suo fratello all'altro fratello ad intuito, e per l'espressa causa del futuro di lui matrimonio. 18

3. Non la *terza* circostanza. Perchè dall'avere il Crecchi nelle scritte matrimoniali delle nipoti ritenuto ed espresso di ritrovarsi un patrimonio de presenti, dall'aver contemplato, ed espresso di potere acquistare, e ritrovarsi anche un patrimonio futuro: dall'aver detto, che l'asse patrimoniale della famiglia era comune tanto a lui, quanto al di lui fratello; e dall'aver finalmente considerato, che cotesto loro comune asse patrimoniale avrebbe un giorno formate, e deferite alle nipoti due distinte Eredità « *L'Eredità paterna, e del Zio paterno* » non era dato il dedurre la di lui volontà d'includere nella donazione anco i beni futuri aventi causa de futuro: poichè simili, ed altre dichiarazioni non coartavano necessariamente ad assumere l'intelligenza, che il donante avesse voluto comprendere nella sua donazione anche i beni suoi derivanti da causa de futuro, ma solo inducevano un argomento anche di troppo lieve, onde poter recedere dalle massime superiormente avvertite.

4. Non la *quarta* circostanza: perchè facendo Testamento mostrò di

19 non aver fatta una donazione universale: e perchè anco nel rispondere all' 11. e al 18. degl' Interrogatorj, che gli furono dati nel 1811. allorchè agitavasi la questione sulla validità del suo ultimo Testamento, disse chiaramente, che il suo patrimonio consisteva in cinque poderi, una porzione dei quali gli era pervenuta da suo padre, e l' altra dall' Eredità di Francesco Crecchi. In somiglianti termini la *Rot. Rom. cor. Riminaldo decis.* 266. *num.* 8. *et* Dec. 286. *num.* 2.

Quinto. Non finalmente quel tutt' insieme delle circostanze soprallegate, e la invocata regola *singula quae non prosunt unita juvant.* Essendo al Consiglio sembrato di dovere attenersi all' insegnamento in simil caso dettato dalla Sacra Rota in *Romana renuncationis* 23. *Januarii* 1708. §. *Et frustra cor. Scotto* « ivi » Et frustra objciebatur, « quod actenus expense clausule licet seorsum examinate equivalere « non possint clausulis *ex causa nova vel ex causa de futuro* simul « tamen acceptae dictum effectum operari valeant *nam cum singilla-* « *tim ponderate omnes sint equivocae*, *et imperfectae etiam simul* « *sumptae non poterant constituere certitudinariam illam probationem* « voluntatis contrahentium compraehendendi sub renunciatione contro- « versam haereditatem, prout in hac odiosa materia requiritur, *cum* « *ex pluribus imperfectis*, *etiam simul sumptis unum perfectum con-* « *stitui non valeat*, *juxta doctrina Bald.* »

Attesochè ad escludere viepiù dalla donazione, che si esamina, i Beni futuri aventi causa de futuro, concorre il riflesso, che non solamente futura, ma straordinaria inopinabile, e inverisimile è la causa, dalla quale pervennero nel Crecchi i Beni formanti subietto della contestazione del Giudizio attuale.

Provenienti da causa non solamente futura, ma anco straordinario, inopinabile, e inverisimile sono i Beni a lui sopravvenuti per l' eredità del di lui remotissimo agnato Francesco Crecchi tanto di lui più giovane, ed ammogliato, e morto senza figli, e discendenti, e senza Testamento. *Palma allegat. T.* 4. *allegat.* 304. *Num.* 24. *Rot. Rom.*
21 *inter recollectas a De Luca Lib.* 11. *Dec.* 20. *N.* 6.

Provenienti da causa non solamente futura, ma anco straordinaria, inopinabile, ed inverisimile sono i Beni a lui sopravvenuti dai fidecommissi trasversali ad esso devoluti non tanto per la morte di quel remotissimo suo agnato avvenuta nel 1801., quanto per la morte avvenuta nel
22 1802. del Bigongini senza figli, e discendenti. *Calderon. Resolut.* 99. *N.* 35. *Rot. Rom. cor Pomphilio Dec.* 8. *N.* 5., *et in Ferrarien. Fideicommissei* 1707. *cor. Priolo.* §. *Neque domum*, e la Rota nostra nella *Florentina successionis ob Fideicommissei* 28. *Septembris* 1770. *cor. Luci, Vinci*, *et Marsilli* §. *Ed è comunemente ec.*

Provenienti in fine da causa non solamente futura, ma anco straor-

dinária, inopinabile, ed inverosimile è l' acquisto del libero, ed assoluto dominio dei Beni già fidecommissi da lui fatto nel 1808. per la libertà in essi indotta dalle sopravvenute Leggi Francesi abolitive delle sostituzioni. *Rota Romana in Romana, seu Aquilana consuccessionis* 17. *Maii* 1819. §. 5. *et* 13. *Martii* 1820. *cor. Thiberi*, *et in Signina petitionis haereditatis* 22. *Martii* 1822. §. 6. *cor. Martinez Del Campo*, *et in Romana, seu Fabricanen. consuccessionis* 12. *Juni* 1826. §. 3. *cor. Isoard. La Sentenza proferita dal Tribunale di prima Istanza di Firenze nel* 10. *Gennaio* 1810. *in causa Baldi, e Baldi. Vers.* « *Considerando che nella donazione ec.* » quella proferita dal Tribunale di Siena nel 30. Agosto 1814. in causa Cinughi, e Cinughi « Vers. « *Considerando, che all' epoca ec.* » E quella proferita dalla *Rota di Firenze nel* 29. *Agosto* 1815. *in causa Convenevoli, e Convenevoli Num.* 16. » Vers. » Nei quali termini trattandosi di Beni futuri, *l'acquisto dei quali* « *era imprevedibile, giacchè nessuno nel* 1772. *avrebbe potuto pensare,* « *che dopo trent' anni venisse una Legge abolitiva, avrebbe avuto luogo* « *la regola di ragione per la non comprensione.* »

23

Attesochè sebbene non mancassero di fare impressione al Consiglio anco gli altri due fondamenti di difesa proposti, e sostenuti con la più virile insistenza dagl' instancabili Difensori del sig. Angiolo Bonannini *uno* dei quali consisteva nell' osservare che la donazione del Crecchi era diretta ai Beni aviti, paterni, e materni, a nessuna delle quali specie appartengono i Beni in questione, e l' altro consisteva nell' osservare, che i Beni fidecommissi, non potendo per disposto delle Leggi allora veglianti entrare nella donazione del Crecchi, dovevano ritenersi esclusi dalla medesima anco per la presunta volontà del Donante ragionevolmente, e verosimilmente uniforme al disposto delle Leggi « ciò nonostante il Supremo Consiglio non credè necessario di approfondire, e di sanzionare questi due subalterni fondamenti, persuaso, e convinto, che a decidere, come ha deciso la lite, bastasse il primo fondamento basato sulla non comprensione dei Beni aventi causa de futuro.

Per questi Motivi

Disse dichiarò, e decretò bene essere stato appellato per parte del sig. Angiolo Bonannini con la Scrittura del dì 24. *Gennaio* 1832. *dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di prime Appellazioni sedente a Firenze sotto dì* 19. *Settembre* 1831., *e male con detta Sentenza essere stato giudicato, e quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare, come la revocò, e revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dice essersi dovuta, e doversi confermare, siccome confermò,*

e conferma la precedente Sentenza del Magistrato Supremo del dì 28. Settembre 1829. *E condanna dette sigg. Sorelle Crecchi, e gli eredi della sig. Giovanna Crecchi negli Jacoponi in due terzi delle spese del passato, e in quelle ancora del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi ***Presidente***
Luigi Matani ***Rel.*****, Cosimo Silvestri**
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini ***Consiglieri.***

DECISIONE V.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Competentiae. diei **23.** ***Februarii*** **1833.**

IN CAUSA

BERTES E SACCHI

PROC. MESS. LODOVICO PAMPALONI — *PROC. MESS. GIROLAMO SACCHETTI*

Argomento

I decreti di deserzione d' appello proferiti dalla Regia Ruota di Firenze, nelle Cause decise dal Tribunale di Commercio di Firenze di un merito non maggiore di scudi 200. sono inappellabili.

Sommario

1. 3. *La Ruota Civile di Firenze giudica inappellabilmente tutte le cause state decise dal Tribunale di Commercio, che non oltrepassano nel merito scudi* 200.

2. 4. *Tutte le dichiarazioni giudiciali fatte dalla Ruota in Cause,*

di sì fatto merito, provenienti dal Tribunale di Commercio, riguardanti qualche Incidente sono egualmente inappellabili.

STORIA DELLA CAUSA

Con atto del dì 26. Novembre 1832. il sig. Sacchi appellò avanti il Supremo Consiglio da un Decreto proferito dalla R. Ruota di Firenze nel dì 8. dello stesso mese, con cui era stato dichiarato deserto un precedente appello da esso pure interposto da una Sentenza del Tribunale di Commercio del dì 10. Settembre 1832; ma il Supremo Consiglio ne fece il rigetto per gli appresso

MOTIVI

Attesochè in ordine all'articolo 2. della Notificazione della I. e R. Consulta del 23. Febbraio 1818. la Regia Ruota Civile di Firenze giudica inappellabilmente tutte le cause decise dal Tribunale di Commercio di Firenze delle quali il merito non oltrepassa gli Sc. 200. siccome letteralmente in detto articolo si prescrive. 1

Attesochè così essendo qualunque dichiarazione giudiciale, che venga fatta dalla detta Rota in cause di sì fatto merito, e provenienti dal Tribunale di Commercio di Firenze, che riguardi qualche incidente, o emergente delle cause predette è necessariamente una simile dichiarazione quanto alla sua giustizia inappellabile, giacchè essendo inappellabile per ingiustizia le pronunzie Rotali relative al merito; si rendono del pari inappellabili tutte le pronunzie, che rapporto a sì fatte contestazioni vengono dalla Rota incidentemente emanate. 2

Attesochè l' appello del sig. Luigi Sacchi interposto dalla Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze del 10. Settembre 1832. ad esso contraria, e favorevole ai sigg. fratelli Berthes riguardava una Sentenza, che aveva un merito, che rendeva inappellabile la pronunzia, che sul merito istesso si fosse fatta dalla Rota di Firenze, ponendo termine al Giudizio di appello, così ne segue che inappellabile del pari si rendeva, quanto alla di lei giustizia, qualunque dichiarazione giudiciale, che nella pendenza del detto appello fosse fatta dalla Rota medesima. 3

Attesochè l' appello a cui fu dal sig. Luigi Sacchi richiamato il Supremo Consiglio ebbe per oggetto la giustizia del Decreto di deserzione del di lui appello dalla Sentenza del Tribunal di Commercio di Firenze del 10. Settembre 1832. proferito dalla Rota Civile di Firenze negli 8. Novembre 1832. mentre il merito del Giudizio di appello dalla detta Sentenza del Tribunal di Commercio di Firenze rendeva inappellabile, quanto alla giustizia, qualunque pronunzia, che sul merito istesso fosse fatta dalla Ruota Civile di Firenze. E' quindi evidente, che la giustizia 4

neppure della dichiarata deserzione poteva conoscersi dal Supremo Consiglio inquanto che la Sentenza Rotale, che l' aveva pronunziata, era per ingiustizia inappellabile.

Per questi Motivi

Dichiara inammissibile l' appello dal sig. Luigi Sacchi con atto del 26. Novembre 1832. interposto contro il Decreto di deserzione della R. Ruota di prime appellazioni di Firenze del dì 8. Novembre 1832 e condanna nelle spese della presente pronunzia l'appellante.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, e Baldassarre Bartalmi *Consiglieri*

DECISIONE VI.

REGIA RUOTA DI PISA

Bagnen. Praetensae Nullitatis Sententiae diei 14. *Augusti* 1832.

IN CAUSA

BIONDI E CORAZZI

PROC. MESS. VALENTINO DEL BUBBA — *PROC. MESS. JACOPO SABATINI*

Argomento

La Sentenza di confermazione di precetto è valida, sebbene la Causa sia stata portata all'Udienza prima, che fosse spirato il termine legale, quando nel corso di questo termine la Parte convenuta ha eletto il suo Procuratore.

Sommario

1. *Sebbene l' appellante nella scrittura di gravami non faccia parola di nullità della Sentenza appellata, contuttò ciò l' attitazione è*

inerente a questo Giudizio; quando avanti il primo Giudice, è stata tacciata di abusiva la Procedura, ed in ciò è stato insistito nel secondo Giudizio.

2. *La nullità, nel dubbio, come odiosa, deve sempre eliminarsi.*

3. *Quando la Domanda di conferma di Precetto, e di rejezione di opposizione è regolare, non va soggetta a nullità.*

4. 6. *Il termine di giorni otto assegnato dalla Legge dal dì della notificazione della Domanda di confermazione di Precetto, può non osservarsi quando il Reo convenuto ha già eletto Procuratore.*

5. *Quando il Reo, ha eletto Procuratore, può la Causa di confermazione di precetto portarsi all'Udienza prima che spiri il termine di otto giorni dal dì della notificazione della Domanda.*

7. *Quando la Sentenza a stretto rigore dei Regolamenti di Procedura può qualificarsi infetta del vizio di nullità, deve confermarsi* ex bono jure. *quando della Giustizia non può dubitarsi.*

Storia della Causa

Messer Jacopo Sabatini per interesse del sig. Dott. Antonio Corazzi di Barga espose alla R. Ruota.

Che la Sentenza proferita dal Tribunale di Barga sotto di 29 Decembre 1829. meritava di essere revocata, in quanto che aveva la medesima rigettata la opposizione fatta dal sig. Corazzi al precetto, che contro di lui aveva trasmesso il sig. Biondi.

Che la rejezione era irregolare, perchè il sig. Biondi, per l'oggetto di farla revocare, aveva conculcati i termini della Procedura, ed in specie il disposto dell'Articolo 806. in conseguenza del quale doveva rilasciarsi al sig. Corazzi il termine almeno di giorni otto per dedurre le sue speciali eccezioni contro la domanda avanzata dal sig. Biondi, e diretta ad ottenere la revoca della opposizione predetta, nella quale domanda si era inoltre citato l'appellante sig. Corazzi in un termine assai minore di giorni otto, per comparire all'Udienza e sentir revocare la da esso fatta opposizione.

Concludeva quindi perchè piacesse alla R. Ruota revocare l'appellata Sentenza, con la condanna del sig. Biondi nelle spese.

Messer Valentino Del Bubba replicò per interesse del sig. Biondi suo rappresentato.

Che il Tribunale di Barga aveva saviamente e giustamente giudicato, allorquando rigettò l'opposizione al precetto fatta dal sig. Corazzi. Imperocchè niun diritto egli aveva di opporsi ad una Esecuzione nascente da Sentenza provvisoriamente eseguibile non ostante opposizione o appello e senza cauzione, contro la quale il Corazzi non aveva dalla Legge rimedio veruno per impedirne gli effetti.

Che diversamente opinando si incorrerebbe nell'assurdo che per fare eseguire le Sentenze vi sarebbe bisogno di nuovi giudizj e di nuove contestazioni, la qual cosa oltre al danno che arrecherebbe alle parti vincitrici in Causa eluderebbe sommamente lo spirito della Legge, il disposto della quale perciò che ha rapporto alla esecuzione provvisoria delle Sentenze, verrebbe in siffatta guisa paralizzato.

Che la Sentenza del Tribunale di Barga de 14. Novembre 1829. sulla quale l'appellato sig. Biondi fondato aveva il precetto trasmesso contro Corazzi, oltre che ordinava la provvisoria esecuzione non ostante opposizione o appello e senza cauzione, non era stata dal sig. Corazzi appellata relativamente al sig. Biondi, ma aveva egli unicamente limitato l'appello alle dichiarazioni, che in quella Sentenza si contenevano a favore dei signori Sammartini: Talmentechè presso il signor Biondi rivestiva la medesima il carattere ancora di cosa giudicata, carattere che divenne poscia indelebile per la plenaria di lei conferma in seconda istanza.

Che in tale stato di cose qualunque opposizione fatta dal sig. Corazzi all' esecuzione di detta Sentenza era inattendibile ed inefficace, quando specialmente questa opposizione investiva il titolo in forza del quale agiva il Biondi, e non investiva la forma della esecuzione.

Che in questo rapporto era in piena facoltà del sig. Biondi di non curare quella opposizione, come estranea alla natura del Giudizio esecutivo.

Che però se egli ambò meglio citare alla prima udienza per far revocare la fatta opposizione, sovrabbondò di cautela e di regolarità, nè si doveva dal sig. Corazzi tenere a calcolo a danno del sig. Biondi quella pretesa omissione di forma, alla quale non era certamente il medesimo tenuto, al duro effetto in specie di far revocare per il capo di questa pretesa nullità una Sentenza, che appariva d'altronde giustissima.

Che a fronte di questi rilievi riusciva vano il sostenere per parte del sig. Corazzi la nullità dell'appellata Sentenza del Tribunale di Barga de 29. Decembre 1829.

Quindi faceva istanza perchè la Regia Ruota confermasse in tutte le sue parti la citata Sentenza de 29. Decembre 1829. ordinandone la piena e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore, e condannasse l'appellante sig. Corazzi nelle spese giudiciali e stragiudiciali tanto del passato, che del presente Giudizio da liquidarsi.

Sopra di che la Ruota emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè, quantunque nella scrittura di gravami dell'appellante

sig. Antonio Corazzi non si faccia parola di querela di nullità contro la Sentenza che si rivede pure l'indagine della regolarità dell'attitazione era essenzialmente inerente a questo secondo Giudizio, si perchè il Corazzi anche davanti il primo Giudice aveva con Scrittura del 28. Decembre 1829. tacciata di abusiva la Procedura, per la ragione che a parere suo, si andavano a conculcare i termini dalla Legge prescritti, e sì perchè in questa parte di difesa ha insistito specialmente colla scrittura di aumento di gravami del 7. Agosto 1833. davanti alla Ruota, considerando la eccezione della irregolarità degli Atti come relativa anco alla da lui supposta ingiustizia della Sentenza; cosicchè dovevasi contemporaneamente prendere cognizione della nullità, e della ingiustizia della medesima Sentenza appellata.

1

Attesochè in quanto alla nullità, ella che nel dubbio, come odiosa, deve sempre eliminarsi, sembrava nel concreto del caso bastantemente esclusa dal riflesso che regolarissimo appariva il tenore della Domanda di conferma di Precetto e di rejezione di opposizione fatta detta Domandall'Attore sig. Agostino Biondi il dì 22. Decembre 1829., e ciò anche a mente dell'Articolo 806. del Regolamento di Procedura, non molto opportunamente citato in Atti per parte del sig. Dott. Corazzi.

2

3

Attesochè in quanto alla objezione di non essere stato lasciato trascorrere il termine di giorni otto dal dì della notificazione di detta Domanda, prima di portare la Causa all'Udienza, ho dovuto osservare che quel termine è dalla Legge indotto e assegnato al preciso, ed espresso oggetto, che il Reo convenuto abbia tempo di nominare il suo Procuratore in atti. Ora nel caso in questione, il sig. Dott. Corazzi fu sollecito di nominare se stesso in proprio Procuratore il dì 26. Decembre 1829. o sia due giorni dopo la ricevuta notificazione della domanda del Biondi, e ciò avvenuto, cessava, a vero dire, ogni ragione di aspettare l'intiero lasso di quelli otto giorni, e così non esistendo più lo scopo della Legge, ella non doveva più in questo rapporto avere effetto, e quindi non doveva impedirsi all'Attore il sollecitare il disbrigo di una Causa esecutiva, e di sua natura speditissima, qual'era quella da lui iniziata.

4

Non era dunque da redarguirsi di nullità la Sentenza, se prima, che spirasse il periodo di quelli otto giorni fu la causa discussa, e la Sentenza medesima emanata.

5

Attesochè all'indicata intelligenza della Legge non è di ostacolo l'Art. 10. Classe 1. della Tariffa degl'atti giudiciali del 23. Decembre 1814. che dispone, non essere permesso citare all'Udienza prima, che sia decorso il termine Legale ad avere eletto Procuratore; Imperocchè questa Disposizione della Tariffa, quando piaccia estendersi, ed includersi nella Legge regolamentaria, e normale della Procedura, non può, nè, deesi intendere, se non che nel modo da me sopra indicato per la solita ra-

gione, che essendo nel caso già stato nominato Procuratore per parte del S. Dott. Corazzi non era luogo ad applicare disposizioni relative a termini destinati a dar campo di devenire appunto a simile nomina di Procuratore « *il termine Legale ad avere eletto Procuratore* »

6

Attesochè quando anche a stretto rigore de'regolamenti procedurali avesse potuto la Sentenza appellata qualificarsi come infetta del Vizio di Nullità averebbe Ella dovuto convalidarsi, e confermarsi *ex bono jure*, lo che si stila fare talvolta fra noi. *Dec.* 167. *Num.* 1. 2. *Tom.* 2. *Dec.* 16. *Num.* 6. *Tom.* 3. *Tesoro del Foro Toscano, e questa Ruota Nostra nella Bargen. Nullitatis in Causa Bonaccorsi, e Ferrarini* 8. *Febbraio* 1828. giacchè in quanto alla giustizia della Sentenza medesima ella era si lampante da non ammettere dubbio veruno in contrario.

7

In fatti si trattava di mandare ad esecuzione la Sentenza del Tribunale di Barga del dì 14. Decembre 1829. portante espressa la esecuzione provvisoria non ostante appello, e non appellata di fatti dal soccombente Corazzi di fronte al sig. Biondi, e di più confermata già dalla Rota nostra contro il Corazzi medesimo ne rapporti, e di fronte alle Persone, contro le quali aveva egli reclamato. Che anzi era tanta la verità, e intensità della giustizia dell'appellata Sentenza che non potevasi il sig. Corazzi sottrarre alla condanna delle spese anche stragiudiciali di questa seconda Istanza.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. D. Antonio Corazzi dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Agostino Biondi proferita dal Tribunale di Barga sotto dì 29. *Decembre* 1829. *quale Sentenza perciò, siccome giusta in tutte le sue Parti, ed al tempo stesso non infetta di assoluto vizio di nullità, e quatenus convalidabile, siccome la convalida* ex bono jure, *conferma pienamente, ordinandone la libera esecuzione secondo la sua forma e tenore; E condanna l'appellante signor Biondi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dal'Illmo. Signore.

Antonio Magnani *Auditore.*

DECISIONE VII.

SUPREMO CONSIGLIO

Sanctae Florae Inibitoriae diei 22. Februarii 1833.

IN CAUSA

BALDUCCI E BRESCIA

PROC. MESS. ANGELO FABBRINI — *PROC. MESS. AURELIO BOSSINI*

ARGOMENTO

L'inibitoria di un Lavoro intrapreso in una casa, non può essere confermata, ma deve revocarsi, quando l'Inibente nel corso di giorni 15 non ne ha giustificate le cause.

SOMMARIO

1. *Colui, che inibisce la prosecuzione dei lavori ad una casa, si sottopone all'obbligo di produrre nel termine di giorni* 15. *i documenti, e le prove atte a giustificare i fondamenti della sua Inibitoria.*

2. *L'inibitoria, i fondamenti della quale non sono giustificati nel termine voluto dalla Legge, non può confermarsi, e deve revocarsi.*

3. 4. 5. *Colui, che deduce al favore di una Legge un determinato diritto, benefizio, o rimedio, non può di questo profittare, se non adempie alle forme, e condizioni, che dalla detta Legge sono richieste.*

6. *I principii d'equità debbono dar norma nelle giudiciali pronunzie.*

7. *Colui che non giustifica i fondamenti della fatta Inibitoria, non può, anche per equità essere ammesso a giustificarli, quando per parte dell'Inibito, se ne è domandata la revoca.*

STORIA DELLA CAUSA

Con atto dei 15. Novembre 1830. Antonio Brescia inibì a Gregorio Balducci di proseguire la Fabbrica, che aveva intrapresa nella parte po-

stica d' una sua abitazione a contatto di altra casa di proprietà di esso Inibente.

In seguito di questa domanda il Potestà di S. Fiora col suo Decreto emanato lo stesso giorno inibì al Balducci gl' intrapresi lavori.

Dopo questo atto, e questo Decreto il Brescia restò in silenzio fino a che il Balducci con atto dei 3. Gennaio 1831. domandò la revoca della trasmessali inibitoria.

In contumacia del Brescia, fu questa domanda esaudita con Sentenza del Tribunale di Santa Fiora del dì 8. Gennaio 1831.

Fu questa Sentenza revocata dalla Regia Ruota di Grosseto, con successiva pronunzia del dì 31. Maggio 1831.

In appello da questa seconda Sentenza ruotale avanti il Supremo Consiglio, facevasi per interesse di Antonio Brescia osservare, come sebbene ai termini dell' Art. 526. del Regolamento di Procedura il nunciante la nuova opera nel termine di giorni 15. debba dedurre le giustificazioni della trasmessa inibitoria, e domandarne l' approvazione, pure tosto che la Legge non prescrive questa formalità alla pena della nullità dell' atto inibitoriale, non poteva questa pena venire irrogata al Brescia, senza la previa interpellazione giudiciale richiesta, tutte le volte che si tratta di assoggettare ad una pena il negligente nell' adempimento di una qualche formalità.

Disprezzando il Supremo Consiglio tali rilievi ammesse l' appello del Balducci per i seguenti.

MOTIVI.

Attesochè avendo il sig. Antonio Brescia fino del dì 15. Novembre 1830. ottenuto dal Tribunale di Santa Fiora un Decreto, con cui venne inibita al sig. Gregorio Balducci la prosecuzione di alcuni lavori, dai quali esso sig. Brescia pretendeva, che rimanesse pregiudicata una casa contigua di sua proprietà, venne con ciò a sottoporsi all' obbligo di produrre nel termine di giorni quindici i documenti, e le prove, che esso credeva

1 efficaci a giustificare i fondamenti della sua inibitoria con citazione all' Inibito sig. Gregorio Balducci per comparire all' udienza del Tribunale dentro il termine di otto giorni per sentir dichiarare sopra la conferma di detta inibitoria, e successiva incompetenza di eseguire i detti lavori. Così infatti letteralmente dispone *l' Art.* 526. *dell' attual vegliante Regolamento di Procedura Civile.*

Attesochè qualunque volta era certo in fatto che il detto sig. Antonio Brescia giammai si dette premura di sodisfare all' obbligo ingiuntoli dal sopradetto Art. 526., la conseguenza naturale, che da tale omissione ne derivava ella era, che l' inibitoria da esso trasmessa non poteva in guisa

2 veruna confermarsi; ma invece doveva esser revocata, poichè è certo in

ragione, che colui, il quale deduce al favore di una Legge un determinato diritto, benefizio, o rimedio, non può di questo profittare qualora non siano da esso adempiute le forme, e le condizioni, che da detta Legge sono espressamente richieste. *Text. in L. Privilegia Cod. de Heretic. Manicheis. Giornal. Prat. Leg. Vol.* 2. *Dec.* 19. *N.* 2. *Tesor. del For. Tos. T.* 1. *Dec.* 14. *N.* 3. *et Dec.* 112. *N.* 2. « ivi » Atteso che invano « reclamava la sanzione della Legge quello dei Litiganti, che non ha os- « servato per parte sua le forme dalla Legge medesima a lui prescritte « per ottener dal Giudice la pronunzia, che lo interessa. » 3

4 Attesochè se tutto ciò procede in termini generali, molto più ha luogo quando la Legge prescrivendo l'adempimento di un qualche fatto ingiunge l'obbligo, come nel caso attuale di effettuarlo in un tempo determinato, mentre allora l'adempimento di un tal fatto viene a risolversi in una forma indispensabile, e sostanziale, mancata la quale, l'atto, che da tal forma non sia accompagnato, o susseguito, non ha veruna giuridica sussistenza, e rimane annullato per disposizione della Legge Rot. post. Giranda de Gabellis Dec. 20. N. 2. « ivi » Quando Lex in explicando « acta, tempus apponit formam substantialem inducit, qua non servata « actus ipso jure reddit nullas, Doctores comuniter in authent. »

5 Attesochè a distruggere l'efficacia di tali considerazioni, compariva insignificante la replica, che comunque il sig. Antonio Brescia avesse nel termine di giorni quindici omesso di produrre i documenti atti a giustificare i fondamenti della da esso trasmessa inibitoria, non per questo rimaneva impedito di fare tale produzione anche in progresso in forza almeno di quel benefizio, che comunemente dicesi della purgazione della mora; alla concessione della quale le tante, e molte volte sonosi i Tribunali prestati secondando i principii di quella equità, che debbe di regola servire di norma nelle giudiciali pronunzie. Imperocchè una 6 tal replica avrebbe potuto forse meritare un qualche plauso, quando a cosa intiera, o sia prima, che per parte del sig. Gregorio Balducci fosse stata domandata la revoca della inibitoria, avesse il sig. Brescia effettuata, sebbene oltre il termine di giorni quindici prescritti dall'Art. 526. del Regolamento di Procedura la produzione dei documenti ordinata dall'Articolo stesso. Ma niuna accoglienza poteva incontrare, quando, come nel caso, il detto signor Gregorio Balducci aveva non solo aquistato il diritto a domandare la detta revoca, ma più la aveva dedotto all'atto mediante le sue giudiciali istanze, e quelche è più quando neppure dopo la deduzione di tali istanze, non aveva il sig. Brescia adempiuto alla sua obbligazione, fino al punto, che nel difetto della produzione ordinata, era susseguita la giudiciale Sentenza, che a tali istanze aveva mediante la revoca della

trasmessa inibitoria pienamente aderito. Così opportunamente distinguendo un caso dall'altro rilevò questo Supremo Consiglio nella Decisione 3. tra le impresse nel Giornal Pratico Legale T. 2. Decis. 3. Num. 2. « ivi » Sebbene sia vero, che può tal volta la mora incorsa « purgarsi, ed evitarsi così la pena, o pronunziata dalla Legge, o convenuta fra le Parti, adempiendo ancor dopo il termine il fatto o- « messo, ciò per altro non ha mai luogo quando nell' intervallo fra « la incorsa mora, e l'adempimento del fatto, la di cui omissione la « fece incorrere, la parte, ché vi ha interesse ha convenuto il moroso in Giudizio, e domandata la sua condanna.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Gregorio Balducci dalla Sentenza della Regia Ruota di Grosseto de' 31. *Maggio* 1831. *ad esso contraria, e respettivamente favorevole al sig. Antonio Brescia, e mal giudicato colla medesima, quale revoca in tutte le parti, ed in riparazione, conferma quella di prima Istanza proferita dal Tribunale di Santa Fiora sotto di* 8. *Gennaio* 1831.*, e la dichiara eseguibile secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'appellato a favore dell'appellante nelle spese, tanto del presente, che del passato Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batta. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani *Relatore*, Cosimo Silvestri,
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Consiglieri*.

DECISIONE VIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Validit. Senten. diei 29. Maj 1833.

IN CAUSA

NACCHIANTI E GUASTI

PROC. MESS. GIO. SILVIO MARTELLI — *PROC. MESS. GIUSEPPE QUERCI*

ARGOMENTO

I Tribunali Ruotali nel decidere le questioni di pretesa incompetenza, giudicano questa sola questione, e non quella del merito colle parole *bene e validamente giudicato*, quando nei loro motivi non si tratta, che di sola competenza.

SOMMARIO

1. *Quando i Tribunali Ruotali dichiarano, che il Tribunale di Commercio ha* bene, e validamente giudicato *nelle cause attaccate d'invalidità per pretesa incompetenza, altro non dichiarano se non che è stato competentemente giudicato.*

2. *L'espressioni delle dichiarazioni giudiciali debbono limitarsi nel modo il più conveniente alla soggetta materia.*

3. *Quando i motivi dei Giudici ruotali non parlano che di competenza del Tribunale di Commercio, le parole* bene, e validamente giudicato *non possono considerarsi dirette al merito, ma soltanto alla competenza del Tribunale.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze del 9. Novembre 1832. fu il sig. Gaetano Guasti condannato a pagare anche con arresto personale al sig. Guido Nacchianti la somma di fiorini ottanta. Da questa Sentenza appellò il sig. Guasti per nullità della medesima dipendente dalla pretesa incompetenza avanti la Ruota, la quale sotto di 17.

Gennaio 1833. dichiarò avere il Tribunale di Commercio bene, e validamente giudicato. Da tale dichiarazione Ruotale appellò di nuovo per nullità il sig. Guasti davanti il Supremo Consiglio, pretendendola nulla per aver la Ruota conosciuto, e deciso ancora della giustizia della Sentenza del Tribunale di Commercio, mentre non poteva, ne doveva conoscere, e decidere, che sopra la sola nullità.

Il Supremo Consiglio però decise nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè il sig. Gaetano Guasti pretendeva che la Ruota dichiarasse nulla la Sentenza del Tribunal di Commercio del 9. Novembre 1832. che l'avea condannato a pagare anche con arresto personale la somma di fiorini 80. al sig. Guido Nacchianti per essere lo stesso Tribunale di Commercio stato incompetente a conoscere, e giudicare la causa vertente fra esso, ed il prefato sig. Nacchianti.

Attesochè quando in seguito la Ruota con la sua Sentenza del 17. Gennaio 1833. dichiarò che il Tribunale di Commercio aveva bene, e validamente giudicato, altro non dichiarò, che il Tribunale di Commercio aveva competentemente, e validamente giudicato, equivalendo nel concreto del caso, il bene al competente, conforme chiaramente dimostrano i motivi, che precederono la Sentenza ruotale, i quali tutti intieramente si raggirano nello stabilire quella competenza del Tribunale di Commercio, che veniva contrastata dal sig. Guasti, rilevandosi sempre dai motivi delle Sentenze quali dichiarazioni si sono volute emettere dai Giudici, e doversi l'espressioni delle dichiarazioni giudiciali limitarsi, e dichiararsi nel modo più conveniente alla soggetta materia. *Leg.* 31. *Cod. de Testamen. Rot. Rom. in Recent. par.* 4. *T.* 3. *Decis.* 528. *N.* 10. *et par.* 15. *Dec.* 10. *N.* 15., *et cor. Ludovis. Dec.* 90. *N.* 1. *et segg.* cosicchè male si è sostenuto per parte del sig. Guasti che i Giudici ruotali in dichiarando che bene, e validamente era stato giudicato dal Tribunale di Commercio, abbiano ancora conosciuto, e dichiarato nel merito, e giustizia della Sentenza del Tribunale di Commercio, giacchè ripetesi che di ciò neppure ombra si ha dai motivi della Sentenza in esame, ne dalle narrative, nelle quali la questione è posta non sul merito della causa, ma unicamente sulla competenza, o incompetenza del Tribunale di Commercio.

Attesochè la Decisione di questo Supremo Consiglio del 26. Settembre 1832. in causa Cecchi, e Bertelli, che si allegava per parte del Difensore del sig. Guasti a suo favore, non era in modo alcuno applicabile alla causa attuale, poichè, si raggirava sopra un'altro esame, e sopra una

questione del tutto diversa. In quella il Cecchi dedusse la nullità per capo principale dell' appello dalla Sentenza del Tribunale di Commercio, e subordinò l'appello per l'ingiustizia al caso che la detta Sentenza fosse stata sanzionata valida, e nonostante un' appello di tal forma, la Ruota dichiarò valida la Sentenza del Tribunal di Commercio, e contemporaneamente la confermò nel merito come giusta; prima che il Cecchi avesse dedotto i suoi gravami, ed avesse fatto le proprie difese; Cosicchè il Supremo Consiglio in quel caso non potè fare ameno di dichiarare la nullità della Sentenza ruotale.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del signor Gaetano Guasti dalla Sentenza contro di esso proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze il 17. Gennaio 1833. e favorevole al sig. Guido Nacchianti, e perciò dichiara essere stata la medesima validamente proferita, e potersi eseguire secondo la sua forma, e tenore. E condanna l'appellante sig. Guasti nelle spese giudiciali, e stragiudiciali ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Bombicci *Relatore*, Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri.*

DECISIONE IX.

REGIA RUOTA DI PISA

Petrasanten. Pecuniaria diei 31. *Julii* 1833.

IN CAUSA

SOLDATI E GUICCIARDI

PROC. MESS. ANGELO BRACCI *PROC. MESS. ANTONIO PAZZINI*

ARGOMENTO

L' eccezione della *non numerata pecunia* non ha luogo quando per qualche circostanza resta esclusa la speranza della futura numerazione della somma indicata per l'obbligazione, la quale perciò ottiene la conveniente esecuzione.

SOMMARIO

1. 2, *La firma, che alcuno appone in piè di una confessione di debito, e di un' atto qualunque indica l' approvazione e l'obbligazione, ch' egli fa, a quanto in quell' atto si contiene.*

3. 4. *L' eccezione del* non contato danaro *di rado si ammette nel Foro.*

5. *L' eccezione del* non contato danaro *resta esclusa dalla circostanza, che la ricognizione del debito provenga da causa precedente.*

6. 7. 13. *L' eccezione del* non contato danaro *resta esclusa dalla circostanza, che il confitente abbia dichiarato di aver ricevuto le somme in* danari contanti, *e più se in specifica qualità della moneta.*

8. *L' eccezione del non contato danaro è fondata sulla presunzione, che alcuno sia sceso a firmare una obbligazione* sub spe futurae numerationis.

9. 12. *L' eccezione del non contato danaro non può aver luogo quando colui che firma l'obbligazione dichiara, che la somma in quella indicata, fu numerata prima di quell' atto.*

10. 11. *Quando per le circostanze resta esclusa la speranza della* futura numerazione *non può aver luogo l' eccezione del non contato danaro.*

14. *Un' Uomo, che non possiede Beni Fondi, che ha un capitale di* 44. Filippi *da ricuperare può annoverarsi fra i Miserabili a fine specialmente di godere del benefizio della Legge rapporto alle spese di una lite da sostenersi.*

Storia della Causa

Mess. Bracci espose, che il Guicciardi con atto del 30. Dicembre 1830. si riconobbe debitore di Francesco Soldati della somma di Francesconi 18. per altrettanti dal medesimo « ivi » ricevuti in *contanti in più « partite »* e ne promesse pagamento dentro il mese di Luglio 1831.; e che con altro atto del 2. Marzo 1831. di altri Francesconi 26. si riconobbe pur debitore del Soldati stesso per altrettanti pure « ivi » *ricevuti in « contanti in più partite, in tante buone monete d' argento da paoli* 10 « *l' una* » della qual somma promise farne la restituzione dentro il mese di Ottobre del medesimo anno.

Che venuta la scadenza della prima Obbligazione non avendo il debitor Guicciardi pagato, fu convenuto in Giudizio per tal pagamento, ed allora fu che egli dedusse l' eccezione della *non numerata pecunia* tanto contro la Obbligazione scaduta, quanto contro l' altra, che nell'Ottobre del medesimo anno andava a scadere.

Che nonostante quest' eccezione il Soldati per assicurarsi del pagamento fece un sequestro sopra le raccolte pendenti spettanti al di lui Debitore, e quindi si proseguì la causa avanti il Tribunale di Pietrasanta il quale con Sentenza del dì 8. Gennaio 1833. ammesse la dedotta eccezione; assolvè il Guicciardi dalle cose contro di lui pretese e domandate in forza delle riferite due Obbligazioni, e condannò il Soldati nelle spese sciogliendo il sequestro.

Che appellatosi avanti la Regia Ruota di Pisa il succumbente Soldati, la giustizia esigeva, che fosse revocata la Sentenza ridetta in tutte le sue parti per le appresso ragioni.

Primo. Perchè era nuovo in Giurisprudenza, come avea azzardato dire il primo Giudice, che la sola sottoscrizione dell'atto non bastasse ad obbligare il Soscrivente a tutto quello, e quanto nell' atto è contenuto, sapendo ognuno, che è dalla Firma, che gl' atti prendono forza, e vigore.

Secondo. Perchè ad escludere l' ammissione della eccezione *de pecunia non numerata*, quanto almeno alla prima Obbligazione, ricorreva la circostanza di essere stata dedotta dopo la domanda del pagamento, e così a cosa *non più intera*, nel qual caso il reo convenuto diventa attore nella sua eccezione; ed erano poi comuni ad ambedue le Obbligazioni, la massima di diritto, che l'eccezione ridetta è improponibile quando l'Obbligazione, o la confessione del debito non è *de solvendis*, *ma de solu-*

tis, e quando l'Obbligazione porta la confessione di aver ricevuto *in contanti*, o è emessa *per valuta ricevuta*; specialmente poi se fu enunciata la *qualità*, e *la specie della moneta*.

Che queste massime di diritto omai comunemente ricevute nel Foro, come altrettante limitazioni alla regola generale, trovavano tutta la sua congrua applicazione al caso perchè, come è stato detto, della prima Obbligazione era stato già giudicialmente richiesto il pagamento, e perchè ambedue erano, e sono fatte non *sub spe futurae numerationis*, ma per *somme già ricevute*, e perchè in ambedue vi è la confessione di aver ricevuto *in contanti*, e nella seconda è espressa anche la qualità, e la specie della moneta numerata « ivi » in tante buone monete d'argento da « paoli dieci l'una. »

Che dirimpetto ai fatti, ed alle regole di diritto sopraenunciate non era nemmeno luogo a dubitare, che la Sentenza appellata si fosse allontanata dal giusto per cui fosse luogo a pienamente cassarla.

Per queste ragioni detto M. Bracci insistè per la revoca della Sentenza ridetta; per la condanna del Guicciardi al pagamento dell'importare delle dette due Obbligazioni, e frutti; e per la conferma del commesso sequestro con la condanna del medesimo Guicciardi in tutte le spese sì del passato, che del presente Giudizio da aggiudicarsi ai Procuratori del Soldati, ed alle respettive Cancellerie.

Mess. Antonio Parenti replicava, che dirimpetto al chiaro testo nella *L. Adversus Cod. de non numerata pecunia* non potevano valere le sottigliezze dei Dottori, e le limitazioni, che per parte dell'appellante si tentava di far valere perchè queste attaccavano di fronte il detto Testo, e ne distruggevano la disposizione, lo che non era permesso di fare.

Che l'eccezione antedetta acquistava anche vie maggior credito per le circostanze particolari, che accompagnavano il caso speciale come bene avea rilevato il primo Giudice, nei suoi motivi ai quali per ogni di più si rimetteva.

Quindi concludeva per la conferma della Sentenza appellata con la condanna dell'appellante in tutte le spese.

La Regia Ruota così decise.

MOTIVI

Attesochè non è da revocarsi legalmente in dubbio che la firma che alcuno apponga in piè di una confessione di debito e di un atto qualunque sta ad indicare l'approvarsi e l'obbligarsi che egli fa a quanto in quella confessione e in quell'atto si contiene *Negasant. de pignorib. et Hypoth. part.* 3. *memb.* 1. *Num.* 6. *Rot. Florent. in Vicipisani Immissionis* 3. *Marzii* 1780. *N.* 2. *cor. Vernaccini. Rot. Rom. Dec.* 584. *N.* 61. *cor.*

Ansaldo; Cosicchè per questa parte non meritava in verun modo di essere assoluto Bartolommeo Guicciardi all' oggetto d'impugnare la validità ed afficacia delle due singrafe di confessione di debito del 30. Dicembre 1830. e 21. Marzo 1831. scritte a favore di Francesco Soldati e da detto Guicciardi firmate « *Io Bartolommeo Guicciardi mano propria* » « *Io Bartolommeo Guicciardi di Vallecchia mi obbligo come sopra mano propria.* »

2

Atteso in quanto alla eccezione del *non numerato danaro*, che il Guicciardi per eliminare l'efficacia di quelle sue confessioni di debito, all'attore Soldati è sembrato a me che non dovesse nel concreto del caso accogliersi.

Attesochè infatti questa eccezione chè scritta sicuramente nel Codice Giustiniano *tit. de non numerata pecunia* è tuttora in vigore fra noi, e perchè pericolosa assai e cimentante troppo la buona fede di chi dà altrui danaro a mutuo, e perchè esorbitante ne' suoi effetti inquanto che opposta nel tempo legittimo o sia nel triennio rifonde l'onere della prova della seguita numerazione del danaro *Leg. In contractibus* 14. *in princ. Cod. de non numerat. pecun. tit. Instit. de literar. obligation.* §. *Mutum autem Rittershut. exposit. novellar. part.* 5. *cap.* 8. *N.* 2. *Instit de exceptionis Voet. ad ff. tit. de reb. Credit. N.* 30., di rado si ammette nel Foro come parlando notano il *Card. de Luca de Credit. disc.* 83. *N.* 5. *et* 15. ed il Sabello *Summa vert. Exceptio. N.* 49. §. *quod hodiernis*; giacchè la è cosa troppo inverisimile e troppo difficile a credersi che altri si confessi debitore di alcuno per danaro avutone, quando ciò non sia vero, e prima che quel danaro gli sia stato contato e dato, donde è che nelle più moderne Legislazioni questa eccezione non si ammette affatto come dal Codice Francese che è stato pure in vigore ed è tuttora seguito in molti paesi di Europa notò la Rota Romana in *Perusina Pecuniaria* 11. *Januarii* 1822. *cor. Marco.*

3

4

Parlando per tanto del diritto nostro Romano è certo che nel Foro, affine di escludere l'applicazione di questa eccezione si fa luogo a moltissime limitazioni, fra le quali sono specialmente da notarsi pel caso nostro quella derivante dalla circostanza che la recognizione del debito provenga da causa precedente *ex causa praecedentis debiti Voet. ad ff. tit. de reb. Credit. N.* 32., lo che sebbene da taluni si spieghi e si esemplifichi per precedente titolo diverso dal mutuo, *come ex empto ex conducto* e simili *Cujac. in Cod. tit. de non numerata pecunia in suis operib. T.* 9. *col.* 327. *Litt. E edit. Neap.*; pure da altri (non però senza conflitto di opinioni *Fachin. controvers. jur. Lib.* 2. *Cap.* 83.) si estende, e, a parer mio, giustamente, a precedente numerazione fatta a causa di mutuo e che nella singrafa si dichiari dal consistente avere avuto luogo in tempo passato *Pancivol. Consil.* 57. *N.* 7. *et* 8. *et* 17. *Gross. de exceptionis.*

5

Cap. seu except. 43. *N.* 20. *et* 24. ed a questa intelligenza sembra prestarsi assai bene il Testo in *Leg. Adversus* 5. *Cod. de numerata pecunia* il quale parla di precedente causa di debito in un modo generico e indistinto « *Cum autem ex precedente causa debiti in chirographum quantitas redigitur, non requiritur an tunc cum cavebatur numerata sit sed an justa causa debiti praecesserit.* lo che si ripete nella Legge *Generaliter* 13. *Cod eod.* nella quale l'Imperatore Giustino conclude « *Nimis enim indignum esse judicamus quod sua quisque voce dilucide protestatus est, id in eumdem casum infirmare, testimonioque proprio resistere* » E' da notarsi similmente l'altra limitazione che sta ad escludere la eccezione del non numerato danaro, dedotta dalla circostanza che il confitente abbia dichiarato aver ricevuta la somma in denari *contanti Sabello in summa verb. excetio. N.* 49. §. *quod exceptio Altograd. consil.* 19. *N.* 15. *Lib.* 1. *Rot. Florent. dec.* 31. *N.* 24. *T.* 3. *et Dec.* 15. *N.* 6. *et seq. Tom.* 4. *Thes. Ombros.* e più poi se abbia anche specificato in quale precisa sorte di monete gli sia stato il denaro numerato *Montelatici Instit. Vol.* 2. *pag.* 69. §. *quando quis.*

6

7

Queste limitazioni alla regola generale che ammette nel triennio la eccezione di non numerata pecunia sono, a vero dire, fondate sulla natura delle cose e sono tratte giustamente dall' essenza, e qualità di questa eccezione. Imperocchè ella basa sulla presunzione che la Legge induce che alcun sia sceso con facilità, e correntezza a dichiararsi debitore di un altro *sub spe futurae numerationis et Leg. Minoren.* 2. *et eod. tit. Cod. de numerata pecunia et ex istit. tit de liter. obligation.* « *Plane si quis « debere se scripserit quod sibi numeratum non est de pecunia minime « numerata post multum temporis exceptionem opponere non potest ec.* » *Voet. ad ff. tit. de reb. credit N.* 30. *et* 31. ed abbia rilasciato questa dichiarazione da lui firmata nelle mani di quello che avrebbe dovuto dar gli il danaro. Ora, allorquando dall' atto stesso della confensione di debito resulta espressamente detto che la numerazione del danaro ebbe veramente luogo, giacchè fu al confitente somministrato in *contanti* e fu somministrato *già prima* che egli emettesse quella confessione, e lo fu in buone monete specialmente indicate e designate, è chiaro che non si tratta veramente di speranza di futura numerazione o sia per dirlo colla *Ruota Romana in Dec.* 344. *Num.* 3. *part.* 18. *recen.* non si tratta di *confessione de solvendis* ma *de solutis* nè in conseguenza è opponibile l' eccezione del non numerato denaro. In fatti la supposta speranza rimane essenzialmente eliminata dalla presunzione più veemente che la numerazione abbia avuto luogo perchè non si parla di *contanti* ricevuti se non ci è venuto alle mani materialmente il danaro, nè è soggetto capace di speranze, che riguardano il tempo avvenire, ciò che l'indica come già effettuato nel tempo passato, nè si nominano in ispecie, e tassativamente certe mo-

8

9

nete a noi date se veramente non ci sono state consegnate tali quali si enunciano. Di fronte a queste circostanze che escludono la speranza della futura numerazione potrà tutto al più al confitente, ne' congrui casi, competer la eccezione della frode, e del dolo, la quale, sebbene essenzialmente insita anche nella eccezione del non numerato denaro, pure induce l'importantissima differenza di caricare l'escipiente dell'onere della prova, come egregiamente osserva *Cujac in Cod. ad tit. de Probationib.* 10 *in suis operib. T. 9. col. 263. litt. D. edit. neap.*

Attesochè nelle due confessioni di debito emesse dal Guicciardi in favore del Soldati si verificavano appunto le sopra enunciate circostanze esclusive della supposta speranza della futura numerazione del danaro a eliminare però la eccezione non *numeratae pecuniae.* 11

Di fatti nella singrafa del 30. Dicembre 1830. il Guicciardi si dichiarò debitore del Soldati della somma. e quantità di Filippi 18. e lire 3. *per averli dal medesimo ricevuti in contanti in più partite*, e nell'altra singrafa del 21. Marzo 1831. si dichiarò debitore del medesimo Soldati di Filippi 26. *per averli dal medesimo ricevuti in contanti in più partite, in tanta buona moneta di argento da paoli dieci l'una.* Di fronte dunque a queste espressioni indicanti danaro ricevuto in tempo precedente alla emessa confessione «*in più partite* » e ricevuto effettivamente *in contanti* lo che indica la già seguita numerazione, e più riguardo alla 12 seconda singrafa anche in tanta *buona moneta di argento di paoli dieci l'una* lo che sta sempre più a contare la numerazione stessa, non poteva veramente parlarsi della eccezione non *numerata pecunia* la quale come avvertì basa sul supposto della speranza avuta della futura numerazione del danaro. Dovevasi dunque nello stato dell'attuale processo condannare il Guicciardi a pagare al Soldati le somme confessate, più i frutti dal dì della domanda pel debito della prima singrafa, e respettivamente i frutti convenuti pel debito della seconda singrafa. Dovevasi inoltre confermare il sequestro che a titolo di questo suo credito, e per ottenere in fine di lite pagamento aveva fatto il creditore. 13

Attesochè ciò che si accennava per parte del Guicciardi sulla poca verosimiglianza, a suo dire, che il Soldati fosse in istato di somministrarli a mutuo il danaro in questione, e sulle qualità personali del Soldati medesimo non meno che sulla circostanza di essere stato lui Guicciardi interdetto e sottoposta curatela provvisoriamente nel 1825. erano cose estranee alla causa presente che verteva essenzialmente sull'ammettere o no la nuda ecccezione del non numerato danaro col privilegio di rifondere la prova della numerazione nel Creditore. D'altronde poi l'ammontare anche coacervato de' due imprestiti non era tale da credere impossibile che il Soldati non avesse tanto danaro da dare al Guicciardi, la somma in questione sebbene oggi detto Soldati, litighi come miserabile; Che un

uomo che non possiede beni fondi, e che ha un capitale di 41. Filippi da da ricuperare, può ben essere annoverato fra i miserabili affine specialmente di godere del benefizio della Legge rapporto alle spese di una lite [14 da sostenersi. Nè le qualità personali del Creditore qualunque elle sieno hanno nulla che fare colla questione dovèrsi o no ammettere l'eccezione del non numerato danaro che viene opposta dal debitore, come nulla vi ha che fare la circostanza che il debitore stesso fosse per un momento 7. o 8. anni indietro interdetto dell'amministrazione de' suoi beni tanto più che fu quella una misura provvisoria presa a suo riguardo dall'autorità locale, mentre al contrario il Tribunale competente a pronunciare la sottoposizione definitiva, o sia l'I. e R. Consulta lo restituì prontamente al pieno esercizio de' diritti civili con che lo qualificò per uomo capace ed idoneo ad amministrare le cose sue e però non per un prodigo o per un imbecille capace di essere con facilità ingannato da altri.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte di Francesco Soldati dalla Sentenza contro di esso ed a favore di Bartolommeo Guicciardi proferita dal Tribunale di Pietrasanta nel dì 8. Gennaio 1833 *quale Sentenza perciò revoca, ed in riparazione dichiara non essere stato, e non esser luogo ad ammettere l'eccezione del non numerato danaro opposta dal Guicciardi reo convenuto in causa, e condanna il medesimo Guicciardi a dare, e pagare al suddetto Francesco Soldati la somma di Francesconi* 18. 3., *di che nella singrafa di confessione di debito del dì* 30. *Dicembre* 1830. *e più i frutti civili in ragione del* 5. *per cento all'anno su detta somma decorsi al dì* 19. *Agosto* 1831. *e decorrendi fino all'effettivo pagamento.*

Condanna inoltre il medesimo Guicciardi a dare, e pagare al detto Soldati la somma di Francesconi 26., *di che nell'altra singrafa di confessione di debito del* 2. *Marzo* 1831, *e più su detta somma i convenuti frutti alla ragione del* 5. *per cento all'anno decorsi e decorrendi fino all'effettivo pagamento.*

Conferma a tutti gli effetti di ragione il sequestro commesso per parte del Creditore Soldati come in atti. E condanna l'appellante Guicciardi nelle spese sì del passato che del presente Giudizio.

Così deciso dall'Illmo Signore

Antonio Magnani *Auditore*

N. B. La presente Sentenza per l'acquiescenza della parte succumbente è passata in stato di legittima esecuzione.

DECISIONE X.

SUPREMO CONSIGLIO

***Emporien. Exam. Test. diei* 13. *Settembris* 1833.**

IN CAUSA

DEL VIVO — E — DEL VIVO

PROC. MESS. PIETRO GAETA — *PROC. MESS. GIUSEPPE COSIMO VANNI*
AVV. ILLMO. SIG. VINCENZO SALVAGNOLI

ARGOMENTO

L'abolizione dei delitti, operata da un'Indulto Sovrano, non toglie all'Imputato di dare agli effetti della indennizzazione dei danni, gli Interrogatori ai Testimoni, già stati indotti nel Giudizio Criminale.

SOMMARIO

1. 2. *Il Sovrano Indulto, o sia l'abolizione pubblica, e generale toglie qualunque eccezione delittuosa, sopisce ogni querela circa il delitto investigato, e tronca la iniziata, o consumata procedura criminale.*

3. *Quando decorso qualche anno dall'abolizione d'un diritto avvenuta per causa di un'Indulto Sovrano, la parte offesa comparisce al Tribunale, e domanda, che sia dichiarato costare dello stesso delitto, e del diritto di essere indennizzata, introduce un Giudizio del tutto nuovo, e meramente Civile.*

4. *Quando il delitto, prima dell'abolizione per causa d'un'Indulto Sovrano, non è stato provato, all'effetto dell'indennizzazione, possono darsi gli Interrogatori ai Testimoni stati esaminati nel Giudizio Criminale.*

5. *Un imputato, che accetta l'Indulto Sovrano, col quale sono tolti i delitti, non può dirsi, che, con tale accettazione, abbia confessata la sua reità.*

6. 7. *Finchè il delitto non è dichiarato da una Sentenza Criminale, è sempre incerta la colpa dell'Imputato, e i testimoni indotti nel Giudizio Criminale debbono sottoporsi ad un nuovo esame.*

8. 9. *L'eguaglianza dei diritti nei mezzi di prova deve esser sempre inalterabile fra' Contendenti.*

10. *Al Supremo Consiglio non deve domandarsi la visita degli Interrogatori, la quale spetta al primo Giudice.*

Storia della Causa

Con Scrittura del 9. Dicembre 1830. esibita nel Tribunale d'Empoli il sig. Giuseppe Del Vivo domandò, che fosse dichiarato esser costato, e costare apertamente delle diffamazioni, ed ingiurie proferite dal sig. Amadeo Del Vivo contro detto sig. Giuseppe Del Vivo, ed esser costato e costare nel sig. Comparente medesimo del diritto di essere indennizzato da detto sig. Amadeo Del Vivo di tutti i danni, ed ingiurie sofferte da liquidarsi tali danni, e ingiurie nel suo congruo Giudizio.

E con Scrittura del dì 8. Aprile 1831. dichiarò che intendeva servirsi del deposto di molti dei Testimoni stati esaminati nel Giudizio criminale, che aveva avuto luogo davanti il Tribunale d'Empoli per causa delle dette ingiurie, e diffamazioni.

Il sig. Amadeo Del Vivo con le Scritture del 19. e 23. Maggio 1831. domandò di essere autorizzato a fare esaminare i detti Testimoni sopra alcune Cedole d'Interrogatori da esso prodotte.

Una Sentenza del Tribunal d'Empoli del 18. Giugno 1831. dichiarò, che il sig. Amadeo Del Vivo non aveva il diritto di dare gl'Interrogatori ai detti Testimoni

Da questa Sentenza si appellò il sig. Amadeo Del Vivo, e la Ruota Civile di Firenze con Sentenza del 20. Settembre 1832. la revocò, e dichiarò essersi competuto, e competersi al sig. Amadeo Del Vivo il diritto di esperimentare per via d'interrogatori i detti Testimoni.

Da questa Sentenza appellò il sig. Giuseppe Del Vivo domandando la conferma di quella del Tribunal d'Empoli per i motivi, che la precedono, e ristringendo quindi la sua domanda, quando la causa era per spedirsi, fece Istanza che il Supremo Consiglio dichiarasse che dal primo Giudice fossero visitati gl'Interrogatori prodotti dal sig. Amadeo Del Vivo con le suddette Scritture del 19. e 23. Maggio 1831., e radiati tutti quelli, che fossero preordinati alla ritrattazione dei Testimoni, o si aggirassero sopra fatti nuovi, e però non contestati nel Giudizio criminale.

Il Supremo Consiglio considerate le ragioni d'ambe le parti così decise.

Motivi

Attesochè il Sovrano Indulto, ossia l'abolizione pubblica, e generale toglie di regola qualunque eccezione delittuosa, sopisce ogni que-

rela circa al delitto investigato, e tronca la iniziata, o consumata procedura criminale *Mastrill. Comment. ad Indult. gen. Cap.* 7. *N.* 8. *Catalan. tract. de abolition. et indult. appl.* 5. *Cap.* 10. *N.* 18., *et Cap.* 48. *N.* 15. *Rainald. Vot. Crim.* 17. *N.* 29. *Decian. tract. de crimin. tit. de abolit. N.* 67. cosicchè il Giudizio criminale per diffamazione, ed ingiurie provocato dal sig. Giuseppe Del Vivo contro il sig. Amadeo Del Vivo venne a cessare definitivamente in conseguenza del Sovrano Indulto del 1. Aprile 1825. nel quale fu dichiarato compreso l'istesso sig. Amadeo Del Vivo dalla Ruota Criminale con Decreto del dì 11. Ottobre 1825.

Attesochè il sig. Giuseppe Del Vivo, quando cinque anni dopo, che era cessato, ed abolito il suddetto Giudizio criminale domandò, con sua Scrittura esibita li 9. Dicembre 1830. nel Tribunale d'Empoli, che fosse dichiarato costare apertamente delle diffamazioni, ed ingiurie proferite contro di esso dal sig. Amadeo Del Vivo, e costar pure in esso del diritto di essere indennizzato da detto sig. Amadeo Del Vivo di tutti i danni, ingiurie sofferte, da liquidarsi nel suo congruo, e separato Giudizio, venne ad istaurare ex integro un Giudizio del tutto nuovo, e meramente Civile, e conseguentemente soggetto alle regole, ed alle disposizioni stabilite dal vigente Regolamento di Procedura Civile dovendo quello che intenta un'azione civile sostenerla nei modi voluti dalla Civile giurisdizione.

Attesochè per tanto il sig. Giuseppe Del Vivo subito che voleva desumere la prova del delitto, ossia delle diffamazioni, ed ingiurie, all'effetto della sua indennizzazione, dalle risposte dei Testimoni sentiti nel Giudizio criminale, non poteva opporsi che ai medesimi fossero dati gli interrogatori del suo avversario sig. Amadeo Del Vivo in ordine al prescritto nell'Art. 337. del suddetto Regolamento di Procedura Civile; e tanto più non poteva opporsi, inquanto che il delitto delle diffamazioni, ed ingiurie non era restato provato, e sanzionato nel Giudizio criminale, giacchè neppure si trova stata trasmessa la speciale inquisizione contro il sig. Amadeo Del Vivo, dal quale, anzi, impugnavasi, e contradicevasi il delitto medesimo,

Ne la prova del delitto era dato il dedurla, come, con molta insistenza, pretendevasi dal Difensore del sig. Giuseppe Del Vivo, dall'avere il sig. Amadeo Del Vivo accettato il Sovrano Indulto del 1. Aprile 1825 talche avesse in tal modo confessato il suo delitto; imperciocchè un processato criminalmente può accettare il Sovrano Indulto sebbene sappia di essere innocente per evitare i disgusti, ai quali espone sempre un Giudizio criminale, e l'accettazione dell'Indulto non ha formato mai un'argomento di reità, *Faber. in Cod. Lib.* 9. *tit.* 22. *def.* 3. *Decian. de crimin. Lib.* 3. *Cap.* 35. *N.* 83. *Iul. Clar. Sentent. Lib.* 5. *§. fin. quaest.* 59. *N.* 16.

Ursell. conclus. 6. *N.* 28. *Sorge Iurisp. tit. de Indulto* 69. *N.* 16. *Vol.* 9. *Richeri Jurisp. Univ. Vol.* 12. §. 1214.

Attesochè inoltre prescindendo ancora dalle disposizioni del vigente Regolamento di Procedura Civile da seguitarsi nell'attuale Giudizio civile, subitochè il delitto imputato al sig. Amadeo Del Vivo non è stato sanzionato da una Sentenza criminale, e conseguentemente siamo sempre nell' incertezza della di lui colpa, è regola, che i Testimoni del Giudizio 6 criminale, se si producono nel Giudizio civile, non si attendano a vantaggio dell' inducente se non siano sottoposti ad un nuovo, e regolare esame, conforme insegnano *Sabell. in Summ.* §. *Testes N.* 47. *Rot. Rom. in dec. part.* 4. *T.* 1. *Dec.* 340. *N.* 6. *cor. Merlin. Decis.* 366. *N.* 6. e nei nostri precisi termini questo Supremo Consiglio in *Plebis S. Stephani* 7 *Admission. test. diei* 17. *Marzii* 1826. *Tesor. del For. Tos. Tom.* 18. *Dec.* 63. *N.* 3., e questa regola è fondata sopra l' uguaglianza, che nei mezzi di prova, e discussione deve esser sempre inalterabile fra i contendenti, così avendo l'attore, che appoggia la sua civile azione su depositi criminali, il diritto di dare gl'interrogatori ai Testimoni capitolati dal reo convenuto, deve pure il reo convenuto potere interrogare i Testimoni in-8 dotti dall' attore.

Attesochè all' ammissione degli interrogatori prodotti dal sig. Amadeo Del Vivo non può nel concreto del caso esser d'ostacolo, come sostenevasi dal sig. Giuseppe del Vivo, la circostanza d'esser già a notizia del medesimo sig. Amadeo Del Vivo il deposto dei Testimoni, che vuole interrogare, subito che si rifletta, che il fatto proprio dell' attore di trasportare per vantaggio, e comodo suo i depositi dei Testimoni del processo criminale nel processo civile, non deve togliere al reo convenuto il diritto di dare ai medesimi gl' interrogatori, diritto accordatogli dalla Legge, necessario alla di lui difesa, e comandato da quell' ugaglianza, che per le prove, e per le difese deve sempre procurarsi di tener ferma fra 9 l' attore, ed il Reo convenuto.

Attesochè finalmente l'Istanza fatta dal sig. Giuseppe Del Vivo, quando la causa era per spedirsi, che il Supremo Consiglio se ammetteva gl' interrogatori prodotti dal sig. Amadeo Del Vivo, imponesse almeno al primo Giudice di visitarli, e radiare tutti quelli, che fossero preordinati alla ritrattazione dei Testimoni, o si aggirassero sopra fatti nuovi, e non contestati nel Giudizio criminale, era un' istanza irregolare, e non meritevole di essere accolta. Al Giudice d' avanti il quale si agita la causa sul merito, e perciò nel Giudizio attuale al Vicario Regio del Tribunale d'Empoli, e non al Supremo Consiglio, che non conosce del merito, devesi domandare la visita degl' interrogatori, come prescrive il Regolamento di Procedura; ed il medesimo

Giudice deve esaminare, e dichiarare se oltre la resecazione degl' interrogatori ingiuriosi, suggestivi, e non pertinenti alla causa, si debbano resecare ancora quelli, che fossero preordinati alla ritrattazione dei Testimoni, e si aggirassero sopra fatti nuovi, imperciocchè su di ciò non è dato a questo Supremo Consiglio il fare alcuna dichiarazione senza ledere i primi due gradi di giurisdizione. 10

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Giuseppe Del Vivo, e bene giudicato dalla Sentenza della Ruota Civile di Firenze proferita sotto dì 20. *Settembre* 1832. *a favore del sig. Amadeo Del Vivo, quella conferma in tutte le sue parti, ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto sig. Giuseppe Del Vivo a favore del sig. Amadeo Del Vivo nelle spese della presente Istanza.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Giov. Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, Luigi Bombicci *Relatore*
Baldassare Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri*

DECISIONE XI.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Competentiae diei 26. *Aprilis* 1833.

IN CAUSA

WALSER E MUSSO MONTEBRUNO

PROC. MESS. ISIDORO GIUSTI — *PROC. MESS. ODOARDO BERTELLI*

ARGOMENTO

Per conoscere dell'azione che nasce da qualunque siasi contratto stipulato fra negozianti e per operazione di Commercio è competente il Tribunale del luogo, ove devono eseguirsi i pagamanti.

La morte d'uno de' litiganti obbliga gli Eredi del medesimo a stare in giudizio avanti il Tribunale di commercio tutto che non addetti alla mercatura, e sebbene non proseguano il Traffico del loro Autore.

Nel caso peraltro che s' intenti una azione nuova contro i detti eredi, quantunque dipendente da operazioni commerciali deve adirsi il Tribunal Civile competente, sempre che detti Eredi non siano al Commercio.

Sommario

1. *Il Codice di Commercio Francese è tuttora in Toscana in vigore.*

2. *Quando il Credito, che si reclama ha una provenienza commerciale l' azione intentata dal Creditore si regola co' principj, e colle disposizioni delle Leggi Commerciali.*

3. 4. 5. 6. *In ogni, e qualunque Contratto tra' commercianti per operazioni commerciali, che dia luogo a pagamento successivo, è competente a conoscere dell' azione, che voglia esercitarsi il Tribunale del luogo, ove il pagamento deve eseguirsi.*

7. 11. 12. *Quando, pendente la lite, accade la morte di uno dei litiganti, i di lui eredi, sebbene non mercanti, e sebbene non proseguano il Traffico del loro Autore, debbono continuare, o riassumere il Giudizio avanti il Tribunale di Commercio.*

8. 9. *Le azioni dipendenti da operazioni commerciali fatte dal negoziante defonto, debbono intentarsi avanti i Tribunali Civili, quando i di lui Eredi non sono negozianti.*

10. *E' il favore del Commercio, che ha indotto speciali ordinamenti differenti dai Civili sul modo di esercitare le azioni.*

13. *Quando tra gli eredi del defonto negoziante, alcuni sono negozianti, altri non negozianti il Tribunale di commercio trae a se nelle cose litigiose anche i non negozianti.*

Storia della Causa

Fu narrato in fatto.

Che il sig. Giovanni Olderico Walser asserendosi creditore dei sigg. Montebruno della cospicua somma di pezze 30454. 19. 8. da 8.r. pari a Fiorini 105066, centesimi 89. fino del 15. Marzo 1831. sequestrò per la somma di pezze 20000. pari a fiorini sessantanovemila nelle mani del signor Benedetto Viola le somme, ed assegnamenti, che egli riteneva di proprietà dei sigg. Montebruno predetti, e con successiva Scrittura del 29. Marzo 1831. domandò la dichiarazione del credito, e la relativa conferma del commesso sequestro.

Che i sigg. Montebruno con Scrittura del 15. Novembre 1831. dedussero la declinatoria del Foro, che fu contradetta per parte del signor Walser.

Che gli stessi sigg. Montebruno con Scrittura del 7. Gennaio 1832. fatto l'abbandono a favore del sig. Walser delle rendite sequestrate; e mai alligarono un tal' abbandono alla condizione di non riconoscere nè direttamente ne indirettamente il credito dallo stesso sig. Walser reclamato, e dichiararono, che un tal abbandono era da essi fatto all' unico effetto di declinare dal Magistrato di Livorno; e quindi i medesimi con successiva Scrittura del 14. Gennaio 1832. fecero istanza perchè, atteso il fatto abbandono, il Magistrato di Livorno dichiarasse la propria incompetenza, *e rinviasse il signor Walser a provvedersi, ove, e come di ragione.*

Che il sig. Walser aveva sostenuto in opposizione alla domandata declinatoria, che l'abbandono era illegittimo, ed inattendibile all' effetto di privare il Magistrato di Livorno della competenza già in quello radicata; e che inoltre il Magistrato suddetto era competente ancora *ratione Contractus* per la ragione cha tanto il Mandato conferito dalla ragione Montebruno a Valser, quanto il Contratto da questo stipulato nell'interesse della Ragione stessa con la Ragione Berte aveva ricevuto la sua perfezione in Livorno.

Che nella contestazione della Lite il Magistrato di Livorno emanò la Sentenza del 25. Giugno 1832. con la quale rigettando la domanda di declinatoria affacciata per parte dei sigg. Musso Montebruno dichiarò la propria competenza sul fondamento in specie della inefficacia dell'abbandono, senza far conto alcuno nei motivi dell' altra deduzione fatta perparte del sig. Walser sulla competenza del Magistrato *Ratione Contractus.*

Che i sigg. Montebruno si erano appellati dalla predetta Sentenza per ottenere la revoca, e la relativa pronunzia in riparazione.

Che nella pendenza del Giudizio d'appello essendo venuto a morte il sig. Giovan Olderigo Walser, era stata riassunta la lite con Scrittura del dì 27. Novembre 1832. dai sigg. Gio. Giacomo Walser, e Gio. Mores amministratori eletti con Decreto del dì 12. Novembre suddetto alla di lui eredità.

Portata la Causa avanti la R. Ruota Messer Eduardo Bertelli Procuratore dei sigg. Montebruno appellanti disse

Che la Sentenza appellata era ingiusta e meritava perciò di essere revocata.

Perchè atteso il fatto abbandono delle rendite sequestrate era cessata nel Magistrato di Livorno la giurisdizione conferitagli dall' articolo 655.

del Regolamento di Procedura; tanto più che l'abbandono stesso non era parziale, nè condizionato.

Perchè l'accettazione, o non accettazione del fatto abbandono non influiva sulla contestazione vertente sulla declinatoria del Foro dai sigg. Montebruno proposta.

Perchè tanto più l'anzidetto abbandono era efficace a far cessare il Giudizio del sequestro, e così la competenza del Magistrato senza bisogno dell'accettazione del sig. Walser, in quanto che l' abbandono stesso non era stato fatto a favore del sig. Walser, ma bensì a favore del primo occupante; ciò che non era vietato ad alcuno di fare, ogni volta che era ciascuno in diritto di spogliarsi delle cose sue.

E perchè in fine destituta era di ogni fondamento l' asserta regola, che la competenza dovesse decidersi nel tempo, ed ai termini della domanda dell'Attore, e non al tempo, ed ai termini, della declinatoria; ogni volta che è certo, che la declinatoria stessa fu proposta avanti la contestazione della Lite.

E dietro ciò fece istanza alla R. Ruota revocarsi la Sentenza appellata ed in riparazione dichiararsi l'incompetenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, rinviarsi i sigg. Walser, e Moores ne nomi a provvedersi ove, e come di ragione: con la loro condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

M. Isidoro Giusti Procuratore dei sigg. Gio. Giacomo Walser, e Giovanni Moores ne nomi appellati replicò.

Che l'appellata Sentenza era giusta, e meritava perciò d' essere confermata.

Perchè la competenza attribuita al Magistrato di Livorno dall' articolo 655. del Regolamento di Procedura non poteva essergli tolta per gli effetti dell'abbandono fatto dai sigg. Montebruno, quando era certo, che quell'abbandono contenendo l'espressa impugnativa del credito del sig. Valser, conteneva necessariamente l'implicita impugnativa del sequestro; e perciò l'abbandono non essendo diretto a dar fine alla Lite, l' effetto del medesimo si risolveva in una precaria facoltà nel sig. Valser di ritenere gli oggetti abbandonati per restituirsi qualora non costasse del credito controverso; E per conseguenza il suddetto abbandono era inefficace, e nullo; E tanto più l'abbandono stesso era inefficace, in quanto che nel falso concetto dei sigg. Montebruno era *parziale*; perchè nel senso loro avrebbe terminata la lite quanto al sequestro, lasciandola sospesa quanto alla dichiarazione del credito, ed in quanto che era *condizionato*, quando lasciava pendente la causa nel merito, cioè sulla dichiarazione del Credito; e perciò quando non terminava la lite non poteva cessare nel Magistrato di Livorno già formalmente adito, con legittima domanda, e citazione la competenza in quello radicata.

Perchè l'accettazione del fatto abbandono influiva sostanzialmente nella contestazione vertente sulla declinatoria, ogni volta che era certo che la declinatoria proposta aveva per unico e solo fondamento l'abbandono medesimo. Dal che ne deriva che l'abbandono fu utilmente contradetto dal sig. Valser, quando è certo, che nell' impugnativa del credito non era tenuto a ricevere, e ritenere delle somme per un titolo che gli era contrastato; e quando pure è certo che il sig. Valser suddetto non era tenuto ad accettare l'abbandono stesso per la ragione che, come parziale, e condizionato non poneva fine alla lite.

Perchè la dichiarazione fatta dagli appellanti, che cioè il loro abbandono doveva intendersi fatto a favore del primo occupante rendeva più evidente la giustizia dell'appellata Sentenza; primieramente che non era permesso un tale abbandono in pregiudizio del Creditore sequestrante; secondariamente perchè l'abbandono stesso era dalle Leggi vietato come eseguito *iudicii mutandi caussa*; in terzo luogo perchè quel primo occupante essendo un successore degli appellanti debitori sequestrati sarebbe stato tenuto all' osservanza del Giudizio, e così per continenza di causa gli appellanti stessi erano tenuti all'osservanza del Giudizio medesimo ogni volta che non poteva confermarsi un sequestro senza conoscere dell' esistenza del credito reclamato dal sequestrante; ed in quarto luogo finalmente perchè in questo aspetto l'abbandono non finiva la lite sul sequestro, e perciò continuava a sussistere la competenza del Tribunale adito a norma dell'Art. 655. di Procedura.

Perchè la regola di diritto è che il Giudice legittimamente adito con la domanda, e citazione non perde la giurisdizione per qualunque cambiamento accada, quand' anche non sia avvenuta la contestazione della lite, e ciò attesa la *prevenzione* validamente operata.

E dietro ciò

Fece istanza alla R. Ruota confermarsi la Sentenza appellata con la condanna dei sigg. Musso Montebruno appellanti nelle spese giudiciali e stragiudiciali.

Successivamente Messer Giusti Procuratore dei sigg. Amministratori Valser appellati in aumento alle repliche date alle prime deduzioni fatte per parte degli appellanti sostenne

Che l'appellata Sentenza era giusta, perchè il Magistrato di Livorno era competente anche *per ragione del Contratto celebrato, e perfezionato dal sig. Valser in detta città* di commissione, e nell'interesse del sig. Montebruno con gli stralciarii della Ragione Berte, dal qual Contratto aveva origine il Credito dal sig. Valser medesimo reclamato.

Che il Mandato conferito dal sig. Montebruno al sig. Valser per tal oggetto resultava dalle diverse lettere del sig, Montebruno stesso scritte al sig. Valser medesimo state prodotte negli atti di prima Istanza, e ripro-

dotte dagli appellati nel Giudizio attuale con Scrittura del 20. Febbraio 1833. ed il Contratto stipulato dal sig. Valser per conto del sig. Montebruno, da cui emanava il Credito dallo stesso sig. Valser reclamato resultava dal Chirografo del 13. Novembre 1806. prodotto con la Scrittura predetta.

Messer Bertelli Procuratore degli appellanti onde dimostrare la non sussistenza delle deduzioni proposte dagli appellati fece osservare.

Che la competenza *ratione contractus* aveva luogo soltanto allorchè la persona da convenirsi trovavasi nel luogo stesso; nel qual caso soltanto il debitore poteva essere convenuto avanti il Tribunale del luogo ove il Contratto ebbe la sua perfezione.

Che nel caso nostro oltre a non costare del Mandato asserto conferito dal sig. Montebruno al sig. Valser; era ancora certo in fatto, che gli appellanti non erano domiciliati in Livorno, ma bensì a Genova, e perciò non avanti il Tribunale di Livorno, ma bensì avanti il Tribunale del loro domicilio dovevano essere convenuti.

Che l'incompetenza del Magistrato di Livorno era dichiarata ancora dal litteral disposto dell'Art. 22. del Regolamento dei Tribunali di Commercio, a norma del quale allorchè non si trattava di Causa già pendente per cui fosse luogo alla riassunzione della Lite, ma si trattava bensì di intentare un'azione nuova contro gli Eredi di un Negoziante anche per dependenze derivanti dal Commercio del loro Autore, quelli dovevano essere convenuti al Tribunale del loro domicilio.

Che la disposizione di quell'articolo era applicabile al caso nostro per due ragioni, primieramente perchè l'azione del sig. Valser era stata proposta non già contro il sig. Luigi Montebruno, che era morto prima della introdotta Lite, ma bensì contro i Fratelli Musso Montebruno di lui Eredi; e secondariamente perchè, esistendo fra gli interessati nella Ragione Montebruno, e fra i convenuti dal sig. Valser il sig. Conte Gio. Batta. Montebruno, che non era negoziante; nè era parte nel presente Giudizio d'appello, quegli non poteva essere convenuto avanti il Magistrato di Livorno ma bensì avanti il Tribunale del suo domicilio, avanti del quale perciò per ragione di continenza di Causa dovevano essere convenuti anche li altri rei Convenuti che rivestivano la qualità di Negozianti.

Che finalmente gli appellanti non potevano proporre in seconda istanza la competenza del Magistrato di Livorno *ratione contractus*, in quanto che questa nuova difesa si sostanziava in una variazione d'azione, ciò che era vietato di fare dall' Art. 60. del Regolamento di Procedura.

E quindi Mess. Bertelli riferendosi per il più esteso sviluppo delle sue ragioni, agli atti processali, ed alle memorie in Causa comunicate tornò ad insistere nelle già prese conclusioni.

Mess. Giusti per tutta replica alle osservazioni fatte per la parte di Messer Bertelli disse.

Che non era vero quanto si sosteneva ex adverso, che cioè la regola per cui viene attribuita la competenza al Tribunale del luogo in cui fu celebrato e perfezionato il Contratto sia subordinata alla condizione, di *trovarsi nel luogo* stesso la persona da convenirsi, poichè quando ciò per impugnata ipotesi potesse aver luogo negli affari Civili, non trovava congrua applicazione negli affari commerciali, come era quello di cui si tratta.

Che il disposto dell'Art. 22. del Regolamento per i Tribunali di Commercio non solo non si opponeva, ma anzi confermava la competenza del Magistrato di Livorno; primieramente perchè il detto articolo distinguendo gli Eredi del Negoziante, che non proseguono la mercatura da quegli Eredi che la Negoziazione del loro autore continuano, applica ai primi la regola generale che l'Attore deve seguitare il Foro del reo Convenuto, mentre lascia intatte dirimpetto ai secondi le regole della competenza di eccezione ed ammette perciò, che questi possino essere citati avanti il Tribunale del luogo, ove fu perfezionato il Contratto.

Che ciò tanto più conveniva al caso nostro, in quanto che i Fratelli Musso Montebruno oltre a rivestire la qualità di Negozianti, avevano assunto a loro carico, e peso la ragione cantante in nome del loro autore; e si erano chiamati i rappresentanti, e gli accollatarj della ragione medesima, conforme resulta dalla circolare dai medesimi scritta, e soscritta in data del dì 4. Decembre 1830. registrata in Livorno nel 7. Marzo 1833. che in atti; e secondariamente perchè la circostanza di trovarsi fra gli interessati nella Ragione Montebruno il sig. Conte Giò. Battista Montebruno, che non è negoziante, ne parte in Causa non faceva cangiare aspetto al Giudizio, all' effetto di desumerne la conseguenza, che dovendosi questo citare avanti il Foro del suo domicilio, a quello stesso Foro dovesser convenirsi anche gli altri interessati sebbene negozianti: Imperocchè per persuadersi, che un tal ragionamento non aveva legale sussistenza serviva riflettere. 1. Che non costava negli atti che il Conte Giov. Battista Montebruno non fosse Negoziante, mentre doveva ciò presumersi ogni volta che si asseriva interessato in in una Ragione Commerciale 2. Che quando il detto sig. Conte era stato citato nel Giudizio di prima Istanza, e non erasi appellato dalla Sentenza, che rigettò la domanda di Declinatoria, era evidente, che egli aveva riconosciuto la giustizia dell' appellata Sentenza. 3. Che quando il sig. Conte Montebruno non aveva reclamato dalla suddetta Sentenza, non potevano far valere i suoi diritti gli altri interessati per la regola che niuno può valersi del diritto del terzo 4. Che quand' anche dal suddetto sig. Conte fossero stati affacciati dei

reclami, questi nulla avrebbero rilevato in ragione, perchè quando si conveniva in fatto, che fra i convenuti esistevano dei Negozianti, i primi trascinavano i secondi al Tribunale di eccezione; per cui il Tribunale di Commercio, ove venivano citati i Negozianti era competente anche per i non Negozianti conforme in lettera dispone l'art. 14. del Regolamento per i Tribunali di Commarcio.

Che in fine non sussisteva, che gli appellati sostenendo la giustizia dell' appellata Sentenza *ratione contractus*, avessero variato azione; come malamente pretendevano gli appellanti; ma avevano dedotto un mezzo di difesa già proposto in prima Istanza; e che potevano utilmente proporre in appello quand'anche non fosse stato dedotto nel passato Giudizio per le più ovvie regole di ragione.

E dietro ciò Mess. Giusti per ogni maggior dettaglio delle ragioni a suo favore allegate, e dedotte, referendosi alle memorie comunicate, ed agli atti della Causa tornò a fare Istanza per la conferma della Sentenza appellata con la condanna dei sigg. Fratelli Musso Montebruno appellanti nelle spese giudiciali, e stragiudiciali. La Regia Ruota considerate le ragioni d'ambe le Parti decise nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè checche sia della più vera ed accurata intelligenza ed interpretazione dell'Art. 655. del vigente Regolamento di Procedura in quanto attribuisca o no al Tribunale del luogo ove etistcno le cose, e assegnamenti sequestrati la giurisdizione a conoscere eziandio del Credito e del titolo, per cui il sequestro fu commesso; e checchè sia di più nel concreto del caso dell'efficacia della rinunzia ed abbandono che degli assegnamenti sequestrati per parte del sig. Olderigo Walser asserto Creditore fecero in atti i rei convenuti signori Gaetano, Vincenzo e Luigi Musso Montebruno all'oggetto di evadere dalla giurisdizione del Magistrato Civile e Consolare di Livorno ed obbligare detto sig. Walser ed oggi per esso i sigg. Giacomo Walser, e Giovanni Moores amministratori della di lui eredità a intentare l'azione in merito davanti a' Tribunali naturali di essi sigg. Musso Montebruno o sia davanti i Tribunali di Genova, checche sia di tutto questo, dicemmo, noi abbiam creduto non potersi giustamente dubitare della competenza del Magistrato Civile e Consolare a giudicare, e ciò pel disposto dell'Art. 420. del Codice di Procedura Francese, che come relato dell'Art. 641. del Codice di Commercio è sicuramente tuttora in vigore fra noi secondo che stabilimmo con nostra Sentenza in Causa *Doddoli e Krause del* 29. *Aprile* 1829. *Dec.* 44. *tom.* 24. *Tesor. del For. Tosc.*

Attesochè consta in fatto che l'asserto credito del sig. Walser pro-

viene da affari di Commercio, poichè secondo che resulta dal Libello principale introduttivo della Lite, e che determina l'indole, e la qualità dell'azione intentata, il sig. Walser si fece a reclamare contro il sig. Conte Giovan Batsista Montebruno ed i fratelli Musso Montebruno siccome Eredi il primo del sig. Luigi Montebruno già proprietarj della ragione Giov. Battista Montebruno un credito di pezze 30454. 19. 8. o fiorini 105,066. e centesimi 189. per dependenza di sborsi e spese da lui fatte nell'interesse, e di commissione della suddetta Ditta nell'amministrazione del carico spedito in Livorno col bastimento Hrag dal sig. Viazzuoli di Pietroburgo amministrazione che insieme con tutte le ingerenze nascenti dalle liti pendenti sopra quel carico si era esso sig. Walser assunte con contratto stipulato co' liquidatarj della Ragione Onorato Berte nel 13 Novembre 1806. che aveva stipulato di commissione e nell'interesse della Ditta Gio. Battista Montebruno, obbligandosi, sempre nell'interesse di quella Ditta, a rilevare indenne il successore della Ragione Berte; la quale prestazione d'indennità dovè poi aver luogo attese le molestie inferite dal Viazzuoli al detto successore della ragione Berte, che si rivolse contro il signore Walser. Era quindi evidente che l'asserto credito del sig. Walser aveva una provenienza di natura commerciale e però l'azione da lui intentata doveva nel suo esercizio regolarsi co'principj, e colle disposizioni delle Leggi commerciali.

2

Attesochè nel sopracitato articolo 420. del Codice di Procedura Francese è disposto *le demandeur pourra assiger a son choix devant le Tribunel du domicile du défendeur.*

Devans celui, dans l'arrondissement du quel la promesse a été faite et la merchandice livrée. Devant celui dans l'arrondissement du quel le paiement devais etré efectué. Da ciò ne segue, sì per la lettera e sì per lo spirito dell'articolo medesimo che non che ne contratti di compra e vendita, ma eziandio ne contratti di mandato e in genere in ogni e qualunque contratto (tra commercianti e per cose ed operazioni di Commercio) che dia luogo a pagamento successivo, riceve congrua applicazione, il sopracitato articolo 420. e deve dirsi competente a conoscere dell'azione che da simili contrattazioni nasca e che voglia esercitarsi, il Tribunale del luogo, ove il pagamento medesimo deve eseguirsi. Così parlando di commissionato che agisce per rimborso di spese partecipazioni fatte decise la Corte di Tolosa con Sentenza del 21. *Febbraio* 1824. *in Causa Burgade C. Chatire e Pouget dalla Jurisprudence du XIX. siècle tom. 5. parol. competence sect. 5. art. 2. in fin.*

3

Ora è certo che il contratto di mandato fra la ragione Montebruno e il sig. Walser si formò e si perfezionò in Livorno ove si riceverono i consensi, e del mandante che scriveva da Genova, e del Mandatario che accettava in Livorno la Commissione; *Casareg. de Commerc. disc.* 179.

4 *num.* 63. E' certo ugualmente che in Livorno fu quel mandato eseguito poichè quivi era il carico da amministrarsi, ed è certo infine che a Livorno doveva aver luogo il rimborso, e pagamento al Mandatario sig. ore Walser di quanto sarebbe stato per essergli dovuto a causa di questa sua gestione, così portando la pratica costante (checche sia negli affari meri civili) che si tiene fra i Negozianti, poichè il committente rimette sempre al suo commissionato nel luogo ove costui dimora, ed ove ha eseguito la commissione, i fondi, e le somme occorrenti a pagarlo, e rimborsarlo di quanto gli è dovuto a causa del suo operato. In conseguenza per tanto di questi principj, di queste regole poteva il sig. Walser, e possono oggi gli amministratori della di lui eredità intentare ed esercitare davanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno l'azione contraria mandati, senza che ai signori Musso Montebruno sia dato l'opporre utilmente la declinatoria del Foro col pretendere di dover esser citati davanti il Tribunale del loro domicilio.

5 Attesochè invano per eliminare nella vertenza attuale questa conclusione si opponeva per parte de' sigg. Musso Montebruno, che non essendo stato nell'interesse del sig. Walser dedotto in prima Istanza questo argomento scendente dalla circostanza del luogo del fatto contratto e del pagamento da eseguirsi in Livorno, non poteva dalla Rota in appello prendersi in considerazione, e molto meno adottarsi per fondamento del suo giudicare. Imperocchè noi abbiamo in primo luogo osservato che anche in prima Istanza fu pure accennata in qualche modo questa eccezione per parte del sig. Walser, e precisamente nella scrittura di Atti del dì 20, Giugno 1832. e indipendentemente da ciò abbiamo in secondo luogo riflettuto che niuna regola di diritto impediva il dedurre in seconda istanza nuove e diverse eccezioni o per dir meglio nuovi mezzi di difesa per fare rigettare la declinatoria proposta per parte de' sigg. Montebruno, che su questa emergenza pregiudiciale erano propriamente Attori. In fatti non si cangiava nè azione nè natura del giudizio rimanendo pur sempre anche in questa seconda instanza la stessa questione agitata, e discussa in prima vale a dire « se il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sia o no competente a conoscere dell'azione intentata dal sig. Walser contro i sigg. Montebruno.

6 Attesochè invano ugualmente opponevano gli appellanti la disposizione dell'Art. 22. del vigente Regolamento per i Tribunali di Commercio, dal quale presumevano dedurre che essendo essi gli Eredi della persona che contrattò, o sia che diede commissione al signor Walser dovevano essere convenuti davanti al Tribunale del loro domicilio. Imperocchè noi abbiamo osservato che l'Articolo 22. dispone che « *se pendente la causa accade la morte di uno de litiganti, i di lui Eredi, sebbene*

non addetti alla mercatura, e sebbene non proseguono il traffico del loro Autore sono obbligati a continuare, e respettivamente a riassumere il Giudizio avanti il Tribunale di commercio: Ma se si vorrà dirigere contro di essi una nuova azione, quantunque dipendente da operazioni commerciali fatte dal defunto, in tal caso dovranno essere intimati avanti il Tribunale Civile competente. Ora non tanto per la Lettera quanto per lo Spirito di tale disposizione, noi abbiamo creduto doversi essa interpretare mediante una distinzione vale a dire che ella abbia luogo non in ogni e qualunque caso che si agisca contro gli Eredi del Defunto Negoziante, ma nel caso soltanto che tali Eredi non sieno Essi stessi Negozianti, e non proseguano il traffico del loro Autore. Perciò che concerne la Lettera dell'Articolo potrebbe forse dirsi che ella si presta bastantemente a tale intelligenza subito che nella prima parte dell'Articolo stesso ove gli Eredi tutti qualunque siano del defunto Negoziante voglino tenersi obbligati a stare, e comparire davanti il Tribunale di commercio ove pendeva la Causa all'epoca della morte del loro Autore si nota e si dichiara la circostanza « *sebbene non addetti* (tali Eredi) *alla Mercatura, e sebbene non proseguano il traffico del loro Autore;* donde sembra potersi avversativamente dedurre che nella parte seconda dell'Articolo che considera il caso di una nuova azione (dipendente però da operazioni e affari commerciali del defunto) e che vuole gli eredi sieno citati davanti il Tribunale Civile, debba intendersi sottinteso, e tacitamente, e comprensivamente detto « *semprechè dessi non siano addetti alla mercatura, e non proseguano il traffico del loro Autore.*

7

8

Ma checchesia di ciò, lo spirito della disposizione, il quale deve dominar sempre in qualunque siasi interpretazione ci persuadeva doversi adottare la intelligenza restrittiva di sopra enunciata. In fatti è il favore del Commercio che ha indotto speciali ordinamenti differenti dai meri civili sul modo di esercitare le azioni e determinare, e dilatare la competenza de' Tribunali. Tal favore esige che simili ordinamenti si limitino nell'applicazione il meno che sia possibile. Ora il Legislatore nell'Artic. 22. del Regolamento per i Tribunali di Commercio correggendo in questa parte la Legislazione francese che in genere adottava nelle materie commerciali, ha voluto avere un riguardo agli Eredi del defunto e gli ha esentati dalla necessità di seguitare quel Foro che secondo il disposto dell'Articolo 240. del Codice di Procedura francese, è in facoltà del Negoziante attore di scegliere. Ma per quali eredi è indotto questo benefizio che deroga all'Articolo 426. dello stesso Codice di Procedura Francese che ordina « Les veuves et héritiers des justiciables du Tribunal de commerce y seront assignès en regnise, ou par action novelle. *Pardessus cours. de droit Commercial tom. 5. part. 6. tit. 2. Map. 7. §. 1349. Cour*

9

10

de Liege dans la Cause Muray e Piette 11. *Avril* 1821. *par Dattos Jurisprudence du XIX. Siecle tom.* 5. *parol. competence Section* 5. *Art.* 1.

Certamente in favore soltanto degli Eredi non Negozianti e che non seguitano il traffico del Loro Autore; poichè quanto per questi potè muovere l'animo del Legislatore, ad avere un certo riguardo onde lasciarli tranquilli a' loro domicili come semplici cittadini non mercanti, e perciò a domicili stessi dover essere dagli Attori ricercati, e chiamati in giudizio sebbene per dependenze di affari commerciali del loro autore; altrettanto al contrario cessavano queste vedute equitative, e di mera giustizia civile, e riprendeva tutto il suo vigore il favore del commercio perciò che concerne gli eredi del defunto Negoziante, Negozianti essi stessi e proseguenti il traffico del loro autore; Perocchè per una parte con queste loro qualità, e condizioni essi si assoggettavano e si assoggettano alle Leggi commerciali, e per l'altra, non è assolutamente giusto che chi ha contrattato, e acquistato de' diritti per operazioni commerciali contro altri, e che sa potere esercitare in un certo modo più pingue, e più libero, e più a sua scelta vegga poi svanire e cambiarsi questa facolta e questi mezzi a causa delle mutate persone per morte sopravvenuta; mentre le persone medesime son pure della stessa condizione del defunto, e seguitano il suo stesso traffico.

Sì pertanto perchè cessa la Ragione equitativa animatrice della disposizione del sopracitato Art. 22. e si perchè milita in senso contrario lo scopo e lo spirito del favore del commercio che anima questa sorta di Leggi è sembrato a noi evidente il dover adottare la sopraccennata distinzione e dovere assoggettare gli Eredi Negozianti, e proseguenti lo stesso traffico del loro autore, alle prescrizioni medesime cui sarebbe andato soggetto l'Autore stesso.

Ora si verificava nel concreto del caso che i signori Gaetano, e Vincenzo e Luigi Musso Montebruno nepoti ed eredi del fù Luigi Montebruno uno de'due rappresentanti la Ditta Giovan Battista Montebruno sono di professione Negozianti, e seguitano precisamente il traffico della cessata Ditta, secondo che hanno annunziato colla Circolare del dì 11. Decembre 1830. qualificandosi anche come Stralciarj della Ditta medesima « *Cessata per tanto la di Lui Ditta* (dello Zio) *Luigi Montebruno* (già proprietaria della Ditta Giovan Batista Montebruno) *resta a noi affidato lo stralcio degli affari in corso. Bramando noi di continuare lo stesso commercio della suddetta antica Ragione, la nostra Ditta avrà corso da oggi in poi sotto il nome di « Musso Montebruno fratelli » restandone affidata la firma al nostro signore Gaetano che divideva da molti anni le occupazioni commerciali col detto nostro sig. Luigi, ed al nostro signor Vincenzo ec. oltre che l'antica Ditta non soffre*

alterazione alcuna ne' di lei mezzi, aggiungeremo alla medesima i nostri propri capitali paterni.

A nulla poi giovava ai tre fratelli Musso Montebruno appellanti il dire che essendo stato il libello principale diretto dal signor Walser, non solo contro di essi ma anche contro il signor Conte Giovan Battista del fù Giovanni Montebruno altro comproprietario della già esistita Ditta Giovan Battista Montebruno, il quale Giovan Battista giuniore non è, secondo che essi asserivano, Negoziante, ne seguiva che non essendo questo un caso semplice, ma misto, non potevansi applicare le pure disposizioni di commercio e doveva riprender forza la regola di Gius Civile *Actor sequitur forum rei.* Imperocchè supposto anche vero in fatto che il Conte Giovan Battista Montebruno non si occupi di cose di Commercio, la objezione rimaneva con tutta facilità dileguata. Infatti, oltre che poteva dirsi anche che costituendo il Tribunale di Commercio un Foro privilegiato, nella mistura delle diverse persone doveva trarre a se colle privilegiate anche le persone non privilegiate *Voet ad ff. tit. lib. XI. tit.* 2. *num.* 4. al qual principio è pur consentanea la disposizione dell'Artic. 14. del sopracitato Regolamento per i Tribunali di Commercio, ove si ordina che se le Lettere di Cambio, o Biglietti all'Ordine conterranno la firma di Mercanti e di non Mercanti, e l'azione sarà diretta contemporaneamente contro gli uni, e contro gli altri, la Causa potrà essere per interesse di tutti decisa dal Tribunale di Commercio; quel che poi toglieva ogni dubbio nel concreto del caso, si era la circostanza che il signor Conte Giovan Battista Musso Montebruno non è compreso nella parte dispositiva della Sentenza che si rivede, la quale rigettò soltanto l'eccezione di declinatoria opposta per parte de' *sigg. Gaetano Vincenzo, e Luigi Montebruno;* e i sigg. Gaetano Vincenzo, e Luigi Montebruno sono i soli che da quella Sentenza appellarono alla Ruota, senza che ne fosse affatto reclamato dal signor Walser per la omessa rejezione, e condanna del Conte Giovan Battista.

Laonde, oltre che in genere la eccezione di cui si tratta mal suonava in bocca de' sigg. Fratelli Musso Montebruno, come quella che appartiene veramente al terzo, nemmeno lo stato degli Atti si prestava in verun modo ad accoglierla non essendo il Conte Giovan Battista in Giudizio.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Gaetano, Vincenzo, e Luigi Musso Montebruno dalla Sentenza contro di essi ed a favore del fù signor Giovan Olderigo Walser proferita del Magistrato Civile e Consolare di Livorno nel dì 25. *Giugno* 1832, *quale Sentenza perciò conferma; E condanna gli appellanti sigg. Musso*

Montebruno a favore dei sigg. Giacomo Walser, e Giovanni Moores Amministratori dell'Eredità del fu sig. Giovan Olderigo Walser nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Angelo Carmignani *primo Auditore.*
Antonio Magnani *Relatore*, e Tito Coppi *Auditori.*

DECISIONE XII.

R. RUOTA DI PISA

Bargen. Servitutis diei 24. *Aprilis* 1833.

IN CAUSA

GIANNOTTI	E	SALVI
PROC. MESS. JACOPO SABATINI		*PROC. MESS. ANGIOLO BRACCI*

Argomento

La servitù del passo accordata dal venditore di alcune stanze terrene al compratore delle medesime dalla porta principale della casa, alla quale appartenevano, per accedervi, col patto, che cessi tal servitù nel caso, che le dette stanze passassero in un altro compratore, è una vera servitù reale, che non può limitarsi a determinate persone.

Sommario

1. 9. 10. 11. *Colui, che compra alcune stanze terrene col patto di aver libero il passo per introdursi dalla porta principale della casa, di cui facevan parte, se esercita un impiego pubblico può far passare tutti quelli, che ad esso si portano dalla stessa porta.*

2. 5. 6. 13. 14. 15. *Il passo concesso al compratore dal vendito-*

re di alcune stanze a terreno per accedervi è una servitù reale *poichè l'un predio serve all'altro.*

3. *Servitù mere* personali *sono l' usufrutto, l'uso, e l'abitazione.*

4. *Il patto nella concessione d'una servitù, che debba questa cessare nel caso che il fondo passasse in altri, o che si estinguesse la linea di quegli a di cui favore la servitù è indotta, non riduce la servitù a servitù* personale, *ma può divenire una servitù* mista.

7. *Le case, e le stanze sono di loro natura destinate ad ogni sorta di usi di abitazione, esercizio di professione, uffici, e impieghi, sempre che siano onesti, e legittimi.*

8. *Ogni servitù esiste, ed è quale i contraenti hanno voluto stabilirla.*

12. *Ogni patto deve interpetrarsi contro colui, che aveva interesse, obbligandosi di esprimersi più chiaramente e non lo fece.*

16. *La servitù del passo è dovuta anche per gius naturale quando non vi ha pregiudizio del fondo serviente.*

Motivi

La sig. Violante Salvi di Barga moglie del sig. Cristofano Lucignani vendè per contratto del 23. Febbraio 1827. al sig. Domenico Gaetano Giannoti due stanze a terreno ed una chiostra attigua pertinenti tali stanze, e chiostra alla porzione di casa esistente nella terra di Barga, che nella divisione fatta nel 2. Novembre 1825. fra essa sig. Violante ed i di lei fratelli tutti figli, e donatari dell' allora vivente sig. Anton Vincenzo Salvi fu a lei assegnata. Per accedere alle stanze, e chiostra comprata, il sig. Giannotti si stipulò la servitù d'ingresso, e del passo per la parte principale della casa ed andito spettante alla venditrice. *E con patto e condizione che ora per quando* (vale a dire pel tempo della morte di Anton Vincenzo padre, poichè durante la di lui vita era per patto sospesa la esecuzione della divisione) *essa sig. Venditrice permetta a detto sig. compratore l'ingresso, e passo a detti fondi dalla porta attuale e principale di casa durante la lui successione, e descendenza in perpetuo, qualora per altro nè esso nè i di lui successori e descendenti non procedano a vendere e far passare anche a titolo gratuito ed anche di permuta i detti fondi in persona o descendenze estranee; nel qual caso dovrà tosto cessare la detta servitù di passo, e ritenersi come non mai concessa, e non altrimenti.*

Morto già Anton Vincenzo Salvi padre, e portata quindi a piena esecuzione la divisione e il successivo contratto di vendita, il compratore sig. Giannotti avendo assunto l'incarico di sostituito Camarlingo della Comunità di Barga fece nel 17. Febbraio 1802. affiggere pubblici avvisi

invitando i contribuenti a venire ne' dieci ultimi giorni di ciascun bimestre, a pagare le respettive rate di dazi al suo ufficio, che terrebbe nel fondo della casa del fu dottore Anton Vincenzo Salvi da lui comprato, e che a tale oggetto resterebbe in quel periodo di tempo aperto l'uscio ed ingresso principale della casa stessa.

Spiacque, per quelche sembra, alla signora Violante questa pubblicazione dell' onere, e servitù de essa imposta alla sua casa, e prima intimò il signor Giannotti a ritirare e smentire quell' annunzio, e poi lo chiamò formalmente in giudizio onde venisse dal Tribunale dichiarato non competere al Giannotti medesimo il diritto di servirsi della porta e ingresso della casa Salvi ad uso, e per l'oggetto di dare accesso a tutti i contribuenti del Comune, onde venire al di lui ufficio, e pagare i dazi; ma doversi l'uso di quella servitù ristringere soltanto alla di lui persona, famiglia, ed individui venienti per titolo di familiarità.

Il Tribunale di Barga con Sentenza del dì 11. Dicembre 1832. decise essere in facoltà del sig. Giannotti e sua descendenza in infinito di fare accedere per la porta principale tutte quelle persone che avranno bisogno di recarsi presso di lui (e così anche i contribuenti di dazi regi, e comunitativi) *ingiungendoli per altro di situare al principio della scala* (esistente entro l'ingresso della porta principale, e per cui si va all' abitazione della signora Violante) di casa Salvi, un forte cancello che stia ad assicurare la proprietà.

Appellò da questa Sentenza alla Ruota nostra la signora Violante Salvi, lagnandosi del troppo dilatato uso della pattuita servitù; ed in principio aderì all'appello anche il sig. Giannotti lagnandosi dell' onere ingiuntoli di porre il Cancello a piè della scala; ma in seguito fu per parte del Giannotti stesso, rinunciato a tale adesione, e quindi la Lite si contestò davanti di noi sulla vera e propria intelligenza ed applicazione infatto della stipulata servitù di passo di che nel contratto del 1827.

Propostaci pertanto la questione *se sia o no lecito al sig. Giannotti di far passare per la porta principale ed ingresso della casa Salvi i contribuenti de' dazi del Comune di Barga nel caso ec.* Abbiamo risposto, *affermativamente* rimanendo d' altronde fermo l' obbligo in lui dell'apposizione del cancello, su di che non esisteva più reclamo in atti; e così abbiamo pienamente confermata la Sentenza che si rivede.

Constando che il passo fu nel contratto di vendita concesso per accedere al fondo che comprava il sig. Giannotti, ne seguiva che questa servitù doveva propriamente e nella sua essenza dirsi *reale*, poichè l'un predio serve all'altro §. 3. *Instit. de servitutib. praedior. Voet ad ff. lib. 7. tit. 1. num. 2. Coepoll. de servit. rusticor. praedior. cap. 4. num. 2. litt. C.* Sapendosi bene che servitù mere personali sono soltanto l'usufrutto l' uso e l' abitazione *Coepoll de servitut. rusticor. praedior loc. cit.*

2

3

num. 3. nulla importando che si dicesse concedersi a lui e alla sua discendenza, e che si pattuisse dover cessare ogni qual volta il fondo venduto passasse in estranei. Imperocchè queste convenzioni poterono bensì limitare, e ristringere in certi rapporti gli effetti della servitù, ma non poterono veramente denaturarla al segno di farla diventare mera personale, e tutto al più avrebbe la servitù, di cui si tratta, potuto qualificarsi come una servitù mista, secondo la dottrina del Foro, di che *Rot. Rom. Dec.* 1461. *num.* 5. *cor. Penia.* Anzi dall'essere stata nel caso che esaminiamo concessa la servitù di passo al compratore e *sua discendenza in perpetuo* costituiva una circostanza che sembrava capace a indurre la qualità di servitù reale *Caepoll. Loc. cit. n.* 5. come d'altronde reale veramente si dice la servitù per cui una casa serve ad un altra casa *Rot. Rom. Dec.* 69. *N.* 6. *part.* 18. *recen.* 4 5 6

Cio posto, noi ne deducemmo che il fondo serviente o sia la porta principale ed andito interno della casa Salvi, dovevano, e devono subire di necessità l'onere del passo di qualunque siasi persona che debba e voglia andare al fondo dominante o sia alla casa o stanze del sig. Giannotti. Nè v'era giusta ragione per distinguere o ristringere a certe determinate persone un tal passo, o per limitare, e ristringere l'uso che al signor Giannotti piaccia di fare delle stanze sue, e così pretendere di escludere che egli possa porvi ed aprirvi il suo ufficio di sostituto Camarlingo comunitativo. Imperocchè, si sa bene che le stanze e le case sono di loro natura destinate ad ogni sorta di usi di abitazione, esercizio di professioni, offici ed impieghi, sempre che sieno onesti, e legittimi *Cophal. consil.* 273. *N.* 14. 7

Inoltre è certo che ogni servitù esiste ed è, quale e ne'modi che i contraenti l'hanno voluta stabilire poichè i patti fanno legge fra i contraenti medesimi. Ora, le cose da noi sopravvertite si presentavano intese, e volute certamente da'contraenti nel caso, e specialmente si presentavano intese e volute dalla venditrice, la quale trasportando in altri la proprietà delle stanze terrene della sua casa dovè bene apprendere, che il compratore avrebbe potuto fare nelle stanze medesime tuttociò, che qualunque proprietario può fare nelle case sue; e quindi concedendogli il passo per andare a quelle stanze dovè bene aver mente di concederlo sì per lui e sì per qualunque altre persone, e fossero pure molte e indeterminate di numero, che a lui volessero accedere sì per amicizia, sì per interessi, sì per esercizio di una sua professione, e sì per un officio qualunque che egli assumesse, non escluso quello di Camarlingo comunitativo; tanto importando per se stessa la servitù di passo che si esercita per mezzo di chiunque ha occasione o bisogno di venire da noi o al nostro fondo *quive ad visitandum dominum venit* • *Leg.* 20. *ff. quib. mod. servit. omitt. quicumque quasi debita via usus purit. eod.* 8 9

colonus aut hospes aut quis alius iter ad fundum fecit . senza distinzione o limitazione alcuna di qualità e di numero di persone.

Sapeva pure la donna allorchè contrattava che il compratore era tale che esercitava la professione d'ingegnere, e agrimensore, ed era anzi anche attualmente nel 1827. camarlingo del Comune di Barga, cosicchè si trovava fin d'allora in situazione di dovere o di piacergli di servirsi delle stanze che comprava per suo studio, e per residenza del suo officio e così dar luogo e aprir l'accesso ad ogni, e qualunque persona del pubblico, cui accoresse andar da lui sia per affari di professione, sia pel pagamento de' Dazi. E dovè pure inoltre la donna venditrice pensare anco ad aver presente che se non il compratore sig. Domenico Gaetano Giannotti, certamente alcuno della sua descendenza poteva essere perito agrario, medico, e causidico, camarlingo e in somma tale da chiamare a se in quelle sue stanze necessariamente varia e molta quantità di persone. Ora, se malgrado l'avere presente tuttociò volle la sig. Violante promettere a pro delle stanze vendute la servitù del passo dalla sua porta, e dal suo andito è pur forza che soffra in pace l'esercizio di tale servitù; poichè ciò che è verosimile si ha per indubitatamente voluto nelle umane contrattazioni; e se altra fosse stata la di lei mente imputi a se stessa se non si espresse chiara in un senso restrittivo, e limitativo su questo particolare, dovendosi in dubbio ogni patto interpretare contro colui che aveva interesse, obbligandosi, di esprimersi più chiaramente, e non lo fece. Precisamente alla materia *Pecch de aquaeduct. cap.* 9. *quaest.* 1. *lib.* 1 *num.* 21. *ibid. quaest.* 2. *N.* 33.

Nè per adottare una diversa intelligenza giovava l'osservare essere stato convenuto che la servitù di passo dovesse cessare nel caso che il fondo passasse in estranei per compra, e vendita, o per titolo gratuito; giacchè ciò sta ad indicare che la venditrice volle gravare il suo fondo delle servitù di passo solo perfino che fosse esercitato dai Giannotti come proprietari del fondo dominante, ma non toglie però che la servitù rimanesse sempre sostanzialmente reale, e più che i Giannotti potessero dell'acquistate stanze servisi ad ogni, e qualunque onesto uso loro piacesse.

Quindi, se è stato insegnato e deciso che anche col variare la destinazione del fondo dominante al segno di ridurlo da casa di abitazione ad un molino, donde tanto maggiore affluenza di gente, e però tanto maggiore esercizio della pattuita servitù di passo, pure non si poteva dire reso più duro ed esorbitante l'uso della servitù medesima *Cephal consil.* 263. molto meno potevasi (lo che pretendeva la sig. Violante Salvi) così concludere in un caso come il nostro, che le stanze sono state destinate soltanto ad uso di officio di camarlingo comunitativo, circostanza che induce una certa affluenza di persone solo in dieci giorni sul cadere di ogni bimestre dell'anno, e questa nemmeno tanto estesa, e tanto ridon-

dante, perchè nè troppo esteso è il comune, e territorio di Barga, nè troppo enorme il numero de' contribuenti.

Questi riflessi pertanto aprivano la via anche alla conveniente applicazione de' principii di equità naturale per cui non avvenendo vero, e rilevante danno al predio servente si presentava troppo tenace cosa l'insistere che faceva la sig. Violante Salvi dopo la concessa servitù di passo a contrastare al signor Giannotti la facoltà di tenere in quelle sue stanze l'officio di camarlingo appariva cosa troppo disprezzabile un poco più di attrito che forse potesse soffrir la soglia della porta e il suolo dell' andito pel corso di sessanta giorni in un anno a causa dell' aperto officio, il cui periodo non dura poi più di tre anni per volta con necessarii intervalli prima di potersi rinnuovare nella stessa persona tanto più che per l'essenziale interesse della signora Violante Salvi e suo fondo dominante vi aveva pur provveduto opportunamente il Giudice della passata istanza coll' ordinare l'apposizione del forte cancello che garantisse la piena sicurezza dell' abitazione della casa Salvi. Era quindi da ammonirsi molto congruamente la sig. Violante col rammentarle il principio di diritto naturale. *Quod tibi non nocet et alteri prodest, non est denegandum.*

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della signora Violante Salvi ne' Lucignani dalla Sentenza contro di essa ed a favore del signor Domenico Gaetano Giannotti proferita dal Tribunale di Barga nel dì 11. *Decembre* 1833. *quale Sentenza perciò conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena, e libera esecuzione, secondo la sua forma e tenore. E condanna detta signora Salvi appellante a favore dell' appellato sig. Giannotti nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Aud. Rel.* Tito Coppi *Aud.*

DECISIONE XIII.

REGIA RUOTA DI PISA

***Liburnen. Assicuration.* diei 26. *Februarj* 1833.**

IN CAUSA

DE MEMME, DEL VECCHIO, E FAGGIONE E SONNINO, PARIS SANGUINETTI

PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI — *PROC. MESS. ISIDORO GIUSTI*

ARGOMENTO

La contestazione della lite nei Giudizi di pagamento dei Tocchi di sicurtà avvenuta pura, e semplice, senza protesta alcuna di Giudizio provvisorio, deve considerarsi un Giudizio definitivo.

SOMMARIO

1. *Quando le Sentenze hanno fatto passaggio in cosa giudicata non possono di nuovo proporsi quelle medesime eccezioni, sopra le quali la stessa Sentenza decise.*

2. *Quando il Giudizio di pagamento del Tocco di sicurtà è introdotto puro, e semplice senza protesta alcuna di Giudizio provvisorio, è un Giudizio definitivo.*

3. *È troppo poca cosa per stabilire il vero, e certo importare di un Legno marittimo un Certificato di un Costruttore.*

STORIA DELLA CAUSA

Fu narrato che nel dì 8. Febbraio 1832. che i sigg. De Memme, Del Vecchio, e Faggione somministrarono a cambio marittimo al Capit. Montano Palomba la somma di lire 3000. fiorentine, per supplire alle spese di paghe, e panatiche, armamento, provvista d' attrazzi della Bombarda la *Madonna di Montenero* e *S. Giulia* per il viaggio, o viaggi che egli era per fare nel Mediterraneo, per il termine di mesi 4. di fermo al frutto nautico del 3. e mezzo per cento.

Che questo cambio marittimo fu dai Direttori della Compagnia del Nettuno assicurato per la somma di pezze 600.

Che il Bastimento del Capit. Montano naufragò nelle acque d'Ergola sulle coste di Barberia e che ne giunse in Livorno la notizia il 22. Febbraio 1832.

Che i Cambisti marittimi notificarono l'avvenuto sinistro agli Assicuratori.

Che nel 21. Marzo successivo gli Assicurati fecero la renunzia all'incetta dichiarando di non avere sopra il cambio marittimo alcun altra sicurtà.

Che si erano resi opponenti a quest'abbandono gli Assicuratori, sì perchè la domanda era superiore alla somma portata nella scritta di cambio marittimo e così conteneva l'assicurazione degl'interessi nautici; sì perchè l'atto era stato firmato dal figlio del capit. Palomba; sì perchè il Palomba aveva gravato il suo Bastimento di pezze 2743. fra sicurtà, e cambi marittimi mentre il valore del medesimo non eccedeva le pezze 1500.

Che il Magistrato Civile e Consolare di Livorno con Sentenza del 6. Gingno 1832. dichiarò valido l'abbandono, e condannò nelle spese gli Assicuratori.

Che decorso il termine legale gli Assicurati si presentarono negl'atti e domandarono il pagamento del tocco di sicurtà in pezze 600. da 8 reali.

Che contro questa istanza gli Assicuratori excepirono che il naufragio era stato espressamente procurato, proposero nuovamente l'eccezione della non numerata pecunia, domandarono di essere ammessi a provare per via di Testimoni, che il sinistro era stato procurato: fu opposta l'irrilevanza alla cimentata prova testimoniale, e fu dagli Assicuratori dedotto che la renunzia all'incetta era stata dichiarata valida, oltre che essi avevano assicurato il risico della Baratteria.

Che il Magistrato Consolare con Sentenza del dì 3. Settembre 1832 previa la reiezione della prova testimoniale pronunziò in merito, e condannò gli Assicuratori al pagamento di lire 3200. importare dei tocchi di sicurtà più le spese, il tutto con esecuzione provvisoria nonostante opposizione o appello e senza cauzione.

Gli Assicuratori interposero appello avanti la Regia Ruota di Pisa, e contemporaneamente citarono per urgenza avanti la medesima.

Che nell'intervallo che passò dall'interposto appello all'ottenuta dichiarazione d'urgenza, gli Assicurati trasmessero il precetto esecutivo, e gli Assicuratori procederono al deposito della somma, quale fu ritirato in sequela del Decreto del Magistrato del 14. Settembre 1832. e che quindi la causa prese il corso ordinario.

Che decorsi i sei mesi dall'interposto appello, gli Assicuratori riassunsero nuovamente la causa agli effetti devolutivi.

Chiamata la causa M. Giusti comparso all'udienza per i suoi rappresentati fece istanza revocarsi la Sentenza appellata con la condanna dei sigg. Del Vecchio, De Memme e Faggione nelle spese, inquantochè gli Assicurati mancavano d'azione per non sussistere il risico, per essere stato il cambio marittimo firmato dal figlio del capitano Palomba, e non dal Padre.

Che mancava perciò il Contratto di assicurazione.

Che finalmente vi era eccesso di risico.

Che la Sentenza appellata era ingiusta inquantochè aveva condannato i suoi Rappresentanti anche con l'arresto personale.

M. Vannucchi replicò che l'eccezione della mancanza di risico era improponibile ogni qualvolta il Magistrato con la Sentenza del 6. Giugno 1832. aveva dichiarato valido l'abbandono.

Che in quella circostanza dovè necessariamente decidere sull'esistenza del risico, la qual Sentenza fu accettata, ed eseguita dagli Assicuratori

Che ostava in conseguenza ai medesimi la cosa giudicata.

Che non poteva parlarsi d'eccesso di risico, quando questo era stato valutato d'accordo con l'assicurato, e con la clausula *voglia o non voglia* avendo perfino apposto il visto al Contratto di cambio marittimo.

Che in quanto al preteso arresto personale, diveniva oziosa la disputa sì perchè la Sentenza era stata eseguita, e gli assicuratori non potevano aver più timore di questo mezzo di esecuzione, sì perchè gli Assicurati avevano receduto da questo diritto accordato loro dalla Sentenza; e rimettendosi per ogni di più alle cose contenute nella memoria passata ai Giudici insistè per la conferma della Sentenza appellata, alla quale istanza aderì la Ruota per gli appresso

Motivi

Attesochè avendo la Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 6. Giugno 1822. emanata sulla validità, ed efficacia della rinunzia all'incetta fatta per parte degli Assicurati De Memme, Del Veccchio e Faggione, rigettato in contradittorio giudizio dei signori Sonnino, e Sanguinetti Direttori della Compagnia di Assicurazione « Il Nettuno» le eccezioni da costoro dedotte sulla mancanza di prova di risico e sulla nullità del cambio marittimo assicurato per non essere, a loro dire, constato della numerata pecunia, e per essere l'atto del medesimo cambio marittimo stato firmato in nome del capitano Montano Palomba, da Pietro di lui figlio; ed avendo perciò la Sentenza medesima stabilito

che costava del risico, non meno che dell' avvenuto sinistro, era evidente che non potevano riproporsi nuovamente quelle eccezioni sulle quali essa decise, poichè fu dalle parti accettata, e fece transito in regiudicata. 1

Attesochè in conseguenza nel giudizio di pagamento di tocco di sicurta che nel concreto del caso, non provvisionale, ma fu veramente definitivo, giacchè la contestazione della lite avvenne pura, e semplice, senza veruna protesta di Giudizio provvisorio, ed oltre a ciò, aveva già avuto luogo un primo Giudizio sulla rinuncia dell' incetta, non potevano utilmente proporsi, se non che le sole eccezioni che furono dalla Sentenza del dì 6. Giugno 1832. espressamente riservate. 2

Attesochè invano quindi si tornava per parte degli assicuratori a parlare di verificazione di stima di risico, mentre fu esso già stabilito, come dicemmo, da quella Sentenza, passata in regiudicata, ed oltre a ciò, prese in esame le due respettive valutazioni che si deducevano in atti per l'una parte, e per l'altra, la differenza non era che di circa lire 140. differenza, che poteva bene entrare, ed essere compresa nel più, o meno, che rispetto al valore del risico determinato nella scritta di assicurazione in pezze 600. ebbero in mira, e dedussero in patto i contraenti colla clausula *vaglia, o non vaglia.*

Attesochè le riduzioni fatte dalla Sentenza appellata, checchè possa forse essere di qualche inesattezza di calcolo da non apprezzarsi per la pochissima sua entità erano consentanee alle regole di ragione, e allo stato degli atti.

Attesochè in quanto alle eccezioni riservate, che una consistente nell' asserta comprensione degli utili marittimi nella valutazione del risico assunto dagli Assicuratori, e l' altra consistente nella circostanza che la somma che diedero al capitano Palomba a cambio marittimo i sigg. De Memme, e CC. di LL. non trovava il corrispondente valore sulla Bombarda di esso capitano Palomba, e per essere stata già gravata di debiti anteriori, che ne assorbivano il valore, queste eccezioni, dicemmo, non erano da accogliersi, poichè la prima non sussisteva in fatto, non riscontrandosi nella valutazione del risico, secondo la dimostrazione fattane dagli Assicurati, compresi gli utili nautici del cambio marittimo; e la seconda non era opponibile se non a volontà dei sovventori del danaro per l'Art. 316. del Codice di Commercio, e però mal suonava in bocca agli Assicuratori, ed oltre a ciò era destituta delle necessarie prove in fatto, perchè supposta anche la verità dei debiti, che essi asserivano creati sulla Bombarda, il certificato per altro del costruttore Garbini era troppo poca cosa per stabilire l' importare vero, e certo della Bombarda medesima. 3

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sig. Isach Sonnino,

Bonaiuto Paris Sanguinetti nella loro qualità di Direttori della Compagnia «il Nettuno» dalla Sentenza contro di essi, ed a favore dei sigg. De Memme, Del Vecchio, e Faggione proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto di 3. Settembre 1832., quale Sentenza perciò conferma in tutte le sue parti, meno che rispetto al decretato arresto personale. Ordina in tutto il rimanente la libera esecuzione della Sentenza medesima; e condana i detti appellanti nelle spese anche del presente Giudizio.

Così giudicato dagl'Illmi. Signori

Angelo Carmignani *primo Auditore.*
Antonio Magnani *Relatore* e Tito Coppi *Auditori.*

DECISIONE XIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Rejction. Test. diei **11.** *Martii* **1833.**

IN CAUSA

TRIMPELLI E SARACINI

PROC. MESS. AURELIO BOSSINI — *PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI*

ARGOMENTO

Contemporaneo deve esser l'esame dei Testimoni sopra i Capitoli, e sopra gl'Interrogatori, e se spirati i soliti termini, la parte contro la quale ha indotto i Testimoni, fa questi esaminare sopra gli esibiti capitoli, non possono dopo questo esame ammettersi gl'interrogatori.

SOMMARIO

1. 3. *Contemporaneo deve esser l'esame sopra gl'Interrogatori, e sopra i Capitoli.*

2. *Può procedersi all'esame dei Testamenti sopra i Capitoli, quando è spirato il termine assegnato a rispondere agl' Interrogatori.*

4. *L'ammissione degl' Interrogatori dopo il compito esame sopra i Capitoli è improponibile.*

5. *Quello, che viene per un certo tempo, ed in un certo determinate caso concesso, deve nel tempo, e caso diverso reputarsi denegato.*

Storia della Causa

Ammesso con Decreto del 15. Giugno 1832. Francesco Saracini alla controprova malgrado la opposizione che avean presentata negli atti i fratelli Trimpelli, che contro di esso aveano giudicialmente affacciata la pretenzione della servitù del passo per una Cortina di ulivi al medesimo spettante, vennero per parte di quelli prodotti gl'Interrogatori, sopra i quali dovevano esser richiamati a rispondere i Testimoni indotti dal Saracini.

Quindi alle istanze degl' istessi Trimpelli, colle quali veniva citato il Saracini a valersi delle facoltà concessegli dall' Art. 343. del Regolamento di Procedura, vennero ad esso assegnati i due distinti termini di che nei due Art. 337. e 338. dello stesso Regolamento, ad aver dati volendo, gl'interrogatori ai detti suoi Testimoni.

Scaduti questi termini, senza che per parte del Saracini fossero in atti prodotti quest'Interrogatori; venne proceduto all'esame dei Testimoni sopra i Capitoli dal medesimo esibiti per la controprova, e sopra gli interrogatori parimente esibiti dai fratelli Trimpelli, a tenore di quanto vien disposto dall' altro Art. 338. del Regolamento di Procedura.

Prima, che l'esame di questi Testimoni venisse pubblicato, supponendo il Saracini di essere ancora in tempo a produrrre i suoi interrogatori, onde anco su quelli i Testimoni medesimi si esaminassero, produsse di fatto quest' interrogatori, domandandone l' ammissione, e dichiarandosi pronto a sopportar le spese, alle quali poteva dar luogo questo nuovo, e serotino esame.

Citato il Procuratore dei Trimpelli all' udienza del Supremo Consiglio, per sentir pronunziare la implorata ammissione dei detti interrogatori, mentr' egli dichiarò, che astenevasi da qualunque opposizione, richiamò per altro il Supremo Consiglio ad esaminare, e risolvere se nello stato attuale degli atti, poteva tale ammissione esser legittimamente decretata.

Dopo di che il Supremo Consiglio risolvè la questione all' appoggio dei seguenti.

Attesochè per il combinato disposto degli Art. 337. e 338. del veniigliante Regolamento di Procedura, con i quali dopo l'avvenuta assegnazione dei due termini di otto, e respettivamente di tre giorni ad aver dati gl'Interrogatori ai Testimoni tanto alla parte contro di cui sono stati i medesimi indotti, quanto alla parte medesima inducente, viene espressamente ingiunto, che sia proceduto all'esame dei Testimoni stessi, sebbene quest'interrogatori, o di una delle parti, o di ambedue siano mancanti, veva a resultare con tutta evidenza dimostrato, che dalla Legge erasi voluta la contemporaneità degli esami tanto sopra i Capitoli, quanto sopra gli
1 interrogatori, mentre se allora soltanto poteva esser dato di procedere all'esame sopra i Capitoli, quando fossero spirati i termini assegnati a dare gl'interrogatori, chiaro addiveniva, che di quelli, e di questi erasi dalla Legge voluto impedire un'esame disgiunto, altrimenti sarebbesi resa positivamente frustranea la protrazione di quest'esame dopo la verisimile esi-
2 bizione di quest'interrogatori nel termine assegnato.

Attesochè la contemporaneità di questo esame era d'altronde nella Legge suggerita dalla veduta di riparare quegli abusi, i quali con molta facilità avrebbero potuto incontrarsi, ove dopo l'esame dei Testimoni sopra i Capitoli, il quale comunque non pubblicato poteva però agevolmente pervenire alla notizia delle parti contendenti per la relazione dei Testimoni stessi, si fosse concesso di devenire all'altro esame sopra gli interrogatori, mentre questi potevano allora con non lieve lesione della verità, e poi col pericolo della subornazione dei rispondenti restare influiti
3 dalle risposte già date sopra i Capitoli precedenti.

Attesochè l'ammissione degl'interrogatori dopo il già compito esame sopra i Capitoli doveva anco per un'altra potentissima ragione considerarsi improponibile, in riflettendo, che quando la Legge aveva espressamente designati due termini, entro i quali potevano quest'Interrogatori esser prodotti, doveva tenersi come conseguente, che al di là di questi termini non potessero esser più legalmente deducibili, non solo perchè riducevansi questi in sostanza ad atti meramente facoltativi, pei quali la spirazione del termine assegnato induceva nel di lui stato d'inerzia a ca-
4 rico di quello, cui la detta assegnazione erasi fatta, la presunzione della ulteriore non deducibilità, e così davasi luogo alla continuazione della procedura indipendentemente da questi, quanto ancora conduceva a questa conseguenza il notissimo principio di ragione, che quello, che viene per un certo tempo, ed in un certo determinato caso concesso, deve nel
5 tempo, e caso diverso reputarsi denegato *Torr. Var. jur. quaest. T.* 1. *Tit.* 2. *quaest.* 13. *N.* 6., *et quaest.* 15. *N.* 10. *De Luc. de Fideicomm. Disc.* 28. *N.* 13. *Thesor. Ombr. T.* 7. *Dec.* 13. *N.* 23.

E ciò tanto più doveva ritenersi nel concreto del caso, in cui per parte del Saracini non erasi presentato alcun benchè menomo riscontro di qualche proporzionato impedimento, il quale scusar potesse il suo ritardo nel presentare gl' interrogatori entro quel termine che egli vedeva chiaramente, ed espressamente dalla Legge designato.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' Istanza presentata per parte di Francesco Saracini con Scrittura del dì 7. Febbraio 1833. dice non esser luogo a devenire al nuovo esame dei Testimoni sopra gl' interrogatori prodotti per parte del medesimo. E condanna il detto Saracini nelle spese occorse per la presente dichiarazione.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri,
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relatore, Consiglieri.*

DECISIONE XV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Mandati diei 12. Februarii 1833.

IN CAUSA

MONDOLFI, FERMI, ROUTH, GARLAND E HERRICH E LL. CC. E BARING

PROC. MESS. LUIGI PIERI — *PROC. MESS. GUGLIELMO BOMBICCI*
PROC. MESS. CARLO CATANZARO

ARGOMENTO

I Procuratori Legali scritti nei Ruoli non possono comparire legittimamente ai Tribunali per difendere gl' interessi di qualunque amministra-

tore tanto legale quanto volontario, se non esibiscono uno speciale mandato, dal quale vengano autorizzati.

SOMMARIO

1. *Quando gli Esteri da citarsi ai Tribunali Toscani hanno domicilio certo il termine a rispondere dovrà stabilirsi dal Magistrato avanti il quale debbono essi comparire.*

2. 3. *La Legge non riconosce nei Procuratori legali descritti nei Ruoli un mandato presunto a comparire ai Tribunali a nominarsi Procuratori dei Tutori, Curatori, e altri Amministratori tanto legali, che volontari, se non esibiscono un speciale mandato.*

4. *Il Rappresentante di una Ragione Mercantile in nome collettivo deve munire di mandato speciale il Procuratore inscritto nei Ruoli, che debba rappresentarlo avanti i Tribunali Toscani.*

5. *In ogni Istanza del Giudizio può esigersi la prova della legittimità della comparsa in Giudizio, e può richiedersi in una Istanza, ciò, che nell'altra è stato trascurato, relativamente alle indagini sulla validità della comparsa in Giudizio.*

6. *Ove la Legge è chiara, e precisa non può rimanere inosservata sul riflesso di allegati inconvenienti, che si pretende, che resultino dalla di lei esecuzione.*

7. *La comparsa in Giudizio dei Procuratori del capitale di una Ragione mercantile non è legittima se non ne giustificano la proprietà esclusivamente ad ogni altro.*

STORIA DELLA CAUSA

Nel Tribunale di Commercio di Firenze fu elevata la questione se il sig. cav. Giorgio Baring appartenesse, o no al ceto dei Negozianti. Il detto Tribunale con Sentenza de' 26. Settembre 1831. dichiarò non esser costato, nè costare che il detto sig. Baring durante il suo soggiorno in Toscana abbia esercitato abitualmente la mercatura da poter esser considerato nella classe dei Negozianti. — Discese in un contrario sentimento la Ruota Civile di Firenze colla Sentenza dei 27. Settembre 1832. Queste Sentenze furono proferite in contradittorio dei sigg. Mondolfi, e Fermi Routh, e Garland, Tommaso Herrich, cav. Tommaso Baring, della Ragione di Commercio « Fratelli Baring » e la Sentenza della detta Regia Ruota Civile di Firenze fu proferita anche in contradittorio del sig. Samuel Lovve, e del suddetto sig. cav. Giorgio Baring.

Nel corso dei Giudizi terminati colle dette due Sentenze, i signori cav. Tommaso Baring, e la Ragione di Commercio fratelli Baring, e Compagni di Londra ritennero il loro domicilio reale.

Essendosi appellati i sigg. Mondolfi, e Fermi, e Routh, e Garland dalla detta Sentenza della Ruota di Firenze dei 27. Settembre 1832. gli appellanti nel proseguire il detto appello fecero istanza, che tanto al sig. cav. Tommaso Baring, quanto alla Ragione di commercio « Fratelli Baring e Compagni » venisse assegnato, in conformità dell'Art. 88. del Regolamento di disciplina per i Tribunali di Toscana un termine più lungo di quello dei 15. giorni, che la Legge accorda alle persone domiciliate in Toscana, a comparire in Giudizio nelle cause di appello.

Prima i sigg. Herrich, Lovve, cav. Tommaso Baring, e la Ragione di commercio « Fratelli Baring, e Compagni » e quindi separatamente il suddetto sig. cav. Tommaso Baring, ed il sig. Alessandro Baring suo fratello dedussero non esser luogo alla detta assegnazion di termine, perchè tutti gli appellanti avevano dichiarato di avere un domicilio elettivo in Firenze presso Messer Carlo Catanzaro loro Procuratore legale.

Replicarono i sigg. Mondolfi, e Fermi e Routh, e Garland, che questa dichiarazione non era firmata dalli appellati, ma dal loro Procuratore legale, e che questa dichiarazione, quanto poteva essere efficace per il sig. cav. Tommaso Baring, altrettanto non era da attendersi in rapporto alla Ragione di commercio « Fratelli Baring, e Compagni » rispetto alla quale era tenuto il Procuratore legale ad esibire il mandato di procura, che lo autorizzasse alla suddetta elezione di domicilio.

Questa disputa incidentale fu portata all'udienza, ed il R. Supremo Consiglio la risolvè nel modo che segue.

MOTIVI.

Attesochè la letterale disposizione dell'Art. 88. del Regolamento « dell'ordine, e Disciplina dei Tribunali Toscani, ordina che agli Esteri da citarsi avanti i Tribunali Toscani, se abbiano domicilio certo, dovrà il termine a rispondere stabilirsi dal Magistrato, avanti il quale devono essi comparire, così giusta si ravvisava la Istanza dai sigg. Mondolfi, e Fermi, e LL. CC. avanzata diretta ad ottenere, che alla Ragione « Fratelli Baring, e CC. » fosse assegnato un termine per comparire avanti il Supremo Consiglio di Giustizia nel Giudizio, che avanti di esso è vertente sull'appello dalla Sentenza dei 27. Settembre 1832. ai sigg. Mondolfi, e Fermi e LL. CC. contraria, e favorevole alla Ragione « Fratelli Baring, e CC. »

Attesochè a trattenere questa assegnazione di termine si è per interesse della Ragione « Fratelli Baring, e CC. » rilevato che la Ragione predetta era comparsa nell'attuale Giudizio di appello, rappresentata da un Procuratare addetto al Supremo Consiglio, e presso il quale aveva eletto domicilio, concludendo da ciò, che a tenore dell'Art. 14. del Regola-

mento per i Procuratori delle cause avanti i Tribunali di Toscana, era la detta Ragione « Fratelli Baring, e CC. » legalmente rappresentata nell'attuale Giudizio, in quanto che il Procuratore designato, essendo inscritto nel Ruolo dei Procuratori presso il supremo Consiglio, aveva dalla Legge il mandato presunto per poter comparire in Giudizio a nominarsi Procuratore della summentovata Ragione.

Ma ciò si è detto inutilmente, poichè quanto il detto Art. 14. ravvisa il mandato presunto nei Procuratori descritti nei Ruoli respettivi per poter comparire in Giudizio a nominarsi Procuratore dei respettivi Litiganti, quando questi non sono ne Procuratori, o cessionarii di alcuno dei litiganti, ne Tutori, ne Curatori, ne Amministratori tanto legali, che volontari dei Patrimoni, altrettanto non riconosce la Legge un mandato presunto nei Procuratori descritti nei Ruoli respettivi per poter comparire in Giudizio a nominarsi Procuratori dei mentovati Tutori, Curatori, ed altri Amministratori tanto legali, che volontari, se pure nell'atto di costituirsi Procuratori non esibiscono il respettivo speciale mandato, che gli autorizza a nominarsi Procuratori di questi Rappresentanti degli altrui Patrimonii, unitamente alla giustificazione, che questi Rappresentanti rivestono quella qualità, che spiegano nella loro comparsa in Giudizio, resultando fuori d' ogni dubbio questo concetto della Legge, dal tenore del detto Art. 14., ove dopo aver dichiarato, che i Procuratori descritti nei Ruoli respettivi hanno il mandato presunto per comparire in Giudizio per nominarsi Procuratori dei respettivi Litiganti, con un linguaggio avversativo soggiunge, che questo mandato presunto non basta ai Procuratori descritti nei Ruoli respettivi per nominarsi Procuratori « ivi » Dei Procura-
2 « tori, o Cessionari (dei respettivi Litiganti) come pure dei Tutori, Cu« ratori, ed altri Amministratori tanto legali, che volontari dei Patrimo« nii, senza esibire il loro respettivo speciale mandato di Procura, unito « alla giustificazione di essere i medesimi, quali si asseriscono, Procura« tori, Cessionarii, Tutori, Curatori, o comunque Amministratori. »

Quindi la generalità di questa disposizione di Legge non permetteva di sottrarre da essa la Ragione « Fratelli Baring, e CC. » giacchè chiunque spiegando il nome della detta Ragione, compariva nel Giudizio attuale rappresentato dal Prouratore inscritto nel Ruolo dei Procuratori addetti al Supremo Consiglio, era certamente un Amministratore volontario della detta Ragione, e conseguentemente il Procuratore nominato per rendere legittima la sua costituzione di Procuratore della detta Ragione, era nel dovere di esibire il respettivo speciale mandato di Procura, unitamente alla giustificazione, che la persona, per la quale il Procuratore descritto nel Ruolo dei Procuratori addetti al Supremo Consiglio si era costituito suo Procuratore nell' attuale Giudizio, era l'Amministratore della detta Ragione, e ne aveva di essa la regolare rappresentanza, altrimenti non

adempiendo a queste forme, illegittima era la comparsa in Giudizio nella detta Ragione, e tutto il diritto avevano i sigg. Mondolfi, e fermi, e LL. CC. che mediante l'assegnazione del termine contemplato dal surriferito Artic. 88. fosse determinato il modo regolare, per cui la detta Ragione « Fratelli Baring, e CC. potesse riguardarsi legittimamente chiamata a comparire all'attuale Giudizio.

3

Ne qui poteva utilmente proporsi, che l'Art. 14. del Regolamento per i Procuratori, non conviene al caso, in cui un Procuratore inscritto nel Ruolo rappresenti un soggetto, che amministra una Ragione mercantile, o che esiga, che questo soggetto soltanto, e non il Procuratore legittimi la propria persona, giacchè quando il detto articolo espressamente dispone che il Procuratore iscritto nei Ruoli esibir deve il mandato, quando voglia rappresentare un Amministratore volontario tanto basta perchè il Rappresentante di una Ragione mercantile in nome collettivo sia nel dovere di munire di mandato speciale il Procuratore inscritto nel Ruolo, che debba rappresentarlo avanti i Tribunali Toscani, essendo pur troppo questo Rappresentante un' Amministratore volontario, e quindi tenuto per effettuare una valida nomina di un Procuratore ad lites ad uniformarsi alla disposizione del detto Art. 14.; E se a questo mandato speciale deve andar congiunta la giustificazione ancora, che questo Amministratore volontario è tale quale si qualifica, è questo un'obbligo ulteriore che la Legge gl'impone, ma non ne segue, che il Procuratore iscritto, che comparisce in Giudizio per rappresentarlo, debba esibire lo speciale mandato, che lo autorizza a devenire a questa nomina.

4

Molto meno di questi erano valutabili gli altri reflessi, che si accumulavano dal diligente Patrono dei sigg. fratelli Baring, e che si facevano consistere nell' osservare, sia che la Ragione « Fratelli Baring, e CC. » era senza contrasto intervenuta nelle precedenti Istanze; sia che erasi appresa nelle precedenti Istanze legittima la costituzione di Procuratore fatta dalla detta Ragione, e ripetuta nell' Istanza attuale; sia che dannoso sarebbe, se ogni Ditta Sociale dovesse adempire alle formalità dall'indicato Articolo 14. designate, qualora devenir volesse alla costituzione di un Procuratore inscritto nei Ruoli, onde esperimentare i suoi diritti nei Tribunali Toscani; Sia infine, che la Ragione « Fratelli Baring, e CC. » spetta in piena proprietà esclusivamente ai sigg. Alessandro, e Tommaso Baring, i quali essendo personalmente comparsi, sono venuti a rappresentare quella Ragione, che esiste sotto l' indicato nome, e cessa così la necessità di uno speciale mandato nel Procuratore ad lites da essi nominato, subito che questi comparisce nel loro proprio nome, e non più sotto un nome rappresentativo.

Era in fatti soddisfacente la replica al primo, ed al secondo reflesso che in ogni Istanza del Giudizio è lecito di esigere la prova della legitti-

mità della comparsa in Giudizio, e quindi può essere richiesto in un'Istan-
5 za, ciò che nell'altra è stato trascurato relativamente alle indagini sulla validità della comparsa in Giudizio di alcuno dei Litiganti.

Di fronte poi alla letterale disposizione della Legge non poteva valutarsi il pregiudizio, al quale si trovano esposte le Ragioni mercantili estere, alle quali occorrer possa di comparire per mezzo di Procuratori ad Lites nei Tribunali Toscani (e uniformare si devono alla sanzione del detto articolo) mentre ove la Legge è chiara, e precisa, non può ri-
6 manere inosservata sul reflesso di allegati inconvenienti, che si pretendono resultare dalla di lei esatta esecuzione.

La regolare comparsa poi in Giudizio dei sigg. Alessandro, e Tommaso Baring allora avrebbe potuto far cessare il bisogno della regolar chiamata in Giudizio della Ragione « Fratelli Baring, e CC. » qualora avessero giustificato, che il capitale costitutivo detta Ragione era una loro esclusiva proprietà al segno che eguale sia la comparsa in Giudizio della Ragione « Fratelli Baring, e CC. » che la comparsa dei Proprietarj esclusivi della medesima; Ma poichè questa giustificazione non è stata fatta dai detti sigg. Alessandro, e Tommaso Baring, e contro la loro asserzione stà il nome collettivo, con il quale la detta Ragione viene designata, ne segue perciò che la comparsa individuale dei mentovati sigg. Fratelli Baring non hà potuto bastare a compire la rappresentanza della Ragione « Fratelli Baring, e CC. », ne a legittimare la comparsa in Giudizio del Procuratore ad Lites in di lei nome costituito, senza l'esibizione dello spe-
7 ciale mandato, sebbene esso sia inscritto nel Ruolo dei Procuratori al Supremo Consiglio.

Quando poi si rilevava, che la pronunzia che in questo Giudizio potrà esser fatta essendo una pronunzia in una causa di stato di persone, si renda perciò afflittiva anche dei Creditori non comparsi, e così intempestivo è il timore dei sigg. Mondolfi, e Fermi, e LL. CC. di non potere sottoporre la Ragione « Fratelli Baring, e CC. » alle conseguenze delle dichiarazioni, che saranno per emanare, ancorchè meno legalmente potesse trovarsi in Giudizio la detta Ragione, e non meritino perciò di essere secondate le sollecitudini dei detti sigg. Mondolfi, e Fermi, e LL. CC., quando tutto ciò si andava dicendo si faceva un ragionamento non del tutto solido, ed efficace.

Poichè anche a questa osservazione era una replica conveniente il considerare, che la Ragione « Fratelli Baring, e CC. » intendeva di comparire in Giudizio; Quindi non era incongruo, che dai suoi Contradittori fosse desiderato che la medesima fosse legalmente posta in Giudizio, subitoche dimostrava di volerci prender parte, e perciò non era da farsi debito ai sigg. Mondolfi, e Fermi, e LL. CC. di approfittare del disposto della Legge per procurare che la Ragione « Fratelli Baring, e CC. » sia

direttamente colpita dalla pronunzia, che possa emanare nell'attuale Giudizio, anzichè desumerne dalla natura della contestazione, la di lei capacità ad investire anche la Ragione « Fratelli Barlng, e CC. » che non fosse legittimamente comparsa in Giudizio, non potendosi far debito ad alcuno di procurarsi in un modo legale, e diretto, ciò che anche in un modo indiretto, e secondario potrebbe ottenere, ma congiunto però a delle possibili contradizioni.

Per questi Mitivi

Rigetta l'opposizione stata fatta dai signori Tommaso Kerrich, Samuel Lowe, Cav. Tommaso, e Alessandro Baring colle loro scritture del dì 1. *e del dì* 8. *Febbrajo corrente; E procedendo a far diritto sull'istanza esibita in atti li* 16. *Gennajo* 1833. *dai sigg. Mondolfi, e Fermi, e Routh, e Garland, dice doversi assegnare, come assegna in conformità dell' Art.* 88. *del Regolamento di disciplina per i Tribunali di Toscana alla Ragione « Fratelli Baring, e Compagni » Negozianti domiciliati a Londra, il termine di giorni sessanta a comparire col Minitero di legittimo Procuratore avanti questo Supremo Consiglio di Giustizia per fare le loro incombenze nella Causa d' appello dalla Sentenza della Ruota Civile di Firenze dei* 27. *Settembre* 1832. *revocatoria di quella del Tribunale di Commercio di questa Città dei* 26. *Settembre* 1831., *e per sentire quanto verrà domandato, e decretato da questo Supremo Consiglio nel corso della Causa suddetta fino alla definitiva sua risoluzione.*

E condanna solidalmente i detti sigg. Kerrich, Lowe, ed i sigg. Tommaso e Alessandro Baring a favore dei sigg. Mondolfi, e Fermi, e Routh e Garland nelle spese dell'Incidente.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri
Luigi Bombici, e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri.*

DECISIONE XVI.

REGIA RUOTA DI PISA

***Pontis Aerae Praetensae Nullitatis diei* 14. *Augusti* 1833.**

In causa

TADDEI	E	BAGLINI
PROC. MESS. ANTONIO GIORGI		*PROC. MESS. FRANCESCO SALVESTRELLI*

Argomento

La produzione insieme colla domanda dei documenti giustificativi, l'Istanza, non è necessaria, quando trattandosi di dote, la costituzione della medesima viene riconosciuta, e concordata dalla parte, contro la quale ne viene domandato il pagamento.

Sommario

1. *Se uno dei litiganti ha tardato ad eleggere Procuratore, se le sue Scritture non sono pervenute in tempo agli occhi del Giudice, non ne viene, che il male debba refluire sulla validità della pronunzia.*

2. *Quando si questiona di dote, stata concordata dalla parte contraria, ancorchè non sia stata provata, non ha luogo la odiosa eccezione della nullità.*

Storia della Causa

Il Tribunale di Ponte d'Era, e Cascina facendo diritto alle istanze dell'attore Ranieri Taddei con Sentenza proferita alla pubblica udienza del 12. Gennaio 1833. dichiarò constare del credito da esso reclamato in fiorini 283. c. 30. in Domenico Baglini, e condannò questi al pagamento di detta somma, dei frutti su di essa decorsi, e delle spese del giudizio.

Il succumbente Baglini gravandosi di detta Sentenza ne interpose l'appello avanti la Regia Ruota di Pisa non tanto per il capo della nullità, quanto per quello della ingiustizia.

Messer Francesco Salvestrelli nell'interesse dell'appellante sostenne che la Sentenza predetta era nulla, e quatenus ingiusta.

Che la nullità resultava manifestamente dall'avere il Giudice di prima istanza proferito la Sentenza all'udienza del dì 12. Gennaio 1833. non ostante la protesta fatta dall'appellante Baglini colla Scrittura del dì 11. detto, e non ostante che fosse precorsa la citazione in quel giorno unicamente per discutere, e non per decidere la causa.

Che oltre a ciò il Giudice della prima Istanza aveva giudicato senza cognizione di causa, non avendo fatto caso, anzi avendo trascurato affatto anco nei visis della Sentenza, la Scrittura d'eccezioni esibita dal detto Baglini li 12. Gennaio p. p.

Che la ingiustizia emergeva dalla mancanza in processo di quella pienezza di prova capace a dichiarare il credito reclamato dall'attore Taddei, poichè l'appellante non aveva giammai stipulato alcuna scritta relativa alla costituzione della dote della di lui figlia, e molto meno dato commissione ad un terzo di firmar per esso la controversa singrafa del dì 8. Ottobre 1813.

Che in subalterna ipotesi è massima incontrastabile di di diritto che per la validità degli atti contenenti la obbligazione di una somma come quella di che nella precitata singrafa 8. Ottobre 1813. a nulla vale la firma del terzo per obbligare l'appellante Baglini, sebbene v'intervenissero due testimoni. In conseguenza di che concludeva facendo istanza dichiararsi nulla, et quatenus ingiusta la Sentenza appellata colla condanna del Taddei in tutte le spese del primo, e secondo giudizio.

Mess. Antonio Giorgi esponeva a sostegno della Sentenza appellata. Che non sussisteva la obiettata nullità di essa per le ragioni dedotte dall'appellante. Imperocchè quanto alla mancanza di citazione faceva riflettere, che nella Scrittura esibita dal Taddei avanti il Tribunale di Ponte d'Era li 4. Gennaio, e deliberazione significata al convenuto Baglini, vi si conteneva la citazione per la mattina del 12 Gennaio detto per discutere, e quatenus per sentir decidere come di ragione. E quanto alla non curanza della Scrittura esibita Baglini li 12. Gennaio, cioè nel giorno istesso nel quale era precorsa la citazione a Sentenza; non doveva nè poteva obiettarsi al Giudice dopo che il Baglini o il di lui Procuratore esibita la detta Scrittura al Tribunale di Cascina, non si fecero carico di procurarne l'immediato invio al Tribunale di Ponte d'Era, ove non comparve neppure il Procuratore del detto Baglini. Cosicchè niun' altri che il convenuto era rimproverabile se la di lui Scrittura non fu sottoposta alla cognizione del Giudice, non potè vederla, e molto meno farne uso.

Che quindi ad esuberante cautela, e per viemaggiormente far constare della verità del credito reclamato dall' appellato Taddei, e sanzionato dalla Sentenza appellata, erasi fatto carico di produrre un piego di

posizioni, che ammesse con Decreto di questa R. Ruota del 26. aprile p. p. e ad esse risposto dal Baglini avevano dato per resultato i seguenti atti, quali stavano a sempre più far conoscere la giustizia del primo giudicato.

Resultava in fatti dalle risposte date dal Baglini alle posizioni; Che in occasione degli Sponsali contratti da Ranieri Taddei con Marianna Baglini figlia dell'appellante, fu stipulata una Scritta di costituzione di dote, quale fu distesa, e scritta in due originali dal sig. Ranieri Antonio Forti di Zambra.

Che in conseguenza di ciò resultando nella singrafa nuziale del dì 8. Ottobre 1813. la costituzione della dote controversa nella somma di Scudi 120. o siano fior. 504. resultando che detta singrafa ritiene il carattere dell'estensore sig. Ranieri Antonio Forti, lo che non è stato giammai impugnato negli atti; e resultando infine, che mentre il rispondente Baglini non ha saputo disconvenire delle circostanze che sopra ed ha voluto impugnare il fatto della costituzione della dote alla figlia nella reclamata somma di fiorini 504. è venuto per altro a concordare l'identità del titolo da cui una tal costituzione incriticabilmente apparisce, la di lui confessione deve scindersi dalla qualità aggiunta, e ritenersi come ineccezionabilmente fondata in fatto, e in diritto la domanda del Taddei. Perlochè concludeva facendo istanza dichiararsi valida, e confermarsi in tutte le sue parti la Sentenza appellata. La Regia Ruota considerate le ragioni di ambe le parti così decise:

MOTIVI

Attesochè mancavano affatto i fondamenti su quali appoggiava Domenico Baglini la querela di nullità contro la Sentenza da lui appellata. Imperocchè esisteva pel dì 12. Gennaio 1833. la citazione non solo a discutere, ma anche a sentire decidere la Causa fra esso, e Ranieri Taddei pendente davanti il Tribunale di Pontedera, e Cascina, come mostra la Scrittura esibita per parte del Taddei il quattro di quel medesimo mese. Di più, se esso Baglini tardò troppo a nominar Procuratore, e tardi dedusse le sue eccezioni, e se anche mancò, o per lui mancò il suo Procuratore di far trasmettere, e pervenire da Cascina, ove l'esibì, a Pontedera ove risiede il Vicario, la sua Scrittura del dì 11. Gennaio in maniera che il Giudice non potè vederla, ciò non è che imputabile a lui, e non può nè deve refluire sulla regolarità, e validità della pronuncia, che ebbe luogo il dì 12. Checchè poi sia, a stretto rigore, del disposto degli articoli 26. e 58. del vigente Regolamento di Procedura sull'obbligo nell'attore di produrre insieme colla domanda principale i documenti giustificativi la di lui istanza, è certo che avendo il Taddei presentato, e depositato presso il Tribunale, come resulta dalla sua Scrittura del 4. Gen-

naio 1833. la scritta matrimoniale del dì 8 Ottobre 1813. ciò doveva ben dirsi bastante ad escludere ed eliminare la odiosa eccezione della nullità, tanto meno ammissibile oggimai, dopo che il reo convenuto Baglini ha in sostanza riconosciuta, e concordata la verità della costituzione della Dote alla propria figlia, analogamente a quanto notò la Ruota di Firenze *Dec.* 23. *tom.* 6. *Tes. del For. Tosc.* 2

Attesochè rispetto al merito della giustizia dell'appellata Sentenza, mentre per una parte appariva bastantemente provato in genere il debito del Baglini dall'apoca nuziale del dì 8. Ottobre 1813. che si verificava, perchè non impugnato, scritta veramente di carattere del sig. Ranieri Antonio Forti di Zambra, coerentemente alle assertive del Taddei attore, e alle confessioni del Baglini reo convenuto nelle risposte alle posizioni seconda, e quarta; per l'altra parte non è sembrato a me potersi ammettere a favore del Creditore Taddei l'intiera somma, che egli in ragione di resto di capitale, e frutti di Dote reclamava in Sc. 67- 3. 3. 4. Imperocchè a questa sua pretensione resisteva troppo violentemente la espressa precisa dichiarazione da lui emessa in piè del documento che formava tutta la base della sua azione, o sia in piè della singrafa nuziale del dì 8. Ottobre 1813. Infatti ivi si legge, dopo altre due ricevute parziali scritte di proprio pugno di esso Taddei « *A dì* 24. *Novembre* 1823. » *Io Ranieri Taddei di San Lorenzo in Pagnatico ho ricevuto da Domenico Baglini di San Prospero Scudi sei, tanto sia di frutti, e di Dote, e di tutti l'interessi passati fra di Noi. Restano pendenti scudi ventotto fruttiferi.* » Sebbene pertanto la somma di scudi 32. coacervato di tutti e tre i pagamenti (comprensivamente agli ultimi scudi sei) che si veggono confessati dal Taddei sotto la singrafa nuziale, oltre li scudi 60. ricevuti nell'atto della stipulazione della Scritta, coincide precisamente col resto di Dote che costituita in scudi 120. si residuava ad altri scudi 60, e così, detrazione fatta di que' tre pagamenti, si residuava in fine appurato a Sc. 28, pur nondimeno perchè il Taddei diede questo resultato di Scudi 28. valutando, e dichiarando che l'ultimo pagamento di Sc. 6. a lui fatto lo saldava d'ogni di più che gli era in passato dovuto, non solo in ragione di dote ma anche di frutti *tanto sia di frutti, e di Dote*, e più aggiungendo, *e di tutti l'interessi passati fra noi*, lo che sembra indicare anche altre pendenze, e dà luogo a supporre fra i due contraenti, liquidazioni, compensazioni, stralci ec., era evidente che ogni avere del Taddei a quel giorno 24. Novembre 1823, non poteva oltrepassare i precisi Scudi 28. che egli fissava in un modo sì chiaro e sì tassativo, per lo stato del suo credito. Da ciò ne seguiva a parer mio, che a lui non si dovevano oggi attribuire, se non che li scudi 28. resto di Dote, e più i frutti al quattro per cento l'anno, secondo il convenuto nella singrafa matrimoniale, giac-

chè in piè della singrafa matrimoniale appunto si dichiara, e si stabilisce dal Taddei quel residuo.

Attesochè rimanendo così in parte soccombente il Taddei attore rispetto al più che aveva domandato, e in parte (ma proporzionatamente, minore) soccombendo il Reo convenuto che pretese di non dover dar nulla al Taddei, e considerando che il Taddei d'altronde, vince in questa seconda Istanza sull'articolo della nullità obiettata dall'appellante Baglini contro la Sentenza appellata, ho creduto equo compensare fra le parti litiganti, attesa la mutua vittoria, tutte le spese.

Per questi Motivi

Pronuziando sull' appello interposto per parte di Domenico Baglini dalla Sentenza contro di esso ed a favore di Ranieri Taddei proferita dal Tribunale di Pontedera il dì 12. *Gennaio* 1833. *dice in primo luogo non constare della nullità della Sentenza medesima, ed in quanto alla di lei giustizia dice essere stato in parte bene, e in parte male appellato da Domenico Baglini dalla detta Sentenza, quale perciò in parte revoca, e in parte conferma nel modo che appresso.*

Dice che la somma, di cui va debitore l'appellante Domenico Baglini verso Ranieri Taddei per titolo, e Causa della Dote da esso Baglini costituita nel dì 8. *Ottobre* 1813. *alla propria figlia Maria Anna, moglie di detto Taddei, consiste oggi non nella somma dichiarata dalla Sentenza suddetta, ma nella somma soltanto di scudi* 28. *resto di capitale fruttifero alla ragione del* 4. *per* 100. *l'anno. Limita pertanto, e ristringe la condanna di che nell'appellata Sentenza a carico del Baglini all'indicata somma di Sc.* 28. *e più ai frutti decorsi alla suddetta ragione del quattro per cento dal* 24. *Novembre* 1823. *in poi, e decorrendi sino all' effettivo pagamento.*

Ed attesa la mutua vittoria compensa fra le parti le spese del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dall' Illmo. Signore

Antonio Magnani *Auditore*

DECISIONE XVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Reassuntionis Appellat. diei 22. *Aprilis* 1833.

IN CAUSA

TICCIATI E PIERACCINI E CARDUCCI

PROC. MESS. AURELIO BOSSINI — PROC. MESS. FABIO PIERACCINI

ARGOMENTO

Per quanto il termine ad appellare agli effetti devolutivi sia di rigore di mesi sei, con tutto ciò possono accadere dei casi, pe' quali resti sospeso, o preservato, i quali casi non si trovano determinati dal Regolamento di Procedura, ma dalle antiche Leggi, e consuetudini Toscane, che sono capaci a completare le disposizioni della procedura.

SOMMARIO

1. *Spirato il termine di sei mesi stabilito dalla Legge ad appellare agli effetti devolutivi, non avrà più luogo questo rimedio, se pure il detto termine non sia stato sospeso, o preservato nei casi determinati dalla Legge.*

2. *La spirazione del termine di sei mesi ad appellare non dipende dalla decorrenza del tempo, ma dalla inesistenza ancora di quei casi, ne' quali per determinazione di Legge, resta il termine stesso preservato.*

3. *I casi determinati dalla Legge, nei quali può rimanere preservato il termine di sei mesi ad appellare, non debbono rintracciarsi esclusivamente nel Regolamento di Procedura, ma sono quelli ancora che il gius Civile, e Canonico designano come capaci ad operare questa preservativa.*

4. *La Legge, che può somministrare i casi capaci a preservare il termine ad appellare, deve rintracciarsi nel complesso delle antiche leggi, e consuetudini Toscane.*

5. *L'antiche Leggi Toscane sono destinate secondo l'Art.* **1124.** *a completare le disposizioni della Procedura, che deve attendersi nell'andamento dei Giudizi.*

6. 7. *Il Giudizio di deserzione d'appello sospende il termine ad appellare agli effetti devolutivi.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Dottor Massimiliano Ticciati sotto dì 23. Luglio 1832. appellò da una Sentenza proferita dalla R. Ruota di Arezzo il dì 19. Luglio 1831. e sotto dì 22. Agosto 1832. proseguì avanti questo Supremo Consiglio il rinnuovato appello, deducendo nel 19. Novembre 1832. gli opportuni gravami dall'appellata Sentenza inferitili.

Sotto dì 6. Marzo 1833. gli appellati sigg. Auditor Carlo Carducci, Dott. Fabio Pieraccini, Federigo Lucii, Dott. Domenico Mori, e Margherita Centeni negli Albergotti domandarono la reiezione del detto rinnuovato appello, deducendo, e giustificando, che l'appellata Sentenza era stata opportunamente notificata ad Istanza di Messer Tarquinio Grossi procuratore incaricato dalla Graduatoria Ticciati a tutti i creditori aventi interesse in detta graduatoria e che i referti delle seguite notificazioni di detta Sentenza seguite in Arezzo, erano stati registrati in piè del di lei originale il dì 25. Novembre 1831. e dell'ultima lettera responsiva portante il referto delle notificazioni avvenute fuori di Arezzo pervenuta alla Cancelleria della Regia Ruota di detta città erasi fatto il registro il dì 26 Dicembre 1831.

Per lo che ritenendo come termine *a quo* per appellare la divisata Sentenza all'effetto devolutivo, quest'ultima epoca del dì 26. Dicembre 1831. si faceva osservare che l'appello dal Dottor Massimiliano Ticciati interposto il 23. Luglio 1832. era stato interposto fuori dei sei mesi assegnati dalla Legge.

Per interesse d'altronde del Dottor Massimiliano Ticciati si faceva osservare come egli aveva già precedentemente ed anco all'effetto sospensivo appellata la Sentenza della Regia Ruota di Arezzo con Scrittura dei 23. Dicembre 1831.

Che con Scrittura del dì 11. Giugno 1832. gli appellati avevano domandata avanti questo Supremo Consiglio la deserzione dell'appello.

Che questa deserzione era stata dichiarata con Decreto del 6. Luglio 1832. Decreto notificato al Dottor Massimiliano Ticciati non prima dei 17. di detto mese, ed anno.

Quindi si sosteneva, che il termine di sei mesi per appellare la divisata Sentenza Ruotale all'effetto devolutivo rimaneva circondato, e so-

speso dalla Domanda di deserzione di appello in atti esibita per parte degli appellati li 11. Giugno 1832. e così 15. giorni precisamente avanti lo spirare del semestre.

Che questo termine estremo dei sei mesi, residuato a quindici giorni, non aveva ripreso il suo corso prima del 17. Aprile 1833. epoca della notificazione del menzionato Decreto di deserzione d'appello, e così il 23. Luglio 1832. aveva appellata detta Sentenza nel termine dei sei mesi prescritto dalla Legge.

Valutando il Supremo Consiglio i rilievi fatti per parte dell'appellante, fece plauso ai medesimi pei seguenti

Motivi

Attesochè sebbene l'articolo 705. dichiari che il termine ad appellare all'effetto devolutivo da qualunque Sentenza definitiva è circoscritto dal termine di rigore di sei mesi continui, che questo termine è perentorio dell'azione, e non mai sospeso neppure dalle ferie, pure al successivo articolo si dichiara in lettera, che questo rimedio non avrà più luogo, se non quando sia spirato il termine di sei mesi, e che questo termine non sia rimasto sospeso in ordine alle disposizioni degli articoli 711. e 712 o preservato nei casi determinati dalla Legge. « ivi » Spirato il termine « di sei mesi, non rimasto per quanto sopra sospeso, *o preservato nei* « *casi determinati dalla Legge*, senza che sia stato interposto appello « dal soccombente, non avrà più luogo questo rimedio. »

1

Ora il tenore di queste disposizioni autorizza a ritenere, che sebbene il termine di sei mesi ad interporre appello all'effetto devolutivo sia di rigore perentorio, e non sospeso neppure dalle ferie, pure questo linguaggio della Legge non è così assoluto da rendere improponibile ogni sospensione di questo termine semestrale, che anzi è indubitato, perciò che si legge nell' artic. 713. che la spirazione di questo termine non dipende dalla materiale decorrenza del tempo, ma dalla inesistenza ancora di quei casi, nei quali per determinazione di Legge, rimane il termine istesso preservato.

2

Quindi riconosciuto così, che la sanzione dell'art. 705. non è d'ostacolo per valutare la sospensione del termine di sei mesi a dedurre un appello in devolutivo, quando questo dipenda dal concorso di un caso, in cui dalla Legge preservato il termine ad appellare, fu facile ancora il riconoscere, che i casi determinati dalla Legge, nei quali può rimanere preservato il termine predetto, non devono rintracciarsi esclusivamente nel Regolamento di Procedura, ma sono quelli ancora, che il Gius Civile, e Canonico designa come capaci di operare questa preservativa, giac-

3

chè questa intelligenza viene comandata dalla indistinta menzione della Legge fatta dall'articolo 713. immediatamente dopo alla indicazione della sospensione, che dipende dal prescritto dei precedenti articoli del Regolamento di Procedura, mentre la relazione espressa ad essi avuta, e l'alternativa dichiarata fra la sospensione, che derivi, o dalla sanzione dei precedenti articoli del Regolamento di Procedura, o dalla preservativa del termine, che abbia vita nel concorso dei casi determinati dalla Legge, per non rendere inutile, contro tutti i principj di regolare interpetrazione questa espressa alternativa, conviene persuadersi, che questa alternativa stia a designare apertamente che la Legge, che può somministrare i casi, che a seconda di essa possono preservare il termine surriferito è una legge dal Regolamento di Procedura diversa, e deve invece rintracciarsi nel complesso delle antiche Leggi, e consuetudini vegliate nel Granducato,
4 giacchè queste Leggi, sono destinate in ordine all' art. 1124. a completare le disposizioni della Procedura, che deve attendersi nell'andamento dei Giudizi, secondo che in termini analoghi osserva *Ruginell. de appellat.* §. 10. *Gloss.* 1. *sub N.* 25. « ivi » Potissimum cum statu-
5 « tum dicat (terminum). *datum a jure, et ubi indultum fuerit*, et sic « ad juriscommunis dispositionem se remittat. »

Ma ciò stabilito, non fu difficile il ritrovare, che dalle antiche Leggi per preservare il termine prefinito alla interposizione dell'appello al devolutivo, si annoverava il giudizio sulla deserzione del già interposto appello, che fosse promosso dall'appellato medesimo, e ciò sul reflesso, che non può decorrere il termine ad adempire alle formalità dalla Legge prescritte, quando si disputa che al regolare adempimento di esse sia stato soddisfatto, secondo che ragionando degli effetti della disputa, che sulla deserzione incorsa di un appello di già interposto venga dall' appellato promossa, ottimamente fra questi effetti includono la sospensione del termine ad appellare. *Scacc. de appellat. quaest.* 12. *N.* 170. *Pac. Jordan. Elucubrat. lib.* 14. *Tit.* 26. *N.* 651. *T.* 3.

Or stabilito in diritto che il Giudizio di deserzione d'appello sospende il termine dalla Legge accordato alla interposizione del medesimo agli
6 effetti devolutivi, regolare venne a ravvisarsi quella riassunzione di appello, che agli effetti devolutivi il sig. Dottor Massimiliano Ticciati effettuò nel 23. Luglio 1832. dopo di che nel 6. Luglio 1832. dichiarato deserto l' appello già da esso precedentemente interposto nel 23. Dicembre 1831. era stata questa pronunzia notificata soltanto nel 17. Luglio 1832 Difatti nell' originale della Sentenza appellata dal signor Ticciati proferita dalla R. Ruota di Arezzo nel dì 19. Luglio 1831. il registro del rapporto della di lei notificazione fatta all' ultimo dei succumbenti si vede eseguito nel 26. Dicembre 1831. e così il termine dei sei mesi ad appel-

lare al devolutivo, se in ordine agli Articoli 705. e 706. del Regolamento di Procedura incominciò a decorrere dal dì 26. Dicembre 1831. veniva a spirare soltanto nel 26. Giugno 1832.

Ora avanti la scadenza di questo termine, e precisamente nel dì 11. Giugno 1832. i sigg. Carducci, e LL. CC. appellati esibirono la loro domanda di deserzione a riguardo dell'appello dal sig. Ticciati interposto nel 23. Dicembre 1831. e conseguentemente venne da questa domanda a rimaner sospeso il termine di sei mesi per tutto quel periodo, che dall'11 Giugno 1832. mancava al compimento dei sei mesi commensurati dal dì 26. Dicembre 1831. a seconda di ciò che è stato superiormente avvertito.

7

Nè questa sospensione alla decorrenza del termine dei sei mesi venne a cessare nel 6. Luglio 1832. in cui fu pronunziato sulla domandata deserzione, ma bensì potè cominciarsi a parlare della prosecuzione della decorrenza del termine dei sei mesi, dopo il 17. Luglio 1832. in cui fu fatta al sig. Ticciati la notificazione della dichiarata deserzione, mentre la natura di questa pronunzia è tale, che non può apprendersi compita l'Istanza introdotta colla domanda di deserzione, fino a che non sia notificato il Decreto, che sulla medesima faccia diritto, e che sia ridotto in stato di eseguibilità, rendendone di ciò persuasi il tenore istesso dell'art. 753. inquanto che permettendosi in esso all'appellante di riassumere l'appello al solo effetto devolutivo, non ostante la deserzione del precedente appello è questa una disposizione che necessariamente presuppone la effettuata notificazione della pronunzia di deserzione, giacchè il diritto all'appellante concesso, potendo da esso esperimentarsi, ed allora solo essendoli necessario l'esperimentarlo, quando l'appellato abbia fatto dichiarare la deserzione dell'appello, è chiaro perciò che la notificazione del Decreto, che accoglie siffatta istanza deve indispensabilmente dall'appellato eseguirsi, inquanto che è questo il mezzo legale, che induce nell'appellante la scienza di un fatto ad esso pregiudiciale, ed a cui la legge permette di provvedere con la riassunzione dell'appello, sempre che non sia decorso l'intero termine dei sei mesi dal dì del Registro del rapporto della notificazione della Sentenza, talchè non deve da questo suo diritto decadere, se non quando abbia la scienza certa, e sicura, che per la dichiarata deserzione gli si rende necessario il prevalersi del rimedio dalla Legge apprestatoli, semprechè il termine ad appellare non sia intieramente decorso.

Siccome poi nel caso attuale rimaneva all'11. Giugno 1832. giorno della domandata deserzione, il periodo di tempo fino al 26. Giugno 1832 per consumare il termine dei sei mesi, questo periodo di tempo fra l'11. ed il 26. Giugno non venne a decorrere, che posteriormente al 11. Lu-

glio 1832. dopo che, a tenore dell'art. 786. era ridotto eseguibile il proferito decreto di deserzione, e conseguentemente la riassunzione dell'appello eseguita nel 23. Luglio 1832. fu dal sig. Ticciati portata all'effetto prima, che dopo la dichiarata deserzione, fosse spirato il termine stabilito per la decadenza dal diritto di tornar di nuovo ad appellare all'effetto devolutivo, e meritava perciò di essere riconosciuta regolare la riassunzione suddetta.

Per questi Motivi

Dichiara doversi ammettere, siccome ammette al solo effetto devolutivo l'appello del Dottor Massimiliano Ticciati interposto con scrittura dei 23. Luglio 1832. contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota d'Arezzo il 19. Luglio 1831. nella Causa vertente fra detto signor Dottor Massimiliano Ticciati, ed i di lui Creditori; E dice perciò doversi rigettare, siccome rigetta l'istanza di reiezione del detto appello in atti esibita con Scrittura del 6. Marzo 1833. per parte dei sigg. Auditor Carlo Carducci, Dottor Fabio Pieraccini, Federigo Lucii, Dottor Domenico Mori, e della sig. Margherita Centeni negli Albergotti, quali solidalmente condanna nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Battista Brocchi *Presidente Rel.*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci,
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Consig.*

DECISIONE XVIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen Assicuration, diei 24. Aprilis 1833.

IN CAUSA

DE ROSETTI E SONNINO — PARIS SANGUINETTI E JACKER

PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI — *PROC. MESS. GIUSTI*

ARGOMENTO

Il Possessore della Polizza di Assicurazione stipulata *per conto di chi si sia* ha diritto alla condanna provvisoria contro gli Assicuratori del pagamento del capitale con cauzione dei tocchi di Sicurtà, ma non ha diritto, che la condanna sia estesa ai frutti, ed alla comminazione dell' arresto personale.

SOMMARIO

1. 2. *Al possessore della Polizza di Assicurazione stipulata* per conto di chi si sia *non può negarsi la condanna degli Assicuratori al pagamento provvisorio con cauzione dei Tocchi di Sicurtà*

3. *Quando la condanna degli Assicuratori al pagamento con cauzione dei Tocchi di Sicurtà è provvisoria, non può la stessa condanna estendersi alla comminazione dell'Arresto personale, ed al pagamento delle usure.*

4. *Le usure stanno sempre in correspettività dell' ingiusta renitenza e pervicacia del debitore Litigante a sodisfare i suoi obblighi.*

5. *La renitenza, e pervicacia del Debitore a sodisfare alle sue Obbligazioni male si conosce, e si determina in un Giudizio mero esecutivo provvisorio.*

6. *Il Regolamento di Commercio limita al solo pagamento dei capitali, e importare del Tocco di Sicurtà la provvisoria condanna degli Assicuratori.*

STORIA DELLA CAUSA

Messer Vannucchi espose per interesse dei suoi Rappresentati,

Che con Lettera di Alessandria d'Egitto del 14. Settembre 1832.,

il sig. Serpossian, commissionato del sig. Tomajean del Cairo, prevenne il sig. Pietro Santoni di Livorno, che andava a caricare sulla Nave Toscana la Marianna Carolina comandata dal Capitano Bassano, alla di lui consegna 37. balle tele larghe di Alessandria marcate I. P. e che un egual quantità sarebbe stata inviata al sig. Annibale de Rossetti commettendo di toccare le sicurtà.

Che il sig. Santoni toccò effettivamente le sicurtà per il concordato valore di Pezze 6300.

Che quattro furono le camere, che assicurarono cioè la compagnia il *Nettuno* diretta dal sig. Isach Sonnino, e Bonajuto Paris Sanguinetti, la compagnia *la nuova Unione* diretta dal sig. Giuseppe Saker, la compagnia *i Leali Assicuratori* diretta dai sigg. Dalgas e Ziegler, e la Compagnia di *Assicurazioni di Livorno* diretta dal sig. Is. Bembaron.

Che la sicurtà fu *fatta per conto di chi si sia*, e con la clausola senz' ordine e *comunque spieghino le Polizze di Carico.*

Che con Lettera del 21. Settembre 1832., il sig. Serpossian, scrisse al sig. Santoni, che le balle 37. tela non sarebbero state rimesse altrimenti alla di lui consegna, ma bensì a quella del sig. Rossetti; che se la sicurtà era stata toccata, questa si ritenesse per conto de' Rossetti.

Che il sig. Santoni avvisò la Casa Rossetti di Livorno, e d'ordine di questa, ne fù dato avviso alle Camere Assicuratrici, le quali sotto la Polizza di sicurtà riconobbero questa variazione.

Che accadde il naufragio della Nave Carolina sulle coste di Sicilia, e giunta il 7. Novembre la notizia in Livorno, il Santoni prevenne gli Assicuratori d'intendersela direttamente con il sig. Rossetti conforme consta, dalla firma dai medesimi apposta, sotto la Polizza di Sicurtà.

Che nel 12. Novembre successivo i Direttori delle tre Camere si dichiararono notiziati del sinistro, accettarono l'abbandono e promessero di pagare liberamente i tocchi.

Che il sig. Bembaron Direttore della Compagnia d'Assicurazioni di Livorno, che Esso pure aveva toccato sicurtà, non volle in via amicabile accettare la renunzia all'incetta, per cui fu forza al sig. Rossetti di adire la via Giuridica, e ne cominciò un Giudizio Ordinario avanti il Tribunale di Livorno.

Che scorso il termine legale il sig. Rossetti domandò agli Assicuratori che avevano accettato l'abbandono, il pagamento del tocco di sicurtà;

Che gli assicuratori dichiararono di non esser tenuti a questo pagamento, e si protestarono che allegavano a loro favore tutte quelle eccezioni, che aveva dedotte il sig. Bembaron nel Giudizio Ordinario.

Il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 18. Marzo 1833., condannò gli Assicuratori ed anche con arresto personale nel Giu-

dizio provvisorio al pagamento del tocco di sicurtà previa cauzione del sig. Rossetti.

Che da questa Sentenza interposero appello avanti questa R. Ruota i soli sig. Direttori della *Nuova Unione*, e *del Nettuno*.

Previa di fatti la dichiarazione d' urgenza, la Causa fù chiamata a discussione.

Messer Giusti per interesse dei suoi Rappresentati disse:

Che la Sentenza appellata era ingiusta.

1. Perchè non constava del risico della merce assicurata, in quantochè il sig. Tomajean del Cairo essendo il primitivo proprietario delle mercanzie, e queste essendo passate nel sig. Annibale Rossetti, la caricazione non aveva avuto luogo per parte della persona assicurata, e così la sicurtà riportata restava di niun effetto, dovendosi allora fare un nuovo contratto.

2. Perchè mancava la prova in Atti che il sig. Tomajean del Cairo dasse realmente ordine al sig. Serpossian di commettere al sig. Santoni la sicurtà delle Tele; che mancava l'ordine del sig. Rossetti di tener ferma la sicurtà per conto proprio; e che il defetto di un tale Ordine rendeva nulla la riportata sicurtà.

Che a comprovare sempre più che non era corso *risico* per parte degli Assicuratori faceva d' uopo reflettere che la Polizza di carico lungi dal parlare di N. 37. balle di Tele larghe di Alessandria, parlava anzi di balle 74. il che escludeva che il Contratto di Assicurazione riportato dai sigg. Pietro Santoni e C. possa applicarsi all'attuale caricazione.

Quindi concluse che piacesse alla Regia Ruota di revocare la Sentenza appellata, ossivero di rinviare le parti ad esaminare la cosa nel Giudizio Ordinario, con la condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali ec.

Messer Vannucchi replicò:

Che non si poteva muovere dubbio sull' esistenza del risico, tuttavolta, che gli Assicuratori accettando la renunzia all' incetta con l' Atto del dì 12. Novembre 1833. avevano in tal guisa convenuto della prova del risico, e si erano obbligati al pagamento liberamente.

Che era da avvertirsi che si trattava di Giudizio provvisorio nel quale per parte dei sigg. De Rossetti era stata offerta cauzione.

Che quando Santoni aveva stipulata la sicurtà non aveva denunziato punto per conto, o per interesse di chi l'aveva riportata, ma si era valso della clausola generica « *per conto di chi si sia* » in forza della quale chinque si trovi il Possessore della merce assicurata, ha diritto di repetere il tocco.

Che ammesso pur per vero, sebbene non sia provato, che il signor Tomajean abbia venduto le Tele al sig. Rossetti, e che il signor Rossetti

abbia per conto proprio fatta la caricazione, il sig. Rossetti è allora quel *chi si sia* di cui parla l'apoca di sicurtà.

Gli Assicuratori ignorando la persona del proprietario della merce, non avevano potuto contemplarla, e non potevano recusarsi di pagare l'ammontare degli avvenuti tocchi a chi si trovasse proprietario della merce.

Che bisognava avvertire che le merci che dal Cairo si spediscono a Livorno, bisogna prima inoltrarle ad Alessandria, per imbarcarle o quindi è sempre il Negoziante d'Alessandria che spedisce, per conto dell'Amico del Cairo.

Che resultava dagli Atti che il sig. Serpossian è stato sempre l'Amico ed il corrispondente del sig. Tomajean del Cairo, il quale ha fatte in di lui nome molte spedizioni di merci ordinandone in Livorno le sicurtà, ed il sig. Tomajean ha sempre approvata la di lui gestione.

Che in quanto al sig. Annibale Rosetti che si dice nuovo Proprietario esisteva l'Ordine del sig. Serpossian rappresentante Tomajean il quale ordinava di tener ferma la sicurtà per conto della Casa Rossetti.

Per questi motivi insistè per la conferma della Sentenza appellata con la condanna degli Assicuratori nelle spese giudiciali e stragiudiciali.

La Regia Ruota così decise.

MOTIVI

Attesochè all'oggetto di condannare gli Assicuratori in via di Giudizio provvisorio, e colla corrispondente cauzione da prestarsi per parte di chi agisce come creditore del tocco di sicurtà, secondo la Lettera e lo Spirito dell'Articolo 384. del vigente Codice di Commercio, è a noi sembrato nel concreto del caso più che bastante il concorso delle circostanze che i sigg. Rossetti, e Compagni Attori in causa sono i possessori della Polizza di assicurazione stipulata *per conto di chi si sia* dai signori *P. Santoni, e Compagni* in Livorno nel 26. Ottobre 1832: colle Compagnie Assicuratrici *il Nettuno e la Nuova Unione*; che i medesimi sigg. *Rossetti, e Compagni* presentano la Polizza di carico che mostra appartenere ad essi ed essere state imbarcate per loro conto il 24. Settembre in Alessandria di Egitto per Livorno le balle Tele larghe sulla Nave *Anna Maria Carolina* Capitano *Francesco Balsano* Toscano, combinando tutte queste indicazioni con quelle contenute nella suddetta Polizza di Assicurazione, e finalmente che notiziati i Direttori delle due Compagnie appellanti del sinistro della Nave Maria Carolina avvenuto sulle coste di Sicilia alla fine dell'Ottobre 1832. accettarono nel 12. Novembre successivo l'abbandono, e renunzia d'incetta fatta nell' interesse de' sigg. Rossetti e CC., ai quali gli Assicuratori medesimi si obbligarono pagare i respettivi tocchi senza lite nè eccezione veruna.

In conseguenza di tutto ciò seguendo le regole di diritto commerciale relative all'importanza ed efficacia della clausula *per conto di chi si sia*, *Azuni Dizionar. di Giurisprud. Mercantile parola Assicuranza* §. 20. *Casareg. de Commerc. disc.* 4. *Num.* 7. *et segg.* alla coincidenza ed uniformitá delle due Polizze di Assicurazione, e di carico *Rot. Gen. de Mercat. Dec.* 5. *Num.* 11. *Santern. de Assicuration. part.* 4. *Num.* 47. *Stracca de Assicuration. Gloss.* 10. *Num.* 5. *Ansald. de Commerc. disc.* 12. *Num.* 13. *Azuni Loc. cit.* §. 21. *Hevia de Commerc. Naval. Disc.* 14. *N.* 14. *et segg. Casareg. de Commerc. Disc.* 1. *Num.* 100. *et Disc.* 10. *Num.* 65., e agli effetti della accettata rinunzia d' incetta *Azun. cit. Dizion. parol. Abbandono di Nave ec.* §. 82, ci appariva inevitabile la condanna delle due Compagnie Assicuratrici al pagamento de' tocchi almeno in questo giudizio provvisorio *Card. De Luca de Credit. Disc.* 106. *Num.* 5. 2

Resta quindi riservato al Giudizio ordinario, e definitivo l' esame delle eccezioni che si presentavano di non poca indagine, sugli effetti giuridici del cambiamento del proprietario delle Merci da Tomajean del carico nella Casa Rossetti e CC. di Alessandria avvenuto dopo che era stata data dal signor Serpassion di Alessandria la Commissione ai sigg. Santoni, e Compagni di Livorno di fare assicurare le 37. balle Tele per interesse di detto Tomajean, e mentre di fatti i signori Santoni, e Comp. stipulavano l'assicurazione per conto *di chi si sia* in esecuzione di quella precisa commissione; ed ugualmente sulla retta intelligenza e sugli effetti di quanto osservarono i sigg. Santoni e Compagni, ed i signori Rossetti, e Compagni in Livorno sì fra Loro e sì con gli Assicuratori dopo il passato dominio delle Merci o balle di Tele da Tomajean in Rossetti.

Attesochè per altro quanto la Sentenza appellata meritava a parer nostro di esser confermata rapporto alla condanna delle due Compagnie Assicuratrici a pagare provvisoriamente e dietro cauzione i convenuti tocchi, altrettanto ci è sembrata dover andar soggetta a correzione e riforma non solo nell'Articolo della comminazione che ella contiene dell'Arresto personale contro i Direttori delle due Compagnie appellanti, poichè a questa parte della Sentenza hanno espressamentente rinunciato in Atti i sigg. Rossetti, e Compagni con Scrittura del dì 9. del corrente Aprile, ma anche nell' articolo che include nella condanna stessa a carico dei soccombenti gl'interessi decorsi dal dì 13. Febbrajo 1833. e decorrendi in seguito. Imperocchè primieramente si presenta in genere contratrio ad ogni equità ed estremamente duro in genere che un giudizio provvisorio, e che non può eseguirsi, se non dietro Cauzione del Creditore de' tocchi di sicurtà, e che aspetta perciò in seguito un giudizio definitivo, ove si abbia piena e intera cognizione delle eccezioni che posson militare a favore degli assicuratori, si debbano condannare gli assicu- 3

rati stessi anche alla prestazione delle usure, le quali stanno sempre in correspettività dell'ingiusta renitenza e pervicacia del Debitore Litigan-
4 te, a soddisfare a' suoi obblighi, renitenza, e pervicacia che mal può conoscersi, e determinarsi in un giudizio mero esecutivo provvisorio, in-
5 dotto soltanto per la maggiore celerità, e pel favore del Commercio. In secondo luogo poi è sopra di ciò troppo chiara la disposizione della Legge nell'Art. 384. del vigente Codice di Commercio che al solo pagamento del capitale, e importare del tocco di sicurtà limita la provvisoria condanna degli assicuratori. *L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignes dans les attestations. L'admission à la preuve ne suspend pas les condemnations de l' assureur au paiement provisoire de la somme asturée de donner caution.* come così egualmente la limitano gli Scrittori e i Tribunali, *Emerigon, Trattat delle Assicurazioni Tom. 2. Cap. 20. sez. 4. in fin. Dec. del*
6 *del Senato di Genova in Causa Gerzi e Schiaffino 18. Aprile 1825. nella Raccolta dell'Avvocato Gervasoni sess. 2. vol. 1. pag. 72.*

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Jsach Sonnino, e Bonajuto Paris Sanguinetti Direttori della Compagnia « Il Nettuno » e del signor Giuseppe Saker Direttore della Compagnia « la Nuova Unione » dalla Sentenza contro di essi ed a favore dei signori Annibale De Rossetti e CC. proferita dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno nel dì 18. Marzo 1833., quale Sentenza perciò conferma, colla dichiarazione per altro e limitazione che appresso.

Dice doversi avere per non opposta alla condanna di che nella Sentenza medesima contro i suddetti signori Direttori delle due Compagnie di Sicurtà la comminazione dell'arresto personale, alla quale hanno espressamente rinunziato in Atti i sigg. Rossetti, e Compagni appellanti; e doversi inoltre limitare, e ristringere siccome limita, e ristringe la condanna suddetta all' importare soltanto dei tocchi di Sicurtà nelle respettive somme di Pezze 2000., o Fiorini 6900., e di Pezze 400., o Fiorini 1380., senza estenderla agl'interessi sulle somme medesime decorsi e decorrendi. E della Sentenza appellata così modificata e corretta, ordina la libera esecuzione. E condanna gli appellanti sigg. Sonnino e Sanguinetti, e Saker nelle loro respettive qualità che in atti, in tre quarte parti delle spese tanto del passato che del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Sigg.

Antonio Magnani *Auditore Relatore.*
Tito Coppi *Auditore*, e
Niccolò Lami *Auditore del Governo.*

DECISIONE XIX.

SUPREMO CONSIGLIO

***Florentina Praetensae Nullitatis diei* 8. *Martii* 1833.**

IN CAUSA

SCIOR	E	VECCHI
PROC. MESS. CANDIDO GRASSI		*PROC. MESS. COSIMO VANNI*

ARGOMENTO.

Le Regie Ruote hanno piena Autorità di riunire gl' incidenti al Merito, e decidere gli uni, e l'altro con una sola Sentenza, quando gl' incidenti non sono pregiudiciali, nè capaci d' impedire l'introduzione di un Giudizio, o il progresso del medesimo.

SOMMARIO

1. 2. *Le Regie Ruote hanno autorità di riunire la decisione dell' Incidente non pregiudiciale al merito della Causa.*

3. 4. *Quando le Regie Ruote decidono con una sola Sentenza l' incidente, ed il merito, la Sentenza non è infetta del Vizio della Nullità, se non nel caso, che l' incidente potesse impedire il principio, o il progresso della Lite.*

5. 6. *Dal Decreto di riunione dell' Incidente al merito, può la Parte, che credesi aggravata reclamare per il capo dell'ingiustizia.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Scior domandò, che fosse dichiarata nulla una Sentenza della Ruota Civile di Firenze proferita sotto dì 30. Agosto 1832. per i seguenti Motivi.

1. Perchè in una Causa in cui si trattava dell'appello da una Sentenza del Magistrato Supremo del 15. Maggio 1832. che aveva dichiarato valido un Compromesso stipulato tra le Parti nella persona del signor

Francesco Bruchi, e non risoluto il Compromesso medesimo, la Ruota di Firenze aveva riunito al merito con Decreto del 21. Agosto 1832. l'incidente d'ammissione di prova Testimoniale, tendente a provare l'incapacità mentale del detto sig. Bruchi.

2. Perchè la Sentenza definitiva del 30. Agosto 1832. aveva pronunziato sul merito senza arrestarsi alla Domanda di disgiunzione del merito istesso del suddetto incidente, quale istanza di disgiunzione era stata fatta con una Scrittura precedente del 29. Agosto 1832.

3. Perchè con due Biglietti scritti dal sig. Scior al sig. Bruchi nel 16. e 23. Maggio 1831. il sig. Vecchi si dimostrava pronto a convenire in un sistema diverso da quello del compromesso nel sig. Bruchi, i quali Biglietti prodotti dal sig. Scior in questo terzo Giudizio non si poterono produrre nel Giudizio di seconda Istanza, atteso che la Ruota aveva pronunziato sul merito senza arrestarsi alla domanda di disgiunzione dell'incidente fatta dal sig. Scior.

Il sig. Vecchi appellato sostenne che non sussisteva il primo mezzo di nullità, in quanto che la legge dispone in lettera ed in coerenza di essa più volte ha deciso il Supremo Consiglio, che gl'incidenti non pregiudiciali come sono quelli dell'ammissione ad una prova possono riunirsi al merito, e che dopo il Decreto di riunione, non si può impedire la spedizione della Causa nel merito altro che coll'appello dal Decreto stesso, quale appello nel caso non essendo stato interposto dal signor Scior, la Ruota poteva validamente, e anzi doveva procedere alla spedizione della Causa nel merito.

Disse che non sussisteva il secondo mezzo di nullità in quanto che l'istanza di disgiunzione d'un'incidènte riunito, non può qualificarsi come un nuovo incidente, che meriti un separato Decreto di riunione, ma non può qualificarsi altro che come una repetizione delle istanze già fatte da una delle Parti rigettate dal Giudice, alla quale repetizione è nelle facoltà del Giudice stesso di arrestarsi, o nò.

E quanto al terzo mezzo di nullità il sig. Vecchi appellato sostenne che i due Biglietti prodotti dal sig. Scior non provano altro che una semplice trattativa tra le Parti di recedere dal Compromesso del sig. Bruchi, ma non provano il recesso medesimo, e che se il sig. Scior avesse creduto, che i detti Biglietti fossero stati influenti in Causa, avrebbe dovuto produrli nel Giudizio di seconda Istanza, e non deve imputare altro che a se stesso se non li ha prodotti in un Giudizio che è durato avanti le Ruota Civile di Firenze dal 18. Giugno 1832. giorno della prosecuzione d'appello, fino al 30. Agosto 1832. giorno della Sentenza definitiva della Ruota. Lo che posto era veramente singolare, che il sig. Scior deducesse un mezzo di nullità dalla non fatta produzione da lui stesso di questi due Biglietti, d'altronde inconcludenti.

Dopo di che il Supremo Consiglio pronunciò per i seguenti

Motivi

Attesochè tanto a tenore delle letterali disposizioni dell' *Art.* 201. del vegliante *Regolamento di Procedura Civile*, e del successivo Sovrano Rescritto *del dì* 9. *Febbraio* 1821. quanto a norma delle massime ripetutamente stabilite dal sistema di giudicare, non potendosi dubitare, che sia rilasciato al prudente arbitrio anche delle Regie Ruote di prime appellazioni, di riunire la decisione dell' incidente non pregiudiciale della Causa, necessariamente ne derivava che priva di qualunque fondamento si dovesse giudicare la nullità dedotta dal sig. Carlo Scior contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze nel dì 30. Agosto 1832.

1

Infatti la Regia Ruota avendo fatto uso dell'arbitrio alla medesima concesso dalle rammentate leggi, allorchè decretò la riunione dell' Incidente d' ammissione della prova Testimoniale promosso dal sig. Scior, al merito principale della Causa, con riservarsi la facoltà di poterlo decidere tanto separatamente, che unitamente, venne a manifestare senza equivoco che essa non aveva allora giudicato meritevole di separata decisione il promosso incidente; E quindi l' insistere avanti la stessa Regia Ruota, ed il richiamarla conforme fece il sig. Scior, a pronunziare per capo separato sull' Incidente medesimo, era lo stesso, che costringer la Ruota a dichiarare nuovamente quello, che già aveva dichiarato, era lo stesso che coartare li stessi Giudici, che pronunziarono la riunione dell'Incidente, a spiegare se questa stessa riunione doveva restare definitiva, o provvisoria, ed era lo stesso finalmente, che rimettere alla volontà dei Litiganti la facoltà, ed il mezzo di paralizzare quell'arbitrio che alli stessi Giudici veniva concesso dalle Leggi, mentre si comprende facilmente, che diverrebbe inutile per i Giudici il far uso di tale prudente arbitrio, se poi si dovesse ammettere, che dietro l' istanza dei Litiganti, essi dovessero ritrattare la decretata riunione dell' incidente al merito, e quindi dovessero procedere a deciderlo separatamente, conforme in casi del tutto analoghi stabilì il Supremo Consiglio nelle recenti Decisioni in Causa *Mangani, e Sorelli ne' Tei del* 19. *Marzo* 1832. ed in Causa *Betti, e Valsovano del dì* 11. *Febbraio* 1833.

2

Attesochè in questi termini essendo contraria alla disposizione della Legge la pretensione del sig. Scior diretta a costringere la Regia Ruota a separare quell' incidente, che la medesima aveva decretato doversi riunire al merito, ne segue che la stessa Regia Ruota avendo pronunziato sopra lo stesso incidente congiuntamente al merito principale della Causa, si prevalse di un diritto, che gli era concesso dalla Legge, e fece uso di

quell'arbitrio che le competeva, e perciò la di lei Sentenza non rimase infetta di nullità perchè non violò alcuna Legge relativa all'ordine dei Giudizi.

Attesochè le Decisioni dello stesso Supremo Consiglio, che si allegavano per parte del sig. Scior all'effetto di qualificare con l'autorità delle cose altre volte decise la nullità da esso pretesa, facilmente si ravvisavano non applicabili alla specialità del caso in esame, in quanto che veruna di esse stabiliva per massima la nullità di una Sentenza, che avesse pronunziato nel tempo istesso sul merito della Causa, e sull'Istanza di disgiunzione di un *semplice incidente* già riunito con precedente Decreto, ciò che giustamente si potesse dire in quei casi nei quali si trattasse di proprj, e veri *Incidenti pregiudiciali* di incidenti cioè capaci d'impedire l'ingresso, o il progresso della Lite.

4

Attesochè non meritava d'essere valutato all'odioso effetto d'indurre la controversa nullità, l'asserto inconveniente, che facevasi avvertire dal sig. Scior, l'inconveniente cioè, che quello dei Litiganti, il quale si credesse aggravato da un Decreto di riunione dell'Incidente al merito principale della Causa, se non potesse efficacemente ricorrere all'istanza di disgiunzione avanti l'istessi Giudici, che lo pronunziarono, non troverebbe nella Procedura, e nelle Leggi verun mezzo di provvedere al riparo del sofferto gravame. Poichè non sussisteva il preteso difetto di qualunque altro mezzo onde riparare il gravame, che possa arrecare il Decreto di riunione, mentre rimane sempre il rimedio di reclamare al Tribunale superiore dall'ingiustizia da quel Decreto, ogni volta che i Giudici, che la proferirono avessero fatto mal'uso di quell'arbitrio, che in tal materia le Leggi ad essi concedono, conforme avvertiva lo stesso Supremo Consiglio nelle menzionate Decisioni nella Causa *Mangani, e Sorelli ne Tei*, e nella Causa *Betti*, e *Valsovano*.

5

Attesochè per tanto mancando ogni reclamo per parte del sig. Scior, circa il mal'uso, che i Giudici Ruotali avessero fatto dell'arbitrio di che si tratta, e non essendovi d'altronde verun riscontro di questo stesso mal'uso nel concreto del caso, conveniva concordare, che allorquando il medesimo sig. Scior aveva preferito di ricorrere alla rammentata istanza di separazione, erasi sottoposto da se stesso a tutte le conseguenze di tale atto non consentaneo alle Leggi, perchè diretto a paralizzare quell'arbitrio, e quella facoltà, che le Leggi concedono ai Giudici relativamente alla decisione dell'incidenti non pregiudiciali, tanto unitamente, quanto separatamente dal merito principale della Causa.

6

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per il capo della nullità per

parte del sig. Carlo Scior dalla Sentenza della Ruota Civile di Firenze del 30. *Agosto* 1832. *proferita a favore del sig. Rocco Vecchi, quale dichiara valida a tutti gli effetti di ragione. E condanna il sig. Scior a favore del sig. Vecchi nelle spese della presente Istanza.*

Così deciso dagl'Illm. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Cosimo Silvestri *Relatore* Luigi Bombicci
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri.*

DECISIONE XX.

SUPREMO CONSIGLIO

Pontis Aerae Nullitatis diei 10. *Aprilis* 1833.

IN CAUSA

SOCCI E PARENTI

PROC. MESS. FELICE BOZZI — *PROC. MESS. TACCOLA VANNI*

Argomento

La rinunzia alla lite ossia fatta dall'Attore, o dal Reo Convenuto devè esser pura, e senza condizione alcuna, altrimenti dalla Legge è dichiarata nulla, ed inefficace.

Sommario

1. 2. *La rinunzia alla Lite o sia fatta dall'Attore o dal Reo Convenuto, deve esser pura, e libera, diversamente è nulla.*

4. *Quello dei Litiganti che rinunzia alla Lite, resta sottoposto al peso delle spese, ed il Rinunziatario acquista il diritto di ottenerne la tassazione.*

5. *La rinunzia alla Lite è inefficace se dalla Parte opposta non viene accettata.*

Storia della Causa

Il sig. Dottor Parenti appellò da una Sentenza proferita dal Tribunale di Pontedera sotto di 25. Giugno 1821. ad esso contraria, e favorevole a Giuseppe Frassi avanti la Ruota di Pisa, richiedendone la revoca anche contro Mess. Gaetano Socci, a favor del quale la Sentenza appellata, aveva, come Procuratore del Frassi, aggiudicate le spese del Giudizio per aver giurato di averle anticipate del proprio.

Credendo Messer Socci di non dover nè punto, nè poco figurare nel Giudizio di appello, con scrittura del dì 11. Luglio 1831. ne domandò al Tribunale di Pontedera il rigetto di questo appello, perciò che riguardava la di lui persona, citando a tale oggetto Messer Parenti all' udienza del dì 16. detto.

Comparve Messer Parenti negli atti e giustificando di avere mediante la prosecuzione del suddetto appello radicata la Giurisdizione nel Tribunale superiore domandò, che il Tribunale di Pontedera si dichiarasse incompetente, condannando mess. Socci nelle spese della domanda di rejezione d'appello.

Sulle istanze di Messer Socci il Tribunale di Pontedera con Decreto emanato alla detta Udienza del 16. Luglio rinviò le Parti avanti la Ruota di Pisa, e condannò Mess. Parenti nelle spese fatte dal dì 16. Luglio in poi a favore di Messer Socci contro il quale Messer Parenti aveva malamente insistito, che fosse condannato nelle spese della domanda di rejezione d' appello, mentre rapporto a ciò spettava a giudicarne alla Ruota di Pisa.

Messer Parenti con scrittura del dì 21. Luglio detto esibita nella Cancelleria dèlla Ruota Pisana renunziò all'interposto appello dichiarandosi pronto a pagare le spese, senza bisogno di accettazione, nè di tassazione, e con protesta, che quando Messer Socci fosse devenuto alla tassazione giudiciale, questa sarebbe stata pienamente a suo carico.

Successivamente a questa renunzia Mess. Parenti pagò una parte di spese, ricusandosi di pagare l'intiero richiesto, e dovuto a Mess. Socci, e in specie le spese della Scrittura di rejezione d'appello del dì 11. Luglio 1831. cosicchè il Dottor Socci dichiarò, e protestò nella ricevuta che erali stato fatto dal suo debitore un pagamento incompleto.

E siccome le Clausule, delle quali era accompagnata la renunzia toglievano al Dottor Socci il diritto per sperimentare giudicialmente le proprie ragioni, così intimò Mess. Parenti o fare l'intiero pagamento delle spese, altrimenti avrebbe formalmente domandata la inefficacia, e nullità della renunzia, per non essere libera, e pura qual'era comandata dalla Legge.

Essendosi Mess. Parenti reso contumace a tale intimazione, Mess. Socci domandò che piacesse alla Ruota di dichiarare nulla la renunzia suddetta, perchè accompagnata dalla condizione, che la renunzia non dovesse accettarsi, e dall'altra, che non potesse, se non a carico di lui Mess. Socci farsi il Giudizio di tassazione delle spese.

E contestata la Lite fra le Parti sulla nullità della renunzia avanti la Ruota di Pisa, questa con Sentenza del dì 20. Settembre 1831. la dichiarò nulla con la Condanna di M. Parenti nelle spese ec.

Interpose appello da questa Sentenza detto Mess. Parenti avanti il Supremo Consiglio, che decise nel modo che segue.

Motivi

Attesochè le disposizioni contenute nell'articolo 147. dell'attuale Regolamento di Procedura Civile prescrivono letteralmente, che la renunzia, che o l'attore, o il Reo si proponga di fare alla Lite, deve esser pura, e libera, dimodoche qualunque condizione, che alla medesima venga imposta induce la di lei nullità « ivi » La renunzia deve esser « pura, e libera, qualunque condizione della quale venga accompagnata « importa nullità della renunzia. »

1

Attesochè di fronte a tale disposizione, conveniva necessariamente concludere, che la renunzia all'appello emessa per parte del sig. Dottor Cesare Parenti con atto del 25. Luglio 1831. nella Causa pendente tra esso, e il sig. Dottor Gaetano Socci, doveva immancabilmente considerarsi nulla, poichè in essa contenevasi quella condizione appunto, che nella sua generalità era stata dalla Legge prescritta, e nel concorso della quale leggevasi la nullità di detta renunzia espressamente proclamata.

2

Attesochè non poteva dubitarsi, che la renunzia emessa dal ricordato sig. Cesare Parenti fosse condizionale, qualunque volta esso signor Parenti erasi protestato, che intendeva, che la medesima dovesse avere il suo effetto sotto la condizione negativa, che non dovesse procedersi alla tassazione delle spese, alle quali egli era sottoposto, meno che le spese dell'opportuno Giudizio di Tassazione si fossero da esso sig. Socci sopportate « ivi » Si protesta poichè se da detto sig. Socci sarà intentato il « Giudizio di liquidazione, questo debba essere a suo carico.

3

Attesochè una tal condizione tanto maggiormente doveva considerarsi efficace ad operare la nullità della ridetta renunzia, in quantoche invece di essere la condizione medesima consentanea alla disposizione della Legge, nel qual caso talvolta non si considera una vera, e propria condizione, era invece alla Legge totalmente contraria; mentre essa dispone espressamente, che il renunziatario acquista il diritto di far tassare le spese che avrà sofferte, conforme prescrive l'articolo 155. del detto Rego-

lamento di Procedura « ivi « Il Renunziatario acquista fino dal momen-
« to dell'accettazione della renunzia il diritto di far tassare le spese, che
« avrà sofferte ».

Attesochè alla validità della precitata renunzia faceva pure ostacolo la dichiarazione fatta dal Renunziante sig. Dottor Cesare Parenti il quale erasi protestato, che la di lui renunzia dovesse aver vita « ivi » senza bisogno dell'atto di accettazione; poichè l'efficacia giuridica della renunzia alla Lite sostanziasi precisamente nell'atto di accettazione, mancando il quale la detta renunzia viene dalla Legge espressamente considerata come contradetta, per quanto litteralmente dispone l'art. 153. del più volte rammentato Regolamento di Procedura « ivi » Se non verrà accetta-
« ta espressamente la renunzia nei sopsascritto termini, si avrà per contradetta.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dottor Cesare Parenti dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota di Pisa sotto di 20. *Settembre* 1831. *ad esso contraria, e favorevole al sig. Dottor Gaetano Socci, la conferma perciò in tutte le sue parti, e ne ordina la piena esecuzione secondo la di lei forma, e tenore; e condanna il suddetto sig. Dott. Cesare Parenti nelle spese tanto giudiciali, che stragiudiciali della presente Istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *President*
Luigi Matani, *Relatore*, e Cosimo Silvestri *Consiglieri*

DECISIONE XXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen Desertion. Appellat. diei 13. *Martii* 1833.

IN CAUSA

GIGLIOLI E VALSOVANO

PROC. MESS. CESARE DAZZI — *PROC. MESS. MICHELE BONELLI*

Argomento

Nelle cause commerciali il Feriato Autunnale non sospende il corso ai termini, perciò si da luogo alla deserzione dell'appello, se dentro i termini soliti, non vengono dall' appellante dedotti i Gravami, ed allegati gli Atti della passata Istanza.

Sommario

1. *Quando l' appellante nei termini stabiliti dalla Legge non deduce i Gravami, nè allega gli atti della prima Istanza, può l'appellato domandare la deserzione dell'appello, imposta dalla Legge.*

2. 7. *Nelle cause di commercio le Ferie non ne sospendono il corso, e si osserva intorno a queste la legge del* 13. *Ottobre* 1814.

3. *La Legge del dì* 23. *Settembre* 1815. *in vece di derogare alla Legge del* 14. *Ottobre* 1814. *relativamente alla sospensione del corso dei termini nelle cause commerciali, la conferma chiaramente circa al Feriato Autunnale.*

4. 5. *Il Tribunale di Commercio di Firenze e gli altri Tribunali dello Stato sono dalla Legge a riguardo delle Cause Commerciali totalmente parificati.*

6. *I Tribunali, ad eccezione di quello di Commercio sono autorizzati a decidere nel tempo del Feriato Autunnale col voto di un solo Giudice.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale Civile, e Consolare di Livorno del 13 Agosto 1832. fu condannato il sig. Antonio Valsovano, anche con arre-

sto personale, a favore del sig. Gio. Francesco Giglioli al pagamento di L. 375. ammontare della senseria allo stesso sig. Giglioli dovuta per la vendita a sua mediazione avvenuta de' piedi 25000. cubi di legname di quercia squadrati fra detto sig. Valsovano, ed il sig. Giovanni Olderigo Walser, più negl' interessi di detta somma dal dì della domanda, e nelle spese.

Da questa Sentenza interpose appello il sig. Valsovano nel 22. Agosto 1832. nel 6. Settembre successivo proseguì l'appello, ma non si diè cura di notificarlo, ed il sig. Giglioli nel 21. Settembre nominò Procuratore, e nel dì 11. Ottobre successivo domandò la deserzione di detto appello per mancanza di deduzione di Gravami.

Si oppose il sig. Valsovano sostenendo non esser decorsi i termini a dedurre i Gravami non tanto perchè la prosecuzione d'appello non era notificata, e dal giorno di tale notificazione incominciava il termine a dedurre i Gravami, quanto perchè il feriato autunnale aveva sospeso il termine a tal deduzione.

Fu replicato opportunamente dal sig. Giglioli, che l'omissione di qualunque premura per parte del sig. Valsovano, ed anzi la di lui volontaria, ed apposita mancanza della notificazione della prosecuzione, operava, per le massime oramai stabilite in proposito, che il termine a dedurre i Gravami incomincia dal dì dell' esibita della prosecuzione, che il feriato autunnale non sospendeva i termini ad appellare, proseguire gli appelli, e dedurre i Gravami nelle cause commerciali, e fu insistito per la domandata deserzione.

La Regia Ruota di Pisa con Sentenza del 15. Ottobre 1832. dichiarò incorsa la provocata deserzione, ed avendo il sig. Valsovano anche da questa Sentenza appellato, e riproposti in appello avanti il Supremo Consiglio i due medesimi fondamenti sopra enunciati, fu la questione risoluta come segue.

MOTIVI

Attesochè dal semplice riscontro degli atti processuali posti in essere per parte del sig. Antonio Valsovano nella causa vertente tra esso, e il sig. Gio. Francesco Giglioli la quale fu a favore di questo, e contro quello risoluta in prima istanza con sentenza emanata dal Tribunal Civile, e Consolare di Livorno fino del dì 17. Agosto del decorso anno 1832. stata quindi dal soccombente sig. Antonio Valsovano appellata avanti la R. Ruota di Pisa; rimane chiaramente giustificato, che mentre l'atto di prosecuzione di appello fu dallo stesso sig. Valsovano esibito nel dì 6. Settembre 1832. non fu quindi a tutto il dì 11. del successivo mese di Ottobre fatta da Esso la deduzione dei Gravami, nè l'allegazione degli atti della prima Istanza.

Attesochè a ragione in questa posizione di fatto potè l'appellato sig. Gio. Francesco Giglioli domandare che l'interposto appello fosse dichiarato deserto, poichè era oramai decorso il termine prescritto dall'attuale Regolamento di Procedura a dedurre i Gravami, o riprodurre, o allegare gli atti di prima istanza, nel qual caso la pena della deserzione viene dal detto Regolamento espressamente imposta, conforme dispone l'articolo 751.

Attesochè all'effetto di declinare le conseguenze della deserzione prescritte dall'antedetto articolo 751. non era valutabile la considerazione con tanto impegno magnificata per parte del sig. Antonio Valsovano, che cioè dal termine surriferito conveniva prelevare tutto il tempo decorso nel feriato autunnale, nel quale, a forma della Notificazione del dì 23. Settembre 1815. dell'I. e R. Consulta resta « ivi » sospeso il corso « dei termini delle Cause tanto ordinarie, quanto sommarie, e resterà « sospeso a tutti gli effetti di ragione il termine stabilito all'interposizio- « ne degli appelli, ne sarà ammesso alcun atto, sia per introdurre nuove « cause, sia per proseguire quelle già iniziate salve le seguenti eccezioni.» Poichè per la retta risoluzione dell'attuale controversia, non bisognava arrestarsi unicamente a quanto leggevasi ordinato dalla sopradetta Notificazione a riguardo del feriato autunnale, ma conveniva di più il constatare quanto in rapporto al detto feriato era stato da altre leggi ordinato, onde potere dietro il combinato esame dell'una, e dell'altre rettamente concludere quale delle leggi emanate a riguardo del feriato autunnale spiegasse nella risoluzione della Causa la sua decisiva influenza, mentre è certo, e bene lo insegna la costante esperienza di tutti i tempi, che mille sono le leggi preordinate a disporre di una stessa identifica materia e che molti ugualmente sono i casi, che a riguardo di detta materia devono determinarsi secondo che rimangono subordinate al disposto delle une, e dell'altre Leggi, sempre che tuttora rimanga simultaneamente in vita in qualche determinato rapporto il loro disposto, il che particolarmente avviene, quando dopo le antiche Leggi altre in progresso ne vengono emanate, le quali non inducono riguardo alle prime o in tutto, o in parte o una espressa, o una implicita deroga.

Attesochè ritenuto questo concetto era pur troppo indubitato, che altra Legge pure esisteva in Toscana, la quale aveva in modo speciale disposto del Feriato Autunnale, ed era questa la Legge del 13. Ottob. 1814 la quale in questo rapporto leggevasi così concepita al §. 81. « ivi » Le « Ferie non sospenderanno il corso delle esecuzioni degli ordini di giusti- « zia, e delle Sentenze, ne delle Cause sommarie, e di commercio.» L'esame di questa Legge richiamava ripetesi dietro i riflessi superiormente enunciati, a riconoscere se a questa piuttosto che alla successiva di so-

praiudicata del 23. Settembre 1815. conveniva ricorrere per la risoluzione della Causa, assumendo l'esame se questa a quella avesse riportato un'esplicita, o implicita deroga, esame però, che conveniva instituire ritenuto per indubitato il fatto, che la causa vegliante infra il sig. Giovan Francesco Giglioli, e il sig. Antonio Valsovano era una causa assolutamente commerciale come per tale era stata concordata dal costante, ed uniforme contegno dei collitiganti, e per tale riconosciuta dai giudici della precedente istanza.

Attesochè nella percorrenza di queste due Leggi ha il Supremo Consiglio creduto, che la prima di esse, vale a dire la Legge del 13. Ottobre 1814. dovesse nell'attualità del caso servire di norma alla decisione dell'attuale controversia, inquanto che non sia stato mai alla medesima derogato relativamente alle Cause commerciali dalla successiva Legge, o sia Notificazione del 23. Settembre 1815. e che, in conseguenza debba
2 attendersi la di lei disposizione ove al surriferito articolo 81. dispone, che le ferie non sospendono il corso delle cause di Commercio.

Attesochè in fatti portata la più attenta considerazione sopra la detta Legge del 23. Settembre 1815. e tutte nel loro contesto prese in esame le disposizioni nella medesima contenute, comparve all'istante di tutta evidenza, e chiarezza, che la Legge predetta anzichè avere inteso, o voluto derogare nei rapporti del feriato autunnale relativamente alle cause commerciali alla precedente Legge del 13. Ottobre 1814. intese, e volle tutto all'opposto confermare, e ratificare quanto da essa era stato ordinato, mentre all'Art. 6. questa Legge, che altro oggetto non si propose che quello di statuire ciò che credè più conveniente rapporto alle ferie autunnali, e che in questa veduta prescrisse espressamente, che nel tempo di dette ferie doveva rimaner sospeso il corso dei termini delle cause, conforme resulta dal §. 2. della detta Legge «ivi» In detto tempo resterà « sospeso il corso dei termini delle Cause tanto ordinarie, quanto somma« rie; » passò quindi nel successivo §. 6. a dichiarare, che colle sue precedenti disposizioni non intendeva di derogare alle Leggi, e ordini veglianti in materia commerciale « ivi ». Ne con esso s'intenderà derogato alle « Leggi, ed ordini veglianti in materia commerciale. » Che è quanto dire non intendeva di derogare alla legge del 13. Ottobre 1814. la quale ordi-
3 nava, che il corso dei termini delle Cause non rimaneva sospeso dalle ferie.

Attesochè non poteva meritare attenzione il riflesso dedotto per parte del sig. Valsovano, il quale appoggiato alle parole iniziative del ricordato §. 6. della Notificazione del 23. Settembre 1815. ove sta scritto «ivi» « Il presente Regolamento non comprenderà il Tribunale di Commercio « di Firenze » avesse solo rapporto alle cause pendenti avanti questo Tri-

« bunale, mantenuto in vigore la disposizione della precedente Legge del 13. Ottobre 1814. e che all'opposto avesse alla medesima inteso di derogare relativamente alle altre Cause, le quali, o in prima, o in seconda istanza fossero state sottoposte alla risoluzione di Tribunali diversi, fra le quali appunto doveva annoverarsi la causa pendente tra esso, e il signor Gio. Francesco Giglioli, poichè esaminate le disposizioni suddette nel di loro intiero contesto, conforme esigeva il dovere, dietro il disposto della notissima Legge *Incivile ff. de Legibus*, fu ben facile il persuadersi, che la Notificazione suddetta volle sottrarre dalla sua censura non il solo Tribunale di Commercio, ma bensì tutti gli altri Tribunali eziandio avanti i quali fosse pendente la cognizione delle cause Commerciali. Di fatti comunque il detto §. 6. diriga direttamente in primo luogo le sue parole al Tribunale di Commercio di Firenze. « ivi » Il presente Regolamento « non comprenderà il Tribunale di Commercio di Firenze» prosegue immediatamente, e per modo di continuata orazione a dichiarare, che non s'intenderà con esso derogato alle Leggi, e ordini veglianti in materia commerciale, che resteranno nel loro pieno vigore in tutti i Tribunali di Toscana. « ivi » Ne con esso s'intendera derogato alle Leggi, e ordini ve« glianti in materia commerciale, che resteranno nel loro pieno vigore in « tutti i Tribunali di Toscana » Un modo di esprimersi in guisa sì fatta dimostra a lume di giorno, che il Tribunale di Commercio in Firenze, e gli altri Tribunali del Granducato furono a riguardo delle Cause commerciali avanti di essi promosse totalmente parificati, cosicchè non può in ragione formarsi di essi un differente Giudizio, ed una diversa determinazione. 4

Attesochè se a questo difforme giudizio, ed a questa diversa determinazione si oppone la lettera della Legge, molto più ancora vi resiste lo spirito della medesima, la quale avendo preordinate le sue disposizioni per il lodevole oggetto di favorire il Commercio alla più celere, e più sollecita spedizione delle cause commerciali, non può ragionevolmente supporsi che abbia poi voluto restringere questo salutevole oggetto al solo Tribunale di Commercio di Firenze, e non estenderlo ugualmente agli altri Tribunali incaricati della cognizione delle cause commerciali. 5

Attesochè non deve, ne punto ne poco far meraviglia, che l'artic. 6. della ricordata Notificazione, laddove con parole distinte, chiare, ed univoche dispone che essa non comprende nella di lei censura il Tribunale di Commercio « ivi » Il presente Regolamento non comprenderà il Tribu« nale di Commercio di Firenze » non abbia poi usato lo stesso linguaggio relativamente agli altri Tribunali Toscani, poichè le parole a riguardo di detti Tribunali adoprate in progresso in detto articolo sono del tutto uniformi, corrispondenti, ed identiche a quelle riguardanti il detto Tribunale di Commercio « ivi » Non s'intenderà derogato alle Leggi, ed or-

« dini veglianti, in materia commerciale, che resteranno nel loro pieno « vigore in tutti i Tribunali di Toscana » poichè la naturale importanza delle ridette espressioni, porta necessariamente a concludere, che tanto le une, che le altre esigono la stessa intelligenza, mentre è indubitato, che tanto è il dire, che una Legge non comprende un Tribunale nominatamente designato, quanto il dire, che con detta Legge non s'intende derogato alle precedenti Leggi relative ai rimanenti Tribunali di Toscana.

Attesochè la Notificazione ridetta presenta nel suo contesto la giusta ragione per cui essa dispose nominatamente del Tribunal di Commercio di Firenze con farne una espressa menzione, e solo dispose degli altri generalmente con distinta sebben però identica locuzione, e questa rilevasi dall'osservare, che a riguardo del Tribunal di Commercio essa volle che le cause pendenti avanti di esso fossero decise col voto di tutti i Giudici, che lo compongono, laddove a riguardo degli altri Tribunali dispose espressamente che queste sarebbero state risolute col voto di un solo giudice « ivi » I quali ad eccezione del detto Tribunale di Commercio di
6 « Firenze sono autorizzati a decidere nel tempo del feriato autunnale col « voto di un solo Giudice. »

Attesochè meno la sopraindicata differenza comparisce indubitato che la Notificazione del 23. Settembre 1815. sottrasse dalla di lei disposizione nel rapporto delle cause commerciali non tanto il Tribunale di Commercio, quanto tutti gli altri Tribunali di Commercio incaricati della cognizione delle cause, e che volle mantenere nel loro pieno vigore tutti gli ordini, e Leggi precedenti, fra le quali perciò che riguardava l'attuale controversia era più particolarmente meritevole di considerazione la precedente Legge del 13. Ottobre 1814. la quale all'articolo 81. dispone « ivi » Le ferie non sospenderanno il corso delle esecuzioni degli ordini
7 « di Giustizia, e delle Sentenze, ne delle cause sommarie, e di Com« mercio. »

Attesochè il Supremo Consiglio non credè di deflettere da tale opinione in veduta della Decisione emanata nella causa Collacchioni, e Ugazzi inserita nel Tomo 27. del Tesoro del Foro Toscano in ordine la Decisione 39. che come puntuale allegavasi a propria difesa dal sig. Antonio Valsovano, poichè ritenuto in fatto, che la causa attuale essendo stata per parte del Difensore abilissimo del sig. Giglioli trattata, e discussa colla
8 maggiore estenzione, e colla più esatta analisi delle leggi emanate in materia, richiamò esso necessariamente il Consiglio ad approfondire il suo più maturo esame sulla questione attuale dietro la scorta sia delle regole di ragione, sia delle disposizioni legislative emanate in proposito, sia infine della giusta, e regolare interpetrazione di cui erano queste suscettibili senza arrestarsi alle cose giudicate poste in essere in forza di una sola, ed

unica decisione era osservabile che in quella fu, a differenza del caso attuale considerato specialmente il sistema che doveva adottarsi allorchè la causa era già passata all' esame dei superiori Tribunali Civili, e non quando trattavasi di trasportare avanti detti Tribunali la Causa medesima, come resulta dai motivi, che precedettero la di lei dispositiva, qual differenza escludeva la necessità di applicare al caso attuale la dichiarazione nella medesima contenuta.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato, e ben giudicato dalla Sentenza della R. Ruota di Pisa del 16. Ottobre 1832. quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti, ordina doversi la medesima eseguire secondo la sua forma, e tenore, ed il sig. Antonio Valsovano condanna a favore del signor Francesco Giglioli nelle spese anche della presente Istanza.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani *Rel.* e Cosimo Silvestri *Consiglieri.*

DECISIONE XXII.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Litterar. Cambi diei 21. *Augusti* 1833.

IN CAUSA

BAROCOS E PRATO

PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI — *PROC. MESS. GIUSEPPE DEL ROSSO*

ARGOMENTO

Il Debitore di recapiti Mercantili, convenuto in Giudizio, non può proporre utilmente alcune eccezioni se prima non fa il Deposito richiesto dalla Legge del 23. Novembre 1818. e se propone l'eccezione dell' in-

competenza, può questa dal Tribunal di Commercio esser decisa contemporaneamente al merito.

Sommario

1. 2. *Quando si tratta di affari Commerciali non si ascolta altra eccezione che quella di non essere il Debitore Negoziante, se pure non è stato fatto dall' Opponente il Deposito secondo la Legge del* 23. *Novembre* 1818.

3. *Non può conoscersi dell' ammissibilità delle Posizioni nelle Cause Commerciali se non è fatto il Deposito.*

4. *Non è vietato, che nelle Cause Commerciali si possa uno eodemque Decreto decidere del Merito, e Incidenti, senza premettere di questi a quello la riunione.*

5. 6. *Quando il Reo convenuto propone l'eccezione dell' incompetenza del Tribunale di Commercio, questi potrà decidere contemporaneamente sulla questione dell'incompetenza, e sul merito.*

Storia della Causa

Sotto dì 16. Aprile 1833., il signor Ermenegildo Prato emesse a favore del sig. Moisè Galligo tre pagherò alla scadenza di mesi tre formante in tutto la somma di Lire 10,000., ossiano Fiorini 6000. valuta ricevuta in contanti.

Nel dì 19. successivo i detti pagherò furono dal sig. Galligo girati al sig. Abramo Barocos « *valuta ricevuta in conto.* »

Detti Pagherò furono protestati alla scadenza.

Nel dì 18. Luglio il sig. Barocos trasmesse precetto a pagamento al sig. Prato in ordine alla Legge del 1818.

Si rese opponente il sig. Prato sostenendo che non era Negoziante, e che il sig. Barocos doveva considerarsi come un Mandatario del sig. Galligo, attesochè la Clausola *valuta in conto* non importava il vero sborso del valore della Lettera di Cambio; che quindi era necessario chiamare a Causa il sig. Galligo.

Successivamente produsse un plico di posizioni contro il signor Barocos, e fece istanza per la loro ammissione: e con scrittura dello stesso giorno domandò poi che si sospendesse la Causa, atteso l' avvenuto fallimento del sig. Galligo, mentre era spirato il mandato nel signor Barocos.

Il sig. Barocos sostenne la qualità di Negoziante nel sig. Prato, e la sua legittimità a stare in Giudizio impugnando la qualità di Procuratore, Galligo, che gli attribuiva il sig. Prato.

Il Tribunale dei Bagni a S. Giuliano con Sentenza del 13. Agosto corrente, dichiarò riuniti al merito i due promossi incidenti di posizioni, e di sospensione del Giudizio, e revocando l'opposizione ordinò la prosecuzione degl'Atti esecutivi.

Da questa Sentenza interpose appello per il capo della Nullità, e dell'Ingiustizia, il sig. Prato avanti la Regia Ruota di Pisa.

Chiamata la Causa Mess. Del Rosso, espose:

Che la Sentenza era nulla inquantochè il signor Barocos doveva considerarsi come un Mandatario del signor Galligo, per la Clausola *valuta in conto.*

Che essendo dichiarato il fallimento del sig. Galligo era venuto a spirare il Mandato nel sig. Barocos, e in conseguenza era stata nullamente proferita la Sentenza.

Che era nulla altresì inquantochè il primo Giudice, aveva disprezzato la declinatoria del Foro opposta, mentre il sig. Barocos doveva adire il Tribunale dei Bagni, come Tribunale Civile, e non già come Tribunale di Commercio.

Che il sig. Prato non era Negoziante, giacchè aveva cessato di esser tale: concluse che piacesse alla Regia Ruota dichiarare nulla la Sentenza appellata, et quatenus ingiusta con la revoca della medesima, e con la condanna del sig. Prato nelle spese Giudiciali e Stragiudiciali.

Messer Vannucchi replicò:

Che la qualità mercantile nel debitore era provata da due Sentenze proferite nel dì 26. Luglio 1832. dal Tribunale dei Bagni, che una proferita alle istanze del sig. Console Manteri, e l'altra alle istanze del sig. Sleyter, quali Sentenze lo avevano condannato all'arresto personale, ed erano state dal sig. Prato accettate.

Che non costava della cessazione della qualità mercantile, mentre non si vedeva che ciò costasse per mezzo di Atti positivi, come l'inserzione in Gazzetta.

Che un fatto smentiva l'asserzione del Debitore, poichè constava che nel 30. Aprile 1833. e così posteriormente all'emissione dei paghèrò in disputa, il sig. Prato era stato condannato al pagamento con arresto personale dallo stesso Tribunale dei Bagni, per un pagherò di Lire 770. alle istanze della Compagnia la Fenice di Livorno.

Che nessuna altra eccezione poteva opporsi che il defetto di qualità mercantile quando si agiva con la legge del 1818. ed in conseguenza erano inutili in questo Giudizio tutte le altre eccezioni dedotte dal signor Prato, come repetutamente aveva avvertito la Giurisprudenza dei nostri Tribunali.

Che ciò premesso non si poteva parlare di nullità di Sentenza in

quantochè l'Art. 110. e l'atro del Codice di Commercio stabilivano che la clausola *valuta in conto*, era atta a fare la prova del valore somministrato.

Che ciò poi era repetutamente stabilito dagli Scrittori alla materia; ed in special modo dal Rogron, Pardessus, Dalloz l'opinione dei quali aveva prevalso nei Tribunali Francesi; e concluse per la conferma della Sentenza appellata con la condanna nelle spese giudiciali e stragiudiciali.

La Regia Ruota considerate le ragioni delle Parti decise nel modo che segue:

Motivi

Attesochè, senza avere prima eseguito il Deposito a norma dell'articolo terzo della Legge del 23. Novembre 1818. non poteva ascoltarsi verun'altra eccezione opposta per parte del sig. Ermenegildo Prato debitore dei tre recapiti mercantili, che in atti, posseduti dal sig. Abram Barocos giratario del sig. Moisè Galligo, a meno che l'unica eccezione della mancanza in esso Prato della qualità di negoziante *Art. 7. della citata Legge* 23. *Novembre* 1818. come, applicando queste altrettanto savie, ed

1 utili, quanto chiare, e incavillabili disposizioni legislative, hanno tante volte deciso i Tribunali Toscani *Supremo Consiglio di Giustizia in causa Raffo, e Lavagna nel Tes. del For. Tosc. T.* 30. *Dec.* 1. e specialmente questa Ruota nostra *in causa Ceccarelli, e Doupoy* 2. *Giugno* 1825. *Tes. del Foro Toscano T.* 15. *pag.* 444. in Causa *Racach, e Baranes del dì* 7. *Novembre* 1828. *nel Tes del For. Tosc. T.* 22. *pag.* 345. *in causa Arbib, e Bacry del* 24. *Dicembre* 1828. *in Causa Fenzi, e Dunn* 14. *Decembre* 1831. *e in Causa Marrazzi, e Botti* 17. *Dicembre* 1831.

Attesochè la obiettata mancanza della qualità di negoziante nel sig. Prato rimaneva evidentemente eliminata, ed esclusa dalla forza di più regiudicate, che lo hanno qualificato appunto per negoziante, resultanti tali regiudicate da due Sentenze emanate dal Tribunale dei Bagni a San Giuliano nel 26. Luglio 1832. ad Istanza respettivamente del sig. Niccola Manteri, e del sig. Giuseppe Sleyter, e da un altra Sentenza emanata ad Istanza dei sigg. Ambron Bacry dal medesimo Tribunale il 30. Aprile 1833. e così quattordici soli giorni dopo che esso sig. Prato firmò i Biglietti, o Cambiali, di cui oggi si tratta, quali Sentenze tutte accettò egli senza interporre appello, e sottoponendosi alla loro esecuzione. In conseguenza niuno ostacolo impediva il doversi ordinare, come fece la Sentenza, che si rivede il proseguimento degli atti esecutivi iniziati dal sig. Ba-

2 rocos.

Attesochè quanto il reclamo per la pretesa ingiustizia, altrettanto era

insussistente il reclamo per la pretesa nullità dal sig. Prato dedotto contro la Sentenza appellata. Imperocchè ciò, che egli diceva di mancanza di legittimità di persona nel sig. Barocos come attore in Giudizio, derivandola dalla irregolarità asserita, e supposta da esso Prato della girafatta da Galligo al medesimo Barocos, costituiva, a vero dire, una eccezione riguardante il merito della giustizia, più, che della validità della Sentenza, ed a conoscere della quale eccezione ostava la mancanza del deposito, secondo quanto abbiamo notato di sopra. Nè miglior fondamento di nullità presentava il riflesso di avere il Giudice colla Sentenza appellata deciso, senza preventivo Decreto di riunione, insiem col merito i due così detti incidenti elevati dal sig. Prato, l'incidente cioè, delle posizioni e più poi l'incidente della sospensione della causa, e dell'incompetenza del Tribunale di Commercio; Imperocchè primieramente a conoscere dell'ammissibilità delle posizioni era di ostacolo la mancanza del Deposito, poichè se tale mancanza impediva il prendere cognizione delle eccezioni dedotte dal sig. Prato, doveva egualmente ostare a conoscere dell'ammissibilità delle Posizioni, che si portavano innanzi per costituir base a quelle eccezioni non ammissibili. Oltre di ciò, poi non è vietato nelle vertenze commerciali il decidere *uno eodemque Decreto*, e merito, e incidenti senza premetterne l'espressa riunione, per Decreto separato, e distinto; lo che rimane troppo bene dimostrato dal vedersi che può in tal guisa essere perfino rigettatata la opposta declinatoria del Foro, come siamo per rilevare. 3

Attesochè infatti rispetto all'eccezione d'incompetenza opposta dal sig. Prato ella non era propriamente, che la necessaria conseguenza dell'unica eccezione deducibile nel Giudizio esecutivo di pagamento di Cambiali o sia dell'eccezione della mancanza nel debitore della qualità di commerciante. Or sarebbe troppo implicante, ed assurdo il pretendere, come pretendeva in sostanza il sig. Prato, che dall'opporre questa unica eccezione, di cui la Legge del 23. Novembre 1818. permette in lettera al Tribunale di Commercio adito in via esecutiva pel pagamento di Cambiali, e recapiti mercantili, il prendere cognizione « *Art. 7. della citata Legge* » dovesse costituire una eccezione d'incompetenza, e rendere così incapace veramente il Tribunale stesso a conoscerne, senza una preventiva pronunzia, da dover poi passare in reiudicata, che eliminasse simile declinatoria. Con ciò si perderebbe essenzialmente l'utile, e necessario oggetto della celere realizzazione delle Cambiali, mediante il corso spedito degli atti esecutivi ordinati dalla detta Legge del 1818. e si contrarierebbe, e distruggerebbe manifestamente l'aperta disposizione dell'articolo 21. del Regolamento per i Tribunali di Commercio che dispone che « *Nel caso, che dal reo convenuto, sia proposta prima di ogni al-*

tra l'eccezione declinatoria dell'incompetenza; il Tribunale potrà de-
cidere con una medesima Sentenza tanto sulla eccezione declinatoria,
5 *quanto sul merito, purchè ciò si faccia per mezzo di due dichiarazioni*
distinte, e motivate. »

Attesochè il tenore del referito *Art.* 21. esclude la necessità ne' Tribunali di Commercio della precedente riunione dell'incidente al merito, e dilegua nel concreto del caso ogni ombra di nullità, ed irregolarità rispetto alla Sentenza appellata, mentre in essa principiò il Giudice dal
6 riunire anzi gli incidenti al merito, e quindi con dichiarazione distinta rigettò ragionatamente tali incidenti, e infine pronunziò sul merito.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Ermenegildo Prato dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Abram Barocos proferita dal Tribunale de' Bagni a San Giuliano come Tribunale di Commercio il dì 13. *del corrente Agosto* 1833. *qual Sentenza perciò dichiara valida, e giusta, e la conferma pienamente, ordinandone la libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore; E condanna l'appellante sig. Ermenegildo Prato nelle spese giudiciali, e stragiudiciali di questa seconda Istanza da liquidarsi.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Aud. Rel.*, Tito Coppi *Aud.*

DECISIONE XXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Sequestri diei 27. *Martii* 1833.

IN CAUSA

FRANCIOLI E ARETINI

PROC. MESS. PIETRO GAETA — PROC. MESS. FELICE BOZZI

Argomento

Il termine ad appellare non comincia a decorrere dal momento in cui viene sodisfatto ad una condizione apposta nella Sentenza, dall'adempimento della qual condizione ne dipende l'eseguibilità; ma ha il suo principio dal giorno, che viene legittimamente notificata la stessa Sentenza.

Il sequestro fatto sopra le rendite di un Parrocco non si conferma, se non in quella parte, che sono superiori ai di lui alimenti.

Sommario

1. *Principia a decorrere il termine ad appellare dal giorno della notificazione della Sentenza, e non dà quello dell'adempimento di una condizione, alla quale era vincolata l'eseguibilità della stessa Sentenza.*

2. *L'eccezioni modificative sono sempre deducibili anche nell'esecuzione della Sentenza.*

3. *Il sequestro fatto sopra le rendite di un Parrocò vecchio, e bisognoso si conferma soltanto per quella somma, ch'è superiore alla congrua conveniente al di lui mantenimento.*

Storia della Causa

Il Tribunale di Castiglion Fiorentino sotto dì 12. Gennaio 1832. emanò Sentenza del seguente tenore « Semprechè per parte del sig. Ca-

« nonico Vittorio Francioli nel termine di giorni otto, da quello della no-
« tificazione della presente Sentenza venga prestato il giuramento nelle
« solite forme di aver celebrato, come ha asserito nella sua dimostrazio-
« ne il numero delle 33. Messe pro populo nei giorni festivi durante l'e-
« conomia della vacata Chiesa di Val di Chiò, e di avere adempito a
« tutte le altre incombenze, per le quali ha portato le relative partite
« nella sua dimostrazione prodotta colla Scrittura de' 13. Settembre 1831
« condannò, e condanna il sig. Don Pietro Aretini, a dare, e pagare al
« sig. Lorenzo Francioli cessionario del sig. Canonico Don Vittorio Fran-
« cioli suddetto la somma, e quantità di L. 268. più le spese ec. »

Questa Sentenza fu notificata al succumbente Aretini nel 7. Febbraio 1832. epoca nella quale fu registrato in piè dell' originale della Sentenza il rapporto della seguita notificazione. Scorsi dieci giorni dal dì di un tal registro, fu, previa citazione, prestato dal sig. Canon. Vittorio Francioli il giuramento ordinato dalla surriferita Sentenza.

Quindi il sig. Don Pietro Aretini interpose appello dalla Sentenza medesima con Scrittura del dì 7. Marzo 1832.

Il sig. Francioli ritenendo questo appello come efficace al solo effetto devolutivo sotto dì 16. Giugno 1832. sequestrò per mezzo del Tribunale di Castiglion Fiorentino presso, e nelle mani del sig. Andrea Rosi le raccolte che potessero farsi nei poderi lavorati da Pietro Marchesini, e da Francesco Materassi, e nelle terre tenute a mano dal sig. Aretini proprietario de' due Poderi medesimi, onde con questo mezzo sodisfarsi del credito di L. 268. e spese tassate. E sequestrò inoltre per l' oggetto medesimo nelle mani del sig. Giuseppe Ferrati ogni somma di denaro, che esso riteneva, ed era per ritenere per la prestazione annua che doveva al detto sig. Aretini

Si rese opponente a questo sequestro il sig. Aretini sostenendo del medesimo la nullità, in quanto il suo appello sostenevasi da esso efficace ed atto a sospendere l' esecuzione della Sentenza appellata.

Così fu contestata una disputa avanti il Tribunale di Castiglion Fiorentino, nella quale, per parte del sig. Francioli, si sosteneva la validità del sequestro, perchè l'appello interposto dalla Sentenza del 12. Gennaio essendo posteriore al termine dei giorni dieci dal dì della notificazione della Sentenza, non poteva essere efficace all' effetto sospensivo, e perciò era la Sentenza suddetta in stato di legittima esecuzione; mentre al contrario per parte del sig. Aretini si sosteneva, che l' appello interposto dalla enunciata Sentenza era efficace anche all' effetto sospensivo, e perciò quella non era in stato di legittima esecuzione, e non potevasi in conseguenza confermare il sequestro stato fatto dal sig. Lorenzo Francioli.

Il Tribunale di Castiglion Fiorentino con Sentenza de' 17. Luglio 1832. accolse le istanze del sig. Aretini, ravvisando l'appello da esso in-

terposto come efficace anche all' effetto sospensivo, mentre trattandosi di una Sentenza accompagnata da una condizione, ritenne, che il termine ad appellare doveva misurarsi dal dì dell'adempita condizione, e perciò dichiarò nullo, e intempestivo il sequestro, che a carico del signor Aretini aveva fatto il sig. Francioli.

Da questa Sentenza interpose appello il sig. Francioli avanti la Regia Ruota di Arezzo sostenendo, che quando dell' appellata Sentenza del Tribunale di Castiglion Fiorentino era stato fatto il registro del rapporto della seguita notificazione nel 7. Febbraio 1832., da questo giorno soltanto doveva misurarsi il termine per interporre l'appello all' effetto sospensivo, e quindi quello, che dal sig. Aretini era stato interposto nel 7. Marzo, non poteva considerarsi valutabile, che al solo effetto devolutivo nulla potendo influire per adottare un diverso concetto, che la detta Sentenza fosse accompagnata dalla condizione del giuramento, quasichè frattanto che questa condizione non si fosse verificata, non potesse incominciare a decorrere il termine della di lei appellabilità, imperocchè questa condizione, che formava parte delle dichiarazioni in quella contenute, sebbene potesse fino al di lei compimento sospendere la eseguibilità della Sentenza, nulla per altro influir poteva sulla detta appellabilità, la quale misurar dovevasi unicamente dalla decorrenza dei termini dalla Legge stabiliti: E che conseguentemente quando l'appello del sig. Aretini era stato interposto fuori del termine atto a produrre gli effetti sospensivi, e quando dopo il lasso di questo termine aveva il sig. Francioli adempita quella condizione, d' onde dipendeva la esigibilità del proprio credito, nessun legittimo ostacolo poteva ulteriormente incontrarsi, affinchè questa Sentenza sortisse la sua esecuzione, e così ravvisar si dovesse legittimo il sequestro commesso in ordine alla medesima.

Il sig. Aretini riproponendo i mezzi di difesa già sviluppati rilevò ancora a tal uopo, che con detto sequestro erano rimaste investite tutte le diverse rendite, ed assegnamenti alimentari del Debitore sequestrato, per cui un Parroco ottuagenario trovavasi privo d' ogni mezzo di sussitenza contro il disposto delle Leggi Civili, e Canoniche, onde concorreva una ragione di più perchè questo sequestro dovesse revocarsi.

Sopra queste nuove deduzioni replicò il sig. Francioli in primo luogo, che la somma sequestrata in mano del sig. Ferrati non proveniva in veruna guisa dalle rendite Parrocchiali di Petreto, ma invece dalla prestazione di un Legato lasciato al sig. Aretini da un suo autore, e che sebbene fossero col sequestro investite anche le dette rendite Parrocchiali, ciò per altro era stato fatto fino alla concorrenza della somma di cui egli era creditore, in modo che il pagamento di questo credito restar doveva al sig. Aretini più che a sufficienza per la sua sussistenza, e quindi insisteva per la revoca dell' appellata Sentenza.

La Ruota di Arezzo con Sentenza de' 9. Agosto 1832., sul reflesso che il Regolamento di Procedura prescriveva, che l'appello da qualunque Sentenza doveva interporsi nel termine di dieci giorni dal dì del rapporto della notificazione della Sentenza, che questa regola procedeva anche nelle Sentenze condizionali, considerò l'appello interposto dal sig. Aretini dalla Sentenza de' 12. Giugno, efficace al solo effetto devolutivo, dichiarò una tal Sentenza eseguibile, e perciò essersi potuto dal sig. Francioli commettere il sequestro a carico del sig. Aretini. E quanto al dedotto benefizio della competenza non essendo stati dal sig. Aretini giustificati gli estremi necessari a provarsi per esservi ammesso, accordò al medesimo un riservo.

Da questa Sentenza appellò il sig. Aretini al Supremo Consiglio, dal quale fu confermata per i seguenti,

Motivi

Attesochè male opponevasi il Parroco Aretini alla eseguibilità della Sentenza contro di lui proferita dal Tribunale di Castiglion Fiorentino nel 17. Luglio 1832. in quanto sosteneva, che il termine per interporre appello da questa pronunzia non poteva computarsi dal giorno dell'avvenuta legittima notificazione della Sentenza medesima, siccome litteralmente vien prescritto dal vegliante Regolamento di Procedura nel combinato disposto degli Articoli 706. 715. e 716., ma dal giorno invece nel quale per parte dell' appellato era stata adempita quella condizione, cui era vincolata la eseguibilità medesima.

Attesochè ciò che sia di questa eseguibilità quando dal sig. Francioli si fosse voluta dedurre all'esercizio prima di aver prestato quel giuramento, senza di cui non poteva il suo credito aver legittima sussistenza, non poteva d'altronde esser trattenuta dal sig. Aretini per l'appello da esso interposto dalla Sentenza predetta oltre quel termine, che solo dalla Legge è riconosciuto abile a produrre l'effetto sospensivo, dopo la di lei legittima notificazione, mentre l'adempimento della condizione del giuramento, la quale immedesimavasi colla sostanza delle dichiarazioni espresse nella Sentenza medesima, niuna influenza spiegar poteva per designare un diverso incominciamento del termine ad appellare, che la Legge ha espressamente limitato, e circoscritto alla detta legittima notificazione, siccome nel preciso tema delle Sentenze condizionali vien disposto dal *Testo nella Legge Si quidem* §. 5. *ff. quando appellandum sit*, ed a questo fanno eco i repetenti, fra i quali *Fabr. in Cod. Lib.* 7. *Tit.* 27. *defin.* 6 *Richer. Jurispr. Univ. Lib.* 4. *tit.* 34. §. 938.

Attesochè quello peraltro, che non poteva essere operato dal serotino appello interposto dal sig. Aretini, poteva d'altronde operarsi per la

deduzione da esso fatta avanti i Giudici a quo, e ripetuta avanti di noi del Benefizio della competenza, in ordine al notissimo *Capit. Odoardus de Solution.*, mentre aprendo questo benefizio l'adito ad un'eccezione modificativa è questa sempre deducibile anche nella esecuzione della Sentenza.

2

Attesochè in questo speciale rapporto, per quanto i passati Decidenti giustamente si astenessero dall'accoglier le domande subalterne del Parroco Aretini, inquanto non venne fatta da esso la giustificazione di quegli estremi, senza il concorso dei quali non può essere utilmente allegabile questo benefizio, per lo che non poteva il medesimo restar disonerato dalla total condanna delle spese, che venne in quella istanza a di lui carico pronunziata, pur non ostante avendo compite queste giustificazioni nel giudizio attuale, per le quali poteva ragionevolmente credersi, che le rendite della sua Parrocchia non oltrepassassero, o di poco almeno quella congrua, che viene assegnata ai Parrochi dalle Leggi, che ci governano, e che oltre di queste rendite egli non aveva de' particolari proventi, che l'annua prestazione di scudi 25. derivante dal di lui Patrimonio clericale. Come venne appreso dal Supremo Consiglio, avuto specialmente riguardo all'età molto avanzata di questo Parroco, ed ai suoi conseguenti maggiori bisogni, che le intere rendite Parrocchiali occorressero per il suo sostentamento, e che quindi dovessero considerarsi esenti dal sequestro, massime non essendo esclusa negli atti la di lui buona fede, così restò persuaso d'altronde, che nelle rimanenti sue risorse derivanti dalla detta annua prestazione delli scudi 25. dovesse il sequestro tenersi fermo, e confermarsi, onde sopra queste, che eccedevano la misura dei convenienti alimenti, potesse il creditore sig. Francioli ottenere quella completa sodisfazione dei suoi crediti, che era compatibile colla di loro progressiva esazione. *De Luc. de alienat. disc.* 38. *N.* 12. *Celtagn. de benefi. deduct. neeg. quaest.* 10. *fallut.* 6. *N.* 35.

3

Attesochè dopo le premesse considerazioni non poteva giustamente disonerarsi il sig. Aretini dalle spese anche dell'attual Giudizio, almeno fino all'epoca, in cui vennero da esso allegate, e prodotte quelle giustificazioni, che rendevano in parte ammissibile il da esso implorato benefizio, e da quest'epoca soltanto sembrò al Suprempo Consiglio meritevole una qualche modificazione la condanna nelle spese successive in proporzione però dell'ottenuta vittoria.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto dal sig. Pietro Aretini Parroco di S. Andrea a Petreto sotto di 3. *Settembre* 1832. *dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Arezzo sotto di* 9. *Agosto* 1832., *dice*

il sequestro commesso dal sig. Lorenzo Francioli a carico del detto sig. Aretini con atto del 16. Giugno, essersi dovuto, e doversi limitare, siccome limita a quelle somme, che inallora si ritenevano, e che potranno in seguito ritenersi dal sig. Giuseppe Ferrati per dipendenza dell' annua prestazione di scudi 25. da esso dovuta allo stesso signor Aretini fino alla total sodisfazione del credito dal detto sig. Francioli reclamato, in ordine alla Sentenza del Tribunale di Castiglion Fiorentino del dì 12. Gennaio 1832. passata in stato di legittima esecuzione, ed alle spese a quella successive, e perciò essersi dovuto il detto sequestro in questa parte soltanto confermare, siccome lo conferma. Dichiara poi doversi revocare, siccome revoca lo stesso sequestro per ogni rimanente.

E tenute ferme a carico del sig. Aretini le spese della passata istanza, e quelle non meno dell'istanza attuale fino alla esibizione della Scrittura di contestazione, allegazione, e produzione del 2. Marzo 1833.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*,
Baldassarre Bartalini *Rel.*, e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri*.

DECISIONE XXIV.

REGIA RUOTA DI SIENA

Collen. Validitatis Sent. et separationis causae diei 2. *Martii* 1833.

IN CAUSA

SABOLINI E BASSI

PROC. MESS. GIUSEPPE CORSINI — *PROC. MESS. NICCOLA VEGNI*

ARGOMENTO

L'istanza di separazione della causa principale da quella di rilevazione non può formar soggetto di un vero e proprio incidente da doversi

promuovere nelle forme in proposito prescritte dal Regolamento di Procedura.

Può la causa principale essere separata da quella di rilevazione, quando la principale è appoggiata a un titolo chiaro, e quella di rilevazione ha bisogno contestare degl' incidenti, o sieno promossi per parte dell'attore, o del convenuto in rilevazione.

SOMMARIO

1. *La domanda di separazione della causa principale da quella di rilevazione non può formare un Giudizio incidentale trattabile nelle forme stabilite dal Titolo 4. Parte* 1. *del Regolamento di Procedura.*

2. *L' Incidente consiste in un articolo disputabile nel corso della lite, risguardante il merito della causa in passato.*

3. *Il termine minore degli otto giorni voluto dall' Art.* 191. *di detto Regolamento non è un termine sostanziale del Giudizio da poter viziare l' intero processo.*

4. *La procedura non essendo introdotta, che a mero vantaggio dei litiganti, non è obbligatoria che nelle parti sostanziali del Giudizio, e in quelle nelle quali l' omissione è sottoposta alla nullità.*

5. *In forza dell' Art.* 255. *può separarsi la causa principale da quella di rilevazione, quando la principale viene appoggiata a titolo chiaro, e quella di rilevazione ha bisogno di contestare degl' incidenti.*

6. *Il suddetto Art.* 255. *essendosi servito della parola* contestare *è venuto a stabilire, che la separazione delle due cause deve aver luogo non tanto quando gl' incidenti sono promossi dagli attori, quanto dai convenuti in rilevazione.*

7. *Contestare nel senso legale significa unione dell' attore, e del reo insieme avanti il Giudice.*

8. *Quando per ipotesi il citato Articolo ammettesse la separazione nel caso che gl' incidenti fossero promossi dall' attore in rilevazione, averebbero luogo nel caso inverso gli effetti della parità di ragione.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. cav. Prior Giuseppe Sabolini di Colle con sua Scrittura esibita nel Tribunal Vicariale di detta città, sotto dì 26. Luglio 1832. domandò contro Vincenzo Bassi figlio ed erede di Giovanni Bassi mallevador solidale del premancato Francesco Buccianti l' immissione in salviano di diversi beni, previa peraltro la canonizzazione del suo credito in fiorini 1050.

Pietro, Giovanni, e Adriano fratelli Buccianti nella qualità di figli

gli ed eredi del defunto Francesco Bucciami, chiamati in rilevazione dal suddetto Vincenzio Bassi, dopo aver dichiarato, che detto loro Padre, il quale di fronte al sig. Prior Sabolini figurava come debitor principale, non era che un semplice prestanome, produssero delle posizioni, le quali furono ammesse con Decreto de' 25. Settembre di detto anno.

Il sig. cav. Sabolini aspettar non volendo quel tempo che poteva occorrere per risolvere il Giudizio di rilevazione, e vedendo che il suo diritto era appoggiato a un titolo chiaro, domandò, ed ottenne, con Sentenza de' 27. di detto mese di Settembre che fosse separata la causa principale da quella di rilevazione, canonizzato il suo credito contro del Bassi, e ordinata l' immissione in salviano dei beni spettanti a quest'ultimo.

Si appellò il Bassi da detta Sentenza pretendendola nulla, ed ingiusta; la Ruota la confermò in tutte le sue parti per i seguenti.

MOTIVI

Sulla pretesa nullità.

Attesochè appellatosi il Bassi dalla Sentenza del Tribunale Vicariale di Colle de' 27. Settembre 1832. pretese, che la medesima fosse infetta del vizio di nullità nell' opinione in cui era, che la domanda di separazione di causa dovesse formare un Giudizio incidentale trattabile nelle forme prescritte dal Tit. 4. Par. 1. del Regolamento di Procedura.

Attesochè il sig. cav. Prior Sabolini col richiedere la predetta separazione non volle istaurare un Giudizio incidentale da doversi trattare nel modo che sopra, ma intese soltanto richiamare il Giudice a risolvere la causa con più sollecitudine, e indipendentemente da quella di relevazioze; nè per ottenere la separazione era obbligato formare un' incidente, inquantochè la separazione, la quale può essere ordinata colla Sentenza definitiva, non è succettibile di un vero e proprio incidente, che consiste in un articolo disputabile nel corso della lite, e risguardante il merito della causa in passato.

Attesochè quando ancora fosse stato necessario, che il sig. cav. Sabolini per ottenere la separazione della sua causa da quella di rilevazione avesse dovuto istaurare un Giudizio incidentale nelle forme stabilite dal Tit. 4. di detto Regolamento, non per questo credè la Ruota, che l'appellata Sentenza fosse attaccabile per il capo della nullità.

Ed in fatti l' addebito, che in questa ipotesi averebbe potuto darsi al sig. cav. Sabolini sarebbe stato quello di avere accordato al Bassi, per spiegare le sue conclusioni sull' articolo della separazione, un termine minore degli otto giorni prescritti dall' Art. 191. di detto Regolamento; e siccome questo termine non sarebbe uno di quei termini sostanziali del Giudizio, non avrebbe potuto far viziare l' intero processo, e rendere per

questo motivo nulla l'appellata Sentenza, *Vant. de nullit. sentent. in Rub. ex defect. processus N.* 59, ed oltre a ciò siccome la procedura introdotta a mero vantaggio dei Litiganti non è obbligatoria che nelle parti sostanziali del Giudizio, e in quelle nelle quali vien prescritta l'osservanza sotto pena di nullità; ma non già indistintamente in tutte le disposizioni, le quali per non avere un'istesso grado d'importanza, sarebbe veramente contrario alla ragione l'esigerne l'esecuzione col medesimo rigore. 4

Sul Merito.

Attesochè fosse certo in fatto, come è stato di sopra rilevato, che il sig. cav. Sabolini agiva nel Giudizio principale in forza della singrafa dei 10. Agosto 1805. dal Bassi non impugnata, e che i fratelli Buccianti, contro dei quali lo stesso Bassi domandato aveva la sua rilevazione, si erano accinti provare con mezzi sussidiari, che il loro defunto Padre non era il debitor principale, come figurava nella singrafa, ma un semplice prestanome, chiara da questo fatto medesimo ne emergeva la conseguenza, che la causa principale promossa dal sig. Sabolini poteva essere separata da quella di rilevazione in forza del disposto dell'Art. 255. del Regolamento predetto, per la ragione che il sig. Sabolini aveva appoggiata la sua domanda *a un documento costituente un chiaro e certo diritto, senza dar luogo a prove sussidiarie*, che dall'altra parte il Bassi per giustificare il suo diritto alla rilevazione aveva *bisogno di contestare degl'incidenti.* 5

Attesochè l'accurato Difensore del Bassi pretendeva, che il precitato Art. 255. fosse una limitazione alla regola generale di ritenere unite le cause di rilevazione a quella dell'attore nel principale, e che questa limitazione avesse luogo nel solo caso in cui il convenuto nel principale fosse obbligato per ottenere la sua rilevazione a promuovere degl'incidenti, e non al diverso caso, come quello del suo rappresentato, che il convenuto nel principale tragga la sua prova diretta dallo stesso documento dell'attore, e che i chiamati in rilevazione, per escludere questa prova sieno obbligati istaurare degl'incidenti; ma quanto fosse inattendibile questo supposto era facile ravvisarlo dalla lettera, e dalla ragione motrice chiaramente espressa in quel medesimo articolo.

Per ammettere l'accennata supposizione conveniva, che l'articolo suddetto, quando parla dei rilevatori avesse detto, è dall*altra parte per giustificare il diritto alla respettiva rilevazione i rilevatori avessero bisogno di promuovere o d'istaurare degl'incidenti;* ma essendosi al contrario servito della dizione *contestare* è venuto a stabilire, che la separazione della causa deve aver luogo non tanto nel caso che gl'incidenti sieno promossi da quello che domanda la rilevazione, quanto nell'altro caso, che sieno istaurati per parte dei chiamati in rilevazione; poichè la 6

parola *contestare* nel senso legale altro non significa che unione di volontà dell'attore, e del reo insieme avanti il Giudice per questionare sopra un determinato oggetto, *Cap. Relatum. de offic. deleg. et Leg. unica Cod. de lit. contest.*; ma ciò che fa togliere qualunque dubbio in questo proposito è quello che in ambedue i suddetti casi si verifica la stessa ragione di equità chiaramente espressa nel medesimo articolo, e che è quella di non prolungare *sia per l'esame e decisione degl'incidenti, sia per gli appelli, che potrebbero aver luogo dalle Sentenze incidentali in danno di quelli, che avessero un'azione spedita contro i loro obbligati direttamente*.

Attesochè nell'ipotesi in cui il rammentato Art. 255. ordinasse la separazione delle cause nel caso che gl'incidenti fossero elevati per parte di coloro, i quali domandano la rilevazione, averebbero in questa ipotesi luogo gli effetti della parità di ragione, che sarebbero quelli di estendere il disposto di quell'articolo medesimo dal caso suddetto contemplato nella sua lettera, al caso contemplato nel suo spirito, che sarebbe quello, che gl'incidenti fossero promossi per parte dei chiamati in rilevazione, e ciò per l'indubitato assioma legale « unde cum eadem militat ratio, eadem « quoque militare debet juris dispositio » *Leg. Illud* 33. *ff. ad Legem Aquil. Surd. Cons.* 301. *N.* 19., e molto più poi nel caso nostro in cui non ammettendo questa regola averebbe potuto farsi luogo alla revoca di una Sentenza.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Vincenzio Bassi dalla Sentenza proferita dal sig. Vicario Regio di Colle sotto dì 27. *Settembre* 1832. *a favore del sig. cav. Priore Giuseppe Sabolini, e perciò dichiara non non esser costato nè costare della nullità, nè dell'ingiustizia della medesima Sentenza, e confermandola in tutte le sue parti condanna il Bassi a favore detto sig. Sabolini nelle spese ancora di questo secondo Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Lorenzo Branchi. *Primo Aud. Relat.*
Vincenzio Landucci, e Antonio Masoni *Auditori.*

DECISIONE XXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Desertion. Appellat. diei 3. Januarii 1833.

IN CAUSA

MASINI NE NN. E PAGLICCI

PROC. MESS. AURELIO BOSSINI — *PROC. MESS. FRANCESCO BENVENUTI*

ARGOMENTO

L'appello restà deserto per disposizione della Legge, quando nel termine dalla stessa Legge prescritto non sono dall'appellante esibiti i gravami, l'appellata Sentenza, e la copia del processo di prima Istanza.

SOMMARIO

1. *L'appellante nel termine di un mese dal dì della citazione all'appellato a comparire deve esibire nella Cancelleria della Ruota la Scrittura de' Gravami, colla copia della Sentenza appellata, e di tutto il processo di prima Istanza.*

2. 3. 4. 5. *Se l'appellante non produce nel termine di un mese i gravami, e gli atti di prima Istanza, l'appello resta deserto per disposizione di Legge.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. conte Ermanno Paglicci con atto del 14. Aprile 1832. si appellò dalla Sentenza del Tribunale di Castiglion Fiorentino del 24. Marzo precedente, che approvò un Rendimento di Conti prodotto dal signor Vincenzo Masini NN. proseguendo il suo appello nel 7. Maggio successivo davanti la Ruota di Arezzo, ma non avendo in seguito nel termine prescritto dalla Legge esibito la Scrittura di Gravami con la riproduzione degli atti di prima Istanza il sig. Masini NN. fece istanza per la dichiarazione giudiciale della deserzione del predetto appello, la quale ottenne dalla Ruota di Arezzo con Sentenza del 5. Luglio 1832.

Da questa ruotal Sentenza si è appellato il sig. conte Paglicci domandandone la revoca per non esser mai decorso il termine dalla Legge prescritto per esibire la Scrittura di Gravami colla riproduzione degli atti, subitochè il Tribunale a quo non aveva trasmesso al Tribunale ad quem la Lettera responsiva della notificazione della di lui Scrittura di prosecuzione di appello; Ed il sig. Masini all'incontro ha insistito nella piena conferma della Sentenza appellata.

Il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè il Codice di Procedura Civile prescrive, che l'appellante dopo aver proseguito l'appello con citazione all'appellato a comparire nel termine di otto, o quindici giorni secondo la distanza, deve, trattandosi di Sentenze proferite dai Tribunali di prima Istanza posti fuori del luogo di residenza delle respettive Ruote, dentro il termine di un mese dal dì della detta citazione all'appellato, esibire nella Cancelleria della Ruota la Scrittura di esposizione di Gravami, colla produzione della copia informa autentica della Sentenza appellata, e di tutto il Processo di prima Istanza; e prescrive pure in seguito, che s'intenderà per disposizione della Legge deserto l'appello nel caso, che l'appellante non abbia dentro il sudetto termine dedotti i Gravami, e riprodotti tutti gli atti del Giudizio di prima Istanza.

Attesochè la Scrittura di prosecuzione di appello contro la Sentenza del Tribunale di Castiglion Fiorentino del 24. Marzo 1832. con citazione all'appellato sig. Vincenzo Masini NN. a comparire in Giudizio fu esibita dall'appellante sig. conte Ermanno Paglicci li 7. Maggio 1832. negli atti della Ruota di Arezzo, e notificata nel successivo dì 9. Maggio al prefato sig. Masini NN. dal Cursore addetto allo stesso Tribunale di Castiglion Fiorentino, onde dal dì 9. Maggio principiò a decorrere pel sig. conte Paglicci il termine del mese dalla Legge assegnatogli per l'esposizione dei Gravami, e produzione degli atti di prima Istanza, ed avendo mancato a tale esposizione, e produzione, fu ben fondata la Sentenza della Ruota d'Arezzo del 5. Luglio 1832., che dichiarò la deserzione dell'appello.

Attesochè sebbene nella Decisione di questo Supremo Consiglio intitolata *Florent. seu Montis Caroli praetensae desertionis appellationis* **22.** *Settembre* **1826.** *in causa Montanelli, e Montanelli impressa nel* **T. 17.** *del Tes. del For. Tos. Dec.* **68.** fosse dichiarato, che il termine del mese a dedurre i Gravami, e riprodurre gli atti di prima Istanza principi a decorrer dal giorno, in cui alla Cancelleria della Ruota sia

pervenuta la Lettera responsiva del Tribunale di prima Istanza comprovante la seguita notificazione della Scrittura di prosecuzione, con citazione all'appellato, venne per altro in tal forma dichiarato, inquanto che fu creduto, conforme rilevasi dalla Decisione medesima, che per infliggere all'appellante la pena della deserzione fosse necessario, che il medesimo avesse avuto la certezza, che la di lui Scrittura di prosecuzione con citazione fosse stata di fatto notificata all'appellato, certezza che generalmente non può avere, che per mezzo della suddetta Lettera responsiva; cosicchè per l'appellante quando d'altronde ha di fatto la certezza del giorno, in cui fu notificata all'appellato la sua Scrittura di prosecuzione di appello con citazione, decorre, ai termini ancora della precitata Decisione, il termine a dedurre i gravami, e riprodurre gli atti, non dal giorno, nel quale è pervenuta nella Cancelleria della Ruota la Lettera responsiva, ma bensì dal giorno, in cui ebbe la certezza della notificazione all'appellato della scrittura di prosecuzione con citazione.

Attesochè dal Certificato del Notoro Civile del Tribunale di Castiglion Fiorentino si ha che il sig. conte Paglicci fino del 9. Maggio 1832 ebbe la certezza che la sua scrittura di prosecuzione con citazione fu notificata in quel giorno al sig. Masini NN. dal Cursore Ferretti di quel Tribunale, giacchè nello stesso dì 9. Maggio venne consegnata dalla Cancelleria di detto Tribunale la Lettera responsiva, alla quale fu unito il rapporto del Cursore Ferretti, a M. Adamo Redditi Procuratore del medesimo sig. conte Paglicci per trasmetterla alla Cancelleria della Ruota di Arezzo, a forma dell'autorizzazione accordatali dall'Art. 81. del Regolamento dell'ordine, e disciplina dei Tribunali Toscani; talchè il termine del mese per il sig. conte Paglicci a dedurre i gravami, e riprodurre gli atti, principiò a decorrere dal 9. Maggio 1832, e spirò molto prima che il sig. Masini NN. esibisse li 18. Giugno 1832. in atti la sua scrittura di domanda di deserzione di appello.

Attesochè la certezza del sig. conte Paglicci, che il sig. Masini NN. aveva ricevuto assieme con la scrittura di prosecuzione la citazione a comparire davanti alla Ruota di Arezzo, ed il di lui obbligo alla deduzione dei Gravami, e produzione degli atti, resulta pure dalla scrittura di nomina di Procuratore nel 17. Maggio 1832. esibita dal sig. Masini NN. nella Cancelleria della Ruota di Arezzo, fatta in conseguenza di detta prosecuzione, conforme il Supremo Consiglio rilevò nella *Pistorien. Desertionis Appellat.* 23. *Aprile* 1823. *in causa Gherardi*, e Pieraccini, e *Nesti impressa nel Tes. del For. Tos. T.* 8. *Dec.* 18 4

Attesochè per tanto non poteva che confermarsi la Sentenza della Ruota di Arezzo del 5. Luglio 1832., la quale dichiarò la deserzione dell'appello interposto dal sig. conte Paglicci contro la Sentenza proferita dal Tribunale di Castiglion Fiorentino, subito che il medesimo noti-

ziato, ed accertato prima dalla Lettera responsiva del Tribunale di Castiglion Fiorentino consegnata al di lui Procuratore, e quindi nuovamente dalla Scrittura di nomina di Procuratore esibita per parte del sig. Masini NN. qualmente la di lui prosecuzione di appello era stata notificata al sig. Masini NN. trascurò sempre di esibire nel termine prescritto dalla Legge la Scrittura di Gravami, con la produzione del processo di prima
5 Istanza.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del conte Ermanno Paglicci dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Arezzo li 5. Luglio 1832. al medesimo contraria, e respettivamente favorevole al sig. Vincenzio Masini NN. di che in atti; Dice perciò essere stato bene con detta Sentenza giudicato, e quella confermando siccome conferma in tutte le sue parti, l'appellante sig. conte Ermanno Paglicci condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Bombicci *Relatore*, e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri.*

DECISIONE XXVI.

REGIA RUOTA DI SIENA

Coenobien. S. Salvatoris Pecuniae Consitut. diei 19. *Januarii* 1833.

IN CAUSA

VOLPINI E AMATI

PROC. MESS. RICCARDO STASI — *PROC. MESS. ERNESTO ROSSINI*

Argomento

In un Giudizio esecutivo promosso per interesse di un Luogo Pio, il quale gode del braccio regio, si ammettono in detto Giudizio delle ec-

cezioni intrinseche, e di fatto quando sieno chiare, e *incontinenti* provate, ed anche quelle di diritto, quando questo diritto non sia dubbio nè controverso.

Il luogo del pagamento del canone è quello della dimora del debitore.

SOMMARIO

1. *Nei Giudizi esercibili col privilegio del braccio regio si attendono tutte quelle eccezioni, che sono ammissibili nei Giudizi esecutivi.*

2. *L'eccezioni intrinseche sono ammissibili nel Giudizio esecutivo, privilegiato.*

3. *Si ammettono nel Giudizio esecutivo, e privilegiato l'eccezioni di fatto, quando sieno chiare, e* in continenti *provate.*

4. *L'eccezioni di fatto torbide, debbono dal Giudizio esecutivo essere rigettate.*

5. *L'eccezioni di diritto si ammettono, per la ragione che si considerano* in continenti *provate, quando non si tratti di un diritto dubbio, e controverso.*

6. *Il luogo del pagamento del canone è il luogo del domicilio del Debitore.*

7. *Quando l'eccezione del luogo del pagamento si fosse potuto riguardare di dubbio diritto, pur tutta volta dovea essere accolta, attesa l'offerta, e il successivo deposito del Canone.*

8. *L'offerta del credito susseguita dal deposito tien luogo di pagamento.*

9. *Tostochè con l'offerta e deposito può esser tolto l'ostacolo, che presenta la Legge, il Giudizio si riconvalida, e può proseguirsi.*

STORIA DELLA CAUSA

Per mezzo del pubblico Istrumento de' 12. Gennaio 1771. rogato dal Notaro Preziosi il fu Giuseppe Volpini dell'Abbadia S. Salvatore ottenne a livello dalla Compagnia del SS. Sacramento della detta Abbadia un Campo denominato Rocchetto per l'annuo Canone di lire 9. 5.

Essendo stata soppressa detta Compagnia e passati i di lei beni nello Spedale di Castel del Piano; fino del 10. Febbraio 1832. ad istanza del Camarlingo di detto Spedale per gli atti del Tribunale della Abbadia S. Salvatore fu fatto precetto non tanto al sig. Dottor Giuseppe Volpini come successore del fu Giuseppe Volpini seniore primo acquirente, quanto ancora ai sigg. Dott. Giovanni, e Giuseppe Pizzetti domiciati alla Abbadia, ad aver pagato nel termine di tre giorni, quanto al primo la somma

di lire 9. 5., e quanto ai secondi la somma di lire 50. 10. per Canoni livellari.

I sigg. Volpini, e Pizzetti con atto de' 16. detto mese di Febbraio dopo avere opposto che i beni livellari, dei quali si tratta, erano situati nell' Abbadia di S. Salvatore; e che a forma dei respettivi Contratti dovevano i Canoni pagarsi in detta Terra, domandarono, che fosse dichiarato dal Tribunale, che i Convenuti non sono obbligati a pagare i Canoni livellari, se non che nella Terra dell' Abbadia S. Salvatore, e non già in Castel del Piano, o in Arcidosso alla cassa del Creditore, avendo contemporaneamente fatta l' offerta dei Canoni al Camarlingo di detto Spedale con intimazione di *comparire nel Tribunale dell' Abbadia alla udienza de' 23. Febbraio per ricevere i detti Canoni, colla cominazione altrimenti di depositarli nella cassa del Camarlingo comunitativo.*

Non essendo il sig. Amati Camarlingo dello Spadale comparso all' udienza de' 23. Febbraio, nel successivo dì 24. i sigg. Volpini, e Pizzetti depositarono i Canoni nella cassa del Camarlingo comunitativo coll' ingiunzione di tenere quelle somme a sola disposizione di detto signor Amati, come costa dalle ricevute.

Dopo essere stati notificati al sig. Amati gli atti, e ricevute i sigg. Volpini, e Pizzetti insisterono, perchè fosse deciso in conformità della domanda del dì 16. di detto mese; ma il sig. Vicario Regio della Abbadia S. Salvadore colla sua Sentenza de' 26. Marzo 1832., dopo aver considerato, che a forma dell' Art. 1. della Notificazione de' 31. Marzo 1815 godono del privilegio Fiscale i crediti reclamati dal Camarlingo dello Spedale di Castel del Piano; che a forma dell' Art. 9. della stessa Notificazione non può sospendersi il gravamento per l' esazione delle poste pubbliche, nelle quali devesi procedere col privilegio del braccio regio, per qualunque eccezione, che non sia di quelle, che non siano ammissibili nei Giudizi esecutivi; e che l' eccezione dei rei convenuti, con cui hanno preteso non esser tenuti ad effettuare il pagamento alla cassa del Creditore, ma bensì alla Badia, ove hanno il loro domicilio i Debitori, è un eccezione di alta indagine, é non ammissibile in questo Giudizio; doversi risolvere a favore del R. Spedale il deposito, e doversi condannare, come condannò i sigg. Volpini, e Pizzetti nelle spese di quel Giudizio.

Si appellò il solo Volpini da detta Sentenza, la quale fu pienamente revocata da questa Regia Ruota per i seguenti.

Motivi

Attesochè quantunque sia vero, che a forma, della Notificazione dei 31. Marzo 1815. l' esazione delle rendite degli Spedali, e altri Luoghi

Pii goda del privilegio del braccio regio, e che nei Giudizi esercibili con questo privilegio si attendono soltanto quelle eccezioni, che possono ammettersi nei Giudizi esecutivi; egli è altrettanto vero, che nella specialità del caso non si trattava di una eccezione, che non potesse ammettersi anche nel Giudizio esecutivo, e privilegiato; ed in qualunque ipotesi siccome è certo, che il convenuto aveva fatta al Creditore l'offerta del credito, con intimazione a giorno certo per riceverne l'importare, e con la respettiva comminazione del deposito presso il Camarlingo comunitativo dell' Abbadia San Salvatore in caso di mancanza come accadde; e siccome detto Camarlingo comunitativo dichiarò di ritenere la somma depositata a *disposizione del Camarlingo del Regio Spedale di Castel del Piano*; in questa circostanza non esisteva più ostacolo, che impedisse al Giudice di prendere cognizione dell' eccezione, della quale si tratta. 1 2

Attesochè distinguendo prima di tutto, conforme distinse anche il primo Giudice l' eccezioni *intrinseche* dalle *estrinseche*, è certo che le *intrinseche*, o siano quelle che resultano dal ventre del documento, cui si appoggia l'azione esecutiva, come sarebbe un difetto patente nel documento stesso, una condizione che si leggesse, e che impedisse l' esercizio dell' azione, e simili, si ammettono anche nel Giudizio esecutivo, e privilegiato, appunto perchè sono *in continenti* provate. *Addent. ad Decis.* 420. *N.* 82. *part.* 4. *recent. Gross. de except. Cap.* 13. *Zacchia de oblig. cameral. Quaest.* 17. *N.* 101. *Cavaler. Dec.* 456. Quanto all' eccezioni *estrinseche*, o siano quelle, che non possono resultare dal ventre del documento, occorre nuovamente distinguere quelle di *fatto* da quelle di *diritto*; se si tratta di eccezioni di fatto, come sarebbero quelle del pagamento, della compensazione, e simili, o esse sono chiare ed *in continenti* provate, in tal caso niun dubbio, che siano ammissibili anche nel Giudizio esecutivo; o sono torbide, o richiedenti prove artificiali, in tal caso debbono rigettarsi. Se poi si tratta di eccezioni di diritto debbono generalmente ammettersi in questa specie di Giudizio, perchè si reputano *in continenti* provate, potendo il Giudice verificarne immediatamente la sussistenza *ex apertura librorum*, come dicono i pratici, i quali si oppongono all' ammissione di simili eccezioni solo quando si tratta di un dubbio controverso. *Capyc. Consult.* 77. *N.* 25. *Gratian. Discept.* 740. *N.* 47. *De Luc. de judic. Disc.* 42. *N.* 11. *et* 12. 3 4 5

Attesochè applicando queste sicure teorie alla fattispece, e ritenuto che lo Spedale di Castel del Piano poteva desumere la sua azione al pagamento dei Canoni dal sopracitato pubblico Istrumento di enfiteusi dei 12. Gennaio 1771., e ritenuto ancora che dal ventre di questo documento resultava, che il concedente ed il primo enfiteota erano dell' Abbadia S. Salvatore: che i beni caduti in Contratto erano situati in quella Comuni-

tà: e che il Contratto stesso fu celebrato in quella Terra; per tutto ciò era evidente, che il fatto non presentava, nè poteva presentare alcuna difficoltà, perchè posto in essere, e chiarito da quello stesso documento, che servir doveva di base all'intenzione dell'attore, e che l'eccezione non era in questa circostanza altrimenti di fatto, ma di diritto, consistente cioè nel vedere se per essere divenuto posteriormente al Contratto di enfiteusi cessionario del dominio diretto del Fondo di cui si tratta lo Spedale di Castel del Piano succeduto nella soppressa Compagnia del SS. Sacramento della Terra della Abbadia, il pagamento del Canone dovesse farsi alla Cassa dell' attual Creditore Padron diretto, piuttosto che al domicilio, ed abitazione dell'enfiteuta, e del Debitore, o sia nella ridetta Terra della Abbadia S. Salvatore.

Attesochè nelle divisate incontrastabili circostanze di fatto non potesse mettersi in dubbio il diritto, che il luogo del pagamento del Canone fosse il luogo del domicilio del Debitore, o sia la Terra della Abbadia di S. Salvatore; essendo in questo rapporto ricevuta ed applaudita la celebre Teoria del Bartolo nella *Leg. Item. illa* 18. *ff. de constit. pecun.* conforme riportando l'autorità di molti Dottori, e dei Tribunali Toscani ci assicura il *Fierli nelle sue Teorie edizione di Firenze del* 1801. *T.* 1. *pag.* 123. « ibi » Quoties solutioni facendae certus constitutus est locus praescriptus non fuit, tunc recepta est per celebris Bartoli distintio, « quod si debitor, et creditor in eodem praecise loco commorentur, ejusdemque judicis subiecti sint potestati, debitor ad domum creditoris « accedere in eaque debiti solutionem perficere tenetur. Si autem in diverso loco debitor, et creditor habitationem habeant, diversique judicis auctoritati subiaceant, *tunc debitor non est cogendus solutionem in* « *aedibus creditoris expellere, sed in loco propriae habitationis creditori venienti solvere tenetur......Et si creditor novum sibi constituerit domicilium debitor nullo modo adstringitur creditorem propiqui* «*novumque ejus domicilium petere eam obrationem, quia ex facto creditoris non est aequum ut debitor plus gravetur quam ab initio erat* « *obligatus.* »

Attesochè adunque trattandosi di una eccezione di diritto incontroverso fosse questa ammissibile per le premesse regole anche nel Giudizio esecutivo e privilegiato, nè potesse il primo Giudice dispensarsi di dare alla medesima l'opportuno sfogo, quando pure il Convenuto non avesse cominciato dal fare, conforme fece all'attore l'offerta del credito, e il successivo deposito libero dalla somma reclamata.

Attesochè quando mai si potesse dire, per impugnata ipotesi, che l'eccezione riguardante il luogo del pagamento deve nell' accennata posizione di cose considerarsi un' eccezione estrinseca di fatto dubbio, o se non tale deve reputarsi almeno un' eccezione di diritto egualmente dub-

bio e controverso; tutto ciò non ostante subito che il convenuto aveva fatto al Creditore l' offerta del credito con intimazione a riceverlo in un giorno certo; e subito che per avere lo stesso Creditore mancato di venire a ricevere l' offertagli somma nel giorno stabilito, aveva il debitore dovuto farne il deposito presso il Camarlingo della Comunità della Abbadia, che dichiarò ritenerla a disposizione dello stesso criditore, in questa circostanza doveva dirsi tolto di mezzo l' ostacolo, che poteva presentare la qualità del Giudizio per accogliere e trattare la detta eccezione di qualunque natura si volesse considerare; nè poteva altrimenti il primo Giudice dispensarsi dal render ragione in questo proposito a chi la reclamava. 7

Attesochè in fatti premessa la regola indubitata per cui stabilito, che l' offerta del credito susseguita da un deposito di quella natura tien luogo di vero e proprio pagamento; *Leg.* 72. *ff. de solut. Leg. obligatione Cod. eodem, Leg.* 6. 9. *et* 9. *Cod. de usur. Bartol. in Leg. acceptam Cod. de usur. Maur. de Solut. Cap.* 2. §. 10. *Altimar. de nullit. contract. T.* 7. *P.* 5. *Rub.* 1. *quest.* 47. *N.* 551. e poi è egualmente certo di ragione, che fosse all' oggetto lodevole di non moltiplicare i Giudizi, tolto che sia di mezzo con l' offerta, e col deposito l' ostacolo, che presentava la Legge, il Giudizio si rinconvalida, e può proseguirsi, *Gratian. Discept. Forens.* 325. *N.* 10. « ibi » Poterit tamen ille, qui tenetur ad « implemendum offerre etiam pendente judicio, adeo quod idem judicium « intentatum per actorem reconvalescat per jus superveniens ex causa de « preterito » *Conciol. allegat.* 55. *N.* 36. *Rot. Rom. diversor. Part.* 1. *Decis.* 476. 8 9

Attesochè queste regole di ragione possono dirsi espressamente approvate anche dalla Toscana Legislazione, ognora che dalla Legge de' 23. Novembre 1818. si vede stabilito, che sebbene per proteggere la celere realizzazione dei recapiti mercantili, il debitore possa venire astretto al pagamento per via di precetto col termine di un giorno, e senza che sia ascoltata generalmente alcuna contradizione, non così per altro accade quando il convenuto, che vuole opporre comincia dal depositare la somma per la quale è stato precettato.

Attesochè finalmente non possa incontrarsi difficoltà sulla domandata condanna dell' appellato nelle spese dei due Giudizi, ognora che potendo egli ricevere il pagamento del suo credito depositato quando voleva, tutta la questione veniva a ristringersi unicamente sulla determinazione del luogo del pagamento, avente influenza anche sul tempo, e scadenze future.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte del sig. Dottor Giuseppe Volpini dalla Sentenza proferita dal Tribunal Vicariale della Abbadia San

Salvatore sotto di 26. Marzo 1832., e perciò facendo quello che far doveva il primo Giudice dichiara ammissibile la proposta eccezione nel Giudizio di che si tratta, e dichiara in conseguenza che il luogo in cui il predetto sig. Volpini deve eseguire il pagamento del Canone livellare al Regio Spedale di Castel del Piano, succeduto alla Compagnia soppressa del SS. Sacramento della Abbadia suddetta a mente del pubblico Istrumento de' 12. Febbraio 1771., è il luogo del domicilio dell' Enfiteuta, o sia la Terra dell' Abbadia predetta, condannando il sig. Pietro Amati ne MM. e NN. appellato nelle spese del primo, quanto dell' attual Giudizio di appello.

Così deciso dall'Illmo Signore

Lorenzo Branchi *Primo Auditore.*

DECISIONE XXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Reddit. Rat. diei 9. Julii 1833.

IN CAUSA

TUTORI GUADAGNI x CENTENI NE NN.

PROC. MESS. . . . . *PROC. MESS.* . . . .

ARGOMENTO

Gli oggetti, che sono necessari all' uso dei mulini del Patrimonio pupillare si presumono acquistati realmente dai Tutori, e le spese di trattamento dei pupilli non sono eccessive quando sono minori delle rendite del Patrimonio pupillare, e debbono abbuonarsi ai Tutori, come ancora tutte le altre, che sono utili e necessarie.

SOMMARIO

1. *L' acquisto di un' oggetto necessario all'uso di un' Mulino fatto dai Tutori, che amministrano un Patrimonio pupillare, si presume vero finchè non viene dimostrato il contrario.*

2. *Quando due ricevute diversificano nel tempo, nella somma, e nelle persone, che hanno ricevuto, non possono attaccarsi di duplicità.*

3. *La pretesa duplicità di due ricevute si esclude sempre nel dubbio.*

4. *Il Tutore non è rimproverabile per l' erogazione di una tenue somma in donativi di consuetudine alle persone addette alla casa pupillare.*

5. *La Legge ripone la sua fiducia nello zelo di onesti Tutori per cui si deve rispettare il loro arbitrio nell' amministrare, se pure non ricorresse un manifesto abuso, ed eccesso, che mai si presume.*

6. 7. *Nel trattamento che il Marito lascia alla Moglie, e dichiara, che sia quello*, che averà alla di lui morte, *si comprende anche la Carrozza, se questa gli passava lo stesso Marito testatore.*

8. *Sotto la generica espressione* Alimenti *del Pupillo, si comprendono le spese che riguardano l' istruzione, il vestiario, l' assistenza nelle malattie, e tuttociò, che il Padre di Famiglia spende onestamente.*

9. *Quando nelle spese fatte dal Tutore per il Pupillo manca la buona fede non sono abbuonabili.*

10. 11. *Non è eccessiva la spesa del mantenimento dei Pupilli quando questa è minore delle rendite del Patrimonio.*

12. *Dell'eccessività delle spese per il mantenimento dei Pupilli, deve giudicarsi secondo lo stato delle rendite.*

13. *Il Giudice deve ammettere i titoli dal Tutore reclamati, quando congrui, e convenienti si conoscono nella loro derivazione, e che non si presentano eccessivi nella quantità.*

14. 15. 16. 17. *La mancanza di preventiva tassazione non è d'ostacolo al Tutore per essere rimborsato delle spese occorse per il mantenimento del Pupillo.*

18. *La scelta ove il Pupillo debba essere educato si lascia al prudente arbitrio del Tutore.*

19. 20. *Possono i Figli restare presso la Madre rimaritata.*

21. 22. *Qualunque diritto, che il Tutore abbia da sperimentare contro il Pupillo dipendente dall' amministrata Tutela, non può esercitarlo, che in forza dell' azione contraria all' utile della Tutela.*

23. 24. *Fino al momento in cui il Tutore non può esercitare la*

sua azione, non può render fruttiferi i suoi crediti creati per l' intrapresa tutela.

25. *Le usure per le somministrazioni fatte dal Tutore non sono dovute dal Pupillo, se nelle di lui sostanze vi fu onde sodisfare il Tutore.*

26. 27. 28. 29. *I rendimenti di conti annuali, o triennali dei Tutori, non possono paragonarsi nei loro effetti al rendimento di conti finale.*

30. 31. *I temporari rendimenti di conti dei Tutori, non sono i mezzi diretti per i quali gli stessi Tutori possono ottenere, che i crediti di reliquato della loro amministrazione siano fruttiferi.*

32. 33. *Per costituire fruttifero il credito di reliquato di amministrazione del Tutore, non basta la certezza dello stesso credito, ma conviene, che il Giudice conosca l' impossibilità di sodisfarlo con mezzi, che si ricongiungano colla stessa amministrazione.*

34. *Non possono aggravarsi i Tutori delle stesse ingerenze che assumeva il defunto Padre dei Pupilli.*

35. *I Tutori sono responsabili al Patrimonio pupillare della colpa lata, o leve.*

Storia della Causa

Avvenuta nel 1817. la morte del sig. Cav. maggiore Agostino Guadagni la di lui vedova sig. Angiolina dei Marchesi Albergotti assunse la tutela legittima dei comuni Figli in numero di quattro, che due maschi, e sola s'incaricò dell' amministrazione tutelare essendole stati aggiunti in Tutori honoris gratia i sigg. Auditor Brandaglia, marchese Giuseppe Albergotti di lei fratello, ed il sig. Antonio Dini.

Nel 31. Dicembre 1821. presentò il suo primo rendimento di conti triennale a forma delle veglianti Leggi, e questo dopo il più rigoroso sindacato per parte dei Ragionieri, fu approvato con un Decreto dei 26. Maggio 1824., e fu sanzionato un credito di amministrazione, che ne resultava a di lei favore nella somma di sc. 354. 6. 1. 4.

Nel 1825. contrasse nuovi impegni matrimoniali col Cav. Luigi Boncompagni, che fu surrogato in Tutore al sig. Auditor Brandaglia.

Proseguendo di concerto con esso nell'amministrazione, fu sollecita di presentare il suo rendiconto, mentre era sempre pendente l'approvazione di questo, ne presentò altro nel Luglio 1828., e quindi un' altro a tutto Giugno 1830., i quali tutti portavano un credito tutelare di lire 16,277. compresovi anco quello sanzionato col precedente Decreto dei 26 Maggio 1824.

Ampio subietto di osservazioni offrirono questi rendiconti al Ragio-

niere, per cui il Tribunale di prima Istanza di Arezzo credè conveniente di eleggere un Curatore speciale che rappresentasse i Pupilli, e prescelse il Dottor Francesco Centeni Romani.

Siccome le osservazioni del Ragioniere, cui si aggiunsero anche quelle del Curatore speciale, percuotevano principalmente le spese fatte per i restauri dei fondi rustici, e fondi urbani eseguiti anche anteriormente al Decreto de' 26. Maggio 1824., onde smentirle, i Tutori domandarono, ed ottennero, con opportuno Decreto dell'11. Maggio 1831. una perizia, con cui furono nominati i sigg. Silvestro Naldi, Antonio Grossi, e Giuseppe Fabbrini.

Il Tribunale ingiunse a questi Periti per istruzione inprescindibile di verificare non solo l'esistenza, e valutare il vero importare dei lavori, ma anche di osservare se i lavori erano stati eseguiti a regola di arte, motivati dall'urgenza, e vedute di utilità, e se in effetto aveano corrisposto all'una, e all'altra.

I Periti accettata la commissione la eseguirono, e sotto di 3. Ottobre presentarono giurata la loro relazione.

Dopo questa perizia richiamato il Tribunale dalle Istanze dei Tutori ad approvare i rendiconto, riscontrato il rapporto fatto dai Ragionieri sull'amministrazione da essi tenuta dal 20. Marzo 1817. a tutto il 30. Giugno 1830., portato l'esame a questa perizia, sentiti anche altri intendenti d'agraria (come è riferito nella sua Sentenza) di edifizi, e di amministrazione, tanto separatamente, che in unione dei Tutori, e del Ragioniere, e sentito il Provveditore dei Pupilli, che emesse parere favorevole ai Tutori, scese ad approvare intieramente tutti i rendiconti, e sanzionò il credito a di loro favore di L. 16,277. accordandogli il frutto legale dal giorno in cui presentarono il rendiconto.

Credè di suo officio il Curatore speciale di provvedersi col rimedio dell'appello contro questa Sentenza avanti la Regia Ruota di Arezzo, e ritornate le Parti in quest'ultimo stadio di ordinaria giurisdizione economica a riproporre discussioni identiche a quelle della prima Istanza confermo questo dicastero nel fondo col suo Decreto del dì 19. Maggio 1831 quello di prima Istanza riducendo soltanto a un riservo esperibile nel Giudizio ordinario un credito di lire 1120., che come frutti di corredo faceano parte del credito reclamato dalla Tutrice.

Un credito di lire 3004. importare di una seconda evizione di certi Beni Cesti, che la Tutrice aveva per la seconda volta redenta.

Defalcando lire 756. 13. 4. importare dei frutti del credito di scudi 354. reliquato di amministrazione sanzionato col Decreto de' 20. Maggio 1824.

Un rimborso di lire 172. per la compra di una macina, come partita doppia.

Il rimborso di lire 37. importare di pane, e carne servita per l'argente dei Pupilli Guadagni nel Novembre del 1826. parimente come partita doppia.

Il rimborso di lire 77. importare di cristalli, e terraglie spesi per conto dei Pupilli mentre erano a Dozzina.

E falcidiando la Dozzina pagata dal Patrimonio pupillare da sc. 10. per ciascheduno individuo alla somma di scudi 8.

E attesi tali riservi, defalchi, e falcidie ridusse il credito tutelare alla somma di lire 9,673. 14. 4. quale dichiarò, che dovesse esigersi dai più vivi assegnamenti dell'amministrazione, ma che per altro non dovessero decorrer frutti durante la tutela.

Non furono contenti di queste dichiarazioni i Tutori, ne il Curatore speciale, poichè gli uni, e l'altro ricorsero contro le medesime al sommo Imperante, che per l'organo dell'I. e R. Consulta sotto dì 8. Marzo 1832. ordinò, che questo Supremo Consiglio di Giustizia esaminati i motivi dei ricorsi avanzati da Luigi, e Angiolina coniugi Boncompagni Tutori Guadagni, e dal Curatore Francesco Centeni contro il Decreto della Regia Ruota di Arezzo del 19. Maggio 1831. facesse le dichiarazioni, che convengono alla buona giustizia.

Istaurato in ordine a questo Benigno Rescritto il Giudizio economico furono dedotti i respettivi gravami contro la Sentenza ruotale, che per parte dei Tutori presentati nella Supplica si ridussero a rilevare la ingiustizia della Sentenza ruotale.

Primo. Per non avere abbuonato sul loro credito sanzionato col Decreto del 26. Maggio 1824., e su quello sanzionato coll'ultimo Decreto, i frutti di ragione dovutigli.

Secondo. Di avere falcidiata la prestazione, o retta riducendola dagli scudi 10. agli sc. 8. per ciascheduno individuo.

Terzo. Nell'avere resecate tre partite reputate erroneamente doppie, e segnatamente una macina del valore di lire 172. una partita di L. 37. 17. per pane, e carne somministrato al Fattore nel mese di Novembre 1826, e una partita di L. 13. 6. 8. creduta pagata a Francesco Principi oltre il suo avere, l'importare di due dozzine di fazzoletti, e la somma di lire 77. valore di cristalli, e terraglie.

E per parte del Curatore precisati a sommi capi, e posti in ordine, si ridussero in sostanza a far debito.

Primo. Dell'uso della carrozza, e del trattamento dei Pupilli come eccessivo, e superiore alle forze economiche del Patrimonio.

Secondo. Di una irregolarità, e inopportunità dei lavori, e restauri dei fondi urbani ed edifizi, e particolarmente del Mulino dell'Arno, e della villa di S. Anastasio.

Terzo. E della distrazione non fatta, ed inversamente dell'acquisto

eseguito di diversi articoli di mobiliare, da ciò egli concludeva, che dal contegno dei Tutori ne era avvenuto un notabile deterioramento, e un deficit nella sostanza Patrimoniale.

I Tutori a sostegno del loro reclamo rispetto al non abbuono dei frutti dimostrarono principalmente esser regola di ragione dedotta dal Testo nella *L. 3. ff. de contraria Tutelae actione* che al Tutore debba essere abbuonato il frutto della somma impiegata utilmente a profitto del suo Pupillo.

Che nel concreto del caso era un fatto dimostrato dai resultati dell'amministrazione, che il denaro dei Tutori era stato utilmente erogato a profitto dei Pupilli, tuttavolta, che attesi i grandiosi restauri, e miglioramenti, e attesa la dimissione di passività era di fronte al 1817. notabilmente aumentata la rendita del Patrimonio.

In quanto alla resecazione della dozzina per aver tenuto i Pupilli nella propria casa dopo il passaggio alle seconde nozze, determinata nella somma di sc. 10. per ciascheduno, rilevavano essere ingiusta questa resecazione, perchè essi avevano effettivamente spesa questa somma, che era proporzionata alle forze del Patrimonio, e ai bisogni del rango dei Pupilli, ed anche del loro stato di salute, ed era sempre minore di quello avrebbero speso se fosse stata aperta una casa per di loro conto, o fossero stati collocati in uno Stabilimento conveniente al loro stato.

E rispetto finalmente alle partite pretese doppie si appoggiavano alle respettive quietanze e ricevute, da cui resultava manifesta l'erroneità, in cui era caduta la Ruota.

E passando a difendersi dalli addebiti presentati dal Curatore rilevavano principalmente.

Che l'uso della carrozza finchè la Tutrice visse in stato vedovile nella famiglia Guadagni, non era a carico del Patrimonio pupillare, poichè la spesa annua per il mantenimento della medesima era imputato nel trattamento che gli era dovuto, e che stando ai riscontri fatti dallo stesso Ragioniere sarebbe stato assai più gravoso se l'avesse ricevuto in effettivo contante in ragione de' suoi frutti dotali, e stradotali, come era in sua facoltà di riceverlo.

Che il mantenimento dei Pupilli tanto durante lo stato vedovile della Tutrice, quanto dopo il di lei passaggio alle seconde nozze, oltre che aveva procurato una migliore educazione ai medesimi, non aveva mai ecceduto le forze del Patrimonio, ed i Tutori avevano sempre tenuto dietro alla disposizione della Legge, che li autorizzava a somministrarli un decente mantenimento in ragione del loro stato, e delle loro facoltà patrimoniali.

Che i restauri, e i lavori fatti alle fabbriche, e fondi urbani erano stati in gran parte motivati dalla necessità, e da una perizia giudiciale,

erano stati riconosciuti fatti a regola di arte, con tutta intelligenza, ed economia.

Che venendo questi lavori nella categoria di atti amministrativi non avevano bisogno di essere autorizzati volta per volta all' esecuzione dei medesimi, che non ostante non avevano trascurato di ricorrere all'Autorità del Magistrato, che sorvegliava sulla loro condotta, ogni qualvolta lo aveano veduto opportuno, e specialmente pel restauro del Mulino dell'Arno, per cui ottenne sotto dì 7. Marzo 1822. un Decreto la Tutrice, che la autorizzò ad un imprestito di sc. 450. per quest' oggetto, e nel restauro della villa di S. Anastasio, per cui fu in sostanza autorizzata col Decreto del dì 10. Giugno 1820. che le diede facoltà di prendere una somma ad imprestito per quest' oggetto.

Che erano parimente ingiusti gli addebiti del Curatore sulla pretesa irregolarità per la mancanza d'incanto per la distrazione del mobiliare, come pure per essere proceduti all' acquisto di diversi mobili.

Trattavasi in quanto al primo articolo per la maggior parte di articoli quali erano cavalli, legni, ed oggetti di scuderia che il Tutore dalla Lettera, e certamente dallo spirito della Legge era autorizzato come atto amministrativo, a fare, senza bisogno di autorizzazione, e d'incanto; E in quanto al secondo articolo, cioè all' acquisto del mobiliare nel lungo periodo dal 1817. al 1830. non erano state spese che sole L. 2777. 2. che repartite portavano a un' annua somma di L. 198., il che solo stava a dimostrare, senza bisogno di più dettagliati rilievi, essere stati questi imposti dall' ordinario bisogno di una famiglia, che sebbene illustre viveva con tutta la semplicità; Inoltre la massima parte di questo mobiliare era stato acquistato nel 1817. 18. 19. epoca in cui l' amministrazione era stata approvata dal precitato Decreto de' 26. Maggio 1824.

In quanto al mobiliare consistente negli Argenti, e Gioie, che si rimproverava esser rimasti invenduti contro la disposizione della Legge, questi, o non erano superflui, ma necessarj ai giornalieri bisogni della famiglia, o destinati, quali erano le Gioie, al collocamento, che da un momento all' altro poteva avvenire delle Pupille già nubili.

Quindi concludevano che il deficit preteso dal Ragioniere, e dal Curatore avvenuto nel Patrimonio per l' amministrazione della Tutrice non era che da essi immaginato, ed ideato sopra calcoli o fallaci, o fatti con tutto l' artifizio, mentre dal Ragioniere era stata omessa una quantità non indifferente de' passivi, che dovea figurare nello stato del 1817. e nello stato attivo del 1830. era stato tralasciato l'importare degl'immobili, onde non figurasse la somma che era stata impiegata nel loro miglioramento, e così apparisse, e abbagliasse il deficit per causa dell' amministrazione.

Che all' incontro da tanti dati positivi, e segnatamente dall' aumento notabile delle rendite del Patrimonio resultava un sostanziale aumento.

della sostanza patrimoniale, in gran parte operata dall' industria, dall' intelligenza, ed attività dei Tutori nel disimpegno dell' affidatagli amministrazione.

Per lo che domandavano che fosse pienamente confermato il Decreto di prima Istanza in tutte le sue parti, e di più aggiungevano, che sebbene il Curatore speciale fosse stato genericamente autorizzato a reclamare dal Tribunale di prima Istanza, e a provvedersi come di ragione contro il Decreto del dì 5. Gennaio 1831. di approvazione di rendiconto, siccome per altro dalle resultanze degli atti, che non furono fatte conoscere al Giudice, che lo autorizzò, era dimostrato che mancava ogni plausibil fondamento di reclamo, perciò rilevando essere ingiusto, che il dispendio stato fatto per di lui causa dovesse esser portato a carico del Patrimonio Pupillare, e che dovessero restare pregiudicati i Tutori dal di lui contegno; facevano Istanza, che fosse dichiarato esser egli tenuto del proprio al rifacimento di tutte le spese.

Il Curatore speciale sostenne il deficit nell' amministrazione pupillare nella somma di L. 17,126., ma anche questa dimostrazione fu dai Tutori attaccata, e per dimostrarne l' insussistenza rilevarono.

Che non potevano collocarsi diversi articoli di spesa in quella di annua uscita; quali erano segnatamente le spese di coltivazione, un'evizione di alcuni Beni per contrapporle all' annua entrata, mentre queste avevano riguardo alla sostanza del Patrimonio, e così tolte queste spese resultava, che l' annua entrata era stata bastante per il mantenimento annuo della famiglia, quale era stato regolato con tutta l' economia, ed il passivo che era stato creato specialmente a favore dell' amministrazione derivava dai miglioramenti notabili fatti al Patrimonio.

Il Regio Supremo Consiglio dopo aver ponderate le respettive eccezioni proferì la seguente Decisione sull' appoggio degli appresso.

Motivi

Attesochè nel giudizio di rendimento di Conti a cui i sigg. Coniugi Boncompagni sono proceduti nella loro qualità di Tutori dei figli del cavalier maggiore Agostino Guadagni comprensivo dell' amministrazione del Patrimonio pupillare tenuta dal 20. Marzo 1817. al 30. Giugno 1830 i due Decreti Economici, che uno del Tribunale di prima Istanza di Arezzo del dì 5. Gennaio 1831. e l' altro della R. Ruota della stessa città del dì 19. Maggio 1831. sono stati con Sovrano Rescritto del 4. Marzo 1832. sottoposti alla revisione, così il dovere impostoci con il precitato Rescritto si sostanzia nel conoscere quale discarico regolare si presenti dai Tutori sia sulla percezione delle rendite del patrimonio pupillare, sia

sulla loro erogazione; giacchè è da questo esame che viene a dipendere il Prospetto della loro amministrazione, ed il resultato della medesima all'epoca predetta, che è ciò appunto, che con sì fatto Giudizio si è inteso di determinare.

Circoscritte in questi veri termini le nostre indagini, siccome nulla si era rilevato, che stesse a far debito ai Tutori di avere omesso di ciò, che poteva riguardare la percezione delle rendite, così venne il nostro incarico a sostanziarsi nello stabilire se rimaneva giustificata la conveniente erogazione delle rendite dal patrimonio pupillare percette nella pendenza della tutela ritenuta primieramente dalla madre soltanto dei minori Guadagni assistita con il Consiglio di rispettabili Tutori onorari, e successivamente nella continuata Tutela della madre istessa unitamente al solo sig. Luigi Boncompagni dopo che di esso ne divenne consorte.

Ma poichè la erogazione delle rendite che interessava in questo rendimento di Conti, era già stata presa in esame dai due mentovati decreti, il primo dei quali aveva tutte accolte le partite dell'uscita dedotte dai Tutori a discarico della fatta percezione, ed il secondo aveva escluse alcune di esse dal far credito ai Tutori medesimi, ed erano sì fatte pronunzie emanate con l'esistenza positiva concessa ai minori Guadagni, di un Curatore speciale incaricato di rappresentarli nell'intrapreso Giudizio di Rendimento di Conti, così persuasi, che il treno di questo Giudizio, nulla aveva potuto far trascurare di ciò, che potesse servire a tutelare le condizioni dei minori senza tutto riportare perciò a nuova discussione, portammo la nostra attenzione alle osservazioni, alle quali le parti espressamente con le scritture, e le memorie, che richiamarono, giacchè dovemmo ritenere, che ciò che era fra esse in contrasto costituiva il vero soggetto di quell'esame, e di quella dichiarazione, che si rendeva necessaria per conoscere della regolarità dell'amministrazione, e per determinare il giusto reliquato di essa nel periodo di tempo compreso nel presentato rendimento di conti.

Or conosciuto il metodo seguito nel Giudizio attuale, e passando ad occuparsi delle singole partite segnate in uscita, delle quali, come si domandava dai Tutori, così veniva contradetto l'abbuono dal Curatore è stato riconosciuto, che meritava di essere ritenuta in uscita la somma di L. 172. designata come prezzo di una macine acquistata dalla Tutrice per servizio dei mulini spettanti al Patrimonio Pupillare.

Era certo in fatto, che tre Mulini esistono nel patrimonio, quindi il bisogno dell'acquisto di un oggetto del genere surriferito, è sommamente verisimile, e tanto basta onde il prezzo di esso debba far credito ai Tutori, fino a che non si dimostri l'insussistenza di questa partita.

Si è cercato di compire questa dimostrazione, con pretendere che duplicata fosse questa partita medesima, inquanto che sotto dì 15. Marzo

1821. era portata in uscita la spesa di una macine servita per il mulino del Benigno lungo acquistata nel 1818. e vedevasi poi nel 30. Giugno 1827. portata in uscita la compra di una Macine servita per il medesimo Mulino, e fatta detta compra nel 1818.

Ma la ispezione oculare delle ricevute, che sono servite ad impostare la partita di uscita, ci ha persuasi che la duplicità della medesima non sussisteva.

Riscontravasi infatti, che le due ricevute diversificavano nella data, mentre l'una si vedeva fatta nel 27. Luglio 1818. l'altra nei 17. Giugno 1822. erano discordi nella somma, enunciando l'una il pagamento della somma di monete 25. e mezzo, e l'altra quello di Sc. 24. 4. Non combinavano nelle persone, che avevano ricevuto il denaro, essendo stato in una pagato a Giuseppe Piergentili per interesse, ed alla presenza di Giuseppe Fantini, che non sapeva scrivere, nell'altra al Sacerdote Giuseppe Boschi, che lo ritirava per interesse del fu Domenico suo fratello, differivano nella qualità della Macine, essendo l'una una macine di Radicofani, l'altra una macine spugna; e non combinavano per ultimo quanto al luogo della loro destinazione, giacchè l'una era acquistata per « Cal barese » e l'altra per uso del mulino « del Berigno Lungo. » 2

Ora non era dato di ritenere legalmente identiche queste due partite, subitochè si verificano a loro riguardo tante diverse indicazioni, e la duplicità non poteva desumersi dal presentare una di queste ricevute la data del 27. Luglio 1818. e contenere l'altra la dichiarazione, che la macine fu comprata nell'anno 1818. giacchè questo solo riscontro non era bastante a rendere identiche le due partite, che erano d'altronde circondate, ed assistite da tanti riscontri, che escludevano la pretesa identità, contro la quale deve sempre in dubbio rispondersi *Text. in Leg. Quinquaginta 12. ff. de probat. Costantin. Vot. Dec. 407. N.19. Rot. Rom. cor. Duran. Dec. 319. N. 1. et seqq.* 3

E' stata mantenuta a credito dei Tutori la somma di L. 16. giacchè la medesima lungi dal costituire il prezzo di *due* fazzoletti destinabili per donativi a contadini, il che avrebbe potuto comparire un dispendio indiscreto, rappresentava invece il valore di *due* dozzine di fazzoletti destinati come sopra a servire per donativi ai contadini, e così cessava ogni eccessività, e diveniva plausibile questa spesa, non essendo al Tutore rimproverabile l'erogare una sì tenue somma in donativi di consuetudine, e di costituirsi del loro valore un titolo di uscita per la tenuta amministrazione *Rot. Rom. cor. Rubbo dec. 176. num. 7. et Rot. Flor. cor. Vernaccini Dec. 340. N. 2.* 4

Anche la partita di L. 13. 6. 8. Salario pagato a Francesco Principi per il mese di Novembre 1826. Sebbene i Pupilli Guadagni passassero

nel detto mese a dozzina con i Tutori Boncompagni meritava di farli credito in uscita, sì perchè dalla Ricevuta medesima resultava che il Principi confessava di aver ritirata questa somma, ricevuta, che meritava di essere attesa, subitochè non voleva controvertersi la materialità del fatto in essa enunciato, e sì perchè il passaggio dei Pupilli a convivere con i Tutori non è un evento, che potesse far cessare ogni titolo di servitù del Principi, per cui non potesse meritare una sì tenue ricompensa.

E lo stesso procedeva a riguardo della somma di L. 37. 12. erogata in compra di pane, e di carne per il fattore dei Pupilli occorsa nel mese di Novembre 1826. epoca nella quale i tutori come riceverono à dozzina i Pupilli, così riceverono anche il loro fattore, giacchè sebbene la dozzina costituita con il fattore portasse a carico dei Tutori il di lui mantenimento, pure siccome non potè il fattore abbandonare al momento la casa di abitazione dei Pupilli, così esigendo il bisogno di provvedere alla nuova destinazione di questo stabile, perciò giusto si rese che il patrimonio pupillare concorresse a quella spesa necessaria per il fattore, che veniva comandata dall' interesse dello stesso patrimonio.

Nel novero parimenti delle partite di uscita buonificabili ai Tutori doveva includersi ancora la somma di L. 77. servita all'acquisto di Cristalli, e Terraglie.

Astrattamente ragionando non si aveva da veruno la pretensione, che i pupilli dovessero lucrare questi oggetti a tutto carico dei Tutori, che gli avevano comprati; e neppure da nessuno si rilevava, che un tale acquisto, o per la quantità, o per il prezzo fosse eccessivo.

Tutto l'addebito, per cui si pretendeva detrarre dall' uscita a sgravio dei pupilli la detta somma, si faceva dipendere dalla circostanza di fatto, che la compra predetta si fece dopo che i pupilli furono collocati a dozzina presso i Tutori, e riguardandoli allora fuori di situazione di abbisognare di questi oggetti, rappresentavasi la spesa come inopportuna, ed improvida da doversene tutto il carico rifondere sopra i Tutori.

Ma non potè questo ragionamento comparire soddisfacente al solo reflettere, che costituendo questa spesa un'atto della più minuta amministrazione, e di fronte anche alla maggiore limitazione di assegnamenti, che si creda riconoscere nel patrimonio pupillare, non potendo questo dispendio qualificarsi che tenuissimo, non poteva al certo di esso farsene un addebito tale ai Tutori, da negarsene ad essi il rimborso, e se al momento potevano i detti Cristalli, e Terraglie rimanere inoperosi per i pupilli, che stavano a dozzina, questo anticipato acquisto, che non sortiva dalla sfera di un atto di semplicissima amministrazione, non poteva comparire affatto inutile per i pupilli allora che fossero divenuti maggiori, e non era poi gravoso al patrimonio, che ben poco, o nulla di van-

taggio era per risentire dalla erogazione diversa che si fosse fatta di detta somma, talchè o si avesse riguardo alla quantità, o alla situazione dei pupilli, non doveva questa spesa andar soggetta alla curiosa investigazione, che se ne faceva, riponendo pur troppo la legge la sua fiducia nello zelo di onesti Tutori da rispettare il loro arbitrio nell' amministrazione, laddove non ricorra un marcato abuso, ed eccesso, che giammai si presume *Rot. Rom. cor. Ratto Dec.* 176. §. *Nona denique in fin.*

Mentre però si addimandava per interesse dei pupilli la deduzione delle dette partite non si limitava ad essa sì fatta Istanza, ma si portava ancora sopra due titoli di spesa, che spiegavano una più decisa influenza sul controverso rendimento di conti.

Si sosteneva in primo luogo, che figurar non dovesse in uscita a danno dei pupilli tutto quello, che era occorso per il mantenimento della carrozza dalla Tutrice ritenuta dal giorno dell' assunta tutela fino al di lei passaggio alle seconde nozze, e così dal Marzo 1817. fino al Novembre 1826. portando questo dispendio alla somma di L. 12,291.

E secondariamente s' insisteva onde la dozzina dai quattro pupilli, che due maschi, e due femmine, corrisposta ai Tutori dal Novembre 1826. fino al 30. Giugno 1830. fosse dalla somma mensuale di sc. 10. per ciascuno, ridotta alla minore quantità di Scudi 8. al mese, per ciascheduno, con diminuire perciò di Lire 1400. la totalità della dozzina, della quale alla ragione di mensuali Sc. 40. si sono per l' enunciato tempo i Tutori increditati.

Ma portato il più scrupoloso esame sopra ambedue queste partite è sembrato alla giustizia conforme, che le medesime non dovessero eliminarsi dal figurare in uscita nel modo che dai tutori erano descritte nel loro rendimenti di Conti.

E ragionando primieramente del dispendio della Carrozza per formare su di esso un adequato concetto abbiamo creduto di non doversi arrestare alla materialità della spesa, ma che convenisse invece di prendere in esame i resultati di fatto, che in questo rapporto presentava l' amministrazione a riguardo di questa spesa, e dietro questo confronto si è dovuto riconoscere, che questo dispendio non poteva portarsi a carico della Tutrice, come se fosse stato ingiusto, ed indebito per il patrimonio pupillare, ed è perciò che non è stata accolta una simile detrazione.

Senza trattenersi infatti a rilevare, che non era assolutamente strano il credere, che il sig. Agostino Guadagni *demostrativamente*, e non *tassativamente* nel Contratto di matrimonio del 17. Settembre 1812. enunciasse gli oggetti che in caso di vedovanza costituir dovevano il trattamento, che in quell' evento si obbligava di corrispondere alla sig. Angiolina Albergotti, e che anzi allo stato delle cose al giorno della morte per

il di lei trattamento si referisse il promittenté sig. Guadagni, talchè la carrozza esistendo alla detta epoca venisse di diritto a far parte del mentovato trattamento, senza trattenersi, dicevamo, sopra questa osservazione, ciò che ci persuade nell' adottato sentimento si fù, che mentre la signora Tutrice ha portato a carico del patrimonio pupillare il mantenimento della carrozza, ha riversato in questo patrimonio al di là di ciò, che occorrere poteva per questo dispendio.

E che ciò sia, serve a persuadersene il sapere, che la Tutrice aveva diritto ad ottenere dal patrimonio pupillare i frutti alla ragione del 5. per cento in anno sul capitale della sua Dote in Sc. 8000. e più i frutti alla detta ragione sopra un suo capitale estradotale di Sc. 1000.

Il cumulo di questi frutti ascende a scudi 450. annui, dei quali se ne vede conseguita dalla Tutrice la rata annua di Sc. 50. per il suo pattuito spillatico, talchè ogni rimanente è rimasto nella massa delle entrate pupillari.

Era certo in fatto, perchè desunto dai libri di amministrazione pupillare, che il mantenimento della scuderia dal Marzo 1817. fino al Novembre 1826. valutato anche ciò che di Foraggi erasi percetto dai fondi rustici era importato L. 12297. ma era pure certo, che con questa spesa erasi provveduto al cavallo del Fattore, ed al mantenimento delle Bestie ogni volta che i contadini con esse si erano portati alla casa padronale, mantenimento che non può richiedere un dispendio al certo minore di Lire 332. annue.

Ratizzata poi la maggiore spesa surriferita nel tempo che la Tutrice ha ritenuto la carrozza, si vede che questo dispendio ascende a Lire annue poco al di sopra di 1200. dalle quali detratta la spesa per il cavallo del fattore, e per le altre Bestie, che occorre di mantenere nella somma di Lire 332. annue, il dispendio effettivo occorso per mantenere la carrozza è stato inferiore a Lire 1000. annue.

Ora la sig. Tutrice convivendo con i figli non ha in effettivo conseguito la somma di L. 2800. ma invece ha riportato il pieno trattamento esteso anche alla spesa della carrozza, per la quale per altro è bastata una somma inferiore a Lire 1000.

Quindi per ogni restante del suo trattamento è sopravanzato dal Credito de' suoi annui frutti una somma annua superiore a Lire 1800., le quali pur troppo hanno potuto essere sufficenti a prestare alla Tutrice quel trattamento, che ha ottenuto dai Pupilli, subitochè con essi ha convissuto, ed ha approfittato di tutto quello, che anche all' uso, ed al servizio dei pupilli era destinato.

Questo prospetto sincero di fatto, che assicurava che il dispendio per il patrimonio pupillare non sarebbe stato inferiore, se la Tutrice si

fosse determinata a reclamare in effettivo i suoi frutti, e che nell' importare dei medesimi si verificava quanto era bastante a procurare il trattamento ad essa dovuto, esteso anche alla carrozza, ha dovuto portarci, a rispettare in uscita si fatta partita.

Il pretender poi, come si andava avvertendo, che la Tutrice fosse tenuta a rilasciare i frutti della sua Dote, ed Estradotali per il trattamento, che avesse ricevuto, limitato in guisa che potesse il rilascio dei frutti procurare un vantaggio al patrimonio pupillare, e ciò sul reflesso, che il trattamento fu pattuito di fronte al rilascio della Dote, talchè la correspettività rigorosa non fu in questo patto considerata, questa pretensione, dicevamo, era insussistente, giacchè queste convenzioni sono di loro natura correspettive, e così la Tutrice aveva diritto di ottenere un trattamento correspettivo ai frutti, dei quali faceva il rilascio, e se il trattamento conseguito dai pupilli, esteso anche al mantenimento della carrozza non ha potuto eccedere (come si é osservato) l' importare dei frutti rilasciati dalla Tutrice, il dispendio della carrozza doveva figurare in uscita, e non era una partita, che dovesse portarsi a carico in proprio della Tutrice. 7

Ne era questo un resultato, che oggi soltanto si presentasse nella dispunzione di questo rendimento di Conti.

Fino dell'anno 1822. la Tutrice esibì il rendimento di Conti della sua amministrazione tenuta dal Marzo 1817. fino al 31. Dicembre 1821. é fra le partite d' uscita del medesimo figurò certamente la spesa della Carrozza.

Il rendimento di Conti fu scrupolosamente esaminato, e furono presentate le osservazioni opportune, ma nulla fu detto sulla spesa della Carrozza, e sotto di 26. Maggio 1824. fu questo Rendimento di Conti approvato, salvo alcune correzioni e fu la Tutrice dichiarata creditrice della somma di Sc. 354. 6. 1.11.

Ma questo fatto non poteva non valutarsi per portare nella Tutrice quella buona fede a riguardo della spesa relativa alla carrozza, che bastava a renderla legittima, giacchè non si presenta alla equità consentaneo, che al Tutore, dopochè ha veduta dal Giudice approvata una spesa, che è assistita da un ragionevole concetto, che ne persuada la legittima competenza, debba in seguito essere addebitato di questa medesima partita, perché si elevino dei dubbj sulla regolarità di questa spesa, ma deve invece rispettarsi ciò che é stato fatto, quando evidente non si riconosca, o l'errore, o l' ingiustizia della seguita approvazione.

E questa prova mancava di fatto, ed anzi concorreva un autorevole riscontro per la giusta imputazione di questa spesa in uscita del patrimonio pupillare, che desumevasi dalla circostanza, che in due Istanze recla-

mata la detrazione di questa spesa, era stata concordemente rigettata; E sebbene il rescritto di revisione togliendo ogni ostacolo nascente dalla conformità delle pronunzie, ci ponesse nella facoltà di assumere l'esame di sì fatta disputa, non c'impediva però di avere ai due precedenti giudicati in questa parte quel riguardo che meritavano, e poiché erano stati concordi nell'ammettere la detta spesa riconosciuta anche da noi la giusta competenza della medesima, tanto più francamente per la conformità delle precedenti pronunzie siamo discesi ad approvarne l'abbuono.

Passando adesso all'altra partita di L. 1400. nella quale misura si domandava, che fosse ridotta la somma impiegata per il pieno trattamento dei pupilli ad essi prestato dal Novembre 1826. fino al 30. Giugno 1830. anche questa riduzione non ci é comparsa di ragione dovuta.

E' infatti un principio ben conosciuto in diritto, che il Tutore, il quale abbia provveduto agli alimenti del pupillo, comprendendo sotto questa generica designazione, anche tutto ciò che riguardava la di lui istruzione, il vestiario, l'assistenza nelle malattie, e tutto ciò insomma, 8 che ciascun padre di famiglia onestamente spende per il suo comodo. *Richeri Iurisprud. Civ. T.* 2. §. 337. *et* 338. può nel suo rendimento di Conti cumprendere le diverse spese per questa dependenza incontrate e sebbene non siane stato il loro quantitativo determinato, e preferito dal Giudice, pure deve di questo dispendio essere il Tutore increditato, ed 9 allora nuoce ad esso la non fatta precedente tassazione, quando manchi la buona fede nella fatta erogazione, e sia questa portata al di là dell'equo, e del giusto. *Text. in Lege Officio Iudiciis* 2. §. 1. *ubi Pupillus educari vel morar. debeat, et de aliment. praest.* « *ivi* » modus autem, si quidem praetor arbitratus est, is servari debet, quem praetor « statuit; Si vero praetor non est aditus, pro modo facultatum pupilli « debet arbitrio iudiciis aestimari; nec enim permittendum est tutori tan- « tum reputare, quantum dedit, si plus aequo dedit » *et lege sumptus* 3. *Cod. de administrat. Tutor; et curat.* « ivi » Sumptus in pupillum « tuum necessarios, et ex justis, honestis que causis Iudici, qui super ea « recogniturus est si probabuntur; facti, accepto ferentur, etiamsi praeto- « ris decretum de dandis eis non sit interpositum: Id namque quod a « Tutoribus, sive Curatoribus bona fide erogatur, potius iustitia, quam « aliena auctoritate firmatur. »

A stabilire poi quando il dispendio, del quale il Tutore nel Rendimento di Conti intende d'increditarsi per il titolo dei somministrati alimenti, si debba riguardare eccessivo, e fuori di quei limiti di moderazione, che deve concorrere in queste spese, nulla meglio può condurre, che la disposizione della Legge stessa, la quale mentre è stata sollecita d'indicare al Giudice le norme per regolare il suo arbitrio nella detta

tassazione, ha presentata ancora la guida per riconoscere quando la somministrazione degli alimenti dal Tutore fatta arbitrariamente sia incongrua, non potendo in questi casi seguirsi una diversa traccia.

Ora così dispone il *Text. in Leg. Ius alimentorum* 3. §. *Modum* 1. *ff. ubi pupill. educ. vel morar.* « modum autem patrimonii spectare « debet cum alimenta decernit, et debet statuere tam moderate, ut non « universum redditum patrimonii in alimenta decernat, sed semper sit ut « aliquid ex reddita supersit. »

Quindi per rettamente conoscere se ridurre si dovesse la spesa per l'intero mantenimento dei pupilli occorsa nel periodo surriferito, si è dovuto avvertire, e il dispendio per questa dependenza commesso, per quanto non abbia oltrepassate le rendite del patrimonio pupillare, abbia per altro permesso di fare un qualche avanzo, mentre la verificazione di questa circostanza esclude a tenore della Legge l'eccesso negli alimenti dal Tutore somministrati, ne permette di fare alcuna detrazione a carico del Tutore.

Ora dalle operazioni dei Ragionieri compilate in questo Rendimento di conti resultava, che l'annua spesa dai Tutori fatta dal primo Novembre 1826. fino al 30. Giugno 1830. estesa a tutti gli oggetti più dettagliati interessanti il mantenimento della famiglia, era in ratizzazione annua ascesa a lire annue 4651. 4. 8. alla quale si era fatto fronte con l'annua somma di Lire 5088. che sopravanzavano alle rendite del Patrimonio, che dal 20. Marzo 1817. fino al 30. Giugno 1830. davano un ragguaglio di annue Lire 9534. 4. 4. rendevano disponibile (come avvertivano i Ragionieri) per il mantenimento dei Pupilli la detta somma di Lire 5088.

Bastava riportarsi alla ispezione sesta del Rapporto dei Ragionieri fatto al Tribunale di Arezzo sotto dì 17. Dicembre 1830. per rimaner convinti dei resultati surriferiti, ed era allora ben chiaro, che la somma, della quale i Tutori si erano dati credito per il mantenimento dei pupilli non aveva assorbite tutte le rendite a tale oggetto disponibili, e che anzi si verificava quell'avanzo, di cui le leggi si contentano per non redarguire di eccesso la tassazione degli alimenti, che il Tutore abbia fatta a proprio talento.

Se poi a ciò si aggiunga un qualche esame sulla *natura*, e sulla *estensione* delle *spese*, che nella detta *Ispezione sesta* si contrappongono all' entrata ottenuta nel periodo di anni tredici come fra le altre alla partita « ivi » A frutti, che pretendonsi, L. 719. » che certamente non sembrano, che debbano porsi fra le spese *invariabili* del patrimonio, e se si riflette, che molte partite, che costituiscono l' uscita designata come *invariabile*, sono partite ipoteticamente valutate, come per esempio sono le sovvenzioni ai contadini valutate annualmente a L. 800. la spesa per

10

l'acquisto dei nuovi semi determinata annualmente in L. 200. ed altre simili, sarà facile il persuadersi, che l'uscita deve diminuire, e maggiore perciò sarà l'annuo avanzo, che si verificherà sopra queste rendite destinate al mantenimento dei pupilli, e perciò sempre più diminuirà il rimprovero di eccesso per questa spesa, che resta escluso, ove ad onta della medesima si ottenga che « semper sit ut aliquid ex redditu su-
11 persit »

Nè meritava di essere valutato ciò che nella detta *Ispezione sesta* si vedeva annotato, che a costituire cioè la entrata, dalla quale detratte le spese indispensabili, sopravanzava al mantenimento dei Pupilli la somma annua di L. 5088. concorrevano due assegnamenti precari, una pensione cioè accordata dal Governo ai minori Guadagni in L. annue 968. e 18. e la pigione annua della casa di via Valle lunga ascendente a L. 840. e poichè queste due partite potevano mancare a costituire l'Entrata, così era precario quell'avanzo nella rendita, che oggi compariva, e rendevasi perciò eccessivo l'attuale dispendio.

Mentre della eccessività del mantimento deve giudicarsene secondo lo stato delle rendite che si verificano al tempo in cui sono fatte le spe-
12 se, che sono relative al mantenimento dei Pupilli, talche se al mancare della Pensione, e della Pigione della casa diminuiranno le rendite del Patrimonio dei Pupilli Guadagni, sarà allora che la spesa nel loro mantenimento impiegata dai Tutori dal Novembre 1826. al 30. Giugno 1830. potrà in seguito riuscire eccessiva, e come tale potrà andar soggetta a riduzione, ma fino a che queste partite, concorrono a costituire l'entrata, e l'eccesso del dispendio deve determinarsi, quando queste partite continuano a costituire l'Entrata, siccome sempre un qualche avanzo sulla rendita si avvera, non ricorre perciò l'eccesso nella spesa, ed essa merita di essere buonificata, essendo ufficio del Giudice di ammettere i titoli di spesa dal Tutore reclamati, quando congrui, e convenienti si riconoscono nella loro derivazione, e che non si presentano eccessivi nella quantità *Text. in Leg. Officio Judicis* 2. *ff. ubi Pupill. educ et morar.*
13 *deb.*

Molto meno poi per ravvisare la pretesa eccessività si può aver ricorso a rilevare, che non hanno i Tutori riportato alcuna tassazione giudiciale per il mantenimento dei Pupilli; E che collocandoli nei luoghi di pubblica educazione, il loro mantenimento sarebbe stato meno costoso.

Poichè la mancanza di preventiva tassazione non è di ostacolo al Tutore per essere rimborsato delle spese occorse per il mantenimento del Pupillo, e da questa mancanza soltanto deriva, che può il Tutore sentirsi opporre al suo rimborso la commessa eccessività, ma ove questa non si riscontri, l'omessa tassazione, nulla toglie alla certezza del suo
14 credito *Richeri Jurisprud. Civil. Tom.* 2. §. 342. *et Not.* 2.

E da ciò non si allontanano le nostre Patrie Leggi, trovandosi ordinato dalla Legge de'15. Novembre 1814. al Titolo della *Tutela Testamentaria Legittima e dativa art.* 50. che « ivi » E' preciso dovere del Tutore d'invigilare alla buona educazione dei Minori dirigendoli opportunamente a quelle occupazioni intellettuali, o manuali, che siano più convenienti, e adattate alle naturali disposizioni di essi, alla condizioni della famiglia, e allo stato del Patrimonio, e *con questi riguardi* osso somministra ai medesimi gli alimenti proporzionati, che nel caso di contestazione sono tassati dal Giudice competente.

15

Nè questa Legge ha sofferto alcuna modificazione dalle successive istruzioni del 20. Agosto 1827. mentre se all'*Art.* 2. di esse si dichiara in pieno vigore la Legge degli 8. Giugno 1782. e le istruzioni, ed ordini nella medesima richiamati, la loro osservanza per altro è voluta in tutte le parti nelle quali non sieno contrari al disposto della Sovrana Legge dei 15. Novembre 1814. ed è chiaro perciò, che non imponendo questa Legge l'onere al Tutore di ricercare la giudiciale tassazione degli alimenti, che nel caso soltanto di contestazione non può quest'obbligo ravvisarsi nei Tutori in altri casi, nè può ad essi imporsi con il favore degli ordini richiamati in vigore con la Circolare dei 20. Agosto 1827. giacchè quest'onere non l'impone ai Tutori la Legge dei 15. Novembre 1814. e la sua disposizione deve prevalere alla sanzione degli ordini dichiarati vigenti dalla Circolare dei 20. Agosto 1827. così disponendo la stessa Circolare, talchè questa mancanza di giudiciale tassazione non spiega alcuna influenza sulla pretesa irregolarità della spesa dei Tutori fatta nel mantenimento dei Pupilli Guadagni.

16

E se volesse soggiungersi che con il Decreto de' 26. Maggio 1824. fu ordinato alla Tutrice di domandare al Tribunale la tassazione degli alimenti da prestarsi ai Pupilli, e che non potesse da essa impunemente disprezzarsi un sì fatto ordine, pure tutto ciò influire non potrebbe per ravvisare un'eccesso nella spesa del mantenimento dei Pupilli impiegata dai Tutori, giacchè l'ordine contenuto nel detto Decreto era sempre subordinato alle disposizioni della Legge, e la di lui inesecuzione portar non poteva conseguenze diverse da quelle che dipendono dalla mancanza del Decreto di Tassazione, non potendo la condizione dei Tutori essere resa peggiore dalla ingiunzione surriferita, che in sostanza si risolve in un'utile suggerimento, tostoche la Legge non gli obbligava ad implorare questa pronunzia, che nel caso di contestazione, ed è perciò che le circostanze sopravvertite non portano alcuna variazione ai principj, con i quali deve giudicarsi della

rimproverata eccessività, che a seconda appunto delle dette norme, 17 era nel caso attuale esclusa, ed eliminata.

Qualunque maggiore economia poi, che si fosse ottenuta collocando i Pupilli in Stabilimenti di Pubblica educazione, non poteva da ciò desumersi un riscontro della eccessività del dispendio occorso in un diverso sistema di mantenimento, giacchè la scelta ove il Pupillo debba essere educato è rilasciata al prudente arbitrio del Tutore, e solo nella di-18 scordia sulla scelta può essere adito il Giudice, e la moderna civilizzazione, avendo ravvisati meno probabili i voti di procurare la morte dei pupilli, e meno irragionevoli i rimproveri a carico dei Patrigni, e delle Matrigne, si è per gli attuali costumi stabilito, che possono i figli rimanere presso la madre rimaritata *Voet. ad Pandect. Lib.* 27. *Tit.* 2. §. 1. 19 e quindi non potrà mai riguardarsi eccessivo il trattamento della Madre Tutrice somministrato ai figli ritenendoli presso di se, posto al confronto del minor dispendio che si sarebbe richiesto da se la Tutrice allontanandoli, giacchè l'eccesso non stà nel maggior risparmio, che possa farsi, ma 20 nell'oltrepassare quella misura, contro la quale deve il dispendio essere circoscritto, onde sia eccessivo.

Percorsi finquì i titoli di spesa, dei quali si è creduto che potessero essere increditati i Tutori nel loro rendimento di Corti, resta a parlare di quel titolo, che non poteva ad essi concedersi, che figurasse nel passivo dell'amministrazione.

E la partita, che meritar non poteva di entrare nel calcolo dei Crediti dei Tutori era il frutto alla ragione del 5. per 100. sul Credito di amministrazione a loro favore dichiarato dal Decreto del 26. Maggio 1824. non meno che il frutto preteso sull'egual Credito, che possa venire ad emergere dal Rendimento di Conti protratto al 30. Giugno 1830.

Ed a così rispondere ha guidato il sicuro principio di ragione, che insegna, che qualunque diritto, che il Tutore abbia da esperimentare contro il Pupillo dependente dalla amministrata Tutela, non può in altra 21 guisa esercitarlo, che in forza della azione contraria all' utile della Tutela *Text. in Leg. quid ergo* 3. §. *Judicio* 8. *ff. de contr. tutel. et util act. Richeri Jurisprud Civil. Tom.* 2. §. 1232. e questa azione non può da esso esperimentarsi, che a tutela finita *Text. in Leg. contrarium* 1. §. *finito* 3. *ff. de contrar. Tutel. et util act.* « ivi » finito autem officio hanc 22 « actionem competere dicemus tutori coeterum quam diu durat non dum « competet. »

Ciò stabilito è chiaro, che fino al momento in cui il Tutore non può esercitare questa azione, non può neppure rendere fruttiferi i suoi Crediti creati per occasione della intrapresa, e sostenuta tutela, ma allora solo può con le usure domandarli quando con la mentovata azione può farvi-23 vi i proprj diritti.

Ed intanto a questa epoca il Tutore può reclamare il pagamento de' suoi Crediti assieme con le usure, in quanto che il finale rendimento di conti, che accompagna la terminazione della tutela, presentando il vero stato dell'amministrazione, e se realmente il Tutore sia stato in disborso, ed a qual'epoca e per qual tempo è allora, che può determinarsi quale sia il vero Credito del Tutore, ed in quale istante siasi verificato, onde è giusto, che allora assieme con le usure sia dichiarato il credito del Tutore, mentre fino a che fu possibile al Tutore di essere sodisfatto con la sostanza (come dice la Legge) del pupillo, non sono al Tutore dovute le usure per le spese con i suoi denari commesse. *Text. in Leg. Quid ergo* §. *usuras* 4. *ff. de contrar. Tutel. et util. act.* ivi » Usuras utrum tamdiu consequetur Tutor, quamdiu Tutor est, » an etiam post finitam Tutelam, videamus, an ex mora tantum? Et » magis est ut quoad ei reddatur pecunia, consequatur, nec enim de» bet ei sterilis esse pecunia. Si tamen fuit in substantia Pupilli unde » consequetur, dicendum est, non oportere cum usuras pupillo exigere.» 24

Or questi non erano i termini nei quali i Tutori Guadagni intendevano di rendere fruttifero il loro credito di reliquato di amministrazione, che anzi tutte le circostanze cospiravano a rendere impossibile a dimostrare quando le somministrazioni furono necessarie, quando potè esistere una somma pupillare da servire al loro, o parziale, o integrale rimborso, quando si trovavano assegnamenti realizzabili per procurarli il pagamento, ed a presentare in sostanza quel movimento dell' amministrazione, che facesse conoscere quando i Tutori furono realmente in disborso, e nella somma difficoltà di essere del medesimo reintegrati, e così non era luogo a rendere fruttifero il loro credito di reliquato di amministrazione, giacchè, come si è veduto, le usure per le somministrazioni fatte dal Tutore non sono dovute dal Pupillo, se nelle di lui sostanze vi fu onde soddisfare il Tutore. 25

Nè a declinare da questa norma tracciata dalla giustizia può proporsi, che tutto quello che aveva luogo a tenore del Diritto Romano al terminare della tutela procede oggi ad ogni rendimento di conti, o annale, o triennale stabilito a carico dei Tutori, e Curatori, dovendo questi temporarj rendimenti di conti, quanto a rendere fruttifero il Credito di reliquato di amministrazione, osservare gli stessi effetti, che dalla finale liquidazione dipendono. 26

Poichè siccome questi temporari conteggi non possono da veruno riguardarsi, che misure dirette a sorvegliare la percezione delle rendite pupillari, e la loro regolare erogazione, e così non interessano, che un mero riscontro di Entrata, e di Uscita. *Voet. ad Pandect. Lib.* 27. *Tit.* 3. *Num.* 3. ne avviene perciò, che non possono paragonarsi nei loro effetti al rendimento di conti finale, che hà luogo a tutela terminata. 27

Quindi come stà bene allora, che mancando ogni mezzo al Tutore di potersi sodisfare con le sostanze del pupillo venga ad ottenere, o la restituzione immediata de' suoi dispendi fatti per l'utilità del Pupillo, o che conseguisca sopra di essi un frutto, che si corrisponde in ragione del fatto dell'amministrazione, anzichè per la mora di esigere, così è giusto che ciò non si faccia nei temporari rendimenti di conti, che occorrono durante la tutela, mentre allora la continuazione dell'Amministrazione impedisce il precisare lo stato degli interessi, e definire le pendenze dei medesimi, che giornalmente si formano nella perseveranza dell'amministrazione tu-
28 telare, e quindi non è certo quel credito, che si vuole rendere fruttifero.

Non si accusi questo sistema troppo gravoso ai Tutori, che anticipando delle somme ai Patrimonj pupillari, si vedono esposti a rendere sterile il loro denaro, e possono perciò allontanarsi dal fare simili anticipazioni.

Poichè non è già che si voglia stabilire indistintamente, che i tutori non possino avanti la terminazione della tutela ottener giammai di rendere fruttifero il denaro da Essi somministrato ai Patrimonj pupillari alla loro cura affidati, ma solo intendiamo di osservare che i temporari rendimenti di conto non sono i mezzi diretti, per i quali possano i Tutori ottenere, che i crediti di reliquato d'amministrazione, che a loro favore resultino dai surriferiti rendimenti di conto siano crediti a loro favore fruttiferi a carico del Patrimonio pupillare.

Ed invero non è questa una ricerca, che non trovi i suoi schiarimen-
30 ti nella Legge, anzi può dirsi, che sia con chiarezza, e precisione decisa dalle Leggi Romane, che di tali materie ragionano.

Dispone infatti la Legge *Quid ergo* 3. §. *Quid ergo* 6. *ff. de contrar. Tutel et util Act.* che non avendo potuto il Tutore soddisfarsi con le sostanze pupillari delle somme sue proprie impiegate a vantaggio del Pupillo, può dal Pretore implorare, che gli sia permesso di prevalersi anche degli assegnamenti destinati a rinvestimento, ma se non promuove questa domanda, non ha che ad imputare a se stesso se sterile rimane il suo credito, e solo può coll'azione contraria utile della Tutela renderlo fruttifero, se abbia avanzata questa domanda, e ciò quando anche sia stata la medesima rigettata; ecco a questo proposito le parole della Legge « ivi » Quid ergo si de re pupillari non potuit sibi solvere, quia erat deposita ad praediorum comparationem? si quidem non postulavit a Praetore, ut promatur pecunia, vel hoc minus deponatur, sibi imputet si vero
31 hoc desideravit, nec impetravit, dicendum est non deperire ei usuras in contrario judicio. »

E' dunque evidente, che a costituir fruttifero il credito di reliquato di amministrazione non basta la certezza del Credito istesso, ma conviene, che sia dal Giudice ravvisata l'impossibilità nel Patrimonio di sodi-

sfarlo con mezzi, che si ricongiunghino con la stessa amministrazione, che se ne domandi di questo Credito la soddisfazione, e che in somma tutte le formalità siano adempite, che sono necessarie per creare a carico del Patrimonio pupillare un debito a contanti produttivo di frutti. 32

Or siccome le indagini che si richiedono nella creazione degl'Impresti fruttiferi a carico dei Patrimonii pupillari, non ricorrono a riguardo del Credito del reliquato di amministrazione tutelare, così ne avviene, che questi Crediti non sono di loro natura fruttiferi; E poichè non mancano i mezzi onde renderli produttivi di frutto, così il negare di riconoscere fruttiferi questi crediti nel concorso della sola circostanza di resultare dall'eseguito temporario rendimento di Conti non può apprendersi come una massima pregiudiciale all'interesse dei Tutori, ed in conseguenza anche dei Pupilli, che non potranno altrimenti profittare dei soccorsi pecuniari dei loro Tutori, giacchè da essa non resta esclusa, che praticando i Tutori le opportune solennità ottengono di rendere fruttifere queste loro sovvenzioni, ed è perciò che con giusto criterio combinando i principi si giunge a riconoscere la giustizia della massima preavvertita, ed a ravvisarne la congrua applicazione alla controversia attuale. 33

Or dopo tutto ciò, poche parole restano a farsi sugli altri addebiti dedotti contro l'amministrazione tutelare, e contenuti nella memoria presentata dal Curatore dei Pupilli, che comincia « Nel Giudizio » giacchè sodisfacenti sembrano le brevi repliche, che si presentano a dileguarne l'importanza. Non sembra invero, che debbasi nell'attuale Giudizio di rendimento di Conti, circoscritto ad un periodo dell'amministrazione tutelare, assumere un rigoroso esame per riconoscere se sia vero, che l'amministrazione tenuta abbia fatto aumentare nella estensione sostenuta dai Tutori, il Patrimonio pupillare, e se lo stato passivo sia aumentato nella misura dal Curatore rilevata.

Di fatti nel Giudizio di Rendimento di Conti che di tempo in tempo devesi fare dai Tutori, può esaminarsi, se le partite di spese, per le quali (sebbene necessaria) è mancata la conveniente autorizzazione del Giudice, e delle quali si danno credito, siano, o nò ammissibili a carico del Patrimonio pupillare, ma se la riconosciuta utilità delle medesime impegna ad abbonarle è inutile il disputare se il vantaggio del Patrimonio risentito è nella misura dai Tutori asserita, o se piuttosto lo è in una proporzione minore, giacchè una volta che la spesa per la sua utilità è ammessa, tutto è verificato di ciò che deve osservarsi nel Giudizio di Rendimento di Conti.

Ed è ciò appunto accaduto nella questione attuale, mentre esistendo in Giudizio una concorde giudiciale Perizia, che ha dichiarato *utili, e necessarj* i lavori fatti nelle fabbriche padronali, in quelle destinate agli affitti, e nelle case coloniche, che ha riconosciute utili, e necessarie

le spese fatte in coltivazioni dei predi rustici; Che ravvisate vantaggiose le spese fatte nei mulini, Gualtiera, e Polveriera, attesa la vistosa rendita con queste spese ottenuta da questi stabili, quando erano in avanti assolutamente infruttiferi; Che a così referire sono stati i Periti indotti dopo un'esame minutissimo, e dopo aver dato tutti i più accurati, e scrupolosi dettagli, ai quali furono richiamati dalla precisione delle istruzioni ricevute; E che contro questa Perizia non si è dedotto nulla di rilevante, che nei due passati Giudizj abbia neppure eccitato un ragionevole sospetto, che fosse necessario di procurarsi sopra quei fatti della Perizia, migliori schiarimenti, nel concorso di questa prova irrecusabile, e che in questi resultati di fatto doveva essere la nostra norma, tutto svaniva ciò che si andava dicendo, e sulla eccessività della spesa, e sulla mancanza di autorizzazione ad effettuare i lavori surriferiti, giacchè non sussisteva la mancanza assoluta di ogni autorizzazione esistendo al contrario il Decreto dei 10. Giugno 1820. che autorizzò i lavori alla Villa di S. Anastasio, e vi destinò la somma di L. 1193. e il Decreto dei 17. Marzo 1822. che permise la creazione d'un' Imprestito di Sc. 450. per eseguire i lavori al Mulino sull'Arno, e quindi se le circostanze impegnarono ad un maggiore dispendio, non è che debba tutto considerarsi arbitrario dei Tutori, ma bensì questo dispendio può essersi reso in gran parte necessario per i lavori legittimamente intrapresi, come già dissero i Periti.

Era inutile del pari il reclamare sulla eccessività delle spese, e si spesso rilevare a riguardo di esse l'inosservanza delle istruzioni, e delle Leggi, mentre mirando queste istruzioni, e queste Leggi a vantaggio dei Pupilli, ed a quest'effetto limitando le facoltà dei Tutori, ne segue perciò, che quando le spese fatte dai Tutori senza autorizzazione sono realmente riuscite utili, e vantaggiose ai Pupilli, la mancanza di autorizzazione nulla pregiudica, ed al difetto di questa solennità subentra il principio, che neppure i pupilli debbono con altrui danno arricchirsi, e così di fronte alla utilità accertata, anche queste spese figurano a vantaggio dei Tutori nel loro rendimento di conti, e subito che sono riconosciute utili, non può altrimenti parlarsi di eccessività, non potendosi combinare la certa utilità del Patrimonio nelle fatte spese, con l'assoluta loro eccessività.

Nè può dirsi che lire 1367. sia l'eccesso riconosciuto ancora dai Periti, mentre hanno trovato nel Palazzo, ed in altra casa il valore delle spese fatte, inferiore di lire 1367. alle spese a questi stabili relative, e descritte nei Libri di Amministrazione.

Poichè sebbene il fatto sia vero, pure siccome il supposto eccesso repartito nel periodo dell'Amministrazione, porta che nei due stabili si sono impiegate poco più di L. 90. all'anno, così tutto il fondamento vi è di ritenere, che la differenza fra il valore dai Periti assegnato, e la spesa effettiva, sia derivata dalla esecuzione di spese di manutenzione, che

cader non potevano nel calcolo fatto dai Periti, e che da ciò sia derivata la differenza predetta, non valutabile per altro per farne di essa diretto debito ai Tutori.

Del pari non era luogo a trattenersi a valutare il rimprovero per la differenza del trattamento del Fattore fra quello, che viene corrisposto dai Tutori, e quello che corrispondeva il sig. Agostino Guadagni, giacchè quando non si pretende eccessivo il trattamento attuale (siccome a ciò non si spinge la difesa dei Pupilli) non potrà mai desumersi questa eccessività dal fatto del sig. Guadagni, che potendo fare molto da se, poteva anche con una minore mercede ricompensare le fatiche dell'Agente, ma nessuno al certo vi può essere, che possa prescrivere ai Tutori le stesse ingerenze, che da se stesso disimpegnava il sig. Guadagni, e così resta dimostrata la non valutazione di questo preteso eccessivo dispendio. 34

Neppure è necessario il trattenersi sopra il rimprovero fatto per la spesa di regali, elemosine, ed altro, come pure per la spesa di generi coloniali fatta nel 1820., giacchè di questa partita non è giustificata l'esistenza, e dell'altro che non è dimostrato, che essendo alla somma di L. 900., ed anzi si sostiene in minore quantità, siccome riguarda, o quei donativi, che erano di uso della famiglia, o quelli che sono di uso ai Precettori, o concerne delle elemosine, e di più distribuita nello spazio di anni 13. non ascende appena a L. 60. annue, si rende perciò una spesa, che non merita di essere rigettata dal far discarico ai Tutori.

Era poi un rimprovero non valutabile, quello di avere i Tutori affittato per un quinquennio i mulini quando i cereali erano in decadenza di prezzo, mentre in tale circostanza avrebbro dovuto fare un' affitto a più breve tempo, giacchè i Tutori sono responsabili al Patrimonio pupillare della colpa lata, e leve soltanto. *Rot. Florentina in Florentina praetensae redditionis rationis* 29. *Julii* 1721. §. *Tutor enim ec. avanti Vieri Relatore*, e nessuno al certo potrà ravvisare verun grado di colpa nell'affitto dei mulini stipulato per un quinquennio sul valore, che al giorno del Contratto avevano i cereali, che conseguir si dovevano per mercede dell'affitto, giacchè non vi è colpa per i Tutori nel far ciò che amministrando pratica ogni prudente Padre di famiglia. 35

Le spese finalmente di questo Giudizio dovevano quanto ai signori Boncompagni sopportarsi da'essi in proprio, sì perchè non è giusto, che a carico del Patrimonio pupillare siano portate le spese di un Giudizio esperimentato con un rimedio straordinario, sì perchè neppure completo è stato per essi il frutto del nuovo forense esperimento, ed atteso pure il vincolo del sangue.

Ed è stato sottoposto il Patrimonio pupillare a rifondere le spese fatte dal Curatore, perchè le dette spese è come se fossero fatte dal Patrimonio pupillare, non dovendo al di lui Curatore riuscire gravoso quel-

l'incarico, che dalla Legge viene imposto, e nel quale incarico non può riguardarsi disimpegnato, che quello zelo, e quella sollecitudine, che la Legge desidera in coloro, che sono destinati ad assistere agl' interessi dei Pupilli.

Per questi Motivi

Procedendo a pronunziare in ordine al Sovrano Rescritto del dì 4. *Marzo* 1832. *sulla revisione con il mentovato Rescritto accordata tanto ai sigg. cav. Luigi, e Angiolina Albergotti coniugi Boncompagni, che al sig. Dott. Francesco Centeni-Romani nella qualità di Curatore speciale dei figli minori del fu maggiore cav. Agostino Guadagni, dai due Decreti economici, che uno del* 5. *Gennaio* 1831. *del Tribunale di prima Istanza di Arezzo, e l'altro dei* 19. *Maggio* 1831. *della R. Ruota di Arezzo proferiti nel Giudizio di rendimento di conti dell'amministrazione del Patrimonio dei detti minori Guadagni tenuta dal Marzo* 1817. *fino al* 30. *Giugno* 1830. *prima dalla sola sig. Angiolina Albergotti vedova Guadagni Tutrice dei detti minori, e dal* 1826. *in seguito dai detti coniugi Boncompagni, dice essersi dovuto, e doversi procedere alle seguenti dichiarazioni.*

Poichè primieramente ordina doversi abbuonare nel Rendimento di Conti in credito dei Tutori le seguenti partite.

Primo. La partita di L. 172. *occorsa nella compra di una Macine servita per il Mulino del Baregno Lungo.*

Secondo. La partita di L. 37. 13. *per pane, e carne servito per il Fattore dei pupilli Guadagni nel mese di Novembre* 1826.

Terzo. La partita di L. 77. *per l'acquisto fatto nel* 1828. *di Cristalli, e Terraglie.*

Quarto. La partita di L. 13. 6. 8. *salario pagato a Francesco Principi nel mese di Novembre* 1826.

Quinto. La partita di L. 16. *spesa occorsa per la compra di due dozzine di Fazzoletti destinati a donativi per i Contadini dei pupilli Guadagni.*

Dice pure non essersi dovute, nè doversi portare a carico della sig. Angiolina Guadagni le spese che nel detto Rendimento di Conti si referiscono al mantenimento della Carrozza, sia per compra di Cavalli, Foraggi, salario del Cocchiere, e per restauro, e compra di Legni, occorse fino al di lei passaggio alle seconde nozze, ma dovere le medesime essere abbuonate a discarico della percezione delle entrate pupillari.

Dice parimenti non essersi dovuto, nè doversi diminuire di lire 1400. *la spesa occorsa per il mantenimento dei Pupilli dal Novembre* 1826. *fino al* 30. *Giugno* 1830.

Dichiara in tutte le altre parti doversi tener fermo il Decreto economico della R. Ruota di Arezzo dei 19. *Maggio* 1831.

E conseguentemente a quanto sopra, dice che il credito di reliquato della amministrazione tenuta dal Marzo 1817. *fino al* 30. *Giugno* 1830.*, e dal Decreto economico del Tribunale di prima Istanza di Arezzo dichiarato nella somma di L.* 16270. 7. 9.*, e dal Decreto ruotale ridotta a L.* 9673. 13. 1. *viene invece a residuarsi alla somma di L.* 11389. 11. 9. *della qual somma dichiara i sigg. Boncompagni effettivi Creditori del Patrimonio pupillare Guadagni.*

Ed in tal guisa revoca, conferma, e corregge il Decreto ruotale de' 19. *Maggio* 1831*, ed ordina il medesimo eseguirsi secondo la sua forma, e tenore.*

E quanto alle spese, per quelle occorse nei precedenti Giudizi, conferma la pronunzia ruotale, e per quelle del presente Giudizio di revisione, dice, che quelle fatte dai sig. Boncompagni, saranno da essi sopportate in proprio, e resteranno a carico del Patrimonio pupillare Guadagni quelle fatte dal sig. Centeni Curatore speciale, secondo la tassazione da farsene per essere soddisfatte con le rendite del Patrimonio predetto.

Così giudicato dagl'Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente e Relatore*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri,
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Consiglieri.*

DECISIONE XXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Locationis diei 17. *Aprilis* 1833.

IN CAUSA

CHERICI E QUARATESI

PROC. MESS. ROCCO DEL PIATTA *PROC. MESS. GIO. BATISTA LOMBARDI*

Argomento

L'azione esecutiva, ch'è chiara, e spedita, appoggiata ad un Contratto di locazione non può esser trattenuta, nè impedita da un'eccezione non provata, torbida, e meritevole di essere esaminata.

Sommario

1. 2. 5. 6 *L'azione esecutiva esercitata per mezzo di Precetto trasmesso al Debitore, fondata sopra un Contratto di locazione non può esser trattenuta da una eccezione non giustificata, controversa, e meritevole di esame.*

3. *L'eccezioni, che richiamano a qualche indagine debbono sempre formare soggetto del Giudizio petitorio, senza trattenere l'azione spedita del Locatore.*

4. *Il Locatore, che dichiara, che possa il Conduttore sullogare la Casa condotta a Famiglia, che sia di suo piacimento, non stipula un patto, che il Conduttore possa a suo piacere sullogare il Fondo condotto.*

Storia della Causa

Con privata apoca del 29. Settembre 1828. il sig. Stefano Cherici locò al sig. Francesco Quaratesi il secondo piano del Palazzo di sua proprietà posto in questa città in via *Borgo Pinti* per l'annua pigione di sc. 115. da pagarsi ogni sei mesi la rata anticipata, e col patto che non potesse farsi sullocazione alcuna senza espressa licenza in scritto del proprietario.

Essendo scaduto il pagamento del semestre anticipato a tutto Ottobre 1831. il sig. Cherici per via di Precetto esecutivo trasmesso nei 20. Maggio 1831. richiamò il sig. Quaratesi al pagamento di detto semestre nella somma di scudi 57. 3. 10.

Il sig. Quaratesi si oppose al Precetto, deducendo, che egli già con sua Scrittura del 21. Aprile 1831. aveva domandato davanti il Magistrato, che fosse dichiarata risoluta la Locazione al 1. Maggio 1831, perchè mentre il sig. Cherici gli aveva data la facoltà di sullocare il suddetto Piano, non gli aveva poi permesso di tenere affisso alla porta del Palazzo il solito avviso detto comunemente « appigionasi » all' effetto di trovare un succonduttore.

Il sig. Cherici altronde insisteva nella sua azione privilegiata; ma non ostante il Magistrato Supremo con sua Sentenza del 27. Luglio 1831 revocò il Precetto come sopra trasmesso.

Da questa Sentenza avendo interposto appello il sig. Cherici davanti la Ruota di Firenze, la medesima con Sentenza del 18. Settembre 1832 revocò il precedente giudicato; ed in riparazione rigettò l' opposizione stata fatta come sopra dal sig. Quaratesi al rammentato Precetto per il pagamento dell' indicato semestre di pigione, e confermando il Precetto medesimo condannò il sig. Quaratesi al pagamento della somma richiesta come sopra, non meno che negl' interessi legali decorsi, e da decorrere, riservando per altro al sig. Quaratesi le ragioni, che possono competergli per conseguire dal sig. Cherici quelle indennità che gli sono dovute di ragione.

Il sig. Quaratesi avendo appellato al Supremo Consiglio pretese che fosse ingiusta la Sentenza ruotale, rilevando, che l' azione privilegiata ed esecutiva competente al sig. Cherici per il conseguimento della Pigione fosse rimasta pregiudicata, e paralizzata dalla sua opposizione fatta come sopra in prima Istanza, ed insistè conseguentemente per la conferma della prima Sentenza.

Il Supremo Consiglio peraltro decise come segue.

Motivi

Attesochè l' azione esecutiva esercitata dal sig. Stefano Cherici contro il sig. Francesco Quaratesi con il Precetto trasmessogli li 20. Maggio 1831. per gli atti del Magistrato Supremo a pagare nel termine di giorni tre la somma di scudi 57. 3. 10. per la pigione decorsa, e da decorrere a tutto Ottobre 1831. del secondo piano della casa locatagli, essendo un' azione chiara, e spedita, come fondata sopra un Contratto di locazione, e conduzione passato fra i prefati sigg. Cherici, e Quaratesi fino del 29. Settembre 1828, non poteva esser trattenuta da un' eccezione non

1 giustificata, controversa, e meritevole di esame *Zacchia de obligat. cameral. quaest.* 58. *N.* 29. *e segg. Florentin. seu Pisan. Judicii esecutivi* 16. *Juli* 1746. *cor. Bizzarrini*, e nei termini precisi d' eccezioni torbide
2 opposte dal Conduttore per trattenere il pagamento del canone *Grazian. discep.* 989. *N.* 11. *e* 12. *Pacion. de Locat. Cap.* 44. *N.* 10. *e Cap.* 45. *N.* 20. *Mantica Dec.* 221. *Tesor. del For. Toscan. T.* 5. *Dec.* 3. *N.* 3., e ciò perchè l' eccezioni che richiamano a qualche indagine di fatto, o di diritto, devono sempre formare soggetto del Giudizio petitorio senza trattenere giammai l' azione spedita del Locatore, conforme osserva il pre-
3 citato *Pacion. Cap.* 33.

Attesochè l' eccezione dedotta dal sig. Quaratesi contro il Precetto trasmessogli dal sig. Cherici era certamente non giustificata, controversa, e meritevole di esame. Nella scritta di locazione, e conduzione fu convenuto per patto quarto, che il Conduttore sig. Quaratesi non potesse locare ad altri il Piano, senza espressa licenza in scritto del Locatore signor Cherici; il sig. Quaratesi pretendeva che un tal patto non si dovesse più leggere nella scritta di locazione in conseguenza d'una Lettera del 6. Marzo 1831. del sig. Cherici, con la quale questi scrisse al sig. Quaratesi che avrebbe convenuto di protrarre la locazione per un'anno, o due, se la famiglia, a cui avesse subaffittato il quartiere, fosse stata di sua sodisfazione per la qualità, e per il numero degl' Individui, che la componessero; ma questa Lettera, ossia la promessa del sig. Cherici di aderire alla succonduzione, nel caso, che il succonduttore fosse di sua sodisfazione, non portava necessariamente alla conseguenza che sotto qualunque rapporto si dovesse avere per non scritto il patto che il sig. Quaratesi non potesse sullogare, e che fino al medesimo fosse dato il sullogare il Piano con il modo ordinario dell'avviso, o *appigionasi* apposto alla facciata della Casa, e non quelle pratiche, e premure, con le quali generalmente si locano i Palazzi senza apporre l' *appigionasi* alla loro facciata. Il sig. Quaratesi supponeva, che il sig. Cherici si facesse lecito per due volte di staccare l' *appigionasi* che aveva apposto alla facciata del di lui Palazzo, onde ritrovare con maggiore facilità un Succonduttore. Ma questa supposizione del sig. Quaratesi non era dal medesimo provata, nè dal signor Cherici concordata e così ancora per questo lato l' eccezione opposta dal sig. Quaratesi al Precetto era non giustificata, controversa, e meritevole
4 di esame.

Attesochè finalmente mal fondato ravvisavasi il ragionamento che facevasi per parte del Difensore del sig. Quaratesi, che cioè il sig. Cherici avendogli impedito di usare del quartiere locatogli nel modo convenuto, ossia colla facoltà di sullogarlo, non poteva pretendere il pagamento della pigione, per la regola, che al Conduttore basta l' allegare l' inadempimento del Locatore ai patti della Locazione, all' effetto di ri-

tardare l' azione esecutiva spiegata dal Locatore medesimo, citandosi a tal proposito *Pacion. de Locatione, et Conductione Cap.* 44. *N.* 3. e 5., et *Cap.* 45. *N* 23. imperciocchè oltre ad essere non giustificato, è controverso, come abbiamo osservato sopra, se il sig. Cherici abbia realmente impedito al sig. Quaratesi di usare del quartiere locatogli nel modo convenuto, il Paciono mai ha pensato di fermare che al Conduttore per opporsi al pagamento del convenuto canone, basti l'allegare semplicemente l' inadempimento dell'Locatore ai patti della locazione, ma anzi, nei luoghi sopracitati del suo trattato stabilisce, che questo inadempimento deve essere liquido, chiaro, e non soggetto ad alcuna difficolta all' effetto di ritardare la via esecutiva; e se diversamente avesse stabilito sarebbe andato contro i principj, e le regole generali di cui la *dict. Pisan. Judicj executivi* 16. *Julii* 1746. *cor. Bizzarrini impressa nel Tesor. Ombros T.* 8. *Dec.* 30. così che bene dichiarò la Ruota colla sua Sentenza del 18. Settembre 1832 quando senza arrestarsi sull' esame della torbida, e controversa eccezione dell' inadempimento messa in campo dal Conduttore, rigettò l' opposizione stata fatta dal Conduttore medesimo sig. Quaratesi al Precetto trasmessogli dal Locatore sig. Cherici, riservando al sig. Quaratesi le sue ragioni tali quali potessero competergli per conseguire le indennità, che gli fossero di ragione dovute.

5

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Francesco Quaratesi contro la Sentenza proferita dalla Ruota Civile di Firenze sotto dì 18. *Settembre* 1832. *al medesimo contraria, e respettivamente favorevole al sig. Stefano Cherici; conferma perciò la Sentenza medesima in ogni di lei parte, ed ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna l' appellante nelle spese del presente Giudizio giudiciali, e stragiudiciali.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Bombicci *Relatore*, e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri*.

DECISIONE XXIX.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senensis Pignoris ***diei*** **23.** ***Martii*** **1833.**

IN CAUSA

SEMINARIO DI S. GIORGIO DI SIENA E OTTIERI DELLA CIAJA

PROC. MESS. GIUSEPPE PIPPI *PROC. MESS. FLAVIO MARTINI*

Argomento.

Il Creditore, che è stato garantito dal suo debitore con la costituzione di un Pegno, non può essere obbligato a ricevere contro sua voglia la surroga di nuove cautele in luogo del Pegno.

Sommario

1. *Il pegno può costituirsi tanto sopra una cosa mobile, quanto sul* nome d'un debitore, *purchè intervenga la tradizione del Documento, che contiene la prova del Credito oppignorato.*

2. *Il pegno legalmente costituito forma la Legge del Contratto, da cui non è lecito recedere senza quello stesso consenso reciproco, col quale fu posto in essere il Contratto medesimo.*

3. *E' improponibile l'eccezione relativa al diritto del terzo.*

4. *In ordine alla* L. 6. §. Quid enim ff. de pignoratit. act. *il debitore, data prima idonea cauzione, può chiedere dal Creditore pignoratario l'esibizione del pegno all'effetto di venderlo, e di pagare il suo debito; quando però il prezzo del pegno sia molto maggiore del debito e nel caso che il valore del pegno possa soffrire diminuzione, qualora ne fosse differita la vendita.*

5. *Se si tratta d'un pegno fruttifero e d'un debito in parte estinto colla percezione dei frutti fatta dal creditore, in questa ipotesi si accorda al debitore il diritto di rivendicare il pegno dalle mani del creditore, previa l'offerta del debito residuale, e computato l'importare dei frutti percetti dal pegno.*

6. 7. *Si esamina l' opinione dei Dottori allegati contro le massime di sopra stabilite.*

8. 10. *Al debitore non è lecito disporre del pegno senza una causa, nè surrogare un altro pegno in luogo di quello costituito per sicurezza del creditore, se non concorre un assoluta e positiva necessità di questa surroga.*

9. *Sostituire al Pegno già dato un altro pegno della stessa qualità, quantità, e specie è diverso dal sostituire al detto pegno un ipoteca speciale sopra i Beni di quella stessa persona, che ha assunto sopra di se tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, per cui fu costituito un tal pegno.*

11. *La cessione di una parte del credito oppignorato non altera i diritti precedentemente quesiti sopra il medesimo.*

12. *L'assoluta e positiva necessità richiesta, perchè il debitore possa surrogare un altro pegno in luogo di quello già costituito, deve derivare dall' intrinseca natura della cosa oppignorata.*

13. *Il Cessionario di una parte del Credito oppignorato non può con un fatto volontario alterare il diritto già quesito sul medesimo dal Creditore, e molto meno può pregiudicare all' integrità del pegno, che di sua natura è individuo.*

14. *L' opposizione del Creditore, che ricusa la sostituzione di altre cautele al pegno già costituito per sua sicurezza, non può riguardarsi come animata da un indiscreto spirito d'emulazione.*

Storia della Causa

Con Istrumento pubblico del dì 15. Settembre 1823. passato pe rogiti del Notaro ser Giuseppe Pippi il Seminario Arcivescovile d S. Giorgio di Siena concesse a livello ai sigg. Francesco Badii, ed Antonio Brigidi di Montalcino la sua tenuta di Mont' Antico posta, e situata nell' Agro Grossetano, e precisamente nella Comunità di Campagnatico composta di N. 14. poderi con delle case da pigionali, e con quel più che leggesi in detto Istrumento.

Il Seminario in coerenza degli ordini Sovrani esigè dai livellari delle sicurezze per garanzia del dominio diretto; infatti il sig. Antonio Brigidi cautelò il medesimo imponendo una ipoteca speciale sopra i suoi beni, e fece accedere all' obbligazione i Fidejussori, i quali anch'essi obbligarono i beni coll' ipoteca speciale sopra i medesimi, ed il sig. Francesco Badii ipotecò una di lui casa posta in Siena in via dei Maestri, e diede in pegno una Scrittura di Scudi duemila, o fiorini 8400. obbligandosi di aumentare detta somma fino alla concorrente quantità di scudi 4500 o fior. 17900. come leggesi in detto Istrumento.

Venuto a morte uno dei primi enfiteuti sig. Francesco Badii, successe nella di lui Eredità il proprio figlio sig. Antonio Badii, il quale cedè la parte del suo dominio utile, che gli spettava sulla Tenuta di Monte Antico al signor Conte Giovan Batt. Ottieri della Ciaja, che nel dì 11. Febbraio 1831. fu riconosciuto per nuovo livellario di detta metà, ferme stanti però tutte le cautele, e diritti dati dal primo enfiteuta per sicurezza del livello.

Nel mentre, che il Seminario di San Giorgio esigeva dal nuovo livellario il Canone, nulla occupandosi degli interessi, che passavano fra il signor Giovan Battista Ottieri della Ciaja, ed il sig. Antonio Badii, venne in cognizione, che il detto sig. Antonio Badii aveva ceduto gli scudi duemila, dati in pegno al Seminario al predetto signor Conte Giovan Battista Ottieri della Ciaja, e ad una certa signora Margherita Cioppi, ed al sig. Alamanno Silini, e che essi si erano diretti al Tribunal per ottenere condannato il signor Cavalier Donato Della Ciaia al pagamento nelle di loro mani della suddetta somma.

Intervenne in quel Giudizio il Seminario di San Giorgio, e dedusse che niuno aveva diritto sugli scudi duemila, se non che il Seminario di S. Giorgio, in quanto che la costituzione del pegno era anteriore alle vantate cessioni fatte dal sig. Antonio Badii, e subalternamente domandò la preferenza sopra qualunque altro.

Fu discussa la Causa in contradittorio delle parti, e nel dì 2. Settembre 1831. fu dichiarato, che non ostante le cessioni fatte dal sig. Antonio Badii il pegno medesimo non doveva soffrire la minima alterazione, e contenne la detta Sentenza altre dichiarazioni, che furono accettate dalle parti litiganti.

Appellò da questa Sentenza il signor Conte Giovan Battista Ottieri della Ciaja sull'articolo del pegno, e dedusse, che il Seminario di San Giorgio avendo riconosciuto per nuovo livellario esso appellante non era più nel diritto di tenere quelle cautele date dal primo enfiteota, e dedusse pure, che colui, il quale acquista la cosa oppignorata, può redimerla sostituendo eguali sicurezze, ed in fine dedusse, che gli Scudi duemila, dati dal primo enfiteota Francesco Badii non erano stati dati, come vero, e proprio pegno, ma eventualmente, e per mancanza di beni, e percio concludeva per la revoca dell'appellata Sentenza.

Per interesse del Seminario fu replicato, che sebbene i Deputati del Seminario avessero riconosciuto per nuovo livellario il signor Conte Giovan Batt. Ottieri della Ciaja, pure stipularono per patto espresso, che dovessero star ferme tutte le cautele date dal primo enfiteuta, e che quand' anche i Deputati non avessero fatto parola di tale reservo, il che non sussisteva, non ne sarebbe venuta la conseguenza che vi avessero renunziato, mentre tutte le cautele date dai nuovi livellari si debbono intendere

date in aumento delle sicurezze date dal primo enfiteota, ed in quanto poi, che poteva redimersi il pegno, si soggiungeva, che era regola ovvia in diritto, che il pegno non può redimersi, se non pagando la totalità del debito, oppure sostituendo un oggetto della medesima qualità, quantità, e specie; ed in fine faceva riflettere rapporto all'ultima opposizione del sig. appellante, che, cioè, il pegno medesimo era stato dato eventualmente, e per il caso di mancanza di beni, che la semplice lettera dell'Istrumento di concessione livellaria rispondeva su questo punto.

La R. Ruota con scissura d'uno dei Giudici confermò la Sentenza del Tribunale di prima Istanza per i seguenti

Motivi

Considerando, che mediante il pubblico Istrumento del 15. Settembre 1823. consegnato ai rogiti di Messer Giuseppe Pippi, col quale il Seminario Arcivescovile di San Giorgio di questa città concesse in enfiteusi ai signori Antonio Brigidi, e Francesco Badii di Montalcino la sua Tenuta denominata Monte-Antico, quest'ultimo per cautelare l'interesse del predetto Luogo Pio padrone diretto ipotecò specialmente una sua casa posta in Siena nella via dei Maestri, « ed inoltre rilasciò in pegno una « Scrittura di Scudi duemila fruttifera contro il sig. Cav. Donato Della « Ciaja dependente dal pubblico Istrumento del 6. Marzo 1818. a rogito « di ser Niccola Vegni con ipoteca sopra i beni di detto signor Cavalier « Della Ciaja nella Tenuta di S. Angelo unita alla copia autentica del« l'Istrumento di cambio colle iscrizioni, e siccome una tal sicurezza non corrispondeva alla garanzia, che il sig. Badii era tenuto di dare per la sua parte, perciò il medesimo si obbligò d'aumentarla fino alla somma di scudi 4500. nel termine di anni 5.

Considerando, che dal tenore del surriferito istrumento si rileva con chiarezza, che la volontà di ambedue le parti contraenti fù quella di porre in essere a favore del prelodato Seminario un vero pegno, il quale è indubitato, che può costituirsi tanto sopra una cosa mobile, quanto sul nome di un debitore, purchè intervenga contemporaneamente la tradizione al terzo pignoratario del documento, che contiene la prova del credito oppignorato, e che può somministrare al medesimo il mezzo di esercitare i diritti di pegno, come sulla scorta del testo, e delle Autorità concorlanti stabiliscono le decisioni dell'antica Ruota Fiorentina allegate, e seguite dal Supremo Consiglio di Giustizia *nella decis.* 19. *N.* 19. *e* 20. *T. V. del Tes. del For. Tosc.* E questa formalità essenziale per la valida, ed efficace costituzione del pegno fù esattamente osservata nel caso presente, come abbiamo premesso.

Considerando, che all'occasione, in cui il sig. Antonio Badii figlio,

ed erede del nominato Francesco Badii con la privata Scrittura del 23. Novembre 1830. cedè la sua porzione di dominio utile al signor Conte Giovan Battista Ottieri Della Ciaja, i deputati economici del suddetto Seminario mediante chirografo del dì 11. Febbraio 1831. riconobbero il medesimo in questa di lui qualità, ma nel tempo stesso dichiararono espressamente di devenire ad un tal atto « senza pregiudizio dei diritti « del Seminario in qualunque modo ad esso competenti, e per qualunque « titolo contro tutte le persone, e beni obbligati, ed ipotecati, e senza « novazione. »

Considerando, che il pegno come sopra costituito a favore del Luogo Pio padrone diretto formò la legge del contratto, da cui per conseguenza non era lecito recedere senza quello stesso consenso reciproco di ambedue le parti contraenti, col quale appunto fu posto in essere il contratto medesimo secondo la massima elementare sanzionata dal Testo nella *leg.* 35. *ff. de div. reg. jur. antiq.* Nè giovava all'appellante l'opporre, che i primi investiti, quando diedero la loro offerta all'indicato livello, e promisero di restituire alla cessazione del medesimo le stesse stime ricevute, si obbligarono di assicurarne il valore con ipoteca sopra uno, o più fondi capaci di rispondere di questo peso, e che la loro offerta fu approvata con Sovrano Rescritto a forma delle condizioni nella medesima contenute, e perciò non fosse lecito alla chiara memoria del sig. Governatore Bianchi a ciò delegato di recedere da una tal condizione, contentandosi di ricevere in luogo della completa ipoteca per la intiera somma sopra i beni propri del Badii il pegno del credito suddetto munito d'Ipoteca sopra i beni del di lui debitore sig. Cav. Donato della Ciaja, poichè, qualora il Delegato Sovrano avesse ecceduto i limiti dei suoi poteri, questa eccezione avrebbe potuto appartenere al Seminario di S. Giorgio, in nome del quale stipulò il prelodato sig. Governatore per opporsi all'esecuzione del contratto, che al contrario è stato finora pacificamente osservato, ma non poteva somministrare alcun diritto all'appellante succeduto nelle ragioni del Badii, il quale stipulò da se medesimo, per disporre a suo piacimento del pegno suddetto, di modo che compariva questa una eccezione improponibile dal sig. Conte Della Ciaja, come relativa al diritto del terzo, secondo la notissima regola adottata nel foro, come attesta fra gli altri la Ruota Romana in più luoghi, e segnatamente nelle *Recent. dec.* 277. *N.* 7. *Dec.* 390. *N.* 4. *Dec.* 620 *N.* 3. *Dec.* 665. *N.* 11. *par.* 1.

Considerando che la *legge quamvis.* 6. *§. quid enim ff. De pignoratit. act.* invocata dall' ingegnosi Difensori dell'appellante, sebbene stabilisca, che il debitore può richiedere dal creditore pignoratario l'esibizione del pegno all'effetto di venderlo, e di pagare il suo debito, data prima idonea cauzione al creditore medesimo, questa disposizione però

non procede indistintamente, ma con due condizioni, cioè, che il prezzo del pegno sia molto maggiore del debito, e nel caso, che il valore del pegno possa soffrire diminuzione, qualora ne fosse differita la vendita, come si rileva dalle parole del testo « ivi *Si multo minus sit, quod de-* » *beatur, et hodie pluris venire possit pignus, quam postea.* » Ma nel caso attuale si disputava, se il debitore potesse surrogare il pegno in un ipoteca su i propri beni, e non già di sodisfare il creditore di ogni suo avere, poichè il pegno controverso fu costituito per un debito eventuale. Oltre di ciò invece, che il pegno superasse l'importare della garanzia dovuta al Luogo Pio padrone diretto, era anzi di gran lunga inferiore, e perciò il Badii nell'istrumento d'enfiteusi si obbligò di estendere la garanzia fino alli scudi 4500. « o così per la somma, che manca di scudi » duemila, in un modo di sodisfazione dei signori rappresentanti il Seminario dentro il termine perentorio di anni cinque » come abbiamo già permesso; finalmente non si verificava, che il debitore potesse soffrire danno per la deprezazione del pegno, il di cui capitale rimaneva sempre lo stesso. Posta dunque questa diversità di circostanze, la disposizione della legge citata sopra non era in alcun modo applicabile al caso presente.

Considerando, che l'altra legge invocata per parte dell'appellante, cioè *la legge* 9. *cod. de pignor. et hypot.* contempla il caso di un pegno fruttifero, e di un debito in parte estinto per la percezione dei frutti fatta dal creditore, ed in questa ipotesi accorda al debitore il diritto di rivendicare il pegno dalle mani del creditore medesimo, previa l'offerta del debito residuale, e computato l'importare dei frutti percetti dal pegno. Nel caso attuale il Seminario di S. Giorgio giammai ha conseguito i frutti del credito a suo favore oppignorato, e la causa, per cui fu data questa garanzia sussiste tutt'ora, onde ognuno comprende la differenza della controversia attuale col caso compreso nella legge surriferita. **5**

Considerando, che a dimostrare la pretesa ingiustizia della sentenza, che si rivedeva, neppure era sufficiente l'autorità di alcuni Dottori allegati dalli abilissimi Difensori dell'appellante. Il *Domat* fra questi nella sua opera « *Le leggi civili nel loro ordine naturale* » *al titolo dei pegni, e delle ipoteche sez.* 3. *N.* 13. esamina il caso, in cui il debitore offrisse un altro pegno, che valesse altrettanto, *o più di quello, che aveva dato*, e così propone l'ipotesi di una sicurezza più pingue offerta al creditore. Il *Voet. ad pandect. lib.* 20. *Tit.* 6. *N.* 11. dopo avere stabilito il principio, che non si estingue il diritto di pegno *oblato per debitorem pignore aeque idoneo, creditore invito*, sebbene manifesti l'opinione, che qualora la surroga del pegno possa evidentemente eseguirsi senza alcun danno del creditore, sembri conforme all'equità, che ciò sia permesso al debitore non a suo talento, ma ad arbitrio del giudice, soggiunge su- **6**

bito *licet aperto jure, deficiamus*, ed in così dire ammette chiaramente, che la di lui opinione in questa parte non è appoggiata ad alcuna espressa disposizione della legge. Di fatti è regola generale, che posto in essere il contratto di pegno non è lecito al debitore di recare volontariamente la benchè minima alterazione al diritto quesito del creditore in ordine al testo nelle *LL.* 14. *e* 16. *cod. de pignor. et hypotec.*

Gli altri dottori poi allegati per parte dell' appellante sono riferiti, 7 e confutati dal *Merlino de pignor. et hypotec.* Autor classico nella soggetta materia, il quale nel *Lib. IV. Tit.* 3. *quaest.* 112. *per tot.* su la scorta del testo nella *L.* 2. *ff. si cert. petat*, e degl' interpreti al medesimo stabilisce, che ad onta della massima « *quod uni non nocet, et alteri « prodest, concedi debet* » e non ostante il riflesso dell' equità comunemente ammesso nelle servitù « *non videtur in contractibus posse proce- « dere, nulla existente necessitate faciendi subrogationem, et ut supra « consideratum fuit, alia diversa regula est, ut quis non possit compel- « li obligationem sibi mutare, vel pignus.* »

La consuetudine poi di giudicare ha adottato la massima, che al 8 debitore non sia lecito disporre del pegno senza una causa, come per esempio se potesse deteriorare col decorso del tempo, nè surrogare un altro pegno in luogo di quello già costituito per sicurezza del creditore, se non concorra un'*assoluta*, e *positiva necessità* di questa surroga, conforme stabilì la Ruota Fiorentina nel *Tes. Ombros. T.* 1. *Dec.* 25. *N.* 12., *e magistralmente nella dec.* 85. *N.* 8. *e segg. T. V. Tesor. del For. Tosc.* « ivi « Nulla è più certo, che la variazione del pegno non può con- « tro voglia del creditore ordinarsi, se pure non concorre un *assoluta* e « *positiva necessità* di questa surroga, con doversi ciò attendere anche « di fronte ai riflessi dell' equità, ed alla mancanza del pregiudizio, giac- « chè esistendo il contratto della costituzione del pegno, l'equità, per cui « si surrogasse un pegno all' altro, sarebbe contro l'efficacia del patto, « e così non è ammissibile, che nel concorso di un' *assoluta necessità*, « come ottimamente a questo proposito ragiona *Merlin ec.* »

Le Autorità pertanto addotte in contrario, e relative alla surroga del pegno, non erano applicabili al caso presente in primo luogo, perchè non si trattava di sostituire al pegno già dato un altro pegno della stessa 9 qualità, quantità, e specie, o sia un altro credito pecuniario contro un debitore d'uguale solidità, e che fosse munito di una ipoteca idonea al pari di quella, che serve di sicurezza al credito oppignorato a favore del Seminario Arcivescovile di questa Città; ma bensì di sostituire al detto pegno un' ipoteca speciale sopra i beni di quella stessa persona, che ha assunto sopra di se tutte le obbligazioni, che incombevano al Badii suo autore. La proposta surroga adunque portava seco necessariamente la differenza, che mentre oggi il detto Seminario ne' congrui casi ha diritto di

rivolgere le sue azioni anche contro il sig. Cav. Donato Della Ciaja, e contro il di lui patrimonio per la concorrente somma di scudi duemila, oltre le persone degli investiti, e possessori del livello, e de' loro respettivi fidejussori, se si fosse ammessa la domanda dell'appellante, il prelodato Luogo Pio avrebbe avuta una persona, ed un patrimonio di meno obbligati in suo favore, contro di cui potesse rivolgere le sue molestie, lo che portava alla diminuzione dei mezzi per ottenere la sua indennità verificandosi i casi, per cautela dei quali fu costituito il pegno controverso. Finalmente la variazione delle cautele, con le quali fu stipulato il contratto d' enfiteusi col Seminario, poteva esporre il medesimo al pericolo d'incontrare questioni con i fidejussori, che accederono colla propria obbligazione al suddetto contratto in vista delle cautele offerte dai primi investiti.

Ma il sentimento dei Dottori allegati dai meritissimi Consulenti dell'appellante si rendeva inapplicabile ancora nell' ipotesi, che si fosse voluto surrogare un vero, e proprio pegno a quello già costituito in principio per la ragione potissima, che secondo l' opinione comunemente seguita, e adottata dai Tribunali la variazione del pegno non può ordinarsi contro voglia del creditore, se non concorreva un' *assoluta*, e *positiva necessità* di surroga, come stabiliscono le Autorità riferite di sopra, e nel caso presente non si verificava l' accennato indispensabile estremo della *necessità*. 10

Si opponeva, che il Badii cedè al sig. Conte Della Ciaja suo creditore una parte del credito già oppignorato a favore del suddetto Seminario nella mancanza di altri mezzi per pagare il suo debito, e da ciò si voleva desumere quella *necessità*, che rende lecito il cambiamento del pegno. Si aggiungeva, che il prelodato cessionario per la notoria insolventezza del debitore non aveva altro mezzo per rimborsarsi del credito creato contro del Badii, se non che il ritiro di una parte del capitale ritenuto dal sig. Cav. Della Ciaia, il quale dichiarò di esser pronto a pagare alla convenuta scadenza, e se procedesse al deposito della somma dovuta, il cessionario predetto soggiacerebbe intano alla perdita del frutto corrispondente; onde da queste circostanze si pretendeva, che rimanesse egualmente verificata la *necessità* richiesta per la variazione del pegno.

Era però da riflettersi quanto alla cessione fatta come sopra al sig. Conte dalla Ciaia d' una parte del credito oppignorato, che questa non alterava i diritti precedentemente quesiti del suddetto Seminario, e produceva il suo effetto rapporto alla percezione delli annui frutti, che restavano riservati a favore del cessionario anche dalla Sentenza appellata: L'opporre poi, che il Badii mancava d' altri mezzi per pagare il predetto debito, e che il cessionario non poteva in altra maniera ottenere il suo rimborso, se non se col ritiro di quella parte del credito, che gli era stato 11

ceduto, ed il pericolo, che il capitale predetto mutuato al sig. Cavalier Della Ciajà nel caso di deposito rimanesse infruttifero per quel tempo, che sarebbe necessario a combinare un nuovo rinvestimento, erano circostanze tutte relative al particolare interesse del Badii, e del signor Conte Della Ciaja divenuto suo cessionario, ma non somministravano al medesimo alcun diritto per ottenere la pretesa variazione del pegno.

Infatti; quando i Dottori, ed i Tribunali fondandosi sul disposto di ragione hanno richiesto per l'effetto suddetto una *positiva*, ed *assoluta necessità*, non hanno avuto riguardo alle particolari circostanze, nè al fatto volontario, nè all' interesse del debitore, da cui fu costituito il pegno, ma bensì hanno contemplato principalmente la *necessità* proveniente dall'intrinseca natura della cosa oppignorata. Serve di conferma a questa intelligenza ciò, che la legge ha disposto relativamente ai casi, in cui il diritto del creditore sul pegno può risolversi, cioè, per *insuperabile necessità* proveniente *ex natura rei*, e mai per volontà del debitore, come accade, se il medesimo perdesse il dominio della cosa, su la quale fu costituito il pegno in ordine al testo nella *leg. lex vectigali* 31. *ff. de pignor. et hypothec.*, e nella *leg. etiam* 15. *ff. qui potior. in pignor. habeantur.* Viceversa, se il debitore restasse privo della cosa oppignorata non per un motivo *necessario*, ma per un fatto *volontario*, benchè di suo interesse, come nell'ipotesi, che recedesse dalla compra in vigore della facoltà riservatasi, o si prevalesse dell' azione redibitoria per aver ritrovata viziosa la cosa comprata, in questi casi, dei quali abbiamo gli esempi nella *leg.* 3. *in fine*, e nella *L.* 4. *in prin. ff. quib. mod. pign. vel hypohtec. solvit.*, il diritto del creditore sul pegno non si risolve per la ragione solidissima, che ne adduce *Donell. Commentar. jur. civ. T. VI. col.* 964. §. 22. *circa fin.* «ivi » *Quippe nulla necessitate debitor rem a* « *se dimittere cogebatur, tametsi illi expediebat.* »

Considerando, che per sostenere l'assunto dell' appellante non giovava opporre, che il capitale oppignorato non formava un debito irredimibile, ma era per se stesso soggetto tanto ad essere richiesto dal creditore, quanto ad essere restituito volontariamente dal debitore, e che di fatti il sig. Cav. Donato Della Ciaia detentore di quella somma con sua scrittura del 26. Marzo 1831. dopo avere esposto, che aveva anticipato al sig. Antonio figlio, ed erede del fu Francesco Badii gl'interessi della somma da lui ritenuta a cambio fino al futuro dì 6. Marzo 1832. dichiarò, « *che egli nel termine convenuto col defonto Francesco Badii pa-* « *gherà la sorte, e gl' interessi decorrendi dal* 7. *Marzo* 1832. *in poi* « *a chi sarà di ragione.* » Poichè in quanto al diritto di richiedere il suddetto capitale tornava in acconcio il replicare, che il sig. Conte Gio. Battista Della Ciaja nuovo enfiteuta, e cessionario di una parte del suddetto capitale ripetendolo dalle mani del detentore secondo i premessi

principii non poteva con un fatto volontario alterare il diritto già quesito su quel pegno del prelodato Luogo Pio, e come cessionario di una parte soltanto del credito, di cui si tratta, molto meno poteva pregiudicare all'integrità del pegno, che di sua natura è individuo. Ed in quanto alla restituzione del capitale predetto, alla quale il sig. Cav. Donato Della Ciaja dichiarò esser pronto alla scadenza del termine convenuto col defonto Francesco Badii, era duopo avvertire, che in tal caso si rendeva necessario di mutare la persona del debitore di quella somma, ma da questo futuro evento non discendeva la conseguenza, che fin d'adesso fosse risoluto il diritto di pegno già costituito a favore del suddetto Seminario sopra quel capitale, che allorquando verrà restituito, potrà esser collocato in un nuovo rinvestimento, o con il consenso di tutti quelli, che vi hanno interesse, o con decreto del Giudice. 13

Considerando, che l'insistenza dei Deputati del Seminario Arcivescovile di questa Città per ottenere la conferma dell' appellata Sentenza aveva per oggetto di conservare un diritto al predetto Luogo Pio competente contro il patrimonio del primo investito Badii, al quale era notorio, che non rimanevano altri mezzi per garantire l' interesse del suddetto Seminario, onde la condotta dei Deputati medesimi non poteva riguardarsi come animata da un indiscreto spirito di emulazione, ma rivestiva anzi il carattere di quella sollecitudine, che ha meritato sempre il favore, e la protezione delle Leggi, conforme in simili termini avvertì la R. Ruota di Firenze nella *cit. dec.* 85. *num.* 11. *e* 17. *T. V. Tes. del For. Tosc.* 14

Per questi Motivi

Pronunziò, sentenziò, e dichiarò non esser constato, nè constare nello stato degli atti delle giuste cause dell' appello interposto per parte del signor Giovan Battista Ottieri Della Ciaja dalla Sentenza proferita dal sig. Auditor Giudice del Tribunale di prima Istanza di Siena sotto dì 2. *Settembre* 1831., *ed essere stato colla Sentenza medesima ben giudicato, quale perciò confermò, e conferma in ogni sua parte, e condanna detto sig. appellante a favore del Seminario Arcivescovile di S. Giorgio di Siena nelle spese anche del presente giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Lorenzo Branchi *Primo Auditore*
Vincenzo Landucci *Aud. Rel.*, Antonio Masoni *Aud. in Osseq.*

DECISIONE XXX.

REGIA RUOTA DI SIENA

Montispolitiani, seu Senen. Emphiteusis, et Salviani diei 25. *Maii* 1833.

IN CAUSA

GAGNONI E CONTUCCI — MEACCI E MAZZI

PROC. MESS. RICCARDO STASI — *PROC. MESS. GIUSEPPE PIPPI*
PROC. MESS. ERNESTO BOSSINI

Argomento

Nell'Enfiteusi a titolo oneroso, sebbene stipulata *ex pacto et providentia*, i chiamati e compresi hanno un diritto incerto ed eventuale, dipendente cioè dalla condizione, che al primo acquirente non piaccia di disporne, o di obbligare i Beni enfiteutici a favore dei suoi creditori.

Il patto di non alienare i Beni enfiteutici, anche sotto pena della nullità dell'atto, e della caducità, sotto espressa licenza del padrone diretto, è relativo al solo interesse del medesimo.

La porzione dei beni enfiteutici, che è stata affrancata dal Possessore, fa parte del di lui patrimonio libero, e rimane soggetta alle obbligazioni generali da esso contratte.

Il Creditore anteriore, che si trova già in possesso dei beni del debitore, può allegare la ritenzione dei medesimi fino alla concorrenza del suo credito contro le molestie del creditore posteriore.

Sommario

1. *Caratteristiche dell'Enfiteusi a titolo oneroso.*

2. *I chiamati, e compresi in questa specie d'Enfiteusi hanno un diritto affatto incerto ed eventuale.*

3. *I Beni enfiteutici rimangono compresi nelle obbligazioni generali contratte dal primo acquirente a titolo oneroso.*

4. *La proibizione di alienare, ed ipotecare i Beni enfiteutici senza espressa licenza del Padrone diretto, è relativa soltanto all'interesse del medesimo.*

5. *La proibizione di alienare senza licenza o consenso del Padrone diretto, si risolve nel senso affermativo, ed importa tacitamente la facoltà di disporre col di lui consenso.*

6. *La predetta proibizione tanto più si ritiene apposta nel solo interesse del Padrone diretto, quando fu accompagnata dalla facoltà di affrancare, e quando vi fu aggiunta la pena della nullità dell'atto, e della caducità.*

7. *La porzione dei beni enfiteutici, che è stata affrancata dal possessore, fa parte del di lui Patrimonio libero, e rimane soggetta alle obbligazioni generali da esso contratte.*

8. *Il creditore anteriore, che si trova già in possesso dei Beni del Debitore, può allegare la ritenzione dei medesimi fino alla concorrenza del suo credito contro le molestie del creditore posteriore.*

Storia della Causa

Fino dall'anno 1782. ad istanza dei signori Deputati incaricati con Sovrano Rescritto dell'alienazione dei Beni di suolo spettanti al R. Spedale di S. M. della Scala di Siena furono subastati i Beni componenti la Grancia, o Tenuta *dello Spedaletto* posta nel Territorio di Montepulciano, per rilasciarsi in vendita, o a Livello a forma delle stime a tal uopo fatte.

Nel dì 27. Agosto del successivo anno 1783. il signor Francesco Gagnoni offrì pel Contratto di Livello ai due Poderi denominati *Mandorlo, e Checche,* formanti parte della suddetta Grancia dello Spedaletto, l'annuo Canone di Sc. 284. un egual somma a titolo di Laudemio, ed a condizione che il detto Livello fosse a linea mascolina in infinito dell'Offerente, escluse sempre le femmine e loro descendenti, che in luogo di mallevadore dovesse pagare un annata anticipata di Canone: che dovesse comprare le così dette stime vive e morte, e pagarne l'importare nel termine di cinque anni, dando idoneo Mallevadore: e che fosse in facoltà del detto offerente di affrancare l'annuo Canone in tanti luoghi di monte, o in contanti al tre per cento.

Su la riferita offerta del prelodato sig. Gagnoni furono sperimentati nuovi incanti e nel dì 25. Settembre 1783. i suddetti poderi furono rilasciati a livello al medesimo signor Gagnoni per l'annuo Canone di Sc. 350. per un egual somma a titolo di Laudemio, e con le altre di sopra enunciate condizioni. Questo rilascio fu approvato con Sovrano Rescritto de 26. Febbraio 1784.

Con altro Sovrano Rescritto de' 3. Aprile 1784. il sig. Gagnoni ottenne la dilazione di un anno al pagamento della promessa annata anti-

cipata di canone, con che dasse idoneo mallevadore e procedesse alla stipulazione del Contratto nel termine di venti giorni.

Dopo essere stato approvato il mallevadore offerto: dopo essere stata eseguita nel 3. Novembre del ridetto anno 1784. la perizia dei Bestiami, paglie ec; finalmente sotto di 21. Aprile del successivo Anno 1785. fù stipulato il relativo pubblico Istrumento di Livelllo ai rogiti di Gio. Batta. Giojelli Notaro Senese a favore del predetto sig. Francesco Gagnoni, *e sua linea mascolina di maschio da maschio*, escluse sempre le femmine, con tutte le condizioni surriferite e segnatamente col patto « che non sia lecito nè permesso al detto signor Gagnoni, compresi e « chiamati al Livello, fino a che non sia fatta la detta affrancazione, di « alienare, vendere, o ipotecare, o per qualsivoglia altra causa, che im« porti effettiva traslazione di possesso, trasferire in favore di persone « estranee e non comprese nella presente concessione, senza espressa li« cenza dei legittimi Rappresentanti il detto Spedale Padrone diretto; e « facendosi altrimenti l'atto sia nullo *ipso jure et facto*, e l'alienante in« corra nella caducità, perchè così ec. »

Nel dì 5. Settembre 1793. il prefato sig. Francesco Gagnoni pagò dei proprj al Regio Spedale di Siena in parziale affrancazione del suddetto Livello la somma di Scudi 1223. 7. 4. e posteriormente furono erogati nello stesso titolo altri Scudi 865. 6. 14. 8. con i capitali estradotali della sig. Contessa Maria Bartoli Consorte dello stesso sig. Francesco Gagnoni: talmente che, stante questi pagamenti, il Canone livellare dei predetti due Poderi si ridusse a Scudi 284. 6. 15. 4. somma presso a poco eguale a quel medesimo canone, che fu offerto in origine dal nominato sig. Gagnoni.

Nell'anno 1806. passò all'altra vita la predetta sig. Maria Bartoli ne' Gagnoni della quale fu erede anomalo a forma dello Statuto di Siena il signor Dottor Pier' Angelo Gagnoni di lei unico figlio maschio, allora in età infantile.

Nel dì 3. Novembre 1818. anche il detto sig. Francesco Gagnoni morì aggravato di debiti; e la di lui eredità fu adita col benefizio di Legge e d' inventario dal nominato sig. Dottor Pier Angelo Gagnoni suo figlio.

Fra le graduatorie parziali relative al Patrimonio Gagnoni una ne fu fatta del prezzo di un Podere denominato *Canapille* terminata con Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Siena de 5. Luglio 1824.

Con la predetta Sentenza in diversi gradi fu collocato il sig. Dott. Pier Angelo Gagnoni Erede beneficiato del Padre, cioè nel sesto, decimo, duodecimo, e decimosettimo, i primi tre riguardavano le doti, e l'altro gli estradotali materni.

Nel grado poi decimottavo fu collocato il signor Eustachio Con-

tucci di Montepulciano con ipoteca speciale resultante dal pubblico Istrumento de 16. Febbraio 1811. a rogito di Ser Lodovico Tombesi per la somma di Scudi 300. in sorte, oltre i frutti di 3. anni, nel grado decimonono fu collocato il sig. Francesco Meacci con ipoteca resultante da una Sentenza del Tribunale di Montepulciano de 15. Aprile 1814. per la somma di Scudi 537. 2. 18. 4. in sorte oltre i frutti di 3. anni.

In occasione del predetto Giudizio di Graduatoria per parte del sig. Dottor Pier Angelo Gagnoni fu accennato il diritto che al medesimo poteva competere in esclusione dei Creditori del Padre sul Livello dei due Poderi *del Mandorlo*, *e delle Checche*, in vista della qualità del Livello, e dei patti inseriti nel relativo istromento.

Ma il Giudice occupandosi della sola distribuzione del prezzo derivante dal Podere di *Canapilli* si astenne dal decidere la questione relativa al preindicato Livello, e si limitò a riservare ai Creditori del predetto sig. Francesco Gagnoni defonto la facoltà di far dichiarare in questo rapporto nel suo congruo Giudizio ciò, che fosse stato di ragione sul Livello predetto.

Il sig. Dottor Pier Angelo Gagnoni come Erede anomalo della Madre fu dunque collocato nel grado decimosettimo, come si è detto, primieramente per la somma di Scudi 2560. 2. 13. 3. parte dei di lei estradotali; ma con dichiarazione, che qualora fosse stato deciso nel suo congruo Giudizio, che il sig. Pier Angelo Gagnoni era succeduto per diritto proprio nel Livello dei due Poderi già indicati, in tal caso dovesse aversi per compensata con questo suo credito la somma come sopra erogata dei proprj del di lui Padre in detta parziale affrancazione, e dovesse per questa parte intendersi ridotto il detto Grado decimosettimo alla sola somma di Scudi 1337. 1. 4. 11. Secondariamente il nominato sig. Gagnoni fu collocato in detto grado per l'altra somma parimente come sopra erogata dalla di lui madre nello stesso titolo di parziale affrancazione; ma anche in questo luogo fu dichiarato, che un tal credito potesse ripetersi nel solo caso, in cui fosse deciso nel suo congruo giudizio, che egli non era succeduto per proprio diritto al detto Livello.

Ciò premesso, i sopra nominati signori Contucci e Meacci, Creditori del fù sig. Francesco Gagnoni collocati nei gradi decimottavo, e e decimonono della indicata Sentenza Graduatoria, sperimentando il riservo nella medesima contenuto, adirono il Tribunale di prima Istanza di Siena, e con Scrittura de' 29. Gennaio 1829. domandarono dichiararsi, che i due suddetti Poderi Livellarj del *Mandorlo*, *e delle Checche* erano affetti ed obbligati al pagamento dei creditori del fù signor Francesco Gagnoni, e doversi perciò immettere essi signori Contucci e Meacci come creditori già collati in detta Sentenza de 5. Luglio 1824. nel possesso Salviano dei predetti beni, all' effetto che con i frutti e ren-

dite dei medesimi, o con la rendita a forma di ragione potessero essere soddisfatti dei respettivi loro crediti, invocando perciò ogni opportuno mandato immissivo, esecutivo, ed espulsivo.

Il Convenuto sig. Gagnoni oppose subito il patto contenuto nel surriferito Istrumento di concessione livellaria, col quale era proibito come si è detto, a tutti i chiamati, e compresi nella medesima d'alienare, e ipotecare senza l'espressa licenza del padrone diretto, e domandò che fosse intanto dichiarato incidentemente, essere stati, ed essere tenuti e obbligati i signori Contucci, e Meacci a dirigere la loro azione anche contro il R. Spedale di Siena Padrone diretto, onde in contradizione del medesimo fosse decisa la questione sulla sussistenza o insussistenza del suddetto patto; questione incidentale, che fu riunita al merito con Decreto de 27. Settembre 1830.

Dipoi il sig. Dottor Pier Angelo Gagnoni sotto dì 23. Decembre fece un atto, col quale dopo aver premesso, che egli non intendeva di assoggettarsi ad alcuna lite per sostenere, che i due Poderi livellari *del Mandorlo, e delle Checche* li appartenevano *jure proprio*, e neppure di contrastare l'esperimento dei diritti, che i Creditori del fu signor Francesco Gagnoni credevano di avere su i medesimi, si limitò ad impugnare ai sigg. Contucci e Meacci la domandata immissione nel possesso Salviano di detti Beni, essendo creditore ad essi anteriore, protestando di non dimetterne il possesso, finchè in luogo dei fondi sotto condizione assegnatili con detta Sentenza Graduatoria de 5. Luglio 1824. non avesse conseguito tutte le somme alle quali aveva diritto in ordine alla Sentenza medesima, e dichiarando respettivamente, che (atteso il di lui interesse come Creditore anteriore di ottenere il pagamento dei suoi Crediti sul prezzo dei suddetti poderi) avrebbe proceduto a far la stima dei medesimi per esporli all'incanto con le formalità prescritte dalla Legge.

Per parte dei sigg. Contucci e Meacci non furono accettate queste dichiarazioni, avendo essi con Scrittura de' 24. dello stesso mese di Decembre implorato l'ufizio del Giudice, perche fosse stabilito come di ragione sulle loro domande.

Finalmente con Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Siena proferita sotto dì 3. Gennaio 1831. dopo essersi considerato che il Livello di cui si tratta, era stato concesso a titolo *oneroso*; che il primo acquirente aveva perciò la facoltà di disporre: che a questa libera disposizione non ostava il patto sopra enunciato, dovendosi riguardare unicamente come relativo all'interesse del Padrone diretto, che non era a causa, e che era inutile il chiamarvelo, perchè non ostante qualunque pronunzia dovevano rimanere illesi i suoi diritti; e che non potevano attendersi le dichiarazioni del convenuto emesse nella detta Scrittura de 23. Decembre 1830. sia perchè non era stato concordato il diritto preteso,

dalli attori, sia perchè erasi positivamente negato il possesso Salviano dei Beni in questione, finalmente perchè era necessario d'emettere l'implorata pronunzia onde dare sfogo al riservo contenuto nella Sentenza Graduatoria de 5. Luglio 1824. insomma dopo tutte queste considerazioni il primo Giudice in esecuzione del detto riservo. « Disse e sentenziò . . . . i Beni denominati *Checche e Mandorlo*, acquistati dal detto « signor Gagnoni a titolo di concessione livellaria dal R. Spedale di S. « M. della Scala di Siena coll' Istromento de 21. Aprile 1785. a rogito « di Ser Gio. Batista Gioielli non soggetto a formalità di registro, essere « affetti ed obbligati al pagamento dei creditori di detto signor Gagnoni « Nobil Cav. Giuseppe Contucci di Montepulciano, come figlio ed ere- « de del Nobil fù sig. Eustachio Contucci e signor Francesco Meacci del- « la Comune di Montepulciano per le somme contenute nei Gradi Deci- « mottavo, e Decimonono della Sentenza Graduatoria de 15. Luglio 1824. « e perciò salve le deduzioni di che in detta Sentenza a favore del No- « bil sig. Pier Angelo Gagnoni figlio ed erede benefiziato del primo en- « fiteota Nobil sig. Francesco Gagnoni, e salvi i diritti del Padrone di- « retto, doversi immettere nel vero, e real possesso Salviano di detti « fondi *Mandorlo*, e *Checche* loro ragioni, e pertinenze affinchè col « fruttato di detti beni a forma di ragione, o con la vendita di essi nei « casi parimente di ragione possano esser sodisfatti dei loro crediti di « sorte, frutti, e spese canonizzati nei detti Gradi decimottavo, e decimo- « nono della detta Sentenza Graduatoria . . . . rilasciando a favore de- « gli Attori ogni opportuno mandato immissivo, ed espulsivo a forma di « ragione «

Dalla surriferita Sentenza avendo interposto appello il sig. Dottor Pier Angelo Gagnoni avanti la Regia Ruota Siena, intervenne a causa con i sigg. Contucci e Meacci il sig. Luigi Mazzi altro Creditore del fu sig. Francesco Gagnoni collocato nel grado vigesimo della detta Sentenza Graduatoria de 5. Luglio 1824. il quale vi fu ammesso nello stato e termini col Decreto Ruotale de 5. Giugno 1832.

Con Scrittura de 7. Febbraio 1834. per parte del signor Gagnoni appellante fu proposta una domanda incidentale, e quindi il dì lui Procuratore all' Udienza de 9. del predetto mese di Febbraio oppose agli avversarj la morte recentemente accaduta in Firenze pendente Lite del sig. Luigi Mazzi, uno dei compresi in questo Giudizio riservandosi di farne la prova in caso d'impugnativa, e fece istanza per la sospensione del termine a forma della Legge. Non essendosi impugnato questo fatto la R. Ruota dichiarò perciò sospeso il tłrmine della Causa per un mese, ed ordinò che dovesse poi riportarsi all' Udienza con nuova citazione nelle forme prescritte dalla Legge ed a premura della parte più diligente.

Dopo la suddetta sospensione del termine fu quindi riassunta la causa. Ed il sig. Ferdinando Mazzi uno degli appellati con scrittura del dì 23. Aprile 1833. domandò di esser posto fuori di Causa.

Sentite replicatamente le parti in voce, e inscritto la R. Ruota decise come appresso.

MOTIVI

Considerando che il Livello dei due Poderi denominati *del Mandorlo e delle Cecche*, concesso dal Regio Ospedale di Santa Maria della Scala di Siena con l'Istrumento del 21. Aprile 1785. a rogito di Ser Gio. Batista Gioielli Notaro Senese al fu signor Francesco Gagnoni, fu acquistato dal medesimo a titolo oneroso, poichè questa concessione enfiteutica fu proceduta dalla stima formale di detti Beni, fu eseguita all'Asta Pubblica nel calor della quale l'annuo Canone dalli Sc. 284. fu aumentato fino alla somma di Scudi 350. e così fu accresciuto per conseguenza il Laudemio pagato nell'atto della stipulazione in un annata di Canone, ed altra simile annata sborsò l'Acquirente a fondo perduto per garanzia del Contratto. Oltre di che fu rilasciato a rischio, e carico dell'Enfiteuta ogni evento fortuito, che distruggesse il frutto annuale di detti Beni, il pagamento di tutte le tasse ordinarie e straordinarie, imposte e da imporsi, la sodisfazione di tutti gli oneri inerenti in Beni medesimi, il pagamento di tutte le spese occorrenti per resarcire, e mettere in buon grado i beni come sopra concessi, e quelle di manutenzione tanto di beni di suolo, quanto delle Fabbriche, e fu finalmente imposta l'obbligazione all'Enfiteuta di rilasciare al Padrone diretto in ogni caso di reversione i miglioramenti di qualunque natura e specie, ancorchè grandiosi ed eccessivi, e non connaturali del Contratto di Livello, senza poter pretendere alcun rimborso.

1

Considerando che nel Livello ancora *ex pacto et providentia*, quando è stato acquistato a titolo oneroso, come nel naso attuale, in quanto al primo acquirente il fondo enfiteutico si considera al pari degli altri suoi Beni, de' quali fa parte, giacchè il titolo oneroso produce l'effetto, che il fondo medesimo quanto all' utile dominio divenga proprio dell'acquirente in vigore del Contratto, e formi parte del di lui Patrimonio, di modo che gli ulteriori chiamati al godimento dell'Enfiteusi, siccome non riconoscono la propria vocazione del concedente, ma bensì dalla provvidenza, dal benefizio, e dall' industria del primo Acquirente, hanno perciò un diritto affatto incerto, ed eventuale, dependente cioè dalla condizione, che all'Acquirente medesimo non piaccia di disporre del fondo livellare, e d'obbligarlo a favore dei suoi Creditori. Questa massima notissima nel Foro è sanzionata dalla comune opinione dei Dottori, e dei Tribunali, come può vedersi appresso *Mariscott. Var. Resolut. Lib.*

2

1. *Cap.* 74. *num.* 2. *Fulgin. de Emphyt. Tit. de success. in bon emphyteut. quaest.* 16. *num.* 3. *la Ruota Romana nelle Recen. Par.* 1. *Dec.* 435. *num.* 13. *e par.* 3. *Dec.* 450. *num.* 2. *la Ruota Fiorent. nella Cascianen. Emphyteusis* 20 *Settembris* 1774. *av. Salvetti, Ulivelli, e Bizzarrini, nella Florentina Emphyteusis de* 7. *Aprile* 1781. §. 5. *e segg. av. Berti, nella confermatoria de'* 4. *Settembre* 1782. *av. Arrighi e nella Decis.* 14. *num.* 1. *Tom.* 2. *delle Recentiss. av. Salvetti.*

Considerando che in conseguenza di questa facoltà competente al fu sig. Francesco Gagnoni come primo acquirente a titolo oneroso, nelle obbligazioni generali dal medesimo contratte a favore dei suoi Creditori rimasero compresi ancora i beni livellarj, de quali era questione, secondo ciò che insegnano nella soggetta materia *Scapuccin. de util. salvian. Interd. lib.* 2. *Quest.* 10. *num.* 4. *Pacific. Tractat. Inspect.* 3. *Cap.* 2. *num.* 25. e quanto alla comodità di percipere le rendite de' fondi enfiteutici, le quali si riguardano come cosa propria del primo acquirente a titolo oneroso, che questa sia compresa nell'obbligazione generale di tutti i beni, non solo durante la di lui vita, ma in pregiudizio ancora delli ulteriori chiamati al godimento dell'enfiteusi, e non ostante che sia stata strettamente proibita l'alienazione della medesima, lo stabiliscono le autorità in gran copia allegate e seguite dalla Sacra Ruota nella Romana *Concursus et Emphyteusis* 13. *Januarij* 1772. *av. Origo* §. 15. *e segg. e nella confermator. de* 15. *Maggio* 1772. *av. il medesimo* §. 13. *e segg.*

3

Considerando che male a proposito l'appellante pretendeva d'opporre alla domanda dei Creditori paterni la proibizione fatta nel citato Istrumento d'investitura de' 21. Aprile 1785. d'alienare, vendere, ed ipotecare i controversi beni enfiteutici. Poichè in primo luogo questo patto non fù stipulato con gli ulteriori chiamati al livello, nè apposto in loro favore, ma si legge affatto isolato, e distinto dalla pazione contenuta nella precedente parte dispositiva a favore dei figli, e discendenti maschi da Maschio in infinito del fù sig. Francesco Gagnoni primo Acquirente, lo che induceva a riguardare una tale proibizione relativa soltanto all'interesse del Padrone diretto, come più volte è stato stabilito dalla Sacra Rota nella *cit. Romana Concursus et Emphyteusis* 13. *Jannari* 1772. *cor. Origo* §. 18. *nella confermator. de* 15. *Maggio* 1772. *av. il med.* §. 17. e dai Tribunali nostri nella *Florentina Fideicommissi quoad Bona emphyteutica de* 4. *Marzo* 1803. *av. Alberti, e Pardini* §. 6. *nella Florentina seu Romana Fideicommissi Ducis Antonini, et M. Philippi de Salviatis quoad liquidationem de* 30. *Settembre* 1808. §. 72. *av. S. E Frullani, nella Dec.* 58. *num.* 21. *T.* 1. *e nella Dec.* 39. *num.* 3. *et* 4. *T. VI. Tes del Foro Toscano.*

In secondo luogo la suddetta proibizione non fu assoluta, ma alligata alla condizione, che vi si legge aggiunta « *senza espressa licenza* « *dei legittimi Rappresentanti il detto spedale Padrone diretto* » ed è regola notissima che la proibizione di alienare concepita in senso nega-
5 tivo, cioè senza licenza, o consenso del Padrone diretto si risolve nel senso affermativo, ed importa tacitamente, e per necessaria conseguenza la facoltà di disporre col di lui consenso, *argum. ex L. Quibus dieb.* 40. *§. quidam Titio ff. de condit. et demonstr. Fulgin. de Jur. emphyt. Tit. de Contractib. emphyteut. quaest* 24. *num.* 30. *Pisana seu Laurentiana Bonorum Emphyteuticorum* 14. *Julj* 1744. *av. Finetti pag.* 22. essendo apposta a fine che il Padrone diretto in qualunque caso di alienazione sappia da chi debba esigere l' annuo canone, ed il Laudemio, come avverte la Ruota Fiorentina nella *Dec.* 47. *num.* 10. *T. III. e nella Dec.* 49. *num.* 15. e 16. *Tom.* 8. *del Tes. Ombros.*

Tanto più poi era d'uopo ritenere, che l' indicata proibizione d'alienare, vendere, e ipotecare senza espressa licenza del Padrone diretto fosse stata apposta nel di lui solo interesse, perchè fu accompagnata dalla
6 facoltà di affrancare, la quale esclude l' obbligazione di conservare l' enfiteusi alli ulteriori compresi nella medesima: e perchè vi fu aggiunta la sanzione penale, che « *facendosi altrimenti l'atto sia nullo ipso jure* « *et facto, e l'alienante incorra nella caducità* « al qual proposito riflettè opportunamente la Regia Ruota di Pisa nella *cit. Dec.* 58. *Num.* 21. *Tom.* 1. *Tes. del For. Tosc.* che « implicava contradizione il so- « stenere, che i compresi e chiamati fossero stati contemplati in quella « promessa, la di cui mancanza, anzi che dar loro diritto di reclamarne « l'esecuzione, pregiudicava loro irremissibilmente nella caducità in cui « anche in loro pregiudizio incorreva il contratto » Ciò premesso, era manifesto che ai compresi nell'Istrumento d'investitura, e perciò all'Appellante non competeva alcun diritto d'impugnare la valità, e l' efficacia delle ipoteche, di cui si disputava, che poteva soltanto controvertersi dal Padrone diretto, il solo a cui competa il diritto di richiamare ad esame la disposizione che sia stata fatta dei beni enfiteutici, come fu stabilito nelle citate Decisioni, cioè nella *Florentina Fidecommissi quoad Bona emphyteutica de* 4. *Marzo* 1803 *av. Alberti*, e *Pardini* §. 6. *nella Decis.* 58. *num.* 21. *T. I. e nella Decis.* 39. *num.* 3. *Tom. VI. Tes. del For. Tosc.*

Finalmente era da avvertirsi, che dal 5. Settembre 1793. fino ai 24. Aprile 1802. erano stati pagati al luogo Pio Padrone diretto Scudi 2089. 6. 15. 4. in affrancazione di parte del canone dei suddetti beni li-
7 vellari, i quali fino alla concorrenza di questa somma erano divenuti Beni propri, e facevano parte del Patrimonio libero del fu sig. Francesco Gagnoni, ed in conseguenza era indubitato, che rimasero compresi a tut-

ti gli effetti nelle obbligazioni generali dal medesimo contratte, e segnatamente furono affetti dall'ipoteca giudiziale a favore del sig. Francesco Meacci risultante dalla Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Montepulciano del dì 15. Aprile 1814. inscritta alla conservazione delle Ipoteche di detta Città sotto dì 5. Maggio 1814. nella quale rimasero compresi tutti i Beni allora posseduti dal Debitore. Ed in quanto all'altro appellato sig. Contucci, sebbene il di lui Credito fosse munito soltanto di ipoteca speciale, siccome però non ottenne pagamento dal prezzo delli altri beni del fù sig. Francesco Gagnoni distribuito con le precedenti Sentenze Graduatorie, e rimase escluso da altri Creditori aventi ipoteca generale, competeva perciò al medesimo sig. Contucci il subingresso legale nelle ragioni di questi Creditori evincenti in ordine alla Notificazione dell'I. e R. Consulta de' 27. Luglio 1818. L'effetto dunque d'un tale subingresso nelle ragioni dei Creditori con ipoteca generale, che comprendeva i Beni presenti e futuri del Debitore, si estendeva ancora ai beni livellari, e tanto più a quella porzione dei medesimi, che era rimasta affrancata, come si è premesso.

Considerando che per regola di ragione il Creditore anteriore, il quale si trova già in possesso dei Beni del comun debitore, può allegare la ritenzione dei medesimi per la rata del suo Credito contro le molestie del Creditor posteriore, come fu stabilito dalla soppressa Corte d'Appello di Firenze nella *Decis.* 25. *Tom.* 2. *delle raccolte dai sigg. Avvocati Vallerini, e Tenderini*, e perciò all'appellante nella sua qualità di Creditore anteriore, e poziore del fu sig. Francesco Gagnoni di lui Padre, non poteva denegarsi la ritenzione di tanta rata dei Beni controversi, quanta fosse sufficiente al pagamento dei Crediti a suo favore canonizzati col grado decimosettimo della Sentenza Graduatoria del 5. Luglio 1824. dedotto ciò che avesse già conseguito sul prezzo del Podere di Canapille con detta Sentenza distribuito.

Considerando che per le cose premesse la Sentenza appellata meritava conferma in quella parte, in cui dichiarò i Beni sopra indicati affetti ed obbligati al pagamento dei Creditori del fu sigg. Francesco Gagnoni, e dall'altra parte meritava d'esser riformata ristringendo l'immissione concessa ai sigg. Contucci e Meacci al rimanente di detti Beni, dopo la separazione di quella rata, che fosse necessaria al pagamento dei Crediti dell'appellante, come sopra si è detto, all'effetto che i prelodati sigg. Contucci e Meacci potessero soddisfarsi dei respettivi loro Crediti o con la percezione delle rendite, o ancora con la vendita dei Beni medesimi, giacchè dopo la prelevazione ordinata a favore dell'appellante l'esercizio di questo diritto dei Creditori Gagnoni non poteva verosimilmente eccedere la porzione dei Beni livellari, che rimase affrancata per la somma di Scudi 2089. 6. 15. 4. con i pagamenti di sopra indicati, e

8

che facendo parte del Patrimonio libero del comun Debitore era fuori di dubblo che rimanesse compresa nelle obbligazioni generali dal medesimo contratte.

Considerando che la domanda del sig. Ferdinando Mazzi d' esser posto fuori della presente Causa non aveva incontrata alcuna opposizione, e perciò doveva essere accolta.

Per questi Motivi

Tenuta ferma la riunione dell' Incidente elevato dall'appellante sig. Pier' Angelo Gagnoni con la scrittura del dì 7. Febbraio p. p. al merito principale della Causa primieramente dichiara la contumacia del sig. Giuseppe Mazzi non comparso; pone fuori di Causa il sig. Ferdinando Mazzi coerentemente alla sua istanza del di 23. Aprile prossimo passato; spese di questa dichiarazione a carico del nominato signor Pier' Angelo Gagnoni.

E decidendo quindi il detto incidente, dichiara non esser luogo a scindere la questione principale relativa al diritto competente ai creditori ipotecarj del fu signor Francesco Gagnoni primo Enfiteuta fra i beni livellari denominati Mandorlo, e Checche, dalla questione subalterna relativa al merito con cui può esercitarsi questo diritto nelle speciali circostanze del caso su i beni medesimi; e non esser luogo nemmeno a chiamare a causa nel presente Giudizio il Regio Spedale di Siena domino diretto.

E decidendo il merito della Causa; dichiara essere in parte constato, ed in parte non esser constato ne constare delle giuste cause dell' appello per parte del detto sig. Pier Angelo Gagnoni interposto in ordine alla Sentenza proferita dal sig. Auditor Giudice di Prima Istanza di Siena sotto di 3. Gennajo 1831. poichè dice essersi la sentenza stessa dovuta e doversi confermare, siccome la conferma in quella parte, nella quale ha dichiarato essere i detti beni del Mandorlo, e delle Checche affetti ed obbligati al pagamento dei creditori del fu sig. Francesco Gagnoni primo Enfiteuta, secondo la loro anteriorità e poziorità; ed essersi dovuta, e doversi riformare la Sentenza predetta nell'altra parte, con cui concesse ai sigg. Cav. Giuseppe Contucci e Francesco Meacci l' immissione in Salviano su i detti beni, ed il mandato espulsivo; dichiarando in riparazione esser competuto e competere al detto sig. Pier Angelo Gagnoni attual possessore dei medesimi beni, nella sua qualità di erede benefiziato del Padre, e di Creditore anteriore e poziore, il diritto di ritenere tanta rata dei beni predetti, quanta sia sufficiente al pagamento dei Crediti a suo favore canonizzati col grado 17. della Sentenza Graduatoria del 5.

Luglio 1824. *al netto di quanto ha potuto conseguire col grado medesimo sul prezzo del podere di Canapille con detta Sentenza graduatoria distribuiti, al quale effetto elegge, e deputa il sig. Livio Lanti di Pienza per parte dell'appellante, il sig. Angelo Pratellesi di Pienza per interesse degli appellati, ed il sig. Giacomo Fregoli di detta Città in terzo perito, con facoltà alle Parti di variare il respettivo Perito, ed il terzo di comun consenso nel termine legale ai quali Periti, come sopra eletti, o da surrogarsi, commette di procedere alla stima del dominio utile dei due Poderi sopra indicati in ragione di compra e vendita con le detrazioni consuete, e di separare tanta rata dei beni predetti, quanta sia sufficiente alla soddisfazione dei crediti dell' appellante al netto di quanto ha potuto conseguire, come è stato sopra dichiarato; e fatta detta separazione dichiara, che col rimanente dei medesimi Beni dovrà ristringersi l'immissione concessa con la citata Sentenza del dì* 3. *Gennaio* 1831. *ai sigg. Contucci, e Meacci per soddisfarsi dei respettivi loro Crediti, o con la vendita da farsi* servatis servandis *e pone a carico del patrimonio del fù sig. Francesco Gagnoni le spese che occorreranno per l'onorario dei Periti; E finalmente attesa la reciproca soccombenza dichiara compensate tra le parti le spese di ambedue i Giudizj.*

Così giudicato dagl'Illmi. Signori

Lorenzo Branchi. *Primo Aud.*
Vincenzio Landucci *Audit. Relat.* e Antonio Masoni *Auditore.*

DECISIONE XXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Sequestri diei 1. Martii 1833.

IN CAUSA

FRANCINI E ROSSI

PROC. MESS. AURELIO BOSSINI — PROC. MESS. ROCCO DEL PIATTA

ARGOMENTO

I canoni scaduti di un affitto risultanti dal Contratto di locazione formano un Credito chiaro, del quale non può ritardarsi il pagamento per la pretesa refezione di alcuni danni che il debitore conduttore crede di aver sofferti per il non adempimento dei patti stipulati nella locazione.

SOMMARIO

1. *Debbono riceversi incluse, e contemplate nelle Sentenze non solo le cose letteralmente dichiarate, ma quelle ancora che vengono in necessaria conseguenza delle medesime, specialmente quando la Sentenza si riferisce all' atto, che contiene l' Istanza comprensiva delle cose pretese non contemplate.*

2. *I motivi delle Sentenze stanno a spiegare il dubbio, al quale dasse luogo la dispositiva delle medesime.*

3. *Tutte quelle eccezioni, che sono giustificate incontinenti, ma che richiedono un'esame di fatto, o di diritto più speciale, e più lungo, non sono ammissibili nel Giudizio Esecutivo, nè possono ritardare l' azione chiara del Creditore.*

4. *Non può ritardarsi il pagamento dei canoni risultanti da un Contratto di locazione per la pretesa refezione dei danni cagionati al debitore per il non adempimento delle convenzioni stipulate nel contratto stesso di locazione.*

5. 6. *Quando con decreto del Giudice vien rigettata l' opposizione fatta da una delle due parti ad una ordinata perizia, nè viene, che resta in vigore il decreto, che ordina la stessa perizia.*

Con atto del 4. Maggio 1830. Ferdinando Francini domandò la liquidazione di alcuni danni, che diceva di aver sofferti per parte dei sigg. Giuseppe, e fratelli Rossi, attesa la loro inosservanza ad alcuni patti stipulati nel Contratto di affitto del 19. Maggio 1823. E domandò inoltre la nomina dei periti giudiciali, onde procedere alla liquidazione domandata.

D'altronde i sigg. fratelli Rossi creditori per canoni scaduti della somma di scudi 40. con atto del 18. Maggio 1830. commessero un sequestro sopra tutte le pecore di proprietà del loro debitore. Quindi con Scrittura del 24. Maggio 1830. si opposero alla liquidazione dei danni domandata da Ferdinando Francini, ed insisterono invece con successiva Scrittura nella di lui condanna al pagamento di Sc. 40. di canoni arretrati.

Il Potestà di Roccastrada sotto di 23. Agosto 1830. accolse le domande di Ferdinando Francini, e nominò i periti da esso richiesti.

Con atto del 6. Settembre 1830. i sigg. Fratelli Rossi si opposero al menzionato decreto, credendolo contumaciale, attesa la non comparsa all'udienza del loro Procuratore la mattina della discussione.

Con successivo Decreto del 13. Settembre 1830. rigettò l'opposizione dei sigg. fratelli Rossi, e dichiarò doversi tener fermo il precedente Decreto del 26. Agosto 1830.

Si appellarono i fratelli Rossi da questo secondo Decreto avanti la Regia Ruota di Grosseto, la quale con Sentenza del 7. Aprile 1831. revocò il Decreto appellato, condannò il Francini a pagare ai fratelli Rossi gli Scudi 40. per i canoni scaduti dell'affitto in questione, e dichiarò inoltre non esser luogo, nello stato attuale degli atti, alla perizia ordinata col Decreto del 23. Agosto 1830.

Da questa Sentenza interpose appello il Francini avanti il Supremo Consiglio, dal quale venne risoluta la questione nel modo, che segue:

MOTIVI

Attesochè i motivi, che hanno indotto il Supremo Consiglio a rigettare la nullità dedotta dall'appellante Ferdinando Francini, cumulativamente alla querela d'ingiustizia contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Grosseto nel dì 7. Aprile 1831. ed a revocare in parte, ed in parte confermare la Sentenza medesima, venivano necessariamente suggeriti dalla posizione dei fatti resultanti dal Processo.

Attesochè l'appellante redarguiva d'ingiustizia la Sentenza Ruotale in quella parte, nella quale revocava il Decreto proferito dal primo Giu-

dice nel 13. Settembre 1830. col quale era stata rigettata l'opposizione fatta dai fratelli Rossi alla perizia domandata dal Francini, e la redarguiva di nullità per aver deciso sul credito reclamato dai detti fratelli Rossi, e sopra il sequestro da essi trasmesso, per il fondamento che il primo Giudice non avesse pronunziato sopra tali articoli, e che la Ruota in ogni caso, mancasse di giurisdizione a decidere nelle cose dichiarate nell'altro Decreto del 23. Agosto, che lo stesso appellante pretendeva, che non fosse stato appellato dai fratelli Rossi.

Attesochè tali essendo i fondamenti dell'interposto appello, era ben facile il rimaner persuasi della loro insussistenza.

Infatti per quello, che ha rapporto al fondamento della pretesa nullità, il medesimo compariva del tutto insussistente, allorchè dalli atti della Causa manifestamente appariva, che sebbene il primo Giudice nella dispositiva del Decreto del dì 13. Settembre non avesse rammentato esplicitamente nè il Credito, nè il sequestro correlativo dei fratelli Rossi, aveva però rigettata l'opposizione delli stessi fratelli Rossi, referendosi espressamente, e genericamente alla loro Scrittura del 6. Settembre 1830 nella quale contenevasi le istanze relative al sequestro, ed al credito in questione, e nei motivi dello stesso Decreto aveva altresì spiegate le ragioni, per le quali non credeva meritevoli di essere accolte le predette istanze dei fratelli Rossi.

Attesochè in questi termini non poteva dubitarsi, che il primo Giudice non avesse realmente pronunziato sopra il credito, ed il sequestro, di cui si tratta nella deliberativa del suo Decreto, non ostante la mancanza dell'esplicita menzione di tali articoli, dovendosi a norma delle regole di ragione ritenere incluse, e contemplate nelle Sentenze non solo le cose letteralmente dichiarate, ma quelle ancora, che vengono in necessaria conseguenza delle medesime, e ciò tanto più quando il Decreto, o la Sentenza siasi riferito all'atto, nel quale contenevasi l'istanza comprensiva delle cose, che si pretendevano non contemplate, conforme verificavasi nel concreto del caso, giacchè in tal circostanza neppure può dirsi, che manchi la pronunzia del Giudice sopra le cose medesime, ed in ogni ipotesi i motivi, ne quali se ne faceva menzione, starebbero a spiegare l'ambiguità, e il dubbio, al quale dasse luogo la dispositiva.

Attesochè era quindi manifesto, che la Regia Ruota Civile di Grosseto, pronunziando come fece, anche sul sequestro, e sul credito in disputa; non aveva violato nè la forma, nè l'ordine del giudizio avanti di essa contestato in conseguenza dell'appello interposto dal Decreto del dì 13. Settembre 1830. e molto meno aveva ecceduti i limiti della propria giurisdizione, giacchè, per le cose avvertite di sopra, non poteva dubitarsi, che il detto Decreto del 13. Settembre, la di cui cognizione erale

devoluta in forza dell'appello, non avesse pronunziato sopra il credito, e sopra il sequestro tante volte rammentati.

Attesochè alla R. Ruota di Grosseto non potevasi rimproverare il preteso difetto di giurisdizione, neppure relativamente all'esame, che fece la medesima del precedente decreto del 23. Agosto; perchè compariva egualmente incontrastabile, che la stessa Ruota fosse investita della giurisdizione di prenderne cognizione, inquantochè l'appello dai fratelli Rossi interposto dal *secondo* Decreto si estendeva per necessità al reclamo sopra la pretesa ingiustizia del *primo*, e ciò per la ragione, che avendo i medesimi fratelli Rossi colla loro Scrittura del 6. Settembre 1830. richiamato il Giudice di Roccastrada alla reposizione, o revoca del Decreto del 23. Agosto, e sopra questa loro istanza avendo espressamente pronunziato il detto Giudice col successivo Decreto del 13. Settembre, non potevasi certamente sostenere, che la Regia Ruota di Grosseto, la quale doveva prendere cognizione del *secondo* mancasse di giurisdizione per assumere l'esame anche del *primo* Decreto, che pure aveva fatto parte delle dichiarazioni contenute nel *secondo*.

Attesochè esclusa la nullità, e ritenuta all'opposto la validità della Sentenza Ruotale, ha creduto il Supremo Consiglio, che la medesima abbia bene giudicato, e che meriti perciò di essere confermata in quella parte, in cui confermando il sequestro commesso a danno del Francini dai fratelli Rossi, aveva condannato il primo a pagare ai secondi l'annata del canone decorsa a tutto il dì 8. Maggio 1830.

Infatti la R. Ruota Civile di Grosseto, giudicando in tal guisa, non aveva fatto, che applicare al concreto del caso la regola di ragione, la quale stabilisce, che tutte quelle eccezioni, che non siano giustificate incontinenti, ma che richiedono un esame di fatto, o di diritto più speciale, e più lungo, non sono ammissibili nel Giudizio esecutivo, nè possono ritardare l'azione chiara, e spedita del creditore, dovendosene rimettere l'esame ad altro congruo, e separato giudizio, conforme avvertiva la nostra antica Ruota nella *Dec. 40. N. 14. T. 8. del Tes. Ombros.* 3

Attesochè era incontrovertibile in fatto, che il credito reclamato dai fratelli Rossi, ed in forza del quale avevano proceduto al rammentato sequestro, era chiaro, e liquido, mentre derivava da un annata di canone scaduto, e resultava da un documento legalmente provante, e non impugnato dal debitore, del quale in conseguenza non se ne poteva per giustizia, ritardare il pagamento, col pretesto della refezione dei danni asserti cagionati al debitore dal Creditore per il non adempimento delle convenzioni stipulate nel Contratto di locazione, e conduzione, mentre nessuna prova veniva somministrata dal debitore dell'esistenza neppure in genere, dei danni medesimi, col preteso inadempimento, conforme sarebbe stato in obbligo di giustificare all'odioso effetto di ritardare al locato. 4

re il pagamento della convenuta mercede, conforme insegna il *Pacion. de locat. cap.* 44. *N.* 9. *et segg.*

Attesochè con eguale giustizia non aveva proceduto l'appellata Sentenza in quella parte, nella quale revocò il decreto del 13. Settembre 1830. e dichiarò non esser luogo nello stato delli atti, alla perizia ordinata col precedente Decreto del 23. Agosto dello stesso anno, giacchè a persuadersi della giustizia, con la quale dal decreto del 13. Settembre fu pronunziato il rigetto della opposizione fatta dai fratelli Rossi alla perizia ordinata col precedente Decreto del dì 23. Agosto, bastava riflettere *primieramente*, che l'ammissione della rammentata perizia altro non importava, se non che la concessione a favore del Francini di un mezzo di prova dalle Leggi permesso, e che veniva richiesto dall'indole stessa dell'azione intentata dal medesimo Francini, poiché essendo indubitato, che nel Chirografo del 19. Maggio 1823. i fratelli Rossi avevano assunto delli obblighi, e promesso dei fatti, senza il soccorso dei Periti non si poteva conoscere dell'adempimento, o inadempimento delli obblighi medesimi: e conseguentemente neppure dei danni, che asserivansi sofferti dall'attore. E bastava riflettere in *secondo luogo* che il decreto del dì 23. Agosto, col quale era stata ammessa la controversa perizia, fu un Decreto emanato in contradittorio delle Parti, perché i fratelli Rossi rei convenuti erano comparsi in Giudizio, avevano nominato il loro Procuratore, e questo nel termine legale aveva date le sue eccezioni speciali alla domanda dell'attore, è perciò meritava d'esser rigettato il reclamo contro questo Decreto presentato dai fratelli Rossi avanti il medesimo Giudice.

Attesoché costando della giustizia del Decreto del 13. Settembre, rimaneva nel suo pieno vigore anche il precedente Decreto del dì 23. Agosto, col quale era stata ammessa la perizia domandata dal Francini, e rimaneva altresì nel suo primitivo stato la causa di refezione di danni già introdotta, e contestata legittimamente tra le parti, e perciò riparata l'ingiustizia della trattenuta pronunzia sull'azione spedita dei fratelli Rossi per il conseguimento del loro credito di un annata scaduta di canone, era coerente alle regole di ragione, che la predetta causa di refezione di danni riprendesse il suo corso legale, ed in conseguenza non sussisteva, come male opinò la Sentenza appellata, che non fosse luogo nello stato delli atti alla perizia ordinata col più volte rammentato Decreto del 23. Agosto 1830.

Attesochè la mutua vittoria, e respettiva succumbenza delle parti nell'attuale giudizio, e le speciali circostanze del caso giustificano pienamente la dichiarazione, che il Supremo Consiglio ha creduto di dovere emettere rapporto alle spese del presente, e dei passati Giudizi.

Per questi Motivi

Previa la reiezione della nullità dedotta comulativamente da

Ferdinando Francini con atto del dì 18. *Gennaio* 1833. *dice in parte bene, e in parte male essere stato appellato dal predetto Ferdinando Francini dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota di Grosseto il dì* 9. *Aprile* 1831. *nella causa tra detto Francini vertente, ed i sigg. Antonio, e fratelli Rossi. Dice in parte bene, e in parte male essere stato con detta Sentenza giudicato, e quella perciò doversi correggere, e modificare come appresso:*

Poichè dichiara essere stato male con detta Sentenza giudicato in quella parte in cui revocò il Decreto proferito dal Potestà di Roccastrada il 13. *Settembre* 1830., *qual Decreto perciò conferma in tutte le sue parti, ed ordina, che venga eseguito secondo la sua forma, e tenore; Dichiara inoltre essere stato mal giudicato dalla detta Sentenza ruotale in quella parte nella quale dice non esser luogo nello stato attuale delli atti, alla perizia ordinata con il Decreto del dì* 23. *Agosto* 1830. *ed in riparazione conferma il decreto predetto.*

E dice bene essere stato dalla detta Sentenza giudicato, in quella parte, in cui confermando il sequestro commesso dai sigg. Rossi con atto del dì 18. *Maggio* 1830. *condannò Ferdinando Francini a pagare ai sigg. Antonio, e fratelli Rossi la somma di Sc.* 40. *per l'annata di canone decorsa a tutto il dì* 8. *Maggio* 1830. *dell'affitto tra i detti Rossi, e Francini stipulato di che in atti; E detta Sentenza perciò confermando, siccome conferma in questa parte, ordina che venga eseguita secondo la sua forma e tenore.*

E quanto alle spese ferme stanti le dichiarazioni ad esse relative contenute nei Decreti del 23. *Agosto*, e 13. *Settembre* 1830. *come sopra confermati, condanna il Francini a favore dei Rossi nella metà delle spese giudiciali della passata Ruotale, e della presente Istanza.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Rel. Consigg.*

DECISIONE XXXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistorien. Praetens. Nullit. Decreti diei 29. *Martii* 1833.

IN CAUSA

CASELLI E CANIGIANI E CASELLI

PROC. MESS. GIUSEPPE GIACOMELLI — PROC. MESS. LUIGI MIGLIORI — PROC. MESS. PIETRO GAETA

ARGOMENTO

Il Decreto di approvazione di liberazione deve emanarsi alla medesima udienza avanti la quale ne vien fatta l'Istanza con citazione.

SOMMARIO

1. *I Decreti ordinatorj sono tutti quelli, che emanano dal Tribunale sull'Istanze, che possono esser direttamente portate alla pubblica Udienza con semplice citazione della parte a comparire in un giorno certo.*

2. *I Decreti di approvazione di liberazione si annoverano fra'i Decreti ordinatorj.*

3. 4. *Il Tribunale deve pronunziare i Decreti ordinatori alla medesima Udienza, alla quale ne viene fatta Istanza, quando alla stessa Udienza non sia fatta opposizione meritevole d' esame, e specialmente tali Decreti debbono emanarsi, se sono di approvazione di liberazione.*

STORIA DELLA CAUSA

Ad istanza del sig. Bartolommeo Canigiani furono esposti al pubblico incanto davanti il Tribunal Civile, e Collegiale di Pistoia varj Beni di pertinenza del sig. Andrea Caselli, dei quali rimase liberatario il sig. Giuseppe Caselli nel 14. Agosto 1831. per la somma di sc· 688. 3. 10.

Fu domandata dal Liberatario l'approvazione seguita, ma su ciò

non fu emessa dal Tribunale alcuna pronunzia, atteso l'avere Vincenzio Fondi presentata un'offerta coll'aumento del 2. per cento.

Aderì all'ammissione di quest'offerta il Liberatario sig. Giuseppe Caselli, ma si rese opponente il sig. Canigiani, ed il Tribunale di Pistoia dichiarò inammissibile perchè inidonea la predetta offerta con sua Sentenza del 27. Settembre 1831., la quale venne poi confermata dall'altra della Regia Ruota del 21. Febbraio 1832.

Dopo la pubblicazione di queste due Sentenze il Liberatario signor Giuseppe Caselli rinnovò le sue Istanze per l'approvazione della seguita liberazione.

Nel giorno, in cui cadeva la citazione per sentire approvare la predetta liberazione l'espropriato sig. Caselli fece la nomina di Procuratore ma non essendo comparso all'udienza per opporsi alla liberazione, il Tribunale di Pistoia procedè alla medesima con sua Sentenza del 3. Aprile 1832.

Fu da questa Sentenza interposto appello davanti la Regia Ruota domandando, che venisse dichiarata nulla la precitata Sentenza, sul fondamento, che essendo stata fatta la nomina di Procuratore non potesse il Tribunale pronunziare Sentenza, prima che fosse decorso il termine a dare l'eccezioni.

Richiamata la Regia Ruota a pronunziare sulla nullità della Sentenza, o Decreto proferito dal Tribunale di Pistoia con sua Sentenza del 10. Luglio 1832. dichiarò essere stato male appellato per il capo della nullità, e perciò doversi questo eseguire secondo la sua forma, e tenore, atteso il disposto dell'Art. 882. del Regolamento di Procedura, il quale stabilendo che l'Istanza per la liberazione debba essere portata all'udienza con semplice citazione, onde avvenga l'approvazione della seguita liberazione, ne nasce nel Tribunale il dovere di deliberare tosto che la causa è stata portata all'udienza.

Fu dalla Sentenza ruotale interposto appello davanti il Supremo Consiglio, domandando l'espropriato signor Caselli, che questa venisse revocata, colla dichiarazione della nullità del Decreto proferito dal Tribunal di Pistoia.

Con atto del 12. Gennaio 1833. intervenne in causa il sig. Bartolommeo Canigiani, il quale onde ottenere sollecitamente il pagamento del proprio credito contro il sig. Andrea Caselli sul prezzo dei beni venduti, fece istanza, che venisse rigettato l'appello interposto, e venisse in tutte le sue parti confermata la Sentenza ruotale.

Il Supremo Consiglio applaudì a tali istanze per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè in ordine all'Art. 159. del nostro vigente Regolamento

di procedura civile, Decreti ordinatorj sono tutti quelli che emanano dal Tribunale sulle istanze, che possono essere direttamente portate alla pubblica udienza con semplice citazione della parte a comparire in un giorno certo, cosicchè i Decreti di approvazione di liberazione devono annoverarsi fra i Decreti ordinatorii, poichè a forma dell' Art. 882. dell' istesso Regolamento di Procedura si fa luogo ai medesimi sopra istanze direttamente portate alla pubblica udienza con semplice atto di citazione, dopo spirato il termine di giorni dieci dal dì della liberazione.

Attesochè il Tribunale è indovere di proferire i Decreti ordinatori nella medesima udienza, in cui ne viene fatta istanza, quando sia bastantemente chiaro, o non sia fatta all' udienza stessa un' opposizione meritevole d' esame da quello, che abbia interesse di opporsi all' emanazione del Decreto ordinatorio, conforme prescrive l' Art. 166. del Regolamento di Procedura, e tanto più il Tribunale deve pronunziare il Decreto d' approvazione di liberazione in quella medesima udienza in cui ne viene fatta istanza, inquantochè trasferendo la pronunzia del Decreto ad altra udienza può arrecare un danno al liberatario, mentre resta sospesa la conclusione, e perfezione del Contratto, e possono sempre i fondi liberati esser posti a nuovo incanto sopra altra privata offerta, che porti un' aumento al prezzo della liberazione del 2. per cento secondo gli Art. 1073., e 1075 del Regolamento di Procedura.

Attesochè nel 14. Agosto 1831. restarono liberati al sig. Giuseppe Caselli i beni del sig. Andrea Caselli: Che lo stesso sig. Giuseppe Caselli con Scrittura esibita li 3. Settembre 1831. citò il detto sig. Andrea Caselli a comparire nel successivo dì 9. all' udienza del Tribunal Collegiale di Pistoia per sentire approvare con Decreto la liberazione dei di lui beni, che essendo l' emanazione di tal Decreto d' approvazione rimasta sospesa per motivo di un' offerta fatta da Vincenzo Fondi, e stata quindi rigettata da due conformi Sentenze il sig. Giuseppe Caselli con nuova Scrittura esibita li 27. Marzo 1832. riassumendo l' altra del 3. Settembre 1831. citò nuovamente il sig. Andrea Caselli a comparire nel dì 3. Aprile 1832 all' udienza del Tribunale per sentire emanare il Decreto di approvazione di liberazione; e che dietro una tale citazione l' espropriato signor Caselli nello stesso dì 3. Aprile altro non fece che nominare Procuratore nella persona di Mess. Luigi Mastripieri, il quale neppure comparve all' udienza del Tribunale a fare almeno qualche verbale opposizione capace di dar luogo alla procedura dei Giudizi incidentali, come prescrive l' Art. 173. del Regolamento di Procedura, cosicchè venne giustamente, e regolarmente proferito dal Tribunal Collegiale di Pistoia sotto dì 3. Aprile 1832 il Decreto d' approvazione di liberazione.

Attesochè la sig. Violante Caselli, ha un' interesse di conoscere co-

me, e quando avrà luogo la distribuzione del prezzo dei beni espropriati a danno del di lei Marito sig. Andrea Caselli all'effetto di assicurarsi il pagamento del credito, che in somma di sc. 1000. tiene contro il medesimo, onde era coerente alla giustizia, ed al prescritto dagli Art. 228., e 232. del Regolamento di Procedura l'ammettere il di lei intervento all'attuale Giudizio nello stato in cui esso attualmente si trova, facendo così diritto alla domanda dalla stessa avanzata con le due Scritture esibite in atti li 16. e 28. Marzo 1832.

Per questi Motivi

Previa l'ammissione d'intervento domandata dalla sig. Violante Caselli con le due Scritture dalla medesima esibite in atti li 16. *e* 28. *Marzo* 1833., *dice essere stato male appellato per parte del sig. Andrea Caselli dalla Sentenza della Ruota di Firenze proferita sotto dì* 10. *Luglio* 1832., *la quale perciò conferma in tutte le sue parti, e condanna l'appellante a favore dei sigg. Giuseppe Caselli, e Bartolomeo Canigiani nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci *Relatore*,
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri*.

DECISIONE XXXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

***Florentina Validitatis Decreti diei* 27. *Martii* 1833.**

IN CAUSA

PASSERI E ZUCCONI

PROC. MESS. LUIGI CESARE DAZZI — PROC. MESS. LUIGI BAGLIONI

ARGOMENTO

L'atto d'appello, che è stato firmato da un Procuratore diverso da quello, che difese l'appellante nel primo Giudizio, è infetto del vizio di nullità per disposizione dell'Art. 739. del Regolamento di Procedura.

SOMMARIO.

1. *La nullità, l'inefficacia, il rigetto, la deserzione, e la restrizione dell'appello costituiscono altrettante eccezioni perentorie, che sono immediatamente deducibili, e da portarsi alla cognizione del Giudice con semplice citazione.*

2.3. *La decorrenza dei termini si attende quando alle eccezioni perentorie quella delle Parti, contro la quale sono dedotte, si oppone aprendosi allora la strada ad un Giudizio incidentale.*

4. *Il Giudizio introdotto da uno dei componenti una società colonica, non può dirsi cessato per la morte di questi, perchè la rappresentanza morale della società persevera ne' Soci superstiti.*

5. *Finchè è ignorato il cambiamento sulle persone dei Litiganti, la causa mantiene il suo legittimo corso.*

6. 7. *L'atto d'appello, che è firmato da un Procuratore diverso da quello, che rappresentò l'appellante nella prima Istanza è nullo per disposizione della Legge, sebbene il procuratore, che firma dichiari di essere surrogato al precedente.*

Con Sentenza del Regio Magistrato Supremo di questa città de' 17. Agosto 1832. venne pienamente revocato un Sequestro fatto da Giuseppe Zucconi a pregiudizio di Francesco Passeri, e sua famiglia della parte rusticale delle raccolte dell'Olio, e Grani fatte, e da farsi nel podere da detto Francesco, e sua famiglia lavorato per dependenza di un preteso credito di amministrazione colonica, e la revoca di tal sequestro fu dichiarata in conseguenza della riconosciuta mancanza di credito, per il quale lo Zucconi aveva commesso il detto Sequestro, e fu inoltre il medesimo dichiarato debitore di Francesco Passeri della somma di scudi 12. — 10. 4. e fu pure condannato nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

Da questa Sentenza interpose appello lo Zucconi e nell'atto contenente l'appello medesimo dichiarò di esser rappresentato da M. Luigi Baglioni, che dichiarava di surrogare a M. Carraresi, che era il Procuratore, che lo aveva in prima Istanza rappresentato.

Dietro tale appello diretto contro Francesco Passeri, e che nel referto del Cursore esistente sotto la copia notificata si disse esser notificato al medesimo Francesco Passeri, comparvero in Giudizio a costituir Procuratore non tanto Francesco Passeri, quanto i di lui Nipoti Santi, e Marco componenti la famiglia colonica, e quindi domandarono la nullità dell'appello dallo Zucconi interposto perchè non firmato dal Procuratore, che lo aveva in prima Istanza rappresentato.

La Regia Ruota di Firenze con Decreto del 13. Dicembre 1832. accogliendo la domanda dei Passeri, dichiarò nullo, e come non avvenuto a tutti gli effetti di ragione il predetto appello.

Da questo Decreto appellò lo Zucconi dirigendolo anche contro Francesco Passeri, ed appellò per nullità e per ingiustizia, sostenendo esser nullo perchè proferito senza che fossero decorsi i termini a dare le eccezioni contro la domanda di nullità di appello, e perchè proferito alle istanze di Francesco Passeri che era già morto anteriormente all'interposto appello, e sostenendo essere ingiusto perchè l'appello da lui interposto dalla Sentenza del Magistrato Supremo era valido, ed efficace, abbenchè firmato da un Procuratore diverso da quello che lo aveva in prima Istanza rappresentato, ogni volta che aveva dichiarato di surrogare l'uno all'altro Procuratore.

Fu replicato opportunamente da Santi, e Marco Passeri, che il Decreto rotale era valido in quanto che trattandosi di reiezione di appello, anche per la nullità del medesimo la Legge permetteva, che contemporaneamente alla domanda di rigetto, e nullità fosse portato all'udienza con citazione, e fosse dal Giudice all'istessa udienza per la quale cadeva la citazione, pronunziato sulla domanda istessa, senza bisogno che decla-

ressero i termini a proporre contro la medesima le eccezioni, e perchè essendo stato pronunziato ad istanza non tanto di Francesco Passeri, quanto di loro medesimi, non poteva dirsi nullamente proferito, tanto più, che essendo stata la causa trattata sempre nell' interesse della famiglia colonica, di cui essi facevan parte con la morte di Francesco Passeri istitore della famiglia, e società colonica, non era venuta a mancare la legittima persona al Giudizio, sussistendo sempre la persona morale, cioè la società, e famiglia colonica, e perchè finalmente la morte di Francesco Passeri era stata ignorata da tutti, cosicchè lo Zucconi, i Difensori, ed i Giudici erano nella credulità nascente dai fatti del Processo, che il medesimo Francesco Passeri fosse ancor vivo.

Fu replicato inoltre dai detti Marco, e Santi Passeri, che il Decreto appellato era giustissimo, poichè a sanare la nullità dell'appello dallo Zucconi interposto non era valevole la dichiarazione fatta nell'appello istesso di surrogare Mess. Baglioni a Mess. Carraresi, non tanto perchè la Legge non ammette surroga di Procuratore per firmar l'appello, quanto perchè la pretesa surroga non avendo tutte le forme dalla Legge volute, non contenendo la revoca del mandato, e non essendo notificata a Mess. Carraresi, era per disposizione della Legge medesima nulla, ed inefficace.

In questo conflitto il Supremo Consiglio proferì la seguente decisione per gli appresso.

Motivi

Attesochè la nullità, l'inefficacia, il rigetto, la deserzione, e la restrizione dell'appello costituiscono altrettante eccezioni perentorie, le quali sono immediatamente deducibili, e possono perciò portarsi subito alla cognizione del Giudice con semplice citazione per eccitar su di esse la di lui pronunzia, senza che debba attendersi veruna decorrenza dei termini, la quale allora soltanto deve aver luogo, quando per la opposizione di quella delle parti, contro cui vengon dedotte, appellata la pronunzia, che su di essa siasi fatta aprono allora il campo ad un vero, e proprio Giudizio incidentale, tanto rilevandosi dalla non dubbia disposizione dell'Art. 743. del vegliante Regolamento di Procedura, ove sebben litteralmente non si parli, che del rigetto, o restrizione di appello, per analogia, non può a meno tale disposizione di riferirsi a quegli ulteriori rimedii dalla stessa procedura permessi, i quali tendono in egual modo a paralizzare gli effetti dell'appello medesimo come appunto avviene rapporto alla nullità, che contro di questo venga dedotta.

Attesochè ciò ritenuto restava evidentemente dimostrata la insussistenza del primo mezzo di nullità dedotto contro l'appellato Decreto, e

chè desumevasi dalla di lui emanazione prima del termine supposto competente a dare l'eccezioni. 3

Attesochè alla pari di questo era ancora insussistente l'altro mezzo di nullità per essere stato proferito il detto Decreto, quando già era morto Francesco Passeri, che sostenevasi averlo esclusivamente provocato; In primo luogo perchè non solo questi, ma ancora i di lui Nipoti Santi, e Marco Passeri aveano con Scrittura del 12. Dicembre 1832. promossa la nullità del precedente appello interposto da Giuseppe Zucconi, e così essendo tutti questi Passeri riuniti fra loro in società colonica, non poteva per la morte di uno dei Socii considerarsi mancata al Giudizio quella persona morale della detta colonica società, la di cui rappresentanza perseverava nei due socij superstiti, i quali avean di più la qualità di eredi del loro Socio predefunto: Ed in secondo luogo poi, e principalmente perchè questa morte di Francesco Passeri, quando ancora avesse potuto sospendere il corso del termine dell' istanza secondo il disposto dell' Art. 98. dello stesso Regolamento di Procedura, fu assolutamente ignorata in quel Giudizio dal Procuratore delli appellati Passeri, e questa ignoranza compariva ragionevole, e scusabile, in quanto che egli potè riscontrare in ordine al referto del Cursore, che la notificazione dell'appello Zucconi attaccato di nullità dai Passeri compariva fatto allo stesso Francesco, onde ad escluder quella sospensione, che avrebbe potuto render viziosa quella Sentenza, che nella di lei pendenza fosse stata pronunziata accorreva l'altro disposto del successivo Art. 116., il quale in modo assoluto prescrive che fintanto che è ignorato il cambiamento sulle persone dei Litiganti, la causa mantiene il suo legittimo corso. 4

Attesochè rivendicata in tal guisa la validità dell'appellato Decreto, ed assumendo l' esame in merito sull'obiettata ingiustizia, neppur questa potè riscontrarsi dimostrata per parte dell'appellante; poichè ravvisandosi l'atto di appello firmato da un Procuratore diverso da quello che aveva rappresentato lo Zucconi nella prima istanza, la nullità dell'appello medesimo derivava per necessaria conseguenza dalle disposizioni dell'Art. 739. dello stesso Regolamento, colle quali è imperativamente ordinato, che quest' atto deve esser firmato, o dall' appellante, o dal Procuratore che lo ha rappresentato nel primo Giudizio. 5

Attesochè per allontanare dall' atto medesimo la nullità non poteva riconoscersi rilevante, che nella di lui iniziativa il Procuratore, che nell'interesse dello Zucconi lo interponeva avesse in nome del medesimo dichiarato, che surrogava questo nuovo Procuratore all' antico, quasichè in questo Procuratore surrogato potesse ravvisarsi lo stesso Procuratore di prima Istanza; mentre a sì fatto modo di ragionare resisteva la mancanza di quelle forme, che rendevansi indispensabili negli atti di surroga, in ordine agli Art. 139. e 141. della Procedura, cioè la revoca del man- 6

dato al primo Procuratore, e la notificazione precedente della surroga al Procuratore della parte contraria, ed allo stesso Procuratore dimesso prima di devenire ad altri atti nella causa. E così la surroga medesima doveva considerarsi nulla, e di niun effetto per la lettera espressa del successivo Art. 143. Onde riconosciuta l'inefficacia legale di questa surroga, doveva ravvisarsi perseverante la nullità del controverso atto di appello, e così la giustizia di quel decreto da cui venne la medesima sanzionata.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato, e bene, e validamente giudicato dal Decreto della Regia Ruota di Firenze de' 13. Dicembre 1832. quello perciò essersi dovuto, e doversi dichiarar valido, e confermare, come lo dichiara valido, e conferma in tutte le sue parti, ordinando doversi il medesimo eseguire secondo la sua forma, e tenore, ed il sig. Giusseppe Zucconi condanna a favore di Santi, e Marco Passeri nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente istanza.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Baldassarre Bartalini *Relatore*, e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri.*

DECISIONE XXXIV.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Praetens. Execution. diei 21. Augusti 1833.

IN CAUSA

BACRY E PONS

PROC. MESS. ISIDORO GIUSTI — PROC. MESS. ANGELO NBACCI

ARGOMENTO

L'attore, che avanti i Giudici della Ruota domanda l'esecuzione della Sentenza appellata non ostante opposizione o appello con cauzione,

non implorata nel Giudizio di prima Istanza, non può essere esaudito, perchè una tal Domanda deve percorrere il primo grado di giurisdizione.

SOMMARIO

1. 3. *Secondo il Regolamento dei Tribunali di Commercio è meramente facoltativo per il Giudice in quanto concerne il rilascio dell' esecuzione provvisoria non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione, sempre che sia dall' attore domandata.*

2. *I Tribunali Superiori non possono correggere le dichiarazioni giudiciali dei Tribunali inferiori relative a quanto la Legge rilascia al prudente arbitrio del Giudice, a meno che non sia dimostrato, che con tale arbitrio sono state conculcate le regole di ragione.*

4. *Quando il Credito dell'assicurato è illiquido verso li assicuratori il Giudice deve soprassedere alla condanna dell' assicuratore fino a liquidazione compita.*

5. *La condanna dell'assicuratore in Giudizio provvisorio è una facoltà, e non un' obbligo per il Giudice.*

6. *Quando l'attore domanda ai Tribunali Ruotali, la prima volta, la condanna coll' esecuzione provvisoria con cauzione, costituisce una nuova domanda, della quale le Ruote non possono conoscere, perchè deve percorrere il primo grado di Giurisdizione.*

STORIA DELLA CAUSA

Messer Angiolo Bracci Procuratore dell' appellante espose:

Che il sig. Moisè Bacry con polizza del dì 18. Ottobre 1831. toccò sicurtà per pezze 1800. da 8r. pari a fiorini 6110. sopra il corpo, ed attrezzi del Brigantino il Conte di Woronzoff spettante al capitano Pons.

Che nel 4. Novembre 1831 il detto Brigantino naufragò sulle coste della Sicilia, conforme resulta dal Testimoniale prodotto negli atti di prima istanza in prova dell' accaduto sinistro.

Che il capitano sig. Niccola Pons dopo di aver fatta a favore dell'assicuratore sig Bacry l'abbandono domandò avanti il Magistrato Civile e Consolare di Livorno la condanna del detto sig. Bacry al pagamento del pattuito Toccò, interessi, e spese; con Sentenza provvisoriamente eseguibile non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione.

Che con Sentenza contumaciale del dì 17. Agosto 1832. il Magistrato di Livorno condannò il sig. Bacry al pagamento del reclamato Toccò, interessi, e spese; avendo trascurato però il rilascio della provvisoria esecuzione della Sentenza predetta.

Che mentre il signor Bacry aveva fatto opposizione alla preallegata

contumacial Sentenza; il signor Capitano Pons aveva interposto appello dalla Sentenza medesima avanti la Regia Ruota nella parte che non aveva accordato la provvisoria esecuzione, ed aveva fatto istanza perchè la R. Ruota avesse ordinato la provvisoria esecuzione della Sentenza contumaciale del 17. Agosto 1832. senza cauzione, o con cauzione, secondo che la Ruota avesse creduto di giustizia.

Portata la Causa all'udienza, mediante citazione per urgenza trasmessa per parte del sig. Capitano Pons Messer Bracci di lui Procuratore disse nelle scritture del 4. e 5. Gennaio 1833.

Che il sig. Capitano Pons suo rappresentato aveva tutto il diritto di implorare dalla R. Ruota l'esecuzione provvisoria della Sentenza contumaciale del 17. Agosto 1832. che aveva trascurato di ordinare il Magistrato di Livorno; quando è certo che il Magistrato medesimo era nel dovere di ordinarla almeno con cauzione essendo precettiva la disposizione dell'Articolo 31. del vigente Regolamento per i Tribunali di Commercio.

Che l'opposizione fatta dal signor Bacry alla Sentenza contumaciale predetta non impediva che potesse ottenersi dal Tribunale superiore quello che doveva avere accordato il primo Giudice.

Che la dichiarazione che richiedevasi dal signor Capitano Pons alla R. Ruota essendo quella che dovrebbe leggersi nella Sentenza contumaciale, l'opposizione non poteva impedirla come non avrebbe potuto impedire l'esecuzione della Sentenza contumaciale se fosse stata ordinata.

Che tutte le altre ragioni non meritavano di essere attese tuttavolta che il sig. Capitano Pons si *offriva pronto a dare idonea cauzione*, ed a metter così al coperto d'ogni danno il signor Bacry, il quale recusandosi al pagamento conveniva dire piuttosto che non gli accomodava di pagare, e dietro ciò

Fece istanza alla R. Ruota dichiararsi essersi dovuto, e doversi ordinare, ed ordinarsi difatto l'esecuzione provvisoria della referita Sentenza contumaciale del 17. Agosto 1832. senz'obbligo o con l'obbligo di prestar cauzione idonea, come la R. Ruota crederà di ragione, e di giustizia con la condanna del sig. Bacry nelle spese.

Messer Giusti procuratore del sig. Bacry appellato replicò.

Che l'opposizione fatta ad una Sentenza contumaciale non è un nuovo Giudizio, ma è bensì la prosecuzione del primo come prescrive l'Art. 92. del Regolamento di Procedura, e come è stato fissato dal Supremo Consiglio nel nuovo Tesoro Tom. 1. Dec. 6. N. 3. 4. pag. 28. e Dec. 13. N. 3. e 4. pag. 65.

Che da ciò ne deriva, che dopo la fatta opposizione la Sentenza contumaciale si considera come se mai fosse stata proferita; mentre l'opposizione stessa riconduce il Giudizio a quello stato in cui sarebbesi tro-

vato, se non fosse esistita la contumacia, e l'unica pronunzia che si considera emanata sulla domanda dell'Attore si è la Sentenza proferita in contradittorio, e non già la Sentenza contumaciale; come in termini fissa il Supremo Consiglio nel nuovo Tesoro Tom. 2. Dec. 147. Num. 1. 2. pag. 44.

Che in seguito di tali principii è evidente che al momento in cui il sig. Bacry fece opposizione alla Sentenza contumaciale del dì 17. Agosto 1832, l'efficacia di questa disparve, ed il Giudizio introdotto per parte dell' attore sig. Capitano Pons fu ricondotto a quello stato, in cui trovato sarebbesi, se la contumacia del signor Bacry non fosse esistita; e per conseguenza le eccezioni che lo stesso sig. Bacry dedusse all' appoggio della sua opposizione contro la contumacial Sentenza, e contro la domanda dell'Articolo suddetto capaci furono da paralizzare gli effetti della Sentenza medesima e di rendere impugnato il titolo su cui la domanda del sig. Capitano Pons era appoggiata.

Che da tal conseguenza due altre conseguenze ne derivano.

Che la prima conseguenza era che dopo l' opposizione fatta dal sig. Bacry essendo venuta a mancare l' efficacia della Sentenza contumaciale, e contenente la condanna del comparente al pagamento del tocco di sicurtà reclamato dal sig. capitano Pons; non poteva esser permesso a questo di convolare avanti la Rota in grado d' appello mentre pendeva il Giudizio in prima istanza; per ottenere l' esecuzione provvisoria d' una condanna, che di fronte alla Legge più non esisteva. Senza che potesse valutarsi l'avversario riflesso che cioè la Sentenza contumaciale sarebbesi potuta eseguire, ove il primo Giudice l'avesse ordinata; poichè a distruggere un tal riflesso presentasi la replica, che quando la dichiarazione della provvisoria esecuzione non ostante opposizione non fu rilasciata non poteva più implorarsi dal Tribunale superiore dopo la fatta opposizione; quando era certo che detta opposizione togliendo l'efficacia alla condanna contumaciale che formava il subietto prinaipale delle domande dell'Attore non poteva il Tribunale d' appello ordinare la provvisoria esecuzione d'una Sentenza già divenuta inefficace, come non poteva prendere cognizione del merito fino a ragion conosciuta nel merito medesimo.

Che la seconda conseguenza era che dopo la fatta opposizione il titolo del credito del signor Capitano Pons era divenuto impugnato per cui ostava alla domanda del sig. Pons il litteral disposto dell'Artic. 31. del Regolamento dei Tribunali di Commercio.

Che a persuadersi, che il titolo, su cui fondavasi la domanda dell'Attore sig. Pons era impugnato, ed anche litigioso serviva osservare: 1. Che il sig. Bacry opponendosi alla Sentenza contumaciale aveva senza pregiudizio di altre eccezioni a lui competenti dedotto la pregiudiciale, e perentoria eccezione desunta dal testimoniale prodotto dal sig. Capitano

Pons in prova dell'avvenuto sinistro che il medesimo era tenuto a render conto degli oggetti da lui salvati dal naufragio, ed in sue mani pervenuti prima di essere ammesso a domandare il pagamento del Tocco di sicurtà. 2. Che una tal eccezione avendo formato subietto di contestazione di lite fra le parti, era stata accolta con Sentenza del Magistrato di Livorno del dì 24. Settembre 1832. 3. Che questa Sentenza coll'ammettere la domanda di rendimento di Conti affacciata dal signor Bacry aveva paralizzato gli effetti della Polizza di sicurtà, di cui il sig. Capitano Pons pretendeva, e pretenderebbe l'immediata esecuzione; e ciò tanto più poi, inquanto che la detta Sentenza aveva ritenuto, che le parti non erano in un Giudizio esecutivo, e provvisorio in cui concedesi all'assicurato il pagamento immediato del tocco di sicurtà *dietro cauzione*, ma erano bensì in un giudizio ordinario, in cui dovevasi per giustizia attendere il fine della contestazione. 4. Che a convalidare quanto era stato ritenuto, ed ammesso dalla preallegata Sentenza, ricorreva la massima incontroversa in Giurisprudenza commerciale marittima, che non si accorda all'assicurato il pagamento provvisorio del tocco di sicurtà, allorchè l'assicurato medesimo, o direttamente o col mezzo dei suoi rappresentati aveva ricevuto una parte degli oggetti recuperati, e salvati, nel qual caso si sospende il pagamento fino a rendimento di conti eseguito, come insegna l'*Emecigon. cap.* 5. *Sect.* 4. §. 3. *cap.* 18. *sect.* 7. §. 2. *cap.* 20. *sect.* 4. §. 2. *Art. ult. con i molti allegati, ed il Baldas. delle assicuraz. Tom.* 2. *par.* 6. *tit.* 12. *N.* 26.

Replicò inoltre

Che a declinare dai preaccennati principj indegna di qualunque accoglienza presentavasi la dichiarazione emessa dal signor Capitano Pons nella sua Scrittura del 5. Gennaio 1833. che cioè: *Esso si offriva pronto a dar idonea cauzione* e ciò per due ragioni; primieramente perchè, siccome la dichiarazione del sig. Pons consisteva nel limitare la sua istanza ad ottenere l'implorata esecuzione provvisoria con cauzione, così non poteva essere attesa ogni volta che come è stato avvertito di sopra le parti non erano in un Giudizio provvisorio ai termini dell'Art. 384. del Codice di Commercio, ma erano bensì in un Giudizio ordinario attesa la contestazione della Lite e la condanna del sig. Capitano Pons a render conto degli oggetti recuperati, ed attesa la regola di diritto per cui l'assicurato non può ottenere il provvisorio pagamento del tocco con cauzione, allorchè egli è tenuto a render conto degli oggetti salvati come nel caso nostro si verifica.

E secondariamente perchè limitandosi oggi il sig. Capitano Pons a domandare la provvisoria esecuzione con cauzione veniva il medesimo a fare una nuova domanda inammissibile in appello; quando è certo che differisce da quella fatta in prima istanza, senza cauzione; che dal Tribu-

nale di Livorno non fu attesa, come è stato altra volta disposto dal Supremo Consiglio nella Decisione del 16. Maggio 1823. in causa Cugi, e Cipriani inserita nel Foro Toscano T. 8. Dec. 2. N. 5. pag. 71.

E dietro ciò fece istanza alla Regia Ruota che senza pregiudizio delle ragioni, ed eccezioni al sig. Bacry competenti nel merito della Causa con opportuna Sentenza venisse dichiarato male appellato per parte del sig. Capitano e sia perciò rigettata la sua domanda d' ordine di provvisoria esecuzione con condanna di spese giudiciali.

Motivi

Attesochè il disposto dell'Art. 31. del Regolamento pei Tribunali di Commercio e meramente facultativo per il Giudice inquanto concerne il rilascio dell' esecuzione provvisoria non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione ognora che sia stata dall' attore domandata.

Attesochè i Tribunali superiori non possano correggere, e riformare le dichiarazioni giudiciali dei Tribunali inferiori relative a quanto la Legge rilascia al prudente arbitrio del Giudice a meno che non venga dimostrato che i primi Giudici usando, o astenendosi dall' usare, della facoltà concessa loro dalla Legge abbiano manifestamente conculcato le regole di ragione come fissò l'antica *Ruota Fiorentina nella Liburnen Divisiones* 23. *Settembre* 1783. *av. Maccioni* §. *Quanto poi*, e nell' identifico tema di esecuzione provvisoria confermò il *Supremo Consiglio nella Decis.* 64. *N.* 5. *tom.* 19. *del Tesor. del For. Tosc.*, e questa sia la vera ragione, per cui sfugge alla censura dell' appello la Sentenza contumaciale proferita dal Magistrato Civile, e Consolare nel dì 17. Agosto 1832 tra il sig. Capitano Niccola Pons, ed il sig. Moisè Coen Bacry nella qualità di Direttore della Compagnia di Sicurtà « Li uniti assicuratori » Che non fu munita dell' esecuzione provvisoria non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione ad onta che fosse stata dall' Attore richiesta, e non l'altra che tentava d' insinuare il difensore del signor Bacry NN. che cioè il Magistrato Civile e Consolare di Livorno ebbe una giusta Causa di non accordare l'esecuzione provvisoria del suo giudicato senza cauzione in quanto che dal ventre stesso del testimoniale prodotto dall' assicurato signor Capitano Pons, e che esisteva in atti anche al momento della Sentenza contumaciale resultava essere pervenuti in sue mani alcuni degli effetti salvati dal naufragio cosicchè rendevasi illiquido il di lui credito verso li assicuratori, poichè questa considerazione se veramente fosse stata nell'animo del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno avrebbe dovuto operare fino al punto di farlo astenere da qualsivoglia condanna dell' assicuratore anche sprovvista dell' esecuzione provvisoria, essendo regola inconcussa che quando il credito dell' assicurato è illiquido, e che

questa illiquidità resulta dagli stessi documenti da lui posti sott'occhio al giudice a fondamento della propria intenzione, deve soprassedersi alla condanna dell'assicuratore fino a liquidazione compita, conforme stabiliscono tra gli antichi scrittori *Stracca de assicurat. Gloss.* 29. *Num.* 8. *Valin Commentario all' ordinanza del* 1681. *lib.* 3. *tit.* 6. *artic.* 61. *Pothier Trattato del Contratto di assicurazione N.* 158. e tra i moderni *Delvincourt Istituzioni di Diritto Commerciale Francese edizione di Parigi del* 1810. *not.* 6. *alla pag.* 235. *Marrè corso di Diritto commerciale par.* 2. §. 448.

Attesochè quanto alla subalterna istanza del sig. Capitano Pons che tendeva a ottenere dalla R. Ruota l'esecuzione provvisoria non ostante opposizione ma con previa cauzione della Sentenza contumaciale proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel 17. Agosto 1832 e che non era da confondersi con la condanna dell'assicuratore in giudizio provvisorio al pagamento del Tocco in ordine all'Artic. 384. del vegliante Codice di Commercio, che il Magistrato predetto avrebbe potuto denegare senza esporre a revoca la sua Sentenza, poichè la condanna dell'assicuratore in giudizio provvisorio è una facoltà, e non un obbligo per il Giudice, come ragionando ai termini dell'antica ordinanza di Francia del 1681. concepita con espressioni assai più assolute dell'Artic. 384. del Codice di Commercio, insegna *Valin. loc. cit.* e in ordine all' attuale legislazione stabiliscono *Locrè spirito del Codice di Commercio Art.* 384 *Favard De Lunglade Repert. ec. di Legislazione T.* 2. *pag.* 33. *N.* 6. *Delvincourt Istituzioni di Diritto Commerciale Loc. cit.* e decise il *R. Senato di Genova con Sentenza del* 30. *Decembre* 1830. *riferita nella Raccolta dell' Avvocato Gervasoni serie seconda vol. sesto pag.* 509., quanto a detta subalterna istanza, dicevasi, la quale veniva appoggiata alla necessità che l' Art. 31. del Regolamento pei Tribunali di Commercio impone di rilasciare l'esecuzione provvisoria quando sia dall' Attore domandata, sotto l'obbligo di prestare preventivamente idonea cauzione, dovè la R. Ruota riflettere che l'istanza dell' esecuzione provvisoria con cauzione costituiva una nuova domanda formata per la prima volta in appello dal sig. Capitano Pons, il quale in prima istanza si era limitato a chiedere l' esecuzione provvisoria non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione, e che non avendo perciò siffatta domanda percorso il primo grado di giurisdizione non poteva prendersene cognizione dal Tribunale di appello, conforme in termini puntualissimi risolvè il *R. Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Decisione del di* 20. *Giugno* 1831. *in Causa D'Ancona, e Patisson.*

Per questi Motivi

Dice male appellato dal sig. Capitano Niccola Pons in quanto

concerne l'esecuzione provvisoria non ostante opposizione, o appello e senza cauzione, di cui non fu rivestita la Sentenza contumaciale emanata dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel dì 17. Agosto 1832. in favore del predetto sig. Capitano Pons, e respettivamente contro il sig. Moisè Coen Bacry NN. Dice poi non esser luogo a pronunziare sopra l'istanza del nominato sig. Capitano Pons diretta a ottenere l'esecuzione provvisoria non ostante opposizione o appello, e con cauzione della Sentenza contumaciale predetta; E condanna l'appellante sig. Capitano Niccola Pons in favore del signor Moisè Coen Bacry NN. nelle spese del presente giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Tito Coppi *Aud. Rel.* Niccolò Lami *Aud. surrog.*

DECISIONE XXXV.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Praetens. Cession. Bonor. diei 13. *Martii* 1833.

IN CAUSA

UGHI E LL. CC. E BONATTI

PROC. MESS. ANTONIO PARENTI — *PROC. MESS. EGIDIO MUGNAINI*

ARGOMENTO

Quegli che domanda l'ammissione alla cessione dei Beni per liberarsi dai suoi Creditori, non può essere esaudito se non prova la propria buona fede, ed un'infortunio, che abbia reso deplorabili le sue economiche situazioni.

1. *Quegli che domanda di essere ammesso al benefizio della cessione dei Beni deve provare la propria buona fede in modo, che la di lui condotta resti purgata da ogni sospetto di dolo, e l'infortunio, che lo rende povero, e impotente.*

2. *La buona fede, che provare deve colui, che domanda l'ammissione alla cessione dei beni non deve esser presunta, ma deve esser provata pienamente.*

3. 5. *Quegli che non prova di essere un'onesto, e disgraziato debitore non può essere ammesso al benefizio della cessione dei Beni.*

4. *Quegli che compra delle Mercanzie a credenza non moltissimi giorni avanti alla domanda di cessione di beni, senza provare, che nel tempo intermedio siagli accaduto alcuno infortunio, ha contro la presunzione di mala fede.*

STORIA DELLA CAUSA

Messer Egidio Mugnaini per interesse del suo rappresentato espose: Che inseguito delle disgrazie dal suo Cliente sofferte nel suo traffico di Salumi esercitato in Livorno, esso fino del 22. Agosto 1832. aveva domandato avanti il Magistrato Civile, e Consolare di detta città di essere ammesso al benefizio della cessione dei Beni, ed aveva fatto istanza ordinarsi a qualunque creditore di non più molestarlo; e siccome da alcuni creditori andavano minacciandosi degli atti esecutivi reali, e personali, aveva pure fatto istanza ordinarsi la sospensione di qualunque procedura fino alla definitiva Sentenza; ed aveva prodotto colla citata domanda lo stato attivo, e passivo del di lui patrimonio.

Che il Magistrato suddetto con Decreto proferito sotto di 29. Agosto 1832. senza pregiudizio delle ragioni alle Parti competenti, ordinò che fosse sospesa contro il Bonatti qualunque esecuzione sì reale, che personale fino a nuova dichiarazione.

Che in seguito essendosi gli appellati opposti colla loro Scrittura del 31. Agosto di detto anno all' ammissione del Bonatti al benefizio della cessione dei beni con Sentenza proferita dal Regio Magistrato Civile e Consolare di Livorno suddetto sotto del 19. Settembre 1832. fu rigettata la domandata ammissione al Benefizio che sopra; fu revocata la sospensione provvisoria dell' esecuzione reale e personale contro il Bonatti con la di lui condanna nelle spese del Giudizio.

Che credendosi il Bonatti medesimo leso da un tal giudicato, fino del dì 8. Novembre 1832. ne aveva interposto appello avanti la R. Ruo-

ta di Pisa quale proseguito, e dedotti gli opportuni gravami, fu portata dagli appellati la Causa in discussione.

M. Mugnaini fece osservare

Che era un fatto costante, e notorio che il Bonatti non era che un rivenditore, di Banchetto, cosicchè non era necessario che esso tenesse una Scrittura in perfettissima regola; e che colla produzione dello stato attivo, e passivo aveva supplito al voto della Legge.

Che se nell' attivo di detto stato eravi stata posta una partita di Lire 1043. 8. 8. provante il pagamento di detta somma fatto al sig. Giovanni Misuri per valuta di attrezzi, e avviamento del posto, ciò aveva avuto luogo per dimostrare che il Bonatti non si era messo a negoziare senza alcuno assegnamento.

Che le partite dell' attivo restavano giustificate dalli scartafacci depositati.

Che avuto riguardo alla tenuità del Commercio del Bonatti comprovato dal ridetto stato attivo, e passivo, restava in esso escluso ogni sospetto di mala fede, e dimostrata anzi la sua buona fede tutte le volte che le sole spese di pigione, e di famiglia stavano ad assorbire la somma posta nel passivo.

Che la impossibilità di corrispondere alle obbligazioni contratte era il motivo che lo aveva indotto a domandare l' ammissione al benefizio della cessione dei beni.

Che le Leggi hanno provveduto e preso di mira quell' uomo, che reso per qualche circostanza impotente a soddisfare alle contratte obbligazioni, offriva tutti i suoi beni, e tutte le sue sostanze a quell' individui coi quali aveva contratte le obbligazioni medesime, e che non contenti di vederlo spogliato di ogni assegnamento vorrebbero farlo tradurre in carcere.

Che invano gli appellati pretendevano incombere ad esso la prova della buona fede, poichè questa presumendosi spettava ad essi la prova contraria, cioè quella della mala fede.

Che non poteva pretendersi come preordinato ad ingannare i terzi lo stato attivo, e passivo esistente negli atti, per essere nel medesimo registrati dei debitori col cognome soltanto e parte col nomigliolo, e per essere stata omessa l'epoca della scadenza dei crediti; poichè in questo operato riscontravasi anzi la semplicità e ingenuità trattandosi di un traffico di piccola entità e di dettaglio giornaliero.

Che in casa di un miserabile non potevano ritrovarsi oggetti mobiliari di un valore maggiore delle Lire 90. che tante sono state poste nello stato attivo prodotto negli atti.

Che le Leggi Romane, e le Francesi enumeravano le persone che dovevano essere escluse dal Benefizio della ces ione dei Beni, che que-

sta esclusione non perquoteva al certo il Bonatti, e per conseguenza non poteva un tal benefizio denegarglisi.

Che era una idea bizzarra il pretendere, che un piccolo rivenditore dovesse addurre la prova di un infortunio sofferto, mentre erano per esso infortuni la difficile esazione dei suoi crediti, il caro prezzo dei generi acquistati a credenza, e la famiglia da cui era aggravato.

Per tutte queste ragioni

Faceva istanza perchè dalla R. Ruota venisse revocata la Sentenza appellata, ed in riparazione venisse il Bonatti ammesso al benefizio della implorata cessione dei Beni con la condanna degli appellati nelle spese del primo, e del secondo Giudizio.

Mess. Antonio Parenti per interesse dei suoi rappresentati replicò,

Che l' appellante affinchè potesse essere ammesso al benefizio della cessione dei beni doveva provare i due estremi sostanziali cioè, la buona fede ed un infortunio ad esso accaduto, ed un infortunio tale da renderlo incapace a soddisfare i propri debiti.

Che la prova della buona fede è a carico di chi invoca l'ammissione al benefizio della cessione dei beni giusta le massime stabilite dalla Legge, e dai Tribunali.

Che all' incontro dalla condotta del Bonatti resultavano moltissimi riscontri di mala fede: Di fatto il Bonatti.

1. Non dedusse insieme colla domanda di ammissione al benefizio della cessione dei Beni i titoli giustificativi i crediti che progettava di cedere, mentre nasceva in esso quest' obbligo dal litterale disposto dell' articolo 898. del Codice di Procedura Civile Francese, dal che ne resulta che i crediti stessi essendo aerei, ed insussistenti, o almeno inesigibili militava contro il Bonatti la regola, che non può invocare il benefizio della cessione dei beni, chi non ha beni da cedere; E tanto più conveniva credere la insussistenza di tali crediti, in quanto che la mancanza di nome ed in molti di cognome, come « *Vospe* » *Gambettino, Grillo ec.* dimostrava assolutamente, che i creditori mai avrebbero potuto ritrovare il debitore, il di cui nome, Bonatti diceva di cedere.

2. Nel citato stato attivo, e passivo il Bonatti solamente portò in attivo la somma di Lire 90. fior. 54 per valore di mobilia, mentre è impossibile che qualunque debitore anche il più miserabile abbia solo mobilia per L. 90. tanto più che in ordine al *Test.* nella Leg. ultima, ed ivi la Glossa ff. de Cession bon. il debitore che chiede il benefizio della cessione, non deve lasciare neppure un denaro per se, e non gli è dato di riservarsi che le sole vesti quotidiane.

3. Siccome è un fatto che il Bonatti pagò a Giovanni Misuri in forza della ricevuta del 21. Aprile 1828. Lire 683. per valuta di utensili esistenti nella bottega, di cui il Bonatti medesimo acquistava l'avviamen-

to, così è chiara la prova che il Bonatti ha agito in mala fede, e in frode dei di lui creditori omettendo di cedere ad essi questi utensili il cui valore ascendeva ad una rilevante somma essendo certa la massima che non può invocare la cessione dei beni quello che occulta anche la più piccola cosa a danno dei di lui creditori.

4. Nello stato attivo, e passivo sopraindicato il Bonatti ponendo in essere delle mercanzie del valore di L. 600. ha trascurato di descrivere la quantità delle mercanzie che cedeva, se erano, o no soggette a deperimento, o alterazione, onde i creditori potessero provvedere alla loro conservazione; dal che se ne deduce che il Bonatti cercava in questa generica espressione *merci* un salvaguardia, mentre venendo il caso che i creditori avessero accettata la cessione, poteva escogitare, o far nascere il deperimento delle merci in loro danno, e ingannare così i di lui creditori medesimi.

5. Non avendo il Bonatti tenuti in regola i libri del suo commercio, dà il più sicuro riscontro di malafede, e di collusione a danno dei di lui creditori; nè a questa presunzione di mala fede giova quanto si oppone dal Bonatti, cioè che trattandosi di piccolo commerciante di Banchetto, giacchè resulta dalla ricevuta Misuri che esso acquistò l'avviamento, e gli attrezzi della bottega; e resulta pure dallo stato attivo, e passivo, e dagli scartafacci esibiti in questa seconda istanza, che il commercio del Bonatti anzichè essere di piccolo momento come si pretendeva dall'appellante, era anzi di molte migliaia di crediti vistosi, e di debiti parimente di entità, del che solo ne è una riprova sicura il passivo ascendente a Lire 5560. 18. 8. E quand'anche in ipotesi potesse sostenersi non essere il Bonatti tenuto della precisa regolarità dei di lui libri, ciò non ostante non potrebbe essere esonerato almeno della regolarità dello scartafaccio prescindendo ancora dalle forme prescritte dall'Art. 13. del Codice di Commercio; e non gli potrebbe essere permesso di tenere come ha fatto questi Scartafacci in confuso, posponendo, e anteponendo perfino i giorni, i mesi, e gli anni; lanciando quasi tutte le partite da non poter comprendere quali siano i debiti, e i crediti, e tenendo gli scartafacci medesimi perfino senza numerazione; dal che si deduce che a comodo del Bonatti poteva dagli Scartafacci medesimi togliersi qualunque foglio, senza pericolo di vedere alterazione in tali scartafacci.

6. Avendo il Bonatti posto nel suo stato attivo la partita di Lire 1043. 6. 8. da esso pagate al Misuri in forza dell'accennata ricevuta per attrezzi e valore di merci, ha somministrato ai di lui creditori un altro riscontro di mala fede; mentre si scorge positivamente essere stata posta questa partita per fare aumentare in apparenza l'attivo che si proponeva di cedere, quando in realtà è una partita della quale non può farsi alcun conto dai Creditori.

7. Il non avere dimostrato il Bonatti che esso cominciò la sua negoziazione con qualche capitale è un altro riscontro, che esso volesse profittare della correntezza dei di lui sovventori delle merci per quindi ingannarli col figurare di cedere i suoi beni, e farli così perdere quei capitali che gli affidavano.

8. Emana un più urgente riscontro di mala fede a carico del Bonatti, dall' aver esso dal 14. Maggio 1832. al 1. Agosto di detto anno levate dai magazzini degli appellati tante merci, per il valore di L. 2144 12. e dall' aver quindi nel 22. Agosto successivo esibita avanti il Tribunale di Livorno la domanda di cessione di beni dal che ne consegue, che, avendo il Bonatti in due mesi e mezzo dilapidata detta somma, oltre tutte le altre somme rilevanti ricevute anche posteriormente dagli altri creditori enunciati nello stato attivo e passivo, tali debiti furono da esso formati con animo determinato ad ingannare chi somministrava le merci.

9. Il non avere il Bonatti dimostrato come doveva; che i crediti che proponeva di cedere erano esigibili, e che insieme con la mobilia, e le merci non erano affetti ad altri, come alla moglie per le doti, e al padrone di casa e bottega per le pigioni, fanno un' altra urgentissima presunzione che il Bonatti stesso avesse macchinata questa cessione; per quindi far venire in giudizio, o la moglie o altri aventi diritto sugli oggetti stessi per deludere i creditori, e salvare se medesimo dalle loro giuste persecuzioni.

Che l'appellante non ha neppure tentato di dare la prova del secondo estremo a lui necessario per ottenere l'ammissione al benefizio della cessione dei beni, cioè la prova di un infortunio tale da renderlo incapace a soddisfare i suoi impegni.

Che senza questa prova non può da esso ottenersi il benefizio invocato; così è stabilito dalla Legge, e dai Dottori. Cod. Napol. Art. 1258 Cancer de Cess. bon cap. 9. N. 52. Supremo Consiglio Tesoro del Foro Toscano Tomo 8. Dec. 59. pag. 293. N. 3. ed ivi gli allegati.

Che la mancanza di questa prova dell' infortunio, prova la positiva mala fede nel Bonatti.

Che non può dirsi infortunio l' avere il Bonatti formati dei crediti inesigibili, mentre ciò derivava da sua colpa, e l' infortunio deve essere sopravvenuto senza colpa del debitore che domanda la cessione. Il dovere alimentare la famiglia (che non consiste in sostanza che nella moglie, ed una piccola figlia), giacchè ciò preesisteva all' iniziamento del suo commercio, e la disgrazia deve sopravvenire agli affari del commercio senza colpa del commerciante.

Che se l' infortunio non poteva consistere nel caso attuale nella perdita di bastimenti o diretti al Bonatti, o da esso spediti poteva però essere consistito nella perdita dei bastimenti di quei Capitani che asserisce

nello stato attivo essere suoi debitori, o in infermità di famiglia, o in qualche caso fortuito non prevedibile dall'uomo prudente. Non essendo stata adunque provata nessuna di queste disgrazie non può esser luogo all'ammissione dal Bonatti invocata.

E finalmente fece osservare essere ufizio dei Tribunali di accordare con molta moderazione, e prudenza l'ammissione al benefizio della cessione dei beni, tanto per non togliere al commercio la fiducia che l'anima, quanto per non esporre i creditori alle frodi, e macchinazioni dei loro debitori.

Concludendo per tanto fece istanza perchè piacesse alla R. Ruota di confermare la Sentenza appellata colla condanna dell'appellante nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del giudizio.

Alle conclusioni pertanto di Mess. Parenti la R. Ruota fece plauso nel modo che segue

MOTIVI

Attesochè il debitore, il quale domanda di essere ammesso al miserabile benefizio della cessione dei beni è tenuto a provare la propria buona fede in maniera che la di lui condotta rimanga purgata da qualunque sospetto di dolo, non meno che a giustificare l'infortunio sofferto, il quale lo abbia posto nella impossibilità di corrispondere all' impegni assunti, onde ovviare al pericolo di far servire di scudo ai debitori dolosi ciò che fu introdotto unicamente a sollievo dei debitori disgraziati. [1]

Attesochè formando la buona fede fondamento dell' intenzione del debitore non giova ad esso allegare la presunzione di ragione esclusiva del dolo, ma è obbligato a concludentemente giustificare la propria buona fede presumendosi invece in questa materia fino alla prova in contrario la mala fede per il solo fatto di non soddisfare il debitore alle obbligazioni contratte, siccome insegnano *Pardessus corso di diritto commerciale* §. 1328. *Farard Repertorio della nuova legislazione Parola „ Cessione di beni N.* 5. *Boulay Paty dei fallimenti Tom.* 2. *tit.* 4. *sez.* 2. §. 609. ed hanno le mille volte deciso le *Corti di appello di Francia* e segnatamente quella di *Liegi nel dì* 17. *Gennaio* 1809. *Sirey Tom.* 10. *par.* 2. *pag.* 529. *di Bruselles nel dì* 19. *Novembre* 1810. (*Sirey tom.* 11. *part.* 2. *pag.* 110.) *di Nimes nel dì* 10. *Gennaio* 1811.) *Sirey Tom.* 14. *part.* 2. *pag.* 111. *di Parigi nel dì* 8. *Agosto* 1812. (*Sirey T.* 13. *part.* 2. *pag.* 57.) ed il nostro *Supremo Consiglio nella Decisione impressa nel Tesoro del Foro Tosc. T.* 8. *in ordine la* 59. *N.* 3. [2]

Attesochè l'appellante Giovanni Bonatti non ha provato di essere un onesto, e al tempo stesso disgraziato debitore, e perciò a ragione nel difetto di tali prove la di lui domanda di ammissione al benefizio della cessione dei beni venne rigettata dalla Sentenza, da cui è appello.

Attesochè la presunzione di mala fede che resulta dal solo fatto di non corrispondere il debitore alle obbligazioni assunte rimane corroborata nel caso 1. dal vedersi che il Bonatti continuò a comprare mercanzie a fido sino al dì 1. Agosto 1832. epoca anteriore di soli giorni ventuno a quella della presentazione nel Tribunale di Livorno della domanda di ammissione al benefizio della cessione dei beni, e così con la coscienza di non le poter pagare, e forse anche con la preordinazione di ricorrere al benefizio suddetto, non venendo dal Bonatti stesso articolato non che provato un infortunio che gli sia sopraggiunto nel breve intervallo di giorni ventuno· 2. Dalla mancanza di soddisfaciente discarico delle mercanzie comprate, le quali calcolate quelle soltanto vendutegli dagli appellati nel breve giro di tre mesi ammontano alla somma di L. 2144. 12. 3. Dall' omissione nello stato attivo, e passivo presentato in atti degli utensili della Bottega ove esso Bonatti esercitava il suo traffico, e che aveva acquistati dal precedente conduttore Roberto Misuri per il prezzo di Lire 683. 6. 8. conforme resulta dalla ricevuta prodotta dallo stesso Bonatti. 4. Dal non fatto deposito dei titoli giustificativi il preteso attivo. 5. Dalla non perfetta corrispondenza delle partite notate in attivo con li scartafacci depositato nella Cancelleria di questa R. R. tenuti illegalmente e perciò incapaci a far prova contro i pretesi debitori ceduti, ed in cui le partite sono per la massima parte lanciate, circostanze che rendono gravemente sospetta la verità, e sussistenza dello stato attivo presentato dal Bonatti.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Giovanni Bonatti dalla Sentenza contro di esso proferita dal Regio Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 19. Settembre 1832. e respettivamente a favore dei sigg. Giuseppe Ughi, e figlio; Giovanni Gerardini; Cesare Campana; A. G. Paretti; Ranieri Antonani; e figli, e Clemente Menicanti, e bene in conseguenza essere stato colla medesima giudicato; quale perciò dice doversi confermare siccome conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore; e l' appellante Bonatti condanna a favore degli appellati nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Aud.*

Antonio Magnani *Aud.* Tito Coppi *Aud. Rel.*

DECISIONE XXXVI.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Attestat. diei 13. *Februarii* 1833.

IN CAUSA

SANTONI E LANCETTA

PROC. MESS. LUIGI TOSINI — *PROC. MESS. BENEDETTO CECCANTI*

Argomento.

Il tempo compito delle *stallie* per i Bastimenti, che si portano alle spiagge della Corsica per caricare è di dieci o dodici giorni.

Sommario

1. 2. *Il tempo delle* Stallie *per le Navi, che vanno a caricare alle Spiagge della* Corsica *è di giorni dieci, o dodici, e di quindici secondo gli scrittori, e Certificati della Cancelleria del Consolato di Francia in Livorno.*

3. *La circostanza di doversi caricare le Navi ad una Spiaggia, e non ad un Porto e così in luogo meno sicuro alla stazione delle Navi, non è efficace a far costringere il periodo delle* stallie *al di sotto di quel tempo necessario alla comoda caricazione.*

4. *I Capitani delle Navi possono interrompere la caricazione quando questa si fa ad una Spiaggia alla minaccia di tempo burrascoso, e cercar ricovero in un Porto vicino, con obbligo, cessato il pericolo, però di consumare il periodo delle stallie.*

5. *Il tempo delle* stallie *deve essere utile, e non corrente.*

Storia della Causa

Sotto dì 26. Settembre 1831. i sigg. Santoni e C.ⁱ noleggiarono *il Bovo* denominato *S. Luigi* comandato dal Padrone *Francesco Lancetta* onde al suo ritorno da *Ajaccio in Corsica* ove era diretto si portasse al-

la spiaggia di *Solensara*, ed ivi caricasse al suo Bordo migliara ottanta circa, o quelle fossero state *scorza di sughero* da consegnarglisi dal sig. Comandante *Bernardo Juli* o suoi commessi, e portarla a *Livorno* ai sigg. Noleggiatori.

Fece vela il Padrone *Lancetta* da *Livorno* per *Ajaccio*, e di qui, dopo scaricate le merci che vi recava, si trasferì alla spiaggia di *Solenzara*, per caricare la *scorza di sughero.*

Arrivò colà il dì primo Novembre del ridetto anno 1831. e la mattina del dì 2. dello stesso mese fu dato principio alla caricazione della scorza.

La scorza riposta a bordo del Bovo dal sig. Luigi nella giornata del dì 2. Novembre 1831. ammontò a P. 48471. circa che quanto dire a migliara quarantotto, e mezzo, o poco meno.

Temendo il Padrone *Lancetta* che potesse cambiarsi il tempo, e non credendosi sicuro se avesse passata la notte del 2. al 3. Novembre partì di là, e si trasferì col suo bastimento a *S. Cipriano* da dove fece direttamente vela per *Livorno.*

Giunto in questo Porto accusò ai *sigg. Santoni e C.* di avere al suo Bordo sole venticinque migliara, e mezzo, o poco più *scorza di sughero*, e quindi protestò contro di essi per il pagamento dell'intiero nolo convenuto nel contratto de 26. Settembre 1831.

Procuratesi i *sigg. Santoni* le opportune notizie dal loro corrispondente *Poli* e conosciuto il vero andamento dell'affare riescì ben facile ad essi il difendersi dalle pretese del padron *Lancetta* e fino sotto di 19. Settembre del decorso anno il Magistrato Civile e Consolare di Livorno pronunziò la loro assoluzione colla condanna del padrone *Lancetta* nelle spese.

Da tal Sentenza interpose appello il *Lancetta*, e il di lui Procuratore dedusse

Che per parte del suo rappresentato era stato pienamente, e senza dubbio provato, ed esuberantemente giustificato in prima istanza che l'uso e consuetudine allorquando si va a caricare sopra le spiagge qualunque nelle quali i legni sono mal sicuri, è quella di trattenervisi sole ore ventiquattro ad attendere il carico, qual termine spirato e non avuto a bordo il detto carico, è nelle facoltà del Padrone di partirsene fatte le regolari proteste per il diritto del nuolo di vuoto pieno, spese ec.

Che il Contratto di noleggio stipulato con i signori *Santoni e C.* li 26. Settembre 1831. non porta nessuna prefissione di tempo rapporto alle *Stallie* per la caricazione, onde deve starsi alla consuetudine dei luoghi in ordine all' art. 274. del Codice di Commercio.

Che questa consuetudine anche in rapporto alle spiaggie della *Corsica* era pienamente provata cogli attestati esibiti negli Atti della prima istanza.

Che il Capitano *Lancetta* aveva pienamente giustificato il di lui trattenimento alla spiaggia di *Solenzara* per il tempo dalla consuetudine prefisso.

Che in conseguenza di tutto ciò la Sentenza proferita dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno a favore dei *sigg. Santoni* e Ci. e respettivamente contro Lancetta era ingiusta.

Quindi faceva reverente istanza onde dalla Regia Ruota fosse revocata la Sentenza ridetta ed in riparazione venisse giudicato a forma delle domande dello stesso *Lancetta* colla condanna degli appellati nelle spese del presente, e passato giudizio.

Replicò Messer Tosini per interesse dei sigg. *Santoni* e *Ci.* che i mezzi con i quali il Padrone Lancetta credeva di aver provata la consuetudine che il proprietario o Capitano di Bastimento allorquando era a caricare alla spiaggia di *Corsica* non sia obbligato a trattenervisi più di ore ventiquattro per completare la caricazione consistevano in un solo cioè nell'asserto stragiudiciale di alcuni proprietarj Capitani di Bastimenti i quali asseriscono che dopo ore ventiquattro di trattenimento è in facoltà del Capitano, o Padrone di riporsi alla volontà, e di esigere intiero nolo.

Che i pretesi deponenti essendo tutti, o Capitani, o proprietarj di Bastimento, come si è avvertito, e come essi dichiararono nel loro attestato sono tutte persone le quali in sostanza hanno interesse in Causa; mentre potendo avvenire che essi pure siano noleggiati per le spiaggie della *Corsica* è loro utile, e vantaggioso il trattenersi colà il minor tempo possibile onde moltiplicare in tal guisa i viaggi di andata, e ritorno.

Che se hanno un tale interesse hanno pur quello di far sanzionare una consuetudine che giammai è esistita, e che non può introdursi.

Che giammai la consuetudine di trattenersi sole ore ventiquattro alle spiaggie della *Corsica* sia esistita, lo hanno provato i sigg. *Santoni* e *Ci.* colla dichiarazione del signor Vice Console di Francia datata del 4. Aprile 1832. esistente in Processo, dalla quale apparisce che la consuetudine Commerciale tanto in *Corsica* che negli altri Porti di Francia è quella di accordare dieci giorni di *Stallie*, qualora non sia stato convenuto un maggiore, e minore spazio di tempo.

Che quella consuetudine della quale depone il signor Vice-Console di Francia, acquista ogni possibil grado di certezza dal deposto di diversi Capitani e Padroni di Bastimenti i quali fanno regolarmente i viaggi dalla spiaggia di *Corsica* con Carico di *scorza di suvero* per *Livorno* mentre essi accertano di accordare ai loro noleggiatori dieci o dodici giorni di *Stallie* in *Corsica* per la caricazione ricoverandosi in caso di vento fresco, o mare agitato in qualche porto vicino, e tor-

nando quindi a completare il carico, e dal deposto dei pubblici mezzani di noleggi della piazza di *Livorno* esistente pure in processo.

Che deponendo tutti questi fidefacienti, ed in specie i proprietari, e Capitani di Bastimento contro il loro interesse meritano fede pienissima.

Che la consuetudine allegata da Lancetta neppure possa introdursi, e per se manifesto.

Ritenuto in fatti il tema della disputa detto Lancetta avrebbe ai termini del Contratto di noleggio caricato migliaia 80. circa o quanto fosse Stato *scorza di suvero.*

Fu accudito tutto il giorno 2. Novembre del 1831. senza la benchè minima interruzione a caricare il bastimento del Padrone Lancetta; e questo denunziò di aver caricato sole migliara 25. e poco più quantunque di fatto ne caricasse quarantotto, e mezzo circa.

O doveva dunque nel 2. Novembre farsi l'impossibile caricando quello non potè assolutamente caricarsi, o doveva la caricazione continuarsi nei giorni successivi onde renderla completa; lo che se non è avvenuto è stato per la troppo precipitata partenza del medesimo Lancetta dalla spiaggia di *Solenzara* ove doveva trattenersi, o quatenus ritornare.

Che ritenuto ancora il supposto del Capitano Lancetta, il supposto cioè che egli non fosse tenuto a trattenersi alla spiaggia di *Solenzara* più di ore 24. per caricare il suo bastimento, è incontrovertibile che neppure tutto questo tempo si trattenne colà.

Queste ore ventiquattro non potrebbero e non dovrebbero essere che utili all'oggetto di cui si tratta, cioè atte al lavoro, o sia alla caricazione del Bastimento.

Lancetta giunse a *Solenzara* il primo Novembre giorno di intiero precetto, in cui le opere servili sono proibite dalle Leggi tutte.

La caricazione dunque del Bastimento noleggiato non potè incominciarsi, e fu incominciata il giorno due dello stesso mese.

Calcolando dal levare al tramontare del Sole, e neppure occordando riposo, e tempo di cibarsi a chi lavora, e deve continuare a lavorare noi non abbiamo che sole dieci ore da potere eseguire la caricazione del Bastimento.

Ma spirate queste dieci ore il Capitano Lancetta partì da *Solenzara.*

Dunque non si trattenne legalmente parlando neppure tutto quel tempo, che a di lui sentimento avrebbe dovuto trattenervisi poichè doveva almeno rimanervi tutto il successivo dì 3. e porzione del 4. Novembre.

Concludeva per tanto lo stesso Mess. Tosini che piacesse alla R. Ruota di confermare in tutte le sue parti la Sentenza appellata colla condanna dell'appellante nelle spese giudiciali, e stragiudiciali da liquidarsi.

La Regia Ruota così decise.

Attesochè nel conflitto delle attestazioni di diversi Capitani, o padroni di Bastimento che determinavano il tempo delle stallie per le navi che vanno a caricare alle spiaggie della Corsica in dieci, o dodici giorni, e respettivamente in ore ventiquattro, meritassero di essere attesi in prefe- [1] renza, sebbene minori in numero, quelli che lo determinavano in giorni dieci, o dodici, si perchè questi fidefacienti deponevano contro il proprio interesse, che li avrebbe spinti a restringere ad una più breve durata il periodo delle Stallie si perchè consuonavano con il Certificato rilasciato dalla Cancelleria del Consolato di Francia in Livorno, si perchè finalmente più degli altri si accostavano all' opinione degli scrittori di Gius [2] commerciale Francese, che è pure il vegliante tra noi, i quali stabiliscono il periodo delle stallie consuetudinarie in giorni quindici *Kulin Comment sull' Ordinanza dell' anno* 1681. *Lib.* 3. *Tit.* 1. *Art.* 4. *Dufour Cod. di Commercio Art.* 274. *Delvicourt Instituz. di Diritto Commerciale Edizione di Parigi del* 1810. *Not.* 2. *alla Pag.* 179. *Marrè diritto Commerciale Par.* 2. *N.* 118. *in fin.*

Attesochè la circostanza di doversi il carico ricevere non in un porto, ma ad una spiaggia, e così in un luogo meno fido alla stazione delle navi, non può avere l' efficacia di restringere il periodo delle stallie al di sotto di quel tempo che la pratica ha fatto conoscere come necessario o almeno utile, alla comoda caricazione delle navi, ma soltanto quella di [3] autorizzare i capitani, o padroni delle medesime ad interrompere la caricazione alla minaccia di tempo burrascoso, ed a cercare ricovero in uno dei prossimi porti, con obbligo però cessato il pericolo, di ritornare al luogo della caricazione per ivi ricongiunti i tempi consumare il periodo [4] delle consuete stallie.

Attesochè quand'anche si fosse potuta ammettere la consuetudine limitativa a sole ore ventiquattro delle stallie che si accordano dai padroni di Bastimento che vanno a caricare alle spiaggie della Corsica avrebbe dovuta questa intendersi sempre di ore ventiquattro utili, nelle quali si [5] potesse di fatto caricare, e non di ore ventiquattro semplicemente correnti.

Attesochè per quanto secondo il sentimento dell' *Azuni Dizionario della Giurisprudenza Mercantile Parola* « *Stallia* « §. 4. il tempo delle Stallie debba intendersi corrente e continuo, e non utile, ciò però deve da una sana critica restringersi al caso in cui comprenda uno spazio di più giorni, e non estendersi all'altro in cui sia limitato al corso di ore ventiquattro, onde non incorrere nell'assurdo che al noleggiatore non rimanga neppure un momento utile per caricare, siccome accaderebbe figurando il caso di un bastimento che arrivasse per prendere il suo carico

alle spiaggie della Corsica alla metà della notte precedente un giorno festivo.

6 Attesochè ritenuta anche la verità delle cose narrate nell'atto di protesta fatto dall'appellante Padron Francesco Lancetta nel dì 5. Ottobre 1831. avanti il Vice Console Toscano in Porto-Vecchio, il detto Padron Lancetta sarebbe giunto alla spiaggia di Solenzara in Corsica al mezzogiorno del dì 1. Novembre dell'anno stesso, giorno d'intiera festività; nel successivo dì 2. avrebbe dato opera alla caricazione della scorza di suvera, e nella notte del detto dì 2. veniente il 3. di Novembre sarebbesi il Padron Lancetta ricoverato nel porto, o cala di San Cipriano per porre in salvo la sua barca, da dove poi, senza più comparire alla spiaggia di Solenzara luogo contemplato per la caricazione, si pose nel dì 6. dello stesso mese di Novembre alla vela per andare alla volta di Livorno, cosicchè nella stazione che il padron Lancetta fece alla spiaggia di Solenzara, detratte le ore che appartengono al dì 1. Novembre, giorno di festività d'intiero precetto, nel quale non era permesso di vacare ad opere servili, è quelle notturne, non rimasero ai commissionati dei noleggiatori che sole ore dieci circa utili per eseguire la caricazione, e così uno spazio di tempo assai minore di quello accordato dalla stessa consuetudine che invocava l'appellante Padron Francesco Lancetta.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del Padrone Francesco Lancetta dalla Sentenza contro di esso, e respettivamente a favore dei sigg. Pietro Santoni, e Ci. proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 19. Settembre 1832. bene respettivamente giudicato con la medesima, e perciò quella conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma e tenore e condanna l'appellante Lancetta nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmo. Signore

Tito Coppi *Auditore di Turno.*

DECISIONE XXXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana seu Cosmopolitana Dotis diei 29. Martii 1833.

IN CAUSA

BUTRE E **SCROCCHI NE' MAGI**

PROC. MESS. GIUSEPPE GIUSTI — *PROC. MESS. PIETRO PAGNI*

ARGOMENTO

I decreti inibitoriali d'assicurazione di Dote a favore della Moglie del debitore non sono operativi, quando non sono preceduti dalla prova del credito dotale, e che la stima del Fondo sopra del quale si vuole l'assicurazione vien fatta, dopo che il creditore del Marito ha già fatti gli atti opportuni.

SOMMARIO

1. *Il Creditore ipotecario, che ignora un Decreto inibitoriale a favore della Moglie del suo Debitore di assicurazione delle di lei Doti, se dopo di avere ottenuta una Sentenza d'immissione in possesso nei Fondi ipotecatigli, procede all'apprensione del detto possesso, agisce con tutta regolarità.*

2. *Al Creditore, che prende il possesso dei beni che riguardano in forza del Decreto inibitoriale l'assicurazione della Dote della Moglie del debitore, non gli fa debito l'ignoranza dello stesso Decreto sebbene sia notato al Registro dei Mondualdi.*

3. *I Decreti di assicurazione di Dote possono attaccarsi dai Creditori del Marito, e non sono operativi se non dopo che una Sentenza proferita in contradittorio Giudizio gli abbia confermati.*

4. *Il Decreto inibitoriale d'assicurazione delle Doti della Moglie di un Debitore pecca nelle forme quando non è preceduto dalla stima del Fondo, giudicialmente eseguita, prescelto per l'assicurazione.*

5. 6. 7. *Il Decreto inibitoriale d'assicurazione delle Doti della Moglie del Debitore pecca nella sostanza quando non è preceduta dalla prova del credito dotale.*

8. 9. 10. *La confessione del Marito* de recepta Dote *senza una preventiva costituzione di Dote, non prova il credito dotale.*

11. *Quando gli atti per l'assicurazione della Dote, cioè la stima degli oggetti, sopra i quali si vuole l'assicurazione, e la confessione della Dote sono fatti dopo gli atti del Creditore del Marito, non esludono il sospetto di essere immaginati in frode del Creditore.*

Storia della Causa

Mentre il sig. Luigi Hutre creditore ipotecario dei sigg. fratelli Don Giacomo, e Andrea Magi, in ordine al Contratto del 18. Settembre 1824 rogato Lambardi, e alla Sentenza del 14. Maggio 1827. proferita dal Tribunale di Portoferraio, che avea dichiarati i detti sigg. Magi decaduti da ogni benefizio di ogni precedente composizione, si preparava a portare ad effetto sopra i beni specialmente ipotecategli, la detta Sentenza dichiarata eseguibile provvisoriamente non ostante opposizione, o appello, la sig. Anna Scrocchi ne Magi nell'asserta vergenza all'inopia del di lei Marito, per tutelare le di lei Doti, di cui pretese costituirsi la prova dall'atto del dì 31. Maggio 1827. comparve nell'anno 1827. e nel successivo 1828 avanti il Tribunale di Marciana, alla giurisdizione del quale era sottoposta, ed ivi domandò, ed ottenne nel dì 12. e 17. Giugno 1827. due Decreti, mediante i quali si dichiararono assicurate le di lei Doti di che in detto atto del dì 31. Maggio 1827. sulli Stabili, e Mobili descritti negl' Inventarii prodotti di pertinenza del divisato di lei Marito, e colla relativa inibizione a qualunque persona di procedere a verun' atto esecutivo sopra dei medesimi.

Creditore il sig. Hutre del rammentato di lei Marito, e di D. Giacomo Magi in ordine ai referiti Documenti comparve avanti il Tribunale del sig. Vicario di Portoferraio con Scrittura del dì 30. Aprile 1828. e nel silenzio di ambedue i sigg. fratelli Magi, benchè ripetutamente citati, ottenne l'immissione in Salviano sopra i beni dei medesimi con Sentenza del 2. Giugno 1828. dichiarata essa pure provvisoriamente eseguibile, tra i quali vi eran quelli sopra cui era basata la detta assicurazione delle asserte doti di detta sig. Anna, e col Contratto rogato il Notaro Bartolini sotto dì 27. Agosto 1828. in sequela di detta Sentenza si fece immettere in possesso dei beni medesimi.

La sig. Anna Scrocchi, che eveva ottenuta l'assicurazione con i rammentati due Decreti, nell'approssimarsi della raccolta delle Uve per impedire a detto sig. Hutre creditore salvianista, di vendemmiarle, sotto dì 15. Settembre 1828. comparve in Giudizio, e fece istanza di sospensione di esecuzione sull'appoggio di detti Decreti inibitoriali, di elezione di un sequestrario giudicale, perchè per comune interesse procedesse alla fabbricazione del Vino, per consegnarsi poi a chi di ragione.

Il sig. Hutre replicò, che i Decreti di pretesa assicurazione erano nulli per difetto di forme, specialmente perchè quanto ai Stabili non era preceduta la stima giudiciaria coerentemente alla Legge Patria del 2. Aprile 1785., e per mancanza di prova del credito dotale, e che i di lei diritti cedevano di fronte a quelli di esso sul Patrimonio Magi, e chiese perciò, che fossero le di lei pretese rigettate, e dopo più, e diverse insistenze, e repliche nel dì 26. Marzo 1829. per interesse di detta sig. Anna fu riassunta la questione principale, e fatta istanza, perchè in ordine a detti due Decreti di assicurazione fosse ordinata l'immediata cessazione di ogni molestia per parte del sig. Luigi Hutre sopra i beni sui quali esso era stato immesso in salviano posteriormente alla di lei detta ottenuta assicurazione.

Anco a questa domanda si oppose il sig. Hutre, ma il Tribunale con Sentenza del dì 28. Settembre 1829. ordinò la sospensione di qualunque atto esecutivo per parte del sig. Luigi Hutre, accolse le Istanze della sig. Anna Scrocchi ne Magi, e fece a favore del sig. Hutre medesimo i riservi che di ragione.

La Regia Ruota di prime appellazioni di Pisa avanti la quale fu portata questa causa in appello dal sig. Hutre, con Sentenza del dì 13. Luglio 1832. revocò quella di Portoferraio, e dichiarò non spettare a detta sig. Scrocchi ne Magi il diritto di percipere i frutti sui beni feriti dal sig. Luigi Hutre, ne poteva essa ritardare gli atti esecutivi invocati dal sig. Hutre medesimo.

Il dì 30. Agosto detto la sig. Scrocchi appellò al Supremo Consiglio da questa Sentenza, proseguì nel dì 10. Settembre l'appello, e nel dì 11. Gennaio 1833. dedusse i suoi gravami riproducendo gli atti ed implorando la piena revoca della Sentenza appellata, e in riparazione la conferma di quella del 28. Settembre 1829. a di lei favore proferita dal Tribunale di Portoferraio; ma il Supremo Consiglio proferì la Decisione che segue.

Motivi

Attesochè sebbene tanto negli atti giudiciali, quanto nella Sentenza di prima Istanza si siano affacciate dalle parti, e valutate dal Giudice delle pretensioni tendenti ad istituire la questione di preferibilità fra l'allegato credito dotale della sig. Anna Scrocchi, ed il credito ipotecario del sig. Luigi Hutre, fatto sta, che ambedue i contendenti convengono nelle respettive formule delle loro domande, e delle loro eccezioni, e ben distinse la Regia Ruota di Pisa nella Sentenza avanti il Supremo Consiglio appellata, che unica disputa fra il sig. Hutre, e la sig. Magi si è, se quegli abbia diritto, come pretende di procedere oltre negli atti esecutivi da esso

iniziati contro i fratelli Magi, o se questa piuttosto munita del Decreto inibitoriale di assicurazione di Dote del 12. Giugno 1827. abbia diritto a farlo desistere da ogni ulterior procedura, e a percipere per conseguenza in luogo di esso liberamente i frutti dei Stabili, sui quali l'assicurazione le fu accordata.

Che il sig. Hutre appoggiato a un credito ipotecario iscritto, alla Sentenza del 14. Maggio 1827., che dichiarò decaduti i sigg. Magi dal benefizio della composizione, e alla Sentenza del 2. Giugno 1828., che gli accordò l'immissione sopra i Fondi a lui specialmente ipotecati, (e posseduti *pro indiviso* da due suoi solidali debitori Don Giacomo, ed Andrea Magi, con tutta regolarità potè procedere sotto di 2?. Agosto 1828 alla materiale apprensione del possesso dei Fondi suddetti.

1 Che non gli si può far debito d'avere ignorato il Decreto di assicurazione, sebbene per le giustificazioni ultimamente prodotte dalla sig. Magi apparisca che fosse opportunamente notato al Registro dei Mondualdi a forma della Legge, giacchè sebbene il Registro di cui parla l'Art. 1007. del Regolamento di Procedura sia destinato a dare il comodo di riscontrare se esistono Decreti inibitoriali, non vi è Legge alcuna, che faccia un dovere di tal riscontro al Creditore ipotecario, che vuol procedere ad una esecuzione reale, non è provato in modo alcuno, che il sig. Hutre avesse di questo Decreto la scienza, ch'esso giudicialmente impugna, e dovette anzi giustamente argomentare tutto l'opposto quando avendo intimati i sigg. Don Giacomo, ed Andrea Magi avanti il Tribunale di Portoferraio con Scrittura del 30. Aprile 1828. per sentire ordinare a di lui favore la immissione in salviano, non solo il sig. Giacomo rimase contumace, ma anche il sig. Andrea marito della sig. Anna Scrocchi lungi dall'opporre l'esistenza del Decreto, com'era congruo, e potea considerarsi suo debito ed interesse, rimase in perfetto silenzio.

Che quindi il sig. Hutre non potè riguardarsi come legalmente informato del Decreto inibitoriale se non per mezzo della Scrittura della sig. Anna Magi del 15. Novembre 1828., in cui fu allegato, e colla quale fu introdotto il presente Giudizio, con domandarsi la sospensione degli

2 atti esecutivi.

Che i Decreti di assicurazione di Dote ottenuti solo dirimpetto al Marito dell'assicurata, ben possono impugnarsi, e attaccarsi dai Creditori ipotecari quando ne hanno notizia, e tosto che credono di loro interesse di opporsi alla loro efficacia, non possono quei Decreti essere operativi, se non dopo che una Sentenza pronunziata in loro contradittorio, gli abbia confermati, com'è giusto per il principio, che *Res inter alios acta non nocent*, e come mostrano le clausule preservative dei diritti dei Terzi da esercitarsi avanti il Tribunale competente, che in ogni Decreto di assicurazione regolarmente s'inseriscono. *Tesor. del For. Tosc T.* 3. *Dec.*

3 23. *Num.* 1.

Che giustamente sostenne il sig. Hutre, che il Decreto inibitoriale del 12. Giugno 1829. peccava nella forma, e nella sostanza, e che quindi non poteva operare la sospensione degli atti esecutivi da lui introdotti, giacchè mentre non controvertevasi, che simile effetto può, e deve nascere, quando il Decreto inibitoriale sia pronunziato nelle forme prescritte, ed appoggiato ai fondamenti essenzialmente dalla Legge richiesti, lo stesso non può, nè deve dirsi quando manca l'uno, e l'altro requisito, o sia quando manca in realtà un vero Decreto di assicurazione di cui dalla Donna non si presenta, che l'ombra, e l'imagine.

Che a ragione disse il sig. Hutre peccare il Decreto nelle forme, in quanto che non fu certamente preceduto dalla stima giudicialmente eseguita degl'immobili prescelti per l'assicurazione, la quale stima è prescritta dalla Legge Patria de' 2. Aprile 1785. senza di cui non può procedersi al Decreto inibitoriale, come osservava la *Florentina assecurationis Dotis* 13. *Luglio* 1820. emanata dalla Ruota Fiorentina Relatore Brocchi inserita nel *T.* 1. *del Tesor. del For. Tosc. Dec.* 83. *N.* 7. — 4

Attesochè peccava egualmente il Decreto opposto dalla sig. Magi nella sostanza, giacchè fondamento principale di ogni assicurazione di Dote è la prova del credito della Dote, e secondo il disposto delle Romane Leggi, come rilevasi dalla stessa Legge *ubi aduch.* 29. *Cod. de jure Dotium* che è il fondamento delle precauzioni, che si accordano per la Dote costante Matrimonio. *Costantin. Vot. Decisiv.* 38. *Num.* 7. e 8. *Idem ad Statut. Urbis annot.* 31. *N.* 24. *De Luca de Dote Disc.* 73. *N.* 2. *e Disc.* 74. *N.* 3. *e* 4. e secondo il disposto dell'*Art.* 1004. della vegliante nostra Procedura, secondo il quale uno de sostanziali requisiti per ottenere l'assicurazione delle Doti si è « la giustificazione del credito dotale » senza la qual prova, e giustificazione, ognun vede quanto facilmente si eluderebbero i più inconcussi diritti dei Creditori ipotecari. — 5, 6, 7

Che per prova della Dote costituita, e pagata non allegava la sig. Scrocchi, se non la dichiarazione, o scritta privata del 31. Maggio 1827 la quale non è altro che una confessione *de recepto* fatta cinque anni dopo il Matrimonio, a cui niun'atto di costituzione precede.

Ora senza previa costituzione di Dote la confessione *de recepto* scritta costante Matrimonio non provare il credito dotale è di gius notorio. *Tes. del For. Tosc. T.* 17. *Dec.* 83. *per tot.* — 8

Che tali tardive confessioni *de Dote recepta* non accompagnate da costituzione di Dote, che indubitamente il Matrimonio preceda, sieno come è noto specialmente sottoposte al sospetto di donazione proibita fra i Coniugi, o a quello di frode architettata a danno dei Creditori. *Merlin. de Pign. e Hypoth. Lib.* 3. *tit.* 2. *quaest.* 58. *N.* 1. *et* 9. *Rot. in Recen. P.* 10. *Dec.* 124. *N.* 2 — 9

Che invano per allontanare questi legali sospetti dalla dichiarazione

del 31. Maggio 1827. ricorrevano i Difensori della sig. Scrocchi a tutti quei documenti, che nelle precedenti istanze si erano allegati, e prodotti e che tornavasi avanti di Noi a far valutare, quasi che da essi resultasse la sicurezza della Dote costituita avanti il Matrimonio, e pagata, o almeno una prova equipollente tale da dover riguardare il credito della Dote come giustificato.

Che in fatti, o si parlava della stima stragiudiciale di pochi stabili, e questi (ch' essendo inestimati assumevano la qualità di fondo dotale) non erano stati compresi nella ipoteca speciale, e nell'immissione ottenuta dal sig. Hutre, come osservava la Ruota, o si trattava della stima dei mobili, e questa aveva contro di se non lievi eccezioni, poichè le due stimatrici che non la firmano, ma altri per esse, dicono di averla fatta nel 15 Giugno 1825., o sia circa tre anni dopo la celebrazione del Matrimonio ed il Notaro attesta della commissione da esse data di firmare, e della soscrizione del terzo, che firmò, eseguita alla sua presenza nel 31. Maggio 1827; e finalmente voleva farsi conto dei Documenti provanti i crediti della sig. Magi, e prescindendo dalle eccezioni, che per parte del sig. Hutre si affacciavano contro ciascuno di essi non costituivano in ultimo se non che dei mezzi, che avrebbe potuto avere la sig. Magi per costituirsi una Dote, ma mancava sempre la prova, che tali assegnamenti dopo di essere stati realizzati fossero stati destinati, e costituiti in Dote, e per tal titolo effettivamente ritirati dal sig. Andrea Magi.

Che perciò eramo ben lungi dal potere nelle circostanze attuali degli atti riguardare per conclusa la prova del credito dotale, e quindi salvo sempre, come opportunamente osservava la Ruota di Pisa, il diritto alla Magi di provare meglio che fin' ora non le sia riuscito, il suo credito di Dote nel consecutivo Giudizio di Graduatoria, non le era permesso giovarsi d' un assicurazione ottenuta sull' appoggio di un credito per lo meno incerto, e torbido, e quanto alla sostanza, e quanto al preciso ammontare per opporsi al progresso di atti esecutivi iniziati da un Creditore ipotecario munito di documenti ineccezionabili.

Che invano rilevavasi che la dichiarazione del 31. Maggio 1827. non era fatta dal Marito alla Moglie, ma bensì ad un Terzo, o sia al di lei fratello, per dedurre, che essa non poteva riguardarsi infetta di vizio di simulazione, e preordinata a coprire una proibita generosità fra i Coniugi, imperocchè osservavasi, che se la rammentata dichiarazione avesse anche potuto evitare il rimprovero, o sospetto di vietata donazione, non per questo evitava l' altro anche più grave sospetto di essere immaginata a comodo, e in frode dei Creditori, anzi dello stesso sig. Hutre, del che non inragionevole dubbio sorgeva riscontrando, che la Sentenza, la quale dichiarò decaduti i sigg. Magi dalla composizione del loro debito di lire 26000. pronunziavasi il 24. Maggio 1827. che quattro soli giorni dopo,

ossia il 31. Maggio 1827. si legalizzava dal Notaro la stima dei stabili, si firmava, e si legalizzava la stima dei mobili, e si redigeva la sospetta dichiarazione, o confessione di Dote, di cui abbiamo parlato, dalle quali circostanze s'inducono congetture esclusive della numerazione della Dote *Merlin. de Pign. d. quaest.* 58. *N.* 22. e altri soli dodici giorni dopo, o sia nel 12. Giugno si domandava, e nel giorno stesso frettolosamente con Decreto si accordava l'assicurazione di Dote.

11 Che tali sospetti, i quali potranno esser purgati nel definitivo Giudizio imponevano frattanto il dovere di rimuovere quelli ostacoli, che la sig. Magi valendosi (come sopra avvertivamo) di un titolo per ora dubbio, opponeva all'esercizio di diritti certissimi.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della sig. Anna Scrocchi Moglie del sig. Andrea Magi dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Pisa del dì 13. *Luglio* 1832. *proferita a favore del sig. Luigi Huttre, e bene respettivamente con detta Sentenza giudicato; E perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna l'appellante sig. Anna Scrocchi ne' Magi nelle spese anche della presente Istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Battista Brocchi *Presidente*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci,
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE XXXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Valid. Execut. diei 9. *Februarii* 1833.

IN CAUSA

MELLINI x SANTI

PROC. MESS. GIOVANNI BOMBICCI — *PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI*

ARGOMENTO

Gli Atti esecutivi per il pagamento dei recapiti mercantili possono farsi al Tribunale del domicilio eletto dal Debitore, e notificarsi a questo stesso domicilio

SOMMARIO

1. *Le Lettere di Cambio secondo il Cod. Francese di Commercio Art.* 3. *possono trarsi sopra un' individuo, e pagabili al domicilio di un Terzo.*

2. 3. *Il Creditore della Lettera di Cambio pagabile al domicilio di un Terzo secondo il* Cod. Francese, *per avere il pagamento può adire il Tribunale del domicilio eletto, ed a questo stesso domicilio far la notificazicne degli atti.*

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. *I Creditori di recapiti Mercantili possono, secondo la Legge del* 23. *Settembre* 1818. *agere contro i loro debitori in via esecutiva senza esser tenuti a munirsi della Sentenza, che condanni al pagamento del debito, per mezzo di un precetto notificato al domicilio eletto dal debitore.*

12. *Il Cursore, che non trova il convenuto al luogo della sua abitazione, notifica l'atto coll'affissione del medesimo alla Porta esterna del Tribunale.*

STORIA DELLA CAUSA

Con atto del dì 8. Ottobre 1832. Luigi Santi si appellò da una Sentenza della Regia Ruota di Pisa contro di esso, ed a favore del sig. Mel-

lini proferita nel dì 31. Agosto 1832. in forza della quale fu detto non esser luogo a nulla dichiarare relativamente alla conferma in carcere del sig. Santi ordinata dalla Sentenza del dì 13. Luglio 1832. proferita dal Tribunal Civile, e Consolare di Livorno, per la ragione, che la Sentenza ruotale predetta diceva bene appellato per parte del signor Mellini dalla Sentenza del dì 14. Luglio 1832. ed in riparazione dichiarò valido l'arresto del Santi eseguito in Livorno il 25. Giugno 1832. alle istanze del Mellini.

Proseguì nel 25. Ottobre 1832. quest'appello il Santi, e nell'atto medesimo dedusse i gravami, che pretendeva dalla Sentenza inferitigli: Essi si riducevano a questi che l'arresto del Santi non poteva esser dichiarato valido perchè nel concreto del caso il precetto preventivo prescritto dalla Legge del 23. Dicembre 1818. non era stato notificato alla sua persona, o al suo domicilio eletto pel pagamento nei pagherò, dai quali emergeva il credito del sig. Mellini, ed in secondo luogo che la Ruota di Pisa avesse sbagliato nel non dichiarare sulla scarcerazione del detenuto Santi, perchè se l'arresto fu nullo, nullo pure ne era la conferma.

Previa la discussione il Supremo Consiglio dichiarò come appresso.

Motivi

Attesochè per le disposizioni dell'Art. 3. del Codice di Commercio Francese provvisoriamente conservato fra di noi, è certo che una Lettera di Cambio può esser tratta sopra un' Individuo, e pagabile al domicilio di un Terzo. 1

Attesochè per un positivo effetto della designazione di questo modo di pagamento ne avveniva, che il Creditore della Lettera di Cambio, il quale, vigenti in tutta la loro integrità le leggi commerciali Francesi, onde ottenere della medesima il pagamento, doveva condurre per via di domanda la procedura giudiciale fino alla condanna del suo debitore, poteva per quella domanda, e per gli atti consecutivi adire il Tribunale del domicilio eletto, ed a questo stesso domicilio far degli atti medesimi la notificazione, mentre eran questi considerati come predisposti a conciliare quel modo di esecuzione di questo recapito obbligatorio, cui il debitore medesimo erasi volontariamente assoggettato. Così spiegando le conseguenze della elezione del domicilio nelle Lettere di Cambio, e le ragioni, che le motivarono, ragiona il sig. *Merlin nel suo Repertorio di Giurisprudenza alla Dizione « domicilio eletto* §. 1. *N.* 10. 2

Attesochè ciò ritenuto, quando nel concreto del caso, costava dal Processo, che Luigi Santi nel dì 8. Agosto e 12. Settembre 1831. sottoscrisse due Pagherò mercantili all'ordine S. P. del signor Marco Mellini,

pagabile il primo al domicilio del sig. Vincenzo Biliotti, pareva conseguente l'indurre, che nel difetto di questo pagamento non potesse restar vietato al Mellini di eccitarne l'adempimento con intimare il suo moroso debitore al domicilio da esso eletto nei rammentati Pagherò.

3

Attesochè per escludere la legittimità di questa notificazione, e concluder la conseguente nullità dell'arresto eseguito sulla persona del Santi, rilevar non poteva quello, che con molto ingegno veniva dedotto dal di lui difensore sul variato stato della procedura nostra in quanto alla realizzazione dei recapiti mercantili, ossia che mentre per la Procedura Francese esigevasi una moltiplicità di atti, che condur potevano fino alla Sentenza condennatoria del moroso debitore, e per questi poteva esser regolare la notificazione al domicilio, ma non già per la Sentenza, ed atti successivi, la di cui notificazione doveva effettuarsi alla persona del debitore medesimo, secondo la distinzione notata dal signor Merlin nel luogo già da noi citato, all'opposto secondo la Procedura nostra, ed in specie, in ordine alle disposizioni contenute nella Notificazione dell' I. e R. Consulta del 23. Novembre 1818. essendo molto stata simplicizzata l'attitazione nella esigenza di questi recapiti fino al punto d'essere stato concesso ai Creditori di agire immediatamente in via esecutiva « ivi » Contro i « loro debitori, senza esser tenuti a munirsi della Sentenza, che condanni « al pagamento del debito e che dichiari la competenza dell'esecuzione» non avrebbe potuto giustamente ritenersi, che a questo immensamente più celere modo di esecuzione, cui secondo questa Legge art. 2. aprivasi l'adito con la semplice trasmissione di un Precetto al debitore « ivi » di pagare la somma dovuta nel termine di un giorno libero, colla comminazione che mancando, si deverrà all' esecuzione su i mobili » potesse devenirsi colla semplice notificazione di questo Precetto al domicilio eletto, tanto più che questa nostra Legge ne comandava la trasmissione al debitore.

4

5

Imperocchè ritenendo appunto siffatta distinzione ritorcevansi anzi che nò le ragioni, e gli argomenti, su i quali era la medesima fondata, ed in quella, ed in questi trovavasi invece un potentissimo mezzo per concluder nella contingenza attuale la legittimità della notificazione del precetto in disputa al domicilio eletto del debitore.

Distinguendo il sig. Merlin colle autorità delle Decisioni francesi da lui riferite, ammette, come già fu avvertito, che tutti gli atti Giudiciarj, diretti contro il Debitore moroso al pagamento del recapito mercantile fino alla Sentenza condannatoria, possono esser notificati al domicilio in quello eletto. Esige soltanto, e di questa Sentenza e degli ulteriori atti esecutivi, che potessero occorrere, la notificazione alla Persona, o al domicilio reale del Debitore.

6

Ma questa distinzione è motivata del riflesso che mentre i primi atti

debbono considerarsi esclusivamente diretti alla esecuzione della Lettera di Cambio; per la quale fra le Parti contraenti deve reputarsi stipulata l'elezione del domicilio, all'opposto non possono i secondi riferirsi, che alla diversa esecuzione di quel giudicato, il quale comunque si riferisca al pagamento di questo recapito mercantile, costituisce però quel gius assoluto relativamente alla di lui esigenza, che indipendentemente dalla giudiciale sanzione costituir non potevano i primi atti esecutivi, il di cui compimento esauriva l'autorità della Lettera di Cambio.

Ritenendo però questa distinzione, dei di cui giuridici effetti l'uopo della Causa non richiedeva che fosse assunto un'esame scrupoloso al confronto dell'avversativa opinione tenuta da alcuni Giureconsulti di Francia come rilevasi dall'Opera intitolata *Jurisprudence du* 19. *Secul Parol. Exploit Sect.* 2. *Art.* 2. *N.* 7. 8. parve al Supremo Consiglio, che molta indagine non occorresse per persuadersi, che quando, escluso, come lo era, dalla nostra Legge il bisogno di quella dichiarazione giudiciale, che procrastinando la realizzazione dei recapiti mercantili inceppava la libera, e pronta circolazione del numerario, che forma una delle basi sostanziali del Commercio, si adottavano invece dei sistemi di procedura più spediti, i quali ridonando a questi recapiti la esecuzione parata, restituivan questi a quella legale efficacia, ed autenticità, che sola bastava per autorizzare la di loro pronta esazione, senza l'apparato di un giudiciale procedimento, tutti quei pochi atti, che occorrer potevano, onde prevenire il moroso debitore della esecuzione, che gli sovrastava per il suo inadempimento alla contratta obbligazione, e fra noi poi il solo, ed unico atto dalla Legge prescritto nel precetto al debitore, riducevansi a meri atti preordinati all'esecuzione della Lettera di Cambio, la quale indipendentemente dalla sanzione giudiciaria, aveva in se gli elementi necessarj per assicurare al Creditore il conseguimento del suo credito, e così dovevano ravvisarsi per questi atti stessi notati nel primo membro della distinzione del medesimo sig. Merlin, dei quali era espressamente concessa la notificazione al domicilio del debitore eletto nel recapito mercantile. 7

E tanto più dovea ravvisarsi il nostro precetto come appartenente al primo membro della riferita distinzione, in quanto che nel possibile evento che il debitore così intimato al pagamento potesse talvolta a questo contradire nel modo, e dentro i limiti segnati dal combinato disposto degli Articoli 3. e 7. della Legge stessa, talchè si facesse così luogo a quel celere, e sommario esame, che viene in tal caso ingiunto al Giudice, che deve nell'istante pronunziare, in allora il precetto ravvisavasi, come l'atto iniziativo di una sebben lieve, e sommaria contestazione, la quale non poteva avere il suo compimento senza la sanzione giudiciaria, e così esso alla pari dei primi atti prescritti dalla Procedura Commerciale Francese, rientrava sempre sotto ogni rapporto nella classe di que-

gli atti, che consideravansi predisposti a conciliare il modo della pattuita esecuzione.

Attesochè poi a convincersi viemaggiormente, che non potèvasi nel caso attuale eccitar disputa plausibile sulla legittimità della notificazione degli atti controversi, bastava il semplice riflesso, che quando presso di noi, come è stato avvertito, il solo precetto trasmissibile al debitore costituiva quell'unico atto, che precedeva la immediata esecuzione della Lettera di Cambio, o altro recapito mercantile, o conveniva ritenere, che la notificazione di questo precetto potesse farsi al domicilio eletto dal debitore, o conveniva ammettere, che dalla nostra Legge fossero stati distrutti tutti gli effetti di questo domicilio medesimo.

Ma così strano assurdo non era neppur dato di poterlo immaginare al confronto di una Legge così eminentemente preordinata a favorire il Commercio, ed a rimuover compatibilmente quegli ostacoli, che pur troppo l'esperienza maestra delle cose addita, essersi sovente praticati dai debitori per procrastinare ai Creditori il compimento dei loro interessi.

8

I più culti Scrittori delle materie cemmerciali ci rendon consapevoli che come designato in un recapito mercantile il luogo del pagamento, resta autorizzato il possessore del medesimo ad iniziare gli atti esecutivi avanti il Tribunale Commerciale del luogo medesimo, trascurando impunemente quello del domicilio reale del reo convenuto, al quale soltanto debbe esser fatta la notificazione degli atti stessi, così ove in un recapito di tal natura venga dal debitore indicato oltre il luogo anche il domicilio di un Terzo, presso il quale egli stipuli di effettuare il pagamento, la elezione di questo domicilio è risguardata come una deroga espressa al domicilio reale, onde facilitare al Creditore non solo la più spedita realizzazione dei proprj assegnamenti, quanto ancora i mezzi per pervenire più agevolmente, e con maggior celerità a questo scopo, con autorizzarlo a notificare invece che al domicilio reale, al domicilio eletto tutti quegli atti, che occorrer possono per conseguire il dovutogli pagamento.

9

E se questo è l'effetto, che necessariamente deriva dalla elezione del domicilio in un recapito mercantile; E se con quest' effetto si concilia con maggiore efficacia quel metodo di procedura più celere per la realizzazione dei recapiti mercantili, che dalla Legge del 23. Novembre 1818. è stato principalmente preso di mira, nulla più occoreva per convincersi, che questo effetto istesso si fosse dalla nostra Legge rispettato, e che così quell' unico atto, che la medesima prescriveva, onde portare alla sua completa esecuzione i recapiti stessi, ossia il precetto di pagamento al debitore, fosse legittimamente notificabile al domicilio da questo a tal'uopo espressamente prescelto.

10

Attesochè si presentavan poi affatto inutili, ed insussistenti gli altri ri-

lievi, che per deviare da questo sistema proponevansi, e sopra le frasi usate dalla nostra Legge nell'autorizzare il precetto preventivo all'esecuzione della Cambiale, o altro recapito mercantile « ivi « Avrà il Credi- « tore diritto con semplice istanza verbale di far trasmettere precetto al « *debitore* » di pagare la somma dovuta ec. E sopra le consimili frasi usate dal nostro Regolamento di procedura all'Art 950. « ivi « l'esecu- « zione personale dovrà esser preceduta da un Precetto *al debitore* di « pagare, quasi che dalla combinata intelligenza delle une, e delle altre potesse argomentarsi, che la notificazione di questo precetto dovesse esser fatta alla persona del debitore, o per lo meno al suo domicilio reale; E finalmente sopra una pretesa equità, per la quale reputavasi congruo, che essendo giustamente considerata del maggiore interesse la libertà personale, dovesse quegli, cui ne sovrastava la perdita, esserne monito in un modo assolutamente esclusivo di ogni possibile incertezza.

11

Imperocchè rispondeva ai due primi rilievi il riflesso, quando per questi potessero riconcongiungersi per l'applicabilitá della nostra Procedura Civile agli affari Commerciali, per i quali esisteva uno speciale regolamento, che dalla facoltà, o ingiunzione di trasmettere il Precetto al *Debitore* non ne veniva per questo la necessaria conseguenza, che la notificazione di questo Precetto non potesse considerarsi legalmente effettuato fuori che alla persona, o al domicilio reale del Debitore stesso, poichè ragionando si sarebbe risoluta la disputa col porre i termini della disputa stessa, ma che invece un'adequata risoluzione doveva, come in altra simile giudiziaria contingenza, attingersi da quei principj generali, i quali influendo nella sostanziale direzione delle più colte Legislazioni, hanno sempre insegnato, che onde legittimare la chiamata in Giudizio, ossia per render valido, ed efficace quell'atto qualunque, con cui piaccia ad alcuno di fare giudiciale esperimento dei proprj diritti, basta che l'agente renda di quest'atto consapevole il Reo convenuto in quel modo, con quelle forme, ed a quel luogo, ove può con maggior verisimiglianza supporsi, ch'egli acquistar possa la scienza delle avversarie pretensioni, per provvedere alla sua difesa, e che ivi poi abbia la potenza assoluta di sviluppare questa difesa medesima.

Quindi sulla norma dei *Testi nel Titolo del digesto de in jus vocando* vediamo che i Commentatori, e fra questi il *Voet Comment. ad Pandect. Lib.* 2. *tit.* 4. mentre riconoscon legittima la notificazione che si faccia al Convenuto al luogo della sua originaria dimora, comunque egli trovisi in luogo di detenzione, o assente in quanto suppongono, che egli abbia ivi lasciati i provvedimenti necessarj per regolare i proprj interessi, ed autorizzano ancora questa notificazione col rilascio dell'atto notificabile ai vicini, o mediante l'affissione del medesimo alla Porta della di lui Casa, quando egli non abbia lasciato alcuno al suo domici-

lio, permettono poi, che indipendentemente da ogni notificazione, possá l' atto qualunque, che dall' attore proviene spiegar la sua efficacia, e validità di fronte al Reo convenuto, quando egli spontaneamente presentandosi al Giudice contesti su di quello le eccezioni, che crede ad esso competere.

E vediamo egualmente che poco dissimili da questi sono i provvedimenti della Procedura nostra, come apparisce dal titolo primo della Parte prima poichè non ritrovato il Convenuto, o altri per lui al luogo della sua abitazione, vien concesso, che l' atto notificabile venga affisso alla Porta esterna del Tribunale del suo ultimo domicilio, e così reputasi di quello fatto legalmente la notificazione, e può sul medesimo legittimamente progredire il giudiciale procedimento, quando sian decorsi quei termini, entro i quali suppone la legge esser potuta pervenire al convenuto la scienza di quest'atto medesimo.

12

E vediamo finalmente conservati per analogia gli stessi resultati della spontanea comparsa del Convenuto in Giudizio, indipendentemente dalla notificazione, di fronte alla nullità della domanda contro la persona incapace a stare in Giudizio, senza il concorso del di lui legittimo rappresentante, quando questi volontario intervenga nel Giudizio.

Ritenuti questi principj, pei quali è indubitato, che la notificazione di quell' atto, o intimazione, che dall' agente provenga, sia nel rapporto del luogo, sia in quello del modo, e delle forme, è essenzialmente preordinata all'oggetto di somministrare al Convenuto la scienza delle molestie che gli sovrastano, ed i mezzi di tutelarsi, seppur ne ha, non potendo dal Supremo Consiglio, neppur per un istante, revocarsi in dubbio, che la intimazione, che la nostra Legge concede di trasmettere al debitore del recapito mercantile, prima che a di lui carico si porti ad effetto la esecuzione reale, o personale, non fosse legittimamente notificabile al domicilio da questo debitore espressamente eletto per effettuare del recapito medesimo il pagamento, mentre se per supplire alla scienza, ed alla notificazione, che facciasi al di lui domicilio, ed a chiunque in quello si trovi, comunque sia riconosciuta la di lui attuale assenza, ed anche alla Porta del Tribunale, con assoluta preponderanza di ragione deve ravvisarsi giusta, e regolare quella notificazione, che si faccia al luogo da esso specialmente designato per la esecuzione di quel Contratto, sul quale cade la questione, poichè se la Legge da tanta efficacia al domicilio abbandonato, da ritenere, che ivi abbia lasciata l' assente la direzione necessaria delle cose, tanto maggiore deve accordarsene al domicilio eletto, considerando, che se quivi egli stipulò di eseguire l'atto controverso, qui pure stipulò conseguentemente di ricevere tutti quegli atti, i quali non fornivan che il mezzo dell' esecuzione medesima.

Stipulando come fù osservato Luigi Santi nel dì 8. Agosto, e 13.

Settembre 1831. di pagare a favore del Mellini l'importare di due recapiti mercantili al domicilio del sig. Vincenzio Miliotti, ed al domicilio del sig. Francesco Barbani in Livorno, sapeva, perchè chiaro gli parlava la nostra Patria Legge, che non effettuando questo pagamento alla pattuita scadenza, egli assoggettavasi a quella esecuzione, la quale dopo il protesto non era proceduto, che da quel solo atto, con cui la Legge prescriveva la rinnovata intimazione del pagamento; E saper doveva poi, appunto perchè agli enunciati domicilj aveva convenuto di pagare, che non pagando, e dovendo ricevere per effetto della sua mora l'anzidètta intimazione, questa non poteva essergli trasmessa, che al domicilio eletto, perchè ivi aveva promesso, e pattuito l'adempimento di quel fatto, cui richiamavalo l'intimazione medesima.

E così sapendo, a mal tempo allegava l'ignoranza di un'atto, del quale doveva esser legalmente consapevole, come eseguito al luogo da esso espressamente designato, e dove doveva egli trovarsi per la già fatta scelta, o in sua impotenza, un suo delegato per compire quel pagamento, cui erasi senza equivoco obbligato, o per dedurre nei modi dalla nostra Legge permessi quelle eccezioni, le quali competer gli potessero contro questa intimazione, la quale, ripetesi anco una volta, essendo una intimazione a pagare, non poteva essergli fatta, che dove aveva egli stipulato di pagare.

Ed in tal guisa veniva a restar dimostrata l'insussistenza di ogni altro rilievo, che desumevasi da una male intesa equita, ossia, che trattandosi della libertà personale, pareva congruo, che quelli, cui ne sovrastava la perdita dovesse riceverne in persona la preventiva intimazione, onde opporre i possibili ripari a tanto disastro.

Leggeva il Santi questa intimazione nella Legge, mentre la medesima assoggettavalo anco alla esecuzione personale non pagando, e leggeva poi nel suo Contratto, che questa intimazione a pagare doveva essergli fatta nel luogo da esso scelto per il pagamento. Doveva conseguentemente imputare alla propria oscitanza, s'egli in questo domicilio aveva deputati degl'infedeli mandatarj, che non corrispondessero alla sua fiducia, o col pagare, o col tutelare in altra guisa i suoi diritti; ma non poteva poi giammai trar motivo di equità dalla sua inerzia, o da quella de' suoi mandatarj, per la quale invece, ove i suoi reclami si fossero accolti, sarebbesi aperto l'adito ad una manifesta iniquità, che sarebbesi verificata nel proteggere la protervia di un moroso debitore, e nell'inceppar così quel libero andamento delle cose commerciali, che come di tutte le Leggi, così anco più specialmente ha formato, lo scopo primario della nostra Patria Legislazione.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto per parte del signor Luigi Santi con atto del dì 8. Ottobre 1832. da una Sentenza contro il medesimo, ed a favore del signor Marco Mellini proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto dì 31. Agosto 1832. dice colla medesima ben giudicato, e male da essa conseguentemente per parte del sig. Santi appellato relativamente alla pronunziata validità dell'arresto di che si tratta, ed alle sue conseguenze, e doversi perciò la medesima confermare, siccome la conferma, e ne ordina la esecuzione secondo la sua forma, e tenore; E condanna detto Santi a favore del Mellini nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi Presidente
Luigi Matani Cosimo Silvestri
Luigi Bombicci, e Baldassare Bartalini *Relat. Consig.*

DECISIONE XXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Location. diei 21. *Januarii* 1833.

IN CAUSA

GRANDONI NN. x ROLERO

PROC. MESS. CARLO REDI
ARV. ILL. SIG. CAV. CAPITOLINO MUTTI ARV. R.

PROC. MESS. LUIGI CESARE DAZZI
ARV. ILL. SIG. VINCENZO SALVAGNOLI

ARGOMENTO

Il conduttore ad affitto di un Mulino non può pretendere che al medesimo sia data per la macinazione una quantità d'acqua, che sia rico-

nosciuta non potersi naturalmente ottenere, ma deve contentarsi di quella quale nello stato naturale ha sempre avuta.

SOMMARIO

1. *Fatta una espressa menzione delle cose dedotte in stipulazione si argomenta un' opposta volontà rapporto a quelle, che sono state omesse, o taciute.*

2. *La volontà misurasi dalla potestà.*

3. 4. *Nella concessione delle acque di un fiume per render macinante un Mulino, non s' intende questa ad una quantità, che venga riconosciuta impraticabile.*

5. *L' osservanza viene anche indotta dalla semplice acquiescenza, e dal non fatto.*

6. *Il locatore è tenuto a mantenere al conduttore la cosa locata in stato servibile a quell' uso, a cui è stata locata.*

7. *Quando la locazione di un mulino è fatta coll' uso delle acque di un fiume, le quali non possono aversi, che in tempo di piena, non può il conduttore pretendere di avere le stesse acque anche fuori di piena.*

8. 9. *Il locatore nel concedere al conduttore l' uso della cosa locata, s' intende, che glielo abbia concesso, in quel modo con cui la cosa stessa era di per se atta a prestarlo, o sia colla cessione di quei diritti, che ad esso competevano, purchè la cosa medesima possa produrre quel frutto, di cui nello stato naturale è suscettibile.*

10. *Quando il danno nelle conduzioni in affitto è estraneo al locatore, ed è unicamente conseguente alla natura aleatoria del Contratto non è refettibile al conduttore.*

11. *Quando la perizia si conosce manifestamente irrilevante non è ammissibile.*

STORIA DELLA CAUSA

Ritenuti i fatti, già esposti nelle narrative, che precedono la Sentenza emanata da questo Supremo Consiglio sotto dì 25. Settembre 1832. *Decisione* 16. *Tomo* 31. *Tesoro del Foro Toscano*, favorevole alla Regia Commissione di Buonificamento, e contraria al signor Domenico Rolero, quali fatti sostanzialmente rifluiscono nella questione in merito, ossia nella questione, che richiama a determinare se la Regia Commissione locatrice del Mulino del Sostegno fosse stata nell' obbligo preteso dal sig. Rolero conduttore di provvedere con qualunque occorrente opera artificiale, che fluissero incessantemente all' affittato Mulino del Sostegno, onde mantenerlo in stato di perpetua macinazione, quelle

acque del fiume Ombrone, che attesa la condizione del di lui Alveo non potevano d' altronde naturalmente discendere ad alimentare lo stesso Mulino. In aumento deve notarsi, che mentre la risoluzione di questa disputa era stata aggiornata pel dì 28. Settembre 1832 il sig. Domenico Rolero con scrittura di domanda incidentale di Perizia, e istanza del 27 Settembre suddetto espose, che fra gli argomenti dedotti per parte della R. Commissione di Buonificamento, e diretti a dimostrare, che era anche inverosimile, che essa locatrice avesse assunto il preteso obbligo di far sì, che le acque chiare di Ombrone avessero costantemente fluito al Mulino locato, v' era quello della grave spesa, che sarebbe occorsa nel rialzamento del Letto del fiume Ombrone, e della mancanza di tempo ad effettuare i lavori necessari per il detto rialzamento, prima che venisse a cessare il breve Contratto di affitto; che era di assoluta importanza per la causa di determinare, e stabilire in fatto se per fare i lavori necessarii ad ottenere il suddetto intento ci volesse un tempo maggiore della durata dell' affitto, anzichè pochissimi giorni, ed una tenue spesa non eccedente la somma di Lire 100. invece della rilevante spesa di L. 6000. supposta per parte della R. Commissione di buonificamento; E che per verificare quanto sopra si rendeva indispensabile una perizia giudiciale.

Quindi colla medesima scrittura incidentalmente il signor Domenico Rolero fece istanza, e domandò che fosse nominato uno, o tre Periti, commettendo loro di determinare secondo la loro arte, e perizia quale, e quanto lavoro sarebbe effettivamente occorso di fare per l' effetto di ottenere, che le acque chiare, e basse del fiume Ombrone nella quantità necessaria avessero potuto salire alla soglia della cataratta Ximenes, per quindi fluire per il fosso navigante fino al Mulino del Sostegno, onde riattivare l' ordinaria macinazione, ed avuto riguardo alla breve durata dell' affitto, nella quale soltanto era necessario di ottenere l'effetto che sopra, con determinare la spesa che sarebbe potuta occorrere per la esecuzione dei detti lavori, e quanto tempo vi sarebbe abbisognato per effettuarli.

Alla richiesta perizia si oppose la Regia Commissione di buonificamento per il fondamento, che alla risoluzione della Causa era di evidente inrilevanza la prova alla quale il sig. Avversario domandava di essere ammesso, e richiese, che previa la riunione al merito dell' incidente colla medesima Sentenza da proferirsi nella prefissata Udienza del 28. detto fosse rigettata la domanda al suddetto Incidente relativa, e passando alla decisione sul merito della Causa fosse confermata in tutte le sue parti la Sentenza della R. Ruota di Grosseto, dalla quale era appello.

Il Supremo Consiglio dopo discussione, con decreto emanato all'Udienza medesima riunì l'incidente al merito della questione, rimettendone la risoluzione per il tre Dicembre 1832.

In seguito le parti tornarono a fare le loro incombenze nella causa principale.

Il sig. Domenico Rolero sostenne, replicando ai dubbi del Supremo Consiglio, che la R. Commissione di buonificamento affittandogli il Mulino del Sostegno, con quanto era stabilito negli articoli diversi del Contratto di affitto, e particolarmente nell'art. 6. ov' era stato detto, che il Mulino fino al 31. Marzo sarebbe stato alimentato dalle acque della Molla, e Salica, e dell' Ombrone, e che dal primo Aprile in poi il medesimo Molino avrebbe potuto essere unicamente alimentato dalle acque di Ombrone, aveva obbligato se stesso a mantenere l acqua continua di Ombrone all' enunciato Mulino del Sostegno, e che quest' obbligo in lei veniva anche per la regola di ragione, essendo tenuto il Locatore a mantenere al Conduttore l' uso della cosa locata.

Per parte poi della R. Commissione di buonificamento si replicava, che sia per la natura, e indole del Contratto di affitto, sia per i patti speciali di che nella scritta di locazione, e conduzione, sia finalmente per le particolari circostanze, la Regia Commissione di buonificamento aveva l' obbligo di lasciare che l'acqua di Ombrone, naturalmente scorrendo, andasse per mezzo della Cateratta Ximenes ad alimentare il Mulino concesso in affitto, ma non aveva assunta l' obbligazione pretesa per parte dell' affittuario di rialzare il letto del fiume Ombrone, onde procurare che le acque del detto fiume elevandosi al di sopra della soglia della cateratta Ximenes potesse costantemente fluire al rammentato Mulino, e porlo in continuo stato di macinazione.

Su di che il Supremo Consiglio ha deciso nel modo seguente

MOTIVI

Attesochè in ordine allo stato degli atti processali, niun altra disputa erasi elevata, avanti il Tribunale di prima Istanza di Grosseto fra il signor Domenico Rolero, e la Regia Commissione di buonificamento della maremma, se non che quella relativa alle pretensioni, che quegli eccitava contro di questo per ottenere, che fosse giudicialmente condannata alla refezione dei danni ad esso cagionati, in quanto per non essere dalla Regia Commissione stati eseguiti quei lavori, che stassero ad inalzare il livello delle acque del fiume Ombrone fino alla così detta cateratta Ximenes ne era avvenuto, che il Mulino al detto sig. Rolero locato, dopo la concertata ablazione delle acque della Salica, e Molla, era rimasto immacinante, siccome in questo stato dovea necessariamente permanere, a meno che in tempo di piena queste acque si elevassero naturalmente alla Cataratta medesima.

Attesochè così circoscritta fra le parti la contestazione della Lite,

dietro la ferma opposizione della R. Commissione predetta, la ispezione preliminare della Causa riducevasi a determinare quale realmente fu l'uso ed il frutto della cosa locata, che fra le dette parti formò subietto di contrattazione.

Attesochè in questa ispezione molto si rendevano valutabili le circostanze antecedenti, e susseguenti alla locazione, e l' oggetto, e la durata della medesima, cose tutte, le quali necessariamente influivano nel porre in chiara luce quel concetto, cui restò subordinata la norma delle convenzioni alla detta locazione relative.

Attesochè in questo rapporto era da ritenersi. 1. Che mentre il Mulino del Sostegno, sul quale appunto cadeva questa locazione, alla pari dell' altro Mulino del Ponticino, ambedue adiacenti alla città di Grosseto, erano stati per ordine Sovrano fino dall' anno 1828. soppressi per causa di quei Lavori, che si rendevano indispensabili per il buonificamento della Maremma riconoscendosi in seguito dalla R. Commissione incaricata della direzione di questo buonificamento, che prima di potersi valere a tal uopo del soppresso Mulino del Sostegno, andava necessariamente a decorrere un qualche spazio di tempo, e quindi rappresentandosi a S. A. I. e R. che intanto poteva rendersi opportuna, e compatibile la riattivazione di questo Mulino stesso, onde servire ai pubblici bisogni nella ricorrenza intorno a Grosseto di uno straordinario numero di Lavoranti, venne con Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze del 31. Ottobre 1829. autorizzata questa provvisoria riattivazione, purchè per altro non dovesse progredire oltre il primo Aprile successivo, ed anche per minor tempo se lo esigessero le operazioni del Buonificamento. 2. Che quando la R. Commissione profittando di questa Sovrana concessione nel riattivare questo Mulino, cui per lo avanti avean servito di esclusivo alimento le acque della Salica, e Molla, procedè ad affittarlo al sig. Rolero, restò fra le parti convenuto, che oltre queste acque vi si unissero anche quelle del fiume Ombrone, purchè per parte del signor Rolero venissero assunte, e compite le spese occorrenti, per rimuover quegli ostacoli, che si opponevano al libero ingresso delle dette acque di Ombrone nel Fosso navigante d'onde dovevan pervenire al detto Mulino, e che dall'altra parte la R. Commissione dovesse tenere elevata a quell' altezza, che rendevasi necessaria la Cateratta di presa d'acqua di Ombrone al di sopra della sua soglia, siccome provvedere all' apertura della Cateratta scaricante l' eccesso delle acque nel Bottaccino del detto Mulino. 3. Che come con questa riunione di acque fu provveduto all' alimento di questo Mulino medesimo, fu però in coerenza dei citati superiori ordini stabilito, che al primo Aprile dell'anno 1830., ch' era l' epoca destinata per l'apertura di un canale diversivo, il quale necessariamente interrompeva, e troncava il corso del Torrente Salica e Molla, dovesse cessar quella maggior quo-

ta di alimento che da questo Torrente istesso proveniva, e che da questa epoca fino al 30. Maggio, termine designato dell'annata della locazione, dovesse ristringersi alle sole acque dell' Ombrone, e che così progredir dovesse anche per l' annata successiva, qualora dall' autorità superiore fosse permesso di continuare in questo sistema la macinazione. 4. Che dopo queste convenzioni intrapresa dal signor Rolero la macinazione col promiscuo uso delle acque della Salica, e Molla, e di quelle dell' Ombrone compatibilmente alla elevazione di queste alla soglia della Cateratta Ximenes, lo che non poteva avvenire, che in tempo di piena, perseverò tranquillamente, e senza reclamo alcuno nella medesima fino al 31. Marzo 1830. e così fino a quell' epoca ch' era stata irretrattabilmente stabilita per la deviazione delle acque della Salica, e Molla suddetta. 5. Che inallora soltanto, e nel presupposto, che le acque del fiume Ombrone dovessero sempre operare, e con effetto costante, malgrado la di loro posizione assai inferiore a quel vicolo, d'onde soltanto in tempo della loro escrescenza potevan fluire verso il Mulino, protestò contro la R. Commissione dei danni, che diceva già di risentire, e che potevano ancora avere ulteriore progresso per difetto dell'alimento necessario al Mulino locatogli, e così ebbe origine la contestazione di che si tratta.

Attesochè in questa posizione di fatti d'altronde incontrastabili, non poteva a meno di rilevarsi da questi, come necessariamente conseguente che in realtà la R. Commissione non potette avere in mente, che di concedere, e non potè il sig. Rolero intender che di ottener l' uso della cosa locata, ossia del Mulino in questione in quel modo, e con quelle destinazioni, che venivan suggerite dalla sua naturale posizione, e così col perenne godimento delle acque della Molla, e Salica, finchè di queste non rendevasi indispensabile la deviazione, e coll' uso in prima promiscuo, e quindi limitato delle Acque del fiume Ombrone, allorquando si fosse quest' uso reso compatibile nell' occasione della di loro escrescenza fino alla soglia di quella cateratta, per la quale dovevano inoltrarsi verso questo Mulino. E ciò in primo luogo perchè a questo resultato conduceva la lettera di quelle convenzioni, per le quali in quanto alla introduzione delle acque di Ombrone nel fosso navigante, non avendo la Regia commissione assunta altra obbligazione, che quella di tener elevata la cateratta Ximenes, per dar luogo al flusso della medesima per la di lei soglia, doveva indursene per proprieta di questa così circoscritta obbligazione, ch' essa avesse concesso l' uso di queste acque nel modo con cui naturalmente fluivano nell' Ombrone, e così l' uso non già delle acque basse, ma delle acque alte, le quali soltanto nella detta Cateratta potevano introdursi, mentre in altra guisa, ossia se anche l' uso delle acque basse si fosse concesso, per il di cui inalzamento alla Cateratta stessa, e lavori, e spese fossero pur d'appoco occorrevano, sarebbe occorsa altri-

menti una espressa stipolazione, oltre la semplice relativa all'elevamento di questa Cateratta, per la regola, che fatta un' espressa menzione delle cose che si deducono in stipulazione, deve argomentarsi una opposta volontà rapporto alle altre, che sono state omesse, o taciute come dietro il *Testo nella Leg. unic. Cod. de cad. tollend.* osservò l'antica *Rota nostra tra le raccolte nel Tesoro Ombrosiano Tom.* 10. *Dec.* 16. *N.* 37. In secondo luogo perchè colla lettera consuonava lo spirito, dal quale non poteva a meno di considerarsi animata questa contrattazione nel duplice rapporto delle due parti contraenti, sia per la massima inverisimiglianza, o per dir meglio per la vera impossibilita, che quella Commissione, la quale meramente autorizzata a riattivare il Mulino del Sostegno, che è quanto dire a riporlo in quel grado, in cui si trovava prima della decretata soppressione, o sia a renderlo macinante con quelle sole acque, che in pria lo alimentavano, cioè della Salica, e Molla fino al punto di essersi con detta autorizzazione limitata questa riattivazione medesima, finchè il corso di questo torrente non venisse per causa delle operazioni di buonificamento interrotto, avesse voluto quello, che non poteva volere, non essendo a tanto autorizzata, e così contro la regola, che la volontà misurasi dalla potestà, assume la obbligazione di mantenere in onta alla sua naturale posizione il perenne flusso delle acque del fiume Ombrone, assoggettandosi a quelle qualunque si fossero variazioni, e lavori, che nell'alveo di questo fiume stesso occorrevano, onde coartare, fuori del caso di piena, la salita delle acque fino alla soglia della Cateratta Ximenes, per lo che altra speciale autorizzazione sarebbe stata indispensabile, massime nella circostanza, in cui era notorio, e non si controverteva, che anche in questo fiume medesimo andavan poi ad effettuarsi delle successive operazioni, le quali pure influivano nella grande impresa del Buonificamento, e quando poi, e ciò merita special considerazione, quando dicevamo questa locazione era preordinata a quella brevissima durata per la quale soltanto erasi resa compatibile colla impresa predetta, cui piegar dovevano per la dichiarata mente del Sommo Imperante tutte le misure subalterne, e consequenziali. Sia perchè non era nemmen concepibile, che il sig. Rolero abitante nella Maremma Grossetana, perfetto cognitore della posizione di questo Mulino, che già anche per lo avanti avea condotto, non che del corso, e andamento di quel fiume, d'onde le acque sussidiarie per il di lui alimento trar si volevano, sciente, per la pubblica notorietà, della determinazione, dimensione, ed esecuzione di quei grandiosi lavori, che per tanta opera occorrevano, ed informato non meno di quella breve durata, che assegnavasi perciò alla sua conduzione, potesse intendere nell'atto di così condurre, ossia nell' atto di stipulare la riunione delle acque della Salica, e Molla con quelle del fiume Ombrone fino ad un certo tempo, e l'uso esclusivo di quel-

le di questo fiume per il brevissimo tempo successivo, di riportare la concessione di quello, che non era dato di poter concedere da quegli stessi con cui stipulava, e per il difetto di quella facoltà, che non avevano, e che come occorse per la nuda riattivazione del Mulino, così occorreva per quelle ulteriori concessioni, che rendesse quella più ampia, e soggetta a delle variazioni, che in qualunque modo refluir potevano nella causa di buonificamento; e per la posizione naturale poi di questo fiume, per la quale non potendo le di lui acque varcare la Cateratta Ximenes, che in tempo di piena queste sole dovevano apprendersi per concesse, quando la più ampia concessione d'altronde riconosciuta impraticabile non era stata dedotta in stipulazione.

3

Ed in terzo luogo finalmente, perchè il silenzio praticato dal signor Rolero fin presso che al termine della sua conduzione, o sia dall' epoca dell'intrapresa macinazione, fino all' ultimo giorno del mese di Marzo, il quale di due mesi soltanto precedeva il compimento di questo Contratto, a meno che da una nuova superiore concessione non ne venisse ammessa la rinnuovazione, somministrava la riprova evidentissima, che come fu della Commissione, così era stato infatto, di esso il concetto di stipular nella conduzione del Mulino l' uso soltanto delle acque alte, e non già delle acque basse; Imperocchè ove diverso fosse stato il suo divisamento, allorchè a tale conduzione devenne, non avrebbe per sì lungo tempo tollerata la diminuzione di quell' alimento, cui nella perseverante bassezza delle acque avrebbe dovuto soggiacere il Mulino condotto, restando così malgrado il non interrotto flusso delle altre acque della Salica, e Molla soggetto al danno della deficienza delle acque dell' Ombrone, per le quali ove fossero concorse, molto avrebbe potuto essere aumentata la forza macinante, e così in proporzione il lavoro proveniente da quella maggior macinazione, sempre progredente per la copiosa affluenza di tanti consumatori nei contorni Grossetani; o per lo meno non avrebbe questa tolleranza protratta fino all' estremo giorno destinato all'ablazione delle acque della Salica, e Molla, esponendosi in tal guisa, nella impossibilità di valersi delle acque basse dell' Ombrone, che per tali si mantevano, a vedere immacinante il suo Mulino, senza promuovere in anticipazione quei provvedimenti, che comunque di non grande importanza nel suo modo di vedere, pure occorrevano, perchè quelle acque basse ch' egli stimava di dover godere, salir potessero al più alto livello della Cateratta Ximenes.

4

Onde da questo silenzio del sig. Rolero pareva, che potesse argomentarsi una sua implicita adesione al limitato uso delle acque alte del fiume Ombrone per quella osservanza, la quale in simili contingenze viene indotta anche dalla semplice acquiescenza, o dal non fatto, come con molti concordanti ammaestra la *Sacra Ruota in Recent part. 9. Decis.*

289. *N.* 17. *Part.* 13. *Dec.* 520. *N.* 15. *e l' antica Rot. nostra tra le* 5 *raccolte nel Tesor. Ombros. T.* 4. *Dec.* 35. *N.* 42.

Attesochè prescindendo ancora da queste specialità, le quali di per se sole concludendo la prova di quel limitato uso delle acque alte del fiume Ombrone, che solo formò subietto della disputata contrattazione, concludevano conseguentemente la deficienza d' ogni azione del signor Rolero ai reclamati danni. E riconducendo la causa, giusta il desiderio dei difensori del sig. Rolero, sotto l' influenza degli astratti principii di ragione, pei quali è, come da questi sostenevasi, incontrovertibile, che il locatore è tenuto a consegnare, e mantenere al conduttore la cosa in stato 6 servibile a quell' uso a cui è stata locata, non per questo le pretensioni dello stesso sig. Rolero acquistavano maggior peso, e valutazione. Imperocchè ritenuta appunto questa regola, onde concluderne quegli utili resultati, che tanto pregiavansi nella opinione del sig. Rolero, conveniva, astraendosi per un poco dalle indicate specialità, assumer nuovo esame pella determinazione dell' uso di questa cosa locata, sia di fronte alla regola stessa, sia di fronte alla nuda lettera del patto.

Ed in queste esame partendosi dal fatto, che affittavasi un Mulino, cui dopo l' ablazione delle acque della Salica, e Molla non potevan dar perenne alimento le altre aggregate acque del fiume Ombrone, le quali nel loro stato naturale non erano atte ad elevarsi a quella Cateratta d'onde unicamente era aperto l' adito per la di loro direzione verso il Mulino se non che in tempo di piena, non poteva a meno di dedursene in conseguenza, che meno una espressa opposta convenzione, la quale indispensabilmente sarebbe abbisognata, trattandosi di alterar lo stato naturale delle cose che si contrattavano, l' affitto di questo Mulino doveva reputarsi circoscritto dell' uso di quelle sole acque alte, che per la escrescenza del fiume poteva pervenire a renderlo attivo, e macinante, come appunto in pariforme caso avviene rapporto ai Mulini situati presso i Torrenti, i quali comunque permanentemente destinati a macinare, non posson peraltro aver l' uso permanente delle acque, che son della macinazione il più sostanziale elemento, ma solo l'uso saltuario, ed interrotto di quelle acque, le quali fin tanto che non è rimasta esaurita la sorgente d' onde derivano, influiscono in maggiore, e minor copia pei detti Torrenti, e più specialmente poi di quelle acque, che in tempo di pioggia ingrossando i torrenti medesimi, forniscon così quel più pingue alimento, che 7 rende maggiormente attiva la detta macinazione.

E questa conseguenza d'onde desumevasi l' uso, ed il frutto del Mulino sul quale disputavasi, doveva tanto più apprendersi, in quanto ravvisavasi coerente, ed in perfetta armonia con gli altri più inconcussi canoni di gius, i quali c' insegnano, che il Locatore, nel concedere al conduttore l' uso della cosa locata, s' intende che glielo abbia concesso, in

quel modo con cui la cosa stessa era di per se atta a prestarlo, ossia con la cessione di quei diritti che ad esso competevano, perchè la cosa medesima possa produrre quel frutto, di cui è nello stato naturale suscettibile. *De Luc. de Locat. et conduct. Disc.* 3. *N.* 6. *Constantin. Vot. Dec.* 223. *N.* 7. 8

E se anche in questo più semplice tema, spogliato dalle avvertite osservazioni sulle specialità predette, non poteva a meno di ritenersi così limitato l'uso, ed il frutto del disputato Mulino, in quanto le sole acque alte del fiume Ombrone potessero fornirle un compatibile alimento, ragion non vi era per invocar la regola predetta sopra i doveri del locatore di consegnare, e mantenere al conduttore l'uso della cosa locata a sostegno di quel maggior uso che pretendevasi dovuto al Conduttore stesso anche delle acque basse del fiume Ombrone; Imperocchè quando questo preteso più ampio uso non era stato, nè poteva esser promesso, e nulla deducevasi sull' impedimento di quel minor uso, e conseguente frutto, che solo poteva esser caduto nella mente dei Contraenti, la regola stessa invece stava a respinger le indoverose pretese di quel Conduttore, il quale reclamava quell' uso, e quel frutto, che non era stato mai nella natura della cosa caduta in contrattazione, e tutelava d'altronde il locatore, il quale prestando e la cosa, e l' uso di cui quella nella sua natural posizione era suscettibile, adempiva sotto ogni rapporto al voto della Legge, ed al patto. 9

Attesochè pertanto anche sotto questo più semplice rapporto l'azione d'indennità promossa dal sig. Rolero presentavasi destituta di ogni legal fondamento, mentre in guisa veruna non era rimasto giustificato l'inadempimento d'alcun fatto per parte della Commissione di buonificamento d'onde prevenir potesse la causa del danno per il diminuito uso della cosa locata.

E quindi qualunque danno avesse risentito il sig. Rolero, in quanto la sua speculazione non avea prodotti quei pingui resultati ch' egli erasi augurato, come un danno affatto estraneo al Locatore, ed unicamente conseguente alla natura aleatoria del Contratto non poteva reputarsi ad esso refettibile, dovendo egli imputare a se medesimo quelle non propizie conseguenze, che derivar poterono dall'acquisto di un incerto evento. *Surd. Cons.* 197. *N.* 16. *Gozzalin. Cons.* 74. *Num.* 4. *Rot. in recent. part.* 10. *Dec.* 286. *N.* 7. *Florentina seu Collen. praetensae reductionis canonis* 10 *Februarii* 1790. *cor. Bargigli-Sarchi* §. *Debbo palesare e seguenti. Florentina Theatri* 1. *Maggio* 1801. *avanti Bernardi, Martellini, Benedetti, e Pardini parag. Ma, quando ec.* 10

Attesochè le premesse considerazioni conducevano ancora alla evidente dimostrazione dell' assoluta irrilevanza di quella perizia, che per via d'incidente era stata richiesta dal sig. Rolero, poichè dimostrato, che

egli non poteva, in ordine al Contratto di conduzione, costringer la commissione locatrice a somministrar le acque basse del fiume Ombrone, ogni indagine, cui colla detta perizia misuravasi sulla maggiore, o minore estensione dei lavori, e sulla maggiore, o minore spesa occorrente per elevar queste acque basse fino alla soglia della Cateratta Ximenes, presentavasi affatto estranea, ed in veruna guisa influente nella risoluzione dell' attuale contestazione.

Per questi Motivi

Pronunziando sulle istanze avanzate dal signor Provveditore Giacomo Grandoni come ministro Economo della R. Commissione di Buonificamento della Maremma Grossetana, in primo luogo rigetta la domanda di perizia del sig. Domenico Rolero, di che nella Scrittura del 27. *Settembre* 1832. *già riunita al merito col Decreto del dì* 28. *detto; ed in secondo luogo risolvendo la questione in merito, disse, e dice essere stato male appellato per parte del detto sig. Domenico Rolero con atto del* 12. *Gennajo* 1832. *dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota Civile di Grosseto sotto dì* 29. *Settembre* 1831. *e bene con la medesima essere stato giudicato, e perciò quella confermò, e conferma in tutte le sue parti; Condannando infine siccome condanna lo stesso Rolero nelle spese ancora del presente Giudizio di terza Istanza.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, Luigi Bombicci,
Baldassarre Bartalini *Rel.* e Cav. Donato Chiaromanni *Cons.*

DECISIONE XL.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Pecuniaria diei 10. *Maii* 1833.

IN CAUSA

BENVENUTI E ROLERO

PROC. MESS. PIETRO VALLI — PROC. MESS. LUIGI CESARE DAZZI
ILLMO. SIG. AVV. RANIERI LAMPORECCHI

ARGOMENTO

Il Mandatario autorizzato all'esazione di alcuni crediti del Mandante, a procedere a delle liquidazioni, e stralci, non può crear debiti, e riconoscere passività, e perciò qualunque obbligazione, che contragga in nome dello stesso Mandante, è infatta di nullità ed inconseguenza è inoperativo.

SOMMARIO

1. *Mandante, che munisce di ample facoltà il Mandatario per esigere*, incassare, realizzare *per intero, o per stralcio, non può dirsi, che abbia estese le stesse facoltà a crear debiti, e riconoscere passività.*

2. 3. 5. *Il Mandante, che usa la formula a favore del Mandatario di* trattare generalmente gli affari tutti, *e subito dopo per continuata orazione passa alla enumerazione delle operazioni addossategli, s'intende che oltre queste non possa lo stesso Mandatario operare.*

4. *Il Mandato, che trasferisce in un Terzo delle facoltà deve sempre strettamente interpetrarsi.*

6. *La insinuazione epistolare non può equivalere ad una giudiciale coazione.*

7. *L'errore di fatto si verifica quando alcuno è mosso a procedere ad un atto da un supposto, che non è vero.*

8. 9. *Nulla deve riputarsi una obbligazione implicitamente contenuta in un atto, perchè nulla più al consenso, e quindi all'obbligazione si oppone dell'errore.*

Il sig. Vincenzio Benvenuti con privata Scrittura degli 8. Maggio 1802. condusse in affitto dal Sacerdote Ferdinando Ringressi i di lui terreni posti in Corte d'Istia di Ombrone per il tempo, e termine di anni 9. per l'annuo canone di scudi 750.

Con successivo Istrumento dell'istesso anno comprò dal detto Sacerdote Ringressi e per il prezzo di scudi 6750. i Bestiami vaccini, e cavallini, e bovi da lavoro, per dependenza di qual prezzo essendo il Benvenuti restato debitore di scudi 4750. promise di pagare i medesimi al venditore Ringressi in rate annue di scudi 1000. l'una a contare dal 1. Luglio 1802. con più il frutto del 6. per cento l'anno.

Ne' 24. Gennaio 1803. il sig. Benvenuti subbaffittò i detti terreni al sig. Luigi Rolero per l'annuo canone di scudi 900., e contemporaneamente vendè al medesimo quanto di mobili, e semoventi esisteva nei beni medesimi, e così tutto il Bestiame vaccino, e cavallino, semente ec. essendo restato fissato, e convenuto, che il prezzo di tali oggetti fino alla concorrente quantità di scudi 6900. restar dovesse nelle mani del Compratore per pagarsi al Benvenuti in rate annue di scudi 600. l'una, la prima delle quali al primo Gennaio 1804., e le successive nel mese di Giugno di ciascun'anno, oltre lo stabilito interesse del 6. per cento.

Nell'anno 1804. dovè il Benvenuti per alcuni suoi affari assentarsi dalla Toscana, ed essendo stato fuori lungamente, non potè, nè fu in grado di chieder conto al sig. Domenico fratello, ed erede del detto sig. Luigi allora defunto, dei canoni del suo affitto, e del prezzo della vendita suddetta, che nel 13. Marzo 1819. nel quale adì il Tribunale a quest'effetto.

Presentato dal sig. Rolero il conto, veddero le Parti esser necessario l'opera dei Periti, che nominarono uno per parte, essendo stato eletto il terzo dal Tribunale con Sentenza degli 11. Aprile 1820.

Date le istruzioni, e queste pubblicate, vennero le medesime tacitamente accettate dalle Parti, poichè niuna reclamò contro di esse, e solamente per l'oggetto di facilitare ai Periti di conoscere gli oggetti come sopra venduti al sig. Rolero, convennero con loro giudicial dichiarazione de' 17. Maggio 1821., che i Periti per fissare il debito del sig. Rolero per la dependenza delle semente a grano, e a biada, dei colli, delle capanne, delle siepi, degli strami, e di ogni altro oggetto mobile, e semovente, compreso il Bestiame da Razza dovessero far capitale del solo conto, che per interesse delle Parti stesse era stato fatto dal sig. Pettorali nel mese di Febbraio 1804.

E siccome nel Settembre del 1804. restò sequestrata nelle mani del sig. Rolero ogni somma, che avesse dovuta al sig. Benvenuti tanto per-

canone di affitto, che di capitale fruttifero, si legge nell'Istrumento di N. 10. e 11., che posteriormente a quest'epoca si occupassero i Periti alla scadenza di ogni rata del capitale fruttifero di farne cessare di essa il convenuto interesse del 6. per cento, e che ritrovandone ritardato il pagamento, lo dovessero considerare come eseguito nella stabilita scadenza.

Allorchè i Periti erano per occuparsi dell'ingiuntoli carico, il sig. Rolero con suo atto del dì 25. Agosto 1821. domandò, che restassero sospese le loro operazioni, fino a che il Tribunale non avesse deciso sulle dimande, che andava a fare.

Alle domande avanzate dal sig. Rolero oppose il Benvenuti, ed il sig. Vicario Regio di Grosseto con Sentenza de' 28. Febbraio 1823. Dichiarò salva la correzione dell' Art. 7. e 8. delle Istruzioni per essere incorsi in un' errore di fatto, che era luogo a procedere alle correzioni domandate per parte del sig. Domenico Rolero contro dette Istruzioni con Scrittura de' 25. Agosto 1821., quali però in ogni rimante rigetta, e dice le Istruzioni medesime tener ferme, ed essere seguitate in tutte le sue parti, ordinò, che dai sigg. Aurelio Marsili, Giacomo Grandoni e Francesco Romani Periti nominati come in atti fosse redatto il conto, di cui erano incaricati secondo la loro forma, e tenore, e giusta la loro perizia, e coscienza, e condannò il sig. Rolero in due terzi delle spese occorse in detto Giudizio.

La detta Sentenza venne notificata soltanto ne' 19. Febbraio 1825 ragion per cui vennero in detto tempo sospese tutte le operazioni.

Prima anche che fosse nata tal Sentenza, avevano i Periti, Romani, Gradoni, e Gherzi eseguite le loro operazioni, e rimesse al Tribunale, e dalle quali operazioni era restato il sig. Benvenuti creditore di scudi 1673. 1. 19. 2.

Avuta questa notificazione il sig. Rolero con nuova domanda degli 11. Aprile 1825. esibita avanti il Vicario di Grosseto, narrati gli acquisti da esso fatti dal sig. Benvenuti dei Bestiami da lavoro, e da razza ed il patto di pagare i medesimi a scudi 600. l'anno.

Che non avendo potuto profittare dei vantaggi, che poteva avere avuti dal ritenere il bestiame da razza, per cui aveva sofferto delle irreparabili perdite, faceva però istanza, e domandava condannarsi il signor Vincenzio Benvenuti a pagargli i danni, e pregiudizi, secondo la liquidazione, che sarebbe stata fatta.

Dopo questa domanda, alla quale non si vede risposta, solo si sa, che con convenzione de' 20. Aprile 1825. il sig. Fortunato del Santo qualificato come commissionato dal sig. Benvenuti, ed il sig. Domenico Rolero ad oggetto di terminare la questione promossa dall'istesso sig. Rolero contro il sig. Benvenuti coll'atto degli 11. Aprile 1825. fissarono di eleg-

gere tre Periti, conforme gli elessero per liquidare i danni pretesi risentiti dal sig. Rolero.

I Periti nominati presa cognizione dell' Istrumento di affitto fra Rolero, e Benvenuti liquidarono i danni pretesi nella supposizione, che il sig. Rolero fosse stato suo malgrado obbligato a vendere il Bestiame da razza pendente l' affitto, come proprietà assoluta, e sebbene disconvenisse il sig. Luigi Landi Perito eletto dal sig. Del Santo, fecero gli altri due la loro relazione, liquidarono i danni pretesi sofferti dal sig. Rolero al netto di ogni spesa in L. 13711. 8.

Coll' appoggio soltanto di questa perizia il sig. Rolero procedè fino del dì 11. Giugno 1825. al sequestro per una corrispondente somma a questa liquidata, di tutti gli assegnamenti di pertinenza del sig. Vincenzo Benvenuti, ed esistenti nelle mani del sig. Giacomo Stefanopoli, e con successiva Scrittura de' 18. Giugno 1825. domandò la conferma di detto sequestro, previa la dichiarazione del debito del Benvenuti.

Con Sentenza adunque del 31. Marzo 1826. il Giudice di prima Istanza fece diritto alle domande del sig. Rolero, approvò il concordato firmato, nonostante le affacciate nullità, dichiarò il sig. Rolero creditore del sig. Vincenzo Benvenuti per i danni pretesi sofferti della somma stata dai due Periti liquidata in L. 13711. 8. condannò il sig. Benvenuti a pagare questa, unitamente ai frutti, ordinando, previa conferma del sequestro stato fatto in mano del sig. Stefanopoli, di pagare liberamente la detta somma, e riservò in fine al sig. Benvenuti le sue ragioni per l' erroneità, e correzione della perizia esercibili però nel termine di giorni 15.

Portata la detta Sentenza avanti la Regia Ruota di Grosseto venne per parte del sig. Benvenuti sostenuto.

Primo. La nullità del Sequestro come appoggiato ad un credito illiquido, ed incerto.

Secondo. La mancanza di questo credito, e l' insussistenza di esso.

Terzo. La nullità della Perizia.

Quarto. La nullità del Compromesso, e Concordato fatto dal signor Del Santo col sig. Rolero.

Il Tribunale pertanto di Grosseto, ossia la Regia Ruota con sua Sentenza de' 3. Ottobre 1827. revocò la Sentenza del sig. sig. Vicario del Tribunale di Grosseto come appresso « Delib. e Delib. Dichiara bene appellato dal sig. Vincenzo Benvenuti dalla Sentenza del sig. Vicario Regio di Grosseto del dì 31. Marzo 1826., e male con esso giudicato. « Revoca in tutte le sue parti la detta Sentenza, e dice nulla, e come « non avvenuto il concordato de' 20. Aprile 1825. passato fra il sig. Domenico Rolero, ed il sig. Fortunato Del Santo in nome di mandatario « di detto sig. Benvenuti, e nulla, ed inattendibile per conseguenza la « liquidazione dei danni stata fatta dai sigg. Bernardino Pacchierotti, e Ste-

« fano Stefanopoli colla loro relazione del 3. Giugno 1825., concordato,
« e la relazione, che furono la base di detta Sentenza.

« E facendo ciò che avrebbe dovuto fare il primo Giudice, assolve
« il sig. Benvenuti dalle cose contro di lui domandate nel modo, e nei
« termini che lo furono dal sig. Domenico Rolero colla principal doman-
« da del dì 11. Aprile 1825. »

Da questa Sentenza ne' 18 Maggio 1831. appellò il sig. Domenico Rolero, e quindi lo proseguì avanti il Supremo Consiglio di Giustizia sedente a Firenze, dal quale fu risoluto per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè mentre dalla prima Sentenza vedevansi rigettate per motivi non abbastanza solidi le eccezioni date dal sig. Benvenuti all' atto de' 20 Aprile 1825. firmato dal suo mandatario Del Santo, specialmente come animato da errore, o falsa causa, e infetto del vizio di eccesso del ricevuto mandato, giustissime apparvero le disposizioni tutte della Sentenza ruotale appellata in quanto formarono il soggetto di non fondati reclami del sig. Rolero, quantunque la Sentenza stessa non potesse venir sostenuta dai motivi che determinarono i secondi Giudici, per essere stato il Magistrato Relatore prevenuto da morte.

Che quantunque de' due indicati vizi onde argomentavasi infetto il detto atto de' 20 Aprile, col quale supponendosi la esistenza generica dei danni asserti sofferti dal sig. Rolero per colpa del sig. Benvenuti se ne commise la liquidazione ai Periti Landi, e Stefanopoli, che insieme col perizìore Bernardo Pacchierotti li liquidarono nella somma di L. 13711. 11. 4 uno solo bastasse per dover rigettare le pretensioni del sig. Rolero, é per confermare la revoca della Sentenza che le aveva ammesse, e l' una, e l' altro apparve in questa terza Istanza con egual evidenza provato.

Che infatti quanto all' avere il sig. Fortunato Del Santo oltrepassato i limiti determinati dal suo mandante sig. Benvenuti, notavasi, che nel mandato de' 17. Febbraio 1825. la intenzione chiaramente espressa dal detto sig. Benvenuti nel munire di ample facoltà il sig. Del Santo fu quella di esigere, incassare, realizzare, o per l' intero, per stralcio, o amicabilmente, o per via giuridica i crediti ch'esso aveva con varie persone della Maremma Grossetana, ma in nessuna guisa autorizzò il sig. Del Santo a riconoscer debiti, e passività, che stando al Mandato egli non immaginava di avere in quella Provincia; Ora un'oggetto, ed incarico non poteva con l'altro confondersi, perchè diametralmente opposti, e perchè per Uomo di molti affari opportuno, ed utile può esser anche lo stralciar su i crediti, purchè segua l' effettivo incasso, mentre all' opposto non è che pericolosa la recognizione di nuovi debiti, come apertamente persuade la ragio-

1 ne, o il buon senso, e lo assicurano le autorità in ordine al Testo in *L.* 3. *ff. mandati vel contra* « ivi » In causa mandati illud vertitur ut interdum, nec melior caussa mandantis fieri possit, interdum melior, deterior vero numquam *Rot. in Recen. P.* 16. *Dec. N.* 23. *Camar. Cons.* 148. *N.* 1. *e* 2. *Tusc. Tom.* 5. *Lett. M. Conclus.* 42. *N.* 26. *Tesor. del For. Tos. T.* 2. *Dec.* 160. *N.* 19. *e* 20.

Che di fatto quando nel mandato si viene a specializzare, e con ampiezza descrivere l'oggetto, cui mira, tutto parla di *credito* neppure una parola di possibil *debito* sfuggiva dalla voce, o dalla penna del mandante; sebbene la prima formula adoperata da'lui abbia una generalità così concepita « di trattare generalmente nella Maremma Grossetana gli *affari* « *tutti* », e specialmente con diversi individui, che si nominano, fra i quali il sig. Rolero, siccome immediatamente, e per continuata orazione, e condizioni relative passa poi il mandante a quella lunga enumerazione di operazioni addossate a Del Santo, le quali formano il corpo, e la sostanza del mandato, conviene necessariamente, e di regola quella apparente generalità ristringere nei confini della specializzazione che tosto sussegue, ed a quella parimente referire le clausule generali con le quali il manda-

2 to si chiude, come fermano *Ber. Cons.* 25. *N.* 11. *et segg. Lib.* 3. *Surd. Cons.* 358. *N.* 8. *Lib.* 3. *Mans. Consult* 61. *N.* 5. *Lib.* 2. *Rot. cor. Seraphin. Dec.* 831. *N.* 3. *Ludovic. da Perusin.* 117. *N.* 15. *et segg. Posth. Dec. Bononien. Dec.* 77. *N.* 65. *et segg. Rot. in Recen. P.* 15. *Dec.* 73. *N.* 14. *Rot. nostr. in Tesor. Ombr. T.* 6. *Dec.* 36. 13.

Che tale è il chiaro concetto, che presentano le parole del mandato « ivi » elegge, nomina, e costituisce in suo Procuratore, attore, gestore, « o qual meglio dir si possa, e debba il sig. Fortunato Del Santo di pro- « fessione pubblico Mezzano, quivi domiciliato, all'effetto che il mede- « mo in nome, e per interesse di esso sig. Benvenuti costituente trattar « possa generalmente nella Maremma Grossetana, ove attualmente per di « lui conto ritrovasi, li affari tutti, ed interessi ch'egli ha, e tiene « con diversi individui abitanti in detta Maremma, e segnatamente coi « sigg. Eredi del fu sig. Antonio Castellini, Domenico Rolero, Luigi Gag- « gioli, Ufizio dei Fossi di detta città, e altri, appuri, e liquidi con i « medesimi i *Conti* e *Crediti* a lui competenti, *approvi i detti conti, esi-* « *ga, e ritiri il pagamento dei detti crediti*; faccia ogni opportuna *ricevuta* « in conto, o di saldo, fine, e *quietanza*, tanto in pubblica, che privata « forma, *transiga, e stralci* su tutte le difficoltà, e questioni, che *dai* « *suoi Debitori* esser potessero affacciate, e devenga alla stipulazione di « ogni opportuno atto di transazione, adisca *contro quello, o quelli dei* « *Debitori* predetti, che ricusassero di render conto, e sodisfazione *dei* « *loro debiti* contratti verso il sig. Costituente, qualunque Giudice, e com- « petente Tribunale per astringerli con qualunque coattivo, ed esecutivo

mezzo, *al pagamento dovuto*, con nominare per tale oggetto i necessarii Procuratori legali, accetti qualunque Sentenza favorevole, ed appelli da qualunque contraria, proceda a *qualunque atto* non solo necessario per la *realizzazione de' suoi Capitali*, quanto ancora per la sicurezza, e confermazione dei medesimi, presti ogni opportuno assenso, e consenso per la parziale, e definitiva radiazione delle *Iscrizioni accese a suo favore* dietro il riportato *pagamento delle somme* per cautela delle quali dette Iscrizioni potessero essere state prese, faccia li atti, e le istanze opportune per l'ammissione *della Graduatoria sul prezzo dei Beni* appartenenti già ai detti Eredi Castellini, e stati acquistati dal sig. Giacomo Stefanopoli, e le produzioni dei titoli, e Iscrizioni *giustificative i suoi Crediti*, ed il suo privilegio sul detto prezzo, deferisca occorrendo, e respettivamente prenda ogni onesto, e lecito giuramento, e finalmente intorno *alla liquidazione, ritiro, composizione, e stralcio d'ogni, e qualunque suo credito, ed interesse* da qualunque causa, e titolo dependente, e con qualsivoglia persona contratto come sopra, possa fare, ed operare tutto quello, e quanto fare, ed operare potrebbe esso sig. Benvenuti costituente se presente fosse, ed ancorchè si trattasse di cose tali, che richiedessero un più generale ed un più speciale mandato. »

Che da tali parole è chiaro, che la generalità *di trattar tutti gl'interessi* accennata nella prima formula del mandato, e alla quale tanto, e più, che ad ogni altra appoggiavasi il Difensore del sig. Rolero, si vede seguita dalla nomina degl' individui debitori, e precisamente del sig. Rolero stesso, e quindi si procede continuando (come sopra osservavamo) *appuri, e liquidi con i medesimi*, o sia anche con il sig. Rolero i *Conti e Crediti a se competenti*, e quindi seguita la prolungata serie di formule speciali, tutte relative ad affari attivi per il sig. Benvenuti, e ad appurazione di crediti « esiga, e ritiri il pagamento di detti crediti » *Faccia ricevute in conto, o in saldo, transiga, e stralci sulle difficoltà dai suoi Debitori affacciate, adisca i Tribunali contro i Debitori, che ricusassero render conto, o sodisfazione dei debiti contratti verso il costituente astringa con qualunque coattivo mezzo al pagamento, faccia qualunque atto per la realizzazione de' suoi Capitali, radj iscrizioni dietro il riportato pagamento, faccia Istanza per la Graduatoria sul prezzo*, e finalmente (e qui si avvicinano le ultime formule decantate come avvertimmo per generali, ma che sono in lettera ristrette, e circoscritte) «ivi» *intorno alla liquidazione, ritiro, composizione, e stralcio d'ogni, e qualunque suo credito, ed interesse ec.* e quindi non poteva dubitarsi sulla retta applicazioue delle sopracitate massime di ragione: tanto più, che altro canone di giustizia in proposito, e che non conveniva dimenticare si è, che il *Mandato* come quello, che trasferisce in un terzo delle

facoltà, che ciascuno tosto che possa anco, e ha diritto di esercitare da per se stesso, debbe sempre strettamente interpetrarsi, e dentro ai confini
4 delle cose espresse circoscriversi. *L. Diligenter 5. ff. mandati.*

Che ingegnosamente, ma non solidamente replicavasi per parte del sig. Rolero, che fra esso, e Benvenuti pendeva in Maremma avanti il Tribunale di Grosseto un Giudizio di liquidazione (e pur truppo ciò è vero, e verrà in acconcio di parlarne fra poco nel rapporto della falsa causa), e aggiungevasi, che l' ammontare dei pretesi danni, non altro costituiva, che una partita di quella generale liquidazione, un credito, che coi suoi debiti aveva il sig. Rolero diritto di *compensare:* poichè trionfante era la replica che nel Giudizio di liquidazione, che è tuttora pendente, nel quale il sig. Benvenuti era l' attore, e pretendevasi creditore di cospicue somme, giammai il sig. Rolero ha dedotto la pretenzione dei danni asserti a lui derivati dalle coattivamente anticipate vendite del bestiame da Benvenuti acquistato in occasione dell' affitto della Tenuta di Poggio Cavallo: Ha bensì il sig. Rolero intentata un' azione *ex integro* dedotta, senza niun rapporto, alla liquidazione, prima con la Scrittura del 12. Aprile 1825. avanti il Vicario Regio di Grosseto, perchè Benvenuti venisse condannato alla generica refezione dei danni, e quindi dopo eseguita la disputata perizia dei Periti Landi, Stefanopoli, e Pacchierotti esercitata esecutivamente con la domanda esibita il 18. Giugno 1825. per la conferma del già eseguito sequestro; e così essendo senza occuparsi di ciò che l'objetto potesse valutarsi di ragione, veniva esso a mancare radicalmente nel fatto, e dirimpetto alla specialità dell'esaminato mandato ricorreva sempre la replica, che quanto il sig. Del Santo era autorizzato a liquidare, e transigere su i crediti dal suo principale domandati contro il sig. Rolero, purchè l' effetto fosse, che un'incasso si effettuasse, altrettanto ogni autorizzazione gli mancava per riconoscere il suo pricipale debitore di un danno vistoso, che contro lui si reclamava con un' azione *ex integro* dedotta perfino po-
5 steriormente al mandato.

Che quanto al vizio della *falsa causa* animatrice dell' atto de' 20. Aprile resultava in fatto.

Che il sig. Rolero con la Scrittura della domanda principale dell'11. Aprile 1825. espose, che in seguito dei sequestri fatti dal sig. Andreini creditore Ringressi, e quindi divenuto creditore Benvenuti, sebbene questi nelle private convenzioni di rivendita, e subaffitto del 24. Gennaio 1823., gli avesse venduto con illimitata libertà di servirsene, e di venderlo, quella massa di Bestiame vaccino, ch' egli riteneva ancora gravato di riservo di dominio a favore del Ringressi, esso Rolero era stato *courtato a vendere tutto il Bestiame da razza versandone il prodotto in mano del sig. Andreini:* e fece quindi istanza « condannarsi detto signor « Benvenuti a pagargli i danni, e pregiudizj da esso risentiti per non aver

« potuto liberamente disporre, e tenere i Bestiami statigli venduti, ma es-
« sere stato obbligato quelli vendere per liberarli dal vincolo d'ipoteca a
« favore del sig. Ippolito Andreini ».

Che nell'atto del 20. Aprile 1825,, che ora si esamina, il Del Santo, come Procuratore del Benvenuti, ed il sig. Rolero convennero « *di terminare la questione stata promossa dal sig. Rolero col sig. Benvenuti con l'atto (sopra citato) dell' 11. Aprile 1825., e relativo ai danni stati sofferti dal sig. Rolero per essere stato obbligato a vendere il Bestiame da razza dell'affitto di Poggio Cavallo.*

Che i tre Periti Landi, Stefanopoli, e Pacchiarotti, come dalla loro relazione apparisce in lettera, si riconobbero unicamente, ed esclusivamente incaricati « ivi » di riscontrare, e liquidare i danni, che può aver « risentito, e sofferto il sig. Rolero *per essere stato obbligato a vendere* « *il Bestiame vaccino da razza sei anni avanti la consumazione del-* « *l' affitto* » e di fatto per liquidare detti danni non altro fecero, che calcolare quanti vitelli maschi, e femmine avrebbero possuto prodursi dalle vacche in quelli anni, e pascolare nell'ottima Tenuta di Poggio Cavallo, e vendersi, o conservarsi: e quando eseguita la Perizia, ed in ordine alla Perizia il sequestro, il sig. Rolero si presentò al Tribunale per ottenerne la conferma, anche allora esso ripetè, che la Perizia concordata con l'atto del 20. Aprile altro non avea fatto, che liquidare i danni da lui sofferti *per la evizione, e vendita obbligatoria del Bestiame vaccino dell'affitto di Poggio Cavallo vendutogli per libero quando era vincolato*: e tale fu esattamente il concetto, in cui procedè la Sentenza di prima Istanza, della quale il sig. Rolero invocherebbe oggi la conferma.

Che causa dunque unica, ed esclusiva dei danni, dei quali esso domanda la refezione si suppone essere stata « la coatta anticipata vendita « del Bestiame da razza venduto da Ringressi a Benvenuti vincolato da « pegno, rivenduto come libero da Benvenuti, a Rolero, e ciò per ragio- « ne dei sequestri fatti in mano di Rolero dal sig. Andreini come credito- « re del Ringressi, e succeduto nei suoi diritti di pegno, e riservo di do- « minio sul Bestiame ».

Che questa causa non è vera, poichè il sig. Rolero stando agli atti processali non ha *venduto coattivamente* alcuna partita del Bestiame di Poggio Cavallo se non in proporzione delle rate di prezzo, o di canone scadute, e da lui dovute, ne può cadere in mente ad alcuno, che per questa vendita dal solo suo debito occasionata, egli pretenda indenizzazione.

Ch'esso per queste non la pretende di fatto come abbiamo veduto, ma suppone, che siasi esercitata con effetto *un' azione di pegno* una evizione sul Bestiame come *vincolato* a favor di Ringressi, e di Andreini, e di questa *evizione*, di questa azione di pegno esercitata non vi è vestigio

in processo, e molto meno della effettiva anticipata vendita per tal ragione coattivamente seguita.

Che di fatto, o si arrestano dal sig. Andreini delle somme in mano dei Debitori di prezzo di Bestiame già volontariamente venduto dal sig. Rolero, e la coazione a vendere è direttamente esclusa, o si fanno dei sequestri in mano del sig. Rolero, e questi sequestri son fatti in lettera, siccome si vuole, e si debbe *per le rate scadute, e da scadere* a debito del sig. Rolero: Quindi esso, o col pagamento scioglieva il sequestro, o con la dichiarazione giustificata del suo *dare* ne limitava facilmente gli effetti; e la coazione sparisce del tutto.

Che ben conveniva il Supremo Consiglio, che sostenendosi dal sig. Benvenuti l'atto del 20. Aprile animato da falsa causa, o erroneo supposto, suo fosse l'onere di provare questa falsità, questo errore, ma essendosi iniziato dal sig. Rolero con una domanda di refezione di danni, e facendosi da esso esclusivamente dipendere tali danni da *coatta anticipata vendita* era indubitabile, che bastantemente avesse il sig. Benvenuti dimostrato *l'errore, e la falsa causa*, quando nessuno degli atti del sig. Andreini, dai quali la coazione asserivasi esser dipendente, e che potessero rintracciarsi, nessuno, per le premesse, ne portava il carattere: poichè gli atti produttivi del danno preteso sofferto non poteva conoscerli, che il dannificato, o sia il sig. Rolero, e ad esso spettava indicarli, e per parte del sig. Benvenuti il peso della prova dell'*errore* che gl'incombeva non in altro poteva consistere, se non nel dimostrarne, che gli atti allegati, non importavano in modo alcuno coazione di vendita.

Che non potevasi, come si pretendeva dedurre la prova della coazione dalle due Lettere prodotte in atti, l'una del sig. Rolero al Benvenuti dell'8. Agosto 1806., e l'altra responsiva del 15. di detto mese, giacchè la lettura di esse convinceva, primo. Che non si trattava di vendita coatta « ivi » Siamo in trattato di vendita » secondo. Non costa da esse, che l'Andreini facesse una esecuzione, ma che la minacciasse soltanto « ivi » Il sig. Ippolito Andreini minaccia di arrestare » ed il Benvenuti nella responsiva insinua è vero al sig. Rolero di lasciar pagare l'Andreini ma la insinuazione epistolare non può mai equivalere ad una giudiciale coazione, ed egli pure parlava di vendita volontaria « ivi » della vendita » dei Bestiami che avete fatta », e parlava al sig. Rolero come a suo debitore, disponendo non d'altro, che dei proprii assegnamenti, e di somma cospicua essere stato debitore il sig. Rolero in quell'epoca, apparisce dagli atti del Giudizio di liquidazione.

Che invano dal diligente Difensore del sig. Rolero, non potendosi in ultimo della causa controvertere, nè gli esposti fatti, nè gli applicati principii di ragione, ricorrevasi a sostenere, che il documento del 20. Aprile, di cui non fu che l'applicazione la successiva Perizia, essendo un'

obbligazione contratta dal sig. Benvenuti per mezzo del suo legittimo Rappresentante, non poteva dichiararsi nulla, se non *provato errore di fatto* del che facilmente convenivasi, ma che l'errore, in cui era caduto il Del Santo era un errore di *gius* che allo stesso effetto non era sufficiente *L.* 2. et *L.* 9. *ff. de Juris, et Facti Pignor. Richer. Jurisprud. Univers. T.* §. 838., giacchè non si potè persuadere il Consiglio, che *veramente di errore di Gius* si trattasse, tostochè il sig. Rolero aveva domandato refezione dei danni, e danni si eran liquidati *per coatta anticipata vendita di Bestiame di razza* tostochè il Del Santo supponendo vero il *fatto* di tale coazione, convenne dei danni in genere da essa supposti derivati, e ne commesse la liquidazione, e tosto che il *fatto della coazione* era dimostrato non vero.

Ne la idea dell'errore di Gius poteva rianimarsi coll' osservare, che il Del Santo aveva esaminato varii documenti presentatigli dal sig. Rolero prima di devenire all'atto del 20. Aprile, poichè qualunque esame esso istituisse sugli esibitigli Documenti, che sono in sostanza quelli, che nel presente Giudizio si sono riprodotti, esso venne a credere, e supporre vero il fatto, che nel chirografo del 20. Aprile da lui firmato asserì, ossia che il sig. Rolero aveva « Sofferti i danni *per essere stato obbligato a vendere il Bestiame da razza*, quando pendente l'affitto lo poteva ritenere « e perchè suppose vero, e sussistente l'asserta coatta vendita, commise insieme col sig. Rolero la liquidazione dei danni » Error facti est, si quis factum aliquod praecessisse existimet, quod revera non praecessit, et ex quo, si vere praecessisset jure obligaretur » così la *Rot. nostr. in Tesor. Ombr. T.* 3. *Dec.* 42. *N.* 38. 7

Che ciò posto, nulla doveva riputarsi la obbligazione implicitamente contenuta nell'atto del 20. Aprile, perchè nulla più al consenso, e quindi alla obbligazione si oppone dell'errore *L. ex falsis* 42. *C. de Transact. Rot. nostr. in Tesaur. Ombr. T.* 9. *Dec.* 33. *N.* 4. quando anche la obbligazione stessa fosse stata espressa, e acconsentita personalmente dal sig. Benvenuti, e molto più quando detta obbligazione non è in modo alcuno espressa, ma convien dedurla dal fatto della Commissione di liquidare data dal Del Santo ai Periti, molto più quando non il Benvenuti personalmente, ma un suo Procuratore la firmava. *Rot. in Recen. P.* 16. *Dec.* 231. *N.* 23. 8 9

E con tanta maggior quiete dovette il Supremo Consiglio procedere a confermare la Sentenza ruotale, nella parte che annulla l'atto del 20. Aprile 1825., e la conseguenziale liquidazione, inquantochè osservava, che la Regia Ruota di Grosseto applicando ai fatti anche quelle massime equitative, che lo stato degli atti permetteva, preveduto il caso, che il sig. Rolero per quanto non stato giammai coatto ad anticipatamente vendere, pure riuscisse a provare di avere per una

certa deferenza al sig. Benvenuti anticipate delle somme per le quali non fosse venuto il tempo del pagamento in ordine al Contratto del 24. Gennaio 1823., e fu cauta di dichiarare, che per le rate anticipate dovesse il Benvenuti a Rolero gl'interessi mercantili del 6. per cento all'uso della Piazza di Grosseto fino al momento, e alla concorrenza delle respettive scadenze, e venne così a salvare ampiamente l'interesse del sig. Rolero; ed in questa parte la Sentenza come dal sig. Benvenuti non appellata non poteva soffrire alterazione.

Che alterazione alcuna neppur dovette fare il Supremo Consiglio a quella parte della Sentenza ruotale, nella quale credettero quei Giudici di tener fermo all'effetto assicurativo il sequestro fatto dal signor Rolero in mano del sig. Stefanopoli, giacchè mentre facilmente riflettevasi, che la ordinata cautela aveva in vista i possibili risultati del Gidizio di liquidazione ordinato per i frutti sopraddetti nel sistema dalla Sentenza determinato, verificavasi anche in questo rapporto, che non era stato presentato dal sig. Benvenuti giudiciale reclamo negli atti.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato dal signor Domenico Rolero dalla Sentenza della Regia Ruota di Grosseto de' 3. Ottobre 1827 contro di esso proferita, e respettivamente bene essere stato giudicato dalla medesima a favore del sig. Vincenzo Benvenuti, e perciò dichiara doversi la medesima confermare in tutte le sue parti, conforme la medesima confermò, e conferma.

Condanna detto sig. Rolero nelle spese giudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Battista Brocchi *Presidente*

Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci,

Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE XLI.

REGIA RUOTA DI PISA

***Longonen. servitutis Itiner. diei* 25. *Januarii* 1833.**

IN CAUSA

GIORDANI E CAROTO E GEMELLI

PROCC. MESS. ANGIOLO BRACCI FRANCESCO MICHELAZZI DOMENICO ANGIOLINI

ARGOMENTO

Il Proprietario di un Fondo rustico, che non ha comunicazione colla via pubblica, e che perciò è mancante di accesso, ha diritto d'impetrare l'equità del Giudice, affinchè venga assoggettato il Fondo del vicino ad una servitù di passo per potervisi condurre.

SOMMARIO

1. *Il passo che alcuno per giungere al proprio fondo può ottenere per l'equità derivante dalla Legge* si quis sepulcrum 12. in princ. ff. de relig. et sumpt. funer, *non può esser che quello del Coltivatore a piedi.*

2. *Per ottenere la servitù del passo per giungere a un Fondo si attende unicamente lo stato antico dei Fondi.*

3. *Per acquistare la servitù discontinua del passo, non è necessaria l'osservanza immemorabile.*

4. *Quando per giungere ad un Fondo, che non ha comunicazione colla Via Comune risulta dai Testimoni, che il Proprietario di quello, ora è passato da un Fondo, ora da un'altro, resta esclusa la necessità del passo da un solo Fondo per giungervi.*

5. *Col non uso si viene a perdere la servitù del passo, ed in tal caso può aver luogo la necessità di una servitù coattiva per giungere ad un Fondo, che non comunica colla Via pubblica.*

6. *I successori non possono invocare una servitù di passo estinta per il non uso continuato per un tempo maggiore a quello determinato dalla Legge alla estinzione delle servitù.*

certa deferenza al sig. Benvenuti anticipate delle somme per le quali non fosse venuto il tempo del pagamento in ordine al Contratto del 24. Gennaio 1823., e fu cauta di dichiarare, che per le rate anticipate dovesse il Benvenuti a Rolero gl'interessi mercantili del 6. per cento all'uso della Piazza di Grosseto fino al momento, e alla concorrenza delle respettive scadenze, e venne così a salvare ampiamente l'interesse del sig. Rolero; ed in questa parte la Sentenza come dal sig. Benvenuti non appellata non poteva soffrire alterazione.

Che alterazione alcuna neppur dovette fare il Supremo Consiglio a quella parte della Sentenza ruotale, nella quale credettero quei Giudici di tener fermo all'effetto assicurativo il sequestro fatto dal signor Rolero in mano del sig. Stefanopoli, giacchè mentre facilmente riflettevasi, che la ordinata cautela aveva in vista i possibili risultati del Gidizio di liquidazione ordinato per i frutti sopraddetti nel sistema dalla Sentenza determinato, verificavasi anche in questo rapporto, che non era stato presentato dal sig. Benvenuti giudiciale reclamo negli atti.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato dal signor Domenico Rolero dalla Sentenza della Regia Ruota di Grosseto de' 3. Ottobre 1827 contro di esso proferita, e respettivamente bene essere stato giudicato dalla medesima a favore del sig. Vincenzo Benvenuti, e perciò dichiara doversi la medesima confermare in tutte le sue parti, conforme la medesima confermò, e conferma.

Condanna detto sig. Rolero nelle spese giudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Battista Brocchi *Presidente*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci,
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE XLI.

REGIA RUOTA DI PISA

Longonen. servitutis Itiner. diei 25. *Januarii* 1833.

IN CAUSA

GIORDANI E CAROTO E GEMELLI

PROCC. M. ESS. *ANGIOLO BRACCI FRANCESCO MICHELAZZI DOMENICO ANG. OLINI*

Argomento

Il Proprietario di un Fondo rustico, che non ha comunicazione colla via pubblica, e che perciò è mancante di accesso, ha diritto d'impetrare l'equità del Giudice, affinchè venga assoggettato il Fondo del vicino ad una servitù di passo per potervisi condurre.

Sommario

1. *Il passo che alcuno per giungere al proprio fondo può ottenere per l'equità derivante dalla Legge* si quis sepulcrum 12. in princ. ff. de relig. et sumpt. funer, *non può esser che quello del Coltivatore a piedi.*

2. *Per ottenere la servitù del passo per giungere a un Fondo si attende unicamente lo stato antico dei Fondi.*

3. *Per acquistare la servitù discontinua del passo, non è necessaria l'osservanza immemorabile.*

4. *Quando per giungere ad un Fondo, che non ha comunicazione colla Via Comune risulta dai Testimoni, che il Proprietario di quello, ora è passato da un Fondo, ora da un' altro, resta esclusa la necessità del passo da un solo Fondo per giungervi.*

5. *Col non uso si viene a perdere la servitù del passo, ed in tal caso può aver luogo la necessità di una servitù coattiva per giungere ad un Fondo, che non comunica colla Via pubblica.*

6. *I successori non possono invocare una servitù di passo estinta per il non uso continuato per un tempo maggiore a quello determinato dalla Legge alla estinzione delle servitù.*

7. *Il Compratore di un Fondo, o quegli che lo riceve nelle divise, che non ha esito colla pubblica Via gode la presunzione del tacito riservo del diritto del passo.*

8. 9. 10. *Il Giudice che deve stabilire una servitù di passo coattiva, per giungere ad un Fondo, che non comunica colla Via pubblica, nel concorso di due Fondi, deve assoggettare alla servitù quello a cui viene ad arrecarsi minor danno, e maggiore utile al proprietario di quello che ha bisogno del passo.*

11. *L'equità desunta dalla Legge* si quis sepulcrum ff. de Relig. ec. *introdotta al principio per dar sepoltura ai cadaveri fu dipoi estesa ai bisogni dell'agricoltura.*

12. 13. 14. *L'equità derivante dalla detta Legge* si quis sepulcrum *si pratica dal Giudice secondo il suo arbitrio.*

15. *La Leg.* si quis Sepulcrum *non accorda al vicino un'azione perfetta, ma solamente la facoltà d'impetrare l'equità del Pretore, perciò le spese del Giudizio di questa impetrazione non possono portarsi a carico del Proprietario del Fondo serviente.*

Storia della Causa

Mess. Angiolo Bracci per interesse dei sigg. Angiolini disse che la Sentenza appellata era ingiusta, in quanto che vanno rispettati i diritti di proprietà, e non ampliate le servitù.

Che nel caso non competeva ai signori Gemelli il diritto di passare dai Beni Giordani per introdursi, e condursi a quelli ove hanno costruito il Mulino, perchè in conseguenza della così detta destinazione del Padre di Famiglia dovevano come in addietro, transitare da quelli Caroto esistenti al di là della Valle de' Fichi esposti, e situati a Tramontana.

Che gli estremi della destinazione del Padre di Famiglia erano bastantemente giustificati quando era provato che i Beni oggi posseduti da Caroto, Tamagnini, ed altri erano un tempo stati ritenuti, e posseduti dalla Famiglia Chionsini.

Che di fatti il Giordani mentre taluno passava da suoi effetti *gridava*, e non acconsentiva che vi si esercitasse il passo che precariamente.

Che in conseguenza di questi fatti doveva tacere il disposto della *L. Si quis sepulcrum etc.* la quale merita di essere intesa alla Lettera, e di non essere estesa da caso a caso, da persona a persona.

Che per queste ragioni l'appellata Sentenza meritava di esser revocata in tutte le sue parti.

Insistendo all'opposto per la conferma appellata Sentenza rilevava Mess. Giov. Domenico Angiolini Difensore dei sigg. Giordani.

Che i sigg. Gemelli avevano costruito un Mulino il quale per gli

abitanti dell'Isola dell'Elba poteva risguardarsi di pubblica utilità conforme dai Documenti esistenti in Processo risultava.

Che alla pubblica utilità dovea cedere il bene privato, in specie quando il privato da ogni danno, e pregiudizio fosse stato indenne.

Che i signori Gemelli per ottenere il contrastato passo da qualunque danno, e pregiudizio avrebbero difatto indennizzato il Giordani.

Che astraendo dalla pubblica utilità la necessità voleva che per accedere al Mulino fosse esercitata la servitù del passo dai Beni Giordani, o da quelli Caroto.

Su questo stato di cose intervenne a Causa Pietro Caroto, e chiese che fosse dichiarato incriticabile, e giusto il di lui intervento, e quindi scendendo a rilevare le proprie ragioni sul merito della Causa col Ministero di Messer Francesco Michelazzi si fece a considerare come appresso.

Che nei di lui Beni giammai, onde condursi a quelli in cui era stato costruito il Mulino dai sigg. Gemelli, si era esercitata la servitù del passo. Che i termini della così detta destinazione del Padre di Famiglia nè sussistevano di fatto, nè rilevavano di diritto riportandosi per comprovare l'asserto a quanto aveva detto, e dedotto in Atti avanti il primo Giudice.

Che nei detti di lui Beni in verun tempo era esistita traccia di Via, o di Viottola mentre in quelli Giordani vi era pur troppo un antichissima Via, o Viottolo che era stata sempre battuta e frequentata per accedere al luogo ove il Mulino attualmente esiste.

Che in qualunque caso fosse ordinato un nuovo accesso onde sentire nuovi Testimoni, e ocularmente vedere, e perlustrare la faccia del luogo in disputa.

Acconsentì, e rinforzò anzi questa dimanda incidente Mess. Angiolini nell'interesse dei suoi rappresentati sigg. Fralli Gemelli, ed al contrario fu virilmente contradetta da Mess. Bracci Procuratore di Pietro Giordani.

In questo conflitto la R. Ruota aderì all'istanze di Caroto ordinando, e ammettendo l'accesso sulla faccia del luogo in disputa eleggendo in Perito il sig. Gaetano Bracci, e dando facoltà alle parti di sentire o far sentire tutti quei Testimoni che avessero creduto d'indurli per esaminarli sopra fatti relativi, e interessanti, nei punti di fatto, la Causa.

L'accesso in fatti ebbe luogo; il Perito redige la sua Relazione i Testimoni furono sentiti ed esaminati, il loro esame, la detta Relazione sono state pubblicate, e dopo di ciò portata la Causa all'Udienza Mess. Angiolini per interesse dei suoi principali fece le appresso nuove considerazioni insistendo, e perseverando per la conferma dell'appellata Sentenza.

Disse Mess. Angiolini che doveva confermarsi l'appellata Sentenza.

1. Perchè il Perito Bracci concordava con due altri Periti Giudi-

ciali nel referire che in certi tempi dell'anno sarebbe stato impossibile il transitare dai Beni Caroto per trasferirsi a quelli ove esiste il Mulino dei sigg. Gemelli.

2. Perchè in conseguenza non essendovi altra Via come in addietro, così anco in avvenire doveasi transitare dal Viottolo esistente nei Beni Giordani e ciò in forza del titolo della necessità.

3. Perchè la costruzione dei Mulini in genere, ed in specie poi quello di cui si tratta riguardando la pubblica utilità doveva il privato previa indennizzazione per servire a questa pubblica utilità spogliarsi di una parte delle sue private proprietà.

4. Perchè nel caso attesa la natura del Terreno ove voleasi costituire la Via il Giordani non veniva a sentir danno, ed anzi senza dubbio avrebbe sentito un grand'utile.

5. Perchè ritenuta questa circostanza di fatto in qualunque peggiore ipotesi allo stretto rigor di diritto dovevano prevalere i principii di equità.

Mess. Michelazzi aderì pienamente, e totalmente alle conclusioni sviluppate da Messer Angiolini.

Messer Bracci poi ripresa la parola, soggiunse.

Che dal deposto dei Testimoni stati sentiti in Causa risultava che il passo era stato esercitato anco dai Beni Caroto e che il Giordani gridava quando passavasi dal di lui Stradello, e che taluno vi è passato dietro il debito permesso.

Che perciò non costava della necessità onde transitare dai suoi beni, nè del titolo della servitù.

Che le proprietà vanno rispettate, e che imputino a loro stessi se senza consenso, e capricciosamente i signori Gemelli costruirono un Mulino, il quale deve rimanere per sempre inoperoso.

Mess. Angiolini unitamente a Mess. Michelazzi replicarono.

Che i Testimoni esaminati nell'atto dell'accesso ordinato dalla Regia Ruota non dicono per niente che dai Beni Caroto esistenti a Tramontana sia stato esercitato il passo per condursi a Levante ove esiste il Mulino.

Che nel loro silenzio si deve presumere anco per l'accennato rilievo dei suddetti tre Periti che non siano stati attraversati i tre Botri della Valle di Nisportino per trasferirsi al Mulino.

Che le induzioni di maggiore vicinità di beni sono irrilevanti.

1. Perchè occorrendo portarsi dalla Parte della Marina al luogo ove è situato il Mulino la direzione, la Via più breve, più diretta, più facile è quella esistente nei beni Giordani.

2. Perchè i Testimoni Luperi, e Puzzaglia hanno sempre veduto che

per andare al Mulino, e ai Beni ove è situato è stato praticato il passo sempre, e poi sempre dai Beni Giordani, e non mai da quelli Caroto

3. Perchè tutti gli altri fidefacienti nella sostanza dicono altrettanto.

4. Perchè se tal volta, e con taluno ha gridato il Giordani, non è avvenuto che non vi sia ugualmente passato, o che non avesse il diritto di passarvi.

5. Perchè i Testimoni esaminati nell'atto dell'accesso ordinato dal primo Giudice o sono eccezionabili nella Persona come è il Giordani o tacciono in proposito come è il Testimone Cignoni, o hanno chiarito il loro primo deposto nel 2. esame come è Cristino Danesi, o non rilevano, o depongono di cose inverisimili come è il Chionsini.

Che provato che si è passati, e si passa dai Beni Giordani da 60. anni a questa parte, e provato il bisogno di passarvi, egli deve cedere alle inchieste dei sigg. Gemelli anco quando a vicenda fosse esercitato il passo dai Beni suoi, e da quelli Caroto.

Che dai Beni Caroto per trasferirsi al Mulino non costa positivamente che vi sia stato passato, ed anzi resta escluso.

In seguito di che la Regia Ruota decise nel modo che segue:

Motivi.

Considerando che a due sostanzialmente riducevansi l'eccezioni che dall'appellante signor Pietro Giordani si opponevano all' uso della notissima equità derivante dal celebre Testo nella *L. Si quis sepulcrum* 12. *in principio ff. de religios. et sumptib. funer.* invocata dagli appellati signori Fratelli Gemelli onde avere una strada a traverso del fondo del predetto signor Giordani per accedere, e recedere dal Mulino stato dai medesimi costrutto in un loro fondo, di cui fecero acquisto dal sig. Cristino Danesi, e situato nella così detta *Valle dei Fichi* in prossimità della Marina di Nisportino in Comune di Rio nell'Isola dell'Elba, la prima cioè della mancanza del concorso di una precisa, e rigorosa necessità nei sigg. Fratelli Gemelli di passare per il fondo di esso Giordani onde pervenire al loro Mulino per la circostanza di avere essi il diritto di transitare sopra il fondo Caroto posto a mezzogiorno della suddetta *Valle dei Fichi*, e quindi discesi nel fondo della Valle medesima percorrere per i Beni del sig. Pietro Caroto, del sig. Matteo Tamagnini, di poi nuovamente per quelli del ridetto sig. Caroto e quindi per quelli del sig. Cristino Danesi, i quali Beni situati a tramontana della *Valle dei Fichi* appartennero un tempo ad un solo proprietario, cioè al fu Angiolo Chionsini, che era anche padrone del sito ove è stato edificato il Mulino; e la seconda che quando anche esso appellante avesse dovuto prestare il passo a traverso al proprio fondo, questo passo avrebbe dovuto esser quello

del coltivatore a piedi, sufficiente per i bisogni di quella specie di coltura praticata nell'Isola dell'Elba, e più specialmente nei luoghi adjacenti al fondo dei sigg. Gemelli, e non la servitù di una via rotabile per accedere, e recedere dal Mulino conforme aveva dichiarato il primo Giudice.

1

Considerando che il difensore dell'appellante sig. Pietro Giordani dando ampio sviluppo alla prima delle riferite eccezioni richiamava ad osservare che dal deposto dei Testimoni Lorenzo Giordani, Antonio Chionsini, e Cristino Danesi esaminati nell'Atto dell'accesso eseguito nel Giudizio di prima Istanza, e da quello dei Testimoni Giovan Francesco Pazzaglia, Francesco Simoni, Cristino Danesi, e Giovacchino Luperi sentiti all'occasione dell'altro accesso eseguito pendente l'attuale Giudizio di appello, resultava che Angiolo Chionsini allorche era proprietario di tutta l'estensione del terreno situato a tramontana della *Valle dei Fichi*, che oggi è divisa tra i signori Pietro Caroto, Matteo Tamagni, e Cristino Danesi, per accedere a detta sua possessione transitava sopra il fondo Caroto situato a mezzogiorno della valle suddetta dei Fichi; Che posto questo fatto ne conseguitava che siccome Angiolo Chionsini allorchè traversato il fondo Caroto dalla parte di mezzo giorno, era giunto a porre il piede sopra il suo Terreno situato di contro a detto fondo Caroto, poteva tutta quanta percorrere la sua possessione, che costituiva una superficie compatta, e non intersecata da altri proprietari, e giungere anche al sito ove di presente esiste il Mulino costruito dai sigg. Gemelli, non poteva il fondo posseduto dai sigg. Gemelli considerarsi nel senso della Legge come un fondo riservato, e privo affatto di esito sulla pubblica via, poichè ammesso il diritto del passo del fondo Caroto dalla parte di mezzo giorno qualunque gleba dell'antica possessione del fu Angiolo Chionsini dalla parte di Tramontana della *Valle dei Fichi* si trovava in comunicazione con la Strada Comunale Riese, non dovendosi curare i successivi smembramenti della possessione predivisata tra più proprietarj, ma attendere unicamente a quest' effetto lo stato antico dei fondi, conforme dopo il Testo in *Leg*. 23. §. 3. *Versic. Si tamen ff. de servit. praed. rustic.* insegnando *Toullier Diritto Civile Edizione di Bruxelles del* 1824. *Tom.* 3. § 350. *Favard De Langlade Repertorio della nuova Legislazione Parola « Servitù » Sez* 2. §. 7. *N*. 2. facevasi di più osservare dal dotto, ed ingegnoso difensore del sig. Giordani che il passo sopra il fondo Caroto posto a mezzo giorno della *Valle dei Fichi* era, quando la possessione di Angiolo Chionsini dalla parte di Tramontana spettava ad un solo padrone, il più comodo, ed il più coerente alle regole di ragione, perchè il tragitto per il fondo Caroto onde giungere alla parte di Tramontana della *Valle dei Fichi*, ed entrare nella possessione del fu Angiolo Chionsini dal punto ove oggi esiste il magazzino del signor Pietro Caroto, è assai più breve del tragitto che si facesse dal fondo Giordani

2

per far capo nel punto dell'antica possessione del fu Angiolo Chionsini ove hanno i sigg. Gemelli costruito il loro Mulino; E richiamava finalmente ad avvertire che per quanto i Testimonj soprindicati non concludessero nel loro deposto i requisiti dell'immemorabile enumerati dalla *Gloss. in Cap.* 1. *Verb.* « *Memoria* » *De Praescriptionib etc. in Sexto*, e per quanto si trattasse di servitù discontinua non era l'immemorabile necessaria ognora che era questione di una servitu esercitata con titolo, e con il miglior titolo del mondo, quale è la necessità, essendo l'antica possessione di Angiolo Chionsini separata dalla pubblica Via Riese da un lato mediante il fondo Caroto, e dall'altro mediante quello del sig. Giordani, cosicchè in questi termini ad acquistare la servitù attiva del passo era sufficiente l'esercizio decennale fra i presenti, e ventennale tra li assenti, siccome puntualmente stabilisce la *Rota Romana nella Melevitana Transitus* 19. *Januarii* 1821. *Cor Gamberini* §. 2. *e nella Romana Juris transeundi* 5. *Julii* 1822. *cor. Marco* §§. 10. *e* 11. 3

Intorno a queste deduzioni ebbe la Regia Ruota a riflettere che se i Testimoni sentiti nei due accessi avevano deposto che Angiolo Chionsini per recarsi ai propri beni traversava per il fondo Caroto a mezzo giorno della *Valle dei Fichi*, i Testimoni esaminati nell'Atto dell'accesso eseguito pendente il Giudizio d'appello avevano pure deposto che tanto Angiolo Chionsini quanto i di lui successori, e derivati passavano per il viottolo detto *dei termini* situato nell'effetto Giordani onde accedere al fondo ove i signori Gemelli hanno costruito il Mulino. Il passo adunque esercitato tanto sul fondo Caroto, quanto sull'altro Giordani a seconda delle diverse opportunità del proprietario dell'effetto privo di adito, e comunicazione con la pubblica Via, impediva di connettere il titolo della necessità al passo esercitato sopra il fondo Caroto piuttosto che all'altro sopra il Fondo Giordani. L'esercizio di uno dei detti passi escludeva necessariamente a vicenda nell'altro il titolo della necessità (che era l'unico che si ponesse in avanti non facendosi tampoco parola di servitù costituita per atto tra i vivi, o di ultima volontà) poichè una volta posto il piede sopra l'antica possessione del fu Angiolo Chionsini o dal punto ove oggi è il Mulino dei sigg. Gemelli, o dall'altro ove attualmente esiste il Magazzino del sig. Caroto poteva il proprietario tutta a suo bell'agio percorrerla sempre calcando il proprio Terreno; Un duplice passo era incompatibile col titolo della necessità che sta scritto nella Legge, e non poteva referirsi che ad una maggior comodita di chi lo esesercitava ora in un punto ora in un'altro a seconda delle diverse sue occorrenze. 4

Mancato il titolo della necessità nel passo esercitato dal fu Angiolo Chionsini sopra il fondo Caroto a mezzogiorno della *Valle dei Fichi*, e mancato appunto in forza del passo, che i Testimoni deponevano essere stato contemporaneamente esercitato anche sopra il fondo Giordani, non

poteva considerarsi legittimamente imposta la servitù del transito sopra il fondo Caroto, poichè cessato il titolo sarebbesi ad un tale effetto richiesta la prova dell'immemorabile, o almeno della centenaria, prova che i Testimoni erano ben lungi dal concludere con i loro deposti.

Ma quando pure avuta considerazione alle lagnanze, ed alle vie di fatto, alle quali secondo il deposto del Testimone Lorenzo Giordani, sentito nel primo accesso, e dell'altro Testimone Cristino Danesi stato esaminato all'occasione di ambedue li accessi, avrebbe proceduto Pietro Giordani allorche tanto il Chionsini quanto lo stesso Testimone deponente Cristino Danesi transitavano per il Viottolo situato nel fondo di esso Giordani, dovesse ritenersi l'esercizio di questo passo come violento e arbitrario, ed il titolo della necessità riferirsi piuttosto all'altro passo praticato sopra il fondo Caroto dalla parte di mezzogiorno della *Valle dei Fichi*, il qual passo veniva esercitato tranquillamente, e per quanto sembra con l'acquiescenza del proprietario del fondo medesimo, anche in questo aspetto sembrò alla Ruota che i sigg. Fratelli Gemelli come derivati, e aventi causa da Cristino Danesi avessero col non uso perduto il diritto alla servitù del passo sopra il fondo Caroto dalla parte di mezzogiorno, e che ricorressero di presente li estremi di una precisa necessità da autorizzare la competenza di una servitù coattiva determinabile avuto rapporto alle circostanze attuali, e non a quelle che avessero potuto nei
5 tempi andati verificarsi.

Constava infatti dall'esame dei Testimoni Antonio Chionsini e Cristino Danesi, compilato all'occasione dell'accesso fatto in prima istanza, che il retaggio lasciato da Angiolo Chionsini fu circa trent'anni indietro diviso tra Ambrogio Chionsini padre di detto Antonio, ed il nominato Cristino Danesi. Divenuto il Danesi possessore in virtù dell'enunciate divise dell'estensione di Terreno compresa tra il *Botro dei Fichi*, e quello della *Martinuccia* non esercitò il passo onde accedere ai suoi possessi per causa delle rusticali faccende a traverso il fondo Caroto dalla parte di mezzogiorno dalla *Valle dei Fichi*, ma sempre transitò dal viottolo esistente nel fondo del Giordani ad onta delle grida di questi, e delle intimazioni di retrocedere ripetute più volte. Questo contegno di Cristino Danesi (sebbene biasimevole a riguardo del Giordani) per il non uso nel lasso di un trentennio della servitù del passo in favore del suo fondo, ed a carico respettivamente del fondo Caroto a mezzogiorno della *Valle dei Fichi*, operò l'estinzione della servitù stessa in quanto riguarda l'utilità del fondo di esso Danesi. I sigg. Fratelli Gemelli non potrebbero quindi con successo invocare l'esercizio di una servitù, dalla quale il loro autore
6 decadde per il non uso continuato per un tempo maggiore di quello dalla Legge assegnato all'estinzione delle servitù; A nulla monta per conseguenza che i signori Fratelli Gemelli, in virtù di quel tacito riservo del

diritto del passo, che allorchè si tratta di fondo riservato, e non avente esito sulla pubblica Via la Legge sottintende sempre nei Contratti di divise, e di Vendita a favore del condividente e respettivamente del Compratore o del Venditore, siccome dopo i *Testi nella Leg. Item sic* §. *Qui habet, et Leg. Via* §. *Quaecumque servitus ff. de servit. praedior. rustic.* dottamente al suo solito spiega il *Presidente Fabroni Nation ad Pandect. Lib.* 8. *Tit.* 3. *ad dict Leg. Via* 23. §. *ult.* e fermò la *Sacra Ruota nella Romana servitutis Transitus* 31. *Januari* 1753. *Cor Elephantutio* §. 3. potessero esercitare, sebbene con estrema difficoltà anche a piede il passo sopra quei terreni a tramontana della *Valle dei Fichi*, che appartennero un tempo ad Angiolo Chionsini, quando poi giunti al punto ove terminava la possessione del ridetto Chionsini fossero impediti dal transitare sopra il fondo Caroto di provenienza diversa da quella di Angiolo Chionsini per essere stato il diritto del passo su il medesimo perduto per il non uso dal loro autore Cristino Danesi. 7

Considerando che stabilito infatto il concorso nei sigg. Fratelli Gemelli della precisa necessità di avere coattivamente un passo onde accedere al loro effetto ove hanno costruito il Mulino, ed eccitato l'ufficio del Giudice a determinare il sito, e il fondo per il quale detta servitù coattiva debba esercitarsi si presentava di prima intuizione la maggiore convenienza d'imporre la servitù del passo sopra il fondo Giordani comparativamente a quello Caroto dalla parte di mezzo giorno, ancorchè nella elezione del sito si fosse il Giudice riportato a quell'epoca, nella quale Angiolo Chionsini possedeva tutta quella estensione di terreno dalla parte di tramontana della *Valle dei Fichi*, che oggi è divisa tra i signori Tamagni, Caroto, e Danesi, e ciò non tanto avuto riguardo al minor danno del fondo da assoggettarsi alla coattiva servitù, considerazione che deve precipitamente informare l'arbitrio del Giudice nella soggetta materia, quanto al maggiore interesse del proprietario del fondo mancante d'accesso, che ricorre a invocare l'equità del Pretore. Ambedue queste considerazioni si univano, conforme dicevasi, ad eleggere per fondo serviente quello del Giordani. 8

Referiva il perito sig. Gaetano Bracci che assistè il Giudice nell'accesso fatto in questa seconda istanza, e la oculare ispezione convinse quello di noi che accedè sulla faccia dei luoghi che la base del fondo Giordani era costituita di pietre, e per conseguenza non suscettibile di veruna coltivazione, e solo permetteva la vegetazione a debole macchiola di stipe, sondri, e sterpi; Che oltre a ciò era la direzione la più breve, e la più pianeggiante per accedere al Mulino dei sigg. Gemelli, e che non poteva il passo in disputa asserirsi in altro luogo che arrecasse minor danno. Se si fosse poi prescelto per fondo serviente quello del Caroto dalla parte di mezzogiorno della *Valle dei Fichi*, che giace in una posizione molto sco- 9

scesa, sarebbe occorso nella prosecuzione della strada da tracciarsi dopo traversato il fondo di detta Valle, transitare per terreni nella massima parte Vignati, e quindi con non lieve danno dei proprietari di quelli. Ciò in rapporto del danno del fondo serviente. In rapporto poi all'interesse dei proprietarj del fondo per ogni dove riservato che imploravano l'equità pretoria all'appoggio della *L. Si quis sepulcrum.* il quale interesse ogni qual volta non fosse in collisione con quello del padrone del fondo da assoggettarsi alla servitù, formar doveva pur esso un elemento del criterio del Giudice, era indubitato, perchè resultante dalla relazione del perito, e dalla ispezione delle respettive località, che richiedesse d'imporre la servitù del passo piuttosto sul fondo Giordani che su l'altro Caroto,
10 mentre assai meno dispendioso sarebbe stato di stabilire, e mantenere il passo sopra il secondo dei detti fondi.

Considerando quanto alla subalterna eccezione del signor Giordani consistente nella limitazione della servitù al semplice passo dell'uomo a piedi, e respettivamente ai bisogni della locale agricoltura, e delle faccende rusticali, l'equità della *L. Si quis sepulcrum ff. de religiosis et sumptib. funer.* introdotta al principio per il religioso, e insieme importante oggetto di seppellire i cadaveri, è stata dai Dottori, e dai Tribunali este-
11 sa ai bisogni dell'agricoltura come interessante direttamente la pubblica utilità; Che sebbene la giurisprudenza con siffatta estensione abbia secondato il voto della natura, che non ha creato verun fondo perchè in difetto della necessaria cultura rimanga sterile, e non dia quel frutto che sarebbe nell'attitudine, e suscettibilità di produrre, lo che a stretto rigore di ragione non procede per lo stabilimento di un edifizio destinato alla triturazione dei generi inservienti al nutrimento degli uomini, non essendo questa la naturale destinazione dei terreni, non è però meno vero che i Mulini non servino alla umana prosperità, e siano anzi indispensabili ai bisogni della società.

Considerando che la materia della *L. Si quis sepulcrum* è eminentemente arbitraria, nella quale non ponno dettarsi regole precise, e che
12 il Giudice in essa esercita le veci di uomo da bene, e di prudente padre di famiglia. *Carem Resolut.* 2. *N.* 36. *Gratian. Discept. Forens. Cap.* 742. *N.* 25. *Cyriac. Controv.* 231. *Palm. Dec.* 318. *N.* 15. *Sperell. Decis.* 58. *N.* 15 *De Luca De servitut. Disc.* 94. *N.* 4. *Carl. Anton. De Luca ad Decis. Vincen. de Fran. N.* 5. *Rat. Rom. Cor. Beninc. Dec.* 217. *N.* 2. *e. in Recent. Dec.* 372. *Part.* 1. *N.* 2. *et segg.*

Considerando che il Giudice nel regolare, e determinare il suo arbitrio deve avere presente quella massima santissima nata con l'uomo, e che a caratteri indelebili la natura ha scolpito nel cuore di ognuno «non
13 « negare ciò che ad altri giova, e a te non nuoce » Che nella specie attuale avuto riguardo alle concomitanti circostanze di fatto l'estendere alla

servitù di una via rotabile la semplice servitù dell'uomo a piedi, e il trasformarla da una servitù rustica, raramente esercitata, in una servitù urbana, di assai più frequente esercizio, non è di danno all'appellante Giordani, nel tempo che è sommamente vantaggioso agli appellati signori Fratelli Gemelli, e ridonda anche in utilità dell'universale degli abitanti dell'Isola dell'Elba. Non è di danno al sig. Giordani poichè i di lui terreni sono incolti, ed incoltivabili, e quindi niun pregiudizio può risentire dall'esistenza di una via attraverso dei medesimi, se pure non si abbia a dire che sia per lo stesso Giordani vantaggioso di vendere per uso di strada una parte di suolo punto adatto alla vegetazione. E' di sommo vantaggio per i sigg. Fratelli Gemelli poichè mediante lo stabilimento di queste servitù eglino provvggono all'attivazione del loro Mulino, e ridonda poi in diretta utilità della popolazione Elbana, la quale, a causa della scarsità dei Mulini nell' isola è, nella stagione estiva, costretta a traversare il mare, e recarsi nella terraferma onde macinare i generi frumentarj necessarj alla sua sussistenza. Tuttavolta che adunque il trasformare la rustica servitù del passo del coltivatore a piedi nella urbana servitù di una Via rotabile onde accedere al Mulino non arrecava un danno vero, e reale al Giordani, ed era invece di vantaggio per i Fratelli Gemelli, e per l' universale degli Elbani, l'equità dell'uomo da bene, e del prudente padre di Famiglia non poteva non riconoscere come una soverchia tenacità al sommo rigore di diritto la reluttanza del Giordani a prestare la Via richiesta dai Fratelli Gemelli, ed il Giudice trovava nella fattispecie la congrua applicazione dell'aurea Sentenza del *Giureconsulto Paolo nella L. In summa tria sunt* 2. §. *Item Varus* 5. *versic. Si velim ff. de aqua*, *et aquae pluv. arcend.* « Si velim aggerem restituere in agro ejus, qui factus « mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus est haec « aequitas suggerit, etsi jure deficiamur » *Rota Rom. Cor. Riminald. Decis.* 20. *N.* 19. *et* 22. *Dec.* 163. *N.* 19. 14

Considerando che la *L. Si quis sepulcrum*, siccome raccogliesi dalle istesse testuali espressioni, non accorda al vicino un'azione perfetta, ma gli concede soltanto la facoltà d'impetrare l'equità del pretore, e che il Giudice ognorache sia il di lui ufficio eccitato non amministra rigorosa giustizia, nè sanziona l'esperimento di un'azione civile, ma esercita quell'equità che la legge ha rilasciato al di lui prudente arbitrio, e tanto più nel caso attuale in cui il semplice passo per li usi della necessità viene ridotto ad una via rotabile per accedere ad un edifizio di proficua speculazione, e che l'equità del Giudice degenererebbe in iniquità a riguardo del proprietario del fondo sopra del quale viene accordato il passo quando portasse a carico di

questi le spese del Giudizio, nel quale il proprietario istesso non ha
15 fatto che dimostrarsi eccessivamente tenace, e geloso dei suoi diritti di proprietà senza un interesse vero, e reale.

Per questi Motivi

Salva l'infrascritta dichiarazione relativa all'articolo delle spese, dice essere stato male appellato per parte del sig. Pietro Giordani dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Longone nel dì 4. Marzo 1831. *bene respettivamente con la Sentenza stessa essere stato giudicato, quale perciò conferma tanto dirimpetto agli appellati signori Don Luigi* **Dott.** *Giov. Battista, Giovanni, e Giuseppe Fratelli Gemelli, quanto di fronte al sig. Pietro Caroto, di cui l'intervento in causa fu ammesso con precedente Decreto del dì* 27. *Giugno* 1832. *Ordina la Sentenza predetta mandarsi ad esecuzione secondo la sua forma, e tenore, ferma stante sempre l'infrascritta modificazione concernente l'articolo delle spese, poichè dichiara doversi le spese sì del passato che del presente Giudizio. compensare fra tutte le Parti intervenute in Causa.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditre*
Antonio Magnani *Audit.* Tito Coppi *Aud. Rel.*

DECISIONE XLII.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Restitution. in Integ. diei 8. *Maii* 1833.

IN CAUSA

DEL BUONO LEALI — BORGHINI — DELL'HOSTE
PROC. MESS. JACOPO SABATINI — PROC. MESS. PIETRO DONATI
PROC. MESS. GIUSEPPE FRETTONI

TUTORI PANDOLFINI e TUTORI DATIVI PANDOLFINI
PROC. MESS. GIULIO PAPERINI — PROC. MESS. GIOVACCHINO SABATINI

ARGOMENTO

Il Minore fatto Maggiore, che si crede pregiudicato dalle vendite dei suoi Beni fatte dai Tutori con Decreto di Giudice, può agere colla domanda di restituzione in intero contro i terzi possessori, nè ha bisogno di d'intentare prima contro gli stessi Tutori il Giudizio di rendimento di conti.

SOMMARIO

1. *Il Minore fatto Maggiore, che si reputa leso dalle alienazioni dei propri Beni fatte dai suoi Tutori, ha l'azione di proporre il rimedio della restituzione in intero contro i terzi possessori, o di rivolgersi contro i Tutori con azione personale.*

2. *Le alienazioni dei Beni dei minori senza Decreto del Giudice sono nulle, nè v' ha bisogno per renderle inoperative della restituzione in intero.*

3. *I Giudici d' appello non possono conoscere di quelle questioni nei Giudizi incidentali che investono il merito della causa, le quali debbono esser sottoposte all' esame del Tribunale di prima cognizione.*

4. *Il minore fatto maggiore, che ha avanzata la domanda di restituzione in intero per ricuperare i Beni stati venduti dai Tutori, non è obbligato a ventilar prima il giudizio di rendimento di conti contro gli stessi Tutori.*

Mess. Frettoni espose, che il sig. Filippo Del Buono Leali aveva con Scrittura de' 26. Aprile 1832. adito il Tribunale di prima Istanza di Pisa, ed intentando il rimedio della nullità, e della restituzione in intiero *ex edicto minorum* aveva domandato che venisse dichiarata la nullità, e la rescissione del Decreto de'24. Luglio 1822. proferito dal Tribunale di prima Istanza di detta città col quale era stata permessa la vendita di una parte del suo Patrimonio per pagare, e dimettere senza alcuna distinzione i debiti contratti dai suoi autori mediati, e immediati, e così la nullità e la recissione di tutti i Contratti di vendita posti in essere in esecuzione di quel Decreto, e di altri successivi dai suoi Tutori dativi.

Che questa domanda aveva incontrato la opposizione di molti fra i rei convenuti in quel Giudizio citati poichè si pretendeva da loro.

Primo. Che il sig. Del Buono fatto maggiore avesse quei Contratti ratificato.

Secondo. Che esso fosse tenuto prima di tutto a domandare dai suoi Tutori testamentari il Giudizio di rendimento di conti.

Terzo. Che esso fosse tenuto prima di tutto a escutere i suoi Tutori dativi, ed esigere da loro il conto definitivo della tutela.

Che il sig. Borghini aveva di più citato alla rilevazione i Tutori dativi che avevano convenuto in quegl' atti.

Che in questa triplice causa era stato dal Tribunale di prima Istanza proferito un Decreto interlocutorio nel 24. Settembre 1832.

Che da questo Decreto aveva il sig. Borghini appellato, e domandava di questo la revoca, e correzione.

Primo. Perchè la validità del Decreto de' 24. Luglio 1822. era certa, e indubitata essendo stato proferito con cognizione di causa.

Secondo. Perchè male a proposito aveva assoluto il sig. Filippo Del Buono da esigere da suoi Tutori testamentari, e dativi il conto della tutela avanti di procedere oltre in causa.

Terzo. Perchè era stato nel Decreto appellato assegnato prematuramente il termine di mesi due ai terzi possessori ad escipere contro la perizia giudiciale, nella quale prima di discutere le pregiudiciali questioni della ratifica del sig. Del Buono si fa una separazione di Patrimonio all' oggetto di dimostrare i danni, che il sig. Del Buono asserisce avere riportati da quelle vendite, e dalla discussione in genere di tutti i Creditori.

Concluse perciò che piacesse alla Regia Ruota di modificare, e correggere il Decreto appellato nelle parti nelle quali viene ad offendere i diritti del suo rappresentato con la condanna del signor Del Buono nelle spese.

Mess. Paperini, e Mess. Michelazzi aderirono a queste conclusioni.

Mess. Jacopo Sabatini replicò nell'interesse del sig. Del Buono Leali, che non potevasi in questo Giudizio parlare del merito della domanda del sig. Del Buono, stante che i sigg. Borghini, e LL. CC. eransi avanti il primo Giudice opposti a tal discussione.

Che oziosa era per conseguenza qualunque discussione sul Decreto de' 24. Luglio 1822. presa di mira dalla domanda principale.

Che il Decreto appellato era incensurabile perchè non aveva costretto il sig. Del Buono ad esigere il conto dai Tutori testamentari che fino del 24. Luglio 1822. doveva essere richiesto, stanchè tal questione era di troppo connessa, ed inseparabile dal merito.

Che era pure incriticabile nella parte, che non aveva fatto dipendere il Giudizio attuale da quello di rendimento di conti, giacchè la Legge dispone il contrario di quello, che gli appellanti pretendono.

Che era inammissibile, e ingiusto il reclamo avanzato in rapporto alla assegnazione del termine dei due mesi ad eccezionare la perizia del sig. Simone Dani in quanto che per la migliore istruzione del processo era stata richiesta dal sig. Adriano Di Prato contro del quale si sarebbe dovuto interporre l'appello lo che non era stato fatto.

Che in fine era meravigliosa la condotta del sig. Michelazzi ne NN. il quale aderendo alle difese del sig. Borghini veniva contro la propria elezione in Curatore alla eredità jacente.

Concluse perciò che piacesse alla Regia Ruota di confermare in tutte le sue parti il Decreto dal quale è appello con la condanna dell'appellante, e successivi aderenti in tutte le spese.

Mess. Giovacchino Sabatini per interesse dei suoi difesi disse che i Tutori del sig. Del Buono erano stati nella prima Istanza citati a rilevare i terzi possessori, e acquirenti del Patrimonio Del Buono Leali.

Che i suoi difesi avevano impugnato di essere a tal rilevazione tenuti appoggiandosi nell'espresso disposto delle Leggi.

Che tal questione non essendo stata discussa in prima Istanza, ne sopra questa essendo stato deciso non potevasi avanti la Ruota riproporre.

Che niuna dichiarazione aveva fatto il primo Giudice sul modo da osservarsi nel pendente Giudizio di rendimento di conti essendosi limitato ad assolvere i suoi difesi da ripetere quest'atto di fronte ai terzi, ai quali può sempre competere, e non è negato il diritto d'intervenire in quel Giudizio.

Che da tutto questo resulta che senza causa, o motivo plausibile erano stati i suoi difesi citati in questo secondo Giudizio.

Concluse perciò che piacesse alla Regia Ruota di confermare il Decreto dal quale è appello con la condanna del signor Borghini in tutte le spese.

Mess. Donati aderì alle conclusioni prese dai Tutori Pandolfini, e la Regia Ruota così decise.

Motivi

Attesochè secondo la più ricevuta opinione che si appoggia ai testi nelle *LL.* 3. *et* 5. *Cod. Si tutor, vel curator intervenerit* il minore fatto maggiore che si reputa leso dalle alienazioni dei proprii beni fatti dai suoi Tutori, e respettivamente Curatori, ha l'azione di proporre il rimedio della restituzione in intero contro i terzi possessori, o di rivolgersi con azione personale contro i suoi Tutori, o curatori per conseguire la propria indennità senza essere obbligato a tentare preambulamente l'escussione dei predetti suoi amministratori *Cujac. in Lib. IV. Priores Cod. Justin. Edit. Neap. T.* 10. *Column.* 896. *Litt. E. Bruneman. in Cod. Lib.* 2. *Tit.* 25. *Leg.* 3. *et Leg.* 5. *Voet. ad Pand. Lib.* 4. *Tit.* 4. *Num.* 53. *Versic.* « *Sed et si* » *Perez in Cod. Lib.* 2. *Tit.* 25. *N.* 3. *Versic.* « *Et ideo eligere potest.* » *Richeri Jurisprud. T.* 2. §. 1663. *Odd. de Restit. in Jntegr. Par.* 1. *Quaest.* 22. *Art.* 3. *N.* 16. *et seg. Olea de Cession. Tur. Tit.* 5. *Quaest.* 11. *N.* 32. *Costantin. Vot. Dec.* 340. *N.* 15. *Rot. Rom. in Recent. Var.* 10. *Dec.* 363. *N.* 46.

1

Attesochè la distinzione accennata semplicemente nella parte obiettiva della Decisione impressa nel *Tesor. Ombros. T.* 3. *in ordine la decima prima N.* 3. tra atti giudiciali, ed atti stragiudiciali operati dal Tutore non sembri meritevole di essere seguitata, poichè ogni volta che si parla di restituzione in intiero contro le alienazioni di beni immobili eseguite dai Tutori o Curatori si presuppone necessariamente l'intervento del Decreto del Giudice, mentre nella mancanza di una tale solennità non è d'uopo del rimedio straordinario della restituzione in intiero per rescindere l'alienazione delle cose spettanti al patrimonio del minore, essendo l'alienazione stessa in tal caso infetta d'intrinseca radicale nullità, e la referita distinzione può essere tutto al più proponibile nel sommarissimo giudizio di spoglio nei quali termini procede l'autorità del *Galganett. De Tutel. et Luz. Lib.* 3. *quaest.* 9. *N.* 20. allegata dai Difensori dell'appellante sig. Borghini, senza che possa applicarsi all'odierno plenario Giudizio di restituzione in intiero introdotto dall'appellato sig. Filippo Del Buono Leali, nel quale dovrà ponderatamente discutersi la sussistenza in diritto della domandata restituzione in intero contro le alienazioni di beni immobili eseguite dai Tutori dativi di detto sig. Del Buono Leali.

2

Attesochè il Decreto appellato dichiarando che il sig. Filippo Del Buono Leali non era nell'obbligo di esigere il rendimento di conti dai suoi Tutori testamentarii, nè di ultimare quello pendente dei suoi Tutori dativi avanti di procedere oltre in causa ha fatto una giusta applicazione al caso delle regole di ragione.

Attesochè prematuramente per l'oggetto di subordinare la domanda di restituzione in intero avanzata dal sig. Filippo Del Buono Leali contro i terzi possessori all'escussione dei di lui Tutori, si andava parlando avanti questa Regia Ruota di ratifica del minore, fatto maggiore, alle alienazioni eseguite dai suoi Tutori dativi, e di lasso di tempo decorso dopo il compimento della minore età, poichè queste erano eccezioni che investivano il merito della causa, delle quali i Giudici di appello non potevano oggi conoscere dovendole lasciare intatte perchè senza pregiudizio fossero sottoposte all'esame del Tribunale di prima cognizione. 3

Attesochè non sia vero che il Decreto appellato ordinando procedersi ulteriormente in causa senza doversi astringere preliminarmente il signor Del Buono Leali a riportare il rendimento di conti dai suoi Tutori testamentarii e dativi, abbia precluso ai terzi possessori l'adito a fare una valida difesa contro l'attacco giudiciale dello stesso sig. Del Buono Leali, poichè fondando esso la sua domanda di restituzione intiero contro le alienazioni eseguite in ordine ai Decreti del Tribunale di prima istanza di questa città del dì 24. Luglio 1822., e 10. Luglio 1823. sopra il danno che pretende di aver risentito in sequela del concetto, ritenuto dai Decreti summentovati, di essere innocuo all'interesse del medesimo di promiscuare e confondere in uno i varii patrimonii che per diverse provenienze eransi nello stesso sig. Del Buono consolidati, e di pagarne indistintamente i debiti, senza profittare in tal guisa della distinzione di persone che veniva in esso indotta dalla qualità di erede beneficiato, la prova inclusiva, ed esclusiva di questa pretesa lesione non è punto dependente dal rendimento di conti dei Tutori testamentarii, e dativi ma si riporta ad un'epoca anteriore alla respettiva gestione dei medesimi, e può unicamente desumersi dall'esame dei documenti constatanti la consistenza attiva, e passiva dell'eredità dei diversi individui della famiglia Del Buono Leali al momento della respettiva delazione delle medesime.

Attesochè per avere il Decreto appellato dichiarato che il sig. Del Buono Leali potesse procedere oltre in causa senza esser costretto ad esigere preliminarmente il rendimento dei conti dai suoi Tutori non poteva dirsi che avesse lasciato i Tutori stessi indifferenti spettatori in causa, poichè tale non era certamente l'intelligenza che meritar potesse il Decreto appellato, il quale se aveva ammesso il sig. Del Buono Leali a proporre il rimedio della restituzione in intiero contro i terzi possessori indipendentemente dall'esazione del rendimento di conti dai suoi Tutori, non aveva però esonerato i Tutori dativi dall'obbligo di somministrare ai terzi possessori tutti quei lumi, notizie, e schiarimenti che potessero stare a dimostrare la verità del concetto che eglino insinuarono al Giudice che autorizzò le alienazioni da essi proposte, ed in qualunque maniera servire a mantenere i terzi possessori medesimi nel pacifico possesso dei loro respet-

tivi acquisti, nel quale si trovano minacciati dalla domanda del sig. Del Buono Leali.

Attesochè gravante non compariva tampoco il Decreto appellato in quella parte che assegnava indistintamente ai terzi possessori il termine di mesi due a dire, e dedurre ciò che avessero creduto del loro interesse contro la perizia del sig. Simone Dani del dì 27. Agosto 1831. prodotta in atti dal sig. Del Buono Leali, poichè questa indefinita locuzione conteneva l' opponibilità di ogni immaginabile legale eccezione, niuna esclusa, nè eccettuata.

Per questi Motivi

Dice male appellato dal sig. Carlo Borghini dal Decreto proferito dal Tribunale di prima Istanza di Pisa all' udienza del 24. *Settembre* 1832. *nella causa vertente fra il medesimo, ed altri terzi possessori, il sig. Filippo Del Buono Leali, ed i sigg. Andrea Dell' Hoste, Luisa Pandolfini, e Cav. Avv. Giovanni Carmignani, il primo in proprio ed i secondi come Tutori dei figli minori lasciati dal fu Cav Gio. Batista Pandolfini, e male essere stato al detto appello aderito dai sigg. Dott. Andrea Coli, e Innocenza Della Chiostra, come Tutori della minore sig. Maria Anna Della Chiostra, e dal sig. Dott. Francesco Michelazzi come Curatore della eredità jacente del fu Canonico Buono Del Buono Leali, e bene essere stato col detto Decreto giudicato, quale perciò confermò, e conferma, ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore; ed i vinti a favore dei vincitori condanna solidalmente nelle spese del presente incidentale Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angelo Carmignani *primo Auditore.*
Antonio Magnani *Audit.* e Tito Coppi *Auditore Relatore.*

DECISIONE XLIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Successionis diei 27. *Settembris* 1833.

IN CAUSA

PACINI E GRAZZINI NE NN.

PROC. MESS. PINI CERBONCELLI — *PROC. MESS. ANTONIO FEROCI*

Argomento

I livelli antichi di mano morta esente non stati ricondotti da quegli a di cui favore n'era stato disposto colle regole, e secondo le forme determinate dai veglianti moderni Regolamenti, passano liberamente nelle femmine dell'ultimo investito.

Sommario

2. 3. 4. *Quando il Parroco qualifica in un attestato la vedovanza della moglie si argomenta la morte del marito.*

1. *Tra le alunne del Bigallo non si ricevono, che i figli orfani del padre.*

5. *Colui, ch'è militare, che si porta alla guerra in lontani paesi, e che per il corso di* 33. *anni non se ne sa cosa alcuna, si presume morto.*

6. *Agli effetti di considerarsi aperta la successione a favor di quelli, che dalla legge, o dal fatto sono in luogo dell'assente invitati, basta, che l'assenza sia di cinque anni.*

7. 8. 9. 14. *Non sono liberamente alienabili i beni antichi livellarii di diretto dominio di quelle manimorte che sono escluse, e designate esenti dalla legge.*

10. 11. *I beni livellari di diretto dominio delle mani morte esenti non hanno l'appodialità, e quasi allodialità di quelli di diretto dominio delle manimorte non esenti.*

12. *In forza di regolamenti successivi i Livelli delle mani morte*

anche esenti fatti dopo questi Regolamenti hanno il carattere di appodialità.

3. *I livelli ricondotti di diretto dominio di mani morte esenti sono disponibili.*

Storia della Causa

Le sorelle Pacini attrici con loro Scrittura del 4. Luglio 1829. esposero al Magistrato Supremo, che col pubblico Istrumento del 15. Maggio 1680. rogato da Ser Cosimo Vergelli Gio. Antonio, e Giuseppe Pacini condussero a Livello dal soppresso Spedale di S. Paolo, oggi I. e R. Arcispedale di S. Maria Nuova per l'annuo canone di Scudi 25. e per altrettanti di laudemio, una Casa con suoi abituri, e pertinenze con una presa di terra lavorativa di St. 24. posto nel popolo anticamente detto di Santa Lucia sul Prato fuori della Porta al Prato, ed ora in quello di S. Jacopino Potesteria, e Comunità di Fiesole, con gli appresso patti, e condizioni « ivi » Condussero a livello per loro e suoi figli, maschi, e femmine « legittime, e naturali in terza generazione mascolina, e femminina legit« tima, e naturale di ciascheduno di loro e dei loro figli maschi, e fem« mine con ordine successivo, con dover prima goderla i loro figlioli « maschi, e dopo succedere li figlioli maschi discendenti maschi di ma« schio per retta linea di maschio infino a terza generazione mascolina, e « quella quando sia finita con dover succedere la successoria femminina « in fine di loro terza generazione mascolina e femminina inclusive.» Che finalmente, e colle stesse condizioni i soprarammentati Gio. Antonio, e Giuseppe Pacini condussero a Livello altri beni del Monastero, e Monache di S. Martino di via della Scala per l'annuo canone di Sc. 26. moneta fiorentina, e di Libbre 4. di Cera bianca fino del 13. Agosto 1700. per Istrumento recognito Ser Evangelista Micanesi, come latamente dicesi nel Contratto del 9. Maggio 1783. recognito Ser Francesco Poggesi depositato in filza di documenti della Cancelleria della Comune del Pellegrino sotto N. 143.

Che detti Livelli come sopra condotti si divisero nelle linee respettive dei due Conduttori soprarammentati Gio. Antonio, e Giuseppe. Che la quota del Livello appartenente a Gio. Antonio per i successivi passaggi che fece, prima in Matteo figlio del Conduttore, poi nel padre delle attrici Raffaello Pacini, e finalmente nel di lui figlio, e respettivo fratello delle medesime Stefano, mancato ai viventi intestato sotto dì 19. Settembre 1821. e così per la consumazione delle tre generazioni mascoline, apparteneva immediatamente per occasione della morte suddetta alle comparenti rappresentanti la terza generazione femminina chiamata al godimento dei Livelli sopracitati in forza, e colle condizioni di che nei Con-

tratti predetti. Che il detto Livello era ritenuto con arbitrario titolo di possesso dalla avversaria ne' nomi che sopra; E perciò volendo provvedere al proprio interesse fecero istanza, che attesa la morte intestata del loro fratello avvenuta sotto dì 19. Settembre 1821. fosse dichiarato essersi fatto luogo a di loro favore, all'apertura della successione nei beni livellarii summentovati, implorandone a tal uopo la relativa immissione in possesso.

A questa domanda si rese opponente la Teresa Grazzini vedova del fu Oreste Pacini nella qualita di Madre, e Tutrice di Oreste Pacini rilevando in primo luogo, che non era giustificata la qualità pazionata di questi Livelli, e che i medesimi fossero ancora comprensivi della linea femminina, e che dato ancora che questa giustificazione fosse rimasta compita, sarebbesi dovuto ritrovare, che in quello fatto nel 1700. col Monastero di San Martino, oggi Monastero degli Angiolini, restavano escluse espressamente le femmine; che in ogni ipotesi questi livelli appartenevano ad una mano morta non esente, talchè dovean produrre diversi effetti; Che d'altronde era tuttora vivente Michele di Anton Francesco di Michele di Giuseppe Maria Pacini primo conduttore, e così sussisteva tuttora la terza linea mascolina d'uno dei due primi conduttori. Che poi a forma delle Leggi del 2. Marzo 1769. 24. Maggio, e 7. Giugno 1782. e 16. Novembre 1826. tutti i livelli di Luoghi Pii, o altre amministrazioni pubbliche dovean considerarsi a tutti gli effetti, come di libera disponibilità dei possessori, non ostante che la concessione originaria dei medesimi derivasse da quei corpi morali, o amministrazioni pubbliche, che erano state dichiarate esenti dal disposto delle Leggi di mano-morta.

Che perciò Raffaello Pacini seniore, il quale erroneamente dicevasi morto ab intestato, avendo disposto dei beni livellarii da esso posseduti; e che dalle attrici si pretendevano rivendicare, come risulta dal suo Testamento nuncupativo del 3. Ottobre 1804. rogato Cosci, nel quale si riscontra ordinata la instituzione generale in erede a favore di Stefano figlio del rammentato Testatore, questa disposizione dovea considerarsi più che sufficente per togliere alle avversarie qualunque diritto, sebbene i controversi Livelli fossero pazionati.

Replicarono le attrici, che dissimulavasi male a proposito la lettera del pubblico Istrumento del 15. Maggio 1680. rogato Vagelli per la quale era certa la vocazione femminina dei Conduttori originarii; ch'esse non avean mai impreso a sostenere la qualità pazionata a questi livelli, ma avean richiesta semplicemente la esecuzione del Contratto, e così che fosse aperto l'adito alla di loro vocazione, per la di cui distrazione male a proposito si allegavano le LL. di ammortizzazione, mentre dovea ritenersi come innegabile, tanto di fronte al contesto di queste Leggi, quanto al confronto della vegliante Giurisprudenza in materia, la distinzione fra

i Livelli di mano morta compresi nella sanzione, e riforma portata dalla Legge del 1769. e i livelli di mano morta dichiarati espressamente esenti dal disposto in ogni rapporto di quella Legge.

Che il Regolamento del 4. Maggio 1783. fu diretto a facilitare la commerciabilità dei beni di mano morta rimasti esenti dal disposto della nuova legislazione livellare, ma che però questo loro giuridico cambiamento non poteva operarsi, ed era tassativamente subordinato alla previa riconduzione da farsi di detti beni a forma, e col sistema prescritto dal Regolamento predetto.

Che fra le formalità sostanziali richieste dal detto Regolamento per la riconduzione dei beni livellari all' effetto d' imprimer loro la desiderata allodialità, doveva in primo luogo annoverarsi quella che derivava dalla emancipazione d' un apposito speciale Rescritto Sovrano approvante la detta riconduzione derogataria al diritto dei Terzi chiamati nella primitiva sostituzione enfiteutica. Che per conseguenza nulla di tutto questo verificandosi nel caso attuale sarebbe stato iniquo il privare le comparenti di quei beni che la provvidenza dei loro autori aveva ad esse destinati.

Replicavano inoltre, che quando pur fosse sussistito quel Michele Pacini di loro remoto agnato, questi possedeva i beni Ecclesiastici di un separato, e distinto colonnello dell' antica famiglia, e discendeva non da Gio. Antonio autore di esse, ma bensì da Giuseppe Pacini di lui fratello, e condividente, nei quali termini di fatto non era allegabile la esistenza del detto Michele per l' oggetto di ritardare ad esse il possesso dei Beni reclamati, giacchè Michele Pacini come appartenente a una linea diversa da quella nella quale avean fatto ingresso i beni livellari disputati e come sostituto remozione, non poteva escluder le femmine prossimiori, e chiamate esistenti attualmente, e formanti parte della linea di successione di Gio. Antonio Pacini. Aggiungevano che tanto più tal conclusione dovea ritenersi, inquanto chè per la divisione operata del livello dai due Conduttori Gio. Antonio, e Giuseppe Maria, quel livello stesso non poteva altrimenti considerarsi, in quelche aveva rapporto all' interesse dei chiamati, come un solo livello, ma sebbene come due livelli separati, e distinti il cui possesso sarebbe appartenuto esclusivamente agl' individui dell' altra linea, ai discendenti di ciascheduno degli originarii condattori.

Su queste reciproche domande, ed eccezioni, rimase contestato il Giudizio di prima Istanza, che venne definito dal Magistrato Supremo favorevolmente alle attrici con Sentenza del 23. Aprile 1830.

Le ragioni di così decidere furon motivate dalle seguenti considerazioni. 1. Che ai termini del Contratto enfiteutico del 15. Maggio 1680 era innegabile nelle attrici Pacini la vocazione al livello in disputa. 2. Che per la morte nella loro linea di Antonio, Stefano, e Michele Pacini ul-

timi maschi invitati a questo Livello, erasi fatto luogo per la Legge del Contratto alla successione di queste Sorelle Pacini. 3. Che trattandosi di un livello originariamente conferito a due diversi conduttori, la opposta esistenza di un individuo nella linea dell' altro enfiteuta spettante alla terza generazione mascolina, non pregiudicava alle femmine della diversa linea investita, ne toglieva, o sospendeva loro le ragioni personali, che le competevano nel livello medesimo. 4. E che nemmeno avea potuto pregiudicare a queste femmine la disposizione, che dei beni enfiteutici avea fatta Raffaello Pacini in favore di uno dei di lui figli maschi col Testamento del 3. Ottobre 1804. mentre questa non poteva esser fatta a derogare ai diritti loro quesiti, come comprese nel Livello, trattandosi di beni enfiteutici spettanti a mano-morta esente, di antica concessione, e non ricondotti con le regole, e secondo le forme dei moderni Regolamenti.

Da questa Sentenza interpose appello la Tutrice Pacini avanti la R. Ruota deducendo che la supposta inalienabilità dei beni enfiteutici spettanti quanto al dominio diretto alle mani morte, esenti, non era legalmente ammissibile, particolarmente dopo la Circolare della I. e R. Consulta del 16. Novemb. 1826. secondo la quale dovevano ritenersi come liberamente alienabili tutti i Livelli indistintamente spettanti alle mani-morte, ed anche alle esenzionate, e che tutte le ragioni, ed autorità, che in proposito si riportavano nei motivi dell' appellata Sentenza appellavano a fatti, e massime anteriori alla detta Circolare.

E stendendo quindi i fondamenti delle già proposte eccezioni, sostenne la Tutrice Pacini non essere provata in modo alcuno la deficienza della terza generazione mascolina di Gio. Antonio Pacini, nelle persone di Pier Tommaso di Francesco, e di Gio Battista di Lorenzo Pacini, nei quali termini di fatto le attrici mancherebbero di veste legittima onde rivendicare dal Pupillo Pacini terzo possessore i beni livellari, al godimento dei quali esse non son chiamate, che in sussidio della terza generazione mascolina, quale non si prova, che sia estinta.

Replicarono gli appellati, che l'allegata Circolare, bene esaminata, serviva invece a dimostrar viepiù la giustizia della loro domanda, ed insisterono per la conferma dell' appellata Sentenza.

Successivamente la Grazzini vedova Pacini specialmente contestò, che dall' albero della famiglia Pacini stato prodotto negli atti del Magistrato Supremo per parte della Maria Teresa Caterina, figlia di Giuseppe Maria del fu Pier Maria di Gio. Antonio Pacini appariva, che questa Teresa Caterina componeva la terza generazione di questo Gio. Antonio uno dei primi Conduttori, e che oltre di essa era esistito Tommaso di Giuseppe Maria Pacini di lei fratello, il quale se tutt' ora vivesse sarebbe l' ultimo maschio di questo Colonnello avente diritto al livello in disputa, per-

chè formante esso pure la terza generazione mascolina del dottor Giovan Antonio.

Che era esistito egualmente Gio. Battista di Lorenzo di Gio. Batt. di Gio. Antonio, il quale vivendo formerebbe esso pure la terza generazione mascolina dello stesso Gio. Antonio.

Che per parte delle sorelle Pacini non era stata giustificata la morte di questi due Individui, mentre l' esistenza d' uno di essi soltanto era sufficiente a paralizzare i loro pretesi diritti.

Che ammesso ancora per ipotesi, che questi fossero mancati alla vita, era d'altronde certo in fatto, che la Maria Teresa Caterina figlia di Giuseppe Maria, e sorella del rammentato Tommaso era in questo frattempo comparsa negli atti del Magistrato Supremo, ed avea domandata essa pure la rivendicazione del controverso livello, asserendo esser l'unica comparente la terza generazione dei due primi Conduttori, la quale escluderebbe conseguentemente gli altri pretendenti al livello.

Che perciò quando queste sue pretensioni potessero ottener plauso presso il Magistrato Supremo, potrebbe restare elusoria qualunque pronunzia, che avvenir potesse nelle istanze delle altre attrici Pacini, onde concludeva perchè venisse sospesa la causa di appello, e frattanto intimare quelle sorelle Pacini a giustificar la morte di Tommaso di Giuseppe Maria del fu Pier Maria di Gio. Antonio Pacini, egualmente che di Gio. Batt. di Lorenzo del fu Gio. Batt. del Dottore Gio. Antonio Pacini, in mancanza della quale esso insisteva nell' allegata deficienza di ogni loro diritto.

Dopo aver poi giustificata la nascita di questi due individui, richiese formalmente, che queste donne fossero astrette a far tale giustificazione, senza della quale, sosteneva non aver veste per stare in Giudizio, implorando a tal uopo dal Tribunal d'appello una separata pronunzia.

Opposero le Sorelle Pacini, che questa eccezione, come costituente un mezzo di difesa doveasi tener congiunta col merito, e faceva perciò istanza, che su questo, e su quella fosse cumulativamente pronunziato.

La Ruota con Sentenza del 18. Agosto 1831. senza arrestarsi alla questione pretesa incidentale promossa dalla Caterina Grazzini, e già con precedente decreto riunita al merito, dichiarò essere stato bene appellato per parte della stessa Grazzini come madre e tutrice di Oreste del fu Giuseppe Pacini, e quindi revocando l'appellata Sentenza del Magistrato Supremo, dichiarò non esser costato dei diritti reclamati dalle sorelle Pacini diretti a spogliare il medesimo delle ragioni livellarie dei beni formanti parte del livello condotto da Gio. Antonio, e Giuseppe Maria di Michele Pacini col Contratto di enfiteusi del 15. Maggio 1780., e dal detto Pupillo Pacini posseduti in forza delle disposizioni testamentarie di Raffaello Pacini, e condannò le stesse sorelle Pacini nelle spese.

Da questa sentendosi le medesime aggravate, portarono contro di essa i reclami avanti il Supremo Consiglio, che accolse favorevolmente per i seguenti

MOTIVI

Attesochè dopo che era stato per parte delle sorelle Pacini giustificata la morte di Gio. Batt. di Lorenzo del fu Gio. Batt. di Gio. Antonio Pacini, tutte le indagini sopra la pretesa esistenza d'individui maschi atti ad escludere le medesime dalla reclamata reintegrazione al livello in disputa, restavan necessariamente limitate, e ristrette per le obiezioni della stessa Grazzini Tutrice Pacini, rapporto a Tommaso di Giuseppe Maria del fu Pier Maria di Gio. Antonio Pacini, sulla di cui deficienza, mentre le dette sorelle Pacini sostenevano di aver presentati dei sufficienti riscontri, la conflittava invece con argomenti, ed induzioni la detta Tutrice.

Attesochè dalle produzioni fatte in proposito per parte di queste medesime sorelle Pacini costava, che nel 9. Novembre 1806. il Parroco di S. Frediano in Cestello, attestava, che la Maria del fu Gaspero Buini era vedova di Tommaso Pacini, e che perciò l'unica di lei figlia Eleonora in età di anni 11. venne in forza di questa attestazione ricevuta tra le alunne di nuovo Regolamento del R. Ufizio del Bigallo, essendo a quei registri stata così descritta « Pacini Maria Regina Eleonora del fu Tom« maso nata il 23. Marzo 1796.» 1

Attesochè era quindi luogo ad argomentarsi con tutto il fondamento, che fino da quell'epoca questo Tommaso Pacini fosse di fatto mancato alla vita, poichè quando il Parroco qualificava come vedova la di lui moglie, e la Eleonora, che era nata dal loro comun matrimonio, veniva accolta tra le alunne del Bigallo come figlia del fu Tommaso Pacini, mentre ivi secondo i Regolamenti, che lo governano, non si ricevano, 2 che i figli Orfani del Padre, non poteva esser dato di ritener per vivo quello, che morto designavano atti così qualificati, ed importanti.

Attesochè per diminuir la fede a quest'attestazione parrocchiale, d'altronde di per se stessa rilevantissima, sulla di cui fede soltanto il Dipartimento del Bigallo aveva dato ricetto all'orfana Pacini, non poteva meritar considerazione, senza punto impugnare la veracità dell'atto, ciò che veniva asserito nel moderno attestato dell'attual Curato della Chiesa di S. Frediano in Cestello sig. Ughi, d'onde appariva, che fatto riscontro allo stato delle anime di quella Cura degli anni 1805. e 1806. non appariva fra queste, ed in specie al N. 91. di via del Campaccio, come nel 9. Novembre 1806. avea attestato il Priore di quella Cura sig. Del Corona, la Maria del fu Gaspero Buini vedova di Tommaso Pacini; imperocchè sebbene potesse esser verissimo, che nei Registri parrocchiali non apparisse in quell'anno 1806. notata la vedova Buini, d'altronde poteva

ciò non ostante esser vero di fatto, che la medesima avesse almen precariamente formata parte di quel popolo, mentre la descrizione delle famiglie facendosi soltanto una volta per anno, e specialmente in prossimità della solennità Pasquale, non era incompatibile, che questa vedova Buini si trovasse da poco tempo in quella Cura nel 9. Novembre 1806. quando il Parroco lo attestava, e che perciò non avesse potuto formar parte dello stato dell'anime di quell'anno, come in proposito veniva rilevato in altro moderno certificato rilasciato dall'altro Curato di detta Chiesa sig. Desiderj.

Attesochè confortavano invece le attestazioni del Parroco signor Del Corona sullo stato vedovile della Maria Buini al 9. Novembre 1806.; e sulla conseguente morte del di lei marito Tommaso Pacini altri due attestati prodotti dalla stessa Grazzini Tutrice Pacini con la Scrittura del 24 Agosto decorso, cioè quello dell'archivista della Collegiata di S. Lorenzo, e l'altro del Segretario dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova, allorquando resultava dal primo, che nei libri di Stato d'anime di quella Parrocchia trovavasi descritto nel 1800. Tommaso Pacini con moglie e figlio, nel 1801. la moglie del medesimo per nome Maria col marito assente, e due figli, e finalmente nel 1802. fino a tutto il 1805. era descritta questa medesima maria in stato vedovile con tre figli: Ed accertava poi il secondo, che nel libro dei venuti, e morti di quell' Arcispedale trovavasi la stessa Maria Buini indicata come appresso: Maria Buini vedova di Tom» maso Pacini venne a curarsi di Tabe li 16. Maggio 1811. passò all'al» tra vita nello Spedale medesimo nel dì 4. Dicembre di detto anno.

Attesochè quando pure malgrado questi riscontri, che d'altronde il Supremo Consiglio ravvisava efficacissimi, fosse potuto restar qualche dubbio sulla morte di Tommaso Pacini doveva questo necessariamente restar dileguato agli effetti di che si tratta per il solo riflesso che non essendo controverso, che nel 1789. e 1790. per lo meno questo Tommaso Pacini si arruolò nelle truppe Imperiali austriache, le quali in quel tempo, e molto dopo furon occupate nella guerra, malgrado le reiterate ricerche ministeriali sul di lui conto, non era stato possibile di rinvenire notizia alcuna del medesimo, costando d'altronde, che gli atti del 1815. del Reggimento Infanteria Rouder N. 59. per gli avvenimenti della guerra erano andati dispersi, come nel 28. Gennaio 1833. notificava il Commissario del Quartier Santa Croce a M. Pini-Cerboncelli Procuratore delle sorelle Pacini. Imperocchè restando in tal guisa giustificato che egli era assente dalla Toscana, e per causa di guerra da circa 33. anni a questa parte, senza che più fosse stata di lui ricevuta notizia, restava per questo solo fatto giustificata legalmente la di lui morte presunta, conforme in simili termini decisero *l'Accaris. Dec. Luc.* 44. *N.* 12. e per la quale agli effetti precisi di considerare aperta la successione a favor di

quelli, che o dalla Legge, o dal patto sarebbero stati in luogo dell' assente invitati a succedere, la sola assenza di cinque anni vien reputata sufficiente, secondo che con molti concordanti venne ritenuto da questo medesimo *Supremo Consiglio nella sua Decisione del* 18. *Luglio* 1831. *in Causa Natali, e Venturini.* 6

Attesochè dalle premesse considerazioni restando eliminato quell'ostacolo pregiudiciale, che per parte della Tutrice Pacini veniva opposto contro le sorelle Pacini, tutta la disputa riconcentravasi nel determinare se per il disposto delle Leggi di ammortizzazione, ed in specie della Legge del 2. Marzo 1769. si fosser resi liberamente alienabili nell' attual possessore, ed in pregiudizio dei successivi chiamati i beni tutti comunque constituenti gli antichi spettanti per il dominio diretto a quei corpi morali, i quali sebben per la loro intrinseca forma dovessero considerarsi inclusi nella classe delle mani morte, eran però da quella stati esclusi, e designati come mani morte esenti.

Attesochè la risposta negativa a questo proposito presentavasi tosto senza esitazione, ed evidentissima, non solo per la litterale avversativa disposizione della suddetta Legge del 1769. quanto per la intelligenza, che venne data alla medesima dallo stesso Legislatore in Regolamenti posteriori. 7

Attesochè, quando la Legge medesima nel definire coll' articolo 1., come mani-morte incapaci di qualunque acquisto tutti i corpi morali indefettibili, e quelle persone immaginarie, che per sussistere hanno bisogno di un rappresentante, coll' immediato articolo successivo eccettuò poi da quest' incapacità tutte quelle mani-morte, che nel termine di due mesi avesser esibito avanti il Segretario del R. Diritto antecedenti, o nuovi privilegi di esenzione, venne con ciò chiaramente a spiegare, che tutti i provvedimenti, che susseguirono, con cui il sapientissimo Legislatore mirava ad impedire il ristagno dei Beni, o a rimettere in circolazione quelli già ristagnati, non poteva al certo riguardare quei corpi morali già esenti o che divenir lo potevano nel prefinito termine dei due mesi, i quali come con sano criterio avvertivasi nella *Florentina Praetensae Successionis* 19. *Marzo* 1805. *cor. Puccini* §. *Dietro una simile*, mediante l' eccettuazione scritta a loro favore restavano necessariamente sottratti a quanto dal detto articolo secondo in poi veniva disposto nell' ulterior progresso del suo piano legislativo. 8 9

Attesochè era quindi conseguente a queste avvertenze, le quali spontanee emergevano dal tenor litterale della Legge, che quella appodialità, e quasi allodialita, la quale col successivo articolo XVIII. veniva pronunziata a riguardo di tutti i beni stabili di suolo di diretto dominio delle mani-morte induttiva della di loro libera disponibilità negli attuali possessori domini utili, non poteva essere applicata a quei beni

che appartenevano a quei corpi morali, i quali sebbene apparentemente rivestissero tutte le caratteristiche delle vere, o proprie mani morte, eran però per la deliberata volontà dello stesso Legislatore stati in antecedenti, sotto ogni rapporto, esentati dalla censura delle Leggi di amortizzazione, e considerati come mani vive; E che perciò mancando questi beni di quell'appodialità, e quasi allodialità, dalle quali soltanto derivar poteva per un effetto inteso, e spiegato dal medesimo legislatore, la di loro disponibilità negli attuali possessori, non poteva questi contro il divieto delle pazioni contrattuali procedere alla di loro distrazione in pregiudizio dei successivi chiamati.

10

Attesochè una riprova convincentissima, che questo fosse il vero senso della Legge di amortizzazione in proposito della libera disponibilità accordata ai possessori dei beni livellari, restrittivamente però a quelli appartenenti alle vere, e proprie mani morti, e non alle mani morte esenti, veniva somministrata dai già annunziati posteriori Regolamenti, che emanavano dallo stesso legislatore, ed in specie dal Regolamento, e relative Istruzioni ai Magistrati Comunitativi per la Provincia Fiorentina pubblicate con Sovrana approvazione nel 29. Settembre 1774., e dall'altro consimile Regolamento per la Provincia Pisana pubblicato nel 17. Giugno 1776. poichè laddove con questi venne stabilito, che nelle nuove concessioni Livellarie, che venissero fatte dalla Comunità, le quali facevan parte dei corpi morali espressamente dichiarati esenti, i beni che ne formavano il subietto dovean reputarsi, a tutti gli effetti, come appodiati, e quasi allodiali, e che perciò i possessori dei medesimi ne potessero liberamente disporre tanto per atti tra i vivi, che di ultima volontà, si rendeva fuori del disputabile, che col semplice presidio della Legge del 1769. i beni spettanti alle mani morte esenti, non avevan ricevuta l'impressione di quell'appodialità, per la quale soltanto potevan divenir commerciabili, mentre ove ciò verificato si fosse, sarebbero stati totalmente frustranei questi Regolamenti successivi, pel solo riflesso, che quando quest'appodialità, e quasi allodialità si fosse potuta ritenere come concessa dalla Legge nei Livelli antichi, nei quali vantar potevano un gius quesito quelli invitati a succedere secondo le pazioni dell'investitura, con assai maggioranza di ragione avrebbe dovuto considerarsi impressa in quei livelli, che fossero stati contrattati posteriormente a questa Legge, rapporto ai quali estranei avrebbero dovuto ravvisarsi i termini del gius quesito nei progressivamente invitati, la di cui vocazione, malgrado qualunque patto ostativo, sarebbe rimasta necessariamente subordinata al non uso di quella facoltà di disporre, che bisognava riconoscere come assolutamente esistente in qualunque possessore in forza di quell' appodiatizio carattere, di cui, in questo concetto, sarebber rimasti rivestiti i beni tutti delle mani morte, comunque esenti.

11

12

Attesochè restava poi tolto perfino il disputabile in questo rapporto, ove la nostra considerazione per poco si arrestasse sopra le Istruzioni sanzionate, e pubblicate col Motuproprio del 21. Maggio 1783., le quali essendo esclusivamente preordinate ad indicare i modi, e le forme speciali, con le quali avrebbe potuto ottenersi la contrattazione, ed affrancazione di quei beni che dalle Comunità, non che dagli altri corpi morali esenti erano stati concessi a Livello prima degli enunciati nuovi Regolamenti, stavano a spiegare conseguentemente, che questi Livelli antichi delle manimorte esenti fino all' epoca dell' emanazione di questo Motuproprio, non avean ricevuta l' impronta di quella libera disponibilità, che con la prescrizione di queste forme novelle voleva ad essi concedersi.

Attesochè male a proposito per adombrar la chiarezza delle disposizioni legislative fin qui enunciate erasi fatto ricorso per parte dei Difensori della Tutrice Pacini alla Circolare della I. e R. Consulta del 16. Novembre 1826. d'onde credevano di poter trarre la vera intelligenza della Legge di amortizzazione sulla pretesa indotta disponibilità dei beni tutti, il di cui dominio diretto risedeva presso le mani morte senza distinzione alcuna fra le esenti, e non esenti; Imperocchè solo che si riconducesse il pensiero alle causali, dalle quali eran rimasti influiti i Rescritti, che in quella si referivano, si dileguava tosto ogni equivoco, e raggiungevasi con facilità, che a questi, ed a quella imprestar volevasi un significato che non poteva esser mai stato nella mente di alcuno; mentre allorquando il Sommo Imperante interrogato da alcuni livellari di dominio diretto di amministrazioni pubbliche, e Comunitative, se il Contratto di nuova conduzione stipulato a forma delle istruzioni del 1783. rapporto ai livelli di antica concessione produceva l'effetto della di loro libera alienabilità alla pari di quello, che avean prodotto le Leggi di amortizzazione per gli altri beni spettanti alle vere, e proprie mani morte, rispose, che si stasse all'altro precedente del 28. Aprile 1826. ed all' art. 16. del medesimo, col quale era stato dichiarato, che per lo spirito, e per l' oggetto politico del Motuproprio del 24. Maggio 1783. dovendo considerarsi posti in commercio, e resi alienabili i beni di dominio diretto delle Reali possessioni, restava però in piena facoltà non solo del primo, quanto degl' intermedii investiti di disporre liberamente dei beni medesimi, venne con questa risposta solenne ad enunciare in un modo positivo, e non suscettibile di diversa intelligenza, che questa spiegata libera disponibilità, investiva quei beni delle mani morte esenti soltanto, i quali avean subita la nuova riconduzione a tenore delle Istruzioni del 1783. non solo perchè sopra i resultati di questa essendo interrogato, dovea necessariamente ritenersi, che avesse risposto analogamente alla domanda per la regola, che i Rescritti emanan sempre conformemente alle preci, quanto ancora perchè questa risposta essendo partecipata con la relazione al precedente Re-

scritto del 28. Aprile 1826. il quale avea dichiarata la libera alienabilità anco degli antichi Livelli per un effetto consequenziale del Motuproprio del 24. Maggio 1783. restava sempre più spiegato, che la medesima restando indotta per opera delle disposizioni in questo contenuto, non poteva esser referibile, che a quei beni livellarj, sebben di antica concessione, che però erano stati colle nuove forme ricondotti.

13

Attesochè questa fosse la vera intelligenza della Circolare e dei menzionati Rescritti, lo avea poi anche più specialmente annunziato lo stesso Sommo Imperante, d' onde emanavano, allorchè nel 15. Ottobre 1830 per mezzo di Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Stato replicando in proposito delle pretensioni affacciate da alcuni livellari di quel Regio Ufizio sopra una supposta pariforme influenza di questa Circolare, e di questi Rescritti per la libera disponibilità dei livelli da loro posseduti, comunque di antica provenienza, e non ricondotti a tenore dei moderni Regolamenti pronunziò a lettere chiarissime « ivi » Che non avendo il Regolamento speciale pei livelli di antica concessione dello Scrittoio delle Reali Possessioni del 28. Aprile 1826. nè il Sovrano normale Rescritto del 20. Ottobre 1826. comunicato con Circolare della Consulta del 16. Novembre successivo, portata alcuna novazione in proposito della inalienabilità dei livelli di antica instituzione non ridotti a forma dei moderni Regolamenti, essi rimangono perciò sempre subordinati alle disposizioni delle Leggi, ed ordini veglianti, ch' erano precedentemente, e sono rimasti in vigore. »

Attesochè in questo stesso senso venne sempre appresa dai Tribunali superiori la Legge di ammortizzazione, e prima e dopo queste ultime sovrane dichiarazioni, come ne fa fede il motivo della moderna *Decisione del Supremo Consiglio in Causa Piazzesi, e Orlandi, che porta per titolo Pisana, seu Laren praetensae reintegrationis Bonorum Emphyteuticorum diei* 22 *Februari* 1833. *Inspe.* 2. impressa in questo Tomo la prima in ordine del medesimo.

Attesochè ritenuta questa intelligenza della Legge, male affidavasi la Tutrice Pacini per la tutela dei fondi livellari in disputa posseduti dal suo figlio Oreste, alla disposizione, che di questi venne fatta col Testamento del 3. Ottobre 1804. da Raffaello Pacini in favore di Stefano Pacini da cui quest' Oreste avea causa, mentre trattandosi di livelli di antica concessione, spettanti a mano-morta esente e non ricondotti a quell' epoca secondo le forme dei moderni Regolamenti, mantennero sempre la loro pazione, e inalienabilità, la quale pel solo fatto della disposizione Testamentaria di uno dei compresi non poteva venir meno; cosicchè le sorelle Pacini, che su di questi beni vantavano un diritto individuale, ed espresso per la pazione enfiteutica, non potevano non essere esaudite nella reclamata reintegrazione.

14

Attesochè le premesse considerazioni giustificavano ancora la congruità del rigetto delle Posizioni esibite modernamente negli atti per parte della Tutrice Pacini, mentre tendendo queste nella sostanza a porre in essere una pretesa remissione del vincolo enfiteutico, ancor questa ove fosse rimasta giustificata, avrebbe per le sue conseguenze incontrati quei medesimi ostacoli, che inevitabilmente frapponevansi alle altre conseguenze di quella disposizione testamentaria, alla quale avea in antecedente la stessa Tutrice appoggiati esclusivamente i diritti del figlio.

Per questi Motivi

Previa la rejezione delle Posizioni esibite dalla Caterina Grazzini vedova Pacini con Scrittura del 7. Settembre 1833. e state visitate, dice essere stato bene appellato per parte delle Donne Teresa, Maria, Maddalena, Caterina, e Annunziata sorelle Pacini, e respettivamente mal giudicato dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze proferita sotto dì 9. Agosto 1831. contraria a dette sorelle Pacini, e favorevole alla Caterina Grazzini nei nomi che in atti, e bene essere stato giudicato dalla Sentenza del Magistrato Supremo proferita fra dette parti sotto dì 7. Aprile 1830. quale confermò, e conferma in tutte le sue parti, ordinando eseguirsi secondo la sua forma, e tenore. E condanna la Caterina Grazzini NN. nelle spese del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Battista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri,
Baldassarre Bartalini *Rel. Consigg.*
Gio. Batt. Lorenzini *Auditore di Rota.*

DECISIONE XLIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Compens. Expens. diei 24. Aprilis 1833.

IN CAUSA

I. E R. AMMINISTRAZIONE DEL REGISTRO E MARINELLI

PROC. REGIO MESS. CARLO REDI — *PROC. MESS. LORENZO GARGIOLLI*

Argomento

Le incombenze ingiunte dalla Legge all'appellante sono l'esibizione della Scrittura di Gravami, e la riproduzione degli Atti nel termine de 15. giorni da quello della Citazione all'appellato.

Sommario

2. 3. 4. *La notificazione all'appellato della Scrittura di Gravami non è necessaria per l'efficacia dell'appello, il quale per questa mancanza non incorre nella deserzione.*

5. 7. *L'appellato, ch'è negligente nel ricercare se sia stata esibita la Scrittura di Gravami, e l'appellante, sebbene intimato due volte ad esibirla, se ne sta in silenzio, e non manifesta di averla esibita, sono ambidue imputabili, e perciò le spese sono compensabili.*

6. *Le diverse cause, che danno luogo alla deserzione dell'appello costituiscono tante azioni diverse.*

Storia della Causa

Il signor Dott. Antonio Marinelli con Sentenza del Regio Magistrato Supremo di Firenze del 3. Aprile 1832. fu condannato al pagamento di un diritto di successione, e penale dovuti alla I. è R. Amministrazione del Registro e da essa contro di lui giudicialmente reclamato.

Appellò da tale Sentenza il sig. Dott. Marinelli con atto del 27. Giugno 1832. alla R. Ruota di Firenze, e con Scrittura del 12. Luglio dello stesso anno proseguì l'interposto appello, intimando la R. Ammi-

nistrazione a comparire avanti il Tribunale di seconda Istanza per fare le sue incombenze.

Il sig. Marinelli con Scrittura del 28. Luglio 1832. dedusse i Gravami, gli esibì in atti con scrittura, la quale non notificò all'I. e R. Amministrazione appellata.

La Regia Amministrazione non consapevole, per quanto sembra, della esibizione della predetta scrittura di gravami, con atto del 14. Novembre 1832. per il Ministero del Procurator Regio intimò il sig. Marinelli ad esibirla negli atti, con dichiarazione, che in difetto sarebbe stata giudicialmente domandata la deserzione dell'appello.

Ad onta di questa intimazione il sig. Marinelli stette in silenzio, ed il rappresentante la Regia Amministrazione con scrittura de'13. Dicembre 1832. fece istanza che fosse dalla Regia Ruota dichiarato deserto l'appello interposto come sopra dallo stesso sig. Marinelli, e notificando al di lui Procuratore una tale scrittura, lo citò a comparire all'udienza della detta Ruota la mattina del 18. Dicembre 1832. per sentir pronunziare la invocata deserzione, ed avendo continuato l'appellante a rimanere ciò nonostante in silenzio, fu nel dì 18. detto dalla Regia Ruota emanato il relativo Decreto, con la condanna del sig. Marinelli nelle spese.

Dopo la notificazione del Decreto predetto il sig. Marinelli notificò la scrittura di Gravami in questione, cioè nel dì 8. Gennaio 1833. e nel tempo stesso egli appellò avanti il Supremo Consiglio di Giustizia per la revoca del prenunciato decreto.

In seguito di questo appello la Regia Amministrazione dichiarò negli atti della Regia Ruota, che qualora il sig. Marinelli con scrittura da esibirsi negli atti avesse acconsentito di pagare le spese occorse per questo Decreto di deserzione, essa intendeva di non giovarsi del medesimo, e che nel caso contrario quel Tribunale, cui spettava la cognizione della giustizia, o ingiustizia del Decreto stesso, avrebbe deciso ciò che fosse stato di ragione in proposito di queste spese.

Malgrado questa dichiarazione il sig. Marinelli proseguì il suo appello avanti il Supremo Consiglio, ed intimò a comparire la Regia Amministrazione nel termine dalla Legge prescritto per sentir revocare, ed annullare il menzionato Decreto, con la condanna della medesima nelle spese del presente Giudizio.

Quindi la stessa Regia Amministrazione mentre concordò, che l'appellato Decreto fosse dichiarato inattendibile, insistè perchè tanto le spese occorse per l'emanazione del detto Decreto, quanto quelle relative al presente Giudizio fossero portate a carico del sig. Marinelli, come quegli che vi aveva dato causa stante il difetto della notificazione della scrittura di Gravami, e stante il silenzio da lui praticato, malgrado le reiterate intimazioni fattegli nel presupposto, che non fosse questa avvenuta.

Contrastandosi in allora dal sig. Marinelli di aver dato causa a queste spese, mentre sosteneva di non esser tenuto a notificare la Scrittura di Gravami, e di aver compito ogni suo officio, quando avea quel'a esibita negli atti, dovendo esser carico della parte appellata di verificare nella Cancelleria, come era facilmente verificabile, se questa esibizione avesse avuto luogo nel termine legale prima di promuover l'Istanza della deserzione dell'appello; Fu allora che dalla Regia Amministrazione in aumento delle cose già esposte in atti nel modo suddivisato, venne fatta istanza per la conferma del Decreto appellato e così per la esclusione della deserzione facendo avvertire.

Che il sig. Marinelli aveva proseguito l'appello dalla Sentenza del 3. Aprile 1832. del Regio Magistrato Supremo con scrittura esibita negli atti della Regia Ruota nel 12. Luglio 1832.

Che il termine dei 15. giorni di che nell' Art. 747. del vegliante Regolamento di Procedura Civile, dentro i quali devono esser dedotti i gravami per le cose fissate da questo Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Decisione de' 18. Novembre 1831. in Causa Cheli, e Fabbri ne Gherardelli, e nell'altra de' 16. Dicembre detto, in causa Brinati, e Maldura, incomincia a decorrere dal dì della esibizione dalla scrittura di prosecuzione di appello.

Che essendo stata come sopra esibita in atti la Scrittura di Gravami il 28. Luglio 1832. erano già decorsi i quindici giorni, contro i quali questa Scrittura a forma dell' art. 747. del citato Regolamento doveva esser prodotta.

Che non era applicabile il disposto dell'Art. 1128. ai termini di che negli Articoli 745. e 751. dello stesso Regolamento, e che restava pienamente dimostrata l'avvenuta deserzione.

Dietro di che il Supremo Consiglio decise per i seguenti.

Motivi

Attesochè per la litterale disposizione dell'Art. 747. del Regolamento di Procedura restan compiute tutte le incombenze ingiunte all'appellante per rendere efficace il suo appello colla esibizione negli atti della scrittura di Gravami e contemporanea riproduzione degli atti che da essa venga eseguita dentro 15. giorni successivi alla citazione trasmessa all' appellato in seguito della prosecuzione del detto appello.

Attesochè questa efficacia non vien meno per la mancanza della notificazione all'appellato della indicata Scrittura di Gravami, quasi che temer si potesse ch'egli per questa avesse giusto motivo di domandare, ed ottenere la deserzione dell'appello a suo carico interposto; Imperocchè avendo la Legge prescritta, ed ordinata la notificazione unicamente di

fronte all'atto di appello, ed in quanto alla scrittura di Gravami, essendosi contentata di domandare la esibizione, dalla diversità di queste locuzioni, nasceva chiarissimamente quella discretiva, per la quale l'adempimento di quelle forme, che aveva il Legislatore stabilite in una sede della sua disposizione, non poteva considerarsi voluta in una successiva sede distinta, nella quale invece erano state ordinate delle forme diverse, siccome inerendo al *Testo nella Leg. Unica §. Sin autem Cod. de cadut. tollend* e calcolando i giuridici effetti della discretiva, fu risoluto dall'antica *Rot. Nostr. tra le raccolte nel Tesor. Ombr. Tom.* 1. *Decis.* 16. *N.* 43. *Tom.* 3. *Decis.* 71. *N.* 8. *et Tom.* 9. *Decis.* 11. *N.* 29. 2

Attesochè in questi termini non poteva aver sussistenza quella deserzione dell'appello interposto dal sig. Marinelli contro la Sentenza proferita del Regio Magistrato Supremo in favore della Regia Amministrazione del Registro, allorquando, sebbene a questa notificata, era stata però in tempo debito esibita negli atti la scrittura di gravami. 3

Attesochè come il difetto di questa notificazione nulla influir poteva per la deserzione, così niun diritto somministrar poteva all'appellato per ottener la refusione di quelle spese, cui avean dato causa le sue intempestive domande, mentre egli doveva imputare a se stesso, se non praticate le necessarie indagini negli atti della Cancelleria, non potè acquistar la notizia di quel fatto già avvenuto, del di cui supposto inadempimento reclamava inopportunamente le conseguenze. 4

Attesochè nel concreto del caso peraltro concorrendo per parte del sig. Marinelli appellante un oscitanza troppo marcata di fronte alla duplice intimazione fattagli ad esibire quella scrittura di gravami, sulla quale cade la disputa; mentre sebbene il silenzio nella prima intimazione potesse considerarsi ragionevolmente scusabile, avendo già prestato quel fatto, che da esso si reclamava, non poteva però essere scusabile successivamente, quando rinnovata la protesta sull'inadempimento di questo fatto medesimo, se ne reclamavano avanti il Tribunale delle prime appellazioni i resultati giuridici; presentavasi congruo, ed alla giustizia conforme, che il mutuo carico delle spese compensasse fra le Parti quella reciproca imputabilità, di cui eransi rese debitrici, una col suo costante silenzio, e l'altra col non aver fatte le opportune giudiciali ricerche in proposito, ad eccezione però di quella parte di dette spese, che potevan esser relative alla tassa del Decreto appellato, come quelle ch'erano state esclusivamente occasionate dall'inerzia dell'appellante, potendolo esso escludere anco colla sua semplice comparsa all'Udienza. 5

Attesochè questa medesima compensazione veniva dalla giustizia consigliata anco rapporto alle spese di questa istanza, mentre sebbene fino ad un certo stato degli atti avesse concordato la Regia Amministrazione di considerar come non avvenuto questo Decreto di deserzione, erasi poi

nell' ultimo stadio di giudizio appresa al partito di sostener la legittimità di questa pronunzia relativamente alla deserzione medesima; Ed in questa parte di difesa andava totalmente a soccombere, non solo perchè il nuovo fondamento, cui quest'assunto appoggiavasi, e che desumevasi dalla supposta serotinità della esibizione dei Gravami, non poteva nell'attual Giudizio esser dedotto senza aver subito il precedente grado di giurisdizione, perchè le diverse cause, che danno luogo alla deserzione costituiscono tante azioni diverse, e non mezzi di difesa, quanto ancora perchè, anche da ciò prescindendo era troppo evidente la insussistenza del medesimo, mentre ritenendo, che nel 13. Luglio 1832, venne citata la Regia Amministrazione appellata, in ordine alla prosecuzione dell' appello in disputa, dalla qual'epoca incomincia a decorrere il termine per la deduzione dei Gravami, e che questa deduzione ebbe di fatto luogo nel 28. dello stesso mese, non poteva cader dubbio, che ai termini dell'Art. 1128. del Regolamento di Procedura cui restava subordinato il precedente articolo 745. secondo le massime stabilite da questo Supremo Consiglio, e segnatamente nella *Decisione del* 12. *Febbraio* 1828. *in Causa Ronconi, e Stefanelli* escludendosi dal computo i giorni della detta notificazione, e contemporanea intimazione a comparire in Giudizio, e quello della scadenza del termine, ogni serotinità spariva, ed anche quest'ultima formalità ingiunta all'appellante doveva considerarsi legalmente adempiuta.

6

7

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato, e male respettivamente giudicato dal Decreto proferito dalla Regia Ruota Civile di Prime appellazioni sedente a Firenze sotto dì 18. *Dicembre* 1832. *a favore del signor Dott. Antonio Calamati come Direttore Generale dell' I. e R. Amministrazione del Registro, e Aziende riunite parte appellata, e respettivamente contro il sig. Dott. Antonio Marinelli appellante, e perciò revocando, conforme revoca il Decreto medesimo, in riparazione dice, e dichiara, non essere stata, nè essere incorsa la deserzione d'appello con quello dichiarata. E compensa fra le Parti le spese di ambedue i Giudizj, meno quelle relative alla sola tassa del Decreto appellato, nelle quali condanna il sig. Marinelli.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Battista Brocchi *Presidente*
Baldassarre Bartalini, *Relat.* e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri.*

DECISIONE XLV.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Praetens. admiss. Appellation. diei 8. *Martii* 1833.

IN CAUSA

LIVOLI E RIGNANO

PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI — *PROC. MESS. FERDINANDO CARRARESI*

ARGOMENTO

La Sentenza tutto che non notificata al Procuratore del succumbente, ma bensì alla parte succumbente, decorso il termine di sei mesi passa in cosa giudiudicata, e diviene perciò inappellabile.

SOMMARIO

1. 2. *All' oggetto di dimostrare ammissibile l'appello da una Sentenza dopo la terminazione di* 6. *mesi, ch' è stata proferita, è necessaria la prova o della mancanza del Registro del Rapporto della seguita notificazione, e della omissione della notificazione della stessa Sentenza.*

3. *Non è necessaria, all' oggetto, che la Sentenza passi in cosa giudicata, la notificazione della medesima al Procuratore del succumbente, bastando, che la notificazione sia stata fatta allo stesso succumbente.*

4. 5. 8. *L' ommissione della notificazione della Sentenza a colui, che non ha fatto parte del Giudizio non sospende la decorrenza del termine ad appellare.*

6. 7. *La rappresentanza dei Sindaci del Fallimento cessa dopo l' omologata concordia dei Creditori, e la traslazione del Patrimonio del Fallito in uno Accollatario.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Jacob Livoli era creditore di pezze 3000. della Ragione vegliata in Livorno sotto la Ditta David, Angiolo, e Nissim Rignano. An-

giolo uno de' Socii ebbe due figli l'uno per nome Vita, l'altro Giuseppe David. Morendo Angiolo lasciò un Patrimonio che fu ereditato dai figli, il secondo de' quali in età minore. Fu seguitato il Traffico nella indicata Ditta fino al 1. Dicembre 1825., nella qual'epoca i figli d'Angiolo si separorono formalmente dal detto Traffico. Fu formata una nuova Ragione, e questa poco tempo dopo cadde in fallimento. Furono nominati i Sindaci, ed in progresso Vita di Nissim Rignano si fece accollatario della Ragione fallita.

Jacob Livoli creditore agì con azione solidale contro Giuseppe David, e Vita figli d'Angiolo. Istaurato il Giudizio avanti il Tribunal Civile, e Consolare di Livorno, Giuseppe David chiamò in rilevazione i Sindaci della detta seconda Ragione, come quelli che si erano obbligati nel 1825. a garantirgli gli assegnamenti da lui consegnati allorchè si separò dal Traffico della prima Ragione. Vita all'opposto si mantenne contumace, e fu reiterata contro di lui la domanda per rendere contradittoria anche in faccia di esso la Sentenza, che andava a proferirsi. I Sindaci comparvero al Giudizio, ed opposero ai fratelli Livoli delle eccezioni, ma sopravvenuto l'accollo, Vita di Nissim Rignano comparve, e si surrogò ai Sindaci.

Ne' 9. Aprile 1828. fu proferita la Sentenza che canonizzò il credito dei figli del Livoli, lo rese ipotecario, e condannò Vita, e Giuseppe David figli d' Angiolo Rignano al pagamento del debito ciascuno per la sua metà.

Questa Sentenza fu notificata ai rei convenuti, al Procuratore del primo di essi, a Vita di Nissim Rignano, e suo Procuratore, ed anche per esuberanza a Mess. Bocci stato Procuratore dei Sindaci, ma non già ad essi considerati come fuori del Giudizio.

I fratelli Livoli dopo la morte del loro Padre agirono contro i Beni, e le Persone dei due condannati fratelli Rignano, e Vita opponendosi agli atti con Scrittura de' 31. Agosto 1829. oppose che in ordine alla Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno de' 9. Aprile 1828. esso doveva perseguitare i Fondi.

Vita d'Angiolo Rignano appellò nel 1832. dalla Sentenza sopraindicata, e proseguito l'appello avanti la Ruota di Pisa sentì obiettarsi dai fratelli Livoli la inammissibilità dell'appello.

La Ruota ne' 5. Settembre 1832. dichiarò la inammissibilità predetta, e condannò Vita d' Angiolo nelle spese, ed esso si rese appellante da detta Sentenza, che dal Supremo Consiglio venne confermata per gli appresso.

MOTIVI

Attesochè di fronte alla letterale disposizione delli *Art.* 710. *e* 713. *del vegliante Regolamento di Procedura Civile*, i quali dichiarano inam-

missibile il rimedio dell' appello dopo la spirazione di sei mesi dal dì del registro del rapporto della seguita notificazione della Sentenza, all'effetto di dimostrare ammissibile l'appello interposto dal sig. Vita del fu Angiolo Rignano dalla Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel dì 9. Aprile 1828. quattro anni dopo la fatta notificazione della medesima, sarebbe stata necessaria la prova, o della mancanza del registro o della omissione della notificazione della stessa Sentenza ad alcuna delle parti rimaste succumbenti in causa. 1

Attesochè all' omissione appunto della notificazione dell' appellata Sentenza ricorreva l' appellante sig. Vita del fu Angiolo Rignano, poichè sosteneva che la rammentata Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno non essendo stata notificata a M. Morgantini suo Procuratore legale, ne a Vita Angiolo del fu David Rignano, ne ai Sindaci del fallimento della nuova Ditta *David Angiolo Nissim Rignano* il termine per interporne appello non era mai incominciato a decorrere neppure di fronte a se stesso, ed invocava perciò a suo favore il disposto dell'*Art.* 706. *del citato Regolamento di Procedura.* 2

Attesochè nessuna delle tre surriferite omissioni di notificazione è sembrata al Supremo Consiglio capace d'impedire la decorrenza del termine perentorio dei sei mesi assegnato dalla Legge per interporre l'appello dalle Sentenze sottoposte a questo rimedio, ed ha perciò in conseguenza creduto, che non fosse applicabile al caso il precitato Art. 706.

Attesochè infatti alla *prima* omissione, cioè alla non fatta notificazione della Sentenza del dì 9. Aprile 1828. al Procurator legale del sig. Vita del fu Angiolo Rignano, avvertiva il Supremo Consiglio, che per le cose dal medesimo più volte giudicate, segnatamente nella *Dec.* 72. *T.* 19. *del Tes. del For. Tosc.*, non è necessaria, all' oggetto di far passare la Sentenza in cosa giudicata, la notificazione della medesima al Procuratore del succumbente, bastando, che tal notificazione sia stata fatta al succumbente stesso, conforme verificavasi nel concreto del caso. 3

Attesochè quanto alla *seconda* omissione relativa alla non fatta notificazione a Vita Angiolo del fu David Rignano, perentoria appariva la replica, che davasi per parte del valente Difensore dei sigg. fratelli Livoli, poichè resultando dalli atti del processo, che il predetto Vita Angiolo del fu David Rignano intimato in rilevazione da Giuseppe David del fu Angiolo Rignano, non comparve in Giudizio, non costituì Procuratore, e molto meno dedusse le sue eccezioni, e resultando altresì, che lo stesso intimante trascurò per tutto il corso del Giudizio la fatta intimazione, talche la Sentenza proferita in detto Giudizio nel dì 9. Aprile 1828. non fece alcuna menzione nella parte deliberativa dell' intimato Vita Angiolo del fu David Rignano, ne contro di lui emesse veruna condanna; da queste circostanze ne derivava, che il medesimo non poteva qualificarsi come

avente formato parte di quel Giudizio, e molto meno come succumbente in causa: Nei quali termini era evidente tanto in ordine alla lettera, che allo spirito del precitato Art. 706. il quale prescrive la necessità della notificazione delle Sentenze *ai succumbenti in causa*, che la notificazione della rammentata Sentenza de' 9. Aprile 1828. non doveva esser fatta al predetto Vita Angiolo del fu David Rignano, *che non fu succumbente in quel Giudizio*, ed era per conseguenza evidente, che l'omissione di tal notificazione non aveva potuto ne sospendere, ne impedire la decorrenza
4 del termine ad appellare.

Attesochè di eguale insussistenza compariva la *terza* omissione, sopra della quale maggiormente insistevasi per parte dell'appellante, l'omissione cioè, che facevasi consistere nella non fatta notificazione della più volte rammentata Sentenza ai Sindaci del fallimento della Ditta Rignano. Imperocchè per la duplice circostanza di fatto della concordia consentita dalla massa dei Creditori, e dell'accollo di tutto il passivo, e di tutto l'attivo della stessa Ditta assunto dal sig. Vita Nissim Rignano, essendo questo comparso nel Giudizio promosso dai sigg. fratelli Livoli avendo contestata la lite, e fatta sua ogni rappresentanza, ed ogni diritto già spettante ai Sindaci, vennero questi perciò ad essere spogliati di ogni legittima veste per stare nel medesimo Giudizio, e per rappresentare l'interessi della Ditta, e dei Creditori, e vennero in conseguenza a perdere qualunque titolo ad esser notificati della Sentenza, che quindi fu proferita, e che
5 nessuna dichiarazione conteneva ad essi relativa.

Attesochè all'effetto di evitare la conseguenza, che da tali premesse ne derivava, invano ricorreva l'appellante a sostenere *primieramente* che in ordine all'Art. 525. del Codice di Commercio non cessando le funzioni dei Sindaci, senonchè dopo il loro rendimento di conti, non avendo i Sindaci della mancata Ditta Rignano reso conto che in epoca posteriore alla Sentenza proferita dal Magistrtato Civile, e Consolare di Livorno, dovesse farsi anche ad essi la notificazione della medesima. Ed in *secondo luogo*, che questa notificazione si rendeva necessaria nella circostanza che Vita del fu Angiolo Rignano essendo compreso nel fallimento della seconda Ditta Rignano, la di lui rappresentanza nel controverso Giudizio, apparteneva esclusivamente ai Sindaci, ai quali perciò doveva essere notificata la detta Sentenza, l'appellabilità della quale appariva manifesta nel caso della non notificazione.

Attesochè infatti il *primo* dei surriferiti obietti non sussisteva in diritto, giacchè a tenore del disposto delle Leggi commerciali non potevasi controvertere, che la rappresentanza legale dei Sindaci del fallimento venga
6 a cessare dopo l'omologata concordia dei Creditori, i quali coll'approvazione del Giudice competente abbiano altresì trasferito tutto il Patrimonio del fallito in un' accollatario, senza che il difetto del rendimento

di conti per parte delli stessi Sindaci mantenga in essi l'antica rappresentanza essendo manifesto, che l' obbligo di render conto, altro non è in tal caso, che una sequela della tenuta gestione, e che riguarda soltanto l' interesse dell' accollatario del gius attivo, e passivo del fallito. 7

Attesochè insussistente del pari ravvisavasi il *secondo* obietto, inquantochè dalle resultanze delli atti era smentito il supposto di fatto sopra del quale era fondato, il supposto cioè, che Vita del fu Angiolo Rignano fosse compreso nel fallimento della seconda Ditta Rignano, mentre appariva il contrario dai *Capitoli preliminari del dì* 1. *Dicembre* 1825. stipulati tra i Socii della prima Ditta nella occasione in cui fu questa posta in stralcio, essendo stato nei medesimi al paragrafo sesto convenuto, che dovesse cessare nei sigg. Vita, e Giuseppe David del fu Angiolo Rignano qualunque rapporto d'interesse con la Società sotto la Ditta David, Angiolo, Nissim Rignano; nei quali termini era evidente, che i Sindaci del fallimento della nuova Ditta non poterono avere alcuna veste per rappresentare il predetto Vita del fu Angiolo Rignano, che non fu in essa compreso, e che quindi nessuna ragione esisteva per doversi notificare anche ad essi la Sentenza del 9. Aprile 1828., la quale avendo perciò fatto passaggio in cosa giudicata, non poteva altrimenti esser soggetta al rimedio dell' appello. 8

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Vita del fu Angiolo Rignano dalla Sentenza contro di esso ed a favore dei sigg. Moisè, ed Angiolo fratelli Livoli proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto dì 5. *Settembre* 1832., *e bene con detta Sentenza essere stato pronunziato, e dichiarato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi confermare, siccome quella confermò, e conferma in ogni sua parte, ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e detto sig. Vita d'Angiolo Rignano condanna a favore dei sigg. fratelli Livoli nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Cosimo Silvestri *Rel.* Luigi Bombicci
Baldassarre Bartalini e Cav. Donato Chiaromanni *Cons.*

DECISIONE XLVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Mugellana Evictionis diei 6. Februarii 1833.

IN CAUSA

FERRINI x CONIUGI FERRINI

PROC. MESS. GIUSEPPE LAPI — *PROC. MESS. FRANCESCO PACINI*

ARGOMENTO

Il Compratore di un Fondo, che ha esonerato il venditore dalla responsabilità dell' evizione, ha diritto alla restituzione del prezzo, ma non alla refusione delle spese e dei danni, specialmente quando non ha comunicate le molestie allo stesso venditore.

SOMMARIO

1. *La ricevuta del prezzo di un fondo fatta dal venditore, e accettata dal Compratore, sebbene da questo non firmata, deve intendersi acconsentita, ed approvata.*

2. 3. *Il venditore di un Fondo, che nella ricevuta del prezzo cede al compratore le ragioni tali quali gli competono contro quegli, dal quale aveva lo stesso fondo acquistato, resta esonerato dalla responsabilità dell' evizione.*

4. *Le parole dei Contraenti debbono interpetrarsi per apposte dimostrativamente, e non tassativamente, e restrettivamente.*

5. *Il venditore, che viene per patto esonerato dalla responsabilità dell' evizione, è obbligato con tutto ciò alla restituzione del prezzo.*

6. *Il venditore esonerato per patto dalla responsabilità dell' evizione deve, non ostante, indennizzare il Compratore di tutti i danni, quando ha operato dolosamente.*

7. *Il compratore del fondo è obbligato denunziare al venditore le molestie di evizione.*

8. 9. *Quando il venditore non è stato intimato dal compratore alla rilevazione non deve condannarsi nelle spese.*

STORIA DELLA CAUSA

Damiano Ferrini acquistò in compra al Pubblico Incanto del Tribunale di Vicchio per il prezzo resultante dalla Relazione, e stima del Perito Giuseppe Bargelli del dì 12. Febbraio 1811. un podere denominato Schicciano di proprietà di Pietro, Antonio, Leonardo, e Giovan Battista Ricci situato nella Comunità, e Potesteria di Vicchio. Nella fiducia, che facesse parte del detto podere anche un appezzamento di terra denominato *Belforte*, e *Belfortino* il Ferrini predetto con il privato atto del 14. Ottobre 1826. lo vendè per il prezzo di Lire 56. alla Maria Rosa Verni moglie di Francesco Chiarusi.

Posteriormente alla detta vendita un tal Francesco Farsi promosse ai Coniugi Chiarusi delle molestie relative alla proprietà di porzione dell'appezzamento denominato Belforte, e questi senza render di nulla consapevole il Ferrini contestarono, ed agitarono contro il Farsi un dispendioso Giudizio, nel quale però rimasero vittoriosi, poichè con Sentenza del Tribunale di Vicchio del dì 31. Agosto 1829. vennero pienamente rigettate le pretensioni del Farsi, ed assoluti i Coniugi Chiarusi dalle cose contro di loro domandate, più fu condannato nelle spese.

Altre molestie soffrirono i prefati Chiarusi sul rammentato appezzamento di terra.

I predetti fratelli Ricci avendo rilevato che l'appezzamento di terra denominato Belforte non era compreso nel podere di Schicciano, e non era perciò trapassato nel dominio del Ferrini, domandarono al Tribunale di Vicchio in contraddittorio del Ferrini medesimo, che fosse dichiarata a loro favore la proprietà di detto pezzo di suolo, ed il Ferrini fatti li opportuni riscontri ed indagini, avendo riconosciuto la giustizia della domanda avanzata dai Ricci aderì alle loro richieste, e questi dopo tale adesione, venderono il pezzo di terra chiamato Belfortino con il pubblico Contratto del 23. Settembre 1829. rogato Guidi per il prezzo di Sc. 30 a Natale Gherardelli, il quale in seguito del fatto acquisto trasmise per li atti del Tribunale di Vicchio sotto dì 18. Ottobre 1829. la disdetta del fondo comprato ai Coniugi Chiarusi, che insieme lo possedevano, e lavoravano.

I Coniugi Chiarusi senza render di nulla inteso il Ferrini fecero opposizione alla disdetta e contestarono con il Gherardelli la Causa.

Ma il Ferrini avendo stragiudicialmente risaputo la disputa insorta fra il Gherardelli, ed i Coniugi Chiarusi esibì sotto dì 12. Dicembre 1829 una Scrittura, con cui contestò ai medesimi, che il Gherardelli era il legittimo proprietario del fondo in questione, e dichiarò ad essi, che egli sarebbe stato pronto a rifonder loro ciò che fosse di ragione, ma non mai

le spese che avrebbero dovuto fare se si fossero ostinati a sostenere una capricciosa causa contro il Gherardelli.

Non ostante che ai Coniugi Chiarusi venisse notificata la detta Scrittura continuarono questi senza nulla replicare alla medesima la Causa contro il Gherardelli, la quale venne poi ultimata dalla Sentenza del Potestà di Vicchio del 26. Luglio 1830. con cui venne dichiarato che la proprietà del pezzo di terra denominato Belfortino apparteneva al Gherardelli, che i Coniugi Chiarusi avevano però diritto di ottenere da esso il rimborso dei miglioramenti, che dentro il termine di un mese avessero giustificato di aver fatti nel medesimo.

Dopo la emanazione di questa Sentenza i coniugi Chiarusi sotto di 18. Gennaio 1831. domandarono al Tribunale di Vicchio la condanna del Ferrini alla restituzione del prezzo del fondo denominato Belfortino, ed alla refezione di tutti i danni risentiti da essi dopo la sofferta evizione.

Replicò il Ferrini all' avversaria domanda con Scrittura del 2. Marzo 1831. asserendo di non essere a nulla tenuto in conseguenza della vendita del 14. Ottobre 1826. perchè questa fu fatta a tutto rischio, e pericolo della Compratrice Maria Rosa Verni, e dichiarando di essere non ostante pronto a restituire il ricevuto prezzo, più quelle spese di ragione; e ciò sotto condizione, che gli venisse rilasciata quietanza generale per tutto quello, e quanto potesse contro di lui pretendere, e domandare, protestandosi infine, che qualora i di lui avversari avessero rifiutato la sua offerta, avrebbe proceduto al deposito di ciò che fosse stato di ragione. Avendo i Coniugi Chiarusi contradetto alle dichiarazioni, e intimazioni contenute in detta Scrittura, depositò l' informante nel Tribunale di Vicchio li 23. Marzo 1831. la somma di L. 90.

Continuata ad agitarsi questa causa infra i Coniugi Chiarusi, ed il Ferrini, fu terminata con la Sentenza del Tribunale di Vicchio del 28. Aprile 1831. la quale contiene le seguenti dichiarazioni, e pronunzia.

E primieramente decretò quel giusdicente, che doveva devenirsi alla liquidazione, e verificazione dei miglioramenti asserti fatti dai Coniugi Chiarusi nel fondo ch' essi comprarono dal Ferrini, al qual effetto nominò i Periti, e dette loro le istruzioni, rigettò in secondo luogo l'atto di offerta reale fatto dal Ferrini come insufficente, e lo condannò a restituire alla Maria Rosa Verni il prezzo di detto appezzamento di terra nella somma di L. 56. più le spese del Contratto, Registro, voltura, e frutti legali dal dì della domanda fino al pagamento. Condannò in terzo luogo il Ferrini medesimo a rifondere ai suoi avversari le spese tutte anche stragiudiciali dei singoli Giudizi dai medesimi sostenuti contro Francesco Farsi, e contro Natale Gherardelli fino di 12. Dicembre 1829. inclusive, e più le spese, che sarebbero occorse nella verificazione dei mi-

gliorainenti che la Verni asseriva di aver fatto sul fondo evitto, il tutto da liquidarsi nel suo congruo Giudizio, e finalmente lo condannò nelle spese di quest' Istanza.

Dal giudicato del Tribunale di Vicchio si appellò il Ferrini avanti la R. Ruota Civile di Firenze, la quale con Sentenza proferita sotto dì 2. Giugno 1832. confermò la precedente in tutte le parti, meno in quella in cui portava nel Ferrini l'onere di rifondere ai Coniugi Chiarusi le spese ch'essi soffrirono nel Giudizio agitato contro Francesco Farsi.

E da questa parte della Sentenza Ruotale hanno appellato i Coniugi Chiarusi avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, domandando la condanna del Ferrini al pagamento anche delle spese suddette.

Ma il detto Supremo Consiglio disprezzando i rilievi degli appellanti, ha rigettato l'appello medesimo per gli appresso

Motivi

Attesochè il Chirografo, o ricevuta del dì 14. Ottobre 1826. con la quale Damiano Ferrini confessa di aver riscosso il prezzo del piccolo Tenimento di terra detto Belforte, o Belfortino del quale si tratta, dalla compratrice Maria Verni moglie di Francesco Chiarusi, essendo stata da questa accettata, ed avendone essa fatto uso per ottenere la voltura in faccia propria, e avendolo allegato con la qualifica di *atto di vendita* nella Scrittura del 18. Giugno 1831. introduttiva del presente Giudizio, per quanto sia firmata dal solo Ferrini debbe intendersi di ragione acconsentita, e approvata in tutte le sue parti, e dichiarazioni dalla Verni, che l'accettò; e nel suo interesse l'adoperò *Bart. in L. cum Tabernam §. quaesit. in fin. de Pignorib. Marsil. singul.* 344. *Gabra de Confess. Concl.* 2. *N.* 7. *Rot. in Recen.P*3.*Dec.* 101. *N.* 2. « ivi » Cum recipiens scripturam, et multo magis illa utens censeatur omnia in illa contenta approbare. » 1

Attesochè in detto Chirografo oltre la ricevuta del prezzo si contengono le seguenti convenzioni relative alla vendita dal Ferrini fatta alla Verni di detto appezzamento « ivi » Con tutte quelle ragioni, che si com-
« petono come acquirente del fu Giovan Domenico Ricci, intendendo di
« vendere tutte quante le ragioni alla medesima Verni, ne Chiarusi tali
« quali da me acquistate da detto Ricci, e come dal medesimo possedute
« per la maggiore, o minor quantità di detto Terreno, tutto vada in pro,
« o in danno di detta Verni, *senza però mia responsabilità in qualunque*
« *caso, o circostanza della cosa venduta.* »

Che tali espressioni erano evidentemente dirette ad esonerare il venditore dalla responsabilità della evizione, dalla quale sebben di regola connaturale al Contratto di vendita, benchè non pattuita. *L. quod si no-* 2

lit 31. §. *quia assidua* 20. *ff. de Aedil. Edict.* può il compratore talvolta discaricare il venditore *L. ex empto ff. de action. Empt. et Vend.* §. 18. e per quanto nella riportata formula di liberazione la parola *evizione* non si trovi, pure vi è chiaramente espresso l'equivalente concetto, e con tale estensione, che nella sua generalità tutti i casi comprende «Sen-
3 « za però mia responsabilità in qualunque caso, o circostanza della cosa « venduta. »

Che ingegnosamente ma non solidamente pretendevasi dai difensori della Verni la liberazione della evizione ristretta al solo caso di futura questione *sulla maggiore, o minor quantità di detto terreno* attese le analoghe espressioni usate dal Ferrini, e sopra riportate, giacchè la generalità delle frasi adoperate in seguito, e con le quali la dichiarazione si chiude in *qualunque caso, o circostanza*, non permettono di dubitare, che le precedenti relative alla maggiore, o minore estensione del Terreno fossero dal Ferrini adoperate, e dalla Verni accettate non in consenso determinato a *tassativo*, ma solo dimostrativamente *Rot in Recen. p.* 11. *Dec.* 62. *N.* 14. 16. 17. *e p.* 19. *Tom.* 2. *N.* 16. tanto più che in dub-
4 bio debbono le parole dei contraenti interpetrarsi per apposte dimostrativamente, e non tassativamente, e restrittivamente. *Rot. nostra in Tesor. Ombr. T.* 10. *Dec.* 25. *N.* 14. *Sacr. Rot. in Recen. p.* 2. *Dec.* 186. *N.* 3. ed altrove passion.

Che ciò posto in fatto era certo in ragione che il venditore, il quale viene dal Compratore per espresso patto esonerato della responsabilità della evizione non può è vero, ricusare nel caso, in cui il fondo venga evitto la refusione del prezzo, perchè la equità non consente, che il com-
5 pratore perda, e cosa, e prezzo *L.* 11. *ff. de action Empt. et Vend.* §. *ult. L. Emti.* 21. *Cod. de Evition. Thes. lib.* 1. *quaest.* 77. *N.* 7. *e* 8. *Richer. Iurisprud. Univers. Lib.* 3. *Tit.* 17. §. 1047. *Fabr. Cod. de pact. inter Empt. et vendit. lib.* 4. *Tit.* 36. *Difin* 10., ma non può il venditore in onta all'assentita convenzione esigere anche la refusione dei danni, che in conseguenza della evizione sia venuto a soffrire, o come dicono, *id quod interest Richer loc. cit.*

Che il solo caso nel quale data la esonerazione della responsabilità della evizione potesse farsi luogo alla condanna del venditore non solo alla refusione del prezzo del fondo evitto, ma anche di tutti i danni risentiti dal compratore per la perdita del soggetto comprato si è quello, in cui fosse provato evidentemente che il venditore alienò con frode per sua cosa ch'era ben consapevole non appartenergli, poichè egli allora debbe indennizzare il tradito acquirente di tutte le perniciose consegue-
6 ze, che dal suo *dolo* derivarono. *L.* 2. *hoc autem ff. de Haered. vel act. vend. L.* 11. *e* 12. *ff. de act emti, et vend. Richer. d.* §. 1047. ma nel caso nostro di dolo nel sig. Ferrini, o di positiva precedente scienza, che

l'appezzamento venduto alla Verni non fosse compreso nel podere acquistato dal Ricci, e quindi non fosse divenuto di sua proprietà neppure una parola è stata fatta negli atti, non che dalla Verni si sia assunta, e conclusa la prova.

Che applicando al concreto caso le sopra accennate regole, siccome non d'altro si disputava, se non se la Verni, cui spontaneamente il Ferrini intervenendo nel Giudizio istaurato dall' evincente Gherardelli avea protestato di sopportare le spese in quel Giudizio fatte fino a quel punto, e non ulteriormente avesse diritto anche alla refezione delle spese precedentemente occorse per le molestie inferitele per l'istesso fondo da Francesco Farsi, il quale però venne dal Giudice rigettato, e condannato, era chiaro, che dirimpetto all' esaminato patto esonerativo, queste spese non erano refettibili per l'allegata massima di ragione; ma aggiungevansi poi altre riflessioni di fatto, e di diritto, che a confortarne l' applicazione contribuivano.

Che infatti resultava dagli atti, che quel fondo stesso che dal Ferrini era stato nel 6. Ottobre 1826. venduto alla Verni per Lire 56. fu poco tempo dopo ossia nel 23. Settembre 1829. alienato dal Ricci riconosciutosi vero Proprietario a Natale Gherardelli per L. 210. e ciò indipendentemente dai miglioramenti fattivi dalla Verni, e dal di lei marito Chiarusi, e notavasi nel riportato Chirografo del 14 Ottobre 1826. che il Ferrini vendè alla Verni le ragioni su detto fondo, *tali quali da me acquistate da detto Ricci*, e quindi dalla somma tenuità del prezzo, e dalle riportate espressioni era dato il congetturare sempre più ch' egli non volle assumere sopra di se pericolo alcuno, ma tutto sulla compratrice rifonderlo.

Che in secondo luogo la Verni allorchè le furono inferite le molestie dal Farsi, non si curò di denunziarle al Ferrini venditore, come per regola era tenuta, sotto pena di perder per questo solo il diritto all' evizione. *L. si fundo* 53. 51. *L. Si plus* 74. §. *penult. ff de Eviction. Fab. in Cod. Lib*. 8. *Tit*. 31. *Def*. 26. sostenne anzi da se stessa il Giudizio, e ottenne condannato il molestante nelle spese, senza che giustificasse di non aver possuto esigerne dal Farsi il rifacimento: e quindi bisognava concludere, che non era provato in fatto il danno, che in questo rapporto si asseriva sofferto, e che avendo omesso la Verni di denunziare le molestie, avea inteso di assumere sopra di se il peso della Lite, tanto più ch' essendo essa rimasta vittoriosa, e quindi quelle molestie essendo dipendenti non da colpa del venditore, ma dall' improbità, e temerità del molestante non vi è diritto ad ottener condannato alla refezione di quelle l'innocente venditore non intimato. *L. si Status* 18. *Cod. de Evictio L. Venditores* 102. *ff. de verb. oblig. Richer. Univers. Iurisprud. lib*. 3. *tit*. 17. *cap*. 4. *Sez*. 2. *art*. 3. *De Evictione a Venditore praestanda* §. 51031.

7

8

e 1032. « Gravior est difficultas de sumptibus litis, quas emptor ut adver-
« sus evincentem se tueretur erogare coactus fuit: quamquam probabilior
« videtur Sententia affirmantium a venditore eas repetere posse. Hoc ita
« si emptor victus in Iudicio fuerit non vero si victor extiterit quippe quo
« casu impensis caussam dedit improbus litigator non auctor qui rem di-
« straxit » ottimamente *Perez Praelect in cod. Tit. de Evictioo N. 32.*

Che in terzo luogo costava che Francesco Farsi intanto aveva inferito delle molestie alla Verni, in quanto che pretendeva, che una parte dell'appezzamento fosse stato usurpato, e detratto a un suo finitimo possesso, e quindi le molestie da esso inferite riguardavano appunto quella *maggiore, o minor quantità di terreno*, che dai Difensori della Verni sostenevasi essere stata esclusivamente ad ogni altro caso dedotta in patto. Tanto si rileva dalle Narrative della Sentenza del 31. Agosto 1829 pronunziata contro il Farsi dal Tribunale di Vicchio. Con sua Scrittura ec. dichiarò (il Farsi) che ad esso apparteneva il pezzo di Terra, che rimaneva al di sopra del viottolo, che conduce a Belforte, e però fece istanza d'esser reintegrato al possesso di questo pezzo soltanto, convenendo che il rimanente spettava alla famiglia Ricci, da cui acquistato avea il sig. Damiano Ferrini, e da questo i rei convenuti. Da ciò emanava facile la conseguenza, che quand' anche il citato patto contro le premesse avesse dovuto intendersi non generale, ma circoscritto a quella dimostrativa indicazione di maggiore, o minore estensione di terreno, in forza appunto della letteral convenzione era vietato alla Verni di domandare la refezione di un danno, che in specie aveva assunto a proprio carico.

Che il Supremo Consiglio nella persuasione in cui era per le riportate ragioni, che la Sentenza Ruotale meritasse piena conferma nella parte in cui veniva appellata dalla Verni, o sia quanto alle spese della causa Farsi giustamente dichiarate a lei non refettibili, non poteva trattenersi dalla coerente Decisione per il dubbio, che andavasi dai di lei Difensori insinuando, che il Contratto d'acquisto da lei fatto, e molto più il patto che liberava il venditore dalla responsabilità dell' evizione non si sostenessero, perchè non precedute dalla necessaria autorizzazione del Giudice, giacchè tale obietto nascente dal privilegio accordato alle femmine dalla Legge non può valutarsi se non vien da esse in atti debitamente invocato *ex integro* per via di azione, ed era assurdo in questo Giudizio il parlarne, quando la Donna aveva anzi in più cause precedenti, e precisamente in quella contro Farsi decisa sotto dì 31. Agosto 1829. e nell'altra contro Gherardelli del 28. Agosto 1830. virilmente insistito per esser mantenuta nel godimento del fondo acquistato, e per la osservanza del Contratto di compra, la validità del quale veniva implicitamente sanzionata anche dalle due Sentenze ultime fra la Verni, e Ferrini conformi in tutto, meno la parte che ha formato il soggetto dell' appello avanti il

Consiglio, lo quali procedendo sul supposto non dubitato della validità del Contratto, ne avevano canonizzato a favor della Donna le favorevoli conseguenze per la refezione dei danni, comunque in una parte limitati dalla Sentenza Ruotale.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della Maria Rosa Verni, e Francesco Chiarusi, o degl' Innocenti Coniugi, dalla Sentenza della R. Ruota Civile di Firenze del 2. Giugno 1832. e bene con la medesima giudicato; quella perciò essersi dovuta, e doversi pienamente confermare, siccome la confermò, e conferma in ogni sua parte. E detti coniugi Chiarusi condanna nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Rel. Cons.*

DECISIONE XLVII.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. Resolut. Fideiussion. diei 7. Settembris 1833.

IN CAUSA

OTTIERI DELLA CIAJA E SANI

PROC. MESS. FLAVIO MARTINI — *PROC. MESS. GAETANO TICCI*

ARGOMENTO

Quando dal Fideiussore viene apposto un tempo più breve per termine dell' obbligazione, decorso questo tempo, senza la richiesta del pa-

gamento del debito per la parte del Creditore, il fidejussore resta libera to dalla sua obbligazione.

SOMMARIO

1. *Per conoscere se un fideiussore resti o no obbligato dopo decorso il tempo stabilito, conviene distinguere se il tempo fu apposto per termine dell' obbligazione, o per modo di dilazione.*

2. *Resta liberato il fidejussore, sebbene obbligato principalmente quando il tempo fu apposto per termine dell' obbligazione.*

3. *Continua il fidejussore nell' obbligazione quando il tempo fu apposto per modo di dilazione al pagamento.*

4. *Quando il fidejussore ha ristretto il tempo convenuto fra il creditore, e il debitore sta a dimostrare, che il tempo fu apposto come termine dell' obbligazione.*

5 *Il fatto più tosto che la materialità dell' espressione è quella che decide dell' intenzione dei paciscenti.*

6. *La fideiussione, che è un obbligazione odiosa, devesi sempre intendere strettamente.*

7. *Il creditore deve imputare a se stesso se non ha riportato dal fideiussore una obbligazione chiara, come averebbe potuto esigere.*

8. *Il creditore non può in pregiudizio del fideiussore accordare una maggior dilazione al pagamento, e pregiudicarlo da non potere ottenere la sua rilevazione.*

9. *I correi di debito possono limitare la loro obbligazione, e mentre che uno si obbliga semplicemente, l'altro può obbligarsi coll' aggiunta di tempo.*

STORIA DELLA CAUSA

Aveva il signor Giovan Batt. Ottieri della Ciaja impresttato liberamente al sig. Dottor Pietro Franchi la somma di Sc. 50. quando questi con apoca del 13. Marzo 1830. se ne conobbe debitore, promesse la *restituzione nel termine di sei mesi, da indi in poi ad ogni volontà, e richiesta del creditore*, pattuì il frutto, e propose la mallevadoria del signor Luigi Sani, il quale così si espresse « Io Luigi Gaetano Sani « affermo, e mi obbligo come sopra per la detta somma di scudi 50. e « frutti *per mesi sei* da incominciare dal soprascritto giorno. »

Aveva ancora il medesimo sig. Ottieri della Ciaja imprestato liberamente, e senz' alcuna garanzia al sig. Alessandro Cortecci la somma di scudi cento, quando questi con apoca del 15. Aprile successivo se ne conobbe debitore, e promise la *restituzione nel tempo e termine di un anno, colla precedente disdetta di mesi tre*, col patto che *trascurata*

questa s'intendesse *rinnovato il mituo per un' altro anno, e da indi in poi ad ogni volontà e richiesta del creditore*, e colla mallevadoria dello stesso sig. Sani, il quale dichiarò nella sua firma. « Io Luigi Gaetano « Sani, affermo, e mi obbligo come sopra per la somma di scudi cento, « con più i frutti del sei per cento *per un anno*. »

Passarono i sei mesi, ai quali era limitata l'obbligazione del signor Sani per il debito del Franchi, e passò pure l'anno, cui aveva l'altra sua obbligazione per il debito Cortecci, senza che fosse mai ricercato dal creditore sig. Ottieri della Ciaja; ma giunti al 14. Gennaio 1832. si vide notificare una disdetta per i cento scudi del Cortecci, e nel successivo dì 11. di Febbraio una domanda di pagamento per i cinquanta scudi del Franchi; rispose all'una, ed all'altra, che la sua obbligazione era cessata, perchè trascorso di gran lunga il tempo, al quale avevala espressamente ristretta.

Si contestò quindi la lite, che trattata e discussa avanti il Tribunale di prima Istanza fu decisa con Sentenza del 25. Gennaio 1833. mediante la quale facendosi diritto all'eccezione del reo convenuto, fu rigettata la domanda dell'attore sig. Della Ciaja.

Si appellò il sig. Della Ciaja da detta Sentenza, la quale da questa Ruota fu pienamente confermata per gli appresso

Motivi

Attesochè a ben risolvere la questione di diritto, se il fideiussore intervenuto per un certo tempo resti o no obbligato dopo che sia decorso, convien distinguere coll' *Hostiens. in cap. constitutus de fidejuss.* se il tempo fu apposto per termine dell' obbligazione, come dicono i pratici *finiendae obligationis Causa*, o pure fu apposto per modo di dilazione al pagamento, e come dicono detti pratici *facendae solutionis gratia*; distinzione generalmente applaudita, e seguitata dai Dottori, e Tribunali, conforme ne attestano fra gli altri *Mans. Consult.* 531. *N.* 15. e *Consult.* 533. *N* 1. *Gratian. Discept. forens. cap.* 68. *N.* 37 *Costant. vot. Decis.* 193. *N.* 159. e *segg. Maur. de fidejus. par.* 2. *Sect.* 10. *Rot. in Recent. par.* 14. *Decis.* 161. e *Decis.* 430. *Ombr. Tom.* 7. *Dec.* 3. *N.* 2. e *seg.* 1

Attesochè secondo questa distinzione quante volte il tempo fu apposto per termine dell'obbligazione, altrettante decorso che sia questo resta liberato il fideiussore, sebbene il debitor principale ottenga una maggior dilazione dal Creditore, il quale non può col suo fatto estendere la obbligazione fideiussoria al di là del termine indicato; a differenza del caso, che il tempo fosse apposto per modo di dilazione al pagamento, perchè allora il fideiussore seguita nell' obbligazione trattandosi di am- 2 3

pliare unicamente il vantaggio, che sta nel differire il pagamento, e che fu considerato nel tempo apposto, come magistralmente ne parlano le dette autorità, ed in specie la *Romana Cambii del* 23. *Novembre* 1699. *cor. Lancetta.*

Attesochè il più sicuro riscontro per conoscere che il tempo fu apposto dal fideiussore come termine della sua obbligazione è quello di vedere, che egli ha indicato un tempo più ristretto di quello era stato convenuto fra il creditore, e il debitore principale, poichè questa restrizione esclude di natura sua l'idea di dilazione al pagamento per la ragione, che se il fideiussore avesse considerato nel tempo questa dilazione non l'averebbe ristretto trattandosi di cosa favorevole, ma l'averebbe piuttosto prolungato, o almeno tenuto fermo in quella maggiore estensione, che era stata convenuta fra il creditore, e il debitor principale.

Attesochè questa restrizione di tempo fatta dal fideiussore sia una riprova manifesta dell'animo di limitare la sua obbligazione valevole al pari di qualunque delle clausule tassative, delle quali parla la detta *Romana Cambii cor. Lancetta*, mentre è il fatto piuttosto che la materialità delle espressioni usate, che decide dell'intenzione del contraente, come benissimo osserva, parlando di quelle medesime clausule tassative, il Costantino nel citato *Vot.* 193. *N.* 181. *e segg.*

Attesochè non possa dubitarsi, che una tal restrizione di tempo fosse fatta dal nobile sig. Luigi Sani tanto nella fideiussione prestata per il signor dottor Pietro Franchi, quanto in quella prestata pel sig. Alessandro Cortecci a favore del signor Giovan Batt. Ottieri della Ciaja; poichè parlando della prima dependente dalla Scrittura del dì 13. Marzo 1830. è certo che mentre il creditore aveva convenuto col debitore la restituzione degli scudi cinquanta *nel tempo e termine di sei mesi, e da indi in poi ad ogni volontà, e richiesta*, il fideiussore sig. Sani escludendo ogni dilazione al di là dei sei mesi dichiarò « ivi » Io Luigi Gaetano « Sani affermo e mi obbligo come sopra per la detta somma di Sc. 50. « e frutti *per sei mesi* incominciando dal soprascritto giorno » e parlando della seconda fideiussione dipendente dalla Scrittura del 15. Aprile è certo, che mentre il creditore sig. Della Ciaja aveva convenuto col debitore sig. Cortecci la restituzione degli scudi cento *nel tempo e termine di un anno colla precedente disdetta di mesi tre, quale non fatta, s'intendesse rinnovato il mutuo per un'altro anno, e da indi in poi ad ogni richiesta*, il fideiussore sig. Sani escludendo tutte le dilazioni al di là del primo anno dichiarò « ivi » Io Luigi Gaetano Sani affermo, e « mi obbligo come sopra per la somma di Sc. cento, con più i frutti del « sei per cento *per un anno.* »

Attesochè in conseguenza di fronte a questa restrizione di tempo non possa neppur dubitarsi, che tanto i *sei mesi* indicati nella prima, quanto

l'anno espresso nella seconda firma fossero apposti come termine dell'obbligazione del fideiussore, e non già come dilazione al pagamento secondo le cose di sopra avvertite.

Attesochè quand'anche potesse esservi dubbio, nel dubbio stesso dovrebbe rispondersi per la liberazione del fideiussore, sì perchè trattasi di obbligazione odiosa, che deve sempre intendersi strettamente, ed escludersi per quanto è possibile, e sì perchè deve imputare a se stesso il creditore se potendo esigere una dichiarazione chiara e manifesta si è contentato di riceverla non abbastanza tale, mentre stava a lui d'imporre la legge, siccome avverte opportunamente la detta *Romana Cambi al N. 12. e seg.* 6 7

Attesochè ciò procede tanto più quando nella maggior dilazione accordata dal creditore al debitore sia questo divenuto insolvente, come è accaduto in ordine al sig. Alessandro Cortecci, che nel tempo di questa maggior dilazione ha venduto l'unico stabile che aveva, e sulle rendite del quale avrebbe potuto rivalersi il fideiussore se fosse stato ricercato del pagamento nel termine apposto alla sua obbligazione. 8

Attesochè queste massime, e questi principii di giurisprudenza civile militano egualmente nel caso di un semplice fideiussore, che nel caso di un fideiussore solidale obbligato principalmente, perchè è certo, che non ostante una tal qualità si considera sempre, e si ha come un accedente all'altrui obbligazione quante volte non abbia da questa risentito alcun vantaggio; e perchè è ancor certo che i correi pure possono limitare la loro obbligazione, e che mentre uno si obbliga semplicemente, l'altro può obbligarsi coll'aggiunta di un tempo, o di una condizione secondo la litteral disposizione del Testo nella *Leg. 7. ff. de Duob. reis. constituend.* 9

Attesochè infatti nella più volte citata *Romana Cambi cor Lancetta* fu esaminato, e deciso il caso di un fideiussore solidale, come pure un simil caso di fideiussore solidale, e principalmente obbligato fu deciso dal *Costant. nel Vot.* 193. applicando le massime, ed i principii di sopra accennati.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del conte signor Giovan Battista Ottieri Della Ciaja dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza della città di Siena del dì 25. *Gennaio* 1833. *contraria a detto sig. Della Ciaja e favorevole al signor Luigi Sani, e bene colla medesima Sentenza essere stato giudicato, e perciò la conferma in tutte le sue parti, e condanna lo stesso sig. Della Ciaja nelle spese ancora di questo secondo giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Lorenzo Branchi *Primo Aud. e Rel.*

Vincenzio Landucci, e Antonio Masoni *Auditori*

DECISIONE XLVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Cortonen. Admis. Test. diei 26. Martii 1833.

IN CAUSA

SOLFANELLI E SOLFANELLI

PROC. MESS. CARLO MECATTI — PROC. MESS. FELICE BOZZI

ARGOMENTO

Quando si tratta di simulazione, e di obbligazioni, che nascono da quasi delitto non si nega la Prova Testimoniale.

SOMMARIO

1. 2. 6. *La Prova testimoniale non si nega, quando si tratta di simulazione, e quando si tratta di obbligazioni, che nascono da quasi delitto.*

3. *A provare la simulazione, che si ammanta di tenebre, e non può provarsi per documenti, che anzi di mendaci forme si copre, si è dovuto in eccezione alla regola ammettere la prova testimoniale.*

4. *Nell' azione nascente dalle* Leggi 1. 2. 3. ff. de Alien. Jud. mutan. Caussa *che ha per estremo la prova del dolo, o sia che il Venditore di un Fondo abbia con malizia alienata la cosa litigiosa, si deve ammettere la prova testimoniale.*

5. *Si può alienare talvolta per fuggire una Lite.*

7. *Quando una prova è ammissibile, la prova contraria dello stesso genere è di stretta Giustizia.*

8. *Quando trattasi di nuova Opera l'azione che non è in personam, ma in rem. non è esercibile contro tutti i successori tanto universali, che singolari.*

Possedendo Anton Domenico, e Simone Padre, e Figlio Solfanelli, una stanza sottoposta ad uno stabile di proprietà di Jacopo Solfanelli, ed avendo in questa stanza fatto eseguire un Cammino per accender fuoco nella stanza medesima, ricevettero sotto dì 4. Settembre 1830. da detto Jacopo una Intimazione a non ridurre il detto fondo ad uso di pigionale, e non farvi il fuoco, non intendendo esso di soffrire il fumo che potesse sortire dal cammino dallo strappo che avevano fatto nella muraglia, come pure di non voler esser soggetto ad altri danni, che potessero accadere.

Pare, che Anton Domenico, e Simone obbedissero all'Intimazione com'essi giudicialmente asserivano, astenendosi dall'accender fuoco, giacchè solo più di un'anno dopo, ossia nel 28. Settembre 1831. essendo andato ad abitare la detta stanza un certo Francesco Bartolozzi, detto Baccello, ed avendo in questa acceso il fuoco, Jacopo Solfanelli con nuova *Intimazione* diretta tanto contro detti Anton Domenico, e Simone, quanto contro il nominato Bartolozzi, che qualificò per pigionale, espose l'incomodo del fumo, e il pericolo dell'incendio nella circostanza, che il palco, che divideva la stanza dal pavimento della sua casa sovraposta, era formato di travi, e travicelli vecchi, facilmente suscettibili d'incendiarsi, prevalendosi dell'azione *damni infecti*, ed in soccorso ancora dell'azione *in factum* gl'intimò a desistere nel termine di tre giorni dall'accendere il fuoco in detto fondo terreno, e ad aver riserrato, e fatto riserrate le buche arbitrariamente fatte nella muraglia comune, con comminazione, che in caso contrario sarebbesi immediatamente proceduto agli ulteriori atti di Giustizia.

Pare, che il Bartolozzi, il quale abitava nella stanza non desistesse dall'accendervi il fuoco, e quindi Jacopo Solfanelli sotto dì 25. Novembre 1831. adì il Tribunal di Cortona con sua formal domanda diretta contro i soli Anton Domenico, e Simone Solfanelli, ed esponendo i fatti chiese che venissero condannati a riserrare il cammino, e lo strappo praticato per l'esito del fumo.

I due rei convenuti risposero. Che per Istrumento del 15. Novembre 1831. rogato dal Notaro Anichini essi avevano venduto la stanza suddetta a Francesco Bartolozzi, e che in ordine allo stesso Istrumento la vendita dello stabile aveva cominciato ad essere efficace fino dal 1. Settembre 1831. nella qual'epoca il Bartolozzi ne aveva ricevuta la consegna, ed avea cominciato a goderne, dissero, che conseguentemente l'azione da Jacopo intentata non poteva dirigersi contro di essi, ma bensì contro il Compratore, ed attual proprietario Bartolozzi, contro il quale invitarono Iacopo a rivolgersi.

Jacopo Solfanelli replicò, che l'obiettato Contratto era un compenso fatto a comodo, e in elusione delle sue giuste domande, per tentare di esimersi dalle conseguenze del commesso arbitrio, e portarle su di un miserabile inabile a soddisfarle, e che specialmente la retrotrazione della vendita al 1. *Settembre* 1831. era imaginata all'oggetto di sottrarsi alle conseguenze della Intimazione fatta da Jacopo nel dì 28. dello *stesso mese di Settembre*, che per altro tutte queste convenzioni a suo danno architettate, non potevano sottrargli dallo stare in giudizio, e dalla refusione dei danni anche perchè esisteva sempre la prima intimazione, e trasmessa fino de' 4. *Settembre* 1830. o sia circa un'anno prima della supposta vendita, anche retrotratta e quindi protestò di volere seguitare gli atti Giudiciali contro Anton Domenico, e Simone Solfanelli, e coerentemente e questa sua dichiarazione domandò l'accesso del Giudice, e una Perizia producendo le relative Istruzioni.

Persisterono Anton Domenico, e Simone nella protesta di dover esser dispensati dal prender qualunque parte nel Giudizio, e liberati dalle conseguenze, e spese di quello, e per viepiù sostenere la loro pretensione, domandarono ammettersi una cedola di Posizioni, cui dovesse Jacopo rispondere. Furono ammesse, ed erano dirette a far convenire Jacopo della scienza da lui medesimo avuta della vendita perfezionata fin dal primo Settembre, e ridotta in Contratto nel 15. Novembre 1831.

Rispose Jacopo *non occuparsi punto della Vendita, che anche quando sia stato parlato per il Popolo della vendita, esso rispondente non avendo veduto il Contratto non ne è informato.*

Comparve intanto in Giudizio anche Francesco Bartolozzi, ed esponendo d'essere stato informato da una Scrittura d'Jacopo Solfanelli della questione, che pendeva tra questi, e Anton Domenico, e Simone, confermò la verità della vendita, ma asserì non esser tenuto a sostenere alcun Giudizio con detto Jacopo Solfanelli, che la questione doveva esser tutta a carico dei Venditori, e che quando egli non avesse potuto accender fuoco nella stanza comprata, divenendogli essa inutile, doversi dichiarare risoluta la vendita, e condannar gli alienanti a rifondergli tutti i danni; Disse per altro non opporsi nè alla Perizia, nè all'accesso.

A tali pretensioni del Bartolozzi risposero Anton Domenico, e Simone Solfanelli, sostenendo esser egli stato opportunamente, e pienamente informato prima d'andare ad abitare la stanza, della protesta, e intimazione di non accendervi fuoco fatta da Jacopo. Sottoposto quindi il Bartolozzi all'esperimento delle Posizioni esibite da Anton Domenico, e Simone, convenne di tutto quanto i Ponenti asserivano, e fra le altre alla Posizione 6. così concepita. « *Com' è verissimo, che a tal richiesta* (della stanza a pigione prima del Settembre 1831.) *per parte del Ponente fu replicato non voler esso darla in appigione dopo l'intimazione di non accen-*

dervi fuoco ricevuta da detto Jacopo Solfanelli, ma che l'avrebbe però venduta, giacchè non voleva aver questione col medesimo. « Il Bartolozzi rispose « Credere ».

Fu ordinato, ed eseguito l'accesso, fu fatta una Relazione dal Perito giudiciale Lorenzo Materassi, il quale espose gl' incomodi, e i danni, che provenivano, e potevano in seguito provenire dal fumo, esservi qualche pericolo d'Incendio, e nel rispondere ad una delle tredici istruzioni ricevute, dodici delle quali tutte relative ai timori d' incendio, e ai danni del fumo, accennò anche, che qualche indebolimento poteva provenire alla fabbrica superiore dal vuoto praticato nella muraglia per la costruzione del Cammino.

Incoraggito Jacopo Solfanelli dai resultati dell'accesso, e della Perizia, insistè vigorosamente onde i Solfanelli suoi Contradittori fossero obbligati a stare in Giudizio, e ad uniformarsi alle sue domande, e a resarcirgli tutti i danni, rilevando di più che uno di questi consisteva nell' occupazione, e indebolimento della muraglia di sua proprietà, e che il lavoro del Cammino, da cui proveniva il danno del fumo, e il pericolo dell' incendio era stato eseguito in epoca posteriore alla prima intimazione del 4. Settembre 1830. e nella quale essi pure convenivano che il dominio dello stabile in loro tutt'ora risedeva, e deducendone, che dei danni tanto seguiti, che temuti erano essi interamente responsabili, perchè non era loro permesso dopo la intimazione suddetta di vendere lo stabile senza il suo intervento, e consenso, ripetendo, che essi erano ricorsi a questo compenso per evitare le conseguenze dell' indennizzazione, e per trasfonderle in un *miserabile* che non era in grado di supplirvi.

In questo stato di atti Anton Domenico, e Simone Solfanelli domandarono l'ammissione della prova testimoniale, che contradetta da Jacopo, ammessa dal Vicario Regio di Cortona, rigettata dalla Regia Ruota di Arezzo, ha dovuto in ultimo luogo esaminarsi dal Supremo Consiglio per l'ammissione, o per la rejezione.

I Capitoli redatti in due distinte cedole mirarono a provare la verità della vendita, e specialmente dall'epoca in cui la sostenevano perfezionata, o sia nel 1. *Settembre* 1831. e la buona fede dei Venditori tanto nel vendere quanto nell'indicare nel Contratto ciò che secondo essi ne faceva rimontare la perfezione al primo Settembre, come anche nell' avere manifestato al Bartolozzi nell'atto della vendita la già ricevuta prima intimazione da Jacopo Solfanelli.

Si oppose Jacopo all'ammissione della prova sostenendola in tutte e tre le Istanze contraria alla Legge proibitiva di questo genere di prova per porre in essere delle obbligazioni, o per provar cose o in opposizione del Contratto scritto, o oltre a quello che in esso fu detto, e pretendendola *irrilevante*, e quindi per la sua inutilità inammissibile.

La reputò rilevante, e non proibita dalla vegliante Legge perchè tendente a provare dei semplici fatti, il primo Giudice, e quindi l'ammesse.

La Ruota Aretina riguardò la prova testimoniale diretta soltanto a provare la vera epoca della perfezione del Contratto di vendita, e in questo aspetto la rigettò come irrilevante, in quanto che rifletteva, che per imprimere ad un soggetto la qualità di *litigioso*, e quindi l'inalienabilità pendente il Giudizio, era necessario, che alla alienazione precedesse la formal domanda introduttiva della Lite, la quale nel caso attuale fu esibita nel 25. *Novembre* 1831. ed il Contratto di vendita rogato dall'Anichini nel 15. *Novembre detto* era sicuramente anteriore all'introduzione della Lite, e quindi la vendita non cadeva sopra un subietto litigioso, o per imprimere questo vizio poteva bastare per le regole di ragione una intimazione qualunque, che prima della vendita ponesse in una tal quale mala fede il venditore, ed allora diveniva inutile per Anton Domenico, e Simone Solfanelli il retrotrarre la data della vendita al 1. *Settembre* 1831. giacchè se con ciò eccitavano la influenza della intimazione loro fatta nel 28. di detto mese, ed anno rimanevano però sotto l'influenza della intimazione ricevuta nel 4. Settembre del precendente anno 1830. e tanto nell'uno che nell'altro aspetto la irrilevanza della prova Testimoniale le diveniva evidente.

Portata la causa all'Udienza, e discussa avanti il Supremo Consiglio, fu da questo decisa nei termini che appresso.

Motivi

Attesochè prima di tutto era da vedersi se la legge resisteva all'ammissione della domandata prova Testimoniale.

Che questa non può esser negata quando si tratti di simulazione secondo le massime ragionevolmente fissate dalla nostra Patria Giurisprudenza *Tesor del Foro Tosc. Tom.* 5. *Dec.* 75. *N.* 7. *Tom.* 8. *Dec.* 24. *N.* 2 *ed altrove*, o quando si tratti di obbligazioni, che naschino da *quasi delitto* secondo il litteral disposto dell'Art. 1448. § 1. del Codice Civile di Francia.

Che allorquando Anton Domenico, e Simone Solfanelli per sottrarsi all'azione di *nunciazione di nuova opera o in factum* intentata da Jacopo Solfanelli allegarono l'alienazione seguita della piccola stanza di cui si tratta, Jacopo per tor di mezzo l'opposto ostacolo attaccò la veracità del Contratto, e sebbene non con tutta precisione esponesse le sue pretensioni, pure mostrò chiaramente, che erano, o l'una, o l'altra di queste due, che cioè o il Contratto fosse sostanzialmente, o parzialmente simulato a comodo, ed a suo danno, o che i Venditori si fossero risoluti all'alie-

nazione per sostituire un miserabile reo convenuto nella persona del Bartolozzi, a vender cioè la stanza dopo le intimazioni ricevute *judici mutandi Caussa.*

Che il primo concetto denotavano le espressioni usate nella scrittura di Repliche del dì 14. Gennaio 1832. *Vendita fatta a comodo e ad elusione dei proprj diritti* «*Compensi, che sono diretti ad ingannare altrui.*» *Dichiarazione, che fu a comodo architettata per eludere il Comparente nelle sue giuste domande,*» Senza che potesse render trascurabili questi gravi, e diretti rimproveri, che altro non suonano che simulazione, il non avere espressamente domandato, che questa venisse dichiarata, giacchè questa domanda era implicita ogni volta, che i rei convenuti non sostenevano altro, che di esser dimessi dal Giudizio, e per ottenerlo, non allegavano altro, che la seguita vendita, e per parte di Jacopo dopo aver date alla vendita le riferite tacce per ritenerli in Giudizio tenacemente insistevasi.

Che nel secondo concetto appellava tutto ciò che dicevasi per sostenere, che la vendita era seguita non prima, ma dopo la seconda Intimazione trasmessa ai due rei convenuti nel 28. Settembre 1831. o per rilevare la influenza anche della precedente Intimazione del 4. Settembre 1830. e che tali intimazioni dovevano riguardarsi come introduttive del Giudizio, e quindi induttive di mala fede nell'alienazione, la quale rilevavasi allo stesso oggetto essere stata fatta ad un *miserabile* onde torre all'attore il mezzo di essere indennizzato.

Che se a provare la simulazione come quella che si ammanta sempre di tenebre, e non può provarsi per Documenti, che anzi di mendaci forme si cuopre, si è dovuto in eccezione alla regola ammetter la prova Testimoniale onde l'inganno si sveli, secondo le Autorità sopra riportate, lo stesso dee dirsi quanto all'azione nascente dalle *LL.* 1. 2. 3. *ff. de alienatione Judicii mutandi caussa facta* poichè questa pure ha per estremo la prova del *Dolo* o sia che il Venditore con vera malizia abbia alienata la cosa litigiosa, per irrogar danno al suo contradittore. E' letterale il Testo della *L.* 1. *ff. de alienat. Judic. Mut. Causs. facta* «ivi» « idque data opera in fraudem nostram fecerit » ed è notabile che si può alienare talvolta onde fuggire una Lite, come ingenuamente confessavano Anton Domenico, e Simone Solfanelli di aver desiderato, senza che vi sia luogo a tale azione per parte di quello, che trova cambiato il suo avversario ogni volta che il *dolo* a quella vendita non diede causa, come sottilmente, ed elegantemente si enunzia *L.* 4. *del detto titolo dei Digesti* «ivi» Itemque fieri potest, ut sine dolo malo quidem possidere desierit . . . . non tamen eius factum improbat Praetor qui tanti habuit re« carere, ne propter eam saepius litigaret, haec enim verecunda cogitatio « ejus, qui lites esecratur non est vituperanda « *Voet. ad d. Tit. N.* 2.

3

4

5

« ivi » et tamen huic actionis locus sit requiritur ut alienatio facta sit in« ter vivos dolo malo etc. » e per la prova di questo dolo, di questa frode, che giustamente è chiamata quasi delitto. *Voet ad. d. Tit. N.* 1. al pari, e più che per la simulazione debbe essere ammessa la prova Testimoniale secondo il disposto della citata Legge, che ci regola *Art.* 1348. *N.* 1.

6

Che esaminata in questo aspetto la questione, la pretesa opposizione della Legge cessava, giacchè se a Jacopo, quando avesse domandato di provare per mezzo di Testimonj che il Contratto era in tutto, o in parte *simulato*, o che *dolosamente* si era posto in essere colla mira colpevole di danneggiarlo, non avrebbe possuto ciò, per le cose premesse, ricusarsi, a eguaglianza, ed anche a poziorità di ragione non doveva la stessa prova denegarsi a suoi Contradittori, che troppo generosamente assumevano di escludere, e di dissipare ogni sospetto di simulazione, e di dolo, mentre tutte le volte che una prova è ammissibile, la prova contraria dello stesso genere è di stretta giustizia, onde i Litiganti contro i più noti principj di ragione, non siano trattati ad *imparia*.

7

Che ciò posto, non abbiamo possuto esser trattenuti dall' ammetter la domandata prova, che nel concreto caso la Legge permetteva, per la pretesa sua inrilevanza.

Che i due Padre, e figlio Solfanelli con i prodotti Capitoli tendono a provare in sostanza la loro buona fede tanto pel fatto, quanto per l'epoca della Vendita, per la loro intiera obedienza alla prima Intimazione d' Jacopo, e per la franca manifestazione della Intimazione stessa al Compratore, per la pubblicità, e notorietà del Contratto, prima ancora, che l'acquirente Bartolozzi andasse ad abitare la stanza, e per l' accertazione che il fuoco non fu acceso se non dopo detta epoca; e a tali oggetti mirano i Capitoli, che potranno esser anche con opportuni Interrogatorj dalla Legge permessi, ulteriormente sviluppati.

Che quindi tendendo essi a distruggere gli obietti, che da Jacopo si affacciavano per rimuovere l'efficacia dell'alienazione, non possono esser valutati irrilevanti nel senso di non esser diretti allo scopo cui mirano.

Che irrilevanti neppur sembrarono in ordine alle respettive pretensioni dei Litiganti, e all'ordine, e conseguenze del pendente Giudizio.

Che quando ai due rei Convenuti riesca di rimuovere qualunque sospetto di simulazione, o di dolo nell' alienare potranno essi sostenere nel merito della Causa, che altro non rimane, se non che una vendita fatta in tutta buona fede di un fondo, relativamente al quale erasi iniziata una *nunciazione di nuova opera* la quale azione, non essendo in *personam, ma in rem L. non solum* 8. §. *ult., et L. ult. ff. de operis novi nunciatione. Richer. Jurisprud. Univers. Lib.* 4. *Tit.* 37. §. 130. non è esercibile contro tutti i successivi tanto universali, che singolari.

8

Che quando Jacopo Solfanelli Attore insista allora per tenerli obbligati con l'azione *in factum* alla remissione in pristinum delle aperte buche del Cammino per la occupazione, o indebolimento della muraglia, come ne ha dato cenno in atti, sebbene abbia ripetutamente manifestato negli atti stessi, e specialmente in quelli introduttivi del Giudizio, che sua unica mira si era di ottenere refezione di danno, e remozione di pericolo provenienti, e temuti dal fuoco, e dal fumo, potranno essi rispondere, che il dominio, e possesso del fondo legittimamente passato nel Bartolozzi impedisce loro di operare nel fondo altrui, e che comunque siasi, ad essi non sono imputabili i danni pretesi accaduti dall'accensione, dalla quale per il resultato evidente degli atti essi sempre si astennero, e di cui il solo Bartolozzi è responsabile. *D. L. ult.* « *ivi* » *Emptor, idest Do-* « *minus praediorum tenetur.* «

Che queste, e altre cose potranno essi dire in ragione per tentare di essere o totalmente assoluti dal Giudizio, e per risentire più mite le conseguenze, ma per aprirsi questa via giuridica di difesa hanno bisogno di purgare il loro operato da ogni sospetto della imputata simulazione, o dolo, ammesso il quale verrebbero in tutti i danni, e in tutte le spese indistintamente condannati.

Che quindi non irrilevante, ma utile doveva qualificarsi la domandata prova Testimoniale.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte di Anton Domenico, e Simone Solfanelli dalla Sentenza della Regia Ruota di Arezzo proferita sotto di 28. *Giugno* 1832. *e respettivamente male con essa giudicato; la revoca perciò in tutte le sue parti, e conferma la precedente Sentenza del R. Tribunale di Cortona proferita sotto di* 27. *Aprile dell'anno stesso, in tutte le sue parti, ordinando la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore.*

E condanna Jacopo Solfanelli nelle spese del secondo, e terzo Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani Cosimo Silvestri Luigi Bombicci
Cav. Donato Chiaromanni *Relatore Consiglieri.*

DECISIONE XLIX.

REGIA RUOTA DI AREZZO

Arretina Supersessoriae diei 28. *Martii* 1833.

IN CAUSA

DE BACCI E CECCONI NE NN.

Argomento

Se in pendenza della esecuzione mobiliare commessa col privilegio del Braccio Regio comparisce un terzo a dedurre o il dominio, o il condominio dei mobili gravati, debbe soprassedersi dagli atti esecutivi, onde dar luogo alle occorrenti prove.

Sommario

1. *Nella esecuzione parata contro i Debitori delle Comunità, o Luoghi Pii debbono ammettersi in ordine al Motuproprio del* 12. *Ottobre* 1782. *tutte quelle contradizioni, che di ragione sono ammissibili nei Giudizi meri esecutivi, e darne avviso alla parte creditrice, onde provveda al proprio interesse.*

2. *Anche a tenore del Motuproprio del* 28. *Marzo* 1815., *per la sospensione delle esecuzioni con Braccio Regio debbono valutarsi quelle eccezzioni, che sono ammissibili nei Giudizi meri esecutivi.*

3. *In ciò, che non dispone il Motuproprio del* 28. *Marzo* 1825. *circa alle esecuzioni con Braccio Regio deve osservarsi il Regolamento di Procedura.*

4. *L'Art.* 796. *del Regolamento di Procedura contemplativo del caso, in cui ad esecuzione incoata sopravvenga un terzo a dedurre di esser proprietario, o condomino degli effetti gravati, è applicabile anche all'esecuzione con Braccio Regio.*

5. *Il citato Articolo del Regolamento di Procedura è consentaneo ai principii, e alla regola di ragion comune.*

6. *In ordine al detto Articolo per far sospendere gli atti esecutivi,*

non importa, che il terzo comparisca munito di prova del suo dominio, o condominio, ma basta soltanto, che egli comparisca a dedurlo.

7. *Per gius comune, o il possesso degli oggetti gravati esiste presso il terzo che si oppone al gravamento, ed egli non ha bisogno di provarne il dominio, perchè questo si presume in lui fino alla prova contraria: o esiste il possesso presso il debitore, contro del quale la esecuzione è diretta, ed il terzo opponente, che ne allega il dominio è nell' obbligo di giustificarlo.*

8. *Affinchè al terzo opponenente rimanga apperto l' adito a fare quella prova sommaria del suo dominio, che gl' incombe fa dopo, che venga frattanto sospesa le esecuzione.*

9. *Procedendo oltre nella esecuzione senza ascoltare la opposizione del terzo che si asserisce domino o condomino degli oggetti gravati, se per un lato si esimerebbe il creditore dal pericolo di un indoveroso ritardo, si anderebbe incontro per l' altro lato al pericolo ancor più grave o di commettere una esecuzione nulla, o di spogliare il terzo, e forse anco irreparabilmente dei suoi assegnamenti.*

10. *La prova del dominio, o condominio per parte del terzo opponente al Giudizio esecutivo deve esser fatta in modo sommario, e spedito, salvo alle parti un migliore esperimento dei respettivi loro diritti in Giudizio ordinario.*

11. *I Decreti dei Tribunali, che ammettono, o rigettano l' opposizione agli atti esecutivi di Braccio Regio debbono essere proferiti sommariamente, e senza citazione di Parti.*

12. *Il sistema di sospendere gli atti in sequela di qualunque eccezione di sua natura ammissibile nei Giudizi esecutivi, e di darne avviso all' amministrazione creditrice, onde si provveda come credenà più opportuno, pone in salvo l' interesse dell' una, o dell' altra parte.*

Storia della Causa

Il sig. Giovanni Cecconi come Cassiere dell' Imp. e Reale Deputazione Centrale degli Spedali, e Luoghi Pii del Granducato, commise per gli atti del Tribunale di prima Istanza di Arezzo col privilegio del Braccio Regio un gravamento di mobili a carico del sig. Cav. Girolamo De Bacci di detta città. Nel 5. Marzo 1833 il sig. Francesco De Bacci fratello del prefato sig. Cav. Girolamo, ed i sigg. Fulvio, ed Agostino figli del medesimo con due separate Scritture esibite negli atti, allegarono il primo il condominio, ed i secondi il dominio esclusivo di una parte del mobiliare, e protestarono della nullità della esecuzione, che se i medesimi avesse voluto consumarsi.

Il Tribunale di Arezzo con suo Decreto del dì 20. del detto mese

di Marzo rigettò tali proteste, perchè destitute di prova, ed ordinò procedersi oltre nella esecuzione incoata, dichiarando altresì il Decreto stesso provvisoriamente eseguibile non ostante appello od opposizione.

Sul reclamo interposto dai sigg. De Bacci avanti questa Regia Ruota dopo aver essa inibita, dietro la loro Istanza la esecuzione provvisoria come quella che era stata ordinata fuori dei casi dalla Legge contemplati, passò ad emettere in merito i seguenti.

Motivi

Considerando, che in ordine al Sovrano Motuproprio del 12. Ottobre 1782. in gni caso in cui abbia luogo la *esecuzione parata* contro i Debitori delle Comunità, e Luoghi Pii, debbono ammettersi dai Tribunali tutte quelle *contradizioni* che di ragione siano amissibili nei *Giudizi meri esecutivi*, e quindi notificarsi senza ritardo alla Parte creditrice, *acciò possa procedere in seguito di tali contradizioni agli ulteriori atti convenienti al proprio interesse.*

Considerando, che questa Sovrana disposizione non trova deroga, anzi trova conferma nel più recente Motuproprio del 28. Marzo 1815., che sebbene diretto a *stabilire sulla norma dell' antica Legilazione ricondotta ad un metodo uniforme un sistema di coazione pronto, e sollecito contro i debitori morosi delle regie e pubbliche amministrazioni*, ammette però all' Art. IX., che per l' effetto di sospendere la esecuzione iniziata col privilegio del Braccio Regio siano valutate quelle eccezioni, *che sono ammissibili nei Giudizi meri esecutivi*; ammette all' Art. XIII, che anche ad esecuzione consumata, e nell' atto del pagamento del prezzo degli effetti venduti siano ascoltati quei reclami, ed eccezioni, *che sono deducibili nei Giudizi esecutivi*; ed ordina all' Art. XV., che, tranne le particolari disposizioni del Motuproprio istesso, *in ogni rimanente si osservi il disposto del Regolamento di Procedura.*

Considerando, che niuna particolare disposizione si incontra nel Motuproprio ridetto, che contempli il caso, in cui contro gli atti esecutivi iniziati col privilegio del Braccio Regio venga fatta opposizione, o protesta non già dal Debitore moroso, ma bensì da un *terzo*, che si asserisca Proprietario, o Condomino degli assegnamenti pulsati; talchè dovendosi in questo caso ricorrere al Regolamento di Procedura, trova la sua piena applicazione il letteral disposto dell' Art. 796. in ordine al quale, sopravvenendo un terzo a *dedurre* di essere proprietario o condomino dei mobili, o semoventi gravati, *dovrà sospendersi l'esecuzione, finchè non sia giudicato, o non sia stata fatta la divisione.*

Considerando, che un siffatto sistema è pienamente consentaneo ai principj, ed alla regola di ragion comune, perciò, che dopo il testo nella

Leg. a Divo Pio 15. §. 4. *ff. de Re jud.* formano di unanime accordo tutti i Dottori, fra' i quali *Donell. in Comment. T.* 1. *pag.* 241. *e seg.*; *Cujac. T.* 10. *Col.* 1152. *Lit. D.*, *Ridolphin. in Prax. Par.* 1. *Cap.* 9. *Num.* 14.; *Covarruv. Pract. quest. Cap.* 16. *per Tot.*, *Costant. ad Stat. Urbis. T.* 2. *Tit. unic. De Caut. angel. per Tot.*, *et Vot. Decis.* 222. *per Tot.*; *De Luc. de Iudic. Disc.* 40. *N.* 19; *Scacc. de appelat. quest.* 17. *Limit.* 6. *Membr.* 4. *N.* 51. *e seg.*, *Montelat. Instit. Capit. de caut. Angel. T.* 2. *pag.* 285.

Considerando, che a far argine al proseguimento degli atti esecutivi, e ad aprir l'adito ad un sommario Giudizio relativo alla pertinenza degli assegnamenti gravati non abbisogna al *terzo proprietario*, o condomino dei medesimi di presentarsi munito di prova de proprio dominio o condominio, ma basta, ai termini del *citato Art.* 796 *del Regolamento di Procedura*, che egli comparisca semplicemente a *dedurlo*. « Ivi » Se « dopo commesso il gravamento dei mobili, o semoventi sopravvenga un « *terzo* a *dedurre* di essere il proprietario, o il condomino, dovrà sospen« dersi l'esecuzione, finchè non sia giudicato, o non sia stata fatta la di« visione. »

6

E ciò pure mirabilmente consuona coi canoni di comune diritto, poichè sebbene a senso dei Pratici debba farsi distinzione tra il caso in cui i Beni ed assegnamenti investiti dagli atti esecutivi siano nel possesso del terzo opponente che ne allega il dominio, ed il caso in cui siano nel possesso del debitore gravato; e sebbene nel primo caso soltanto il detto terzo opponente sia dispensato da qualunque prova, attesa la presunzione del dominio che milita a di lui favore, e nel secondo caso all'opposto corragli l'obbligo di provare e provar prontamente il dominio, o il condominio da esso allegato, conforme distinguendo insegnano il *Covarr. Pract. quest. Cap* 16. *sub. N.* 1. *et N.* 4., *il De Luc. de Iudic. Disc.* 40. *N.* 19.; *il Costant. post. Comm. ad Stat. Urb. d. Tit. unic. de Cautel. Angel. N.* 77. 81. 82., *ed il Pratico nostro Avv. Fierli in Theoric. seu Caut. Ang. par. prima. pag. mihi* 26., non è per questo, che quella prova, che nel secondo dei contemplati casi incombe all'opponente debba per necessità accompagnare la di lui opposizione: Basta una nuda di lui *protesta*; basta una semplice *allegazione*, o *deduzione del dominio*, perchè rimanga aperto l'adito a quel Giudizio sommario, in cui la prova debbe essere prontamente conclusa; e perchè frattanto, e fino all'esito di un tal Giudizio la minacciata, od iniziata esecuzione rimaner debba sospesa. *Ridolfin. in Prax. Part.* 1. *Cap.* 9. *N.* 12. *et seg. Constant. Cit. Disc. Unic. de Caut. Ang. N.* 8., *Monte lat. Cit. Capi. De Caut. Angel. Vers. Intimata Cautela ec.*

7

8

Nè il pericolo pur troppo terribile di frode, e di collusione fra il Debitore, ed il terzo a danno del Creditore, « *Facile enim subornari*

possunt, qui mentiantur res captas suas esse » Siccome avvertiva elegantemente il *Donello ubi supra*, e dietro di esso il *De Luc. Loc. cit. N.* 19. *Vers. Regula itaque, et il Costant. d. Disc. unic. N.* 13.; nè tal pericolo (dicevamo) potrebbe mai consigliare a procedere oltre negli atti esecutivi senza dar campo all' opponente di porre in essere la prova del diritto allegato; mentre se adottando un tal sistema si eviterebbe per un lato il rischio di assoggettare il Creditore ad un indebito ritardo nella intrapresa esecuzione, si anderebbe incontro per l'altro lato al rischio maggiore, o di commettere una esecuzione affatto nulla con sommo pregiudizio del Creditore medesimo, che soffrir ne dovrebbe i danni, e le spese, *Costant. Vot. Dec.* 221. *N* 1. 23.; *Ridolphin. ubi sup. N.* 18., *Montelat. loc. cit. pag.* 285, o di spogliare, e forse anche irreparabilmente dei proprii assegnamenti, quel terzo, contro cui la esecuzione parata mancava affatto di forza, *Scacc.. de appellat. quest.* 17. *Limit.* 6. *Membr.* 4. *N.* 43., e contro cui non competeva al Creditore verun diritto, o azione, *quia tertius nondum fuit victus ab eo, qui petit executionem, alioquin non fieret executio contra victum, sed contra tertium, qui numquam litigavit* » *Scacc. ubi. sup. sub. N.* 51. *Covaruvv. cit. Cap.* 16. *N.* 3. *Vers. Tertia solet.*

Ed è appunto per evitare tali inconvenienti compatibilmente col favore dovuto alla cosa giudicata, e ad ogni altro titolo avente forza esecutiva, che la *cit. Leg. a Divo Pio.* §. *Si super* *ff. De Re Iud.*; volle che della prova relativa alla pertinenza degli oggetti controversi, si conoscesse dal Giudice sommariamente, e speditamente, e volle fin anche, che il di lui giudicato, fosse soltanto operativo nel Giudizio di esecuzione, e non chiudesse l' adito alle parti a sperimentare i loro diritti nel congruo, e competente Giudizio ordinario « ivi » Sed sciendum est summatim, eos cognoscere debere; nec sententiam eorum posse Debitori praejudicare, si forte hi dimittendam eam rem putaverint, quasi ejus sit, qui controversiam movit, non ejus, cujus nomine capta est; ne eum, cui restituta est statim habere per sententiam debere, si forte jure ordinario coepirit ab eo res peti. Sic eveniet, ut omnibus integris tantum Capioni res judicata proficiat » *Et ibi Donell. T.* 11. *Col.* 241. *et seguen.*; *Cujac. T.* 10. *Col.* 1153.; *Brunemann. in Pand. Lib.* 42. *Tit.* 1. *Num.* 33.

Considerando, che sulla scorta di tali principii desunti dal testo delle Leggi in vigore, ed ormai consacrati dalla pratica universale, non poteva non scendersi nella opinione, che in sequela delle due Scritture del 5. Marzo corrente esibite dal sig. Cav. Francesco, e dai sigg. Fulvio, Avv. Luigi, ed Agostino Zio, e nipote De Bacci, e contenenti la *deduzione del condominio* preteso dal primo, e respettivamente del *dominio* preteso dai secondi sopra una parte del mobiliare esistente nella casa di abita-

zione del sig. Cav. Giorolamo De Bacci, ed investito dagli atti esecutivi iniziati dalla I. e R. Deputazione Centrale degli Spedali e Luoghi Pii, di lui Creditrice, ed in sequela delle solenni proteste contenute nelle dette Scritture e minacciantí nullità di qualunque esecuzione che in disprezzo delle medesime fosse stata attentata; dovesse il Tribunale *a quo* col suo Decreto del 20. Marzo (che in ordine alla suprema risoluzione della I. e R. Consulta emanata in questo affare, e contenuta nella Ministeriale del dì 11. Febbraio 1833. rettamente pronunziò *in via sommaria*, e senza citazione di Parti, metodo di Procedura, che pure ha tenuto la R. Ruota) non già rigettare, ma bensì ammettere provvisoriamente le Scritture ridette, perchè contenenti opposizioni di lor natura ammissibili in qualunque Giudizio esecutivo, e coerentemente al disposto del citato Sovrano Motuproprio del 1782. dovesse notificarle senza ritardo alla Deputazione creditrice, affichè potesse procedere a quegli atti ulteriori, che avesse reputati convenienti al proprio interesse, sospesa frattanto la vincolata esecuzione. 11

E tanto più ha creduto la Ruota, che questo, e non altro dovesse essere il sistema da adattarsi nella specialità del caso, in quanto che le è sembrato più atto e confacente a porre in salvo l' interesse, e dell' una, e dell' altra parte. Infatti, mentre da un lato apriva l' adito ai terzi opponenti a difendersi nei modi di ragione dallo spoglio temuto, richiamava dall' altro lato l' Amministrazione creditrice a provvedersi in quella guisa, che avesse creduto di suo maggior vantaggio, onde evitare il pericolo, e le dannose conseguenze di una esecuzione irregolare, e nulla. 12

Per questi Motivi

Pronunziando sul ricorso avanzato con atto de' 21. Marzo corr. dai sigg. Caval. Francesco, Fulvio, Luigi, ed Agostino Zio, e nipoti De Bacci contro il Decreto proferito dal Tribunale di prima Istanza di Arezzo nel dì 20. Marzo detto nella esecuzione iniziata per parte del sig. Giovanni Cecconi come Cassiere dell' I. e R. Deputazione Centrale degli Spedali, e Luoghi Pii del Granducato.

Revoca in tutte le sue parti il Decreto medesimo, ed in riparazione dichiara non essersi potute, nè potersi rigettare nello stato degli atti le due Scritture di contestazione, e protesta esibite respettivamente dai prenominati sigg. De Bacci nel dì 5. Marzo suddetto e non essersi potuto, e non potersi ordinare la immediata prosecuzione degli atti esecutivi iniziati dal prefato sig. Cecconi ne Nomi, ma essersi dovuto, e doversi invece ammettere provvisoriamente, siccome ammette le dette Scritture, ed essersi dovuto, e doversi dal Tribunale a quo *notificare le contestazioni, e proteste in esse contenute alla mentovata Deputazione Centra-*

le, affinchè provveda al proprio interesse nei modi, e forme di ragione sospesi frattanto i pendenti atti esecutivi fino a ragione conosciuta in contradittorio giudizio delle parti.

E dichiara; che le spese del presente Decreto dovranno posare in fin di lite a carico della parte succumbente.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Niccolò Nervini *Primo Auditore.*
Carlo Carducci *Auditore Relatore*
Angelo Passeri *Auditore.*

DECISIONE L.

SUPREMO CONSIGLIO

Bovianen. Pretens. Mercedis diei 27. Marti 1833.

IN CAUSA

DONNINI E BORGOGNONI

PROC. MESS. ANTONIO FARIGI — *PROC. MESS. FELICE BOZZI*
AVV. ILL.mo SIG. ANDREA LORINI

ARGOMENTO

Il salario, non convenuto, non è dovuto ad una Donna, che per quanto abbia prestato dei servigi, esistono molte congetture, che persuadono a credere, che non fosse Donna di servizio, e specialmente è valutabile la circostanza di esser congiunta di sangue con quegli, presso il quale viveva, e dal quale pretende il salario.

SOMMARIO

1. 7. 8. 9. *Non è dovuto il Salario, che non è stato convenuto.*
2. 3. *E' dovuto il salario a colui, benchè non sia stato convenu-*

to, ch' era solito di locare l' opera sua per una conveniente mercede, e che quegli, che ha profittato del servizio, era solito tener persone salariate.

4. 5. *E' dovuto il Salario, benchè non convenuto, a quegli, che ha prestato il suo servizio in Paese, ove è cosa solita di pagare i servigi, che si prestano, oltre il vitto.*

6. *Per dirsi obbligato a pagare il Salario non convenuto quegli a colui, che gli ha locata l' opera sua deve provarsi ad evidenza lo scambievole consenso con sicure presunzioni, di dare, e ricevere il pagamento dei prestati, e ricevuti servigi.*

10. 11. 15. *In alcuni luoghi, ed in certe classi di persone si reputa conveniente ricompensa quella di passare a quegli che presta il suo servizio, e vi acconsente, il vitto, e vestito, e quant' altro gli occorre per vivere secondo il suo grado.*

12. 13. 14. *Un Individuo, che presta poche opere servili non può riputarsi* famulo *per esigere un salario, al quale è necessario provare un' assiduo formale famulato.*

16. 22. 23. *Quegli che prende presso di se una Fanciulla, che gli è unita in parentela, per assisterla, educarla, e ritrarre qualche servigio, ed assistenza, non può dirsi presa al servigio, nè può essere obbligato ad alcuna mercede.*

17. *La congiunzione del sangue, in quella che ha prestato un servizio è una congettura esclusiva del Salario.*

18. *Vi sono dei servigi, che si ricompensano col solo Vitto, e Vestito, e talvolta anche col solo Vitto.*

19. *L' Istruzione, che riceve la persona, che serve a cura del Padrone si considera parte di salario.*

20. *La speranza di rimunerazione è stata creduta esclusiva del diritto di salario, ancorchè la speranza sia rimasta delusa.*

21. *I Regali ricevuti dai Domestici debbono porsi in calcolo di Mercede.*

24. *Non si valuta la consuetudine quando è una congettura, o presunzione elidibile dalle molte contrarie congetture.*

25. 26. *La costituzione di Dote fatta a favore di una Fanciulla da quegli, che la tiene in propria Casa coll' espressioni*, in vista dell' affetto e buon servizio prestatogli, *escludono l' idea di salario.*

Storia della Causa

Maria Borgogoni con scrittura de' 19. Febbrajo 1830. domandò avanti il Potestà del Borgo a Buggiano che le due Eredi di Benedetto Donnini Maria Francesca, e Maria Giuseppa Donnini (quanto alla se-

conda delle quali il Giudizio fu poi per convenzione terminato) venissero condannate a pagarle Zecchini venticinque in ordine ad un Chirografo del 18. Settembre 1824. contenente la relativa obbligazione a di lei favore di detto Benedetto Donnini; ed una conveniente mensuale prestazione da tassarsi a titolo di Salario dovutole per il servizio prestatogli per anni cinque dal Settembre 1824. al Settembre 1829.

Quattro, o cinque anni prima della detta epoca da cui facevasi incominciare la prestazione del servizio da retribuirsi la Borgognoni in età di circa 10. o 11. anni alle premure della Moglie di Benedetto Donnini sua Zia era stata ricevuta in di lui Casa, e per tutto detto tempo aveva ricevuto vitto, e vestito, qualche regalo, ed aveva lavorato a proprio guadagno, ed era stata mandata a Scuola a istruirsi, ed essa aveva prestato, quando dalla cresciuta età le fù permesso, come seguitò a fare anche nell'epoca successiva, la sua opera in servizio dei Coniugi Donnini, apparecchiando la Tavola, vendendo l'olio al minuto, ed occupandosi di simili altre faccende.

Nel 18. Settembre 1824. Benedetto Donnini fece a di lei favore una obbligazione di monete cinquanta motivandola « ivi » *In vista dell'affetto, e buon servizio prestatogli...., e principalmente per effetto di generosità, e buon cuore* » Disse che questa somma la *costituiva a titolo di Dote* da doverglisi pagare in occasione di Matrimonio, o di Monacazione, e qualora la morte *del predetto Costituente* seguisse prima del collocamento spirituale, o temporale della fanciulla, ordinò che la suddetta somma le venisse, in tal caso, subito pagata.

Allontanatasi poco dopo la Borgognoni della Casa Donnini, vi ritornò richiamata dopo pochi giorni, e seguitò a prestare le opere stesse, e riceverne vitto, e vestito, e gli altri emolumenti come prima.

Nel 1829. Benedetto Donnini venne a morte, dettando prima di morire il suo Testamento ai rogiti del Notaro ed in esso scrisse due Legati a favore della Borgognoni così concepiti « Item jure legati lasciò, e lascia « a Maria del fù Domenico Borgognoni, in ricompensa del servizio pre- « statoli la somma, e quantità di scudi 50. fiorentini di lire 7. l'uno, a « condizione, che con questa somma debba intendersi estinta, e pagata « una simil somma, che per mezzo di atto privato esso Testatore si ob- « bligò di pagarle » « Item jure legati lasciò, e lascia a detta Maria Bor- « goguoni un letto con panchette di legno, e tavole, una materassa di « lana, saccone, due para di lenzuola in buono stato, ed una coperta, il « tutto parimente in buono stato. »

Accettò la Borgognoni il legato del letto, ma esponendo, che non era suo interesse di accettare l'altro legato di scudi 50., cui era annesso l'onere di renunziare al benefizio contenuto nel Chirografo del 18. Settembre 1824. in somma di 50. monete, e quindi di poco inferiore all'im-

portare di detto Legato, e di contentarsene per il servizio prestato, fece la domanda sopra esposta, e domandò quindi di essere ammessa a provare i fatti occorrenti in Causa per mezzo di Testimonj.

Rispose la Maria Francesca Donnini, che sola rimase in Giudizio, che la Borgognoni coll'accettare il legato del letto doveva intendersi aver renunziato ai pretesi salarj, e che d'altronde del suo qualunque siasi servizio ella era stata colla comoda vita condotta in Casa Donnini, cogli alimenti, col vestiario, coll'istruzione, con i regali, e con i legati esuberantemente ricompensata.

Esaminati i Testimonj indotti dalla Borgognoni, tanto sopra i di lei capitoli, quanto sopra gl'Interrogatorj della Francesca Donnini, fù insistito sulle respettive domande ed eccezioni.

Il Giudice di prima istanza rilevando tutte le circostanze, per le quali sembrò ad esso, che l'assistenza prestata dalla Borgognoni, o non dovesse qualificarsi per servirle, o che il di lei servizio fosse stato ricompensato con generosità, e col di lei presunto consentimento dal defunto Donnini assolvè la di lui Erede dalle cose contro di essa domandate, e disse competersi alla Borgognoni soltanto il conseguimento dei due Legati, di cui il Donnini la onorò, dichiarando di non aver essa alcun diritto al Salario, e doversi reputar contenta di quanto a titolo di riconoscente gratitudine aveva ricevuto dal Donnini in vitto, vestito, legati, ed altro.

Appellatasi la Borgognoni avanti la Regia Ruota di Firenze da questa Sentenza fù essa revocata sotto dì 20. Giugno 1832. per varie ragioni, e specialmente, perchè l' uso comune essendo nel nostro Paese, che il Salario sia pagato alle persone di Servizio, oltre il vitto non era applicabile la regola, che il salario non convenuto non debbasi se non nel caso che esiste *il solito* tanto per parte di chi presta il servizio di locare le opere proprie, per una corrispondente mercede pecuniaria, quanto di chi ha approfittato del servizio, per essere stato solito a tenere per il detto oggetto altre persone salariate.

Appellatasi dalla Sentenza della R. Ruota la Maria Francesca Donnini avanti il Supremo Consiglio, nel quale appello fu assegnato dalla Camera di Disciplina un'Avvocato alla Borgognoni nella persona del sig. Andrea Lorini.

Il Supremo Consiglio decise come segue:

Motivi

Attesochè di regola, e per disposizione espressa della Legge il salario non convenuto non debbesi. *L. Qui mutuum §. Salarium ff. mandati Salarium C. Eod. Zacchia de Salar. Quest.* 68. *N.* 26.

Attesochè se in eccezione a questa regola le Leggi hanno da certi

determinati fatti dedotta una tacita convenzione relativa, ciò non può esere, che nelle circostanze precise dalla Legge indicate, e chiaramente provato, onde non sottoporre troppo leggermente i Cittadini ad obblighi, che non abbiano inteso di assumere verso persone che non abbiano inteso di profittarne, e giovarsene.

Attesochè i *fatti*, in ordine ai quali la Legge in eccezione alla rammentata regola ha supposto una tacita convenzion di salario da equivalere all'espressa, che non esista sono 1. Che chi hà prestato servizio fosse solito à locare l'opera sua per una conveniente mercede. 2. Che chi ha profittato del servizio fosse solito à tenere per quello persone salariate. *Zacchia de Salario Qacst.* 68. *Num.* 28. *et segg. Pacion de Locat. d. Cap.* 35. *Num.* 65. le quali due consuetudini debbono esser provate copulativamente, ne una sola può bastare, meno il caso, in cui la Persona inserviente presti servizio per la prima volta, attesa la impossibilità,
2 nel qual caso per altro riman sempre il dovere di provare il solito del Padrone. *Zacchia d. Quaest. N.* 28. *et segg. et quaest.* 102. *N.* 1.

Che sensatissima, e ragionevolissima è tale eccezione alla regola, inquanto che quando il servizio è prestato, quando chi lo prestò solea farlo per salario, quando chi lo ricevette soleva ad altri con salario ricompensarlo, invece d'imaginare contro ogni verisimiglianza, che diversamente dal consueto dell'uno, e dell'altro siasi voluto dall'uno senza mercede prestare, accettar dall'altro senza ricompensa di salario l'opera servile, si dee credere, che la espressa convenzione di pagare, e di esigere un sala-
3 rio sia stata piuttosto reputata inutile, che non voluta.

Che sebbene, non vi hà dubbio, sia dai Pratici accettata la limitazione a tale eccezione, che i detti due requisiti richiede per sostituire all'espresso il consenso presunto, la quale limitazione suppone il consenso stesso indipendentemente dalle notate due mutue consuetudini, ogni volta che nella Città, o Paese ove il servizio fù prestato sia uso comune, e
4 generale che ad ogni persona di servizio sia pagato oltre il vitto, un salario *Zacch. loc. cit. N.* 40. *e* 45. *e quest.* 102. *N.* 16. *Rot. Nostr. in Thesor. Ombr. Tom.* 7. *Dec.* 18. *Num.* 10. uso che è verificato, e dai Tribunali riconosciuto esistere nella nostra Firenze come osservasi in det-
5 ta *Dec. N.* 9. questa circostanza limitativa debb'essere criticamente ponderata, e combinata con tutte le altre, che il fatto particolare somministra onde ben fissare i dati, che possono ne varj casi ora confermare, ora escludere quel consenso tacito, e presunto, il quale bisogna pur provare evidentemente esser concorso tanto per parte di chi presta le opere, quanto
6 per parte di chi ne profitta, perchè tenga luogo dell'espresso. *Pacion. de Locat et Cond. Cap.* 35. *N.* 101., 102., *e* 103. *Zacchia d. Quest.* 102. *N.* 20. *et segg.*

Che sebbene non siavi più santo, e morale a ragione applaudito prin-

cipio, che *omnis labor optat proemium*, e che *dignus est operarius mercede sua Evang. S. Luc. Cap.* 10. dal che vuolsi a buon diritto dedurre, che ogni servizio merita Salario, non è meno giusto, e sacro il principio, che quando sia chiaro, che per una data opera il faticante si è contentato di una data ricompensa, per esempio del vitto, non debbe chi condusse quell'opera esser sopracaricato d'un'aggravio ulteriore ne convenuto, ne inteso *Zacch. d. Quaest.* 69. N. 33. *Vers. « Cessaret hacc obiectio »* e molto più interessa, ed è necessario di riscontrare se veramente le opere prestate lo siano state a titolo di servizio, e di vero e proprio famulato, e non piuttosto per quella reciprocità, e riconoscenza con cui il congiunto assiste il congiunto, l'amico presta servigj all'amico *Pacion luog. cit. N.* 118. *Zacch. Quaest.* 102. *Num.* 24. *et segg.* e il beneficato ama di corrispondere alle beneficenze, e vantaggi ricevuti, nel qual caso la tardiva richiesta giudiciale di un Salario, a cui nessuno per lungo intervallo pensò, può risentire più che d'altro del vizio d'ingratitudine.

7 8 9

Attesochè non è senza esempio, e neppur raro in certi luoghi, e in certe classi di persone, che il riceversi da un'individuo, che serve, e vitto, e vestito, e quanto le bisogna per vivere nel proprio grado sia reputato una conveniente ricompensa, ed acconsentita del servizio. *Thomat. Dec.* 14. *N.* 39. *Pacion. luog. cit. N* 144. e 153. *Zacch. de Salar. d. Quast.* 69. *N.* 7. *Rot. in Rècen. P.* 18. *Tom.* 2. *Dec.* 815. *N.* 1. e *N.* 22. giacchè in sostanza chi lo presta non ad altro intende, che ad assicurarsi in ogni rapporto gli alimenti, e i mezzi d'una vita conveniente al suo umile stato.

10

Che esaminati i fatti della presente Causa in ordine ai riportati principj è sembrato evidente al Supremo Consiglio, che la Maria Borgognoni non ebbe mai nella Casa Donnini ove fù accolta il vero carattere di Serva, e che quando potesse credersi diversamente dovette riguardarsi, e si riguardò essa stessa come bastantemente ricompensata dell'opera che ivi prestava con gli emolumenti, e vantaggi, che ne ritraeva.

11

Che quanto al primo avvertivasi in diritto che non per poche opere servili prestate da un'individuo può esso tosto qualificarsi per *Servo*, o *Famulo*, e per aver diritto a Salario è necessario provare un'assiduo, *formal famulato. Pacion de Loc. et Cond. Cap.* 35. *N.* 154. ed era notabile in fatto, che la Maria Borgognoni era Nipote della Caterina Polmonari Moglie di Benedetto Donnini Sellajo, Oste, e Rivenditore d'Olio alla minuta nella Terra di Borgo a Buggiano, che ad insinuazione della Zia fù dal di lei Marito tolta dal non felice stato di Campagnola, e ammessa nella propria Casa dell'età di circa 10. o 11. anni, che da esso fù mandata continuamente a Scuola da due succes-

12

sive Maestre di quella Terra ad imparare a leggere, e a lavorare, che per quanto ella si prestasse quando fù crescinta in età a certe opere di servizio nella Casa, niuno di quelli, che ivi erano familiari la riguardava come Serva, ma bensì come persona attenente alla Famiglia, che i coniugi Donnini le avevano moltissimi riguardi, le permettevano di lavorare per conto proprio, le facevano dei regali oltre il vitto, e vestito, che le passavano, e che quando nel 1824. ella si assentò fù inviata sol-
13 lecitamente dal Donnini persona a richiamarla, assicurandola ch' ella doveа stare in sua Casa, e che sarebbe stata *Padrona come prima.*

Tanto resulta dalla prova testimoniale. In fatti *Lorenzo Guelfi* rispondendo al secondo interrogatorio « ivi » Morta che fu la Madre di questa « Ragazza (della Borgognoni) ch' era sorella della Moglie che allora a« veva il Donnini, pensò di chiamarla a se, giacchè pensava di educar« la, e mandarla a scuola » e *all' Interrogatorio terzo* « Venuta in casa « Donnini questa Ragazza egli la mandò a scuola dalla sig. Teresa Salva« dori » *all' Interrogatorio quarto* « Questa Ragazza quando andava cre« scendo faceva tutte le faccende proprie delle figlie di famiglia, e dei « Capi, e Padri di famiglia stessi » *all' Interrogatorio quinto* « Che la « rivestisse è vero, il Zio gli lasciava il guadagno che faceva dei Cap« pelli avendo avanzato da 7. o 8. monete, le diede in mano allo *Zio*, e « poi si comprò il vezzo, ed il Zio gli aggiunse uno zecchino, o venti « lire, e per quanto mi disse la Maria, gli ci messe qualche cosa anche « la di lei Zia di Pistoia, ed è vero che gli avevano sempre un certo ri« guardo » *Sabatino Scatizzi* fu quello che andò a riprenderla nel 1824 quando ella si era assentata per due, o tre giorni, e depone sul *terzo Capitolo*, che ricondottala « Il Donnini disse al di lei Padre; la Ragazza « deve star qui, e sarà padrona come prima ».

Al Capitolo quarto « Era riguardata come Persona non di servizio, « ma attenente alla famiglia del Donnini, e come tale gli si avevano tutti « i riguardi » Al capitolo sesto » Io non posso dire che questa Ragazza ci « stesse per Serva, perchè tanto il Zio, che la Zia gli avevano tutti i riguardi « possibili « all' Interrogatorio quarto « I Coniugi Donnini, e tutti gli al« tri la riguardavano Padrona come loro » all' Interrogatorio quinto « Che « fosse rivestita pulitamente è vero, e che gli fosse dato qualche piccolo « ornamento » *Maria Domenica Federighi* risponde al terzo *Interrogatorio* « Il Donnini prese questa sua Nipote in casa alle premure della di « lui Moglie, ed è vero, che la mandasse a scuola, prima da una certa « Lurinda, e poi dalla sig. Salvadori, dalla quale imparava a leggere, ed « altri lavori » Al quarto *Interrogatorio* » Non l' ho sentita mai nomina« re per Serva del Donnini ne da quelli di casa ne di fuori come segue « delle altre Serve. Così io credei che la tenesse in casa come persona at« tenente alla famiglia, e non come Serva » *all' Interrogatorio quinto*

« L'ho veduta anche sempre pulita, e portare anche il vezzo, e qualche « Anello, mi diceva, che faceva tutto col suo lavoro, ma che qualche ve« stito glielo faceva anche il suo Zio. » 14

I nominati Testimonii, ed altri ancora confermano che la Borgognoni andò in casa de' suoi Parenti nell'età di 10. in 11. anni, e sebbene manchino di assicurare, che cresciuta in età faceva le faccende di casa, e vengano a specializzarle, come quelle d'apparecchiare la tavola, e di misurar l'olio ai Compratori, ripetono però sempre di non l'aver mai sentita nominare col titolo di Serva, o riguardata per tale, ed emettono questa opinione appoggiata ai riferiti fatti nel tempo stesso, che dette faccende assicurano, e confermano.

Che d'altronde non è impugnato, che di Salario non fu mai parlato fra il Donnini, e la Borgognoni, ne nei quattro anni che precedettero il di lei momentaneo allontanamento, ne nei cinque successivi, e che come la Borgoguoni non era certo solita a impiegarsi per l'avanti in servizio salariato, che nol potea per l'età, così i coniugi Donnini non erano soliti a tener Donna di Servizio, o Cameriera salariata. 15

Per il complesso delle quali riportate circostanze gravissimi apparvero i motivi di persuadersi, che l'unica ragione di prendere la fanciulla Borgognoni per i Donnini fu l'affetto di Parente per educarla, istruirla, alimentarla, ed assisterla, non senza la naturale idea di ritrarne anche quando fosse divenuta più grande, e robusta, qualche vicendevole ajuto per se medesimi, il quale non è punto inconciliabile con la semplice idea di assistenza da congiunto, e di dimostrazione di affetto, e riconoscenza specialmente a pro di persone, che dell'opere stesse non isdegnavano di occuparsi. *Pacion. de Locat. Disc.* 35. *N.* 104. *et segg.* ove nell'ipotesi di servizio prestato valuta la congiunzione del sangue per congettura esclu- 16 siva del debito di salario così la *Rot. cor. Surdo Dec.* 75. *N.* 18. *e in Recen. Par.* 4. *T.* 1. *Dec.* 428. *N.* 4. *Rot. Nostr. in Pupien. Seu Prati veteris Praetensi Salarii super Revisione* 29. *Julii* 1780. *cor. Vernaccini* 17 *fra le Raccolte T.* 2. *Dec.* 92.

Che il premesso concetto di certo fu vero fintanto che la Ragazza passava i suoi giorni a scuola, giacchè questo era inconcludente con qualunque concludente servizio in casa.

Che tutto induceva a credere, che niuna mutazione vi fu quanto alla qualità della Borgognoni, e dell'assistenza dai lei pressata allorchè ella dopo la prima ammissione benefica manca ogni ragione congrua di cambiare stile, e rapporti, e perchè la Borgognoni neppure ha accennato avere in quell'occasione (che sarebbe stata si opportuna) fatto parola di Salario, e perchè abbiamo invece un riscontro contrario, in ciò che disse il Donnini al di lei Padre *ch' Ella doveva èsser Pàdrona come prima*, il che invece di porre una distinzione fra l'uno, e l'altro periodo di tempo, to-

talmente li parifica, e siccome per il primo periodo la Borgognoni acconsente di non aver diritto a Salario, nuovo argomento ne sorge all'opposto, per dovere, quanto al secondo, dir lo stesso.

Che quando poi si volesse pur supporre che la Borgognoni fosse accolta, e tenuta presso il Donnini in qualità di Serva, rimase il Supremo Consiglio pienamente convinto, che la ricompensa convenientissima dei suoi servigi fosse nel complesso di tutto ciò, che dalla non avara mano del Donnini ella avea ricevuto.

Che in fatti se è vero, come accennammo, che vi sono dei servizi, i quali si ricompensano col solo vitto, e vestito, se anzi talvolta sono col 18 solo vitto bastantemente ricompensati. *Zacchia d. Quaest.* 102. *Num.* 21. *d. Cap.* 35. *N.* 144. *e* 158. con i moltissimi dall'uno, e dall'altro citati *Rot. nostr. in Thesor. Ombr. T.* 7. *Dec.* 18. *N.* 8. Se l'istruzione avuta a cura del Padrone si considera parte di Salario. *Menoch. de Arbitr. Cos.* 19 114. *N.* 18. *Sabell. in Summa Verb. Salarium. N.* 22. *Rot. in Recen. P.* 18. *T.* 2. *Dec.* 815. *N.* 16. *et* 21. Se la speranza di qualche remunerazione è stata creduta esclusiva del diritto di Salario, quando anche la 20 la speranza sia rimasta delusa, come osserva *Zacch. d. Quaest.* 102. *N.* 10. *Menoch. de Arbitr. Cos.* 114. *N.* 17. *Rot. cor. Seraphin. Dec.* 65. *N.* 2. *Romana Salarii* 30. *Aprile* 1655. *cor. Albergato Pacion. de Loc. Cap.* 35. *N.* 101. *et* 131. Se i regali ricevuti debbono pure porsi in cal- 21 colo di mercede ai Domestici *Angel. L. si non sortem* §. *Libertus Num.* 18. *ff. de condict. Indebiti. Pacion. de Loc. d. Cap.* 35. *Num.* 140. *et segg.* Se non può non riguardarsi parte di Salario il guadagno, che possa trarsi dal Servo dal proprio lavoro, tostochè il tempo impiegato in questo è ad un tempo, diminuzione, o parzial ricompensa del servizio prestato, ed è come un dono prezioso di tempo fatto dal Padrone alla per- 22 sona, del di cui servizio interrotto profitta. *Rot. in Recen. P.* 18. *T.* 2. *Dec.* 815. *N.* 16. Se la Borgognoni ebbe vitto, vestito, istruzione, regali, facoltà di lavorare a proprio profitto, e remunerazione probabilmente sperata, e non delusa nei due legati di scudi 50., e di un Letto, ben dovrà dirsi ch' ella fu convenientemente ricompensata *Rot. in Recen. in detta Dec.* 815. *N.* 21. *et per tot.* tanto più che non può dimenticarsi ch' ella era di povera famiglia, come essa stessa ha in atti confessato, che buona ventura dovè reputare il cambiare il proprio tugurio campestre nella casa sufficientemente provvista del Donnini, ed ivi onesta sussistenza, e assistenza in ogni rapporto ricevere, e che i suoi servigi non furono come si è veduto nè gravi, nè penosi, e necessariamente interrotti, e dalla istru- 23 zione ricevuta, e dal lavoro esercitato a proprio profitto.

Che in queste circostanze non sembravano valutabili gli obietti ai quali riducevasi infine la difesa, che a di lei favore presentavasi, o sia l'eccezione dedotta dalla consuetudine locale, e la volontà esternata dal Padre

di famiglia, giacchè dovemmo riflettere in primo luogo. Che l'addotta consuetudine non è che una congettura, o presunzione elidibile dalle molte contrarie congetture già riportate. *Zacch. Quaest.* 102. *N.* 20. *et segg.* ove fra le congetture limitative, o per dir meglio riconducenti alla regola, valutato il ricevimento del vitto, la congiunzione del sangue, la diuturnità del silenzio, o sia del non chiedersi Salario ec. tutte nel caso nostro concorrenti; e osservammo inoltre, che se è vera la consuetudine e ragionevole nelle grandi, popolate Città, come in Firenze, in Roma, delle quali appunto parlano le Autorità, che citavasi non può dirsi lo stesso di un piccolo Paese come Borgo a Buggiano, ove tanto minor lusso, e minori mezzi in chi tiene persone di servizio, tanto minor numero di questi in proporzione di quelli, che per sussistere cercano di prestarlo e tanta modicità di vita, specialmente nelle classe, a cui appartenevano respettivamente e il Donnini, e la Borgognoni, se non inducono una presunzione contraria distruggono almeno, o sommamente diminuiscono quello che si obiettava.

Che per le particolari circostanze da quelle del caso presente non dissimili, vedesi infatti il Salario negato nonostante la consuetudine contraria di Roma, e di Firenze nella sopracitata *Dec.* 815. *dalla P.* 18, *T.* 2. *fra le Recenziori*, e nella rammentata *Pupien. av. Vernaccini.*

Nè di maggior forza era l'altra difesa, che appoggiavasi alla volontà dimostrata dal Padre di famiglia, o sia da Benedetto Donnini nei due documenti rammentati nelle narrative, il Chirografo cioè del 18. Settembre 1824. e il Testamento del 1829.

Lungi dall'opporsi al concetto finora formato della causa il Chirografo del 18. Settembre mirabilmente lo confermava, giacchè in esso il Donnini parlò è vero di Servizio prestatogli dalla Borgognoni, e niun dubbio ch'ella non glielo prestasse nel modo che abbiamo veduto, ma assegnando la causa che lo determinava a quell'atto, disse « *In vista dell'affetto, e buon servizio prestatogli,* e poco dopo soggiunse. *E principalmente per effetto di generosità, e buon cuore* le quali espressioni escludono direttamente la idea di Salario, e di ricompensa dovuta, e ciò è più confermato dalla formula adoperata nel qualificare la sua generosità « ivi » *Dà, e costituisce alla medesima a titolo di Dote la somma ec.* » le quali parole viepiù spiegano un atto generoso, rimuovono la idea del debito, e mostrano, che il Promittente, che si qualificò *costituente la Dote* intendeva di assumere piuttosto che la qualità di Padrone il carattere di Padre, o di Fratello della fanciulla, o almeno di generoso cooperatore alla di lei collocazione.

E quanto al Testamento, ed alle espressioni usate nel primo Legato non vi è dubbio, che quivi il Donnini adoperò soltanto la frase « in ricompensa *del Servizio* prestatatogli » ma in questa formula, che partiva

dalla bocca dello stesso Benedetto Donnini, che avea pochi anni prima relativamente alla stessa persona, e allo stesso oggetto emessa la obbligazione contenuta nel Chirografo testè rammentato, debbe per regola di sana interpetrazione la parola *Servizio* adoperata nel Testamento intendersi accettata nell'istessa intelligenza di quando lo stesso Donnini l'adoprò nel Chirografo, o sia misto all'idea di reciproco affetto, ed assistenza. *Rot. in Recen. P. 2. Dec.* 700. *N.* 2. *T.* 1. *Dec.* 94. *N.* 1. *e P.* 11. *Decis.* 354. *N.* 96., ed era poi notabile, che questo Padre di famiglia aveva nel Chirografo del 1824. fissato che se la Borgognoni non avesse contratto ne spirituali ne temporali Nozze al momento della sua morte le 50. monete dovessero esserle subito pagate. E' chiaro dunque ch'esso *nel legato* non volle che adempire alla promessa fatta nel *Chirografo* che espressamente rammentò, di poco aumentando la sua largizione, o sia dalle monete cinquanta ai cinquanta scudi, e sebbene gli si aggirasse nella mente l'idea del *Servizio* prestato dalla Borgognoni, qualunque esso fosse, lo reputò con detta somma a sufficienza ricompensato, sepp ure non dee dirsi che riguardando sempre quella fanciulla con affetto di Parente, di Nipote della propria sua Moglie le confermasse quella Dote, che nel Chirografo le aveva promessa, tenuamente aumentandola, ed in qualunque aspetto era evidente, che male si ricorreva al giudizio, ed alle parole di questo Padre di famiglia per indurne quel diritto al Salario, che quelle parole, e quel giudizio, piuttostoche comprovare, direttamente escludevano.

Che dimostrata la mancanza di ogni diritto nella Borgognoni a domandare un mensual salario in aggiunta a tutto quello che avea ricevuto in casa Donnini nei cinque anni per i quali chiedevalo, diveniva per il Supremo Consiglio oziosa la disputa se essa nella circostanza di essere stata dal Donnini onorata di due Legati avesse la facoltà di accettar l'uno renunziando l'altro ch'essa voleva apprendere per oneroso, e solo conveniva riflettere, che siccome la astensione dal Legato cui andava unito l'obbligo di renunziare al Chirografo non era stata motivata nella Borgognoni se non dalla fiducia di aver diritto ai Salarj, che abbondantemente l'avrebbero ricompensata di quel poco di che il Legato la gratificava più che il Chirografo, venendole a mancare l'azione ai Salarj era chiaro, che in lei riviveva il diritto anche al detto Legato.

Che in fatto secondo l'andamento combinato degli atti la questione sostanzialmente istituita fra la Borgognoni, e la erede Donnini era stata se la Borgognoni avesse diritto a percipere il Legato del Letto, l'importare del Chirografo, e i Salarj domandati, come credè la Ruota, ovvero dovesse accettare nella sua pienezza le disposizioni testamentarie del Donnini ricevendo l'uno, e l'altro Legato nel modo prescritto dal disponente, come opinò il primo Giudice, di cui la Sentenza vien confermata.

Per questi Motivi

Dise essere stato bene appellato per parte della Maria Francesca Donnini, ed essere stato mal giudicato dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota Civile di Firenze il 20. Giugno 1832.; E quella revocando in tutte le sue parti in riparazione dichiara essersi dovuta, e doversi confermare, siccome confermò, e conferma la precedente Sentenza proferita dal Tribunale del Borgo a Buggiano il 30. Maggio 1831. assolvendo, siccome assolve la Maria Francesca Donnini dalle cose contro di essa domandate dalla Maria Borgognoni, con Scrittura del dì 19. Febbraio 1830., e successive. E condanna la detta Borgognoni nelle spese del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Rel. Cons.*

DECISIONE LI.

SUPREMO CONSIGLIO

***Castilionen. Validitatis appelli diei* 10. *Junii* 1833.**

IN CAUSA

FERRATI E AGLIETTI NEGLI ORLANDINI

PROC. MESS. FRANCESCO SERRAGLI — PROC. MESS. PIETRO BERTINI

Argomento

Non può dirsi inefficace quell' atto d' appello interposto da un Decreto interlocutorio per mancanza di motivi speciali, quando per altro vi si legge la causa determinante l'appello.

1. 2. 3. L'appellante, che inserisce nell'atto di appello oltre la generica dichiarazione dell'ingiustizia della Sentenza, l'altra pure di non essere la medesima coerente alle massime di ragione, applicabili ai fatti, adempie al prescritto dell'articolo 729 del Regolamento di Procedura.

STORIA DELLA CAUSA

Sotto di 3. Gennaio 1833. la Regia Ruota di Arezzo proferì una Sentenza interlocutoria, con la quale, in revoca di altra precedente del R. Tribunale di Castiglion Fiorentino del 6. Settembre 1832. ammesse la perizia dalla Donna Maria Aglietti domandata per l'oggetto di giustificare l'inofficiosità, e incongruità della Dote costituita alla di lei madre Maria Stella Aretini con la privata Scritta del 2. Settembre 1781.

Appellò da questa Sentenza il sig. Giuseppe Ferrati, contro il quale era stata proferita, avanti il Supremo Consiglio, deducendo per gravame, che la detta Sentenza non era stata proferita coerentemente alle massime di ragione applicabili alla disputa; e per altre ragioni.

Con Scrittura del 25. Febbraio detto la donna Maria Aglietti comparve negli atti della Ruota di Arezzo, e domandò l'inefficacia di detto appello come sopra interposto dal sig. Ferrati, perchè non conteneva la deduzione dei Gravami in contravvenzione del disposto dell'art. 729. del Regolamento di Procedura.

La Regia Ruota d'Arezzo aderendo alle Istanze della citata Maria Aglietti con Sentenza del 28. Febbraio suddetto dichiarò l'inefficacia del precitato appello, non già perchè non contenesse i motivi, su i quali era fondato, ma perchè li conteneva generali, e non speciali.

Con atto del 20. Marzo successivo il succumbente sig. Ferrati appellò da detta Sentenza d'inefficacia contro di esso proferita, avanti questo Supremo Consiglio, che lo ammesso per i seguenti

MOTIVI

Attesochè l'atto di appello interposto per parte del signor Giuseppe Ferrati sotto dì 21. Febbraio 1833. dalla Sentenza della Ruota di Arezzo del 3. Gennaio 1833. oltre la dichiarazione d'intender esso d'appellarsene avanti questo Supremo Consiglio, contiene altresì la causa determinante all'appello, così concepita « ivi » Ch'esso esponente crede ingiusta « detta Sentenza Ruotale, perchè non coerente alle massime di ragione « applicabili alla disputa, e per altre ragioni da dirsi, e dedursi, quatenus ec. »

Che quindi l' appellante oltre la generica dichiarazione della cagione dell' appello, che interponeva, consistente nel credere *ingiusta* la pronunziata Sentenza, la qual formula come inerente alla stessa voce *appello* conveniva il Consiglio, che non avrebbe potuto considerarsi come il *motivo* dell' atto, ma come l'atto stesso, o come inutile ripetizione, disse di più, che intanto si doleva di quella pronunzia, e voleva profittare dell' altro esperimento giudiciale, che la Legge gli concedeva, inquanto che la Sentenza non era coerente alle massime di ragione applicabili ai fatti, sopra i quali la disputa cadeva. 1

Che con ciò venendosi a referire l'appellante sig. Ferrati all' appellata Sentenza, e alle massime, e dottrine in essa spiegate, che per la Teoria dei referenti e dei relati si debbono riguardare come ripetute in detto atto, venne a sostenere quelle dottrine quelle massime non erano, secondo il suo avviso, opportunamente invocate, e così indicò a sufficenza un grave motivo di appello, ed anche speciale, tostochè non muovevasi dubbio sulla sussistenza dei fatti, nè che le massime legali enunziate non fossero sane, e nei congrui casi applicabili, ma solo si controverteva, che ai fatti disputati fossero state convenientemente appplicate. 2

Che l' art. 729. prescrive, che l'atto di appello dalle Sentenze Interlocutorie contenga i *Motivi* sopra i quali è fondato, ma non prescrive di questi motivi nè la estensione, nè le formule, e quando l'atto di cui si tratta alcuni motivi indubitabilmente contiene, non si può trovare appoggio in detto articolo, onde irrogare una nullità per violazione di forme non comandata, nè determinata.

Che ciò avvertito, sebbene possa esser desiderabile una maggior precisione, ed esposizione dei motivi, che si enunziano in ordine al detto articolo 729. nulladimeno non può dirsi che il riferito atto di appello non sodisfi al precetto della Legge, e sopra tutto ciò non può, nè dee dirsi all' odioso effetto d' irrogare insanabilmente la nullità, o inefficacia di un atto dalla Legge neppur comminata, e togliere al soccombente così il mezzo d' un' ulterior difesa, che altrimenti di diritto gli appartiene. 3

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato, mal giudicato dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota di Arezzo sotto dì 28. *Febbraio* 1833. *a favore della sig. Maria Aglietti negli Orlandini, e contro il sig. Giuseppe Ferrati quella però revocò, e revoca in tutte le sue parti; ed in riparazione dichiara non esser constato, nè constare dell' inefficacia dell' appello interposto dal detto sig. Giuseppe Ferrati con atto del* 21. *Febbraio suddetto dalla Sentenza proferita dalla predetta Ruota di*

Arezzo sotto dì 3. Gennaio 1833, quello però dichiarò, e dichiara valido, ed efficace a tutti gli effetti di ragione.

E condanna l'appellata signora Maria Aglietti a favore dell'appellante sig. Ferrati nelle spese del presente, e del passato giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Battista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, Luigi Bombicci,
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Rel. Consig.*

DECISIONE LII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Pistorien Alienat. Emphit. diei 11. *Julii* 1833.

IN CAUSA

BACCELLINI	E	NESTI
PROC. MESS. PIETRO GAETA		*PROC. MESS. ROCCO DEL PIATTA*

Argomento

Il primo acquirente del Livello anche pazionato a titolo oneroso, può liberamente disporne, ed obbligarlo a favore de'suoi Creditori in pregiudizio dei chiamati a succedervi.

Sommario

1. 2. 6. 7. *L'enfiteusi pazionata per quanto non possa per regola alienarsi a pregiudizio dei chiamati pure detta regola ha la sua limitazione di fronte al primo acquirente a titolo oneroso, nel quale risiede la facoltà di disporne e alterarne la natura anche a pregiudizio dei chiamati.*

3. 8. *Il primo acquirente a titolo oneroso può pregiudicare ai chiamati anche indipendentemente dalla propria e vera alienazione del fondo enfiteutico.*

5. 9. *Il Padron diretto non può impedire al primo acquirente la libera disposizione del fondo enfiteutico senza giusti motivi, nonostante il patto di non disporne.*

10. *Il patto di non disporre del Livello si presume apposto nell' interesse del Padron diretto.*

11. *La più comune opinione stà per la comprensione dei Beni enfiteutici nella disposizione generale fatta dal primo acquirente anche senza una speciale menzione.*

12. *Nella generale obbligazione dei Beni fatta dal primo acquirente a favore dei suoi Creditori, entrano i Beni enfiteutici ancorchè pazionati.*

13. *L'azione ipotecaria porta all'effetto di autorizzare il Creditore alla Vendita coatta del fondo ipotecato qualora non possa rimaner soddisfatto con due annate di rendita.*

14. *L' ipoteca del fondo enfiteutico data dal primo acquirente a titolo oneroso non si risolve colla di lui morte.*

15. *Venduto il fondo Livellare ipotecato dal primo acquirente, il prezzo che avanza alla dimissione dei suoi Creditori deve rinvestirsi a comodo dei compresi, e chiamati.*

STORIA DELLA CAUSA

Nel 1821. Luigi Nesti, e Francesco Venturi fecero dei pagamenti di Canone per conto d'Andrea Baccellini di cui erano entrati mallevadori i loro respettivi Padri Ippolito Nesti, e Michele Venturi allorchè detto Baccellini ricevè per pubblico Istrumento una Concessione enfiteutica dal fù sig. Sebastiano Pagnozzi consistente questa nel livello di un Podere, con una Casa da lavoratore ed annessi posto nell' Agro Pistoiese per l'annuo Canone di scudi dugento novanta.

Per rimborsarsi detti Mallevadori delle somme pagate alla signora Elisabetta Pagnozzi padrona diretta del fondo Livellare, rappresentante il fu Sebastiano Pagnozzi cedente, procederono ad un sequestro a pregiudizio dei Livellari Baccellini, quanto al Nesti per la somma di scudi cinquecentonovantacinque lire tre soldi diciannove, quanto al Venturi per quella di scudi sessanta, e ne domandarono successivamente la conferma.

Non ottenendo dall'adottata misura, i Mallevadori, e specialmente il Nesti, pagamento ma anzi costretto a nuovi disborsi negl'anni successivi a comodo sempre dei Baccellini Livellarj alimentò il di lui credito a lire novemila circa; Ottenuta però l'Immissione in possesso procedè a domandare la vendita d el fondo Livellare.

Intimata a questo Giudizio di Vendita anco la prelodata signora Elisabetta Pagnozzi ne Falini come attual Domina diretta, la medesima non vi fece opposizione alcuna, e rimasero pure in silenzio i diversi chiamati al Livello ad eccezione d'Andrea Baccellini il quale nei 23. Febbraio 1822. comparve in atti avanti il Tribunal Collegiale di Pistoia, e dedusse ed oppose che il fondo Livellare non poteva essere alienato, e sostenne che alla domanda fatta dal Mallevadore resisteva la cosa giudicata dalla Sentenza del dì 19. Giugno 1821. che seguitando, ed accogliendo le dichiarazioni dello stesso Nesti aveva riconosciuto inalienabile il fondo predetto in ordine ai patti contenuti nell' Istrumento di originaria investitura.

Contestata quindi la disputa su questa eccezione pregiudiciale della cosa giudicata rimase questa risoluta con Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale suddetto sotto dì 24. Febbraio 1832. la quale rigettò l'eccezione suddetta della cosa giudicata, e condannò il Baccellini nelle spese.

Interpose appello il Baccellini da questa Sentenza riproponendo anche avanti la Ruota la medesima eccezione della cosa giudicata in ordine alla citata Sentenza de 19. Giugno 1821., ma la Ruota confermò la Sentenza appellata riservando però ai Baccellini l'esperimento della eccezione da essi promossa sulla inalienabilità del fondo in disputa per opporsi alla vendita del medesimo.

Dopo questa reiudicata il Nesti riassunse la Causa, nella quale principalmente disputavasi l' ammissione di vendita avanti il Tribunale di Pistoia, che con Sentenza proferita in dì 4. Gennaio 1833. dopo avere liquidato il credito del sig. Nesti colle dichiarazioni, e riservi di che in essa, e previo altresì il riservo dei diritti competenti al Padrone diretto, passò a dichiarare essere permesso al sig. Luigi Nesti nonostante le eccezioni dei Baccellini di procedere per mezzo di Pubblico incanto alla vendita del dominio utile, azioni, e ragioni acquistate sul Podere di Bure Vecchia con Casa ec. dal fu Andrea Baccellini per se mediante il Pubblico Istrumento di concessione Livellaria de'25. Aprile 1785. rogato Chiappelli, all'effetto che col retratto da farsene possa il suddetto Nesti rimaner sodisfatto dell'antedetto suo credito di tanti frutti, e spese, e conchè ogni avanzo sia cautamente rivestito a comodo degli attuali, e successivi compresi nella suddetta concessione Livellaria, nominò i Periti stimatori, e dette ai medesimi le convenienti Istruzioni.

Da questa Sentenza interposero appello i Baccellini, ma fu proseguito dal solo Andrea, che domandandone la revoca, dedusse nella scrittura di Gravami quelli stessi fondamenti d'aggravio, che aveva esposti nell' atto stesso di appello, e cioè.

1. Che alla decretata vendita ostasse il patto Livellare di proibizio-

ne di alienazione scritto nell'Istrumento di concessione Livellaria de' 23. Aprile 1785.

2. Che neppur sussistesse, che il primo acquirente Andrea Baccellini avesse disposto del Livello pazionato, del quale trattavasi, in pregiudizio dei chiamati.

3. Che non potesse intendersene disposto, in conseguenza della obbligazione generale dei Beni da esso emessi nel suddetto Istrumento per la rilevazione a favor del Nesti Mallevadore, perchè in tali obbligazioni non siensi giammai intesi compresi i Beni del Livello pazionato.

4. Che all'effetto di una tale comprensione sarebbero state necessarie le più ample, e pregnanti espressioni, e queste non si leggono nel detto Istrumento usate, per lo che sta a concludere, che mancasse in detto primo acquirente Andrea Baccellini una chiara espressa, e indubitata volontà di obbligare a favor del Mallevadore quel fondo stesso, che voleva passare nei suoi figli, e descendenti Maschi di Maschio in perpetuo, e distruggendo così nell'atto stesso, che la fondava la pazione enfiteutica.

Malgrado queste considerazioni la R. Ruota risolvè l'appello per gli appresso.

Motivi

Considerando, che sopite le antiche dispute egli è omai certo nella nostra Giurisprudenza, che il primo acquirente d'un enfiteusi a titolo oneroso possa liberamente disporne anche in pregiudizio dei chiamati, e compresi nella investitura, ed a favore di qualunque persona anche estranea, non ostante che l'enfiteusi sia per regola inalienabile. *Pisana seu Laurentiana Bonorum emphyteuticorum del* 14. *Luglio* 1744. *av. Finetti. Cascinen. Emphyteusis quoad bona S. Silvestri del* 20. *Settembre* 1794. *av. Ulivelli, Salvetti, e Bizzarrini. Pisana, seu Liburnen. renovationis Emphyt. del* 23. *Luglio* 17 6. *av. Bellramini* §. 31. *Pistorien. Bonorum* 27. *Settembre* 1793. *av. Cercignani. Florent. Fidecomm. quoad bona emphyteutica* 4. *Marzo* 1803. *av. Alberti Relat.* ove dottamente esposte le sane ragioni di questo Canone di giurisprudenza. *Florent. Fidec. de Salviatis quoad liquidationem del* 30. *Settembre* 1807. *av. Frullani* §. 73.

Che se può il primo Acquirente a titolo oneroso dei Beni enfiteutici disporre liberamente a pregiudizio dei chiamati, e compresi, ne viene per conseguenza, che possa obbligarli, ed ipotecarli, essendo questo un modo di disporne, contenente un'alienazione impropria.

Che una tal libertà di disporre, e di obbligarli, ed ipotecarli non può essere impedita dall' espressa proibizione di alienare, che si trovi nell' Istrumento di concessione, perchè come si avverte nelle precitate *Florent. del* 1803. *av. Alberti Relat. e Florent. del* 1807. *av. Frullani,*

non può intendersi operativa oltre le regole del diritto, e perchè ossia da referirsi agl' intermedj possessori dell' enfiteusi o se contempli anche il primo acquirente, sia referibile all' interesse del Padron diretto.

Che allora soltanto può questa proibizione tenere obbligato il primo acquirente a titolo oneroso, quando sia chiaro, e manifesto, che non si possa limitatamente referire all' interesse, e vantaggio dei chiamati, e compresi nella investitura, e che nel loro interesse la intese, e la stipulò il concedente. *Tes. del For. Tosc. Tom. 6. pag.* 233. *Dec.* 39. *N.* 1. e *Tom.* 7. *pag.* 188. *Dec.* 88. *Dec.* 28. *N.* 6. *et segg.*

Considerando, ciò ritenuto, che Andrea Baccellini fu il primo acquirente della enfiteusi della quale si tratta, quello essendo stato, che ne stipulò la investitura, ed i Beni, che ne formavano il soggetto acquistò a titolo oneroso, avendoli acquistati oltre la costituzione di un' annuo Canone, e sborsando una quantità determinata di danaro a titolo di entratura, e che potè quindi, come disporre di questi liberamente così obbligarli, ed ipotecarli.

Che ad esso non impedì questa facoltà l' espressa proibizione di alienare che s' incontri nell' istrumento d' investitura, poichè in questi si legge la proibizione di dividere in più porzioni la terra, e case allivellate senza l' espresso consenso del Domino diretto, e *simile proibizione* (di divider cioè) da aver luogo anche nell' altro caso di vendita, o alienazione seguita in estranei, dal che potrebbe anzi dedursi permessa la vendita, e l' alienazione alla condizione della non divisione, o spezzatura dei beni.

Che quand' anche vogliasi altrimenti interpetrare, ed intendere proibita la divisione, e alienazione, e la vendita in estranei non si tratterebbe di quella espressa, ed assoluta, che anche al primo acquirente toglie la facoltà di disporre dei Beni enfiteutici in pregiudizio dei compresi, e chiamati nella investitura, poichè di essi non si fa parola nel patto che la contiene, ed è chiaro che non è referibile se non che all' interesse del Padron diretto, e sì per l' oggetto primieramente contemplato della non divisione, e spezzatura dei Beni, che al Padron diretto avrebbe specialmente recato incomodo di moltiplicazione di nomi de' debitori, d' intralciamento di scrittura, di smembramento dei Beni, che per essere stata espressamente fatta dipendere dalla mancanza del di lui consenso « ivi » resti proibito « di dividere senza l' espresso consenso del domino diretto » e per la comminata caducità nel caso a vantaggio del Domino diretto, e in pregiudizio, e danno dei Chiamati.

Considerando, che mera vanità sarebbe il dubitare, che Andrea primo acquirente obbligasse i beni enfiteuci dei quali si tratta, mentre nel Contratto stesso di enfiteusi, al quale accedettero in mallevadori Michele Venturi, ed Ipolito Nesti a favore di essi per garantirli dalle conseguenze della loro mallevadoria, obbligò i beni presenti, e futuri d' *ogni sorte* da

questa universalità di beni *d' ogni sorte* non potendosi a sana mente ritenere, che come per le usate espressioni late si comprendevano senza bisogno di speciale indicazione, anche il Livellare, che acquistava nell'atto, intendesse egli di non comprenderli, e d'altronde essendo anche certo in diritto, che i beni enfiteutici per qualunque causa alienabili (e così anche quelli alienabili perchè si tratti del primo acquirente a titolo oneroso) restino naturalmente compresi sotto la generale obbligazione di tutti i Beni. *Rot. in Pisan. Emphit.* 31. *Agosto* 1696. *av. Ballazzi pag.* 10. *in Thes. Ombr. Vol.* 3. *Dec.* 47. *N.* 2. *et* 3. *Vol.* 6. *Dec.* 36. *N.* 30. 49. 61. e 62. *in Flor. pret. Avocationis pecuniae* 22. *Giugno* 1721. *cor. Cirelli pag.* 2. *in Flor. Bonorum feudalium del* 28. *Settembre* 1751. *av. Bizzarrini* §. 24. e 26. *in Flor. Relevationis super bonis feudalis del* 29. *Settembre* 1764. *av. Bizzarrini* §. 17. *et in Flor. Emphit quoad Hypoth. del* 21. *Settembre* 1781. *av. Sannini* §. 6.

Che tanto più tutto ciò deve intendersi, e proceder nel caso, poichè è indisputato, che altri Beni non possedesse a quel tempo Andrea Baccellini, ed altronde parole sarebbesi quindi risoluta la di lui obbligazione se non avesse colpito i Beni che nell'atto acquistava a titolo di enfiteusi, e che come alienare, così obbligare poteva *Rot. in Pisana Emphyt.* 7. *Agosto* 1779. *av. Vernaccini* §. *Perchè, Pistorien Bonorum* 27. *Settembre* 1793. *av. Cercignani.*

Considerando, che la Vendita domandata dal Nesti attuale, che ha causa da Ippolito mallevadore è lo sviluppo di quella obbligazione, cui soggettò i Beni enfiteutici il primo acquirente, e che male, per le superiori considerazioni vi si sono opposti i Baccellini.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte d'Andrea Baccellini dalla Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoja in di 4. *Gennajo* 1833. *al medesimo contraria, e respettivamente favorevole a Luigi Nesti, e bene essere stato in quella giudicato, e perciò la conferma, e dichiara potersi eseguire secondo la sua forma e tenore. Ed il detto Baccellini condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Francesco Bernardi *Presidente Relatore*
Cav. Neri Brandaglia, e Giovan Batista Lorenzini *Auditori*.

Seguono i Motivi della Sentenza del Tribunale di Pistoia emanata il dì 24. Febbrajo 183., a relazione del sig. Auditor Pietro Berrettoni.

Attesochè conducendo a Livello Andrea Baccellini dal signor Sebastiano Pagnozzi mediante il pubblico Instrumento de' 27. Aprile 1785. *rogato Mess. Chiappelli per se, e sua linea mascolina in infinito il Podere di Bure Vecchia per l'annuo Canone di Scudi* 290. *ed altrettanta somma di Laudemio, promesse l'osservanza delle cose in detto Contratto convenute a favore del Domino diretto, e la liberazione dei suoi Mallevadori Michele Venturi e Biagio, ed Ippolito Nesti in qualunque caso di loro molestia* sotto l'espressa generale obbligazione dei suoi Beni presenti e futuri d'ogni sorte.

Attesochè Luigi Nesti successore di detto Ippolito, uno dei Mallevadori, dopo avere coattivamente eseguito nelle mani del domino diretto il pagamento di rilevanti somme per titolo di Canoni decorsi, e non pagati dai Convenuti Baccellini attuali Possessori di detto Livello, ha domandato contro i medesimi la liquidazione del suo avere, e la vendita del dominio utile di detto Podere di Bure Vecchia, onde ottenere il conveniente rimborso.

Attesochè i Convenuti Baccellini mentre hanno concordato il loro debito per la somma soltanto di L. 8297. *per inferire a quella pretesa dal Nesti, si sono opposti alla domandata vendita sul fondamento della inalienabilità del fondo Livellare; Ma invano. Sebbene infatti sia vero, che l'Enfiteusi pazionata non può alienarsi in pregiudizio dei chiamati secondo la regola di cui infra gli altri* Fulgin de Jur. Emphiteutic. Tit. de Alienat. quaest. 8. n. 2. Constantin. Vot. Decisiv. 499. n. 15. Rot. Rom. Decis. 55. n. 9. Part. 19. Rec. Tom. 1. et cor. Falconer. Tit. de Emphyteus. Decis. 1. n. 8. *non cessa per altro di esser vero ancora, che la premessa regola si limita, e non procede di fronte al primo acquirente a* titolo oneroso *nel quale è ormai fuor di dubbio, che risiede la libera facoltà di disporne, di alterarne la natura, e di riguardarla quanto al diritto Enfiteutico come ogni altro suo libero Allodio, ossia perchè il diritto dei compresi per la non presumibil donazione irrevocabile ad essi del prezzo sborsatone per l'acquisto, debba considerarsi dipendente dalla perseveranza dell'Acquirente stesso nell'intenzione di portare nei medesimi colla non fatta disposizione un tale emolumento, ossia perchè ad intuito di esso primo acquirente debbano intendersi esclusivamente fatte simili concessioni Livellarie, o perchè finalmente ogni Enfiteusi acquistata* a titolo oneroso *debbasi di ragion presumere conceduta colla implicita condizione, che l'acquirente possa a suo arbitrio disporre, senza punto curare l'interesse dei nominati a*

succedervi. Così, sopite le antiche dispute, che avevano esercitato l'ingegno dei Forensi, e rigettati tutti gli opinanti in contrario, hanno stabilito, seguendo l'opinione dei Giuristi più illuminati, e schiariti, tanto gli Esteri, che i nostri Tribunali, e segnatamente la Ruota di Roma in Perusin. Emphyteusis 28. Januarii 1736. §. certius cor. Calcagnino. In Esina Emphyteus. 26. Junii 1750. cor. Bussio in Bononien. Immissionis 12. Maij 1760. §. 19. cor. Olivatio, *e la Ruota Fiorentina* in Pistorien. Bonorum de' 27. Settembre 1793. cor. Cercignani et in Florentin. Fideicommissi quoad Bona Emphyteutica de 4. Marzo 1803. cor. Alberti §. concorrevano.

Attesochè dai premessi principj ne segue, che Andrea Baccellini qual concordato primo Acquirente a titolo oneroso *del dominio utile di detto Podere di Burc Vecchia, nè poteva a suo talento disporre, e potè quindi obbligarlo, ed ipotecarlo tanto a favor del Domino diretto, quanto a favore dei suoi Mallevadori per l'osservanza delle cose promesse nel Contratto d' Investitura, non dovendo a chi è permesso il più esser negato il meno secondo la regola di cui il Testo* in Leg. non debet 20. ff. de reg. Jur. *e perchè al primo Acquirente del Livello a* titolo oneroso *è permesso di pregiudicare ai chiamati anche indipendentemente dalla propria, e vera alienazione secondo le cose fermate nella* Pisan. Emphiteus. 7. Agosto 1779. cor. Vernaccini.

Attesochè male a proposito i convenuti Baccellini impugnavano, e negavano nel primo acquirente, e loro Autore, la potestà di disporre del Livello di cui si tratta stante il Patto contrario di non alienarlo senza il consenso del Padron diretto, inserito in detto Pubblico Instrumento, e male a proposito egualmente sostenevano, che non concorse in ogni modo in detto primo acquirente la volontà, la quale al preciso effetto del loro pregiudizio resultar doveva, com'essi dicevano, da una speciale *e non da una* generale *disposizione o obbligazione di Beni. Già non era vero, che nel patto stesso di detto Contratto si leggesse chiarissima la proibizione di disporre del fondo Livellare senza il consenso del Padron diretto; Ma prescindendo da questo, è indubitato, che la facoltà del primo Acquirente a* titolo oneroso *di disporre del Livello nel modo che più gli piaccia, e di sottoporlo quindi a ipoteca, è indipendente dal Consenso del Padron diretto, che la disposizione non può impedire senza concorso di giusti, e fondati motivi conforme stabiliscono* Roscol. post. de Luc. de Feud. disn. 4. n. 23. Rot. Rom. dec. 453. n. 5. part. 2. Rec. Pisan. Emphyteusis 22. Marzo 1739. Art. 4. §. Et revera cor. Merli Pisan. Emphyteusis 30. Settembre 1777. §. 4. cor Buratti, *e procede altresì malgrado, e nonostante il patto di*

non disporre o alienare il Livello, giacchè questo patto nulla opera regolarmente più di quello che operano nella soggetta materia le regole del Gius, e perchè il patto stesso non s' intende, nè può intendersi apposto nei Livelli acquistati a titolo oneroso, ad altro fine, che quello di salvare il Padron diretto dai pregiudizj che potrebbero derivargli dalla disposizione che il primo Acquirente, valendosi delle sue facoltà, fosse per dare all' Enfiteusi. Ottimamente la Rot. Rom. in Roman. Concursus, et Emphyteusis 13. Januarii cor. Origo §. 18. et in Confirmator. 15. Maii 1772. cor. eod. la Florentin Hypothecae 7. Luglio 1781 avanti Vinci §. Niuno Florentin. Emphyteus. 21. Settembre 1782. avanti Sannini §. nè valutabile, e la tacita Florentin. Fideicommissi quoad Bona Emphyteutica 4. Marzo 1805. av. Alberti §. E ciò.

10

Ridotta pertanto tutta la disputa all' esame della volontà, non poteva impugnarsi è vero, che avesse qualche massima che nella semplice disposizione dei Beni fatta dal primo Acquirente entrano i Beni Livellari senza bisogno di una speciale menzione; la più comune e ricevuta opinione per altro stà per l'affermativa, e niuno poi e nemmeno i più rigorosi hanno mai dubitato di tal comprensione nel concorso di clausule effrenate, o di un ampiezza di disposizione, siccome fu avvertito nella Florentin. seu Roman. Fideicommissi ducis Antonini et m. Philippi de Salviatis 30. Settembre 1807. avanti Frullani talchè avendo Andrea Baccellini obbligati, ed ipotecati tutti i suoi Beni di ogni sorte, e così concorrendo una clausula effrenata o un ampiezza di disposizione, poteva dirsi, che la comprensione del fondo di cui si tratta nella disposizione di detto Andrea Baccellini era assistita dall' una, e dall'altra opinione. Oltre di chè era assai da valutarsi un riflesso dedotto dalla qualità della disposizione. Nelle disposizioni a titolo gratuito, e di mera liberalità qual è l' Instituzione in Erede presa di mira dalle poche, e meno ricevute Autorità che fornivano l' assunto dei Baccellini, si poteva essere più rigorosi; ma più facili al contrario si può, e si deve essere nell' ammettere la comprensione dei Beni Enfiteutici nelle disposizioni, ed obbligazioni fatte dal primo Acquirente a titolo correspettivo, in cui il diritto dell' uno essendo correlativo all' obbligazione contratta dall'altro Contraente deve presumersi in ciascuno la volontà di soddisfare alla propria obbligazione con tutti quei mezzi, che sono in suo potere. Quindi anche indipendentemente da una speciale menzione, e dal concorso di clausule effrenate, i Dottori hanno opinato ed i Tribunali giudicato per la comprensione dei Beni Enfiteutici benchè pazionati nella generale obbligazione dei beni emessa a favore dei suoi Creditori dal primo Acquirente a titolo oneroso siccome ne fanno fede Mart. de succession. Legal. Part. 1. quaest. 23. Art. 1. n. 38. Gratian. Discept. Forens. 344. vers. tamen. Peregrin. de fideicom-

11

12

miss. Art. 32. n. 83. Palm. nep. Allegat. 94. n. 11. Calderon. Resolut. 32. n. 83. Pisan. Emphyteusis 2. Martii 1739. Art. 5. cor. Meoli Florentin. Hypothecae 7. Julii 1781. cor. Vinci §. ne faceva Florentin. Emphyteusis quoad hypothecae 21. Septembr. 1782. cor. Sannini §. Senzachè Arretin. seu Civitellen. Bonor. Emphyteuticor. 28. Aprilis 1781. cor. Vernaccini §. 3. Florentin. solutionis Canonis 30. Martii 1784. cor. Maggi §. 30. *E questa massima era tanto più applicabile al caso attuale, in quantochè Andrea Baccellini non aveva o almeno non provato che avesse altri fondi, oltre quello Livellare, per cautelare le sue promesse, e per cui fu forse desiderato che con locuzione universale estendesse espressamente la di lui obbligazione a tutti i suoi Beni di* ogni sorte.

Se dunque Andrea Baccellini potè e volle *ipotecare il podere di Bure Vecchia da esso acquistato a titolo d'Enfiteusi onerosa, tanto a favore dei suoi Mallevadori per la loro rilevazione, quanto a favor del Padron diretto, ne segue, che il Nesti il quale come successore, ed Erede d'uno dei Mallevadori succeduti al Contratto d' Investitura del* 1785. *ha dovuto soggiacere al pagamento dei Canoni decorsi su detto Livello, può sperimentare sul fondo ipotecato non solo l'azione ipotecaria ad esso competente* ex propria persona, *ma ancora l'azione ipotecaria competente al Domino diretto nella quale deve giudicarsi succeduto per il pagamento in ordine alle disposizioni statutarie Pistojesi vigenti all'epoca del Contratto del* 1765. *e quest'azioni ipotecarie, a tenore dell'Art.* 871. *della vegliante Procedura, producono l'effetto di autorizzarlo alla vendita coatta del fondo ipotecato ognora quando dai Baccellini non è stato dimostrato che colle rendite di due anni egli può soddisfarsi del suo Credito di sorte, frutti, e spese.* 13

Attesochè non sussisteva quanto per ultimo refugio si rilevava dai Baccellini che cioè, l' Ipoteca impressa dal Primo Acquirente sopra il fondo Livellare dovesse dirsi risoluta colla di lui morte per la regola resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis; *Imperocchè questa regola si applica soltanto all' Ipoteca convenuta dall'intermedj successori nel Livello i quali non hanno sopra il medesimo che un Gius personale resolubile colla loro morte, e non procede di fronte all'ipoteca convenuta dal primo Acquirente a titolo oneroso nel quale risiede il dominio, e la sostanza del Gius Enfiteutico e di cui per le cose sopra rilevate può disporre in pregiudizio dei chiamati a succedervi.* 14

Attesochè il possibile avanzo del prezzo da ricavarsi dal fondo Enfiteutico doveva rinvestirsi a comodo dei Compresi come cosa loro spettante, i quali lo raccoglieranno come frutto del Benefizio ricevuto dal loro Mallevadore, che mediante il pagamento dei Canoni decorsi ha saputo impedire a prò dei medesimi la caducità, e la riconsolidazione dell'utile col diretto dominio, e così la perdita totale per essi di ogni emolumento. 15

Per questi Motivi

Pronunziando sopra le Instanze contenute nella Scrittura esibita in Atti da Luigi Nesti sotto dì 24. Dicembre 1831. dice e dichiara doversi approvare, siccome approva le Relazioni fatte dal Ragioniere di questo Tribunale sotto dì 11. Settembre, e 2. Gennaio 1830. fino alla concorrenza per altro della somma concordata dai Convenuti Baccellini colle loro Scritture de 22. Luglio e 17. Settembre 1831. e così per la somma soltanto di L. 8297. *ossiano fior.* 4978. *e cent.* 33. *a tutto il dì* 28. *Maggio* 1828. *comprensivamente alla somma di Scudi* 650. *di che nelle precedenti Sentenze di questo Tribunale de* 19. *Giugno* 1721. *e* 7. *Giugno* 1822. *Dichiara in quanto occorra Luigi Nesti Creditore dei Convenuti Baccellini dell' antedetta somma di L.* 8297. *a tutto il dì* 28. *Maggio* 1828. *per le dependenze di che in dette Relazioni, più dei frutti decorsi, e decorrendi sino al pagamento riservando siccome riserva al detto Nesti le sue ragioni tali quali per le partite tenute sospese in dette Relazioni e non abbuonate dai Convenuti Baccellini.*

E successivamente salvi, e riservati i diritti tutti del domino diretto niuno escluso, nè eccettuato e ferme stanti a di lui favore le cautele, patti, e condizioni tutte inserite nell'originario Contratto d'Investitura de' 25. *Aprile* 1785. *rogato Chiappelli, dichiara esser permesso al predetto Luigi Nesti di procedere per mezzo del pubblico Incanto alla vendita del dominio utile, azioni, e ragioni acquistate sul Podere di Bure Vecchia con casa, e Villa posto nel Popolo di S. Agostino del fù Andrea Baccellini per se, e sua linea mascolina in infinito mediante il suddetto pubblico Instrumento di concessione Livellaria dei* 25. *Aprile* 1785. *rogato Chiappelli all' effetto che con il retratto da farsene possa il suddetto Nesti rimaner soddisfatto dell'antedetto suo Credito di sorte, frutti, e spese, e con che ogni avanzo sia cautamente investito a comodo degli attuali e successivi compresi nella suddetta concessione Livellaria.*

E quanto sopra fermo stante nomina in Periti stimatori il signor Francesco Gualtierotti eletto dall'Attore, il sig. Giuseppe Spagnesi, che il Tribunale elegge ex officio per interesse dei Convenuti con facoltà ai medesimi di surrogarne altro a loro piacimento, e finalmente il sig. Salvator Tesi che il tribunale elegge egualmente ex officio per interesse d'ambedue le Parti colla facoltà che sopra: commettendo, siccome commette a detti Periti di procedere alla Perizia, e stima di detto Podere in conformità delle Instruzioni, e di rimettere la loro Relazione nel termine di giorni quindici dal dì della loro accettazione. Condanna finalmente i Convenuti nelle spese del presente Giudizio.

DECISIONE LIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Validitatis Oppositionis diei 13. Junii 1833.

IN CAUSA

MEUCCI E **CANOVETTI**

PROC. MESS. CARLO MECATTI — *PROC. MESS. GIO. BAT. LOMBARDI*

ARGOMENTO

E' irregolare, ed intempestivo il Precetto che venga trasmesso dal sequestrante al sequestrario prima che sia certo che questi ritenga degli averi del debitore, e che gli sia assegnato il termine di tre giorni ad aver reso conto del sequestro.

SOMMARIO

1. Il Sequestrante manca di qualunque titolo di trasmettere al Sequestrario il Precetto a pagare mentre s'ignora se questi ritenga in mano assegnamenti del debitore.

2. Il Precetto trasmesso a rimettere il sequestro è nullo se prima non viene assegnato il termine al Sequestrario ad aver reso conto del sequestro.

3. La notificazione del Decreto che conferma l'atto di sequestro fatta al Sequestrario non supplisce al difetto dell'assegnazione del termine ad aver rimesso il sequestro.

4. Il Sequestrario può esser costretto a supplire entro un dato termine all'incompleta, ed evasiva confessione da esso fatta in giudizio sugli assegnamenti esistenti, o che possono esistere presso di esso spettanti al debitore Sequestrato.

STORIA DELLA CAUSA

Nel 26. Settembre 1831. il sig. Canovetti sequestrò nelle mani della signora Maddalena Favi ogni somma di danaro, e qualunque altro as-

segnamento, che ritenesse in sue mani di pertinenza del sig. Anton Meucci di lei figlio.

Nella contumacia del sig. Antonio Meucci debitor sequestrato, domandò, et ottenne sotto di 7. Dicembre dell'anno stesso, il Decreto confermatorio del fatto Sequestro, che fu poi notificato, non tanto al detto sig. Antonio Meucci, quanto alla signora Maddalena Favi sequestraria, contumace anch'essa a confessare il pegno.

Passato in cosa giudicata il surriferito Decreto confermatorio del sequestro, il detto sig. Canovetti sotto di 9. Gennaio 1832. trasmesse alla sig. Favi un precetto di tre giorni ad aver pagato l'intera somma sequestrata ascendente a L. 700. e spese, in ordine, e per le cause di che nel suddetto Decreto, colla comminazione di procedere, detto termine spirato, al gravamento dei mobili.

Con Scrittura del dì 16. Gennaio la signora Maddalena Favi si oppose al detto precetto, come fatto in manifesta violazione della Legge, e segnatamente delli art. 649. e 650. del Regolamento di Procedura, domandandone la revoca, quindi spontaneamente confessò nella stessa scrittura di ritenere in sue mani la somma di L. 126. 13. 4. spettante al di lei figlio debitore sequestrato.

Dopo alcuni mesi di silenzio ricomparve in Giudizio il signor Canovetti, e con scrittura del dì 20. Giugno, in primo luogo intimò la signora Favi a pagare la somma come sopra da lei confessata, secondariamente a dichiarare nel termine di tre giorni, quali altre somme potesse ritrovarsi in mano appartenenti al detto suo figlio, e indicare quali assegnamenti spettassero ad esso sopra il Patrimonio paterno da lei come usufruttuaria amministrato; quindi implorò l'autorità del Magistrato Supremo per l'assegnazione di un breve termine, qualora in quello come sopra assegnato non avesse ella proceduto ad emettere le dichiarazioni richieste.

Nel 19. Luglio replicò la signora Maddalena Favi d'esser pronta al pagamento della somma confessata, dichiarò niun'altra somma ritenere come appartenente a suo figlio, e non essere in grado d'indicare quali assegnamenti gli fossero dovuti sul Patrimonio paterno, per esser questo tutt'ora indiviso fra detto suo figlio, e Fratello respettivo: e ciò fermo stante insistè per la revoca del trasmesso precetto.

Frattanto ebbe luogo la discussione nel 20. Luglio sopra la validità, o nullità del surriferito precetto.

Con Scrittura del 23. Luglio il sig. Canovetti primieramente in appoggio della validità del precetto dedusse, che sebbene quest'atto investisse la forma d'un'intimazione a pagare, pure doveva intendersi fatto nello spirito, e nel concetto indicato dall'Art 649. del Regolamento di Procedura, e che la stessa signora Maddalena Favi gli aveva attribuita questa intelligenza: Secondariamente richiamò la detta signora Favi a di-

chiarare, e fargli noti quali fossero tutti li assegnamenti, che componevano il Patrimonio lasciato dal di lei defunto marito, e respettivo Padre del debitor sequestrato.

La signora Favi pagò al sig. Canovetti la somma come sopra confessata, e riportandone l'opportuna ricevuta, la produsse negli atti sotto di 31. Luglio.

Il Regio Magistrato Supremo con Sentenza proferita nel 1. Agosto, inerendo all'opposizione fatta per parte della signora Favi revocò il Precetto contro di lei stato trasmesso, disse non esser luogo ad alcuna assegnazione di termine alla signora Favi per procedere nella sua qualità di sequestraria ad una dichiarazione aumentativa di quella dalla medesima emessa nella scrittura del dì 19. Luglio, e riservò infine alle Parti le loro ragioni tali, e quali, da sperimentarsi nel suo congruo giudizio, in ordine all'importanza della dichiarazione fatta dalla detta signora Favi nella rammentata Scrittura.

La Regia Ruota Civile facendo diritto all'appello interposto da questo giudicato per parte del sig. Canovetti con successiva Sentenza del dì 17. Gennaio 1833. lo revocò in tutte le sue parti, colla condanna della succumbente signora Favi nelle spese del primo, e secondo Giudizio.

Portata la Causa avanti il Supremo Consiglio è stato dal medesimo modificato il giudicato predetto per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè l'opposizione della signora Maddalena Favi Meucci con scrittura del dì 16. Gennaio 1832. fatta al Precetto trasmessole dal sig. Cosimo Canovetti nel dì 9. dello stesso mese, compariva ben fondata in fatto, ed in diritto, e quindi meritevole di essere accolta dal Giudice, conforme l'aveva accolta, e sanzionata la Sentenza proferita dal Regio Magistrato Supremo nel dì 1. Agosto 1832. la quale, perciò in questa parte avrebbe dovuto essere confermata dalla Sentenza Ruotale del 17. Gennaio 1833. del di cui appello si tratta.

In fatti o si volesse considerare il menzionato Precetto come diretto contro la signora Vedova Meucci nella sua personalità vale a dire, come se la medesima fosse stata la debitrice del sig. Canovetti; o si volesse considerare come diretto alla stessa vedova, onde intimarla a rimettere il sequestro a tenore dell' *art.* 650. *del vegliante Regolamento di Procedura Civile*, la di lui illegalità era sempre manifesta, e per conseguenza la revoca del medesimo era un'atto di rigorosa giustizia.

Attesochè considerato il controverso precetto nel *primo* dei due surriferiti aspetti, siccome era certo in fatto, che la signora Vedova Meucci non era debitrice in proprio del sig. Canovetti, ma che la medesima rive-

stiva bensì la qualità di sequestraria di quelli assegnamenti spettanti al di lei figlio Antonio, che si trovassero nelle di lei mani, e dei quali la predetta sig. Vedova non aveva fatta ancora opportuna confessione nelli atti del Tribunale, così facilmente si comprende che mancava qualunque titolo, e qualunque diritto nel sequestrante sig. Canovetti di trasmettere il controverso Precetto alla sig. Vedova Meucci all'oggetto di astringerla a pagare l'intera somma del di lui credito di sorte, frutti, e spese, mentre ignoravasi perfino, se la medesima a quell'epoca avesse, o no ritenuta alcuna somma di proprietà del di lei figlio Antonio.

Attesochè considerato lo stesso Precetto sotto il *secondo* dei suriferiti aspetti, vale a dire come un Precetto a rimettere il sequestro in ordine all'*Art.* 650. *del Regolamento di Procedura Civile*, anche in questo aspetto appariva irregolare, ed intempestivo, in quanto che per parte del sequestrante mancava l'assegnazione del termine di giorni tre alla sequestraria ad aver reso conto del sequestro, coerentemente al chiaro disposto del precedente *Art.* 649. e quindi era manifesto, che il sig. Canovetti non poteva giovarsi del diritto, che gli dava la Legge, senza aver esattamente adempito all'obbligo, che la medesima gl'imponeva.

Attesochè per parte del Difensore del sig. Canovetti inutilmente si ricorreva alla notificazione fatta alla sequestraria del Decreto confermatorio del sequestro, quasichè la stessa notificazione avesse potuto supplire per via di equipollente all'accennato difetto di assegnazione di termine; Imperocchè persuadeva la replica, che o il citato *Regolamento di Procedura* esigeva la controversa notificazione, e non si poteva in tal caso considerare la medesima come un'equipollente del termine di che nell'*Art.* 649. perchè l'una, e l'altra formalità sarebbero state richieste dalla Legge; o il *Regolamento* non esigeva una tale notificazione, ed in questo diverso caso non era permesso di riconoscere nella predetta notificazione un'equipollente alla menzionata assegnazione di termine, sì perchè trattandosi di atti esecutivi, e per se stessi odiosi, non devesi rilasciare con troppa facilità all'arbitrio delle Parti l'uso delle forme diverse da quelle prescritte dalla Legge, onde porsi in essere, sì perchè la notificazione al sequestrario del Decreto di conferma di sequestro si ravvisava insufficente a fare le veci della predetta assegnazione di termine precettivamente, e tassativamente voluta dall'*Art.* 649. in quantochè il sequestrario, che sa che non gli può esser trasmesso il Precetto senza una tale preventiva assegnazione di termine, può con tutta ragione, non far conto della notificazione, che ad esuberanza gli venga fatta dal sequestrante del Decreto di conferma di sequestro.

Attesochè quanto giusta compariva al Supremo Consiglio l'opposizione della signora Vedova Meucci al menzionato Precetto, altrettanto gli compariva ingiusta la di lei pretenzione diretta ad ottenere che fosse si-

chiarata mal fondata, ed inopportuna l'Istanza fatta dal sig. Canovetti con la sua scrittura del dì 20. Giugno 1832., con la quale domandava che la predetta signora Vedova Meucci fosse astretta a supplire dentro un certo termine alla incompleta, ed evasiva confessione già fatta delli assegnamenti, che esistessero, o fossero per esistere presso di essa di proprietà del di lei figlio.

Attesochè essendo certo, che la signora Vedova Meucci in ordine al Testamento del di lei defunto marito doveva godere, e consumare, l'usufrutto della di lui Eredità insieme con i due comuni figli, e che la medesima aveva convenuto di passare in contanti, ed in rate mensuali la quota dell' usufrutto spettante al figlio Antonio, il quale si era separato dalla famiglia, di fronte a questa circostanza, inesatta, ed incompleta si presentava la confessione della stessa signora Vedova Meucci, allorchè asseriva di non avere presso di se altri assegnamenti spettanti al detto suo figlio, oltre quelli manifestati in L. 126. 13. 4. ed allorchè soggiungeva di non essere in grado di potere indicare quali altri assegnamenti potessero appartenere allo stesso suo figlio sopra il Patrimonio paterno.

Attesochè tanto il sequestro fatto nelle mani della signora Vedova Meucci, quanto il Decreto confermatorio del medesimo, riguardavano non solo le somme, ed assegnamenti, che a quell'epoca esistessero presso di lei, ma ancora le somme, ed assegnamenti, che la medesima avesse potuto avere in seguito di pertinenza del suo figlio Antonio, e quindi sempre più si doveva giudicare come incompleta, inesatta, ed evasiva la di lei surriferita dichiarazione, come quella, che impediva al sequestrante di poter provvedere al proprio interesse, e che appariva in aperta opposizione al voto della Legge nella soggetta materia dei sequestri.

Attesochè in tali circostanze, legittima, e ben fondata diveniva l'istanza del sig. Canovetti contenuta nella sua scrittura del dì 20. Giugno 1832. e diretta ad astringere coll'autorità del Tribunale la sequestraria renitente, e contumace a denunziare, conforme era obbligata dalla Legge, tutti li assegnamenti del debitore, e quindi la stessa istanza essendo stata contradetta dalla signora Vedova Meucci, ne seguiva, che l'appellata Sentenza Ruotale aveva in questa parte giustamente corretta l'ingiustizia del primo giudicato, che aveva negato di far diritto all'istanza medesima, con ordinare un' inopportuno riservo di ragioni da sperimentarsi dall' istante in Giudizio. 4

Per questi Motivi

Dice essere stato in parte bene, ed in parte male appellato dalla signora Maddalena Favi Vedova Meucci dalla Sentenza della Regia Ruota di Firenze proferita nel dì 17. Gennaio 1833. e quella perciò in parte revoca, ed in parte conferma nel modo che appresso;

Poichè dice essere stato bene dalla medesima giudicato in quella parte, in cui dichiara, che non era luogo a pronunziare sulla opposizione dalla signora Meucci fatta al Precetto dal sig. Cosimo Canovetti trasmessole sotto di 9. Gennajo 1832., ed in riparazione conferma in questa parte soltanto la Sentenza del Magistrato Supremo del di primo Agosto 1832. che fece diritto sulla detta opposizione; E respettivamente dice essere stato male appellato dalla signora Meucci dalla Sentenza Ruotale nella parte, nella quale fece diritto alle Istanze del sig. Cosimo Canovetti contenute nella sua Scrittura dei 20. Giugno 1832. e perciò conferma in questa parte la detta Sentenza Ruotale, e dichiara compensate tra le Parti le spese di tutti, e tre i Giudizj.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi Presidente
Luigi Matani e Cosimo Silvestri *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE LIV.

SUPREMO CONSIGLIO

***Florentina Validitatis appelli diei* 8. *Maii* 1833.**

IN CAUSA

PROFETI E MONTELATICI

PROC. MESS. GUSTAVO DEL VIVO — *PROC. MESS. LUIGI MIGLIORI*

ARGOMENTO

L'atto di appello interposto da una Sentenza contumaciale può essere firmato da un Procuratore, purchè sia di quelli approvati.

SOMMARIO

1. *Il disposto dell'Art. 739. del Regolamento di Procedura Civile che vuole che l'atto d'appello sia firmato dall' appellante, o dal Procuratore che lo ha rappresentato nel giudizio, contempla soltanto il caso del Giudizio contradittorio, e non contumaciale.*

2. *Quanto dispone l'Artic. 739. del Regolamento di Procedura Civile non è applicabile al caso del Giudizio contumaciale al duro effetto d'indurre la nullità dell' atto di appello.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Pietro Montelatici acquistò nel Luglio 1831. in occasione della Fiera di Montelupo da Orazio Profeti un Bove per uso del suo commercio.

Decorso il termine per il pagamento convenuto agì il Profeti avanti il Potestà di Montelupo onde ottenere il fissato pagamento dovutogli.

Non comparve il Montelatici nonostante ripetute intimazioni, e non costituì Procuratore.

Fu quindi con Sentenza di quel Tribunale pronunziata il 10. Febbraio 1832. che dichiarò la di lui contumacia, condannato al pagamento di Scudi 27. prezzo del Bove comprato.

Appellò il Montelatici da questa Sentenza avanti la R. Ruota di Firenze, e l'atto di appello esibito nel Tribunale di Montelupo fu firmato da Messer Luigi Migliori Procuratore al Supremo Consiglio.

Col ministero dello stesso Procuratore fece poi l'atto di prosecuzione d'appello avanti la Ruota non meno che di esposizione di Gravami.

Il signor Profeti con Scrittura del 13. Giugno 1832. rilevando che l'atto d'appello non era stato firmato dalla parte appellante, ma dal solo Messer Migliori, che non lo aveva rappresentato in prima istanza contro il prescritto dell'Art. 739. del Regolamento di Procedura, e che di più il detto atto non gli era stato notificato nè alla persona, nè al domicilio, ne domandò la nullità, e la inammissibilità. Aggiunse che l'appello era stato interposto nel decimoterzo giorno da quello della notificazione, e che quindi non era sufficente a far sospendere la esecuzione della Sentenza e domandò subalternamente, che ne fosse dichiarata la deserzione.

Trattata la Causa avanti la R. Ruota essa con Sentenza del 19. Luglio 1832. inerendo alle istanze del sig. Profeti in primo luogo dedotte, e nelle quali insisteva, dichiarò l'*appello nullo, ed inammissibile*; e ciò in ordine all' articolo 739. del vegliante Regolamento di Procedura, il

quale prescrive, che l'atto di appello debbe esser firmato dall'appellante, o dal Procuratore, che lo ha rappresentato nel Giudizio di prima Istanza rilevando, che non potendo nel caso obbedirsi a quella parte dell'articolo, in cui comanda la firma del Procuratore, giacchè il Giudizio in prima Istanza era stato contumaciale doveva obbedirsi all'altra prescrizione posta in alternativa, ossia doveva l'appello esser munito della firma della parte, la qual forma nel caso concreto non era stata osservata, avendo firmato l'atto di appello il Procuratore, che fino a quel momento non aveva avuta alcuna rappresentanza del Montelatici.

Interpose questi appello avanti il Supremo Consiglio dalla citata Sentenza Ruotale, che venne accolto per i seguenti

MOTIVI

Attesochè l'art. 739. del Regolamento di Procedura, la di cui appresa violazione ha indotto la Sentenza appellata a dichiarar nullo, ed inammissibile l'appello interposto da Pietro Montelatici dalla Sentenza del Tribunale di Montelupo con atto del 10. Marzo 1832. disponendo che l'atto d'appello debba esser firmato dall'appellante, o dal procuratore, che lo ha rappresentato nel Giudizio, ha in lettera unicamente contemplato il caso del Giudizio contradittorio, e quindi non è applicabile al diverso caso di un Giudizio contumaciale al duro effetto d'indurre la nullità dell'atto.

Attesochè è consentaneo all'ordinaria economia dei Giudizi, che un Procuratore approvato, efficacemente in tutti gli atti rappresenti le parti, delle quali la Legge presume il mandato, e precisamente per l'atto di appello ella ha accordato in lettera al procuratore, che ha supposto intervenuto in prima Istanza, la facoltà d'interporlo.

Che nel caso del Giudizio contumaciale in prima Istanza (ch'è il nostro), e che va a divenir contradittorio in seconda, niuna ragione vi è per non accordare all'effetto dell'atto d'appello la stessa fiducia al Procuratore legale, che è per rappresentare la parte appellante al Giudice *ad quem* che si sarebbe accordata al Procuratore che avanti al Giudice *a quo* l'aveva rappresentato.

Che non v'è altra differenza fra l'uno, e l'altro caso, se non che quando il Giudizio è contradittorio l'appello, che si esibisce di regola nella Cancelleria del primo Giudice è in esso l'ultimo atto del Procuratore di prima Istanza, e quando si tratti di Giudizio contumaciale l'atto di appello diviene il primo atto, con cui il Procuratore destinato alla seconda istanza apre l'adito al Giudizio al suo patrocinio confidato.

Che coerente a tali principii in caso simile al nostro fu la Decisione del Supremo Consiglio nella *Petrasanten. validitatis appellationis* 18.

Junii 1825. *riportata nel Tesoro del Foro Toscano Tom.* 8. *in ordine Dec.* 60.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello dal Montelatici interposto dal Decreto della R. Ruota di Firenze del dì 19. *Luglio* 1832. *dice essere stato con quello male giudicato, e perciò doversi revocare in tutte le sue parti, siccome lo revocò, e revoca, con la condanna del signor Orazio Profeti nelle spese del presente, e del passato Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Bombicci e Cav. Donato Chiaromanni *Rel. Consigg.*

DECISIONE LV.

REGIA RUOTA DI PISA

Pontis Aere Executionis diei 12. *Julii* 1833.

IN CAUSA

MICHELETTI E MORGANTI

PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI — *PROC. MESS. JACOPO SABATINI*

***A*RGOMENTO**

Non è causa sufficiente per rilasciare l' ordine dell' esecuzione provvisoria di una Sentenza nonostante l' appello, e senza cauzione l' urgenza inerente nella domanda diretta ad ottenere una somma in *causam declarandam* a titolo di alimenti, e di spese del giudizio.

SOMMARIO

1. 2. *La domanda fatta dalla moglie per ottenere contro del marito una somma in* Causam declarandam, *e la circostanza della*

pendenza del giudizio di separazione del corpo non sono titoli bastanti per accordare alla Sentenza che ordina la prestazione della somma l'esecuzione provvisoria non ostante opposizione od appello, e senza cauzione.

3. *Dalle Sentenze che accordano una provvisionale prestazione alimentaria non si ammette l'appello, che all' effetto devolutivo.*

4. *L'esecuzione provvisoria della Sentenza è un' azione ben diversa dalla reiezione o restrizione dell'appello al solo effetto devolutivo.*

Storia della Causa

Messer Vannucchi ha esposto che l'appellata signora Morganti nei Micheletti aveva domandato avanti il Tribunale di Ponte d'Era la condanna del suo rappresentato al pagamento dei debiti da essa contratti dall'epoca della separazione, ed in secondo luogo aveva fatto Istanza, che venisse pure condannato il pagamento di una somma adequata per i di lei alimenti provvisori, e per la difesa della causa di separazione promossali avanti la Curia Arcivescovile di questa città dal suo rappresentato stesso col libello del 25. Aprile 1833.

Che il Tribunale di Ponte d'Era con sua Sentenza del dì 25. Giugno 1833. aveva accolto l'istanza predetta aveva condannato il suo rappresentato a pagare all'appellata Morganti la somma di scudi 60. pari a fiorini 250. a titolo di alimenti, e di spese di lite, e più nelle spese del Giudizio, ed aveva rilasciata l'esecuzione provvisoria non ostante opposizione, o appello e senza cauzione.

Che il suo rappresentato aveva interposto appello da detta Sentenza avanti questa Regia Ruota, e siccome essa conteneva il rilascio dell'esecuzione provvisoria fuori dei casi previsti dalla Legge ne aveva domandato frattanto di questa la revoca.

Che infatti non poteva rilasciarsi una tale esecuzione perchè la domanda della sig. Morganti non era fondata sopra a titolo non impugnabile ne sopra cosa giudicata.

Ha concluso perciò, onde con Sentenza di questa R. Ruota venisse revocata quella del Tribunale di Ponted'Era del dì 25. Giugno 1833. nella parte, che contiene il rilascio della esecuzione provvisoria ordinandone la di lei sospensione con la condanna della Morganti nei Micheletti nelle spese.

M. Sabatini ha replicato che con la Sentenza appellata erano stati rilasciati alla sua rappresentata gli alimenti provvisorii per la sua persona, ed una somma per supplire alla lite nella circostanza. 1. Che non era impugnata la esistenza del matrimonio. 2. Che il Micheletti appellante col suo libello del 25. Aprile 1833. esibito avanti il Tribunale Ecclesiastico

aveva domandata la separazione di corpo. 3. Che durante tal lite i Coniugi dovevano star separati,

Che in conseguenza il Decreto appellato era un decreto provvisionale al quale non solo doveva darsi provvisoria esecuzione, ma da questo ancora non si dava appello all' effetto sospensivo.

Ha concluso perciò, onde con sentenza di questa R. Ruota venisse rigettata la domanda di sospensione provvisoria avanzata dal sig. Micheletti, e venisse pure dichiarato irrecevibile l'appello da esso interposto all' effetto sospensivo con la di lui condanna nelle spese tutte del giudizio. Sù di che la R. Ruota ha proferito nel modo che segue.

MOTIVI

Considerando che le ispezioni dell' odierno incidentale giudizio essendo circoscritte a vedere se l'esecuzione provvisoria non ostante appello e senza cauzione, di cui si trova munita la Sentenza del Tribunale di Ponted'Era del dì 25. Giugno 1833. con la quale venne condannato Lorenzo Micheletti a pagare la somma di Scudi 60. pari a fiorini 250. *in causam declarandam* alla di lui moglie Emilia Morganti a titolo di alimenti provvisionali, e di spese della lite di separazione di corpo tra detti coniugi pendente avanti la Curia Arcivescovile di questa città, fosse rilasciata fuori dei casi nei quali la legge permette di ordinarla, e se l'appello interpostone dal succumbente Micheletti dovesse o no per ragione di materia restringersi al solo effetto devolutivo, non poteva essere permesso d' entrare nell' esame se giustamente fosse stata decretata la prestazione *in causam declarandam*, e se fossevi eccesso nella somma tassata attenendo ciò al merito della causa, che non era questo il momento di esaminare.

Considerando che la domanda di Emilia Morganti di una somma *in causam declarandam* essendo stata fondata sopra la di lei qualità di moglie di Lorenzo Micheletti, e la circostanza della pendenza del Giudizio di separazione di corpo instaurato avanti il Tribunale Ecclesiastico dal detto di lei marito, la quale pendenza a senso della Morganti autorizzava la perseveranza del di lei allontanamento dalla casa maritale, non poteva dirsi che ricorressero i termini contemplati dall' Art. 688. del Regolamento di Procedura per l'effetto del rilascio dell' esecuzione provvisoria non ostante appello, e senza cauzione, poichè l' azione non era appoggiata nè a un documento non impugnato, nè a una precedente Sentenza passata in cosa giudicata, ma unicamente all' ufficio del Giudice, dal quale si implorava l' adozione d'un interinale provvedimento.

Considerando che l' urgenza che poteva riscontrarsi nella domanda della Morganti, trattandosi di alimenti provvisionali, e di spese della Li-

te, non era ragion sufficiente per rilasciare l'esecuzione provvisoria non ostante appello, e senza cauzione fuori dei casi, nei quali la legge permette di ordinarla, tracciando il Regolamento di Procedura dei rimedii diversi per rimuovere li ostacoli che si possano frapporre alla pronta esecuzione di una Sentenza proferita in una causa di natura urgente, conforme insegnò il *Supremo Consiglio nella Decisione impressa nel Tesoro del Foro Tosc. Tom. 25. in ordine la quadragesima settima N. 6. e 7.*

2

Considerando che è principio inconcusso di diritto che dalle Sentenze, le quali accordano una provvisionale prestazione alimentaria non si ammette l'appello che al solo effetto devolutivo non ritardando questo la celere esecuzione della Sentenza appellata; secondo che stabiliscono *Scacc. de appellat. quaest.* 17. *limit.* 7. *per tot. et signanter num.* 27. *Surd. De Alimentis tit.* 8. *privileg.* 60. *per tot. Voet. ad Pandectas lib.* 2. *Tit.* 4. *N.* 52. *Versic. Et licet. Falconer. Tit. De Aliment. ec. Dec.* 8. *N.* 4. *Rota Nostra in Thesaur. Ombros. T.* 5. *Dec.* 45. *N.* 7. *ed il Supremo Consiglio nel Tesor. del For. Tosc. Tom.* 19. *Dec.* 53. *Num.* 6.

3

Considerando che l'esecuzione provvisoria delle Sentenze è una cosa diversa dalla reiezione, o restrizione dell'appello al solo effetto devolutivo, e quindi non vi ha implicanza alcuna che il medesimo Tribunale riconosca come male rilasciata l'esecuzione provvisoria, e quindi sull'apposita istanza dell'appellato restringa l'appello al solo effetto devolutivo rigettandolo a quello sospensivo, semprechè la richiesta restrizione sia consentanea alle regole di diritto, per le ragioni latamente sviluppate dal *Supremo Consiglio nel Tesor. del For. Tosc. Tom.* 15. *Dec.* 41. *Num.* 7. 8. 9.

4

Per questi Motivi

Dice l'esecuzione provvisoria, di cui si trova munita la Sentenza del Tribunale di Ponted'Era del dì 25. *Giugno* 1833. *favorevole ad Emilia Morganti e respettivamente contraria a Lorenzo Micheletti di lei marito, essere stata rilasciata fuori dei casi, nei quali la legge permette di ordinarla; al tempo stesso per altro inerendo all'istanza presentata per parte di detta Emilia Morganti dichiara doversi restringere al solo effetto devolutivo l'appello dal sunnominato Micheletti interposto dalla Sentenza sopra citata, e potersi per conseguenza la Sentenza stessa portare ad esecuzione non ostante la pendenza dell'appello predetto; Ed attesa la mutua vittoria compensa tra le parti le spese del presente incidentale giudizio.*

Così deciso dall' Illmo. Signore

Tito Coppi *Auditore di Turno.*

DECISIONE LVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Desertion. Appellationis diei 8. Julii 1833.

IN CAUSA

GALANTI e NERI VEDOVA KINDT

PROC. MESS. PIETRO POGGI — *PROC. MESS. PIETRO PARIGI*

Argomento

Per impedire che una Sentenza acquisti a favore del Vincitore l'autorità della cosa giudicata è di necessità che dentro il termine di sei mesi decorrendi dal dì del rapporto della fattane notificazione sia dal succumbente interposto, e notificato l'appello nelle forme dalla Legge prescritte.

Sommario

1. 6. *La Sentenza passa in cosa giudicata se nel termine perentorio del semestre dal dì del registro del rapporto della di lei notificazione non è interposto dal succumbente l'appello, e notificato.*

2. 3. *Non può considerarsi come efficacemente, e nelle forme dalla Legge prescritte interposto quell'appello, la di cui notificazione o non sia stata fatta validamente, o al di la del termine perentorio di sei mesi.*

4. 5. *La notificazione dell'atto di appello alla pari della di lui interposizione debbe farsi entro il termine di rigore di sei mesi, altrimenti si ha come non interposto.*

7. *L'atto d'appello non notificato entro il termine di 6. mesi dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza non può rimanere convalidato dalla circostanza d'essere stato notificato utilmente ad altri litiganti nel Giudizio di prima Istanza.*

8. *Il caso previsto dall'Art. 707. del Regolamento di Procedura è ben diverso da quello in cui il succumbente, ed appellante sia uno solo e più di uno i Vincitori, per cui è a questi applicabile il disposto del citato Art. 707.*

La Regia Ruota di Firenze con Sentenza del 7. Febbraio 1833. sulle istanze del sig. Marco Galanti dichiarò, in quanto al di lui interesse, deserto l'appello stato interposto sotto di 15. Luglio 1831. per parte della sig. Marianna Neri vedova Kindt dalla Sentenza stata proferita contro di essa dal Magistrato Supremo nel dì 11. Giugno 1831. colla condanna di spese di essa sig. Kindt.

Dalla precitata Sentenza, o Decreto di deserzione ne fu interposto appello avanti il Supremo Consiglio, dal quale fu risoluta la questione nel modo che appresso e per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè all' effetto d'impedire che la Sentenza acquisti a favore del Vincitore l'autorità della cosa giudicata è necessario, che dentro il termine perentorio del semestre dal giorno del rapporto della fatta notificazione sia dal succumbente interposto l'appello nelle forme prescritte dalla Legge, altrimenti la stessa Sentenza diviene irrettabile, come è notorio di diritto, in ordine al combinato disposto delli *Art.* 705. 713. 738. 740. e 753. *del vegliante Regolamento di Procedura Civile.*

Attesochè non può considerarsi come efficacemente, e nelle forme dalla Legge prescritte, interposto quell'appello, la notificazione del quale o non sia stata fatta validamente all' appellato, o sia stata fatta dopo il termine perentorio del semestre dalla stessa Legge accordato ai succumbenti per dedurre all' esercizio il diritto di appello; poichè quando la Legge ha precettivamente, ed imperativamente disposto, che il diritto a potere appellare all' effetto devolutivo da qualunque Sentenza definitiva è circoscritto dal termine di rigore, ed assolutamente perentorio dell'azione di sei mesi continui, ha inteso necessariamente di trattare di un'appello da interporsi validamente, vale a dire di un' appello rivestito delle forme per un tale atto dalla Legge stessa prescritte, e tra queste forme essendovi pure quella sostanziale della notificazione, ne segue, che tanto nel caso, in cui questa notificazione sia stata omessa, o stata fatta fuori del termine di rigore, dentro il quale è circoscritto il diritto ad appellare, l'appello stesso deve considerarsi come non fatto, e non esistente a tutti gli effetti di ragione.

Attesochè inerendo allo spirito della lettera della Legge, non sia permesso di adottare una diversa intelligenza delle disposizioni in questo rapporto della Legge medesima, giacchè in tal diverso concetto, o converrebbe ritenere come superflua la formalità della notificazione dell'atto di appello, lo che sarebbe contrario alle più comuni regole di ragione,

o converrebbe ammettere che la Legge avesse prescritto due termini distinti, e diversi, il *primo* di mesi sei per la materiale interposizione dell'appello, il *secondo* più lungo e più esteso del semestre per eseguirne la notificazione, lo che non è dato d'ammettere sì perchè la Legge non facendo menzione di questo secondo termine, conviene concordare, che la notificazione sia circoscritta entro il medesimo termine della interposizione del semplice atto di appello, sì perchè questo secondo termine più lungo di quello assegnato per l' interposizione dell' appello, si dovesse dire interpetrativamente stabilito dalla Legge, non solo si aprirebbe un largo campo all'arbitrio, perchè nel silenzio della Legge dovrebbero assegnarlo i Giudici nei respettivi casi, ma le fortune ancora dei Cittadini sarebbero soggette ad una indefinita incertezza, e le liti si protrarrebbero mostruosamente, perchè ad impedire, che le Sentenze passassero in stato di cosa giudicata, basterebbe la materiale, ed ignorata esistenza in una Cancelleria d' una scrittura d' appello, la di cui notificazione fosse quindi rimessa, o al capriccio della parte, o all' arbitrio del Tribunale.

Attesochè coerente a tali principii, e tali massime di ragione è stato sempre il sistema di giudicare del Supremo Consiglio, conforme tra le altre ne attestano le Decisioni riportate nel *Tes. del For. Tos. T.* 25. *p.* 448. *e p.* 542.

Attesochè ritenuto per le cose avvertite di sopra, che inefficace è l' appello interposto, ma non notificato nel debito tempo, che ad impedire che la Sentenza faccia passaggio in cosa giudicata si esige cumulativamente l'interposizione, e la notificazione dell'appello all'effetto devolutivo dentro il termine di rigore del semestre, era manifesto che l'appello dalla sig. vedova Kindt, comunque interposto in tempo debito, dalla Sentenza del Magistro Supremo del dì 11. Giugno 1831., ma notificato al sig. Galanti sotto dì 7. Gennaio 1833., doveva giudicarsi come non avvenuto, e quindi inefficace a impedire, quanto al rammentato sig. Galanti, che la menzionata Sentenza avesse fatto passaggio in cosa giudicata.

Attesochè senza farsi carico di decidere in tesi astratta di diritto, e fuori di bisogno della causa attuale, se trattandosi di notificazione di appello eseguita dopo il semestre, sia, o nò il resultato d' una colpa, o di una negligenza imputabile all' appellante, non poteva nel concreto del caso controvertersi, che la notificazione del questionato appello, quando anche si volesse ritenere come regolare il mezzo adoperato per eseguirla, essendo stata fatta dopo il lasso di più di diciassette mesi dall'epoca della di lui interposizione, ne derivava, che non poteva imaginarsi, non che ammettersi, una legittima causa di scusa a favore dell' appellante, giacchè dato ancora in linea di semplice ipotesi, che la sig. vedova Kindt avesse praticate tutte le diligenze per l' oggetto che la lettera sussidiaria staccata dalla Cancelleria del Magistrato Supremo, pervenisse al Tribu-

nale del Bucine, ove era domiciliato il sig. Galanti, e dato ancora, sempre in linea d'ipotesi, che la non eseguita notificazione, appena pervenuta la lettera sussidiaria al Tribunale provinciale, potesse attribuirsi alla negligenza dei Ministri incaricati di tal notificazione, egli era però sempre da osservarsi anche in questo duplice supposto, del quale mancava d'altronde ogni primordio di prova nelli atti, che il lasso del semestre presentava tale, e tanta latitudine alla sig. vedova Kindt per riparare a qualunque inconveniente, e per rimuovere qualunque ostacolo, che senza di lei colpa, si fosse frapposto ad eseguire la controversa notificazione, sempre che la prefata sig. vedova Kindt si fosse data premura d'informarsi della commessa notificazione, e di ricercare le cause del di lei ritardo.

Attesochè la lunghezza dell'indicato ritardo era un fatto così importante da rendere di per se stesso inapplicabili al concreto del caso le Decisioni di questo stesso Supremo Consiglio, che male a proposito si allegavano dal Difensore della sig. vedova Kindt, giacchè se nelle allegate Decisioni il Supremo Consiglio per quella equità, che non deve disgiungersi dalla giustizia, aveva dichiarato efficace l'appello, sebbene la notificazione del medesimo fosse stata fatta dopo la spirazione del termine di rigore, dalle stesse Decisioni appariva però manifesta, che in quei casi oltre all'essere dimostrato, che il ritardo non era in veruna guisa imputabile all'appellante, il ritardo stesso era brevissimo, e poco valutabile.

Attesochè all'effetto di convalidare il controverso appello, invano ricorrevasi alla circostanza, che la notificazione del medesimo essendo stata fatta dalla sig. vedova Kindt in tempo utile alli altri litiganti nel Giudizio di prima Istanza, dovesse quest'appello utilmente notificato giovare alla stessa sig. vedova Kindt, applicando a di lei favore la disposizione dell'*Articolo del vegliante Regolamento di Procedura Civile*.

Imperocchè troppo diversi, ed anzi totalmente opposti da quello del caso in esame sono i termini di fatto, nei quali procede il predetto Artic. 707., mentre quest'articolo suppone l'esistenza di un'appello interposto validamente, e notificato in tempo utile al vincitore, il quale perciò viene informato, che la Sentenza ad esso favorevole è soggetta ad essere sottoposta ad un nuovo esame, perchè uno almeno dei succumbenti ha profittato del diritto, che la Legge gli concedeva, e nel caso in esame all'opposto più erano le persone dei Vincitori, ed una sola la succumbente, ed appellante ed uno dei detti Vincitori, cioè il sig. Galanti, non ricevè legale notizia dell'appello interposto dalla sig. vedova Kindt di fronte alli altri Vincitori, e quando ancora egli in qualche maniera fosse rimasto informato di tale appello, poteva ciò non ostante credere, che la sig. vedova Kindt volesse uniformarsi alla Sentenza quanto ad esso, poichè li

altri appellati avevano dedotto nel Giudizio, azioni, e diritti totalmente separati, e distinti dalle azioni, e diritti dello stesso sig. Galanti e così l'appello, e la notificazione del medesimo, la quale senza dubbio è personale, poteva rimanere di fronte al medesimo sig. Galanti, un fatto indifferente, e non atto a produrre nel di lui interesse veruna giuridica conseguenza; circostanze tutte, le quali, conforme si avvertiva, rendono assolutamente estranea, ed inapplicabile al caso, la comunicazione dell' appello di che nel menzionato Articolo 707. 8

Per questi Motivi

Dichiara essere stato male appellato dalla signora Maria Anna Neri vedova Kindt dal Decreto di deserzione stato proferito contro di essa, ed a favore del sig. Marco Galanti dalla Regia Ruota Civile di questa città sotto di 7. Febbraio del corrente anno 1833., e bene decretato, e sentenziato da detta Regia Ruota, e perciò dice doversi confermare, come conferma il detto Decreto in tutte e singole le sue parti ed ordina, che sia eseguito secondo la sua forma, e tenore.

E detta sig. Anna Neri vedova Kindt condanna nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Cosimo Silvestri *Relatore*, Luigi Bombicci,
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri*

DECISIONE LVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Compens. Expensarum diei 12. Junii 1833.

IN CAUSA

D' ANCONA E TURINO

PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI — PROC. MESS. LUIGI CAVINI

ARGOMENTO

Quando la Sentenza di seconda istanza modera quella di prima istanza, e le parti litiganti vengono in tal guisa a risentire una vicendevole Vittoria debbano le spese del Giudizio compensarsi.

SOMMARIO.

1. *La compensazione delle spese coerentemente al disposto dell' Art. 608. del Regolamento di Procedura ha luogo quando le parti ottengono una vicendevole vittoria.*

2. *Dal confronto della Sentenza emanata in prima istanza con l' altra proferita in seconda istanza è dato il rilevare se questa abbia accolte in parte, ed in parte rigettate le pretensioni dei respettivi litiganti per giudicare della giustizia della compensazione delle spese.*

STORIA DELLA CAUSA

M. Cavini per interesse del sig. Cav. Tubino domandò al Supremo Consiglio, che le piacesse di revocare la Sentenza proferita in Causa fra le Parti dalla R. Ruota di Pisa, in quella sola parte però della medesima, da cui il detto sig. cav. Tubino avea interposto appello, ed in riparazione dichiararsi, e pronunziarsi, non essere stato luogo a poter compensare, come in detta Sentenza Ruotale furon dichiarate compensate le spese dei due Giudizi incidentali sostenuti dal detto signor Cav. Tubino prima avanti i Giudici arbitri terminato colla loro Sentenza del 30. Aprile 1832 portante condanna di spese a carico dei sigg. fratelli d' Ancona, e quindi

avanti la detta R. Ruota di Pisa, la quale colla sua Sentenza del dì 28 Settembre 1832. confermò pienamente in merito la precedente proferita dai detti Giudici arbitri, e compensò erroneamente per un insussistente, ed erroneo fondamento le spese de' due Giudizi, e perciò tenersi ferma la condanna delle spese proferita contro i sigg. D'Ancona nella Sentenza degli arbitri, e doversi condannare i detti signori D'Ancona anco nelle spese del secondo Giudizio Ruotale, e in quelle del Giudizio presente compreso le stragiudiciali, rilevando Messer Cavini, che il fondamento sopra del quale la Ruota di Pisa basò la compensazione delle spese dei due Giudizi consistente nella correzione d'una pretesa coartazione di pronunzia nella Sentenza degli arbitri, che impedisce ai signori d'Ancona di poter dedurre altre eccezioni contro la Sentenza proferita in Roma a favore del cav. Tubino contro i sigg. d'Ancona, e della quale si serviva il Cav. Tubino, come mezzo di prova in Toscana, per quivi ottenere la condanna di essi sigg. d'Ancona per gli effetti di che in detta estera Sentenza fuori che quella che ne dimostrassero la di lei assoluta ingiustizia, non sussisteva di fatto, poichè gli arbitri in detta loro Sentenza, non solo non avevano ciò letteralmente pronunziato, ma anzi tutto al contrario avevano usate espressioni tali da lasciare aperta, e libera la strada ai sigg. fratelli d'Ancona di dedurre contro la detta Estera Sentenza di Roma oltre le eccezioni, che ne avessero dimostrata l'ingiustizia, anche qualunque altra difesa che ne avesse stabilita la sua inefficacia, e ineseguibilità in Toscana, o qualunque altro siasi mezzo di difesa.

Malgrado queste considerazioni, e rilievi il Supremo Consiglio confermò l'appellata sentenza per i seguenti

MOTIVI

Attesochè la disposizione contenuta nell'art. 608 dell'attuale Regolamento di Procedura Civile dichiara espressamente doversi compensare tra le parti collitiganti le spese della Lite fra loro agitata, e risoluta nel caso di vicendevole vittoria.

Attesochè ritenuta una tale disposizione forza era il concludere, che all'effetto di riconoscere se giusto, o no fosse il rimprovero, che per via di appello venne obiettato alla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Pisa nel 28. Settembre 1832. dal sig. Cav. Gio. Batt. Tubino in quella parte, nella quale aveva pronunziata la compensazione delle spese nella Causa stata agitata, e risoluta tra esso, ed i sigg. Giuseppe, o Moisè fratelli d'Ancona, conveniva principalmente porre a confronto fra loro, e la Sentenza proferita fra dette parti in prima istanza, e la successiva Sentenza emanata da detta R. Ruota, onde rilevare se in effetto la detta Sentenza Ruotale avesse, o no colle di lei giudiciali dichiarazioni accolte in parte, e

in parte rigettate le pretensioni dei respettivi colliti-ganti, di modo che ciascuno di essi avesse ottenuto quella mutua vittoria, in conseguenza della quale facevasi luogo ad ordinare la compensazione tra loro, delle spese, prescritta dal riferito Art. 608. del Regolamento di Procedura.

Attesochè prese in esame le due sopradette Sentenze, sembrava a prima fronte che la Vittoria, che dalle medesime scaturiva tutta fosse a favore del sig. Cav. Gio. Battista Tubino, poichè nel mentre la prima, che è quanto dire, la Sentenza o Lodo proferito dagli arbitri nel 30. Aprile 1832. aveva pienamente accolte le domande di detto sig. Cav. Tubino, la seconda aveva rigettato l'appello da quella interposto, avendone quindi pronunziata la di lei giudiciale conferma.

Attesochè ciò nulla ostante, sia che si avesse riguardo alle ragioni motrici della ridetta Sentenza Rotale, sia che si considerasse la di lei successiva parte dispositiva, sensibile era di per se stessa la difformità, che si manifestava dal resultato delle dichiarazioni dell'una, e dell'altra Sentenza come ugualmente sensibile era il favore, che la medesima Sentenza Ruotale aveva in deroga della precedente attribuito a favore dei signori fratelli d'Ancona, i quali perciò avevano partecipato della vittoria dalla medesima derivante.

Attesochè a persuadersi di ciò conveniva ritenere le quattro seguenti circostanze di fatto verificate dalle resultanze degli atti, cioè: 1. Che il signor Cav. Tubino era l'attore in causa contro i sigg. fratelli D' Ancona. 2. Che contro di essi domandava il pagamento di un suo preteso credito. 3. Che a sostegno dell' azione da esso promossa deduceva a suo favore una Sentenza proferita in Stato straniero, ossia nei Tribunali di Roma, che un tal credito aveva canonizzato. 4. Che finalmente erasi elevata questione sulla giuridica efficacia, che tal Sentenza straniera poteva meritare nello Stato Toscano. Ciò fermo stante ecco il concetto, che di detta Sentenza formarono gli arbitri nel loro Lodo, e i Giudici della Ruota di Pisa, crederono gli arbitri che una tale Sentenza costituisse a favore del Cav. Tubino un titolo di Credito capace di per se stesso di meritare esecuzione in Toscana, qualunque volta non ne fosse stata per parte dei signori D'Ancona dimostrata la di lei ingiustizia, giacchè ritennero, che una Sentenza comunque proferita in Stato straniero non per questo perdesse il vero, e proprio carattere di Sentenza costituente un titolo esecutorio comunque di essa ne fosse domandata l'esecuzione in uno Stato diverso; I Giudici Ruotali al contrario furono nell'opinione, che una Sentenza proferita in Stato straniero non potesse ravvisarsi se non che come un semplice documento, e come un semplice mezzo di difesa non meritevole di ottenere di per se stesso in un diverso Stato quella celere, e pronta esecuzione, che alle Sentenze di questo Stato viene regolarmente attribuita, e ciò perchè procedendo in un diverso sistema, sarebbesi venuto a commettere un

attentato alla Giurisdizione di quel Principe, nel di cui Stato sarebbesi eseguita una Sentenza proferita da Giudici ai quali non aveva esso conferita l' opportuna Giurisdizione. Diverse quindi, coerentemente a questo diverso concetto furono le dichiarazioni contenute nel Lodo degli arbitri, e diverse le dichiarazioni espresse nella Sentenza Ruotale. Colla prima fu ordinato ai fratelli D'Ancona, che essi deducessero quanto credevano di loro interesse per dimostrare l' ingiustizia della Sentenza Romana, colla seconda fu conferito ai medesimi sigg. D'Ancona la più estesa, ed ampla facoltà di potere contro detta Sentenza da essi considerata come un semplice Documento, e come un puro mezzo di difesa, dedurre tutte quelle eccezioni, che avessero creduto di opporre per l' oggetto di paralizzare l' efficacia del detto Documento, e del ridetto mezzo di difesa.

Attesochè in questa posizione di cose, che dietro l'analisi delle due precedenti Sentenze costituisce il vero, e giuridico resultato delle medesime, è di tutta evidenza, che i sigg. D'Ancona incontravano un maggior favore nella pronunzia della Sentenza Rotale che quindi in questo favore parteciparono anche essi della vittoria derivante da detta pronunzia; e che perciò la compensazione delle spese decretata dalla Sentenza Ruotale fu affatto immune da qualunque rimprovero, giacchè in questi precisi termini, che è quanto dire nel caso di mutua vittoria, ordina la compensazione delle spese, a tenore del sopra riferito Art. 608. dell'attual Regolamento di Procedura Civile.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Cav. Giovan Batista Tubino dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa del 28. Luglio 1832. in quella parte che riguarda la compensazione fra esso, ed i sigg. Giuseppe, e Moisè fratelli D'Ancona delle spese di quel Giudizio, e della precedente Sentenza arbitramentale, e respettivamente dice bene essere stato giudicato, e pronunziato, e perciò la detta Sentenza Rotale essersi dovuta, e doversi confermare, siccome quella conferma, e conferma in detta parte, dalla quale è appello, ordinandone la piena esecuzione, secondo la sua forma, e tenore, e detto sig. Tubino, a favore dei detti sigg. fratelli D' Ancona condanna nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani *Rel.* e Cosimo Silvestri *Consiglieri*

DECISIONE LVIII.

REGIA RUOTA DI AREZZO

Cortonen. Deputationis Aeconomi, diei 20. Augusti 1833.

IN CAUSA

SCARPACCINI e SCARPACCINI

PROC. MESS. TOMMASO GROSSI — *PROC. MESS. LEONARDO ROMANELLI*

Argomento

Pendente il Giudizio di divisione fra due fratelli, se quello di essi, che amministra il Patrimonio Comune ponga ogni studio per protelare la lite onde mantenersi più lungamente che siagli possibile nell' amministrazione, e godimento del patrimonio medesimo, e tanto più, se non vada esente da sospetto di dilapidazione, e malversazione, e più ancora, se concorrano dei pericoli di violenze, di risse, e di scandali fra i due Condomini può farsi luogo ad una provvisionale deputazione di Economo.

Sommario

1. *Nel Giudizio di divisione il contegno dilatorio praticato dal Condomino Amministratore, onde mantenersi nel possesso, e godimento esclusivo dei beni comuni, il pericolo di violenze, e di risse, ed il sospetto di dilapidazione dei comuni assegnamenti sono congrue Cause per devenire ad una provvisionale deputazione di Economo.*

2. *La Deputazione dell' Economo giudiciale è una misura conservatoria, che vien rilasciata al retto, e regolato arbitrio del Giudice.*

3. *E può ad essa farsi luogo, quando concorra un sospetto di maliziosa protelazione del Giudizio.*

4. *O quando siavi pericolo di violenze, di risse, o di scandali.*

5. *O quando concorre il sospetto di malversazione, e dilapizione.*

6. *Il titolo del Condominio fra i due litiganti basta di per se solo, e indipendentemente da ogni altra circostanza ad autorizzare la deputazione dell' Economo.*

7. *L'Economo giudiciale debbe essere persona idonea, e fornita di assegnamenti.*

Storia della Causa

Fino dal 28. Maggio 1830. fu promosso presso il Tribunale di Cortona dal sig. Vittorio Scarpaccini contro il sig. Cludio Scarpaccini suo Fratello un Giudizio di divisione del Patrimonio comune, ed insieme di rendimento di Conti dell' amministrazione, che il sig. Claudio ne aveva esclusivamente tenuta per lo spazio di circa a dodici anni.

Le moltiplici contestazioni da quest'ultimo elevate fecero sì, che la Sentenza del detto Tribunale del 20. Luglio 1830. che aveva accolte le istanze del sig. Vittorio, non avesse potuto sortire nel lasso di oltre a tre anni veruna benchè minima esecuzione.

Frattanto il sig. Claudio continuava dispoticamente nell'amministrazione e godimento del Patrimonio comune, e mentre ne erogava e ne disperdeva a suo beneplacito le Rendite, faceva mancare al fratello i necessarj mezzi di sussistenza.

Costretto questi dalla necessità di provvedere in qualche modo al proprio sostentamento durante quel Giudizio, che a sommo studio si andava sempre più protelando dal Fratello avversario, e nella veduta altresì di evitare il rinnuovamento di violenze, e di risse, che la fraterna discordia aveva già ripetute volte occasionate; domandò al Tribunale di Cortona la deputazione di un Economo al Patrimonio comune. Domanda, che venne accolta con Decreto del 6. Luglio 1833.

Da tal Decreto interpose appello presso questa R. R. il sig. Claudio Scarpaccini, e ne domandò la piena revoca, perchè mancavano al dir suo gli estremi necessarj per far luogo alla deputazione dell' Economo; perchè non tutto il Patrimonio Scarpaccini era litigioso; ma soltanto cadea disputa su i beni Livellarj; perchè la lunghezza del Giudizio era imputabile non a lui, ma al di lui avversario, perchè a questo soltanto erano altresì imputabili le violenze, e le vie di fatto verificatesi pendente Lite, perchè la misura della Economia era soverchiamente dispendiosa, e perchè l'Economo nominato non era idoneo essendo sprovvisto di Patrimonio, ed aggravato di Debiti.

E la Ruota confermò il Decreto appellato quanto alla deputazione in genere dell'Economo, e lo corresse quanto alla scelta del medesimo, fondando il suo Giudizio su i seguenti.

Attesochè il contegno patentemente dilatorio tenuto dal sig. Claudio Scarpaccini nel Giudizio di divisione, e di rendimento di Conti promosso dal di lui Fratello sig. Vittorio fino dal 28. Maggio 1830. ed arrestato nei primi suoi passi per lo spazio di tre anni e più dalle questioni suscitate, dagli incidenti elevati, dagli appelli interposti per parte del detto sig. Claudio, induceva un sospetto fondatissimo, che egli mirasse a rendere illusorio il ricorso avutosi dall'attore alle vie di giustizia, ed a mantenersi a di lui dispetto, ed a di lui danno più lungamente, che fossegli possibile nella detenzione, amministrazione, e godimento esclusivo del Patrimonio comune.

Attesochè dalla riprovevole animosità spiegata a vicenda dai due Fratelli in tutto il corso del Giudizio, e dalla loro tendenza a nuocersi scambievolmente, ed a farsi ragione di proprio arbitrio ed autorità manifestata in più atti, ed in più circostanze, e di che faceva prova il Processo, scaturiva un grave, ed imminente pericolo di violenze, e di risse, e di scandali.

Attesochè le moltiplici Procedure e ordinarie, ed esecutive state promosse contro il Patrimonio Scarpaccini da Terzi Creditori per crediti di sorte, di frutti arretrati, di Canoni non soluti, d' Imposizioni Regie, e Comunitative, di spese fiscali ec. inducevano a carico del sig. Claudio, detentore, ed amministratore del Patrimonio medesimo un veemente sospetto di dispersione e dilapidazione delle annuali rendite.

Attesochè in tale stato di cose, e mentre la complicanza della Procedura portava a credere, che la impegnosa Lite fra i due Fratelli avrebbe avuto un progresso durevole, e mentre concorreva ancora la circostanza, che il sig. Claudio avea formalmente dichiarato negli Atti di abbandonare l'amministrazione di una parte del Patrimonio comune, ravvisavasi non solo congrua, e prudenziale, ma ben anco necessaria la misura conservatoria invocata dal sig. Vittorio, e dal passato Giudice adottata, della Deputazione cioè di un Economo al Patrimonio suddetto; misura, che da la pratica Giurisprudenza fu mai sempre rilasciata al retto, e regolato arbitrio dei Tribunali *Marescott. Var. resolut. Lib. 2. cap. 77. num. 68. Castill. Controv. Jur. Lib. 8. Cap. 13. num. 15.* specialmente nel concorso di alcuna delle circostanze surriferite, siccome attestano coi Concordanti avuto riguardo al sospetto di maliziosa protelazione del Giudizio il *Sanfelic. Dec. Neapolit. 211. bis. num. 1.*; avuto riguardo al pericolo di risse, e di Scandali il *Voet. ad Pand. lib. 16. Tit. 3. num. 14.* il *Ridolphin in Prax. P. 1. Cap. 14. num. 161.* ed avuto riguardo al sospetto di dilapidazione *lo Scacc. de Judic. cap. 38. num. 7.* il *Faring. Repert Judic. quest. 55. num. 25.*, il *De Luc. de Judic. Disc. 13.*

1

2

3

4

5

num. 12, *la Rot. Rom. Cor. Panimoll. Dec.* 136. *num.* 4. *et seq. Et in Recent.* 6. 4. *Dec.* 215. *num.* 1. 2. *et in Roman. Restit. in integr. super apposi sequestri* 27. *Januar.* 1736. *cor. Millino.*

Attesochè tanto più poteva, e doveva adottarsi la misura summentovata, inquantochè concorreva nelle parti litiganti il titolo incontrastabile del *Condomino*, titolo, che anco indipendentemente da ogni altro estremo basta di per se solo ad autorizzare la deputazione di Economo, conforme magistralmente decise, esaminata la materia dai suoi principii l'antica *Ruota Fiorentina nella Pisana Deputationis Aeconomi del* 25. *Luglio* 1783. *avanti Ulivelli, Arrighi, e Vernaccini relat. e dopo di essa il Supr. Cons nella Florentina Electionis administratoris diei* 10. *Maii* 1824. *in Causa Corsini, e Cecchi nel Tes. del For. Tosc. Tom.* 14. *Dec.* 61. *num.* 3.

6

Attesochè per altro non senza ragionevolezza lagnavasi l'appellante della scelta dell'Economo fatta dal Giudice a quo nella persona del sig. Tommaso Fracassini, e dell'assoluta di lui dispensa dal prestar cauzione, poichè mentre da un lato mancava dagli atti qualunque prova della supposta di lui idoneità, resultava dall'altro lato dalle fedi estimali esistenti in processo esser egli possessore di un tenue Patrimonio di comune proprietà fra esso ed un terzo, e non impugnavasi dalla parte appellata, che questo scarso Patrimonio fosse altresì aggravato da forti debiti. Cosichè nella circostanza in specie, in cui ambedue le Parti litiganti, nella contemplazione del caso contingibile della conferma della Sentenza appellata quanto alla deputazione di un Economo, avevano mostrata in prevenzione una eguale fiducia nella idoneità del sig. Gio. Batista Pasqui, la Ruota ha creduto giusto, ed equo il secondare in questo rapporto le loro comuni vedute, sostituendo al sig. Fracassini il prefato sig. Pasqui, ed assoggettandolo a rendimento di conti soltanto annuale, onde evitare la inutile complicanza, ed il soverchio dispendio del Rendimento trimestrale ordinato dal passato Giudice.

7

Attesochè il difetto nel Decreto appellato di ogni dichiarazione preventiva intorno al sistema da tenersi dall'Economo nella erogazione delle rendite del Patrimonio affidato alla di lui amministrazione, e per provvedere i due Fratelli Condomini dei congrui e necessari alimenti, non rendeva men giusto il Decreto medesimo, mentre non precludeva la strada ai fratelli suddetti ad invocare nella pendenza della Economia dalla giustizia, e dalla equità del Giudice quelle ulteriori provvisioni, che avesser credute necessarie al loro interesse respettivo.

Attesochè la succumbenza dell'appellato nell'incidente relativo alla sospensione della esecuzione provvisoria risoluto da questa R. Ruota col Decreto del 23. Luglio ultimo scorso, le modificazioni che aveva meritate il Decreto da cui era appello, e lo stretto vincolo del sangue fra le

parti litiganti erano ragioni bastevoli per far luogo alla plenaria compensazione delle spese, nonostante la vittoria dell'appellato ridetto nel merito principale della contestazione.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto per parte del sig. Claudio Scarpaccini dal Decreto proferito dal Regio Tribunale di Cortona nel dì 6. *Luglio* 1833. *a favore del sig. Vittorio Scarpaccini di lui Fratello, conferma il Decreto stesso, e ne ordina la esecuzione secondo la sua forma e tenore in quella parte che sottopone il Patrimonio indiviso alla Economia giudiciaria. Surroga però al sig. Tommaso Fracassini, Economo nominato dal Tribunale a* quo, *il sig. Gio Batista Pasqui possidente domiciliato in Val di Pierle, il quale dovrà emettere negli Atti del Tribunale di Cortona la sua accettazione, ed obbligazione di bene e fedelmente amministrare, e dovrà d'anno in anno soltanto render conto della sua gestione alle Parti amministrate avanti il suddetto Tribunale.*

E compensa fra le Parti le spese del primo, e del secondo Giudizio, comprese quelle dell'Incidente relativo alla sospensione della esecuzione provvisoria.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Niccolò Nervini *primo Auditore*
Carlo Carducci *Audit. Relat.* Angelo Passeri *Auditore.*

DECISIONE LIX.

SUPREMO CONSIGLIO

***Montis Catini Praetensae Compensationis diei* 12. *Juni* 1833.**

IN CAUSA

NATUCCI E **GENTILI**

PROC. MESS. COSIMO VANNI ***PROC. MESS. NAPOLEONE PINI CERBONCELLI***

Argomento

E' massima elementare che non si dà compensazione fra un Credito liquido con uno illiquido; e che nei giudizi sommari, ed esecutivi non possano ammettersi eccezioni di alta indagine.

Sommario

1. Un Credito liquido non può rimaner compensato con un credito illiquido.

2. Nei giudizi sommarj, ed esecutivi non sono ammissibili eccezioni d'alta indagine.

3. L'offerta, e successivo deposito fatti da quegli che pretende di compensare un suo debito liquido con un suo Credito illiquido sono invalidi, ed inefficaci.

4. Non può dirsi legittima l'offerta, e completo il deposito di una somma non corrispondente a quella del Credito liquido dall'attore reclamato tutto che dall'offerente e depositante vi sia l'animo di compensare con altra somma quando questa non è liquida.

Storia della Causa

Sotto dì 23. Agosto 1815. l'appellante Giuseppe Gentili lavoratore di terre nella Comunità di Monte-Catini somministrò ad imprestito al sig. Luigi Natucci possidente in detta Comunità la somma di scudi cinquanta, pari a fiorini dugento dieci.

Nel 1819. il Natucci diede a colonia al detto Giuseppe Gentili un Podere detto il Cassero.

E sotto 29. Gennajo 1819. il Natucci si riconobbe debitore del Gentili di altri scudi cento fiorentini che servirono per comprare un paro di Bovi destinati per un altro podere del Natucci non lavorato dal Gentili detto Campo lungo, o Nievole vecchia.

Ma nell'istesso dì 29. Gennajo 1819. il Natucci fù cauto di riportare dal Gentili una dichiarazione con la quale il Gentili si obbligò di non esigere nessun' interesse ne su i detti scudi cento nè alcun giogatico su i Bovi comprati con la stessa somma, finchè lui Gentili restasse colono del detto Podere del Cassero.

Nel dì 24. Novembre 1821. il Natucci disdisse al Gentili la colonia del detto Podere del Cassero.

E nel Fabbrajo del 1822. fù fatto un saldo fra il proprietario Natucci, ed il colono Gentili, secondo il quale il Natucci restò debitore della somma di scudi 120.

Nel Gennajo del 1828. il Gentili intimò il Natucci al pagamento della partita di scudi cento resultante dal chirografo suddetto e siccome la somma di scudi cento era stata erogata nell'acquisto d'un paro Bovi il Gentili fece istanza perchè fosse assegnato un termine al Natucci o ad aver consegnato un paro Bovi del valore di scudi cento, o li stessi scudi cento, e frutti.

Fece opposizione il Natucci con la scrittura del 16. Gennajo 1828. e dedusse vari titoli di compensazione, e dipendenti specialmente da denari dati, o da grasce somministrate.

Ed agitato il giudizio avanti il Tribunale di Monte-Catini sotto dì 13. Agosto 1828., piacque al Natucci di fare un offerta reale al Gentili.

E questa offerta reale fù appoggiata ad una dimostrazione di dare, e e avere fra lui Natucci offerente, ed il Gentili, nella quale piacque al Natucci d impostarsi debitore soltanto della somma di scudi cento resultante dal chirografo del 29. Gennajo 1819. e di quello di scudi 120. resultante dal saldo del Febbrajo 1822. trascurando la partita liquida e la più antica di tutte, quella cioè di scudi cinquanta, e frutti resultante dal chirografo del 25. Agosto 1815. come pure molte altre partite di credito dello stesso Gentili, ed in fra le altre quella della partita della metà della foglia di gelso del campo detto il Colombino.

E contro queste due sole partite di credito contrappose tutte le somme da esso pagate al Gentili, come pure le grascie somministrate, fatte le quali deduzioni, suppose che il credito del Gentili a tutto il 10. Agosto 1828. giorno da lui destinato per l'offerta si residuasse a lire 392. 7. 4. pari a fiorini 235. e centesimi 42,, per lo che così si espresse nella sua scrittura di offerta reale di detto dì 13. Agosto 1828.

Portata quindi avanti il Tribunale di Monte-Catini la causa sulla conferma del precetto, e sulla validità dell' offerta questo Tribunale sotto dì

quattro Febbrajo 1829. proferì la seguente Sentenza « Delib. Delib.
« Pronunziò e decretò, esser costato, e costare da tutto il complesso de-
« gli atti del diritto in Giuseppe Gentili di ripetere dal sig. Luigi Natuc-
« ci la restituzione degli scudi cento dipendenti dai chirografi del 29.
« Gennajo 1819. esistenti in processo con i frutti in ragione del 5. per
« cento all'anno computabili dal dì 1. Agosto 1822., e non altrimenti, e
« ciò fermo stante condanna detto sig. Natucci al pagamento di detto ca-
« pitale, e frutti decorsi dal primo Agosto 1822., e decorrendi fino all'in-
« tero pagamento, e restituzione della sorte. Dichiara come non avvenuta,
« a tutti gli effetti di ragione l'offerta del dì 11. Agosto 1828. del sig.
« Natucci, e bene recusata dal Gentili, e conseguentemente disse doversi a-
« vere, e tenere come non fatto il deposito delle lire 392. 7. 4. nella
« Cassa del Monte Pio di Pistoja che potrà liberamente ritirare; - Con-
« danna il Natucci a rimborsare il Gentili ne due terzi delle spese da
« esso sofferte nel presente giudizio da liquidarsi. Finalmente riserva
« alle parti litiganti le loro ragioni intatte, ed illese sopra i vari ar-
« ticoli litigiosi portati in campo con le loro respettive dimostrazioni
« non risoluti con la presente Sentenza, esperibili nel congruo, e sepa-
« rato Giudizio. »

Ma sull'appello interposto dal Natucci, la Ruota Civile di Firenze dietro una perizia del perito istruttore sig. Pietro Spigliati pronunziò sotto dì 4. Settembre 1832. la seguente Sentenza « ivi » Delib. Delib. Dice
« essere stato bene appellato per parte del sig. Antonio Natucci dalla sen-
« tenza proferita dal Regio Tribunale di Monte-Catini nel dì 4. Febbrajo
« 1829. e male con quella essere stato gudicato, e perciò la revoca ed
« in riparazione dichiara buono, e valido il deposito fatto per parte del
« detto sig. Natucci in dì 23. Agosto 1828. nel monte di Pietà di Pistoja,
« nella somma di lire 392. 7. 4. pari a fiorini 235. e 44. centesimi co-
« me dalla fede in Atti prodotta con doversi però supplire dal medesimo
« nell'atto del ritiro, che sarà a farne il sig. Giuseppe Gentili, la lievissi-
« ma differenza, che passa tra detta somma, e quella più esattamente cal-
« colata dal perito istruttore nel conteggio di che in appresso, e per con-
« seguenza dichiara che col deposito medesimo supplito come sopra ri-
« mangano estinti e saldati per parte del detto signor Natucci i due suoi
« debiti verso il detto Gentili di scudi cento pari fiorini 420. di che in
« atti, e nel conteggio del perito istruttore di questo istesso dì 4. Settem-
« bre dichiarando siccome dichiara, dovere il conteggio medesimo far
« parte integrale della presente Sentenza alla quale lo annette. »

Da questa Sentenza avendo interposto appello il Gentili avanti il Supremo Consiglio ha domandato che fosse dichiarato confermando la Sentenza del Tribunale di Monte-Catini.

Primo. Che non si poteva nel Giudizio attuale ammettere la distinzio-

ne dei titoli allegati dal Natucci a confronto del suo debito resultante dal chirografo del 29. Gennajo 1819., e ciò per i motivi espressi nella sentenza del Tribunale di Monte-Catini.

Secondo. — Che anche quando si fosse potuto procedere in questo giudizio all'esame dei titoli di credito contrapposti dal Natucci, ciò non ostante fosse dichiarata invalida l'offerta dal Natucci per essere stata fatta di un debito inliquido, e per essere incompleta.

Per lo contrario il sig. Natucci domandò la conferma della sentenza Ruotale per i motivi che la precedono, ma il Supremo Consiglio la revocò per i seguenti

MOTIVI

Attesochè tutto il momento della questione insorta tra le parti, e ventilata tanto nelle precedenti quanto nella presente Istanza, riducevasi unicamente a determinare se il precetto da Giuseppe Gentili trasmesso a Luigi Natucci per li atti del Tribunale di Monte-Catini dovesse esser confermato, o se dovesse invece essere rigettato ammettendo come validamente posti in essere l'offerta reale, ed il successivo deposito eseguiti dallo stesso Natucci.

Attesochè per le resultanze delli atti essendo certo infatto che mentre il credito per cui agiva il Gentili in via esecutiva, era liquido, illiquidi erano i titoli di Credito, che pretendeva di contrapporre il Natucci onde col mezzo della compensazione diminuire fino alla somma da esso offerta, e quindi depositata il credito reclamato dallo stesso Gentili, ne seguiva che dovevano ravvisarsi inammissibili nel giudizio attuale le compensazioni pretese dal Natucci, e le intrigate indagini, alle quali avrebbe per necessità richiamato il Tribunale la liquidazione delle partite, mentre a tenore delle più elementari massime di ragione non può un credito liquido rimaner compensato con un credito illiquido, ne possono nei giudizi sommari, ed esecutivi ammettersi dal Giudice le eccezioni di alta indagine.

Attesochè in questi termini l'invalidità dell'offerta, e successivo deposito fatti dal Natucci per una somma minore dell'ammontare del credito liquido reclamato dal Gentili, era una conseguenza necessaria della inammissibilità delle compensazioni pretese dallo stesso Natucci, e della illiquidità delle partite di credito, le quali avrebbero dovuto formare elemento delle compensazioni medesime.

Attesochè ritenuta infatti l'inammissibilità della pretesa compensazione, sia per la natura del giudizio, sia per l'illiquidità dei titoli di credito contrapposti dal Natucci al credito liquido del Gentili, appariva manifesto l'equivoco, in cui cadde la R. Ruota Civile di Firenze ed il difensore del Natucci allorchè giudicò la prima, e con molta insistenza a sosten-

re il secondo, che l'offerta in disputa fosse completa, e posta in essere validamente; mentre per le cose avvertite di sopra non potendosi ammettere altra legittima offerta, ed altro deposito, se non se di una somma eguale a quella costituente il credito liquido del Gentili, e l'offerta reale del Natucci essendo di una somma assai minore, dovevasi la medesima giudicare incompleta, ed illegittima, e quindi rendevasi inutile ogni discussione ed ogni indagine diretta a verificare, se la controversa offerta reale fosse, o no della somma, alla quale si dovesse residuare il debito dell' offerente allorchè avesse avuto luogo la necessaria liquidazione di tutte le pendenze esistite tra esso, ed il Gentili.

Attesochè ciò ammesso in diritto era ben facile il rimaner persuasi in fatto che liquido fosse il credito, per cui agiva il Gentili, che all'opposto inliquidi fossero i titoli di credito, i quali dal Natucci si pretendeva di contrapporre, e compensare, e che finalmente il giudizio contestato fra le parti dovesse qualificarsi come sommario esecutivo ed avente per subietto la conferma del precetto trasmesso dall'attore, e la rejezione dell'opposizione fatta dal Reo convenuto al precetto medesimo.

Attesochè quanto alla liquidità del credito, del quale si era domandato il pagamento dal Gentili non potevasi della medesima dubitare, ogni volta che lo stesso credito resultava dai due non impugnati, ne in modo veruno eccezionati chirografi del 29. Gennajo 1819., ed ogni volta che lo stesso reo convenuto aveva riconosciuta, e concordata la liquidità del suo debito posteriormente alla scadenza, col proprio fatto, e con le proprie convenzioni, conforme rilevavasi dalle di lui risposte alla sesta, e settima posizione.

Attesochè quanto ai titoli di credito dedotti dal Natucci, e che il medesimo pretendeva doversi compensare *pro rata* col credito del Gentili non poteva dubitarsi della loro illiquidità giacchè bastava avvertire che consistendo questi per la massima parte in somministrazioni di grasce fatte dal Natucci nel tempo che il Gentili riteneva a colonia un di lui podere, e che era Creditore per altri titoli diversi, e distinti da quello per cui agiva nell'attual giudizio, ne seguiva che oltre al rimanere incerto se tali somministrazioni fossero state fatte per causa della colonia, e quindi dovessero formare un conto a parte da dispungersi nel saldo generale delli interessi passati tra il proprietario ed il colono, ignoravasi inoltre, e senza una lunga, e seria indagine non si sarebbe potuto determinare, se il prezzo delle grasce somministrate avesse dovuto essere imputato in una piuttostochè in un altra delle cause di credito del Gentili, tanto più che lo stesso Gentili alle somministrazioni delle grasce fattegli dal Natucci contrapponeva il rilascio a di lui favore della totalità di alcuni prodotti del podere lavorato da lui medesimo nella sua qualità di colono.

Attesochè quanto alla natura, ed al subietto del giudizio attuale bastava per determinare l' una, e l'altro con precisione il semplice riscontro della domanda fatta dall' attore delle eccezioni dedotte dal reo convenuto e delle repliche date a tali eccezioni dallo stesso attore che sono appunto li atti dai quali conforme è notorio di ragione, rimane definita l' indole del giudizio, e circoscritto il subietto del medesimo, poichè da tali atti appariva manifestamente chè l'attore domandava previa la conferma del trasmesso precetto, che il reo convenuto fosse condannato al pagamento del suo debito liquido, scaduto, e resultante dai rammentati chirografi del 29. Gennajo 1819. Che lo stesso reo convenuto negava l' importare del ridetto suo debito, e deduceva in linea di compensazione, alcuni titoli di credito per loro natura illiquidi ne facilmente liquidabili; E finalmente che l'attore stesso dando le opportune repliche a tali eccezioni, e pretensioni insisteva per l'inammissibilità delle medesime nel contestato Giudizio esecutivo attesa la loro illiquidità, e per la relativa conferma del menzionato precetto.

Attesochè di fronte a questo stato delli Atti del giudizio all' effetto di sostenere la variazione, e l'ampliazione dello stesso Giudizio diveniva irrilevante l' avvertire conforme si faceva dal Difensore del Natucci che le posizioni ammesse nella prima Istanza contenessero dei fatti relativi alla liquidazione generale di tutte le pendenze, ed interessi che ebbero luogo tra il Gentili, ed il Natucci e che quindi dovesse credersi diretto il Giudizio alla medesima generale liquidazione; Poichè comunque nei suoi congrui casi anche i mezzi di prova alla di cui categoria appartengono le posizioni, possano servire d'argomento all'oggetto di determinare la natura, e l'estensione dei giudizi pure ciò non poteva aver luogo nel concreto del caso mentre alla chiarezza delli atti, con i quali venne iniziato, e contestato il Giudizio doveva cedere ogn'altro meno chiaro e meno univoco riscontro in contrario, tanto più quando, come nel caso dalla variazione del giudizio che d'oltronde non si presume, si tratti di inferirne una renunzia al diritto incontrastabile, che competeva all'attore di ottenere pronta esecuzione del suo ineccezzionato, ed ineccezionabile titolo di credito.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Giuseppe Gentili, e male esser stato giudicato dalla sentenza proferita dalla Ruota Civile di Firenze sotto di 4. *Settembre* 1832. *a favore del signor Luigi Natucci, quella dice doversi revocare siccome revoca in tutte le sue parti, e in riparazione dice doversi confermare siccome conferma la sentenza proferita dal Tribunale di Monte-Catini sotto di* 4. *Febbrajo*

1829. *quale ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna il sig. Giuseppe Gentili nelle spese giudiciali della passata, e della presente Istanza.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Battista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani e Cosimo Silvestri *Rel., Consiglieri.*

DECISIONE LX.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Crediti diei 22. *Maii* 1833.

IN CAUSA

SANSONI x EAJANI

PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI — *PROC. MESS. PIETRO DONATI*

ARGOMENTO

L'esercizio della mercatura non è incompatibile alla qualità, e professione di Chirurgo militare, il quale può esser benissimo negoziante. Le Sentenze non fanno stato contro coloro, che non sono intervenuti in Causa.

SOMMARIO

1. *La qualità di Chirurgo Militare non impedisce l' esercizio della mercatura, ed in conseguenza non esclude la qualità di negoziante.*

2. *La qualità di Chierico non esclude la qualità di negoziante.*

3. *La Sentenza non fa stato contro quegli, che non ha fatto parte nel Giudizio.*

4. 5. *La Sentenza, sebbene proferita super statu, affinchè affligga i terzi, ricercasi, che sia emanata in contradittorio di persona legittima, e che sia preceduta da virile difesa.*

6. *La legge suppone tra i commercianti la tacita convenzione degl' interessi sopra i respettivi crediti, e debiti, e gli rende fruttiferi dalla loro origine senza la necessità della costituzione in mora.*

Soria della Causa

Con atto del dì 11. Novembre 1831. il signor Leonardo Sansoni comparve avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, ed espose di essere creditore del fu sig. Gaetano Tosi della somma, e quantità di lire 510. o fiorini 306. valuta di sacca 30. grano a detto Tosi venduto, e consegnato fino del 19. Febbrajo 1819.

In appoggio di detto suo Credito produsse partita di libro notarialmente estratta e concluse perchè detta Vedova Tosi nella qualità d'Erede mediata del di lei marito fosse condannata al pagamento di detta somma frutti, e spese.

Si rese opponente la Fajani a tale istanza, sul fondamento che il di lei marito non era negoziante, e che la partita di libro non faceva fede contro di esso.

Il Magistrato Civile, e Consolare con Sentenza del 17. Dicembre 1832. condannò detta Tosi al pagamento del debito reclamato dal Sansoni, e nelle spese.

Interpose appello da questa Sentenza avanti la Regia Ruota di Pisa.

Chiamata la Causa Messer Pietro Donati per interesse della sua rappresentata riproposte le stesse eccezioni dedotte già nella prima istanza, insistè per la revoca della Sentenza appellata, con la condanna del sig. Sansoni nelle spese.

Messer Vannucchi replicò

Che resultava chiaramente dagli atti, essere il defonto Tosi nel 1819 negoziante.

Che ciò prova da diversi Biglietti da esso emessi in quell'epoca per la somma di lire 10,166.

Che constava di una concordia da detto Tosi proposta ai suoi creditori con l'offerta del 40. per 100.

Che constava altresì la detta qualità mercantile da diversi atti esistenti nella Cancelleria del Magistrato di Livorno stati allegati nella presente Causa.

Che il Credito del sig. Sansoni restava provato indipendentemente dalla partita di libro, mentre esisteva il Certificato emesso dal sopra-

tendente dei Grani, dal quale desumevasi la consegna del Grano, indicato nella partita di libro.

Per lo che insistè per la conferma della Sentenza appellata con la condanna della Vedova Tosi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

In questo conflitto fra le parti la Regia Ruota emanò l'appresso Sentenza.

MOTIVI

Attesochè per quanto potesse prescindersi dalla questione relativa all'esistita qualità di commerciante nel fu Gaetano Tosi in ciò che concerne la prova del credito reclamato dall'appellato sig. Leonardo Sansoni, la quale, astrazion fatta dalla partita notarialmente estratta dai libri di Commercio del medesimo, resultava luminosamente dal certificato rilasciato sotto dì 10. Maggio 1832. dal Soprintendente alla custodia dei grani in Livorno, con cui si attestava che sotto di 20. Febbraio 1819. furono consegnate al fu Gaetano Tosi sacca 30. grano in coerenza dell'ordine spiccato in data del giorno precedente dal signor Leonardo Sansoni proprietario del grano suddetto in favore del Tosi summentovato, era però indispensabile di risolvere siffatta questione perciò che ha rapporto all'interessi sul prezzo del grano suddetto dal giorno della consegna del medesimo, nei quali la Sentenza che si rivede condannò l'appellante signora Teresa Fajani vedova Tosi.

Attesochè la qualità di Commerciante nel fu Gaetano Tosi all'epoca della consegna della merce controversa, rimaneva pienamente provata dalle molte produzioni fatte dall'appellato signor Leonardo Sansoni con la sua Scrittura del dì 13. Maggio 1833.

Attesochè l'esistenza della qualità suddetta non veniva esclusa dalla circostanza di essere stato il prefato Gaetano Tosi addetto alla milizia in qualità di Chirurgo, e perciò impedito di esercitare il Commercio, mentre tuttavolta che era provato in esso l'abito di fare operazioni commerciali, non poteva l'erede del medesimo per esimersi dalle conseguenze del commercio esercitato dal suo autore, invocare quelle disposizioni regolamentarie che il detto suo autore aveva conculcate con il fatto, conforme in punto di chierico, che in onta al divieto delle Leggi Canoniche erasi immischiato in operazioni commerciali decise il *R. Senato di Genova con la sua Sentenza del dì 3. Novembre 1826. in causa Romani, e Dagnino referita nella raccolta dell'Avvocato Gervasoni serie 2. vol. 2. pag. 227. e segg.* ed in termini di R. Impiegato questa stessa *R. Ruota con le sue Sentenze del dì 2. Settembre 1829. in Causa Regini, e Fedi, ed in Causa Botta, e Fedi.*

Attesochè la Sentenza del Tribunale di Montelupo del dì 13. Settembre 1826. proferita in Causa Bindi contro Cianchi, e Fajani vedova

Tosi, con la quale fu ritenuta la mancanza della qualità di commerciante nel già Gaetano Tosi, non poteva fare stato dirimpetto all'appellato sig. Sansoni, che non fu parte in quel Giudizio, poichè onde la Sentenza, sebbene proferita *super statu* possa affliggere i Terzi, ricercasi che sia emanata in contradittorio di persona legittima, e sia preceduta da virile difesa; ora quanto avrebbe potuto ammettere il carattere di legittimo contradittore nel signor Girolamo Bindi, creditore del fu Gaetano Tosi per stabilire l'esistenza, o il difetto della qualità di commerciante nel Tosi medesimo, altrettanto era certo in fatto, che nel giudizio agitatosi avanti il Tribunale di Montelupo mancò la valida, e virile difesa nel rapporto della sopraespressa qualità, non avendo avuto luogo le copiose produzioni che furono insinuate nell' attuale processo, ma essendosi unicamente prodotto allo scopo suindicato un certificato di alcuni fidefacenti. Oltre di che poi era da avvertirsi che per parte dell' attore in quel Giudizio non poteva neppure intervenire una valida, e virile difesa in un senso conforme all'assunto sostenuto in quest'attuale dall'appellato sig. Sansoni. Infatti nel citato giudizio avanti il Tribunale di Montelupo il Creditore sig. Bindi sosteneva un'assunto diametralmente opposto a quello preteso oggi dal signor Sansoni, intendendo ad escludere dal fu Gaetano Tosi la qualità di mercante onde non procedesse la prescrizione quinquennale stabilita dall'Art. 189. del Codice di Commercio per i Biglietti all'ordine sottoscritti da negozianti; E quanto ai convenuti l'interesse dei quali avrebbe collimato con quello del sig. Sanseni nell'odierno giudizio uno di essi cioè il sig. Cianchi, si mantenne contumace, e l'altro cioè la signora Fajani vedova Tosi, attuale appellante, non produsse, siccome è stato detto a fondamento della sua eccezione che un semplice certificato, nel tempo che molte, e concludenti erano le prove che poteva facilmente presentare al Giudice in giustificazione dell' esistità qualità di commerciante nel di lei defonto marito.

Attesochè la Legge supponga tra i commercianti la tacita convenzione dell' interessi sopra i respettivi crediti, e debiti, che li rende fruttiferi dalla loro origine senza la necessità della costituzione in mora.

Per questi Motivi

Dice mala appellato per parte della signora Teresa Fajani Vedova del sig. Gaetano Tosi nei modi, e nomi che in atti dalla Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 17. Dicembre 1832. alla medesima contraria, e respettivamente favorevole al sig. Leonardo Sansoni; bene con la medesima giudicato, e perciò quella doversi confermare, siccome confermò, e conferma in tutte, e singole le sue parti, ordinandone la piena, e libera esecu-

zione secondo la sua forma, e tenore; e **condanna** *l' appellante Fajani Vedova Tosi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente giudizio da liquidarsi nelle forme.*

Così deciso dall' Illmo. Signore

Tito Coppi *Auditore di Turno.*

DECISIONE LXI.

REGIA RUOTA DI AREZZO

Aretina Iurispatronatus diei 26. *Septembris* 1833.

IN CAUSA

ZANOBINI E GRANATI SUBIANI

PROC. MESS. TOMMASO GROSSI | *PROC. MESS. TARQUINIO GROSSI*

ARGOMENTO

Nel Giudizio istituzionale per determinare, se il Gius patronato attivo sia Gentilizio, o Ereditario si ha riguardo al quasi possesso di presentare, e si reputa gentilizio, allorchè una serie di presentazioni abbia avuto luogo per parte d'individui maschi appartenenti ad una data agnazione, i quali abbiano spiegata questa loro qualità, anzi che quella di eredi dei precedenti Patroni.

SOMMARIO

1. *Sebbene di regola mancando l' istrumento di fondazione di Gius patronato si reputi* ereditario *piuttosto che* familiare, *o* gentilizio, *nei Giudizi instituzionali peraltro la regola non procede, e si ha riguardo invece al quasi possesso di presentare.*

2. *Allorchè nei varj Patroni presentati sia concorsa la doppia qualità, e di Eredi dei Patroni antecessori, e di Agnati della loro famiglia si presume, che abbiano presentato in questa seconda qualità; ogni qualvolta non si trovi che abbiano fatto parola della loro qualità ereditaria.*

3. *In mancanza dell' istrumento di fondazione, la enunciativa che trovasi nei diversi atti di presentazione, che il Giuspadronato appartiene ad una data famiglia basta a farlo presumere* familiare.

4. *La parola* famiglia *non sempre importa rigorosa agnazione, ed anzi nella indifferente materia patronale debbe apprendersi in senso più lato, cioè comprensivo sì dei maschi, che delle femmine.*

5. *Sotto l' influenza di Statuti agnatizi, la parola* famiglia *usata o negli Istrumenti di fondazione o negli atti di presentazione patronale, dee presumersi usata nel senso il più conforme agli Statuti medesimi, e se non in un senso assolutamente esclusivo delle femmine; in un senso almeno prelativo dei maschi.*

Storia della Causa

Per la morte del sig. Don Ferdinando Migliorini avvenuta nel 26. Agosto 1831. restò vacante il Benefizio ecclesiastico di *S. Niccolò* eretto nella Chiesa Parrocchiale di S. M. delle Poggiola Comunità di Arezzo, il cui Giuspatronato attivo a forma dell' ultimo stato, spettava alternativamente alla Pia Fraternita dei Laici di detta Città, ed alla nobil famiglia Aleotti.

Nel 26. Gennaio 1832. il signor Francesco Aleotti unico maschio della sua prosapia presentò all' enunciato Benefizio il sig. Don Giuseppe Zanobini, ma si opposero a tale presentazione presso la Curia Vescovile Aretina i Tutori del Cherico sig. Pietro Granati Subiani, sostenendo, che questo doveva esser preferito al sig. Zanobini nella Canonica Istituzione al Benefizio, perchè vi era stato nominato fino dal 24. Dicembre 1831. dalle signore Caterina Aleotti vedova Guillichini, e Luisa Aleotti ne' Tommasi sorelle tra di loro, e del prefato sig. Francesco Aleotti, e perchè conseguentemente riuniva a suo favore due terzi delle voci patronali.

La contestazione fra i due presentati fu portata al Tribunale di prima Istanza di Arezzo, ove si disputò principalmente, se il Giuspatronato di cui trattavasi, e di cui mancava l' istrumento di fondazione doveva riguardarsi come gentilizio della casa Aleotti, o sivvero come ereditario, giacchè nel primo caso il diritto di presentare sarebbe risedutò esclusivamente nel sig. Francesco Aleotti unico maschio agnato di quella famiglia, laddove nel secondo caso un tal diritto sarebbe stato comune anco alle

due sorelle sigg. Guillichini, e Tommasi, come quelle, che insieme con esso erano succedute al sig. Girolamo Aleotti loro Padre morto sotto la influenza delle Leggi francesi.

Il detto Tribunale di prima Istanza di Arezzo con Sentenza de. 22. Febbraio 1833. dichiarò la preferenza del sig. Zanobini munito della presentazione del sig. Francesco Aleotti, e tal giudicato, da cui interposero appello i sigg. Tutori Granati, fu pienamente confermato dalla Ruota per gli appresso.

Motivi

Considerando in fatto, che per la renunzia al Benefizio, di cui è questione emessa nel 24. Maggio 1625. dal Reverendo Cherico sig. Francesco Aleotti, il Benefizio medesimo nel 13. Ottobre di quell'anno, venne canonicamente conferito al Cherico sig. Gio. Batista Berardi a nomina del sig. Innocenzo del fu Cristofano Aliotti aretino assertosi Patrono per una metà, e dei sigg. Rappresentanti la Fraternità dei Laici di Arezzo, assertisi Patroni per l' altra metà.

Che per la morte del prefato sig. Berardi avvenuta nel Maggio 1674 fu conferito il Benefizio nel 7. Giugno del detto anno al sig. Canonico Anton Maria Subiani a nomina del sig. Girolamo Aleotti Patrono per una metà, e dei sigg. Rappresentanti la detta Fraternità Patroni per l'altra metà.

Che nel 1704. per la morte del mentovato sig. Canonico Anton Maria Subiani, il Benefizio fu conferito al Cherico sig. Anton Francesco Filippo Aleotti, dietro presentazione del sig. Girolamo del fu Capitan Francesco Aleotti assertosi Patrono per una metà di voci e costituito nel possesso, o quasi possesso di presentare.

Che avvenuta nel 15. Febbraio 1760. la morte del prenominato sig. Anton Francesco Filippo Aleotti, per ordine del R. Governo, e mediante pubblico Istrumento del 26. Marzo 1760. ricevuto nei rogiti di Ser Leonardo Bruni fu pattuito, e stabilito fra i Pii Rettori della Fraternita Aretina ed il sig. Francesco del fu Girolamo Aleotti, come rappresentante la sua *famiglia* un ordine turnario, ed alternativo per le future presentazioni d' aver principio in quella vacanza colla nomina da emettersi esclusivamente dai Rettori della Fraternità, i quali difatto nominarono nel 28. Febbraio 1761. il sig. Cosimo Pacinelli.

Che avvenuta nel 23. Giugno 1806. la morte del sig. Paccinelli, rimase investito del Benefizio il Cherico sig. Torello Chieli per la nomina fattane dal sig. Girolamo del fu sig. Francesco Aleotti nobile patrizio aretino assertosi per quella vacanza unico Patrono, attesa l'alternativa di che nel precitato Istrumento del 1760.

E che morto nel 1823. il sig. Chieli, a nomina di S. A. I. e R. in

luogo, e vece della Pia Fraternita per quella volta Patrona esclusiva, rimase investito del Benefizio il sig. Ferdinando Migliorini, la cui morte avvenuta nel 26. Agosto 1831. die luogo al Giudizio instituzionale or risoluto da questa R. Ruota.

Considerando, che in questa serie concatenata di vacanze, e presentazioni, il Giuspatronato attivo del Benefizio perciò, che concerne la famiglia Aleotti trovavasi sempre, e costantemente esercitato da un *maschio agnato della famiglia medesima*, dal che all'epoca dell'ultima vacanza il *quasi possesso* del Gius di presentare risedeva da più di due secoli nei soli maschi di quell'agnazione.

Considerando, che sebbene di regola nella deficienza dell'Istrumento di fondazione debba il Giuspatronato presumersi *ereditario* piuttosto che *familiare*, o *gentilizio*; questa regola peraltro non trovava termini abili di applicazione nel presente Giudizio instituzionale, in cui indipendentemente dall'indole del Patronato doveva aversi esclusivo riguardo al quasi possesso di presentare. *Ansald. Dec.* 135. *T.* 2. *N.* 29.; *Falconer. de Jure Patron. Dec.* 49.

1

Considerando, che a render torbido, od equivoco questo quasi possesso non valeva l'obiettare, che le presentazioni summentovate potessero egualmente referirsi tanto alla qualità nei presentanti di *maschi agnati* della famiglia Aleotti, quanto alla loro qualità di *Eredi* esclusivi dei precedenti Patroni, imperocchè astrazion fatta dall'avvertire, che quest'ultima qualità non era in essi in modo alcuno giustificata, nè tampoco era resa necessaria dalla esistenza di Statuti, che nell'ordine delle successioni intestate preferissero i maschi alle femmine; Egli era poi indubitabile, che della *qualità ereditaria* non trovavasi fatta parola in alcuna delle presentazioni ridette, lo che bastava a far presumere, che la medesima non si avesse punto in contemplazione, e che solo si avesse riguardo alla spiegata qualità familiare; perciò che avvertono bene a proposito il *Piton. de Controv. Patron. Alleg.* 26. *N.* 14.; il *De Luc. de Jur. Patron. Disc.* 24. *N.* 6. « ivi » Ponderabam primo, quod per plures praesentationes notabilis temporis spatio praesentaverunt personae de hac familia, simpliciter nulla facta mentione qualitatis aereditariae, minusque admissa aliqua persona extranea, vel per cognationem conjuncta, quod videtur « magnum gentilitiae qualitatis argumentum, vel quia verisimiliter quandoque aereditariae qualitatis mentio facta esset, vel quia inverisimile sit « ut in longo temporis intervallo nulla ad fuerit mistura cognatorum, vel « etiam extraneorum haeredum. »

2

E la Sac. Ruot. nella celebre Florentina Jurispatronatus de Ricasolis 10. *Mart.* 1603. *cor. Lancellotto, riferita dal Vivian. in Prax. Juris Patron. P.* 1. *Lib.* 4. *Cap.* 1. *sub N.* 70. *Vers.* « Tertio, quia in « in processu productae fuerunt quamplurime praesentationes, in quibus

« nullam umquam reperitur factam fuisse mentionem, aut distinctionem « stirpium, neque vocum, neque portionum haereditariarum, ex quo ap« paret non fuisse habituri rationem successionis haereditarie in hoc Pa« tronatu...... Et confirmatur quoque ex eo, quod nihil de hac succes« sione haereditaria dictum fuit, et tamen credendum est, quod per tot « actus gestos ac familia in tot annos circa hujus modi Patronatum si re« vere esset haereditarium, aliquid ostenderetur, cum quo argui posset « dicta haereditaria successio, quod minime facture fuit; et ideo sequitur, « quod familiare existat.

E nella Confermat. dell' 11. *Feb.* 1604. *Loc. cit. Ver.* « Non obstat « tertium, quod potuerit esse quod illi filii familias qui praesentarunt « fuissent haeredes aliorum, qui hoc esset divinare, quod in Jure repro« batur. *Leg. ec.* Presertim cum in dubio actus non praesumitur gestus « nomine haereditario. *Surd. ec.* sed tantum eo nomine quod fuit expres« sum, nempe familiari descendentium de Ricasolis *ex Allegat. per Me« noc. ec.*; vel proprio nomine dumtaxat, *ut per Dec. ec.* unde cum qua« litas haereditaria de Jure non praesumatur, non est necesse, quod Ne« reus in suis probationibus eam excludat. Quinimo, cum praesentationes « omnes admissae appareant ab ordinariis praevia causae cognitione, prout « de Jure requiritur, et legitimatis personis eo ipso dicitur probatum, non « respexisse ad qualitatem haereditatis, quod ista qualitas numquam fuit « articulata nec deducta in actis, quia Judex praesumitur motus ex ea « sola causa, quae fuit deducta in Actis. »

E tal presunzione cresceva poi sommamente di forza, tostochè riflettevasi, che se per un lato in nessuna delle nomine surriferite trovavasi spiegata dai nominanti la *qualità ereditaria*, trovavasi dall'altro lato e nell'Istrumento di alternativa, ed in ciascuna delle nomine successive attribuita la pertinenza patronale alla famiglia Aleotti; talchè se a rimuovere qualunque equivoco, o dubbiezza intorno al controverso *quasi possesso* avesser dovuto istituirsi indagini sull'indole, e natura del Patronato le enunciative dell'Istrumento turnario egualmente che quelle delle posteriori presentazioni predicando costantemente della *famiglia Aleotti come Patrona per la metà* costituivano un' argomento potentissimo per dover credere e ritenere; che il Patronato medesimo rivestisse il carattere di *gentilizio*, o *familiare* (*Fierli Theor. Frideric. de Sen. in Cons. III. N.* 8. *vers.* « Quinimo deficiente fundationis Instrumento Jus patronatus « intelligitur *familiare si in praecedentibus statibus dictum fuerit illud « spectare ad familiam*) e che come tale dovesse aversi per riservato ai soli maschi di quella famiglia. *Pistorien. Juris Patron.* 23. *Jun.* 1700. *Cor Bizzarrini in Tes. Ombros. T.* 4. *Dec.* 20. *N.* 4. 25. 3

E sebbene la parola *famiglia* non sempre importi rigorosa agnazione, e debba talvolta apprendersi, in specie nella indifferente materia

patronale, nel senso il più lato, ed il più esteso, cioè comprensivo sì dei maschi, che delle femmine *Vivian. Prax. Juris Patr. Lib.* 4. *Cap.* 9. *N.* 24. 35., *e seg*; *Lotter. de Re Benefic. Lib.* 2. *quest.* 11. *N.* 81. 82. *Dec. del Supr. Cons. nel Tes. del For. Tosc. T.* 11. *Dec.* 10. *Num.* 5. *e seg.*, era però certo, che sotto l'influenza di Statuti agnatizi, e per la presunta conformazione ai medesimi, la parola *famiglia* avvegnachè d'indole comune è suscettibile di doppia intelligenza (*Cit. Dec.* 10. *N.* 5. 12. 13.) dovea intendersi usata, ed adoprata se non nel senso assolutamente esclusivo delle femmine, in quello almeno prelativo dei maschi, giusta l'insegnamento del *Bart. nella Leg. at Jurisjurandi* 7. §. *Si liberi sub. N.* 5. *ff. de oper. Lib.*; *E del Supremo Consiglio di Giustizia nella celebre Decisione del* 28. *Settembre* 1821. *in causa Soldani vedova Bigeschi, e Chionsini nel Tes. del For. Tosc. T.* 4. *Dec.* 11. *per tot.*

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei Tutori del signor Pirro Granati Subiani, e bene respettivamente giudicato dalla Sentenza proferita dal Tribunale di prima Istanza di Arezzo nel 22. *Febbraio* 1833. *a favore del sig. Don Giuseppe Zanobini; e quella perciò ordina eseguirsi secondo la sua forma e tenore; E gli appellanti nei Nomi a favore dell'appellato condanna nelle spese del Giudizio di appello.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Niccolò Nervini *Primo Auditore.*
Carlo Carducci *Audit. e Relat.*, Angiolo Passeri *Auditore.*

INDICI
DEL TOMO XXXII.

CONTENENTE

DECISIONI DELL' ANNO 1833.

I. Indice per alfabeto de' titoli delle Decisioni.
II. Indice per alfabeto de' nomi de' Litiganti.
III. Indice per alfabeto delle Materie.

INDICE
DEI TITOLI DELLE DECISIONI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina.

SUPREMO CONSIGLIO

REGIA RUOTA FIORENTINA

REGIA RUOTA DI PISA

REGIA RUOTA DI SIENA

25 Maggio	ENFITEUSI. XXX. 246. R. Landucci.
7 Settembre	MALLEVADORIA. XLVII. 379. R. Branchi.
2 Marzo	SENTENZA VALIDA. XXIV. 192. R. Branchi.
2 Marzo	SEPARAZIONE DI CAUSA. XXIV. 192. R. Branchi.

REGIA RUOTA DI AREZZO

20 Agosto	ECONOMO. LVIII. 444. Carducci.
26 Settembre	GIUSPADRONATO. LXI. 459. R. Carducci.
28 Marzo	SUPERSSESSORIA XLIX. 392. R. Carducci.

INDICE

PER ALFABETO

DE' NOMI DE' LITIGANTI

NB. Il N.° Rom. indica la Dec., e quello Arabo la Pagina.

SUPREMO CONSIGLIO

Saracini, e Trimpelli *XIV.* 140.
Scior e Vecchi *XIX.* 167.
Scrocchi ne Magi e Hutré *XXXVIII.* 293.
Socci, e Parenti *XX.* 171.
Solfanelli, e Solfanelli *XLVIII.* 384.
Ticciati, Carducci, e Pieraccini *XVII.* 155.
Trimpelli, e Saracini *XIV.* 140.
Tubino, e D'Ancona *LVII.* 440.
Tutori Guadagni, e Centeni *XXVII.* 206.
Valsovano, e Giglioli *XXI.* 175.
Vecchi, e Scior *XIX.* 167.
Zucconi, e Passeri *XXXIII.* 268.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Baccellini, e Nesti *LII.* 412.
Nesti, e Baccellini *LII.* 412.

R. RUOTA DI PISA

Bacry, e Pons *XXXIV.* 272.
Baglini, e Taddei *XVI.* 150.
Barocos, e Prato *XXII.* 181.
Biondi, e Corazzi *VI.* 94.
Bonatti, e Ughi, LL. CC. *XXXV.* 279.
Borghini Del Bonoleoli e Dell'Hoste. *XLII.* 343.
Caroto, Gemelli, e Giordani *XLI.* 331.
Cipriani, e Franceschi *III.* 64.
Corazzi, e Biondi *VI.* 94.
Delbonoleoli, Dell'Hoste, e Borghini *XLII.* 343.
De Memme Del Vecchio Faggione Sanguinetti, e Sonsino *XIII.* 136.
De Rosetti, Paris Sanguinetti Sonnino, e Jacker *XVIII.* 161.
Faggione, De Memme, Del Vecchio, Sanguinetti Sonsino *XIII.* 136.
Fajani, e Sansoni *LX.* 455.
Franceschi, e Cipriani *III.* 64.
Gemelli, Giordani, e Caroto *XLI.* 331.
Giannotti, e Salvi *XII.* 130.
Guicciardi, e Soldati *IX.* 106.
Jacker, Paris Sanguinetti, De Rossetti, e Sonnino *XVIII.* 161.
Lancetta, e Santini *XXXVI.* 287.
Micheletti, e Morganti *LV.* 431.
Morganti e Micheletti *LV.* 431.
Musso Montebruno, e Walser *XI.* 117.
Paris Sanguinetti de Rossetti Jacker, Sonnino *XVIII.* 161.
Pons e Bacry *XXXIV.* 272.
Prato, e Barocos *XXII.* 181.
Salvi, e Giannotti *XIII.* 130.
Sanguinetti Sonsino, Faggione, de Memme, e Del Vecchio *XIII.* 136.
Sansoni, e Fojani *LX.* 455.
Santini, e Lancetta *XXXVI.* 287.
Soldati, e Guicciardi *IX.* 206.
Sonnino, De Rossetti, Paris Sanguinetti, e Jacker *XVIII.* 161.
Taddei, e Baglini *XVI.* 150.
Ughi LL. CC., e Bonatti *XXXV.* 279.
Walser, e Musso Montebruno *XI.* 117.

R. RUOTA DI SIENA

Amati, e Volpini *XXVI.* 200.
Bassi, e Sabolini *XXIV.* 192.
Contucci, Gagnoni Mazzi, e Meacci *XXX.* 246.
Gagnoni Contuccii, Mazzi, Meacci *XXX.* 246
Mazzi, Meacci, Gagnoni, Contucci *XXX.* 246
Ottieri della Ciaja, e Sani *XLVII.* 379.
Sabolini, e Bassi *XXIV.* 192.
Sani, e Ottieri della Ciaja *XLVII.* 379.
Seminario di S. Giorgio di Siena, e Ottieri della Ciaja *XXIX.* 237.
Volpini, e Amati *XXVI.* 200.

R. RUOTA D'AREZZO

Bacci, e Cecconi NN. *XLIX.* 392.
Cecconi NN., e Bacci *XLIX.* 392.
Granati Subiani, e Zanobini *LXI.* 459.
Scarpaccini, e Scarpaccini *LVIII.* 444.
Zanobini, e Granati Subiani *LXI.* 459.

INDICE
DELLE MATERIE

ACQUE DI UN FIUME

Nella concessione delle acque di un fiume per render macinante un Mulino, non s' intende questa ad una quantità, che venga riconosciuta impraticabile. Dec. 39. N. 3. 4. p. 309.

ACQUISTO

Quando un' oggetto necessario all' uso di un Mulino è stato acquistato dai Tutori, che amministrano un Patrimonio pupillare, si presume vero l' acquisto, finchè non viene dimostrato il contrario. Dec. 27. N. 1. p. 207.

AFFARI COMMERCIALI

Quando si tratta di affari Commerciali non si ascolta altra eccezione che quella di non essere il Debitore Negoziante; se pure non è stato fatto dall' Opponente il deposito secondo la Legge del 23. Novembre 1818. Dec. 22. N. 1. 2. p. 182.

ALIMENTI DEL PUPILLO

Sotto la generica espressione Alimenti *del Pupillo si comprendono le spese che riguardano l' istruzione, il vestiario, l' assistenza nelle malattie, e tutto ciò che il Padre di Famiglia spende onestamente.* Dec. 27. N. 8. p. 207.

APPELLANTE

L' appellante nel termine di un mese dal dì della citazione all' appellato a comparire deve esibire nella Cancelleria della Ruota la

Scrittura de' Gravami, colla copia della Sentenza appellata, e di tutto il processo di prima Istanza. Dec. 25. N. 1. p. 197.

Se l'appellante non produce nel termine di un mese i gravami, e gli atti di prima Istanza, l'appello resta deserto per disposizione di Legge. Ivi N. 2. 3. 4. 5.

L'appellante che inserisce nell'atto di appello oltre la generica dichiarazione dell'ingiustizia della Sentenza, l'altra pure di non essere la medesima coerente alle massime di ragione, applicabili ai fatti, adempie al prescritto dell'articolo 729. *del Regolamento di Procedura.* Dec. 51. N. 1. 2. 3. p. 410.

APPELLATO

L'appellato, ch' è negligente nel ricercare se sia stata esibita la Scrittura di Gravami, e l'appellante, sebbene intimato due volte ad esibirla, se ne sta in silenzio, e non manifesta di averla esibita, sono ambidue imputabili, e perciò le spese sono compensabili. Dec. 44. N. 5. 7. p. 362.

APPELLO

Dalle Sentenze che accordano una provvisionale prestazione alimentaria non si ammette l'appello, che all'effetto devolutivo. Dec. 55. N. 3. p. 432.

La Sentenza passa in cosa giudicata se nel termine perentorio del semestre dal dì del registro del rapporto della di lei notificazione non è interposto dal succumbente l'appello, e notificato. Dec. 56. N. 1. 6. p. 435.

Non può considerarsi come efficacemente, e nelle forme dalla Legge prescritte interposto quell'appello, la di cui notificazione o non sia stata fatta validamente, o al di là del termine perentorio di sei mesi. Ivi N. 2. 3.

La notificazione dell'atto di appello alla pari della di lui interposizione debbe farsi entro il termine di rigore di sei mesi, altrimenti si ha come non interposto. Ivi N. 4. 5.

L'atto d'appello non notificato entro il termine di 6. *mesi dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza non può rimanere convalidato dalla circostanza d'essere stato notificato utilmente ad altri litiganti nel Giudizio di prima Istanza.* Ivi N. 7.

Il caso previsto dall'Art. 707. *del Regolamento di Procedura è ben diverso da quello in cui il succumbente, ed appellante sia uno solo e più di uno i Vincitori, per cui è a questi applicabile il disposto del citato Art.* 707. Ivi N. 8.

APPELLO AMMISSIBILE

All'oggetto di dimostrare ammissibile l'appello da una Sentenza dopo la terminazione di sei mesi, ch' è stata proferita, è necessaria

la prova o della mancanza del Registro del Rapporto della seguita notificazione, ò della omissione della notificazione della stessa Sentenza. Dec. 45. N. 1. 2. p. 367.

ASSICURATORE

La condanna dell'assicuratore in un' Giudizio provvisorio è una facoltà, e non un' obbligo per il Giudice. Dec. 34. N. 5. p. 273.

ATTO DI APPELLO NULLO

L'atto d'appello, che è firmato da un Procuratore diverso da quello, che rappresentò l'appellante nella prima Istanza è nullo per disposizione della Legge, sebbene il procuratore, che firma dichiari di essere surrogato al precedente. Dec. 33. N. 6. 7. p. 268.

ATTO D'APPELLO

Il disposto dell' Art. 739. *del Regolamento di Procedura Civile che vuole che l'atto d'appello sia firmato dall' appellante, o dal Procuratore che lo ha rappresentato nel giudizio, contempla soltanto il caso del Giudizio contradittorio, e non contumaciale*. Dec. 54. N. 1. p. 429.

Quanto dispone l' Artic. 739. *del Regolamento di Procedura Civile non è applicabile al caso del Giudizio contumaciale al duro effetto d'indurre la nullità dell'atto di appello*. Ivi N. 2.

AZIONE ESECUTIVA

L'azione esecutiva esercitata per mezzo di Precetto trasmesso al Debitore, fondata sopra un Contratto di locazione non può esser trattenuta da una eccezione non giustificata, controversa, e meritevole di esame. Dec. 28. N. 1. 2. 5. 6. p. 232.

L'eccezioni, che richiamano a qualche indagine debbono sempre formare soggetto del Giudizio petitorio, senza trattenere l' azione spedita del Locatore. Ivi N. 3.

AZIONE IPOTECARIA

L' azione ipotecaria porta all' effetto di autorizzare il Creditore alla Vendita coatta del fondo ipotecato qualora non possa rimaner soddisfatto con due annate di rendita. Dec. 52. N. 13. p. 413.

BENI DEI MINORI.

Le alienazioni dei Beni dei minori senza Decreto del Giudice sono nulle, nè v' ha bisogno per renderle inoperative della restituzione in intero. Dec. 42. N. 2. p. 343.

BENI ENFITEUTICI

I beni enfiteutici rimangono compresi nelle obbligazioni generali contratte dal primo acquirente a titolo oneroso. Dec. 30. N. 3. p. 246.

La proibizione di alienare, ed ipotecare i Beni enfiteutici senza espressa licenza del Padrone diretto, è relativa soltanto all' interesse del medesimo. Ivi N. 4.

La proibizione di alienare senza licenza o consenso del Padrone diretto, si risolve nel senso affermativo, ed importa tacitamente la facoltà di disporre col di lui consenso. Ivi N. 5. p. 247.

La predetta proibizione tanto più si ritiene apposta nel solo interesse del Padrone diretto, quando fu accompagnata dalla facoltà di affrancare, e quando vi fu aggiunta la pena della nullità dell'atto, e della caducità. Ivi N. 6.

La porzione dei beni enfiteutici, che è stata affrancata dal possessore, fa parte del di lui Patrimonio libero, e rimane soggetta alle obbligazioni generali da esso contratte. Ivi N. 7.

BENI LIVELLARI

Non sono liberamente alienabili i beni antichi livellari di diretto dominio di quelle manimorte che sono escluse, e designate esenti dalla Legge. Dec. 43. N. 7. 8. 9. 14. p. 349.

I beni livellari di diretto dominio delle mani morte esenti non hanno l'appodialità, e quasi allodialità di quelli di diretto dominio delle manimorte non esenti. Ivi N. 10. 11.

In forza di regolamenti successivi i Livelli delle manimorte anche esenti fatti dopo questi Regolamenti hanno il carattere di appodialità. Ivi N. 12

I livelli ricondotti di diretto dominio di manimorte esenti sono disponibili. Ivi N. 13.

BIGALLO

Tra le alunne del Bigallo non si ricevono, che i figli orfani del Padre. Dec. 43. N. 2. p. 349.

CAUSE DIVERSE

Le diverse cause, che danno luogo alla deserzione dell'appello costituiscono tante azioni diverse. Dec. 44. N. 6. p. 362.

CESSIONE DI BENI

Quegli che domanda di essere ammesso al benefizio della cessione dei beni deve provare la propria buona fede in modo, che la di lui condotta resti purgata da ogni sospetto di dolo, e l'infortunio, che lo rende povero, e impotente. Dec. 35. N. 1. p. 279.

La buona fede, che provar deve colui, che domanda l'ammissione alla cessione dei beni non deve esser presunta, ma deve esser provata pienamente. Ivi N. 2.

Quegli che non prova di essere un'onesto, e disgraziato debitore non può essere ammesso al benefizio della cessione dei beni. Ivi N. 3. 5

Quegli che compra delle mercanzie a credenza non moltissimi giorni avanti la domanda di cessione di beni, senza provare, che nel tempo intermedio siagli accaduto alcuno infortunio, ha contro la presunzione di mala fede. Ivi N. 4.

CHIERICO

La qualità di Chierico non esclude la qualità di negoziante. Dec. 60. N. 2. p. 455.

CHIRURGO MILITARE

La qualità di Chirurgo Militare non impedisce l'esercizio della mercatura, ed in conseguenza non esclude la qualità di negoziante. Dec. 60. N. 1. p. 455.

COMMERCIANTI

La Legge suppone tra i commercianti la tacita convenzione degl' interessi sopra i respettivi crediti, e debiti, e gli rende fruttiferi dalla loro origine senza la necessità della costituzione in mora. Dec. 60. N. 6. p. 455.

COMPARSA IN GIUDIZIO

In ogni Istanza del Giudizio può esigersi la prova della legittimità della comparsa in Giudizio, e può richiedersi in una Istanza, ciò che nell' altra è stato trascurato, relativamente alle indagini sulla validità della comparsa in Giudizio. Dec. 15. N. 5. p. 144.

La comparsa in Giudizio dei Procuratori del capitale di una Ragione mercantile non è legittima se non ne giustificano la proprietà esclusivamente ad ogni altro. Ivi N. 7.

COMPENSAZIONE DI SPESE

La compensazione delle spese coerentemente al disposto dell' Art. 608. *del Regolamento di procedura ha luogo quando le parti ottengono una vicendevole vittoria.* Dec. 57. N. 1. p. 440.

Dal confronto della Sentenza emanata in prima Istanza con l' altra proferita in seconda Istanza è dato il rilevare se questa abbia accolte in parte, ed in parte rigettate le pretensioni dei respettivi litiganti per giudicare della giustizia della compensazione delle spese. Ivi N. 2.

COMPRATORE

Il compratore del fondo è obbligato denunziare al venditore le molestie di evizione. Dec. 46. N. 7. p. 372.

CONFESSIONE DEL MARITO *DE RECEPTA DOTE*

La confessione del Marito de recepta Dote *senza una preventiva costituzione di Dote, non prova il credito dotale.* Dec. 37. N. 8. 9. 10. p. 294.

Quando gli atti per l' assicurazione della Dote, cioè la stima degli oggetti, sopra i quali vuole l' assicurazione, e la confessione della Dote sono fatti dopo gli atti del Creditore del Marito, non escludono il sospetto di essere immaginati in frode del Creditore. Ivi N. 11.

CONTESTARE

L'Art. 255. essendosi servito della parola contestare *è venuto a stabilire, che la separazione delle due cause deve aver luogo non tanto quando gl' incidenti sono promossi dagli attori, quanto dai convenuti in rilevazione.* Dec. 24. N. 6. p. 193.

Contestare nel senso legale significa unione dell' attore, e del reo insieme avanti il Giudice. Ivi N. 7.

CORREI DI DEBITO

I correi di debito possono limitare la loro obbligazione, e mentre che uno si obbliga semplicemente, l' altro può obbligarsi sol l'aggiunta di tempo. Dec. 47. N. 9. p. 380.

CREDITORE ANTERIORE

Il creditore anteriore, che si trova già in possesso dei Beni del Debitore, può allegare la ritenzione dei medesimi fino alla concorrenza del suo credito contro le molestie del creditore posteriore. Dec. 30. N. 8. p. 247.

CREDITORE IPOTECARIO

Il creditore ipotecario, che ignora un Decreto inibitoriale a favore della Moglie del suo Debitore di assicurazione delle di lei Doti, se dopo di avere ottenuta una Sentenza d'immissione in possesso nei Fondi ipotecatigli, proceda all'apprensione del detto possesso, agisce con tutta regolarità. Dec. 37. N. 1. p. 293.

Al Creditore, che prende il possesso dei beni che riguardanò in forza del Decreto inibitoriale d' assicurazione della Dote della Moglie del debitore, non gli fa debito l'ignoranza dello stesso Decreto sebbene sia notato al Registro dei Mondualdi. Ivi N. 2.

CREDITORE

Il Creditore deve imputare a se stesso se non ha riportato dal fideiussore una obbligazione chiara, come averebbe potuto esigere. Dec. 47. N. 7. p. 380.

Il Creditore non può in pregiudizio del fideiussore accordare una maggior dilazione al pagamento, e pregiudicarlo da non potere ottenere la sua rilevazione. Ivi N. 8.

CREDITORI DI LETTERE DI CAMBIO

V. Lettere di Cambio.

CREDITO ILLIQUIDO

Quando il credito dell' assicurato è illiquido verso li assicuratori il Giudice deve soprassedere alla condanna dell' assicuratore fino a liquidazione compita. Dec. 34. N. 4. p. 273.

CREDITO

Un credito liquido non può rimaner compensato con un credito illiquido. Dec. 50. N. 1. p. 449.

CURSORE

Il Cursore, che non trova il convenuto al luogo della sua abitazione, notifica l'atto coll'affissione del medesimo alla Porta del Tribunale. Dec. 38. N. 12. p. 300.

DANNO

Quando il danno nelle conduzioni in affitto è estraneo allocatore, ed è unicamente conseguente alla natura aleatoria del Contratto non è refettibile al conduttore. Dec. 39. N. 10. p. 309.

DECRETI

I Decreti dei Tribunali, che ammettono, o rigettano l'opposizione agli atti esecutivi di Braccio Regio debbono essere proferiti sommariamente, e senza citazione di Parti. Dec. 49. N. 11. p. 393.

DECRETI INIBITORIALI

I decreti di assicurazione di Dote possono attaccarsi dai Creditori del marito, e non sono operativi se non dopo che una Sentenza proferita in contradittorio Giudizio gli abbia confermati. Dec. 37. N. 3. p. 293.

Il Decreto inibitoriale d'assicurazione delle Doti della Moglie di un debitore pecca nelle forme quando non è preceduto dalla stima del Fondo, giudicialmente eseguita, prescelto per l'assicurazione Ivi N. 4.

Il Decreto inibitoriale d'assicurazione delle Doti della Moglie del debitore pecca nella sostanza quando non è preceduto dalla prova del Credito dotale. Ivi N. 5. 6. 7.

DECRETI ORDINATORJ

I Decreti ordinatorj sono tutti quelli, che emanano dal Tribunale sull'Istanze, che possono esser direttamente portate alla pubblica Udienza con semplice citazione della parte a comparire in un giorno certo. Dec. 32. N. 1. p. 264.

I Decreti di approvazione di liberazione si annoverano fra i Decreti ordinatorj. Ivi N. 2.

Il Tribunale deve pronunziare i Decreti ordinatori alla medesima Udienza, alla quale ne viene fatta Istanza, quando alla stessa Udienza non sia fatta opposizione meritevole d'esame, e specialmente tali Decreti debbono emanarsi, se sono di approvazione di liberazione. Ivi N. 3. 4.

DEPUTAZIONE D'ECONOMO

Nel Giudizio di divisione il contegno dilatorio praticato dal Condomino amministratore, onde mantenersi nel possesso, e godimento esclusivo dei beni comuni, il pericolo di violenze, e di risse, ed il sospetto di dilapidazione dei comuni assegnamenti sono congrue

cause per devenire ad una provvisionale deputazione di Economo. Dec. 58. N. 1. p. 444.

La Deputazione dell'Economo giudiciale è una misura conservatoria che vien rilasciata al retto, e regolato arbitrio del Giudice Ivi N. 2.

E può ad essa farsi luogo, quando concorra un sospetto di maliziosa protelazione del Giudizio. Ivi N. 3.

O quando siavi pericolo di violenze, di risse, o di scandali. Ivi N. 4.

O quando concorre il sospetto di malversazione, e dilapidazione. Ivi N. 5.

Il titolo del condominio fra i due litiganti basta di per se solo, e indipendentemente da ogni altra circostanza ad autorizzare la deputazione dell' Economo. Ivi N. 6. p. 445.

L'Economo giudiciale debbe essere persona idonea, e fornita di assegnamenti. Ivi N. 7.

DESERZIONE D'APPELLO

Quando l' appellante nei termini stabiliti dalla Legge non deduce i Gravami, nè allega gli atti della prima Istanza, può l' appellato domandare la deserzione dell'appello, imposta dalla Legge. Dec. 21. N. 1. p. 175.

DOMANDA DI SEPARAZIONE DI CAUSE

La domanda di separazione della causa principale da quella di rilevazione non può formare un Giudizio incidentale trattabile nelle forme stabilite dal Titolo 4. Parte 1. del Regolamento di Procedura. Dec. 24. N. 1. p. 193.

DOMANDA NUOVA

Quando l'attore domanda ai Tribunali Ruotali, per la prima volta, la condanna coll' esecuzione provvisoria con cauzione, costituisce una nuova domanda, della quale le Ruote non possono conoscere, perchè deve percorrere il primo grado di giurisdizione. Dec. 34 N. 6. p. 273.

ECCEZIONI

Nei Giudizi esercibili col privilegio del braccio regio si attendono tutte quelle eccezioni, che sono ammissibili nei Giudizi esecutivi. Dec. 26. N. 1. p. 201.

L'eccezioni intrinseche sono ammissibili nel Giudizio esecutivo privilegiato. Ivi N. 2.

Si ammettono nel Giudizio esecutivo, e privilegiato l' eccezioni di fatto, quando sieno chiare, e incontinenti *provate.* Ivi N. 3.

L'eccezioni di fatto torbide debbono dal Giudizio esecutivo essere rigettate. Ivi N. 4.

L' eccezioni di diritto si ammettono, per la ragione che si considera incontinenti *provate, quando non si tratti di un diritto dubbio e controverso.* Ivi N. 5.

Tutte quelle eccezioni, che sono giustificate incontinenti, ma che richiedono un' esame di fatto, o di diritto più speciale, e più lungo non sono ammissibili nel Giudizio Esecutivo, nè possono ritardare l'azione chiara del Creditore. Dec. 31. N. 3. p. 258.

ECCEZIONE DI DUBBIO DIRITTO

Quando l'eccezione del luogo del pagamento si fosse potuta riguardare di dubbio diritto, pur tuttavolta dovea essere accolta, attesa l'offerta, e il successivo deposito del Canone. Dec. 26. N. 7. p. 201.

ECCEZIONE D'INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE DI COMMERCIO

Quando il Reo convenuto propone l'eccezione dell'incompetenza del Tribunale di Commercio, questi potrà decidere contemporaneamente sulla questione dell' incompetenza, e sul merito. Dec. 22. N. 5. 6 p. 182.

ECCEZIONI MODIFICATIVE

L' eccezioni modificative sono sempre deducibili anche nell'esecuzione della Sentenza. Dec. 23. N. 2. p. 187.

ECCEZIONI PERENTORIE

La nullità, l'inefficacia, il rigetto, la deserzione, e la restrizione dell'appello costituiscono altrettante eccezioni perentorie, che sono immediatamente deducibili, e da portarsi alla cognizione del Giudice con semplice citazione. Dec. 33. N. 1. p. 268.

La decorrenza dei termini si attende quando alle eccezioni perentorie quella delle Parti, contro la quale sono dedotte, si oppone aprendosi allora la strada ad un Giudizio incidentale. Ivi N. 23

ENFITEUSI

L' enfiteusi pazionata per quanto non possa per regola alienarsi a pregiudizio dei chiamati pure detta regola ha la sua limitazione di fronte al primo acquirente a titolo oneroso, nel quale risiede la facoltà di disporne e alterarne la natura anche a pregiudizio dei chiamati. Dec. 52. N. 1. 2. 6. 7. p. 412.

ENFITEUSI DI TITOLO ONEROSO

Caratteristiche dell'Enfiteusi a titolo oneroso sono la stima dei Beni l'esposizione di questi all'Asta pubblica, il rilascio a carico dell' Enfiteuta d' ogni evento fortuito, il pagamento di tutte le tasse. Dec. 30. N. . p. 246.

I chiamati, e compresi in questa specie d' Enfiteusi hanno un diritto affatto incerto ed eventuale. Ivi N. 2.

EQUITA' DESUNTA DALLA LEG. SI QUIS SEPULCRUM

V. Servitù del passo.

ERRORE

L'errore di fatto si verifica quando alcuno è mosso a procedere ad un atto da un supposto, che non è vero. Dec. 40. N. 7. p. 319.

ESAME DI TESTIMONI

Contemporaneo deve esser l'esame sopra gl' Interrogatori, e sopra i capitoli. Dec. 14. N. 1. 3. p. 140.

Può procedersi all'esame dei Testimoni sopra i capitoli, quando è spirato il termine assegnato a rispondere agl' Interrogatori. Ivi N. 2. p. 141.

L'ammissione degl' Interrogatori dopo il compito esame sopra i capitoli è improponibile. Ivi N. 4.

Quello, che viene per un certo tempo, ed in un certo determinato caso concesso, deve nel tempo, e caso diverso reputarsi denegato. Ivi N. 5.

ESECUZIONE PARATA

Nella esecuzione parata contro i Debitori delle Comunità, o Luoghi Pii debbono ammettersi in ordine al Motuproprio del 12. *Ottobre* 1782. *tutte quelle contradizioni, che di ragione sono ammissibili nei Giudizi meri esecutivi, e darne avviso alla parte creditrice onde provveda al proprio interesse.* Dec. 49. N. 1. p. 392.

ESECUZIONE PROVVISORIA

Secondo il Regolamento dei Tribunali di Commercio è meramente facoltativo per il Giudice in quanto concerne il rilascio dell'esecuzione provvisoria non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione sempre che sia dall'attore domandata. Decis. 34. Num. 1. 3. p. 273.

La domanda fatta dalla moglie per ottenere contro del marito una somma in Causam declarandam, *e la circostanza della pendenza del giudizio di separazione del corpo non sono titoli bastanti per accordare alla Sentenza che ordina la prestazione della somma l'esecuzione provvisoria non ostante opposizione, od appello, e senza cauzione.* Dec. 55. N. 2. p. 431.

L'esecuzione provvisoria della Sentenza è un'azione ben diversa dalla reiezione o restrizione dell'appello al solo effetto devolutivo. Dec. 55. N. 4. p. 432.

ESTERI

Quando gli Esteri da citarsi ai Tribunali Toscani hanno domicilio certo il termine a rispondere dovrà stabilirsi dal Magistrato avanti il quale debbono essi comparire. Dec. 15. N. 1. p. 144.

FAMIGLIA

La parola famiglia *non sempre importa rigorosa agnazione, ed anzi, nella indifferente materia patronale debbe apprendersi in*

GIUDIZJ SOMMARJ

Nei giudizj sommarj, ed esecutivi non sono ammissibili eccezioni d'alta indagine. Dec. 59. N. 2. p. 449.

GIUDIZIO DI PAGAMENTO DEL TOCCO DI SICURTA'

Quando il Giudizio di pagamento del Tocco di sicurtà è introdotto puro, e semplice senza protesta alcuna di Giudizio provvisorio, è un Giud.zio definitivo. Dec. 13. N. 2. p. 136.

GIUSPADRONATO

Sebbene di regola mancando l'istrumento di fondazione di Gius patronato si reputi ereditario *piuttosto che* familiare, o gentilizio, *nei Giudizi instituzionali peraltro la regola non procede, e si ha riguardo invece al quasi possesso di presentare.* Dec. 61. N. 1. p. 459.

Allorchè nei varj Patroni presentanti sia concorsa la doppia qualità, e di Eredi dei Patroni antecessori, e di Agnati della loro famiglia si presume, che abbiano presentato in questa seconda qualità, ogni qualvolta non si trovi che abbiano fatto parola della loro qualità ereditaria. Ivi. N. 2.

In mancanza dell'istrumento di fondazione, la enunciativa che trovasi nei diversi atti di presentazione, che il Giuspadronato appartiene ad una data famiglia basta a farlo presumere familiare. Ivi N. 3.

INCIDENTE

L'Incidente consiste in un articolo disputabile nel corso della Lite, risguardante il merito della causa in passato. Dec. 24. N. 2. p. 193.

INCIDENTI IN CAUSE COMMERCIALI

Non è vietato che nelle Cause Commerciali si possa uno eodemque *Decreto decidere del Merito, e Incidenti, senza premetterà di questi a quello la riunione.* Dec. 22. N. 4. p. 182.

INSINUAZIONE EPISTOLARE

La insinuazione epistolare non può equivalere ad una giudiciale coazione. Dec. 4. N. 6. p. 319.

IPOTECA

L'ipoteca del fondo enfiteutico data dal primo Acquirente a titolo oneroso non si risolve colla di lui morte. Dec. 52. N. 14. p. 413.

Venduto il fondo Livellare ipotecato dal primo Acquirente, il prezzo che avanza alla dimissione de' suoi Creditori deve rinvestirsi a comodo dei compresi, e chiamati. Ivi N. 15.

LEGGE

Ove la Legge è chiara, e precisa non può rimanere inosservata sul

riflesso di allegati inconvenienti, che si pretende, che resultino dalla di lei esecuzione. Dec. 15. N. 6. p. 144.

LEGNO MARITTIMO

E' troppo poca cosa per stabilire il vero, e certo importare di un Legno marittimo un Certificato di un Costruttore. Dec. 13. N. 3. p. 136.

LETTERE DI CAMBIO

Le Lettere di Cambio secondo il Codice Francese di Commercio Art. 3. *possono trarsi sopra un individuo, e pagabili al domicilio di un Terzo.* Dec. 38. N. 1. p. 300.

Il Creditore della Lettera di Cambio pagabile al domicilio di un Terzo secondo il Cod. Francese, *per avere il pagamento può adire il Tribunale del domicilio eletto, ed a questo stesso domicilio far la notificazione degli atti.* Ivi N. 2. 3.

I Creditori di recapiti Mercantili possono, secondo la Legge del 23. *Settembre* 1818. *agere contro i loro debitori in via esecutiva senza esser tenuti a munirsi della Sentenza, che condanni al pagamento del debito, per mezzo di un precetto notificato al domicilio eletto dal debitore.* Dec. 38. N. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. p. 300.

LOCATORE

Il Locatore, che dichiara, che possa il Conduttore sullogare la Casa condotta ad una Famiglia, che sia di suo piacimento, non stipula un patto, che il Conduttore possa a suo piacere sullogare il Fondo condotto. Dec. 28. N. 4. p. 232.

Il Locatore è tenuto a mantenere al conduttore la cosa locata in stato servibile, e a quell'uso, a cui è stata locata. Dec. 39. N. N. 6. p. 309.

Il Locatore nel concedere al conduttore l'uso della cosa locata, s'intende, che glielo abbia concesso, in quel modo con cui la cosa stessa era di per se atta a prestarlo, o sia colla cessione di quei diritti, che ad esso competevano, purchè la cosa medesima possa produrre quel frutto, di cui nello stato naturale è suscettibile. Dec. 39. N. 8. 9. p. 309.

LOCAZIONE DI UN MULINO

Quando la locazione di un mulino è fatta coll'uso delle acque di un fiume, le quali non possono aversi, che in tempo di piena, non può il conduttore pretendere di avere le stesse acque anche fuori di piena. Dec. 39. N. 7. p. 309.

LUOGO DI PAGAMENTO DI UN CANONE

Il luogo del pagamento del canone è il luogo del domicilio del Debitore. Dec. 26. N. 6. p. 201.

MANDANTE

Il Mandante che munisce di ample facoltà il Mandatario per esigere, incassare realizzare *per intero, o per stralcio, non può dirsi, che abbia estese le stesse facoltà a crear debiti, e riconoscere passività.* Dec. 40. N. 1. p. 319.

Il Mandante, che usa la formula a favore del Mandatario di trattare generalmente gli affari tutti, *e subito dopo per continuata orazione passa alla enumerazione delle operazioni addossategli, s' intende che oltre queste non possa lo stesso Mandatario operare.* Ivi N. 2. 3. 5.

MANDATO

Il Mandato che trasferisce in un Terzo delle facoltà deve sempre strettamente interpetrarsi. Dec. 40. N. 4. p. 319.

MENZIONE ESPRESSA

Fatta una espressa menzione delle cose dedotte in stipulazione si argomenta un' opposta volontà rapporto a quelle, che sone state omesse, e taciute. Dec. 39. N. 1. p. 309.

MINORE

Il Minore fatto Maggiore, che si reputa leso dalle alienazioni dei propri Beni fatte dai suoi Tutori, ha l'azione di proporre il rimedio della restituzione in intiero contro i terzi possessori, o di rivolgersi contro i Tutori con azione personale. Dec. 42. N. 1. pag. 343.

Il minore fatto maggiore, che ha avanzata la domanda di restituzione in intiero per ricuperare i Beni stati venduti dai Tutori, non è obbligato a ventilar prima il giudizio di rendimento di conti contro gli stessi Tutori. Dec. 42. N. 4. p. 343.

MORTE DI UNO DEI LITIGANTI

Il Giudizio introdotto da uno dei componenti una Società colonica, non può dirsi cessato per la morte di questi, perchè la rappresentanza morale della Società persevera ne' Soci superstiti. Dec. 33. N. 4. p. 268.

Finchè è ignorato il cambiamento sulle persone dei Litiganti, la causa mantiene il suo legittimo corso. Ivi. N. 5.

MORTE PRESUNTA

Colui, ch'è militare, che si porta alla guerra in lontani paesi, e che per il corso di 33. anni non se ne sa cosa alcuna, si presume, morto. Dec. 43. N. 5. p. 349.

NOTIFICAZIONE DI DECRETO

La notificazione del Decreto che conferma l'atto di sequestro fatta al Sequestrario non supplisce al difetto dell' assegnazione del termine ad aver rimesso il sequestro. Dec. 53. N. 3. p. 423.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA AL PROCURATORE

NUOVA OPERA

OBBLIGAZIONE NULLA

OFFERTA

OPPOSIZIONE RIGETTATA

OSSERVANZA

PADRON DIRETTO

Il Padron diretto non può impedire al Primo Acquirente la libera disposizione del fondo enfiteutico senza giusti motivi, nonostante il patto di non disporne. Dec. 52. N. 5. 9. p. 413.

Il patto di non disporre del Livello si presume apposto nell' interesse del Padron diretto. Ivi N. 10.

PAGAMENTO DEI CANONI

Non può ritardarsi il pagamento dei canoni risultanti da un Contratto di locazione per la pretesa refezione dei danni cagionati al debitore per il non adempimento delle convenzioni stipulate nel contratto stesso di locazione. Dec. 31. N. 4. p. 258.

V. Luogo del pagamento di un Canone.

PARITA' DI RAGIONE

Quando per ipotesi l' Articolo 255. del Regolamento di Procedura ammettesse la separazione nel caso che gl' incidenti fossero promossi dall' attore in rilevazione, avrebbero luogo nel caso inverso gli effetti della parità di ragione Dec. 24. N. 8. p. 193.

PARROCO

Quando il Parroco qualifica in un attestato la vedovanza della moglie si argomenta la morte del marito. Dec. 43. Num. 2. 3. 4. p. 349.

PAROLE DEI CONTRAENTI

Le parole dei Contraenti debbono interpetrarsi per apposte dimostrativamente, e non tassativamente, e restrettivamente. Dec. 46. Num. 4. p. 372.

PATTO

Ogni patto deve interpetrarsi contro colui, che aveva interesse, obbligandosi, di esprimersi più chiaramente. Dec. 12. N. 12. p. 131.

PEGNO

Il pegno può costituirsi tanto sopra una cosa mobile, quanto sul nome d' un debitore, purchè intervenga la tradizione del Documento, che contiene la prova del Credito oppignorato. Dec. 29. Num. 1. p. 236.

Il pegno legalmente costituito forma la Legge del Contratto, da cui non è lecito recedere senza quello stesso consenso reciproco, col quale fu posto in essere il Contratto medesimo. Ivi. N. 2.

E' improponibile l'eccezione relativa al diritto del terzo. Ivi N. 3.

In ordine alla L. 6. §. Quid enim ff. de pignoratit. act. *il debitore, data prima idonea cauzione, può chiedere dal Creditore pignoratorio l'esibizione del pegno all' effetto di venderlo, e di pagare il suo debito; quando però il prezzo del pegno sia molto maggiore del debito e nel caso che il valore del pegno possa soffrire diminuzione, qualora ne fosse differita la vendita.* Ivi. N. 4.

Se si tratta d'un pegno fruttifero e d'un debito in parte estinto colla percezione dei frutti fatta dal Creditore, in questa ipotesi si accorda al debitore il diritto di rivendicare il pegno dalle mani del Creditore, previa l'offerta del debito residuale, e computato l'importare dei frutti percetti dal pegno, Ivi N. 5.

Si esamina l'opinione dei Dottori allegati contro le massime di sopra stabilite. Ivi N. 6. 7. p. 237.

Al debitore non è lecito disporre del pegno senza una causa, nè surrogare un altro pegno in luogo di quello costituito per sicurezza del Creditore, se non concorre un assoluta e positiva necessità di questa surroga. Ivi N. 8. 10.

Sostituire al Pegno già dato un altro pegno della stessa qualità, quantità, e specie è diverso dal sostituire al detto pegno un ipoteca speciale sopra i Beni di quella stessa persona, che ha assunto sopra di se tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, per cui fu costituito un tal pegno. Ivi N. 9.

La cessione di una parte del credito oppignorato non altera i diritti precedentemente quesiti sopra il medesimo. Ivi N. 11.

L'assoluta e positiva necessità richiesta, perchè il debitore possa surrogare un altro pegno in luogo di quello già costituito, deve derivare dall' intrinseca natura della cosa oppignorata. Ivi N. 12.

Il Cessionario di una parte del Credito oppignorato non può con un fatto volontario alterare il diritto già quesito sul medesimo dal Creditore, e molto meno può pregiudicare all'integrità del pegno, che di sua natura è individuo. Ivi N. 13.

L'opposizione del Creditore, che ricusa la sostituzione di altre cautele al pegno già costituito per sua sicurezza, non può riguardarsi come animata da un indiscreto spirito d'emulazione. Ivi N. 14.

PERIZIA

Quando la perizia si conosce manifestamente irrilevante non è ammissibile. Dec. 39. N. 11. p. 309.

POSIZIONI IN CAUSE COMMERCIALI

Non può conoscersi dell' ammissibilità delle Posizioni nelle Cause Commerciali se non è fatto il Deposito. Dec. 22. N. 3. p. 182.

POSSESSO DEGLI OGGETTI GRAVATI

Per gius comune, o il possesso degli oggetti gravati esista presso il terzo che si oppone al gravamento, ed egli non ha bisogno di provarne il dominio, perchè questo si presume in lui fino alla prova contraria: o esiste il possesso presso il debitore, contro del quale la esecuzione è diretta, ed il terzo opponente, che ne allega il dominio è nell'obbligo di giustificarlo. Dec. 49. N. 7. p. 393.

PRECETTO

Il Precetto trasmesso a rimettere gli oggetti sequestrati è nullo se prima non viene assegnato il termine al Sequestrario ad aver reso conto del Sequestro. Dec. 53. N. 2. p. 423.

PRIMO ACQUIRENTE

Il Primo Acquirente a titolo oneroso può pregiudicare ai chiamati anche indipendentemente dalla prima e vera alienazione del fondo enfiteutico. Dec. 52. N. 3. 8. p. 413.

La più comune opinione sta per la comprensione dei Beni enfiteutici nella disposizione generale fatta dal primo Acquirente anche senza una speciale menzione. Ivi N. 11. p. 413.

Nella generale Obbligazione dei Beni fatta dal primo Acquirente a favore dei suoi Creditori, entrano i Beni enfiteutici ancorchè pazionati. Ivi N. 12.

PROCEDURA

La procedura non essendo introdotta, che a mero vantaggio dei litiganti, non è obbligatoria che nelle parti sostanziali del Giudizio, e in quelle nelle quali l'omissione è sottoposta alla nullità. Dec. 24. N. 4. p. 193.

PROCURATORI LEGALI

La Legge non riconosce nei Procuratori legali descritti nei Ruoli un mandato presunto a comparire ai Tribunali a nominarsi Procuratori dei Tutori, Curatori, e altri Amministratori tanto legali, che volontari, se non esibiscono uno speciale mandato. Dec. 15. N. 2. 3. p. 144.

PROVA DEL DOMINIO O CONDOMINIO

La prova del dominio, o condominio per parte del terzo opponente al Giudizio esecutivo deve esser fatta in modo sommario, e spedito, salvo alle parti un migliore esperimento dei respettivi loro diritti in Giudizio ordinario. Dec. 49. N. 10. p. 393.

PROVA TESTIMONIALE

La Prova testimoniale non si nega, quando si tratta di simulazione, e quando si tratta di obbligazioni che nascono da quasi delitto. Dec. 48. N. 1. 2. 6. p. 384.

A provare la simulazione, che si ammanta di tenebre, e non può provarsi per documenti, che anzi di mendaci forme si copre, si è dovuto in eccezione alla regola ammettere la prova testimoniale. Ivi. N. 3.

Nell' azione nascente dalle Leggi 1. 2. 3. ff. de Alien. Jud. mutan. caussa *che ha per estremo la prova del dolo, o sia, che il Venditore di un Fondo abbia con malizia alienata la cosa litigiosa, si deve ammettere la prova Testimoniale.* Ivi. N. 4.

RAGIONE MERCANTILE

Il Rappresentante di una Ragione Mercantile in nome collettivo deve munire di mandato speciale il Procuratore iscritto nei Ruoli, che debbe rappresentarlo avanti i Tribunali Toscani. Dec. 15. N. 4. p. 144.

REGOLAMENTO DI COMMERCIO

Il Regolamento di Commercio limita al solo pagamento dei capitali, e importare del Tocco di sicurtà la provvisoria condanna degli assicuratori. Dec. 18. N. 6. p. 161.

RENITENZA

La renitenza, e pervicacia del Debitore a sodisfare alle sue obbligazioni male si conosce, e si determina in un Giudizio mero esecutivo provvisorio. Dec. 18. N. 5. p. 161.

RICEVUTA

La ricevuta del prezzo di un Fondo fatta dal venditore, e accettata dal compratore, sebbene da questo non firmata, deve intendersi acconsentita, ed approvata. Dec. 46. N. 1. p. 372.

RICEVUTE

Quando due ricevute diversificano nel tempo, nella somma, e nelle persone, che hanno ricevuto, non possono attaccarsi di duplicità. Dec. 27. N. 2. p. 207.

La pretesa duplicità di due ricevute si esclude sempre nel dubbio. Ivi Num. 3.

RINUNZIA ALLA LITE

La renunzia alla Lite o sia fatta dall'Attore o dal Reo Convenuto, deve esser pura, e libera, diversamente è nulla. Dec. 20. N. 1. 2. pag. 171.

Quello dei Litiganti che renunzia alla Lite, resta sottoposto al peso delle spese, ed il Rinunziatario acquista il diritto di ottenerne la tassazione. Ivi N. 4.

La renunzia alla Lite è inefficace se dalla parte opposta non viene accettata. Ivi N. 5.

RIUNIONE D' INCIDENTI AL MERITO

Le Ruote hanno autorità di riunire la decisione dell'incidente non pregiudiciale al merito della causa Dec. 19. N. 1. 2. p. 167.

Quando le Ruote decidono con una sola Sentenza l'incidente, ed il merito, la Sentenza non è infetta del vizio della nullità, se non nel caso, che l'incidente potesse impedire il principio, o il progresso della lite. Ivi N. 3. 4.

Dal Decreto di riunione dell'incidente al merito, può la parte, che credesi aggravata reclamare per il capo dell'ingiustizia. Ivi N. 5. 6.

Non è dovuto il Salario, che non è stato convenuto. Dec. 50. N. 1. 7. 8. 9. p. 398.

E' dovuto il Salario a colui, benchè non sia stato convenuto, ch'era solito locare l'opera sua per una conveniente mercede; che quegli, che ha profittato del servizio, era solito tener persone salariate. Ivi N. 2. 3.

E' dovuto il Salario, benchè non convenuto, a quegli, che ha prestato il suo servizio in Paese, ove è cosa solita di pagare i servigi, che che si prestano, oltre il vitto. Ivi N. 4. 5. p. 399.

Per dirsi obbligato a pagare il Salario non convenuto quegli a colui, che gli ha locata l'opera sua deve provarsi ad evidenza lo scambievole consenso con sicure presunzioni, di dare e ricevere il pagamento dei prestati, e ricevuti servigi. Ivi N. 6.

In alcuni luoghi, ed in certe classi di persone si reputa conveniente ricompensa quella di passare a quegli che presta il suo servizio, e vi acconsente, il vitto, e vestito, e quanto altro gli occorre per vivere secondo il suo grado. Ivi N. 10. 11. 15.

Un Individuo, che presta poche opere servili non può riputarsi famulo per esigere un Salario, al quale è necessario provare un'assiduo formale famulato. Ivi N. 12. 13. 14.

Quegli che prende presso di se una Fanciulla, che gli è unita in Parentela per assisterla, educarla, e ritrarre qualche servigio ed assistenza non può dirsi presa al servigio, nè può essere obligato ad alcuna mercede. Ivi N. 16. 22. 23.

La congiunzione del sangue, in quella che ha prestato un servizio è una congettura esclusiva del Salario. Ivi N. 17.

Vi sono dei servigi, che si ricompensano col solo Vitto, e Vestito, e talvolta anche col solo Vitto. Ivi N. 18.

L'istruzione, che riceve la persona, che serve a cura del Padrone si considera parte del Salario. Ivi N. 19.

La speranza di rimunerazione è stata creduta esclusiva del diritto di Salario, ancorchè la speranza sia rimasta delusa. Ivi N. 20.

I Regali ricevuti dai Domestici debbono porsi in calcolo di mercede. Ivi N. 21.

Non si valuta la consuetudine quando è una congettura, e presunzione elidibile dalle molte contrarie congetture. Ivi N. 24.

La costituzione di Dote fatta a favore di una Fanciulla da quegli, che la tiene in propria casa coll' espressioni in vista dell' affetto e buon servizio prestatogli *escludono l'idea di Salario.* Ivi N. 25. 26.

SCRITTURA DI GRAVAMI

La notificazione all' appellato della Scrittura di Gravami non è necessaria per l' efficacia dell' appello, il quale per questa mancanza non incorre nella deserzione. Dec. 44. N. 2. 3. 4. p. 362.

SENTENZA

La Sentenza non fa stato contro quegli, che non ha fatto parte nel Giudizio. Dec. 60. N. 3. p. 455.

La Sentenza, sebbene proferita super statu, *affinchè affligga i terzi, ricercasi, che sia emanata in contraddittorio di persona legittima, e che sia preceduta da virile difesa.* Ivi N. 4. 5.

SENTENZA VALIDA

Se uno dei litiganti ha tardato ad eleggere Procuratore, se le sue Scritture non sono pervenute in tempo agli occhi del Giudice, non ne viene, che il male debba refluire sulla validità della pronunzia. Dec. 16. N. 1. p. 150.

Quando si questiona di dote stata accordata dalla parte contraria ancorchè non sia stata provata, non ha luogo la odiosa eccezione della nullità. Ivi N. 2.

SENTENZE

Quando le Sentenze hanno fatto passaggio in cosa giudicata non possono di nuovo proporsi quelle medesime eccezioni, sopra le quali la stessa Sentenza decise. Dec. 13. N. 1. p. 136.

Debbono riceversi incluse, e contemplate nelle Sentenze non solo le cose letteralmente dichiarate, ma quelle ancora che vengono in necessaria conseguenza delle medesime, specialmente quando la Sentenza si riferisce all' atto, che contiene l' Istanza comprensiva delle cose pretese non contemplate. Dec. 31. Num. 1. pag. 258.

I motivi delle Sentenze stanno a spiegare il dubbio, al quale dasse luogo la dispositiva delle medesime. Ivi N. 2.

SEPARAZIONE DI CAUSE

In forza dell' Art. 255. *può separarsi la causa principale da quella di rilevazione, quando la principale viene appoggiata a titolo chiaro, e quella di rilevazione ha bisogno di contestare degli incidenti.* Dec. 24. N. 5. p. 193.

SEQUESTRANTE

Il Sequestrante manca di qualunque titolo di trasmettere al Sequestrario il Precetto a pagare mentre s' ignora se questi ritenga in mano assegnamenti del debitore. Dec. 53. N. 1. p. 423.

SEQUESTARIO

Il Sequestrario può essere costretto a supplire entro un dato termine all' incompleta, ed evasiva confessione, da esso fatta in

Giudizio sugli assegnamenti esistenti, o che possono esistere presso di esso spettanti al Debitore sequestrato. Dec. 53. Num. 4. p. 423.

SEQUESTRO

Il sequestro fatto sopra le rendite di un Parroco vecchio, e bisognoso si conferma soltanto per quella somma, ch'è superiore alla congrua conveniente al di lui mantenimento. Dec. 23. Num. 3. pag. 187.

SERVITU'

Colui, che compra alcune stanze terrene col patto di aver libero il passo per introdursi dalla porta principale della casa di cui facevan parte, se esercita un impiego pubblico può far passare tutti quelli, che ad esso si portano dalla stessa porta. Dec. 12. 1. 9. 10. 11. p. 131.

Il passo concesso al compratore *dal venditore di alcune stanze a terreno per accedervi è una servitù* reale *poichè l'un predio serve all'altro.* Ivi N. 2. 5. 6. 13. 14. 15.

Servitù mere personali *sono l'usufrutto, l'uso, e l'abitazione.* Ivi N. 3.

Il patto nella concessione d'una sirvitù, che debba questa cessare nel caso che il fondo passasse in altri, o che si estinguesse la linea di quegli a di cui favore la servitù è indotta, non riduce la servitù a servitù personale *ma può divenire una servitù* mista. Ivi N. 4.

Le case, e le stanze sono di loro natura destinate ad ogni sorta di usi di abitazione, esercizio di professione, offici, e impieghi, sempre che siano onesti, e legittimi. Ivi N. 7.

Ogni servitù esiste, ed è quale i contraenti hanno voluto stabilirla. Ivi Num. 8.

La servitù del passo è dovuta anche per gius naturale quando non vi ha pregiudizio del fondo serviente. Dec. 12. N. 16. p. 131.

SERVITU' DI PASSO

Il passo che alcuno per giungere al proprio fondo può ottenere per l'equità derivante dalla Legge si quis sepulcrum 12. in princ. ff. de relig. et sumpt. funer. *non può esser che quello del Coltivatore a piedi.* Dec. 41. N. 1. p. 331.

Per ottenere la servitù del passo per giungere a un Fondo si attende unicamente lo stato antico dei Fondi. Ivi N. 2.

Per acquistare la servitù discontinua del passo, non è necessaria l'osservanza immemorabile. Ivi N. 3.

Quando per giungere ad un Fondo, che non ha comunicazione colla Via Comune risulta dai Testimoni, che il Proprietario di quello, ora è passato da un Fondo, ora dall'altro, resta esclusa la necessità del passo da un solo Fondo per giungervi. Ivi N. 4.

Col non uso si viene a perdere la servitù del passo, ed in tal caso può aver luogo la necessità di una servitù coattiva per giungere ad un Fondo, che non comunica colla via pubblica. Ivi N. 5.

I successori non possono invocare una servitù di passo estinta per il non uso continuato per un tempo maggiore a quello determinato dalla Legge alla estinzione della servitù. Ivi N. 6.

Il compratore di un Fondo, o quegli che lo riceve nelle divise, che non ha esito colla pubblica Via gode la presunzione del tacito riservo del diritto del passo. Ivi N. 7.

Il Giudice che deve stabilire una servitù di passo coattiva, per giungere ad un Fondo, che non comunica colla Via pubblica, nel concorso di due Fondi, deve assoggettare alla servitù quello a cui viene ad arrecarsi minor danno, e maggiore utile al proprietario di quello che ha bisogno del passo. Ivi N. 8. 9. 10. p. 332.

L'equità desunta dalla Legge si quis sepulcrum ff. de Relig. ec. *introdotta al principio per dar sepoltura ai cadaveri fu poi estesa ai bisogni dell'agricoltura.* Ivi N. 11.

L'equità derivante dalla detta Legge si quis *si pratica dal Giudice secondo il suo arbitrio.* Ivi N. 12. 13. 14.

La Leg. si quis Sepulcrum *non accorda al vicino un'azione perfetta; ma solamente la facoltà d'impetrare l'equità del Pretore, perciò le spese del Giudizio di questa interpetrazione non possono portarsi a carico del Proprietario del Fondo serviente.* Ivi N. 15.

SINDACI

La rappresentanza dei Sindaci del Fallimento cessa dopo l'omologata concordia dei Creditori, e la traslazione del Patrimonio del Fallito in uno Accollatario. Dec. 45. N. 6. 7. p. 367.

SOSPENSIONE D'ATTI

Il sistema di sospender gli atti in sequela di qualunque eccezione di sua natura ammissibile nei Giudizi esecutivi, e di darne avviso all'amministrazione creditrice, onde si provveda come crederà più opportuno, pone in salvo l'interesse dell'uno, e dell'altra parte. Dec. 49. N. 12. p. 393.

SOSPENSIONE D'ESECUZIONE

Affinchè al terzo opponente rimanga aperto l'adito a fare quella prova sommaria del suo dominio, che gl'incombe fa duopo, che venga frattanto sospesa l'esecuzione. Dec. 49. N. 8. p. 393.

Procedendo oltre nella esecuzione senza ascoltare la opposizione del terzo che si asserisce domino o condomino degli oggetti gravati, se per un lato si esimerebbe il Creditore dal pericolo di un indoveroso ritardo, si anderebbe incontro per l'altro lato al pericolo ancor più grave o di commettere una esecuzione nulla, o di spo-

gliare il terzo, e forse anco irreparabilmente dei suoi assegnamenti. Ivi N. 9.

SOSPENSIONE D' ESECUZIONE CON BRACCIO REGIO.

Anche a tenore del Motuproprio del 28. *Marzo* 1815., *per la sospensione delle esecuzioni con Braccio Regio debbono valutarsi quelle eccezioni, che sono ammissibili nei Giudizi meri esecutivi.* Dec. 49. N. 2. p. 392.

In ciò, che non dispone il Motuproprio del 28. *Marzo* 1825. *circa alle esecuzioni con Braccio Regio deve osservarsi il Regolamento di Procedura.* Ivi N. 3.

L' Art. 796. *del Regolamento di Procedura contemplativo del caso, in cui ad esecuzione incoata sopravvenga un terzo a dedurre di esser proprietario, o condomino degli effetti gravati, è applicabile anche all' esecuzione con Braccio Regio.* Ivi N. 4.

Il citato Articolo del Regolamento di Procedura è consentaneo ai principii, e alla regola di ragion comune. Ivi N. 5.

In ordine al detto Articolo per far sospendere gli atti esecutivi non importa, che il terzo comparisca munito di prova del suo dominio, o condominio, ma basta soltanto, che comparisca a dedurlo. Ivi N. 6.

SPESE.

Quando nelle spese fatte dal Tutore per il Pupillo manca la buona fede non sono abbuonabili. Dec. 27. N. 9. p. 207.

Non è eccessiva la spesa del mantenimento dei Pupilli quando questa è minore delle rendite del Patrimonio. Ivi N. 10. 11.

Dell' eccessività delle spese per il mantenimento dei Pupilli, deve giudicarsi secondo lo stato delle rendite. Ivi N. 12.

STALLIE.

Il tempo delle Stallie *per le Navi, che vanno a caricare alle spiaggie della* Corsica *è di giorni dieci, o dodici, e di quindici secondo gli scrittori, e Certificati della Cancelleria del Consolato di Francia in Livorno.* Dec. 36. N. 1. 2. p. 287.

La circostanza di doversi caricare le Navi ad una spiaggia, e non ad un Porto e così in luogo meno sicuro alla stazione delle Navi, non è efficace a far costringere il periodo delle Stallie *al di sotto di quel tempo necessario alla comoda caricazione.* Ivi N. 3.

I Capitani delle Navi possono interrompere la caricazione quando questa si fa ad una spiaggia alla minaccia di tempo burrascoso, e cercar ricovero in un Porto vicino, con obbligo però, cessato il pericolo di consumare il periodo delle Stallie. Ivi N. 4.

Il tempo delle Stallie *deve essere utile, e non corrente.* Ivi N. 5.

SUCCESSIONE

Agli effetti di considerarsi aperta la successione a favor di quelli, che dalla legge, o dal fatto sono in luogo dell'assente invitati, basta che l'assenza sia di cinque anni. Dec. 43. N. 6. p. 349.

TERMINE

Il termine minore degli otto giorni voluto dall'Artic. 191. *del Regolamento di Proc. Civ. non è un termine sostanziale del Giudizio da poter viziare l'intero processo.* Dec. 24. N. 3. p. 193.

TERMINE AD APPELLARE

Spirato il termine di sei mesi stabilito dalla Legge ad appellare agli effetti devolutivi, non avrà più luogo questo rimedio, se pure il detto termine non sia stato sospeso, o preservato nei casi determinati dalla Legge. Dec. 17. N. 1. p. 155.

La spirazione del termine di sei mesi ad appellare non dipende dalla decorrenza del tempo, ma dalla inesistenza ancora di quei casi, ne' quali per determinazione di Legge, resta il termine stesso preservato. Ivi N. 2.

I casi determinati dalla Legge, nei quali può rimanere preservato il termine di sei mesi ad appellare, non debbono rintracciarsi esclusivamente nel Regolamento di Procedura, ma sono quelli ancora, che il gius Civile, e Canonico designano come capaci ad operare questa preservativa. Ivi N. 3.

La Legge, che può somministrare i casi capaci a preservare il termine ad appellare, deve rintracciarsi nel complesso delle antiche leggi, e consuetudini Toscane. Ivi N. 4.

L'antiche Leggi Toscane sono destinate secondo l'Art. 1124. *a completare le disposizioni della Procedura, che deve attendersi nell'andamento del Giudizio.* Ivi N. 5. p. 156.

Il Giudizio di deserzione d'appello sospende il termine ad appellare agli effetti devolutivi Ivi N. 6. 7.

Principia a decorrere il termine ad appellare dal giorno della notificazione della Sentenza, e non da quello dell'adempimento di una condizione alla quale era vincolata l'eseguibilità della stessa Sentenza. Dec. 23. N. 1. p. 187.

TOCCHI DI SICURTA'

Al possessore della Polizza di Assicurazione stipulata per conto di chi *si sia non può negarsi la condanna degli Assicuratori al pagamento provvisorio con cauzione dei Tocchi di Sicurtà.* Dec. 18. N. 1. 2. p. 161.

Quando la condanna degli Assicuratori al pagamento con cauzione dei Tocchi di Sicurtà è provvissoria, non può la stessa condanna estendersi alla comminazione dell'Arresto personale, ed al pagamento delle usure. Ivi N. 3.

USURE

VENDITORE

VOLONTA'

AVVERTENZE

Alla Dec. IV. pag. 76. Sommario di N. 1. e 2. dove leggesi dopo le parole « *aventi causa* » deve aggiungersi « *de praeterito, e de presenti, e non comprende i beni futuri aventi causa ec.*

Alla detta Dec. 4. pag. 83. linea 4., dopo le parole « *aventi causa* » si aggiunga le parole omesse cioè « *de praeterito, e de presenti, e non comprendo i Beni futuri aventi causa ec.* »